DEL DIRITTO LIBERO

DELLA CHIESA

DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE

BENI TEMPORALI

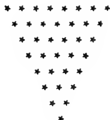
SÌ MOBILI, CHE STABILI

LIBRI III.

Contro gl' impugnatori dello stesso diritto, e specialmente contro l'Autore del *Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese &c. stampato in Venezia l'anno 1766.*

LIBRO SECONDO

TOM. II. PART. I.



MDCCLXIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.





LIBRO II.

Con qual diritto acquistino, e posseggano beni temporali, e specialmente fondi le chiese: e se un tal diritto sia libero, assoluto, e non impedibile da qualunque potestà secolare.

INTRODUZIONE

I. *De' sentimenti degli Avversarj intorno al diritto della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali; e de' fonti, onde ricavano gli argomenti per confermargli; e dell'arte da essi usata per circonvenire i semplici.* II. *In questo genere si è sopra ogni altro segnalato il Ragionatore, sicchè confutato ch' egli sia, rimangono pure confutati gli altri, che sono con lui d' accordo.* III. *De' principj del Ragionatore, e della loro vani-*

INTROD.

tà, e insussistenza. IV. *La massima, che il diritto di possedere, che ha la chiesa, sia tutto dipendente dall' autorità del Sovrano, non è nuova; ma ella è stata detestata da' SS. Padri, e daglj altri Dottori cattolici.* V. *Divisione di questo secondo libro.*

De' sentimenti degli Avversarj intorno al diritto della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali, e de' fonti, onde ricavano eglino gli argomenti per confermargli, e dell' arte da essi usata per circonvenire i semplici.

I. Ebbene in certi punti (come osservammo nell'Avvertimento prefisso al primo volume di questa opera) non sono fra loro d' accordo i nostri contradittori; tutti però convengono nel sostenere, che non per altro diritto le chiese acquistino beni terreni specialmente stabili, che per concessione de' Sovrani del secolo; o se pel diritto comune, questo sia nientedimeno soggetto a' Sovrani medesimi in guisa, che lo possano ristrignere, e anche torre, quando ciò paja loro opportuno. Non vi è tra loro chi non ispacci un tal sentimento per fondato sulle sacre lettere, e sulle divine tradizioni. Tutti si vantano di averne consultati i fonti; e di averne senza prevenzione, o passione alcuna investigato il vero senso, e di averlo religiosamente seguitato, ed esposto con somma accuratezza. Ma a' loro vantamenti contradicon eglino stessi co' fatti. Perciocchè non cercan eglino i testi delle Sacre Lettere ne' sacri volumi; nè i passi de' Padri nelle opere di essi Padri; nè i decreti de' Concilj negli Atti de' concilj medesimi, ne' quali monumenti trove-

reb-

rebbero senza dubbio chiaramente proposta la comune cattolica dottrina intorno al diritto, che ha la chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali anche stabili. I fonti loro sono i libri di certi scrittori moderni per lo più Protestanti. In questi vanno eglino ripescando quelle sentenze Scritturali, quelle testimonianze de' Padri, quelle determinazioni de' sacri Sinodi, quelle narrazioni degli Storici antichi, quelle leggi mal copiate, e peggio intese, che pajono loro adattabili al rovinoso loro sistema, e avidamente per così dire le afferrano, e le inseriscono ne' loro opuscoli, cantando vittoria, e insultando a chiunque loro non acconsente, come a colui, che dominato sia dalla passione, e pieno di pregiudizj, e imbevuto di mal fondate, e di antiquate, e rancide opinioni. Tutto ciò costerà evidentemente in questo secondo libro, in cui son eglino impugnati.

In questo genere si è sopra ognaltro segnalato il Ragionatore; laonde confutato ch' egli sia, tutti insieme rimangono confutati gli Avversarj medesimi.

II. Ma se questa o trascuratezza di ricorrer a' fonti, o piuttosto arte d' ingannare chi non è punto versato in questo genere di controversie, è di tutti loro comune; ella però in modo particolare si scorge usata dall'Autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali posseduti dalle chiese &c.* Costui, che ci fa sapere dal suo Stampatore, essere i suoi principj (1) tutti *dedotti, e fondati sopra la Scrittura Divina, sopra la cattolica Tradizione de' Santi Padri, sopra i Canoni sinceri della chiesa universale, sopra le leggi comuni ricevute nell' uno, e nell'*

(1) Nell' *Avviso* prefisso al *Ragionamento* medesimo.

INTROD.

altro foro; sembra, che altro non abbia fatto, che di scartabellare i libri degli eterodossi Grozio, e Gotofredo, e di Fra Paolo non meno di que' due alieno dal cattolicismo, e di varj altri scrittori di simil sorta; e di ricavare quindi, e di unire insieme tutti que' passi de' libri del Testamento nuovo, e de' Santi Dottori, e degli Storici, che divisamente dagli altri nostri avversarj ci vengono obbiettati, e co' quali si lusinga di poter raffermare i detti suoi pricipj, e di poter essere in grado d' insultare non solamente a' suoi contradittori, ma, come appresso vedremo, a tutti eziandio i Canonisti, e Teologi, e a' Papi, e fin anche a' Santi Martiri: laonde confutati che sieno gli argumenti di lui, non vi ha dubbio, che abbiano a rimanere insieme confutate tutte almeno le principali ragioni degli altri, che con esso lui ne' sentimenti si accordano, e che hanno in questi nostri infelicissimi tempi pubblicati per le stampe de' libri su di tali materie. Per la qual cosa ho io stimato di prendere di mira principalmente l' osservazioni di lui, e di mostrare la insussistenza di quanto egli ci ha obbiettato come dedotto da' sacri monumenti, e dalle leggi ecclesiastiche, e civili sì nel suo *Ragionamento*, come anche nella prima, e seconda parte della sua *Confermazione*. Or poichè ci dà egli per fondati sulle divine scritture, e tradizioni que' suoi principj, e si gloria di avere quindi formato una evidentissima dimostrazione della sua sentenza, fa d' uopo di proporli quì ordinatamen-

tamente, affinchè veggano i miei lettori in che consistano, e quanto sieno distanti dal vero senso de' Padri, e delle sacre lettere.

INTROD.

Insussistenza de' principj del Ragionatore.

III. Egli nella pag. 10. dello stesso *Ragionamento* promette di stabilire 1. *Che la chiesa cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, e istituita senza alcun dominio, o possesso di beni temporali, e similmente i presidenti, e i ministri preposti a reggerla, e a servirla sono stati nella istituzione loro ordinati senza alcun determinato assegnamento di fondi, o di altri beni temporali, ma colla semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerito, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento*. Questa proposizione è quella, ch' egli in più luoghi della *Confermazione del suo Ragionamento* chiama un *puro fatto* (1), e il suo *primo principio* (2). Or io vorrei, ch' egli quì mi mostrasse 1. quali eran *le chiese* nella *istituzione de' Presidenti ecclesiastici*, alle quali *era portato ciò*, che doveva servire pel *congruo loro sostentamento*. Io trovo ne' Santi Evangelj mentovata l' *istituzione de' presidenti* medesimi, ma non trovo già rammemorate più *chiese*, alle quali si portassero le oblazioni. 2. Desidererei, ch' ei mi facesse intendere, come i *presidenti* suddetti non abbiano avuto altro nella *istituzione* loro, che la *semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerto, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento*. Per verità non è cosa facile a capi-

A 4 re

(1) Vedi *il* 1. *libro di quest' opera c.* 1. *p.* 22. (2) *Ivi*.

INTROD.

re in un *principio* decantato per così *facile*, e contenente un puro *fatto*, che l'uomo non abbia, che la *ſola amminiſtrazione* di ciò, che ha diritto di conſumare, e di diſtruggere (1), e che nōn abbia il diritto di mangiare, e in conſeguenza di conſumare, e diſtruggere ciò, che gli è offerto pel ſuo congruo ſoſtentamento. 3. Bramerei ſapere, ſe i preſidenti della chieſa non aveano, che la SEMPLICE amminiſtrazione delle coſe offerte pel congruo loro ſoſtentamento, e ſe nè pur la chieſa avea il poſseſso, e il dominio delle coſe medeſime, eſsendo ella ſtata fondata *ſenza alcun dominio, o poſſeſſo di beni temporali*; a chi mai il diritto di dominio, e poſseſso delle coſe ſuddette apparteneſse? All'Imperatore per avventura? Che ſe un dominio, e poſseſso tale apparteneva all'Imperatore, come ſenza il conſenſo dell'Imperatore medeſimo, e del Senato Romano *i preſidenti* della chieſa ne prendean l'amminiſtrazione? Finalmente ſpieghi, che coſa abbia mai voluto eſprimere per le parole: *Che la chieſa criſtiana, come tale, è ſtata da Criſto Signor noſtro fondata, e iſtituita ſenza alcun dominio, o poſſeſſo di beni temporali?* So, ch' egli

(1) Và quì a propoſito ciò, che ſcriſſe Gio: XXII. nella Coſtituzione *Ad conditorem Canonum. Extrav. tit.XIV. de verbor. ſignificatione c.III. Quis* SANÆ MENTIS CREDERE *poterit, ovi, ſeu caſei, aut fruſti panis, & aliorum uſu conſumabilium, quæ ad conſumandum e veſtigio conferuntur, dominium ad Romanam eccleſiam* (o ad altri), *uſum vero* (o la ſola amminiſtrazione) *ad fratres* (o præſides eccleſiæ) *pertinere*? Chi può mai penſare in sì fatta guiſa, ſenza aver rinunziato al ſenſo comune?

egli nella pag. XVI. *della Confermazione del suo Ragionamento* dopo di avere malmenato il suo contraddittore, ci avvisa, che per *chiesa cristiana* intende *tutto il ceto de' fedeli, che aderivano alla predicazione del Salvatore*. Vuol egli adunque, che *TUTTO IL CETO DE' FEDELI, che aderivano alla predicazione del Salvatore, come tale*, cioè come ceto *de' fedeli, sia stato fondato, e istituito senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*. Ma Gesù Cristo ordinò, che *i predicatori del Vangelo vivano dal Vangelo* (1), e disse che *sia degno l'operajo della sua mercede* (2). E' conceduto pertanto, secondo l'istituzione di Cristo, e perciò *jure divino*, a' sacri ministri di vivere del Vangelo, e ciò è loro dovuto per mercede. Or da chi era, ed è loro dovuto? Da' Gentili forse, o dagli Ebrei, che contradicevano alla fede? Da' Cristiani certamente, a' quali scrive San Paolo, *si spiritualia vobis seminavimus, magnum est, si carnalia vestra metamus* (3)? Dimando ora, come debbano i fedeli a' ministri della parola di Dio una sì fatta mercede; come *tali*, o come *quali*? Credo, ch' ei dirà, come *tali*, cioè come fedeli, essendo certo, che *sic discipulos mittebat* Christus, *ut eis hæc DEBERI demonstraret ab ILLIS IPSIS, quibus EVANGELIUM CREDENTIBUS annunciarant, tamquam STIPENDIA MILITANTIBUS* (4). Ma avendo i fedeli dovuto

come

(1) S. Paul. I. *ad Cor.* IX. *v.* 14.

(2) Lucæ *c.* X. *evang. v.* 7.

(3) S. Paul. *loc. cit. v.* 11.

(4) *S. August. lib.* II. *de consensu Evangelistar. c.* XXX. *n.* 73. *p.* 45. *T.* III. *Opp. P.* I.

INTROD. *come tali* somministrare a' ministri dell' evangelio quanto era necessario pel loro sostentamento ; perchè anche *come tali* non avean dominio di proprietà , e non possedeano , o non aveano a possedere quelle robe , parte delle quali doveano somministrare a' ministri medesimi ; o que' fondi , parte de' frutti de' quali eran obbligati a dare a essi ministri pel loro mantenimento ? Or se anche come tali avean dominio di proprietà , e possedevano que' fedeli de'beni terreni fino dalla istituzione *della chiesa cristiana* ; bisognerà confessare , che parte del ceto degli stessi fedeli anche come tale fin d' allora avesse dominio di proprietà , e possedesse beni temporali . Sarà dunque falso il *fatto semplice* , e il *primo principio* del Ragionatore , che la chiesa , vale a dire , *TUTTO il ceto de' fedeli , COME TALE , è stato istituito da Cristo Signor nostro senza alcun dominio , o possesso di beni temporali* ; mentre parte di esso ceto , anche come tale , ne avea *dominio di proprietà , e ne possedea* . Stiamo a vedere , che il Ragionatore escluderà dal ceto de' fedeli , che *aderivano alla predicazione del Salvatore, il ricco* (1) *Giuseppe* d'Arimatea , detto per altro dagli Evangelisti *giusto* , *e buon discepolo* (2) del Signore (3) ; e Maria Maddalena , e Giovanna moglie del Procuratore di Erode , e Susanna , e le altre molte , che seguitavano il Redentore , *& ministrabant ei de facultati-*

(1) *Matth.* XXVII. v.57.
(2) *Joh.* XIX. v.38.
(3) *Luca* XXIII. v.50.

tatibus ſuis (1): poichè poſſedeano quelle facoltà, e ſu di quelle aveano qualche dominio; altrimenti ſe non le aveſſero poſſedute, e ſe non vi aveſſero avuto ſopra il dominio di proprietà, da quelle certamente non avrebbero potuto *miniſtrare ei* (2).

INTROD.

Dirà, ch'egli *pel ceto de' fedeli* intenda il *pubblico* de' fedeli medeſimi; e voglia, ch' eſſi fedeli in *comune* non poſſedeſſero, cioè non aveſſero delle facoltà comuni, benchè alcuni di loro ne poſſedeſſero privatamente. Ma ancor queſto è falſo. *I loculi*, de' quali ſi fa menzione nell' evangelio di S. Giovanni (3), erano *comuni*. Quindi S. Girolamo (4) chiama il contenuto ne' *loculi* ſteſſi, *rem pauperum*; e S. Agoſtino oſſerva, ch' eſſi *loculi* furono *il fiſco*, ovvero il *ſacco pubblico della Repubblica* del Signore (5). Poſſedeva adunque in comu-

(1) *Luc.* VIII. *v.*3.

(2) Vedi S. Epifanio *hereſ.* LX. *n.*3. *ſeq. pag.*508. *ſeqq. Edit. Pariſ. Opp. Tom.*I. *an.*1622.

(3) *Cap* XII. *v.6. e cap.* XIII. *v.*25.

(4) *In c.* XVII. *Evang. Matth. l.* III. *pag.*81. *Tom.* IV. *Opp. Edit. Pariſ. an.*1706.

(5) *In Pſalm.* XL. *n.*17. *Tom.* IV. „ Si non habet rempublicam ſuam „ Chriſtus, non habet fiſcum ſuum. „ Fiſcus enim ſcitis quid ſit? . . . „ FISCUS SACCUS EST PUBLICUS. Ipſum habebat Dominus hic „ in terra, quando loculos habebat, „ & ipſi loculi Judæ erant commiſſi. „ Judam traditorem patiebatur Dominus, & furem, & in ipſo oſtendens ubique patientiam ſuam; tamen iſti, qui conferebant, in loculos Domini conferebant. Niſi forte putatis, quia Dominus ibat, & „ petebat, aut indigebat, cui Angeli ſerviebant. Quare ergo egere „ voluit, niſi ut daret exemplum „ montibus, ut parerent fœnum, ne „ contra pluviam ſterilitatem redderent. Præcidite ERGO aliquid, & „ deputate aliquid fixum ex ANNUIS FRUCTIBUS, vel ex quotidia-

INTROD.

comune la chiesa cristiana fino da quando fu ella istituita da Gesù Cristo, avendo posseduto i loculi; e avea *alcun dominio* su di quello, che possedea. Inoltre dagli Atti Apostolici noi abbiamo, come appresso dimostreremo, che i fedeli possedevano in comune anche case, *erant illis omnia communia*. Il Ragionatore per provare il suo *primo principio*, che la chiesa, come tale non avea nella sua istituzione possesso, nè dominio alcuno di cose temporali; e che i presidenti di essa non aveano, che la sola amministrazione di ciò, ch' era loro offerto; stabilisce (1), che i ministri, e pastori allora pure doveano, secondo che scrive l'Apostolo (2), trovarsi contenti di ciò, che al vitto e al vestito è necessario. Stende dunque fino a' tempi apostolici la istituzione, di cui egli ragiona. Forza è pertanto, che, secondo lui, la chiesa, anche nella istituzione sua, possedesse beni terreni in comune, s' ella ne' tempi apostolici li possedea. Sicch' egli è falso il *fatto puro* costituente il *primo principio* del nostro Ragionatore, non potendosi accordare col Vangelo, e cogli Atti de' Santi Apostoli.

Il secondo principio, ch'ei propone nella stessa pag. 10. del

„ tidianis quæstibus vestris . . . Exime aliquam partem reddituum tuorum. Decimas vis? Decimas exime, quamquam PARUM SIT. Dictum est enim quia Pharisæi decimas dabant . . . Et quid AIT DOMINUS? Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum & Pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum. Et ille, SUPER QUEM DEBET ABUNDARE JUSTITIA TUA, DECIMAS DAT, tu autem nec millesimam das. „

(1) Vedi *il primo lib. di quest' opera p.132. seq.*

(2) 1. *Ad Timoth. c.VI. v.8.*

del *Ragionamento* è questo: ,, Che gli assegnamenti ,, de' beni, e de' fondi temporali, de' quali così le ,, chiese cristiane, come i pastori, e i ministri delle ,, medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in ,, essi pervenuti per concessione, e facoltà, che diedero loro i Principi secolari di possederli, onde la ,, pietà de' fedeli laici ha potuto ne' modi legali in essi ,, trasmetterli ,,. A fine di stabilire un sì fatto principio, così egli ragiona nella pag.40. ,, Essendo *CERTO*, ,, come *ABBIAMO DIMOSTRATO*, che il *DOMINIO*, *E LA POSSESSIONE* delle cose temporali nella chiesa, e ne' chierici *NON E' D' ISTITUZIONE DIVINA*, o come parlano i Canonisti ,, *de jure divino*; dee per necessità dirsi, ch' ella sia ,, per concessione umana ,,. Egli si abusa della sofferenza de' suoi lettori, spacciando con prodigiosa franchezza di avere dimostrato quel, che non ha mai nè pure impreso a provare con semplici congetture. Perciocchè quantunque abbia egli tentato (sebbene in vano, come gli si è fatto vedere nel 1. libro di quest' opera) di raffermare l' errore de' Waldesi, e de' Wiclefisti, che sia stato vietato da Gesù Cristo a' sacri ministri del nuovo Testamento, e alla chiesa l' avere dominio, o possesso di cose terrene; non si è però in verun luogo preso la briga, nè si è proposto di provare, che *la chiesa, e gli ecclesiastici, non essendo loro illecito di possedere, e di aver dominio su de' beni temporali,*

rali , e anche ſu de' fondi ; ſe poſseggono tali beni , e ne hanno il dominio , non li poſſeggano , e non ne abbiano il dominio per divin diritto. Or non avendo egli procurato, o tentato di ciò provare , con qual coraggio oſa di conchiudere , che *debba per neceſſità dirſi , che il dominio , e la poſſeſſione delle coſe temporali nella chieſa ſia per conceſſione umana ; poichè non può eſſere per altro canale , da cui poſſa derivare , quando con beſtemmia* (1) *dir non ſi voleſſe , che vi foſſe un altra poteſtà trà l' umana , e la divina , da cui poſſa immediatamente procedere* (2) ? Ma oltre l' intollerabile diſinvoltura , con cui egli dà per dimoſtrato ciò , che non ha procurato , e , ſe aveſse procurato , non avrebbe potuto provare , deeſi anche notare in lui l' arditezza di conculcare , e di ſconvolgere le nozioni comuni dell' uman genere , eziandio da lui medeſimo altrove approvate , e ammeſse ; purchè poſſa

(1) A buon conto , ſe non ha egli eſpreſſamente detto , ha *voluto* però ſupporre una sì fatta beſtemmia . Egli per iſtabilire , che gli eccleſiaſtici non *debbano poſſedere beni terreni* , obbietta loro il teſto evangelico , in cui leggiamo , che il Signore diſſe al diavolo (il quale gli avea proferti tutti i regni del mondo , ſe l' aveſſe adorato) *vade ſatana* . Se vale una tal obbiezione per provare , come vuol il Ragionatore , che il noſtro divin Maeſtro abbia col ſuo eſempio fatto capire non a' ſecolari , ma agli eccleſiaſtici , che non debbano poſſedere beni terreni ; biſognerà , che ſi ſuppongа , che ciò s' intenda de' beni temporali proferti dal diavolo ; laonde a' *ſecolari* converrà di ricevere dal diavolo ſteſſo , e di poſſedere per un *tal canale* gli ſteſſi beni . Ha pertanto *voluto* ſupporre il Ragionatore medeſimo la poteſtà diabolica tra la divina , e l' umana , e che i ſecolari poſſano lecitamente acquiſtare , e poſſedere i beni ſuddetti *jure diabolico* .

(2) *Ivi pag.* 40.

posſa egli giugnere al termine, a cui ſi è prefiſso di arrivare. „ Su dunque, *proſegue egli a ſcrivere*, per conceſſione umana, da qual altra può ella mai venire, ſe non „ dalla poteſtà di chi tiene la ſovranità ſopra le coſe „ medeſime temporali, che ſi ſono concedute? Queſta ſovranità per tutte le teſtimonianze della Scrittura, e de' Padri abbiamo pieniſſimamente conoſciuto, ch' ella è preſso i principi del ſecolo (1); adunque per una neceſsaria deduzione conviene confeſsare, che gli aſsegnamenti de' beni temporali pervenuti nelle chieſe criſtiane, e ne' paſtori, e ne' miniſtri di eſse ſono derivati per conceſſione de' principi „. O il concludente modo di ragionare! Se l'Avverſario tira innanzi, arriverà certamenre, a forza delle ſtrane ſue conſeguenze, a negare il diritto eccleſiaſtico. Egli ſtabiliſce, che non da altra poteſtà poſsa immediatamente procedere un diritto, che dalla divina, o dalla umana. Quindi conchiude, che non procedendo un diritto immediatamente dalla divina, debba procedere dalla umana. Ripiglia, non vi eſsere altra poteſtà umana, che quella de' Sovrani del ſecolo; onde deduce, che ſe la chieſa ha diritto di acquiſtare, e di poſsedere, non l'abbia, che per conceſſione dalla poteſtà ſteſsa de' ſecolari Sovrani. Non riconoſce egli pertanto la

(1) Egli, comè coſta dal noſtro libro, nè dalla Scrittura, nè da' Padri ha mai provato, che ne' principi del ſecolo riſieda o pieniſſimamente, o altrimenti la ſovranità ſu de' beni eccleſiaſtici, o ſia ſu de' beni offerti a Dio. Ma è proprio de' ciarponi il dare per dimoſtrato da loro ciò, che nè hanno provato, nè potranno mai provare.

INTROD.

la potestà ecclesiastica. Che se vale quel tale argumento di lui, varrà anche senza fallo quest' altro: Non vi è potestà, da cui possa immediatamente procedere una ordinazione, la quale obblighi, che la divina, e l'umana. La chiesa fece ne' tempi degli Apostoli una ordinazione imponente il carico, o sia l' obbligo a' fedeli di astenersi dal suffocato, e dal sangue (1). Questa ordinazione non procedette immediatamente dalla potestà divina, e non fu di istituzione, o di diritto divino. Dunque procedette dalla umana, e fu d' istituzione, e diritto umano. Or non v' è altra potestà umana, che quella de' Sovrani del secolo. Adunque non procedè quella ordinazione immediatamente, che dalla potestà de' Sovrani del secolo. Si può dare raziocinio più stravolto? Dirà, che tal ordine immediatamente procedette dalla potestà ecclesiastica, e fu perciò d'istituzione, o di diritto ecclesiastico, e non divino. Dunque oltre il diritto de' Sovrani del secolo, vi è il diritto ecclesiastico; e oltre quella de' Sovrani del secolo, vi è la potestà della Chiesa. Ma la potestà del Sovrano secolare è da Dio. E la ecclesiastica da chi è stata data alla Chiesa, se non da Cristo Dio, e Salvator nostro?

Nè solamente pare, ch' egli in vigore de' suoi raziocinj si avanzi a torre il diritto ecclesiastico; ma il natu-

(1) *Act* xv. v.29. e 41. „ Perambulabat Paulus Syriam, & Ciliciam confirmans ecclesias, præcipiens custodire PRÆCEPTA APOSTOLORUM, ET SENIORUM

naturale ancora, e quel delle genti. Perciocchè qui egli dà a divedere di non riconoſcere altro diritto divino, che quel ſolo, con cui s' immagina di aver dimoſtrato, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non competa verun dominio, o poſſeſſo di beni temporali; e queſto diritto, ſecondo lui, non è, che il divin poſitivo, mentre (come ſi è veduto) ei ſi è ingegnato di ſtabilire tutte le ſue prove ſulle ordinazioni, e ſugli eſempli di Gesù Criſto, e de' ſanti Apoſtoli, e non mai ſulle leggi della natura. Oltre queſto divin poſitivo diritto, per l' unico motivo, che non vi è altra poteſtà, che la divina, e la umana, egli non ammette altro, che quello, che naſce dalla conceſſione del principe, e che, com' ei ſoggiugne *nel ſuo terzo principio*, *al principe ſpetta di ampliare*, *di moderare*, *e di toglier affatto*. E' queſto certamente il diritto civile. Non riconoſcendo egli pertanto altro diritto, che il divin poſitivo, e il civile; forza è, che, contro ciò, ch'ei dice altrove, non vi ſia diritto della natura, nè delle genti, nè della chieſa.

INTROD.

Col terzo principio, di cui abbiam ora fatto menzione, (1) egli s' impegna a dimoſtrare: „ Che queſte „ conceſſioni, e riſpettive abilità ſi ſono fatte (agli ec- „ cleſiaſtici, e alla chieſa) ſenza derogare ai diritti di „ quel ſupremo dominio, che in *QUALUNQUE* „ *MANO PASSINO* (*le ſudette coſe temporali*) ne- „ ceſſa-

(1) *Ragionam. p.10. ſeq. e 51.*

INTROD. „ cessariamente devono intendersi riservate al Sovrano „ per ampliarle, per *RISTRIGNERLE*, per *MODERARLE*, o *PER TOGLIERLE* (1) „.

Il quarto principio è da lui concepito in questi termini: „ Che in forza della *mentovata ESSENZIALE* „ riserva, ogni Sovrano per uffizio di principe ha un „ obbligo indispensabile (2), quando la necessità, *o* „ *le convenienze dello stato* (3), il richieggono, di venire „ agl' indicati provvedimenti „.

Col quinto e ultimo suo principio egli decide, „ che per dare ne' proprj stati i predetti regolamenti, „ non ha bisogno il Sovrano di altra potestà, che della propria: anzi, che non potrebbe, senza offesa „ della sovranità, credersi obbligato a ricercare, o a „ lasciare, che altri vi prenda ingerenza „.

Così ha egli l' ardimento di tacciare quali offensori della sovranità tanti Principi ortodossi per pietà, per sapere, per prudenza, e per mille altri pregi illustri, che si crederono, e si credono obbligati *a ricercare*, e a *lasciare*, che i Sommi Pontefici *s'ingerissero*, e *s'ingeriscano* in tali regolamenti. Dagli

(1) Ecco per sentenza del Ragionatore soggettati al principe tutti i beni de' cittadini in guisa che possa toglierli loro lecitamente. Monsignor Bossuet nel *lib.* VIII. della sua *Politica a.* 2. *Prop.* I. riguarda il preteso diritto attribuito da certi falsi politici a' Principi secolari di disporre a lor piacimento de' beni de' sudditi, come contrario alla umanità, e alla società, e che non è possibile, che ciò faccia parte di un governo legittimo. Vedi il libro intitolato: *Suite de la reponse aux lettres contre l'immunite des biens ecclesiastiques: lettre 4. p.* 11. *Edit. an.* 1750.

(2) *Ragionam. p.* 11.

(3) *Ragionam. p.* 71.

INTROD.

Dagli esposti sentimenti del Ragionatore evidentemente si scorge, sostenersi da lui, che i beni sì mobili, che immobili della chiesa, e degli ecclesiastici sieno dalla chiesa stessa, e da' medesimi ecclesiastici e acquistati, e posseduti non per diritto divino o naturale, o positivo, ma per diritto puramente civile; e che su di essi beni non abbia la chiesa diritto assoluto, e libero, e non impedibile dalla potestà secolare, ma che anzi ne abbia *SOVRANITA'* il principe laico, in guisa, che i diritti, ch' ella ha su de' beni medesimi, sieno essenzialmente riservati a esso principe per ampliarli, e ristrignerli, ed eziandio per toglierli.

Questa massima non è nuova; ma ella è stata detestata da' nostri maggiori.

III. Questo massima non è nuova. Fino dal quarto secolo gli Ariani, e certi loro partigiani adulatori del giovane Imperatore Valentiniano II. dogmatizarono, *in potestate Imperatoris esse omnia*, e in conseguenza i templi, e i beni ecclesiastici. Ma si oppose loro, come appresso vedremo, S. Ambrogio gran Dottore in divinità, e versatissimo nella scienza di ogni diritto.

Nel nono secolo ancora vi furono de' falsi politici, i quali si studiarono di persuadere al Re Luigi III. che le facoltà ecclesiastiche sieno in poter del Sovrano, talchè questi lecitamente le possa donare a chiunque stimerà a proposito. Appena n' ebbe l' avviso Incmaro Arcivescovo di Reims, che si oppose loro, e scrisse al Re medesimo, come segue: ,, Sunt, qui dicunt, ut ,, audivi, quia res ecclesiasticæ episcoporum in vestra

INTROD.

„ ſint poteſtate, ut cuicumque volueritis eas donetis. „ Quod ſi ita eſt, ille *MALIGNUS SPIRITUS, QUI* „ *PRIMOS PARENTES NOSTROS PERDIDIT*, „ *PERDITIONEM VESTRAM IN AURES VE-* „ *STRAS SUSURRAT* „. Quindi per moſtrare, che non abbiano altrimenti i Sovrani verun potere ſu di eſſe facoltà della chieſa: „ *SANCTUS* namque *SPIRITUS*, „ *ſoggiugne*, *PER EOS*, *QUI CUM CRISTO IN* „ *CÆLO REGNANT*, & in terra miraculis coru- „ ſcant, dixit, & uſque ad nos ſcriptis pervenire fe- „ cit, dicens: res, & facultates eccleſiaſticæ oblationes „ appellantur, quia Domino offeruntur, & vota ſunt „ fidelium, ac pretia peccatorum, atque patrimonia „ pauperum: ſi quis illa rapuerit, reus eſt damnatio- „ nis Ananiæ, & Saphiræ, & oportet hujuſmodi trade- „ re ſatanæ, ut ſpiritus ſalvus ſit in die Domini (1) „. Al qual propoſito ſi può anche trarre ciò, che ivi ſoggiugne quell' Arciveſcovo, della cui autorità fanno sì gran pregio coloro, che ſi vantano di ſoſtenere le libertà gallicane: „ Satis doleo, & multum timeo, quia, ut „ cum venia veſtra dicam, quantum in hac cauſa, de „ qua agitur, patet, plus intenditis ſequi propriam vo- „ luntatem, quam divinam auctoritatem; & plus eo- „ rum, de quibus dicit Apoſtolus, *quoniam neſciunt* „ *quid loquuntur*, *neque de quibus affirmant*, *ADULA-* „ *TIONIS FAVOREM*, quam veſtram ipſam ſalu- „ tem.

(1) *Epiſt.XII. cap.III. pag.190. Tom.II. Edit. Pariſ. Opp. an.1645.*

,, tem (1) ,,. Nello steſſo tenore ſcriſſero l'anno 858. i veſcovi delle provincie di Reims, e di Rouen a Luigi Re di Germania: ,, Res, & facultates eccleſiaſticas, ,, quæ ſunt vota fidelium, pretia peccatorum, ſtipendia ,, ancillarum, & ſervorum Dei . . . ab *ECCLESIIS* ,, *DISCINDI* nolite ſuſtinere... Eccleſiæ ſiquidem nobis ,, commiſſæ *NON TALIA SUNT BENEFICIA*, ,, *ET HUJUSMODI REGIS PROPRIETAS*, ut pro ,, libito ſuo inconſulte illas poſſit dare, vel *TOLLE-* ,, *RE*: quoniam omnia, quæ eccleſiæ ſunt, *DEO* ,, *CONSECRATA SUNT*; unde qui eccleſiæ aliquid ,, *TOLLIT, SACRILEGIUM SECUNDUM SCRIPTU-* ,, *RAM FACERE NOSCITUR* (2) ,,. Uniformemente a ciò ſeguitan eglino a ſcrivere intorno a'beni de'monaſterj, e delle chieſe canonicali; e moſtrano, ch'eſſi beni, quando anche per una certa neceſſità ſieno ſtati dal Sovrano tolti, e alienati, ſi debbano ad ogni modo reſtituire (3).

INTROD.

Verſo la metà del dodiceſimo ſecolo viſſe Giovanni patriarca Antiocheno. Queſti, benchè ſciſmatico, non avendo potuto ſoffrire, come un abuſo, e un'empietà proveniente dagl'Iconoclaſti (4), che gl' Imperatori, o altri (ſecondo che ſtimavano, ch'eſſer poteſſe utile a' loro

 ſtati)

(1) *Ibid. c.VI. p.193.*

(2) Apud Baluzium T.II. *Capitular. reg. Francor. c.VII. p.108.*

(3) *Ibid. c.VIII. p.110.*

(4) *Lib. De impie agentibus iis, qui monaſteria per dona ſive Præſulum, ſive Regum accipiunt, ac e monaſteriis lucra capiunt. Apud Coteleriun T.I. Monumentor. eccl. græcæ p.159. ſeqq.*

INTROD.

ftati) donaffero or a quefto , e or a quell' altro fecolare i beni ecclefiaftici , così fcriffe : ,, Effendo tu uomo cor- ,, ruttibile , mortale , e di corta vita , ofi di dare a un ,, altro uomo un monaftero ? . . . Chiunque dona , dona ,, quello , che ha , non quello , che non ha . Or tu , ,, fe dici di donare ciò , che hai ; e penfi , che fieno tue ,, le cofe di Dio , fai ancora Dio te fteffo . . . Se doni ,, ciò , che non è tuo , dimmi che fai (1) ,, ? Ma poichè fi rifpondeva , che tali cofe , per una certa provvidenza , e utilità fi commendavano a' fecolari (2) : ,, Qual uomo ,, dotato di fenno , *egli dice* , chiamerà ciò . . . prov- ,, videnza , e utilità , e non piuttofto trafgreffione , ,, difobbedienza eftrema , e perniciofiffima iniquità ? . . ,, Come può effere , e dirfi criftiano chi profana le co- ,, fe , fieno quali fi vogliano , dedicate , e confacrate ,, al noftro Dio , e fopraccelefte Re Crifto ,, ? Nel tredicefimo fecolo verfo l' anno 1260. Aleffandro IV. dichiarò

(1) *Ibid. n.1. p.173.* ἄνθρωπος ὢν φθαρτὸς, καὶ θνητὸς, καὶ ἐφήμερος, τολμᾷς ... ἀνθρώπῳ χαρίσασθαι; .. πᾶς ὁ δωρούμενος ὃ ἔχει δωρεῖται, οὐχ ὃ οὐκ ἔχει. σὺ δὲ εἰ μὲν φὴς χαρίζειν ὃ ἔχεις, καὶ σὰ εἶναι τὰ τοῦ θεοῦ νομίζεις, ὁμόθεον σαυτὸν πεποίηκας .. εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, τί πράττεις, λέξον;

(2) *Ibid. n.13. p.178.* τίς ἂν λογισμοῦ κύριος καλέσῃ ... πρόνοιαν, ἢ ὠφέλειαν ... ἀλλ' οὐχὶ μᾶλλον παράβασιν, καὶ παρακοὴν, καὶ παρανομίαν ἐσχάτην, καὶ ὀλεθρίαν; .. ὁ τὰ τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν ἀνατεθειμένα θεῖα, καὶ ἱερὰ πράγματα, οἷα δ' ἂν καὶ εἶεν, ... πῶς δύναται εἶναι, καὶ λέγεσθαι χριστιανός;

chiarò contro quei *nonnullos alcuni* politici, che così allora operavano, come or pensa il nostro Ragionatore: *Non liceat* (agli aventi secolar potestà) *ecclesias ad distrahendum, vel alienandum, aut extra manum suam ponendum acquisita jam, vel quæ deinceps acquirent, aliquatenus coarctare* (1).

Troppo mi diffonderei, se avessi a numerare tutti que' vescovi, e scrittori della chiesa, che si opposero alla opinione asserente la potestà de' Sovrani del secolo sulle facoltà ecclesiastiche, qualunque volta venne a qualcuno in mente di riprodurla alla luce, e di rimetterla all' avventura. Basterà l' accennare, che avendola sostenuta i Wiclefisti, e gli Ussiti a fine di conciliarsi la benevolenza de' principi, furono da' nostri maggiori pubblicamente riprovati ne' sinodi anche generali. Tra gli articoli del Wiclefo condannati dal concilio di Costanza si legge il seguente, ch' è il sedicesimo: „ Domini temporales posſunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab ecclesia possessionariis habitualiter delinquentibus, id est ex habitu, non solum actu delinquentibus (2).„ Il motivo, per cui i Wiclefisti, e gli Ussiti così pensavano, era l' aver eglin creduto, che „ bona ecclesiastica sint subjecta Regi (3) „:

 e che

(1) *In* VI. *Decretal. Tit.* XXIII. *de immunitate ecclesiar. cap.* I. *Quia nonnulli.*

(2) *Sess.* VIII. *Tom.* VIII. *p.* 300. *Concilior. Edit. Paris. an.* 1714.

(3) Jo. Hus *lib. De ablatione bonorum temporalium a clericis Tom.* I. *Opp. p.* 148. *seq. Edit. Norimb. an.* 1715. & Petrus Hussit apud Polemar. *Orat. de civili dominio Clericor. p.* 1947. *seq. T.* VIII. *Concilior.*

INTROD.

e che *clerici ratione possessionum sint obnoxii Regi*. E per verità, se il principe laico ha *pienissima sovranità*, come dice il Ragionatore, su de'beni medesimi; non veggo, perchè non possa toglierli, *possessionariis habitualiter delinquentibus*; particolarmente se mancano in cose gravi. Ma il Pontefice Martino V. nella costituzione *Inter cunctas* (1) pubblicata *sacro approbante concilio Constantiensi*, ci dà a divedere, che l'addotto articolo del Wiclefo fu riprovato dallo stesso concilio, perchè in esso articolo si suppone, che al Signor temporale di *propria potestà* sia lecito di torre in qualunque caso le possessioni, e i beni temporali della chiesa. Perciocchè tralle interrogazioni da farsi a' sospetti di Wiclefismo, e Ussismo, si trova pur la seguente: *Utrum credat, quod laicis ipsa ab ecclesiasticis auferre POTESTATE PROPRIA NON LICEAT: immo, quod sic AUFERENTES, tollentes, invadentes bona ipsa ecclesiastica, sint tamquam SACRILEGI puniendi, etiamsi male viverent personæ ecclesiasticæ* (2). Non discordano punto dal concilio di Costanza, e da Martino V. i due concilj di Londra degli anni 1382., e 1396.

Non vi mancarono de' novatori, che intorno a questa materia dopo il Wiclefo, e gli Ussiti, per facilitare l'introducimento degli eretici loro dogmi, a' simili inter-

(1) *Tom.* VIII. *Concilior. p.* 916.

(2) Vedi anche ciò, che scrive intorno al Concilio di Costanza l'autore de *la Response aux lettres contre l'immunité des biens ecclesiastiques lettr.* IV. *p.* 71. *Ed. an.* 1750.

interessati sentimenti si attenessero. Io ne passo sotto silenzio i nomi, a fine di non essere di noja per la prolissità ai miei lettori. Riferirò solo quel che scrisse il P. Gretsero nel suo 1. *libro delle Considerazioni* (1). „ Ab Hussi vestigiis non recedunt hujus temporis hæretici, qui ministros ecclesiæ, eorumque facultates, peræque ac opifices manuarios politico magistratui subjiciunt, usque adeo, ut initio sui enthusiasmi, non modo quoad temporalia, sed etiam quoad doctrinam, *christiano magistratui*, ut loquuntur, se subdiderint, & bona ecclesiastica in fiscum inferenda, ministrisque stipendia ex publico ærario persolvenda censuerint. Cujus tamen liberalitatis hodiernos prædicantes pœnitet... & gravissime conqueruntur, quam arcte, & contente a secularibus habeantur, quam indigne tractentur, quam tenuia, & hæc ipsa quam maligne persolvantur salaria. Cælum & terram clamoribus implent ob rapacitatem secularium, & dissipationem bonorum ecclesiasticorum, & ob egestatem suam „. Basta leggere l'opera di Adriano Saravia predicante Calvinista Olandese intitolata, *De diversis Evangelicorum Ministrorum gradibus* (2), per restarne pienamente persuasi. Il P. Gretsero ne apporta ivi alcuni squarci, da' quali ben si può scorgere, quali sieno i trattamenti fatti a' ministri della falsa riforma da' lor magistrati, e quanto essi mini-

(1) *Lib.* I. *Considerat.* VI. *T.* VII. *Opp. p.* 453. *Ed. Ratisb. an.* 1736.
(2) *Lib.* II. *&* III. *Vide etiam Gust. p.* 374.

INTROD.

miniſtri ſi pentano della facilità da loro uſata nel cedere al fiſco i beni della chieſa, che per altro non eran loro. A propoſito di ciò riferiremo pure in altro luogo le teſtimonianze degli ſteſsi ereſiarchi Lutero, e Calvino, e di molti de' lor ſeguaci.

Soggiugne quindi il Gretſero (1): *Ex his, quæ de novatoribus noſtri ſeculi retulimus, apparet, quo ſpiritu agantur, qui hoc tempore contra omnia jura divina, & humana, & contra Summi Paſtoris decretum. bona eccleſiaſticorum magiſtratui civili ſubſternere tanto conatu ſtudent. Spiritus nimirum iſte lutherizat, & calvinizat*. Fa quindi egli menzione di Marſilio da Padova uomo di *dannata memoria*, come dice Grogorio XI. nel Breve diretto l'anno 1378. a Riccardo Re d' Inghilterra, e dipoi così proſegue a ſcrivere: „ Accedit & „ hoc ad laudem Marſilii, quod diſcipulum habet Wi- „ cleſum, quantum bone Deus virum! .. Num hodie „ nullos Marſilius habet diſcipulos, & Wicleſus condi- „ ſcipulos? Immo vero fratrem Paulum „ (ch' è uno de'Santi del noſtro (2) Ragionatore),, utrumque fratrem „ Fulgentium,,(uno de' quali Fulgenzi è pure aſcritto al cata-

(1) *Ivi p.*453.

(2) *Conferm. del Ragionamento p.*LXVIII. „ Io crederei, che F. Paolo „ IN CIELO, DOV' E', ne aveſſe con- „ cepita indignazione contro di voi. „ In cielo? Intanto al celebre paſſo di Monſignor Boſſuet da noi recato nel primo Tomo di queſt' opera *Avvertim. pag.* v. *not.* I., eſtratto dal num. CIX. del VII. libro della Storia *delle*

catalogo de'Beati dal Ragionatore (1) medesimo),, Mar-
,, silium novum, sed ex Neapoli, & alios, præsertim
,, F. Antonium Capellum, cujus Marsilianum scriptum
,, he-

INTROD.

delle Variazioni delle chiese protestanti, nel qual num.CIX. egli fa il carattere di questo Santo di nuova stampa, soggiungeremo qui ciò, ch' egli ne dice anche al fine del num.CX., dove ristrigne in poche parole lo stesso carattere, dicendo di Fra Paolo, che,, fous un froc il cachoit un cœur ,, Calviniste, e il travailloit sourde- ,, ment a décrediter la Messe, qu' il ,, disoit tous les jours ,, . Ma questi passi medesimi, che si leggono nel luogo citato della Storia *delle Variazioni* in tutte l'edizioni fattene in lingua francese, cioè nella prima di Parigi del 1688., nell' altra di Parigi del 1747. *Tom.*III. *Opp.*, e in quella dell'Albrizzi pur in francese fatta in Venezia colla data di Argentina nel 1738. *Tom* III. *Opp.*, questi passi medesimi, io dico, sono stati soppresso l'uno, e mozzato l'altro nelle edizioni della medesima *Storia delle Variazioni* tradotta in lingua italiana, fatte in Venezia, e in Padova, essendovi stato omesso a bella posta, e saltato di pianta tutto il num.CIX., e nel n.CX. invece del nome di Fra Paolo, posto in suo luogo N.N., sicchè i lettori non sapessero di chi vi si parlasse. Evvi però tra la prima dell'edizioni italiane fatta in Padova del 1721., e l'ultima fatta l'anno 1764. in Venezia, questa differenza, che in quella danno qualche indizio dell' alterazione del testo originale i numeri stessi posti al margine, al num.CVIII. succedendo immediatamente il CXI., e perciò scorgendosi mancare i numeri CIX. e CX.; laddove in quella del 1764. con franchezza maggiore sono stati tolti anche questi indizj di alterazione, affinchè i lettori non se ne potessero avvedere, e mutati i numeri dell'originale, il CX. in CIX., il CXI. in CX. &c.; dond'è avvenuto, che il libro VII., il quale fu terminato dall' autore col num.CXIV., nella edizione stessa del 1764. finisce al num.CXIII. Trattanto all' ombra di tali edizioni, che, perchè italiane, girano per le mani di tutti, si seguita a celebrare il nome di Fra Paolo, e a rimettere in campo come cattoliche le sue dottrine, e come se questo non bastasse, a mettere lui stesso in cielo; e così il popolo, che inorridirebbe a ravvisare Fra Paolo nel sembiante, in cui lo dipinse il Bossuet, resta ingannato dall' impostura.

(1) *Ivi p.*XXXIII.,, *F. Fulgenzio* ,, *dal cielo* si burla delle vostre spie- ,, gazioni.,, Avrà due buoni avvocati il Ragionatore, F. Paolo, e F. Fulgenzio, uno per la rabbia, e l'altro per la burla.

INTROD.

„ hesterno die , hoc est Januarii an. 1607. ad manus „ meas pervenit , qui totus ex *Pacificatore* damnati „ Marsilii contextus videtur . A cap.v. usque ad xxviii. „ omnia vel ex Marsilio , vel ex hæreticis hujus ætatis desumta sunt , vel , si auctor hic fortassis nec „ Marsilium , ut ipse testatur fol.151. sui libri , nec „ hæreticos legit , omnia tamen cum Marsilio , & hæreticis concordant , ut lib.2. & 3. planum fiet . „

Dopo il Cappello , e gli altri quì mentovati dal Gretsero , andò a poco a poco crescendo il numero degl' impugnatori del diritto ecclesiastico intorno a questo punto . Saremmo nojosi a' nostri lettori se volessimo descriverne il catalogo . Fra questi dobbiam numerare Gasparo Schmid, il quale, finchè visse, non ebbe il coraggio di pubblicare la sua Problematica discussione intorno alla legge dell'amortizazione, che per qualche tempo dopo la di lui morte l'anno 1695. fu stampata senza l'approvazione dell' Ordinario , contro i decreti de' concilj di Laterano , e di Trento , e contro l' uso de' cattolici paesi della Germania (1) . Avrà pure luogo tra' medesimi l' anonimo autore dell' opuscolo intitolato *Lettres* , con di sotto un passo di Seneca , che incomincia , *Ne repugnate,&c.* il qual opuscolo comparve prima alla luce colla falsa data di Londra l'an. 1750. e benchè sia stato soppresso per

(1) Vedi Agostino Michel *Discuss. theolog. jurid. discussionis immerito afferte problematicæ ad decantatam legem amortizationis . Introduct. p. 4. seq. Ed. Rom. an. 1699.*

per un arresto dal consiglio del Re Cristianissimo pubblicato il dì primo di Giugno dello stesso anno; fu nientedimeno ristampato l'anno medesimo colla falsa data di Amsterdam. L'Autore nella II. lettera (*pag.95.* della seconda edizione) sostiene le stesse dottrine del Ragionatore. Di parecchi altri scrittori di tal calibro avremo noi l'occasione di parlare a suo luogo opportunamente. Varj ne numera il P. Gusl dotto Monaco Benedettino nella prefazione, o *Ragione* dell'opera da lui intitolata: *Demonstratio jurium status Ecclesiastici (della edizione dell'anno* 1767.): e gli opuscoli di alcuni altri riferisce, e approva, e loda il Signor Senatore Filippo Adami nella *Raccolta di leggi, e statuti su i possessi, e acquisti delle mani morte, con varie Dissertazioni di celebri Autori*, stampata *in Venezia l'anno stesso* 1767. Non vi ha però fra questi autori chi nella insolenza, e mala fede, e franchezza di asserire falsità manifeste, ed erronee proposizioni, abbia superato lo scrittore del libro intitolato: *Osservazioni sulla carta di Roma &c.* stampate *in Napoli* l'anno 1768.

INTROD.

Divisione di questo secondo libro.

V. Ma poichè le ragioni di costoro tutte si possono ridurre a quattro classi, in altrettanti capi noi le impugneremo. Nel primo comprenderemo gli argumenti, che essi dalle sacre lettere; nel secondo quelli, che dalla storia; nel terzo i molti, che dalle dottrine, e da'decreti de' Padri, e de' Pastori, e Dottori della chiesa; e nel quarto i principali, che da varie leggi degl' Imperatori preten-

pretendono di avere legittimamente dedotti; e dimostreremo, da quali fonti gli abbiano eglino attinti, con qual fede riportati, e quanto sieno insussistenti, e vani, e fallacemente proposti, e ripugnanti a' testi, su' quali si spaccian fondati, e alle manifeste autorità delle sacre Scritture, e de' Padri, e de' Concilj, vale a dire delle divine tradizioni. Seguendo quindi il metodo da noi tenuto nel primo libro di quest' opera, confermeremo nel quinto capitolo brevemente la comune ortodossa sentenza, che per diritto non solamente umano, ma eziandio divino, e libero, e non impedibile da qualunque potestà secolare la chiesa possa acquistare, e possedere beni temporali, anche stabili. Non potendomi però riuscire per la moltiplicità degli strani argumenti degli Avversarj, i quali pretendono di aver vinto, se non si risponde a quanto è loro saltato in capo; non potendomi, dico, riuscire di comprendere il tutto in un sol volumetto; mi converrà di dividere questo libro in due parti; la prima delle quali conterrà i due primi; e l'altra il rimanente de' mentovati capitoli. Non dubito punto, che alcuni non sieno per disapprovare l'essermi io tanto dilungato nel trattar questo punto in un tempo, in cui si presume di saper molto, ma si vuol legger pochissimo. Per altro se ciò è colpa, posso dire, ch'ella non è mia, che sono stato obbligato, ma degli avversarj, che mi hanno obbligato a diffondermi. Quantunque io credo, che a ragione abbia scritto Plinio il minore, che ,, custodien-

,, da

„ da sit brevitas, si caussa permittat: alioquin præva-
„ ricatio est transire dicenda, prævaricatio etiam cur- CAP. I.
„ sim, & breviter attingere, quæ sint inculcanda, in-
„ figenda, repetenda. Mam plerisque longiore tractu
„ vis quædam, & pondus accedit. „ *Lib.* 1. *ep.* xx. *n.* 2.

CAPO I.

Come vanamente si studino gli Avversarj di dedurre dalle sacre lettere, che non per altro diritto gli ecclesiastici, e le chiese acquistino, e posseggano beni terreni, che per concessione de' Sovrani del secolo.

Dividerò questo capo in tre paragrafi, nel primo de' quali confuterò gli argumenti, che i nostri contraddittori pretendono di fondare sulle sacrè scritture del vecchio : nel secondo le ragioni, ch' eglino procurare dalla storia evangelica : e nel terzo le la loro fatte sugli Atti, e sull' Epistole de' ostoli.

§. I.

I. *Dall' ordine di Mosè, che per la struttura del tabernacolo non si offerisse più altro, perchè l' offerte già fatte*

fatte erano soprabbondanti. II. *Non possono gli avversarj ritrarre nulla a vantaggio della loro causa.* III. *Mosè diede un tal ordine non come principe temporale, ma come gran sacerdote, e profeta, e interprete della legge di Dio.*

Dall' ordine di Mosè, che per la struttura del tabernacolo non si offerisse più altro,

I. OPpongon eglino adunque in primo luogo l'esempio di Mosè. „ E' certo, *dicono*, che in „ niun tempo mai il Sacerdozio, e l' Impero così ben „ in armonia andarono; quanto in tempo de' due fratelli Mosè, ed Aronne; eppure quando si osservò, „ che le oblazioni già fatte bastavano per le fabbriche „ del Santuario, non già Aronne, come sommo Sacerdote; ma Mosè, qual principe, e ministro temporale del popolo di Dio, proibì, che per tal uopo „ si facessero più oblazioni (1). „ Citano il XXXVI. capo

(1) Così l' Autore del Libello intitolato *Memorie pel ceto de' secolari della città di Molfetta &c.* (*c.* 1. §. 2.) stampato in Napoli l' anno 1765. e celebrato per *dotto* dal Senator Adami *l. c. p* 18. e dal nostro Ragionatore in più luoghi. Non altrimenti scrive l' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma* (*carte* per disprezzo chiama egli le lettere dell' Apostolica Sede, non ostante che Gesù Cristo abbia detto a' suoi Apostoli, e in sequela a' lor successori: *qui vos audit me audit; qui vos spernit, me spernit*) *col titolo Littera in forma Brevis &c.* della finta edizione di *Cosmopoli* dell' *anno* 1768. „ Si rinviene nell' „ Esodo, *egli dice*, che il popolo „ d' Israello, offerendo più di quel, „ ch' era necessario alla costruzione del „ tabernacolo, Mosè con una sua „ legge pubblicata a suono di tromba, ordinò, che nulla più si offerisse „. Apporta quindi il testo della Scrittura, e soggiugne: „ Su questo „ passo delle divine Scritture più cose al nostro proposito possono riflettersi. L' una, che si vietò il su-
„ per-

capo del sacro libro dell' *Esodo*, ma non seguono, che lo spirito del finto cattolico F. Paolo Sarpi (1), e del manifesto protestante Ermanno Conringio, e di parecchi altri somiglianti a costui nello sconvolgere, e trarre a sensi alieni da' divini insegnamenti i testi delle sacre Scritture.

CAP. I.

II. Ma sappiano, che quando anche Mosè come principe secolare avesse così ordinato, non gioverebbe tuttavolta la ordinazione di lui alla lor causa; non essendo stato, secondo S. Tommaso, il sacerdozio nel vecchio testamento sì sublime, nè sì libero, com' è nel nuovo (2).

Non possono gli Avversarj ritrarre nulla a favor della loro causa.

III. Da qual luogo poi delle sacre lettere, o da qual

Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote, Profeta &c.

„ perfluo delle offerte, ancorchè fossero dirette immediatamente al culto di Dio per ornamento del tabernacolo; e quindi è giusto, che s'impediscano i nuovi acquisti agli ecclesiastici. L'altra, che la legge del divieto non fu fatta da Aronne sommo Sacerdote, ma dal supremo direttore, e legislatore Mosè; nè Aronne se ne dolse, perchè ben egli sapeva, che a Mosè, non a lui era stata da Dio commessa la cura di quel popolo; siccome da Dio alla potestà secolare de' Sovrani è stata commessa la cura de' proprj stati, e non al Sacerdozio. L' ultima riflessione da farsi è sulla pronta obbedienza di quel popolo, *sicque cessatum est &c.* non ostante, che apparisse destruttivo della libertà, e della pietà di chi volontariamente offeriva „.

(1) F. Paolo *Considerazioni p.*123. *Tom.* 1. *Ed. Helmstad.*

(2) S. Agost. *lib.* XVII. *de Civ. Dei cap.* IV. *p.*347. *T.* VII. *Opp. Edit. Antuerp. an.* 1700. „ Sacerdotium, regnumque mutatum est per sacerdotem, eumdemque regem novum, ac sempiternum, qui est Christus Jesus „. E S. Tommaso d'Aquino nel 1. *lib. de Regimine principum*, ch' è indubitatamente suo, *cap.* XIV. *p.*311. *Edit. an.*1741. „ Quia in veteri lege promittebantur bona terrena non a dæmonibus, sed a Deo vero, religioso populo exhibenda, inde & in lege veteri Sacerdotes Regibus leguntur fuisse subiecti. Sed in nova lege est sacerdotium altius, per quod homines

CAP. I.

qual Santo Padre han eglino appreso, che Mosè qual ministro, o principe temporale abbia ciò comandato, o su di ciò abbia stabilito una legge (1)?

Noi abbiamo da' santi Padri, e dalle sacre lettere, che Mosè non solamente fu principe temporale, ma gran Sacerdote (2) ancora, e interprete delle divine leggi, e gran profeta, a cui *ore ad os* parlava il Signore.

„ nes trahuntur ad bona cælestia: unde in lege Christi Reges debent Sacerdotibus esse subjecti„. Vedi ciò, che scrive lo stesso Santo II. *Sententiar. Distinct. ult. in Exposit. litteræ*, e il nostro *primo lib. pag.* 226. *not.* 1. *e pag.* 229. *seq.*

(1) *Mosè con una sua legge*. Così scrive l'Autore *delle Osservazioni sulla carta di Roma*. Un temporario particolare provvedimento dato in una occorrenza non si dee numerare tralle leggi. Tale fu quell'ordine di Mosè. In fatti dove trova egli, che questo gran Profeta abbia stabilito in generale, che pel tabernacolo, o almeno per gli acconcimi del tabernacolo nulla più ne' futuri tempi si offerisse? O gl'insigni Giurisconsulti, che può vantare il nostro secolo illuminato! Aggiugne egli, che si vietò da Mosè il superfluo delle offerte. Dal sacro testo però si scorge, che si ordinò, che non altro di più a quel fine si offerisse, *eo quod oblata sufficerent, & SUPERABUNDARENT*. Ma non è l'Autore stesso miglior dialettico, che giurisconsulto; poichè così conchiude. *Quindi è giusto, che s'impediscano i nuovi acquisti agli ecclesiastici*. Da un ordine riguardante un particolar fine, e dato in una tal congiuntura, ricava egli una conclusion generale. Ordinò forse Mosè, che nulla più acquistassero i Leviti, o niun fondo si offerisse al Signore, e al diritto de' Sacerdoti appartenesse; ovvero comandò, che i Leviti non facessero verun acquisto ne' tempi avvenire? No certamente: anzi promulgò la legge del Signore, per cui si stabilisce tutto l'opposto, come abbiam provato nel I. libro *pag.* 158. *seq.* La conseguenza unica, che dall' arrecato testo poteva egli ritrarre, è questa, che quando le offerte fatte da' fedeli per un fine, sieno sufficienti, e soprabbondanti pel fine medesimo; sia giusto, che s' intimi a' fedeli medesimi da quello, a cui spetta, che, tal fine non offrano altro; ma non già a che non offran più nulla per qualunque altro fine.

(2) S. Agostino nella *q.* XXIII. *in Leviticum n.* II. *p.* 373. *seq. Tom.* III. *P.* I. „ Psalmus ille ubi dictum est, „ *Moy-*

gnore. Or mi si dia un Sovrano, che sia tale, qual egli fu realmente, che noi ne ammetteremo in questo genere

CAP. I.

C 2

nere

,, *Moyses, & Aaron in Sacerdotibus* ,, *ejus*, aufert dubitationem, quod ,, Sacerdos fuerit & Moyses ,, . E nella *Enarraz. al Salmo* XCVIII. *n.*10. *p.*800. *Tom.*IV. ,, Aaron frater ipsius ,, (Mosis) fuit, QUEM ORDINA- ,, VIT ETIAM SACERDOTEM. ,, Et ibi quidem non videtur Sacer- ,, dos esse, nisi Aaron. Aperte enim ,, in illis litteris Aaron nominatur Sa- ,, cerdos Dei; de Mose non ibi dici- ,, tur, quod Sacerdos erat. SED SI ,, HOC NON ERAT, QUID E- ,, RAT? NUMQUID MAJOR SA- ,, CERDOTE ESSE POTERAT? ,, Exprimit Psalmus iste, quia & ipse ,, Sacerdos erat. Ergo erant illi Do- ,, mini Sacerdotes ,, . San Gregorio Nazianzeno nella Orazione VI. *p.*137. *Edit. Colon. an.*1690. dice, che Mosè, e Aronne ,, non minus pietate, ,, quam corporibus fratres, vel potius ,, ille quidem Pharaonis Deus, καὶ ,, τοῦ Ἰσραὴλ προστάτης, καὶ νο- ,, μοθέτης, καὶ θείων μυστηρίων ,, ἐπόπτης, καὶ μυσταγωγὸς .. ,, ἱερεῖς δὲ ὁμοίως ἀμφότεροι. Μω- ,, σῆς γὰρ, φησι, καὶ Ἀαρὼν τοῖς ,, ἱερεῦσιν αὐτοῦ. ὁ μὲν ἄρχων ,, ἀρχόντων, καὶ ἱερεὺς ἱερέων ... ,, ὁ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον μὲν εὐθὺς, ,, πολὺ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἀξίᾳ, ,, ET ANTISTES ISRAELIS, ET ,, LEGIFER, ET DIVINORUM ,, MYSTERIORUM SPECTATOR, ,, ET MYSTAGOGUS... SACER- ,, DOTES AUTEM ÆQUE AM- ,, BO, *Moses* enim, inquit, *& Aa-* ,, *ron inter Sacerdotes ejus*. ILLE ,, QUIDEM *princeps principum*, ET ,, SACERDOS SACERDOTUM... ,, hic STATIM POST ILLUM, ,, ALIOS AUTEM DIGNITATE ,, PRÆCEDENS ,, . Vedi S. Isidoro Pelusiota *lib.*II. *Ep.*LXX. *p.*105. *Edit. Veneta an.*1745. e S. Girolamo nel *l.*I. *contra Jovinian. p.*162. *T.*IV. *P.*II. *Edit. Paris. an.*1706. Che nelle sacre Scritture per tale ci venga rappresentato Mosè, qual è stato da noi descritto, non solamente lo attestano i suddetti Padri, e anche S. Ireneo, Tertulliano, Origene, Eusebio, S. Cirillo Gerosolimitano, S. Atanasio, S. Ilario &c. e Filone Giudeo nel III. libro della vita di quel Profet. *p.*616. *della Ediz. di Francfort. dell' an.* 1691. dove scrive: τοιαύτη δὲ ἡ τελευτὴ τοῦ βασιλέως, καὶ νομοθέτου, καὶ ἀρχιερέως, καὶ προφήτου Μωϋσέως, ὡς διὰ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μνημονεύεται: *TALE fu la fine del RE, e LEGISLATORE, e PRINCIPE de' SACERDOTI,*

e PRO.

CAP. I.

nere le ordinazioni. Ma come si proverà egli, che tali ordinazioni da lui procedessero non come da gran Sacerdote, e Profeta &c. ma come da Principe secolare? Noi leggiamo nel capo xxxv. dello stesso libro dell' Esodo, il qual capo precede il citato dagli Avversarj, che questo era *sermo*, *quem PRÆCEPIT DOMINUS DICENS*, *Separate apud vos primitias Domino*, *omnis voluntarius*, *& prono animo offerat eas Domino*, *aurum*, *argentum*, *& æs &c.* Fu questo pertanto un ordine positivo del Signore. Or come potea egli Mosè, qual principe secolare, entrare negli arcani dell' Altissimo, e farla da interprete, e disporre, che nulla più a tal fine si offerisse? Non iscrisse per avventura egli nel diciassettesimo capo del Deuteronomio, che *si difficile*, *& ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem*, *& sanguinem*; *causam*, *& causam*; *lepram*, *& lepram*, *& judicum intra portas tuas videris verba variari*, *surge*, *& ascende ad locum*, *quem elegerit Dominus Deus tuus*, *veniesque ad Sacerdotes Levitici generis*, *quæresque ab eis*, *qui indicabunt tibi judicii veritatem*; *& FACIES QUODCUMQUE DIXE-*

e *PROFETA* Mosè, *come* vien *rammemorato per le SACRE SCRITTURE*; ma costa eziandio patentemente dal luogo del Salmo, *Moyses*, *& Aaron in Sacerdotibus ejus*, e inoltre dal xxviii. capo dell'Esodo *v.*41. e *cap.*xxix. *v.*1. *seqq.* costa, che Mosè consacrò Aronne, e i figliuoli di lui, e sacrificò &c. le quali cose tutte manifestamente dimostrano, ch'egli era gran Sacerdote. Quanto all'esser egli stato Profeta, e interprete de' divini comandamenti, egli è manifesto dalle Scritture non solo del vecchio, ma anche del nuovo Testamento.

XERINT , QUI PRÆSUNT LOCO ; QUEM ELEGERIT DOMINUS , & docuerint te juxta legem ejus ; sequerisque sententiam eorum , nec declinabis ad dexteram , neque ad sinistram : QUI AUTEM SUPERBIERIT NOLENS OBEDIRE SACERDOTIS IMPERIO , QUI EO TEMPORE MINISTRAT DOMINO DEO TUO , & decreto judicis , morietur homo ille . Essendo adunque stato proprio , specialmente del sommo Sacerdote (secondo che scrisse lo stesso Mosè) d'indicare la verità del giudizio,e d'insegnare secondo la legge , e di essere ascoltato in guisa,che chiunque insuperbitosi non obbediva all' impero di lui , era reo di morte : e avendo lo stesso Mosè interpretato , come abbiam veduto , l'ordine del Signore , riguardante le offerte ; e perciò avendo intimato al popolo , che cessasse di offerire ; bisognerà dire , che ciò abbia egli fatto in quanto era gran Sacerdote . ,, Labia enim Sacerdotis ,, (*come leggiamo presso Malachia* (1) *Profeta*) custo- ,, dient scientiam , & legem requirent ex ore ejus , ,, quia Angelus Domini exercituum est ,, .

CAP. I.

Non altrimenti ha parlato Gesù Signor nostro de' pastori delle chiese , e specialmente di S. Pietro , e perciò anche de' successori di questo , ne' quali certamente ogni cattolico dee riconoscere la ragione di capo visibile

(1) *Cap.II. v 7.* Vedi il *Preloquio* alla dotta opera intitolata *Vindiciæ juris ecclesiastici , sive animadversiones in Historiam Juris publici politici civilis ecclesiastici ab Annonymo Scriptore in lucem editam , auctore Michaele Casalis. Edit. Rom. an. 1759. pag. 9. seqq.*

CAP. I.

di tutta la chiesa. A' discepoli, e in conseguenza a' successori loro disse, *chi vi ascolta, ascolta me, e chiunque vi disprezza, disprezza me stesso* (1): e S. Paolo da lui dichiarato Vaso di elezione, e Dottor delle genti scrisse a' fedeli, *obedite præpositis vestris, & subjacete eis; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri* (2): e a' Presidenti della chiesa (3), *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos SPIRITUS SANCTUS POSUIT EPISCOPOS REGERE ECCLESIAM DEI, quam acquisivit sanguine suo*. Inoltre Gesù nostro Redentore disse a S.Pietro (4), *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos*: e (5) *pasce agnos meos ... pasce oves meas*: e (6) *tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam &c.* Costituì egli pertanto capo, e maestro, e dottore di tutti i suoi fedeli, vale a dire, di tutta la sua chiesa S.Pietro. Che poi una tale autorità sia trasfusa ne' successori di quell'Apostolo, non vi ha ch'il possa mettere in controversia, senza rinnegare il cattolicismo (7). Ma che? Tutto l'ordine si vede ora sconvolto. I piedi la vogliono fare da capo, i discepoli da precettori, i laici da sacerdo-

(1) *Lucæ x. v.16.*
(2) *Epist. ad Hebræos c.XIII. v.17.*
(3) *Actorum Apost. c.XX. v.18.*
(4) *Lucæ c.XXII. v.31. seqq.*
(5) *Joh. c.XXI. v.15. seqq.*
(6) *Matth. c.XVI. v.18. seqq.*
(7) I Montanisti negarono questa verita. Vedasi Tertulliano loro seguace *lib. de Pudicitia cap.XXI. p.574. Edit. Venetæ an.1744.*

cerdoti, i giurisconsulti,o piuttosto gli storcileggi da maestri in divinità, e tanto si avanzano, che presumono d'insegnar al pastor principale costituito dottore di tutti i fedeli da Gesù Cristo. „ Summo Sacerdoti sua munia tri- CAP. I.
„ buta sunt (dicea S. Clemente Romano discepolo di S. Pietro) „ & Sacerdotibus locus proprius præstitutus
„ est, Levitis quoque sua ministeria incumbunt, Homo
„ laicus τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται *laicis præceptis*
„ *constringitur* (1). „ Aggiugnea, che in un esercito non tutti sono prefetti, nè tribuni, nè centurioni, ma che ognuno ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ *nel proprio ORDINE fa le cose comandate dal Re e da' Capitani*: che così dee farsi nella chiesa di Dio, talchè il capo la faccia da capo, e le braccia da braccia, e i piedi da piedi, e cospirin tutti alla conservazione del corpo: che se qualcuno ha ricusato di soggettarsi a' presidenti della chiesa, flettendo le ginocchia del suo cuore impari a essere soggetto, e a deporre τὴν ἀλαζονείαν, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης αὐθάδειαν *l'arrogante, e superba jattanza della lingua* (2). Non pertanto sollevansi giornalmente contro de' Pastori, anzi contro il primo visibil Capo della Chiesa certi saccentelli, che vedendo di non essere riusciti nella giurisprudenza, che hanno finora professata, si lusingano di potere, scrivendo sulle materie ecclesiastiche, apparire

(1) *Epist. ad Corinth. I. num. 40. Tom. I. Edit. Paris. an. 1721. pag. 28. Epistolar. Romanor. Pontif.* (2) *Ibid. n. 57. p. 37.*

CAP. I.

uomini di *ſpirito* ; e non ſolamente pretendono d' inſegnare alla cattedra principale , ond' è nata la ſacerdotale unità , obbiettandole per lo più le maſſime de' Grozj , de' Pufendorfj , de' Boehmeri , e di altri manifeſti eretici ; ma s' innoltrano fino a deridere ciò , ch' ella e opera , e inſegna intorno alla dottrina riguardante il dogma , e i coſtumi . Aggiugne però S. Clemente : ἄφρονες, καὶ ἀσύνετοι , καὶ μωροί , καὶ ἀπαίδευτοι χλευάζουσιν ἡμᾶς, καὶ μυκτηρίζουσιν ἑαυτοὺς βουλόμενοι ἐπαίρεσθαι ταῖς διανοίαις αὐτῶν : *Gli ſtolti, gl'inſipienti, gli ſcemi, e gl'imperiti ci deridono , e ſi fanno beſſe di noi, volendo ſollevare ſe ſteſſi co'lor penſieri .*

Torno all' Autore ſuddetto . Oſſerva egli , che Aronne non ſi lamentò di Mosè . Ma che ne ricava ? Forſe che Mosè abbia in quella occaſione operato da principe ſecolare ? E che ? Si lamentò Aronne per avventura di Mosè , allorchè queſti offerì l' incenſo , come abbiamo nel quaranteſimo capo dello ſteſſo ſacro libro dell' Eſodo (1) ? Nò certamente . Ozia Re volle tentare la ſteſſa coſa (2) : „ ſtatimque ingreſſus poſt eum Azarias Sacerdos , & cum eo Sacerdotes Domini octoginta viri fortiſſimi , dixerunt , non eſt tui officii , Ozia , ut adoleas incenſum Domino , ſed Sacerdotum &c. „ . Dal non aver adunque reſiſtito talvolta Aronne a Mosè non ſolamente non ſi prova , che queſti abbia operato da principe ſecolare , ma

(1) *v.25. Et adolevit* (Moſes) *ſuper eo* (altari aureo) *incenſum aromatum .*
(2) *2. Paralip. c.XXVI. v.17.ſeqq.*

ma si prova anzi, ch'egli sia stato, e abbia operato da Sacerdote. Ma gli Avversarj nostri non leggono le Scritture, e tuttavolta intorno alle Scritture ci vogliono fare i maestri, fondandosi sulle false osservazioni degli acattolici, e non curandosi di sapere, o dissimulando le risposte de' nostri. Iddio gl' illumini. CAP. I.

§. II.

I. *Degli argumenti, che gli Avversarj pretendono di ricavare dalla storia evangelica,* II. *Primo loro argumento dedotto dall' aver Gesù Cristo, come essi dicono, lasciati senza possesso, e senza dominio i suoi ministri, e la sua chiesa.* III. *Assurdi, che seguono da un sì fatto argumento.* IV. *Secondo argumento ricavato da non sò quali ammaestramenti pretesi evangelici, che a' Principi del secolo appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese.* V. *Il Ragionatore nel proporre questa sua ragione insulta a' chierici, e a' monaci, come per l' appunto insultarono loro i gentili capitali nemici del cristianesimo, e gli eretici, ch' estremamente odiavano il cattolicismo.* VI. *Mala fede dello stesso Ragionatore.* VII. *Nè dalla storia evangelica, nè da altri libri sacri può mai egli dedurre, che a' principi secolari spetti di porre argine agli acquisti ecclesiastici, o di scemare ciò, che le chiese posseggono, ancorchè gli ecclesiastici se ne abusino; anzi dal* van-

CAP. I.

vangelo, e da' libri de' Padri si ricava tutto l'opposto. VIII. *Insussistenza della interpretazione data da lui al testo evangelico*, dignus est operarius mercede sua. IX. *Insolenti, e vane risposte da lui medesimo date all' argumento preso dalla consacrazione de' beni offerti a Dio.*

Degli argomenti, che gli Avversarj pretendono di ricavare dalla Storia Evangelica.

I. NElla *Confermazione del Ragionamento* dopo di aver imposto il Ragionatore al suo Avversario, ch'ei si vergognava (1) di esporre, da qual fonte vorrebbe derivato il diritto nelle chiese di possedere de' fondi; e dopo di averlo oltraggiosamente trattato (2), dice, ch' ei ha lasciato in dubbio una verità *luminosa* (3). Ma nè posso io immaginarmi, perchè si avesse l'Avversario stesso di lui a vergognare di un sentimento sostenuto da' pastori delle chiese, e dalla piena degli scrittori cattolici (4) uniti col capo, e Pastore, e Mae-

(1) *Lett.* II. *p.* LXXVI.

(2) *Ivi p.* LXXIII.

(3) *Ivi pag.* LXXVI.

(4) Vedi il libro intitolato: *Sacri Apostolici Auditorii Assertio ecclesiasticæ libertatis adversus ejus impugnatores: Edit. Rom. an.* 1607. *p.* 34. dove si legge, che „ notum est, de „ jure DIVINO, & jure humano ca„ nonico, & civili, ecclesiis, & ec„ clesiasticis personis liberam compete„ re facultatem rerum dominia acqui„ rendi; quæ privilegia observavit „ S. Raymundus de Peñafort in *Sum„ ma de Pœnitentia lib.* I. *Tit. de „ Immunit. Eccles.* III. *v. & sic ha„ bent privilegia multa in acquiren„ do.* „ Leggi ciò, che ivi, e nella *pag.* 37. 39. 55. *seq. e* 63. seguitano a scrivere gli stessi Auditori di Rota. Potrei citare un infinità di altri Scrittori cattolici, che alla stessa dottrina si attengono. De' più moderni si vegga il libro del P. D. Veremondo Gust Mona-

Maestro universale (1) dato loro da Gesù Cristo (2), se non vogliam dire, desiderarsi dal Ragionatore suddetto, che come ora le mode, così giornalmente si abbia a mutare dottrina; nè veggo qual sia quella verità luminosa lasciata dubbiosa dal suo impugnatore. Sò, che il Ragionatore medesimo scrive nel luogo citato della sua Confermazione, che *il possesso, e il dominio de' beni temporali non sia derivato ne' chierici per istituzione di Cristo, e che quindi deriva necessariamente, che debba emanare per concessione de' principi*; e si vanta di vedere *una necessità incontrastabile di questa derivazione*; e pretende, che questa sia quella gran verità sì *chiara*, e *luminosa*, che debba esser *confessata* da tutti, e non pertanto sia stata lasciata *dubbiosa* da chi avea contradetto al suo *Ragionamento*.

Primo argomento degli Avversarj dedotto, com' essi dicono, dall'avere Gesù Cristo lasciati i suoi ministri, e la sua chiesa senza verun possesso o dominio.

II. Or io dico, ch' ei non solamente non potrà mai provare, ch' ella sia una verità, e una verità luminosa; ma gli si potrà anzi dimostrare, ch' ella sia una falsità manifesta contraria alle divine Scritture, e Tradizioni. Alle prove. Con quali argumenti s' ingegna egli di stabilire quella sua *verità luminosa*? „ Resta „ fermo, *egli dice* (3), che tanto la chiesa cristiana, „ come

Monaco Benedettino, il qual libro porta il titolo *Demonstratio jurium status ecclesiastici circa temporalia P. I. Sect. II. c. II. §. 5. n. 107. seqq. Edit. Brisgov. an.* 1757.

(1) Vedi *Innoc. III. lib. xv. Epist. 76. p. 628. T. II. Edit. Paris. Baluzii.*

(2) Vedi la definizione del Concilio ecumenico di Firenze intorno all' autorità del Sommo Pontefice *T. IX. Concilior. Edit. Paris. an.* 1714. *p.* 423.

(3) *Ivi p.* LXXIII.

CAP. I.

,, come tale , quanto i preſidenti , e i miniſtri ordinati ,, a reggerla , e a ſervirla da Criſto Signor noſtro furono iſtituiti ſenza poſſeſſo , o dominio alcuno di beni temporali , lo che è lo ſteſſo , che per diritto divino nè all' una , nè agli altri fu dato poſſeſſo , nè ,, dominio di qualſiſia natura ſopra i beni temporali : ,, il ſecondo principio , che mi accingo a difendere , ,, ognuno vede , che dee per neceſſità ſtabilire , che ,, qualunque poſſeſſo , o dominio , che in progreſſo ,, ha avuto tanto la criſtiana chieſa , quanto i preſidenti ; e i miniſtri medeſimi ſia in eſſi pervenuto per ,, diritto umano . Io ho dimoſtrato queſta neceſſaria ,, conſeguenza col naturale diſcorſo , che voi , fratelli miei , avete diſſimulato affatto , perchè non ,, avendo ardito di aſſegnare quella derivazione , la ,, quale vorreſte , ſenza che ſi diceſſe , che foſſe creduta dal mondo ſemplice , divertite il lettore con ,, ſofiſtiche , e puerili oſſervazioni , e lo trattenete in ,, pedanteſche erudizioni , che niente concludono all' ,, argumento ,, . Se ben mi appongo , tutta la riferita diceria ſi può ridurre a queſto breviſſimo raziocinio . Gesù Criſto , come ſi ha da' ſacri Evangelj iſtituì la chieſa , e i preſidenti di eſſa , ſenza aver dato a queſti , o a quella verun dominio , o poſſeſſo di beni temporali : dunque ſe queſti , o quella poſſeggono , o han dominio , non l' hanno per iſtituzione di Criſto , cioè per diritto divino . Dunque l' hanno per diritto umano . Dun-

Dunque per diritto civile soggetto a essere ampliato, o ristretto, o tolto dal Sovrano laico.

CAP. I.

Assurdi, che seguono da un tale argumento.

III. Io già ho negato l' antecedente, e ho mostrato essere falsissimo, che Gesù Cristo abbia istituito la chiesa, e i presidenti di essa, senza verun dominio, o possesso di beni temporali (1). Ma fingiamo, che si abbia a dare per vero, come da un tale antecedente potrà risultare quella serie di conseguenze, ch' ei ne ricava? Vegga egli a quali assurdi lo tragga a forza questa sua sì strana arte di ragionare. Eccovi alcuni argomenti al suo affatto simili. *Gesù Cristo istituì la chiesa, e i presidenti della chiesa medesima, senza aver loro dato nè pure un Diacono. Dunque i Diaconi non sono d' istituzione divina. Dunque sono d' istituzione umana. Dunque d' istituzione civile. Dunque il Sovrano laico può torre alla chiesa il diritto di ordinar Diaconi.* Inoltre, *Gesù Cristo istituì la sua chiesa senza averle dato de' sacri templi. Dunque i sacri templi non si hanno dalla chiesa per istituzione di Cristo. Dunque avendosi, si avranno per diritto umano. Dunque per diritto civile in guisa, che il Principe laico ne avrà la sovranità, e li potrà torre,* ancorchè S. Ambrogio dica: „ Noli te gravare, Imperator, ut „ putes te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod „ jus habere.... Scriptum est, quæ Dei Deo, quæ „ Cæsaris Cæsari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad

(1) Vedi *sopra la pag.*8.*seq.* di questo secondo libro. Vedi S. Agostino *in Ps.*XCLVI. *n.*16. *seq. p.*1227. in *Ps.*CXL. *n.*VIII. *p.*1169. *T.*IV. e

CAP. I. „ ad Sacerdotem ecclesiæ. Publicorum tibi mœnium „ jus commissum est, non sacrorum (1). „ Di più *Gesù Cristo istituì la sua chiesa senza avere ammessi al seno di lei de' presidi delle provincie, e de' sovrani del secolo*. E' questo pure un fatto, ed è un fatto certissimo. *Dunque se ha la chiesa diritto di ammettere i presidi, e i sovrani al suo seno, non l' ha per istituzione divina. Dunque l' ha per concessione umana. Dunque per concessione civile. Dunque se le può torre un diritto tale da' medesimi Principi*. Se l' argumento è concludente, dovremo cancellare dal numero de' Martiri S. Ermenegildo. Appresso: *Gesù Cristo istituì la sua chiesa, e i presidenti della chiesa medesima, senza avere scomunicato veruno, tradendo eum Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus esset in die Domini* (2). *Dunque se ciò fece S. Paolo, no'l fece per diritto d'istituzione di Cristo, cioè jure divino. Dunque l'ebbe per concessione umana. Dunque per concessione de' sovrani del secolo, e per diritto civile. Dunque i sovrani del secolo, che aveangli dato questo diritto, gliel potean torre, e ora pure il possono torre alla chiesa*. Non la finirei mai, se volessi tirare innanzi a dedurre delle conseguenze da tali antecedenti consistenti in un qualche fatto, che non seguì nella istituzion della chiesa. Or non essendovi tra' cattolici chi non vegga l' assurdità di queste, e di altre deduzioni di simil sorta; come

(1) *Epist.* xx. n. 19. p. 906. T. III. (2) 1. *Cor.* c. v. v. 5.

come si avranno elle per ben dedotte le conseguenze, che l'Avversario trae da un tale antecedente?

Da quel che finora, leggendo i libri del Ragionatore, ho potuto comprendere, egli non considera, ma tira a sorte ciò, che ha da rispondere. Non so pertanto, qual risposta sia egli per darmi. Dirà per avventura, che sebbene Gesù Cristo istituendo la sua chiesa, non le diede de' diaconi; non fece sì, ch' ella avesse de' templi; non ammise nel seno di essa de'Sovrani, e Presidi delle Provincie, non *tradidit* veruno *Satanæ*, *ut spiritus salvus fieret &c.* tuttavolta egli, come costa dalla tradizione, fu l' istitutore del diaconato, e diede alla chiesa il diritto di avere de'templi, di ammettere al suo grembo i Presidi, e i Sovrani suddetti, e di scomunicare certi fedeli malvagi, e riottosi affinchè puniti si ravveggano, e lo spirito loro sia salvo nel dì del Signore. Or per qual cagione non potremo noi dire lo stesso nel caso nostro, mentre, e abbiamo da' libri del nuovo Testamento, che la chiesa (quando anche tra noi mortali vivea il Redentor nostro) possedea i suoi loculi, e che i sacri operaj sono degni della mercede loro, e debbono vivere del Vangelo, e n' è favorevole la tradizione, come appresso vedremo, e come ritrarremo a evidenza fino dagli argumenti dell' istesso nostro Ragionatore?

IV. Ma *è un equivoco*, egli dice, *da cui molti restan* *for-*

Secondo argomento, ch' eglino ricavano da non so quali pretesi testi evangelici, che a' principi secolari appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese.

sorpresi, *essere* de jure divino, *che colui, il quale serve all' altare, debba vivere dell' altare, e che all' operajo sia data la sua mercede. E' vero, che il diritto divino, e il naturale* (manco male, che qui riconosce il diritto della natura) *comandano, che chi s' impiega nel servizio della chiesa, abbandonando gli altri modi di procacciarsi il sostentamento, lo debba conseguire da quelli, a' quali serve: è ben poi altrettanto falso, che col pretesto del vitto, e della mercede tanto il serviente dell' altare, quanto l' operajo della vigna di Cristo possano appropriarsi oltre un vitto, e mercede congrua, la metà, o poco meno, che formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo, vale a dire di tutta l' intiera famiglia, alla quale servono* (1). Perciò egli dice nella sua *Confermazione* (2) *di avere formato il Ragionamento per far vedere cogli ammaestramenti evangelici, e dell' antichità la potestà, e il debito, che hanno i Principi, se non di ridurre e preti, e monaci, e frati, e tutti quanti i ceti a quella primiera disciplina, di mettere argine almeno a questi eccessivi acquisti, a' quali son giunti ne tempi nostri; d'onde scaturisce la luttuosa sorgente di tanti abusi, e della mostruosa deformità de' presenti in rapporto a' primi secoli della chiesa... Ho detto semplicemente, e colle massime del Santissimo istitutor della chiesa, e de' Santi più celebri, che l' hanno illustrata, qual sia la potestà, e il dovere de' principi, al che ero stato chia-*

(1) *Ragionam. p.* 49. 50. (2) *Pag.* XLVIII.

chiamato . . . mi maraviglio perciò de' vostri sofismi poco degni di uomini ingenui, che conoscendo, come presentemente i pastori profondono in cuochi, e in bottiglieri, in iscuderie, e cocchi; e come gran parte de' monaci, e de' frati immersi nell' ozio, e nella infingardaggine ristretti alcuni in poco numero rispetto alle amplissime, e regali residenze loro, godono vastissime tenute; vogliate dar ad intendere a' creduli le novelle, che ci raccontate, della mensa frugale, del vestir semplice, e lontano da mode secolaresche. Somiglianti rimproveri fa egli in più luoghi a' sacri Pastori, anzi a tutto il clero secolare, e regolare. Così sfoga la sua indignazione, o piuttosto il suo furore, e mal talento contro l' ordine ecclesiastico. Bisogna, che prima di essersi messo a scrivere abbia invocato F. Paolo, da lui, come si è veduto di sopra, collocato disdegnoso in Cielo.

Il Ragionatore proponendo questa sua ragione, insulta a' chierici, e a' monaci come per l' appunto insultavano loro i gentili nemici del cristianesimo, e gli eretici, ch' estremamente odiano il cattolicismo.

V. Ma è forse questa la maniera di andare, com'ei dice, incontro agli equivoci? Se ci pensa, ch' ella sia questa, rispondo in primo luogo, ch' ei dovea pur pensare, che per saperla, non aveamo mestiere di lui. Ne avanzavano Giuliano Apostata (1), Zosimo scrittore

(1) Giuliano Apostata nella *Epist.* LII. a' *Bostrensi pag.*437. T.I. *della Ediz. dello Spanheim*, accusa i vescovi, e il clero, come se dassero mano alle sedizioni, perchè non potean più γράφειν διαθήκας, καὶ ἀλλοτρίους σφετερίζεσθαι κλήρους, καὶ τὰ πάντα αὐτοῖς προσνέμειν *scrivere i testamenti, e svolgere le altrui eredità, e trasferire a' loro medesimi ogni cosa*. Ma egli, come si scorge dalla sua lett. XLIX. *ad Arsacio Pontefice degl' Idoli nella Galazia p.*429. non volendo, si scuopre un solennissimo calunniatore. Imitatore di Giuliano è pur l' autore delle *Osservaz. su la carta di Roma p.* 38. *seqq.*

CAP. I.

tore gentile, e capital nemico del cristianesimo (1); e que' tanti eretici, da' quali ha egli copiato, o pare di aver copiato i suoi sentimenti. Ecco le parole di Zosimo: „ I monaci si astengono dalle legittime nozze, e sì „ nelle città, come nelle terre costituiscono collegj di „ molti uomini non ammogliati, e non idonei alla „ guerra, o a qualsivoglia altra cosa necessaria alla „ repubblica: se non che essendosi eglino avanzati per „ una certa via, da quel tempo fino ad ora si sono im- „ padroniti di una gran parte de' terreni; e sotto pre- „ testo di distribuirne tutto a' poveri, hanno, per così „ dire, impoverito tutti. „ Degli eretici scrive S.Gregorio Magno *nel* XXIII. *libro de' Morali sopra Giobbe* (2), che sovente obbiettano alla chiesa, l'aver ella *cuncta temporalia*: „ Sæpe hæretici per hoc, „ quod esse & hominibus despicabiles solent, cum „ a cunctis fere gentibus sanctam ecclesiam venera- „ ri conspiciunt, opinionem ejus, quibus valent ob- „ trectationibus lacerare contendunt, dicentes: idcirco „ illi *CUNCTA TEMPORALIA* suppetunt, quia „ ei

(1) *Lib.*V. *Histor. cap.*XXIII. *p.*567. *Edit. Jenen. an.*1679. οἱ μοναχοὶ γάμοις τοῖς κατὰ νόμον ἀπαγορεύουσι, συστήματα δὲ πολυάνθρωπα κατὰ πόλεις, καὶ κώμας πληροῦσιν ἀνθρώπων ἀγάμων, οὔτε πρὸς πόλεμον, οὔτε πρὸς ἄλλην τινὰ χρείαν ἀναγκαίαν τῇ πόλει· πλὴν ὅτι προϊόντες ἐδῷ μέχρι τοῦ νῦν ἐξ ἐκείνου, τὸ πολὺ μέρος τῆς γῆς ᾠκειώσαντο, προφάσει τοῦ μεταδιδόναι πάντα πτωχοῖς, πάντας, ὡς εἰπεῖν, πτωχοὺς καταστήσαντες.

(2) *Lib.*XXIII. *Moral. cap.*IV. *T.*I. *Opp. Edit. Paris. an.*1675.

„ ei præmia æternorum munerum ſubtrahuntur . „ Gli Ariani, poichè non potean coll'autorità delle ſacre lettere, procuravano di abbattere la chieſa cattolica accuſando S. Atanaſio, quaſi che aveſſe accumulato, e ſi foſse appropriato quelle ricchezze (1), le quali eran de' poveri. Nè accuſavano ſoltanto S. Atanaſio, ma *faciebant* ancora alle chieſe degli ortodoſſi, come dice S. Ambrogio (2), *de agris invidiam*. Anche i falſi Apoſtolici (3) preſero da ciò l'occaſione di lacerare il clero, e col clero la chieſa cattolica. Peggiore di eſſi in questo

(1) Vedi l'Apologia di lui contro gli Ariani *n.9. p.*132. *T.*I. *Opp. Edit. Parif. an.*1698. *e n.*18. *p.*138.

(2) *Sermone contra Auxent. T.*3. *p.*925.

(3) A queſti riſponde S. Epifanio *Hæreſi* LX. *n.*III. *pag.*507., che vi ſono nella chieſa di quelli, i quali profeſſano volontaria povertà, ma non inſolentiſcono contro di coloro, che giuſtamente poſſeggono. Così egli ſcrive contro coloro, che condannavano i poſſeſſori di que' beni, de' quali *ipſi carebant*. Vedi *S. Agoſt. lib. de Hæreſib. cap.*XL. *p.*9. *T.*VIII. *Edit. Antuerp. an.*1700. Or che avrebbe ſcritto de' noſtri nuovi Politici, che ſecondo l'eſpreſſione di S. Girolamo *Ep.*XCVII. *al.*VIII. *ad Demetriadem pag.*785. *T.*IV.*opp.* P.II. *Edit. Pariſ. Martianæi*, benchè *divitiis incubantes*, e procurando di acquiſtarne delle altre ſotto ſpecie di promuovere il ben pubblico, e di ſoſtenere i poveri; non pertanto (come di certuni parla ivi lo ſteſſo Dottor Maſſimo *p.*792.) *pleni arrogantiæ, & ſupercilii cunctos deſpiciunt, armantque linguas ſuas vel clericis, vel monachis detrahendo*, e dicendo eſſere finito il tempo, in cui offerir ſi potevano beni temporali a ſacri templi? Il Santo Profeta Aggeo iſpirato da Dio, così parlò contro quegli Ebrei, che ſotto Zorobabello ſpacciavano, che non era ancora venuto il tempo *domus Domini ædificandæ*: „ Numquid tempus vobis eſt, ut habitetis IN DOMIBUS LAQUEATIS, & domus iſta deſerta! Et „ nunc hæc dicit Dominus exercituum: PONITE CORDA VESTRA SUPER VIAS VESTRAS. „ Seminaſtis multum, & intuliſtis parum. Comediſtis, & non eſtis ſatiati... Operuiſtis vos, & non eſtis calefacti, & qui mercedes congregavit,

CAP. I.

ſto genere fu Arnaldo da Breſcia (1), che per altro fu ſuperato nella maldicenza da' Waldeſi (2), e dipoi da' Wicleſiſti, e dagli Uſſiti (3), e da' Luterani (4), e da' Calviniſti (5). A queſti ſi ſono uniformati que' falſi Politici, la ſetta de quali è chiamata eretica dall' inſigne Card. Baronio (6).

Mala fede del Ragionatore nel proporre una sì fatta obbiezione.

VI. In ſecondo luogo cerco dal Ragionatore, chi gli abbia mai conceduto, che l' operajo della vigna del Signore, *oltre un vitto, e mercede congrua, ſi poſſa appropriare la metà, o poco meno di quei beni, che forma-*

„ gavit, miſit eas in ſacculum pertu- „ ſum... RESPEXISTIS AD AM- „ PLIUS, & ecce FACTUM EST „ MINUS: & INTULISTIS IN „ DOMUM, ET EXSUFFLAVI „ ILLUD „. *cap.* I.

(1) Arnaldo da Breſcia, come narra Guntero Poeta del XII. ſecolo

„ . . . molleſque cibos, cultuſque nitorem,
„ Illicitoſque toros, laſcivaque gaudia Cleri,
„ Pontificum faſtus, Abbatum denique laxos
„ Damnabat penitus mores, monachoſque ſuperbos.

T. VI. *P.* II. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714. *pag.* 1216. per farſi ſtrada a ſpargere il ſuo errore, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non ſia lecito di poſſeder fondi, ſparlava così, come ora per lo ſteſſo, o ſimil fine ſparla il Ragionatore.

(2) Vedi Stefano di Borbone, il Pilicdorſ, Ebrardo, e altri citati dal Reverendiſſimo P. Ricchini Maeſtro del Sacro Palazzo Apoſtolico *Diſſert.* II. *in Summam V. P. Monetæ contra Catharos, & Waldenſes c.* III. *p.* XLII.

(3) Giovanni Hus nella difeſa degli Articoli del Wicleſo *De ablatione temporalium a clericis n.* XXIII. *p.* 150. *T.* I. *opp.* e Pietro Raine Wicleſiſta, e Uſſita preſſo il Polemar nella Orazione più volte citata *T.* VIII. *Concil. p.* 1945.

(4) Lutero *Tom.* V. *opp. Edit. Alt. p.* 554. *ſeq.* & 1027. e preſſo il Sechendorf *lib.* III. *Hiſt.* §. IX. *col.* 1200. & §. XII. *col.* 1240. Vedi il P. Guſl *Defenſ. Jurium Eccl. circa temporalia n.* 58. *ſeqq.*

(5) Di coſtoro vedremo a ſuo luogo, come ſieno ſtati impugnati dal loro miniſtro Adriano Saravia.

(6) Baronius *ad an.* 1046. *num.* IV. e 1144. *n.* IV.

formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo? Suppongo già, che ei non parli de' beni degli ecclesiastici, cioè de' beni ereditarj, o di quelli, che sono donati, o lasciati per testamento a qualche ecclesiastico particolare; ma che parli de' beni ecclesiastici, vale a dire de' fondi, e delle facoltà appartenenti alla chiesa. Or ella è una calunnia da Wiclefista, e da Ussita, il pronunciare, che si faccia da noi lecito all' ecclesiastico di appropriarsi tali beni. Giovanni di Polemar nella orazione più volte citata, ch'ei recitò nel concilio di Basilea, così scrive contro Pietro Rayne Wiclefista, e Ussita (1) „ O bone Deus! nec dixi ego, nec aliquis „ doctus in jure canonico, quod episcopi, vel alii „ clerici sint domini rerum ecclesiasticarum. Nonne „ aperta sunt verba Canonum XII. *quæst*. I. *cap*. XXVI. „ *res ecclesiæ non quasi propriæ, sed ut communes, &* „ *Domino oblatæ cum summo timore non in alios, quam* „ *in præfatos usus sunt fideliter dispensandæ* „? Lo stesso scrive S. Leone M., come abbiamo veduto di sopra (*Epist*. XVII. *al* CIV.) Nell' antichissimo canone apostolico XXXVII, leggiamo, che „ non sia lecito a' vescovi di appropriarsi niuna delle cose della chiesa; „ nè di dare ciò, ch'è di Dio, a' proprj parenti. „ E nel XL. (2) „ Ordiniamo, che il vescovo abbia la „ potestà delle cose ecclesiastiche... A lui si deve

CAP. I.

D 3 „ com-

(1) *Tom*. VIII. *Concilior*. p. 1944. *Ed. Paris. an*. 1714.

(2) *Pag*. 18. *T*. I. *Concilior. Edit. ejusdem*.

CAP. I.

,, commettere il danaro (della *chiesa*) , affinchè in ,, poter di lui sia l'amministrar tutto,e il somministrarne ,, a' bisognosi pe' preti,e diaconi . . . e se così richiede ,, il bisogno , prenderne parte pel suo uso necessario , e ,, pe' fratelli , ch' ei alloggia , acciocchè egli in verun ,, conto ne abbisogni . Perciocchè ordina la legge di ,, Dio , che i serventi all' altare sieno dall' altare ali- ,, mentati ; mentre nè pure il soldato porta a spese ,, sue l'armi alla guerra . ,, S. Agostino (*Epist.* CLXXXV. *al* L. *ad Bonifacium cap.* IX. *pag.* 500. *Tom.*II. *opp. Edit Antuerp. an.* 1700.] ,, Si privatim , *dice* , quæ ,, nobis sufficiant , possidemus , non sunt (*bona eccle-* ,, *siastica*) nostra , sed pauperum , quorum procura- ,, tionem quodammodo gerimus , *NON PROPRIE-* ,, *TATEM NOBIS USURPATIONE DAMNA-* ,, *BILI VINDICAMUS* . ,, Vedi il Concilio di Cartagine tenuto l' an.398. *can.*XXXI. *p.*98. *T.* I. *Concilior. ed. an.* 1714. Quindi il P. Moneta scrittore del tredicesimo secolo rispondendo alle false accuse de' Catari , e de' Waldesi dell' età sua (1) ,, Dominus Papa , *dice* , ,, & ecclesiarum Prælati non sunt possessores rerum ec- ,, clesiæ , id est domini earum ; sed vice Christi , qui ,, est verus Dominus , sunt dispensatores earum . Non ,, enim sunt res ecclesiæ illorum propriæ , sed commu- ,, nes , ut sibi , & familiæ suæ , prout cuique opus est , ,, provideant : superflua vero pauperibus distribuant . ,,

Lo

(1) *Lib.*V. *cap.*VII. *pag.*449.

Lo ſteſſo ſcriſſe l' Angelico S. Tommaſo (1), inerendo alla dottrina de' Padri (2), e de' Sommi Pontefici (3). CAP. I.

Dico inoltre, che non ſi nega, eſſervi de' Paſtori, e degli altri eccleſiaſtici, i quali non faccian quell'uſo delle rendite della chieſa, ch' è loro giuſtamente preſcritto. Concedo eziandio, che tra'Frati, e Monaci vi ſieno degli *ozioſi*, degl'*infingardi*, e de' *cattivi*. Ma chi di noi approva la loro condotta? Il P. Moneta nel luogo di ſopra citato impugnando i Waldeſi: *qui aliter faciunt*, dice, *non excuſo eos: tamen per gratiam Dei aliqui ſunt tales*, che amminiſtrano a dovere le rendite della chieſa (4). Quanti ne potremmo noi numerare! e come anche potremmo dimoſtrare, quanto pochi, riguardo agli abili, ſieno que' Frati dediti, come pien di furore ſcrive il Ragionatore, all' ozio, e alla infingardaggine; e quanto giovevoli alle repubbliche ſieno in più terre i religioſi, non oſtanti le gravezze impoſte loro, e le diſgrazie, per le

(1) 2.2 *q.*100. *Art.*1.*ad* 7. „ Quamvis, *ei dice*, res eccleſiæ ſint Papæ ut principalis diſpenſatoris; non tamen ſunt ejus ut domini, & poſſeſſoris „.

(2) De' Padri parleremo a ſuo luogo. Vedi frattanto S. Bernardo *lib.*III. *de Conſiderat. ad Eugen. c.*IV. *p.*192. *T.*1. *Edit. Venetæ an.*1765. Vedaſi il Card. Gaetano ne' Commentarj allo ſteſſo VII. arg. di S. Tommaſo.

(3) Vedi S. Leone Magno *Ep.*LIV. *ad Marcianum Auguſtum c.*III. *Edit. Venetæ an.*1741. *pag.*132. *Cauſſa* xxv. *q.*II. *c.*II. *Privilegia*, e il Decreto di Pelagio Papa *cauſſa* xxv. *q.*II. *c* xxI. Clemente V. *Extrav. commun. l.*III. *Tit.*II. *de Prælendis cap.*III. *etſi in temporalium*. S. Pio V. *conſt. Ob innumeras an.*1566. *T.*II. *Bullar. Rom. p.*140. Innocenzio XII. *conſt. Romanum decet. an.* 1692. *Bullar. P.*VI. *p.*183. *ſeq.*

(4) Vedi anche il lib. intitolato *S.P. Apoſtolici Auditorii Aſſertio eccleſiaſticæ libert.*, *Edit. Rom. an.* 1607. *pag.*61.

CAP. I.

quali ſono ridotti a piccoliſſimo numero, e ſono privi di quelle sì vaſte tenute ingrandite dalla fervida fantaſia del Ragionatore medeſimo, a cui una pulce appariſce un elefante! Ma non è queſto il luogo opportuno di fare una tale deſcrizione, e raffermarla con tanti incontraſtabili documenti, quanti ne abbiamo in pronto, co' quali ſenza dubbio non ſolamente convinceremmo eſſo Ragionatore, ma eziandio l' opprimeremmo. Poſto però, che ſieno tanti i Religioſi, e i Chierici uſurpatori, e diſſipatori de' beni eccleſiaſtici, quanti egli s'immagina, per qual fine ha egli creduto di dover ciò loro rimproverare, imitando quelli, de' quali ſcriſſe S. Girolamo nella *epiſtola a Furia* (1): ,, Latrant univerſa ,, ſubſellia. Junguntur noſtri ordinis (homines), [*cioè* ,, *alcuni Sacerdoti*] qui . . . rodunt. Adverſus nos loqua- ,, ces [*intenda bene il Ragionatore*] pro ſe muti; quaſi ,, & ipſi aliud ſint . . . & non quidquid in Monachos di- ,, citur, redundet in Clericos, qui patres ſunt Monacho- ,, rum . ,, Legga egli ciò, che ſcrivono S. Iſidoro di Siviglia, e i Veſcovi, che l'an. 829. celebrarono il VI. ſinodo di Parigi. Queſti nel *lib.* I. di eſſo Sinodo *n.* XIX. (2) oſſervarono, che ,, quamquam, quod valde dolendum ,, eſt, multi Prælatorum ad inſtar Saul ſunt reprobi ef- ,, fecti, non ſunt tamen manu reprehenſionis, & detra- ,, ctionis tingendi: quia ut Iſidorus in libro ſententia- ,, rum

(1) XLVII. *al.* X. *Tom.* IV. *opp. pag.* 556.

(2) *Tom.* IV. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714. *pag.* 1310.

„ rum ſcribit, *Rectores a Deo ſolummodo, non a ſubdi-* „ *tis ſunt judicandi; & pro moribus reprobis tolerandi* „ *magis, quam a plebe ſunt diſtringendi*... Cum hæc „ ita ſe habeant, utrimque non mediocriter delinquitur, „ & animarum periculum generatur. Quia dum Prælati „ exemplo ſuæ perverſitatis ſubditis detrahendi locum „ dant, ſe, & illos procul dubio ad perditionem pertra- „ hunt; *SUBDITI VERO DUM PRÆPOSITORUM* „ *PRAVA FACTA NON COMPASSIONIS*, „ *SED INSULTATIONIS, AC LIVORIS VOTO* „ *MORDENT* (come fa il Ragionatore) quantum ani- „ mæ ſuæ periculum incurrant, diligenter animadver- „ tant. „ Vedaſi S. Clemente Romano nella epiſtolo 1. a' Corintj (1).

Nè dalla Storia Evangelica, nè da altri libri ſacri può mai provare il Ragionatore, che a' principi ſecolari apportenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe, quando anche gli eccleſiaſtici ſe ne abuſano.

VII. Che s' egli dice di aver ciò fatto per informare un miniſtro di ſtato intorno a' doveri de' Sovrani, riguardo a' beni eccleſiaſtici; e per ottenere una volta, che da principi o ſi tolgano a' ſuddetti eccleſiaſtici i beni, o s' impediſca, che ne acquiſtino in avvenire degli altri; dimando, come ricavi egli da que' teſti ſcritturali, de' quali vuol limitare il ſenſo a ſuo capriccio, che quan-

(1) *Num.3. p. 10. ſeq. T. 1. Epiſtolar. Rom. Pontif. Edit. Pariſ. an.1721.* dove parlando a coloro, che avean moſſa la ſedizione contro de' Sacerdoti, dice loro, μάθετε ὑποτάσσεσθαι, ἀποθέμενοι τὴν ἀλαζόνα, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης ὑμῶν αὐθάδειαν: *Imparate a ſoggettarvi* (O queſto poi nò, che non l'ha mai imparato il Ragionatore) *deponendo* l'ARROGANTE, e SUPERBA JATTANZA DELLA VOSTRA LINGUA.

quando gli ecclesiastici medesimi si abusino de' suddetti beni, si debba ricorrere al Sovrano (1) affinchè questi o tolga essi beni, o provegga, che da quì innanzi la chiesa non s'impadronisca di altri? S' egli vol confessare il vero, nè in que' testi del nuovo testamento, nè in altri troverà vestigio alcuno di sì fatta limitazione. E in vero ci mancherebbe questa, che si avesse a pensare, ch' essendo stato Giuda un ladro de' loculi della nascente chiesa; ed essendo stato pazientemente sofferto dal Signore, i fedeli non avessero più a mettere nulla ne'suddetti loculi, è avesse dovuto qualche discepolo ricorrere al Sovrano per ottenere, che essi loculi fossero confiscati, o fosse proibito a tutti l' offerire più cosa veruna a Gesù Cristo. I nostri Santi Padri, i quali scrissero, che allora pe' loculi fu istituita la forma delle rendite ecclesiastiche (2), insegnarono eziandio, che il nostro Divin Redentore, avendo avuto la sua repubblica, ebbe anche il suo fisco, ch'erano i medesimi loculi; e che „ ipsi „ loculi Judæ erant commissi: „ e che „ Judam tra„ ditorem patiebatur Dominus, & *FURem*, in ipso „ ostendens ubique patientiam suam: *TAMEN IL„ LI, QUI CONFEREBANT, IN LOCULOS „ DOMINI CONFEREBANT*. „ E non solamente non ricavarono quindi ciò, che vorrebbe il Ragionatore; ma, come conchiudendo, fecero ancora questa esortazione

(1) Vedi *S. P. A Auditorii Assertionem ecclesiasticæ libertatis adversus ejus impugnatores Edit. Rom.* an. 1607. pag. 61. *seq.*

(2) S. Agost. *Tract.* LXXI. *in Johann. Evang. n.* V. *pag.* 487. *T.* III. *P.* II. *opp.*

ne a' fedeli de' loro tempi: ,, *PRÆCIDITE ERGO* CAP. I.
,, *ALIQUID*, & deputate aliquid *FIXUM*, vel ex
,, annuis fructibus, vel ex quotidianis questibus vestris.
,, Exime aliquam partem reddituum tuorum. Decimas
,, vis? Décimas exime, *QUAMQUAM PARUM*
,, *SIT*. Dictum est enim, quia Pharisæi *DECIMAS*
,, *DABANT*... & quid ait Dominus? *Nisi abunda-*
,, *verit justitia vestra plusquam Scribarum, & Phari-*
,, *sæorum, non intrabitis in regnum cælorum*. Et ille,
,, *SUPER* quem *DEBET ABUNDARE JUSTI-*
,, *TIA TUA, DECIMAS DABAT*....(1) Quo-
,, modo superabis eum, cui non æquaris? ,, Così pensavano i santi Padri esattissimi, e veracissimi interpreti della sacra Scrittura. Anzi tanto eran eglino lontani dal credere, che togliere si debbano i beni alla chiesa, o impedire, ch' ella faccia de' nuovi acquisti, e ciò con ricorrere a Sovrani del (2) secolo; [a' quali certamente

(1) *S. August. Enarrat. in Ps.* CXLVI. *n.* 17. *p.* 1228. *T.* IV. *opp.* Vedi le Costituzioni Apostoliche *lib.* II. *c.* XXXV.

(2) Nelle Costituzioni Apostoliche, (delle quali scrive S. Epifanio *Heres.* LXX. *n.* 10. che contengono ogni canonico stabilimento, e niente di alieno dalla canonica amministrazione, e dalla fede) *lib.* II. *cap.* XXXV. *p.* 248. *T.* I. *Apostolicor. PP. Edit. Amstelod.* si legge σὲ μὲν γὰρ διδόναι προσήκει, οἰκονομεῖν δὲ ἐκεῖνον . . . σὺ μέν τοι λογιστεύσεις σου τὸν ἐπίσκοπον ,, Te (largiri oportet, (*Episco-* ,, *pum*) vero dispensare .... Cave tamen ,, Episcopum ad numeros voces &c. ,, Quando da qualcuno alle volte in alcuni luoghi si dilapidino i beni ecclesiastici, si ricorra alla chiesa, ed ella vi porrà rimedio. Del resto le facoltà ecclesiastiche non son mai troppe. L' Apostolo chiama i beni ecclesiastici, o l' offerte fatte da' fedeli a' suoi ministri, θυσίαν δεκτὴν εὐάρεστον τῷ Θεῷ *hostiam*

CAP. I.

te non attribuivano verun potere (1) ſu de' beni *di Dio*] che anzi voleano, che giornalmente di più ſe le daſſe, di quello, che gli Ebrei davano a' Leviti. E per verità, qual male fa la chieſa, o che vi è di male ne' beni eccleſiaſtici, ſe tali beni da alcuni Sacerdoti ſono malamente, e anche ſacrilegamente(2) amminiſtrati? Ma omai ſon troppi sì fatti beni. Sono vaſtiſſime le tenute, che la chieſa poſſiede. O queſta è graziosa! Per gli eccleſiaſtici, i beni ſon troppi; e pe' ſecolari, abbiano quante fattorie ſi vogliano, e languiſcan nell' ozio, e nella infingardaggine, e giuochino, profondano, perdano, ſiano dediti alla crapula, quanto loro aggrada, non vi ha da eſſere coſa, che baſti. *Ceſſet ambitio* (dicono i Padri del VI. Concilio di Parigi dell' anno 829.) *quæ dicere ſolet, NIMIS RERUM HABERE ECCLESIAS CHRISTI, &c. perpendat, quia QUANTÆ-*

hoſtiam acceptabilem placentem Deo. Negli antichiſſimi canoni detti apoſtolici i beni della chieſa ſono detti τὰ τοῦ θεοῦ *quæ ſunt Dei*. *c.* XXXVII. *T.* I. *Concilior. pag.* 18. *Edit. Pariſ. an.* 1714. Il concilio IV. di Cartagine celebrato l' anno 398. *can.* XXXI. gli appella *res ſacratas Deo*; e il terzo tenuto l'anno 397. *can.* XLIX. *res Dominicas*, e il IV. Concilio Romano celebrato ſotto S. Simmaco Papa l'anno 504. RES DEI. Somiglianti eſpreſſioni ſi leggono ne' capitolari de' Re di Francia, e ne' concili delle Gallie, come ſi può vedere nel trattatino intitolato *Défenſe de l' Immunité des Biens Eccleſiaſtiques pag.* 22. *ſeqq. Edit. an.* 1750. Or come potrà il Sovrano temporale giudicare, e diſporre di tali beni?

(1) Vedi i canoni de' concili generali riferiti nel *lib.* I. *pag.* 318. *e ſeqq.*

(2) Santo Agoſtino chiama Giuda ladro ſacrilego, *Tract.* I. *in Joh. num.* 10. *Tom.* III. *P.* II. *pag.* 450. *ſeq.*, e ſoggiugne. „ Qui aliquid de Eccleſia „ furatur, Judæ perdito comparatur. „ Talis erat Judas, & tamen cum ſan„ ctis diſcipulis undecim intrabat, & „ exibat „.

TAECUMQUE SUNT RES ECCLESIAE, si eo modo, quo dispensandae sunt, dispensantur, NIMIAE NON SUNT (1). *Cupiditas quippe, immo negligentia quorumdam dispensatorum, NON ECCLESIAE AMPLAE RES IN VITIO SUNT. Mira namque res: AMBITIO MUNDIALIS SATIS NON HABET, & ecclesia CHRISTI MULTUM HABET* (2). Egregiamente pur disse l'Autore Franzese dell' opera intitolata *Il Ministro di Stato* (3): „ Benchè vi sieno degli ecclesiastici viziosi per le ricchezze, e benchè in molti „ dall' abbondanza de' beni nasca la rilassatezza de' costumi; non ne segue però, che la chiesa debba essere spogliata di essi beni. Poichè questo han di comune colle altre cose buone sì fatti beni, che si possano impiegare da una malvagia mano in cattivi usi. „ Iddio non toglie la bellezza, sebben da questa prendano i deboli l'occasione di peccare. Non si tolgono „ i Sa-

CAP. I.

(1) Osservi ciò bene il Ragionatore, e cessi una volta di spacciare, che troppi sieno i beni della chiesa, e che ciò sia contro *la legge di Dio, e della natura*: *Ragionamento p.*50. Nè ci dica egli, che quel secolo, in cui fu celebrato il Sinodo di Parigi, era un secolo d'ignoranza, e *soggetto all' impostura*: *Ragionam. pag.*68. Gli Apostoli, innanzi a' piedi de' quali i fedeli di Gerosolima ponevano i prezzi delle possessioni vendute, avevano più in mano, che tutti essi fedeli. Dunque facean eglino contro la legge divina positiva, e naturale, e non per altra via si potranno scusare, che per essere eglino vissuti ne' tempi dell' ignoranza? Ma essi facean dispensare a ognuno de' fedeli, quanto gli era di bisogno. Ottimamente. E i vescovi di quel Sinodo di Parigi non dicono espressamente, che i beni ecclesiastici si dispensino, come debbono essere dispensati, e così non saranno mai troppi?

(2) *Lib.*I. *c.*XVIII. *Tom.*IV. *Concilior. p.*1310.

(3) *P.*II. *lib.*II. *Disc.*II.

CAP. I.

„ i Sacramenti, perchè alcuni vi commettono de' sacrilegj. Niuno è tenuto a cavarsi gli occhi, quando „ questi trascorrano a obbietti proibiti. Si trovano tra „ gli ecclesiastici di quelli, che non sarebbero guasti, „ se non fossero ricchi, e trovansi parimente altri, „ che menano una vita esemplare; e piena di carità „ cristiana; la virtù de' quali sarebbe nascosta nella „ oscurità, e la santità de' quali non sarebbe tanto utile, „ se fossero oppressi dalla povertà. „ Adriano Saravia, benchè Calvinista, non potè a meno, che confermare contro i politici della sua setta una tal verità; *lib.* II. *de Ministris ecclesiæ cap.xxx.apud Gretserum p.*530. Questi sono sentimenti da proporsi a un *Ministro di Stato*, e non le stravaganze del nostro Ragionatore, che arriva a numerare tra le opinioni le dottrine di S. Paolo, e le sfata come tante semplicità non confacevoli al grave impiego di chi attende al buon regolamento della repubblica.

Finalmente egli è certo, che in ogni società (1) o di laici, o di chierici, o di monacl, vi sono de' buoni, e de' cattivi. Or che si ha egli a fare? Si hanno per avventura ad abbandonare i secolari buoni pe' cattivi, o si hanno a cacciare i cattivi, quando non sieno rei di mae-

(1) S. Fulgenzio *lib. de Fide ad Petrum cap.* XLIII. *n.*84. *pag.*239. *Edit. Venet. an.* 1742. „ FIRMISSIME „ TENE, & NULLATENUS DUBITES... in omni professione sive CLERICORUM, sive MONACHORUM, sive LAICORUM esse BONOS simul, & MALOS, nec PRO MALIS BONOS DESERENDOS, „ sed pro BONIS MALOS, in quantum exigit fidei, & caritatis ratio, „ TOLERANDOS.

maestà &c. dalla società stessa, e hanno a essere privati de' loro beni? Si ha egli a stabilire, che non si doni, nè si lasci loro per testamento veruna cosa? Si hanno a ridurre in numero minore per cagion loro i membri della società stessa, o repubblica che vogliam dire? Nò certamente. Ma è bene, che chi li governa, procuri, che si ravveggano; e se malamente amministrano il loro patrimonio, dia loro un economo, il quale, tenendoli a segno, avvantaggi le loro rendite. Perchè dunque non si ha egli a pensare nella stessa maniera degli ecclesiastici, sì secolari, che regolari, lo stato de' quali e molto più sublime, e rispettabile di quello de' laici; e i quali molto più facilmente di qualunque altro si potranno indurre da' loro Superiori ad amministrare, e dispensare a dovere i beni (1) offerti da' fedeli pel loro sostentamento, e ancora per sovvenimento de' poveri.

Vane interpretazioni date dal Ragionatore al testo evangelico, dignus est operarius mercede sua.

VIII. Ma insta il Ragionatore, che la *vera*, e *cattolica* intelligenza del testo, *dignus est operarius mercede sua &c.* è stata *sempre* questa, ch' essendo di *ragion divina*, che *i servienti*, *e gli operaj* ecclesiastici sieno *congruamente* mantenuti dal popolo per cui faticano, *l' assegnazione poi*

(1) S. Tommaso *lib.* III. *contro i Gentili cap.* CXXXV. „ Non est contra „ hunc modum vivendi fraus, quæ „ per dispensatores potest committi: „ HOC ENIM EST COMMUNE „ IN OMNI MODO VIVENDI, „ in quo aliqui ad invicem convi„ vunt. In hoc autem tanto minus, „ quanto difficilius contingere vide„ tur, quod perfectionem vitæ sectan„ tes fraudem committant. Adhibe„ tur enim contra hoc remedium per „ providam fidelium dispensatorum in„ stitutionem „ (non dal principe, ma da' sopraintendenti della chiesa) „ Unde sub Apostolis adlecti sunt Stepha„ nus, & alii, qui ad hoc officium „ idonei reputabantur „.

poi di questo mantenimento, la quantità, la qualità, la
CAP. I. *specie, i modi di conseguirlo siano di ragione umana; poichè questa cognizione Cristo l' ha lasciata a quelli, a' quali innanzi apparteneva; ed è cosa molto chiara, che ad altri appartener non poteva, se non a chi avea incombenza, e autorità di Magistrato politico nella repubblica.*

Ma da qual luogo della Scrittura, da qual Concilio, da qual libro di qual santo Padre ha egli potuto, almeno congetturando, ritrarre una sì fatta interpretazione, onde sia giunto ad aver il coraggio di affermare francamente, che questa *è stata sempre* di quel passo scritturale la *vera*, e *cattolica intelligenza?* Dove trova egli, che il determinare quanto si avea a offerire da' fedeli a Gesù Cristo, o quanto dallo stesso Redentor nostro si avea a riporre ne' loculi, appartenesse al Magistrato politico? Dove, che il governo del principe dovesse tassare, quanto si avesse a dare a' Santi Apostoli, e a' settantadue Discepoli quella volta, in cui essendo stati mandati a predicare, sentirono dal Signore il *dignus est operarius mercede sua?* Dove, che la *cognizione* di quel, che aveano a vendere i fedeli, e della *specie*, e della *qualità* di ciò, che porre doveano innanzi a' piedi degli stessi Santi Apostoli, fu *lasciata da Gesù Cristo a' governi de' Principi?* Dove finalmente, che i Magistrati avessero a specificare *carnalia*, che aveano a mietere, come dice S. Paolo, i propagatori dell' Evangelio; e di qual frutto si avean eglino a cibare della vigna, che avean

aveano piantata. Eglino sarebbero periti di fame, se da' magistrati politici avessero avuto ad aspettare somiglianti determinazioni. Gli Apostoli rammentavano a' fedeli il loro dovere, e voleano, che da' fedeli medesimi si somministrasse il mantenimento a'ministri della parola di Dio, indipendentemente senza dubbio da' magistrati suddetti, ch'erano nemici del cristianesimo.

Io poi non nego, che i fedeli e fossero, e sieno liberi (1) di somministrare alla chiesa in quella specie, e qualità, più, o meno abbondantemente ciò, che servir dee pel mantenimento de' sacri ministri, e de' poveri altresì. Dico però, che una volta, ch'è offerto, ciò ch' è offerto appartiene *jure divino* alla chiesa, e al diritto de' sacerdoti, in quella guisa appunto, che nel vecchio testamento erano in libertà gli ebrei di offerire de' campi al Signore; ma offerti che gli aveano, e non gli avean redenti, per divin diritto *ad jus pertinebant sacerdotum* (2). S. Pietro disse ad Anania, che avea venduto il suo campo per darne tutto il prezzo alla chiesa, ma ne l' avea poi defraudata della metà: „ Nonne MA-

(1) S.Tommaso *lib.* III. *contra Gentes c.*cxxxv. „ Licet sustentatio eorum, „ qui vivunt de iis, quæ ab aliis dan- „ tur, ex voluntate dantium depen- „ deat, non tamen propter hoc insuffi- „ ciens est ad sustentandam vitam pau- „ perum Christi. Non enim dependet „ ex voluntate unius, sed ex voluntate „ multorum. Non est autem probabi- „ le, quod in multitudine fidelis po- „ puli non sint multi, qui prompto „ animo subveniant necessitatibus eo- „ rum, quos in reverentia habent &c.„

(2) *Levitici cap.*xxvii. *v.*21. „ Sanctificatus erit (ager) Domino, & „ possessio consecrata ad jus pertinet „ Sacerdotum „.

CAP. I. „ NENS TIBI MANEBAT, ET VENUMDATUM „ IN TUA ERAT POTESTATE „ ? Ecco dichiarato Anania libero di ritenersi il suo campo, se avesse voluto prima ritenerlo, o avesse voluto venderlo, e ritenerne il prezzo; ma una volta, ch'egli ne avea promesso intiero il prezzo alla chiesa, non godeva più di una tal libertà; poichè tutto il prezzo medesimo appartenea alla chiesa per un *diritto* tale, ch' ei avendone ritenuto parte, mentì non agli uomini, ma *a Dio*: „ Quare posuisti „ in corde tuo hanc rem ? non es mentitus hominibus, „ sed Deo (1). „ S. Gian Grisostomo nella *Omilia* XII. *sopra gli Atti dei SS. Apostoli* (2): „ Se chi raccoglie, „ *dice*, le legna il sabato è lapidato (*secondo l' antica* „ *legge*) quanto più lo dee essere il sacrilego ? Perciocchè que' danari erano sacri; e perciò Anania fu certamente sacrilego. „ S. Basilio *nel Sermone Ascetico* (3) così scrive: „ Era lecito da principio ad Anania „ di non promettere a Dio la sua possessione; ma poichè la consacrò per promessa a Dio, avendone nascosta parte del prezzo, si tirò contro la divina indignazione, di cui fu ministro S. Pietro. Per la qual cosa avanti la professione religiosa a ognuno è lecito di „ abbracciare i comodi della vita, e di ammogliarsi; „ ma

(1) *Act. cap.* v. v. I. *seqq.*

(2) *N.2.p.98.T.IX.Opp.* εἰ ξύλα τις τῷ σαββάτῳ συλλέξας καταλεύεται, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἱερόσυλος. καὶ ταῦτα γὰρ ἱερὰ λοιπὸν ἦν τὰ χρήματα. οὐκοῦν ὁ (ἀνανίας) ἱερόσυλος &c.

(3) *Num.2. p.319. Tom.XI. della ediz. di Parigi dell' an.1722.*

„ ma dopo, che ha professato, dee custodire se stesso „ a Dio come un sacro dono, per non incorrere la dannazione da sacrilego. „ Vedansi anche a questo proposito i Santi Gregorio Nazianzeno (1), Massimo vescovo di Turino (2), e Gregorio il Grande (3). Se Anania fosse stato così politico, come lo è il nostro Ragionatore, avrebbe replicato a S. Pietro, che la sua promessa non tenea, perchè la cognizione della quantità, e qualità, e specie di ciò, che si ha da offerire alla Chiesa *era stata lasciata* non agli altri Apostoli, nè allo stesso S. Pietro, che n'era il principe; ma, com'è *cosa chiara, al Magistrato politico nella repubblica*, da cui egli non avea avuto, non dico il beneplacito, ma nè pure la tacita permissione di promettere, e di consacrare nulla al Signore, Nientedimeno una tal risposta non avrebbe potuto valere presso S. Pietro, anzi presso Dio; e Anania con tutta la sua Ragionatrice politica avrebbe soggiaciuto alla pena di morte, a cui dovette senza remissione soggiacere.

CAP. I.

Erano pure liberi i Filippensi di mandare, o non mandare a S. Paolo quel tanto, che gli mandarono; ma dopo di avergliele mandato, e in conseguenza dopo di averlo essi consacrato, e offerto in odore di soavità

(1) *Orat.* XXIV. *p.*430. *Edit. Colon. an.*1690. *T.*I. *&* *Carm.* III. *Præcept. ad Virgines v.*440. *seq. p.*57. *T.*II. *p.*63.

(2) Homil. I. *de Avarit. p.* 366. *Tom.*II. *Edit. Opp. Venetæ an.*1741.

(3) *Lib.*I. *Epist.* XXXIII. *ad Venantium e monasterio transfugam. pag.*523. *Edit. opp. Paris. an.*1705.

CAP. I.

qual ostia accetta, e piacente a Dio, era (ancorchè fosse (1) soprabbondante) per *diritto divino* tenuto dal S. Apostolo, nè potean eglino toglierne la minima parte, senza costituirsi rei di sacrilegio (2),

Non erano astretti i primi fedeli a mettere ciò, che metter soleano ne' loculi del Signore. Messo però che l' aveano, era sacrosanto, e perciò sarebbe stato sacrilego chiunque avesse osato d' involarne la minima parte. „ Ecce fur est Judas, *dice S. Agostino* (3), & ne „ contemnas, fur, & *sacrilegus*, non qualiscumque fur; „ fur loculorum, sed *DOMINICORUM*; loculorum, „ sed *SACRORUM* „.

Insolenti, e vane risposte del Ragionatore all' argumento preso dalla consacrazione de' beni offerti a Dio.

IV. Ma nella pagina 71. del *Ragionamento* osserva l'Avversario „ che l' obbiezione della *CONSACRAZIONE* non è altro, che una speciosa apparenza „ per *IMPORRE AGL' IGNORANTI*. Si eh? Non è altro, *che una speciosa apparenza per imporre agl'ignoranti*? (4) E che? I Santi Padri, i Concilj, gli Apostoli di Gesù Cristo *per imporre agli ignoranti* si attennero a *una speciosa apparenza*? Degli Apostoli, e de' Padri (5), e de'-

(1) *Epist. ad Philipp. c.IV. v.18. seqq.*

(2) Vedi *S. Gian Grisost.* nel luogo citato di sopra *pag.66. not.2.*

(3) *Tract.L. in Job. n.10. p.459. T.III. P.II.*

(4) Somiglianti cose scrive l'Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma &c.*, come appresso vedremo.

(5) S. Agostino ivi: „ Si non sic „ judicetur furtum rei privatæ, quo „ modo publicæ, quanto vehementius judicandus est fur sacrilegus, „ qui ausus fuerit non undecumque „ tollere? Qui aliquid de ecclesia furatur, Judæ perdito comparatur „. Vedasi S. Massimo *Hom.I. in Natali S. Laurentii Martyris p.356. Edit. an.1741.* S. Gregorio Magno *Epist.v. lib.x. pag.1044.*

e de' Sinodi altresì (1) abbiamo detto a baſtanza, e avremo occaſione di parlarne più diffuſamente in altri luoghi. Frattanto ſi noti, che il ſinodo Vaſenſe nelle Gallie tenuto l'anno 442. (2) loda que' Padri, *qui in ſcriptis ſuis inſeruerunt congruente ſententia*, *quæ ait*: „ Amico quidpiam rapere furtum eſt; eccleſiam fraudare „ *ſacrilegium*: „ e il Romano tenuto l'anno 504. ſotto S. Simmaco Papa, a cui intervenne gran numero di veſcovi di varie parti del mondo, dichiara (3): „ Valde „ iniquum, & *INGENS SACRILEGIUM ESSE*, „ ut quæ unuſquiſque . . . eccleſiæ contulerit, ab his, a „ quibus ſervari convenit, id eſt chriſtianis . . . & ſuper omnia *PRINCIPIBUS*, . . . in aliud transferri, „ vel converti. „ Vedanſi inoltre i Canoni XIX. del concilio generale Lateranenſe III. (4), il XLVI. del IV (5), e ſi vedrà manifeſtamente, che il Ragionatore mentre impiega tutto lo ſtudio per apparire politico, dotto, e di bello ſpirito, ſi è dimenticato di eſſer criſtiano, eſſendo fino arrivato all' eccеſſo di sfatare quale *ſpecioſa apparenza per imporre agl' ignoranti* quella incontraſtabile verità, che contenuta ne' ſacri libri del vecchio, e del nuovo Teſtamento, per non eſſere oſcurata co' raggiri, e colle arbitrarie, e vane interpretazioni de' Novatori, è ſtata per tradizione ancora tra-

 man-

(1) Vedi ſopra *lib.* I. *p.* 311. *ſeqq.*

(2) *Can.* IV. *T.* I. *Concilior. p.* 1788.

(3) *Tom.* II. *Concilior. pag.* 991.

(4) *Can.* XIX. *Tom.* VI. *Concilior. P.* II. *p.* 1681.

(5) *Cap.* XLVI. *p.* 51. *T.* VII. *Concil.*

mandata a noi, e più volte con tutta nitidezza propostaci a tenere da tanti ſanti veſcovi coſtituiti dallo Spirito Santo a reggere la greggia del Signore; e dalla ſanta Sede Apoſtolica *radice della verità* (1), *capo della fede* (2), a cui ſpetta di diſtinguere ciò, che appartiene alla religione da quel, che alla religione ſteſſa non appartiene; e perciò da eſſa deeſi ricercare τὸ ἀσφαλὲς τῆς πίστεως *l'infallibile della fede* (3), dalla ſanta Sede, torno a dire, cioè da tanti Romani Pontefici *veri ſucceſſori di S. Pietro, Padri, e Dottori di tutti i Criſtiani, che da Gesù Criſto ebbero nel Principe degli Apoſtoli la podeſtà di paſcere, di reggere, e di governare la chieſa univerſale* (4); e finalmente da tanti concilj anche generali congregati indubitatamente *in Spiritu Sancto*, e perciò non ſoggetti a eſſere ingannati, o a imporre a veruno.

Che ſe il Ragionatore la volea fare da politico ortodoſſo, avea certamente degli ſcrittori in queſto genere illuſtri a imitare. „ O Principi [*dice Monſignor* „ *Giacomo Benigno Boſſuet nel* VII. *libro della ſua* (5) „ *Politica*] rendete tutto ciò, ch' è *CONSAGRATO* „ *A DIO*, non ſolo le perſone, ma i luoghi ancora, „ e i beni, che debbono eſſere impiegati al ſuo ſervizio.

(1) Vedi S Ottato Milevitano *lib.* II. *contra Parmenianum cap.* II. *p.* 31. *Edit. Antuerp. an.* 1702. *ad Leonem Sacellarium lib.* I. *p.* 583. *Tom.* V. *Opp. Sirmondi Edit. Pariſ. an.* 1696.

(2) Vedi il Concilio Efeſino *Act.* I. *T.* I. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714.

(3) S. Teodoro Studita *Epiſt.* CCXIX.

(4) *Concil. Florent. Decr. Union. Græcor. Ed Pariſ. an.* 1714. *T.* IX. *p.* 423.

(5) *Art.* V. *Prop.* VIII.

„ zio. Proteggete i beni delle chiese, che sono pure „ beni de' poveri. Vi sovvenga di Eliodoro, e della „ mano di Dio, che fu sopra di lui, per aver voluto „ invadere i beni riposti nel tempio in deposito. Or „ non bisogna egli per avventura conservare anche più i „ beni non solamente depositati nel tempio, ma dati „ eziandio in fondi alle chiese?... Quale attentato sa- „ rà mai il rapire a Dio ciò, che vien da lui, e ciò, „ ch'è a lui donato, e mettervi la mano sopra, e ripren- „ derlo dagli altari? „ E altrove parlando egli delle facoltà, e fondi, e anche principati ecclesiastici: *Scimus*, dice, *ea omnia, ut res dicatas Deo*, *SACROSANCTAS esse*, *nec sine SACRILEGIO rapi*, *& AD SECULARIA REVOCARI POSSE* (1). Il Signor Dumesnil Avvocato Generale, in un suo ragionamento, che fece in occasione del letto di giustizia tenuto dal Re Cristianissimo Carlo IX. l'anno 1563. concedette per cosa certa, e indubitata, che „ dalle antiche monarchie, e parimente da quella di Francia sia „ stata sempre avuta per massima generale, che i beni „ *CONSACRATI ALLA CHIESA* mobili, e immobili, *DEBBONO ESSERE RIPUTATI INVIOLABILI*, e fuor dell'uso, e commercio degli „ uomini &c. Che ciò si legge della prima repubblica „ del popolo ebreo, in cui si trova la proibizione di toc-

 „ care

(1) *Defens. Declarat. Cleri Gallicani lib.IV. c.16.*

,, care i beni *dedicati*, *e consacrati alle chiese* (1). ,, Il Signor *Talon*, o piuttosto il Signor *la Vayer* nelle cinque Dissertazioni circa l' autorità de' Sovrani (2): ,, Avendo, *dice*, voluto Clotario applicare a se il diritto ,, delle rendite della chiesa, un santo vescovo genero- ,, samente gli oppose, che s'egli volea impadronirsi de' ,, beni appartenenti a Dio, Dio gli avrebbe tolto il suo ,, regno.,, Cerca egli quindi, come fanno ordinariamente i politici, di eludere questo fatto con alcune distinzioni. Aggiugne però ,, che gli editti, che vanno all'alie- ,, nazione de' fondi della chiesa, non possono essere fatti ,, senza *LA POTESTA' SPIRITUALE*; percioc- ,, chè essendo la chiesa *PROPRIETARIA INCOM- ,, MUTABILE DE' SUOI BENI*, *NON SAREB- ,, BE GIUSTO*, *CH' ELLA FOSSE DI PEGGIO- ,, RE CONDIZIONE*, che gli altri proprietarj, de' ,, quali non si possono alienare i beni, che di proprio ,, loro consentimento. ,, Potrei citare molti altri; ma il numero de'già citati sarà più che bastevole per qualunque altro, che non sia impegnato pel Ragionatore. A costui per altro non farebbe impressione veruna il vedersi venir contro non dico un grandissimo numero di scrittori; non tutta la chiesa cattolica, che in realtà gli è contraria; ma

CAP. I.

(1) Vedi la *Suite de la Réponse aux Lettres contre l' immunite des Biens Ecclesiastiques Lettre* IV. *p.*58. *de la Edit. de l' an.*1750.

(2) *Pag.*306. Vedi la *Lettera* IV. *p.*242. *de la Suite de la Reponse &c.* citata nella nota *antecedente*.

ma tutto anche il genere umano ; mentre ſtimandoſi ſopra tutti dottiſſimo , erge cattedra contro tutti , e decide , e tratta da ignorante , o da impoſtore chiunque non crede , e inſegna a modo ſuo . Egli pertanto non ſi arreſta ; e quaſicchè abbia riportato una compita vittoria ; per aver oſſervato , che *niuna coſa può da noi donarſi a Dio , che prima non foſſe pieniſſimamente ſua* , con aver apportato a propoſito il verſo 1. del Salmo XXIII. *Domini eſt terra , & plenitudo ejus* „ ſicchè, *conchiude* (1), „ è chiaro , che l'obbiezione della conſacrazione non „ è altro , che una ſpecioſa apparenza per imporre „ agl' ignoranti ; „ e dà per *ragionevole la provvidenderza , che il principe nelle urgenze , e NELLE CONVENIENZE del proprio ſtato è coſtretto talvolta a prendere ſopra i beni temporali del ſuo dominio offerti a quell' iſteſſo Signore , che al medeſimo Sovrano ha voluto confidare di eſſi la pacifica amminiſtrazione .*

Ma noi abbiamo di già veduto , che l' *amminiſtrazione de' beni temporali* offerti a Dio non è ſtata nè dal Signore , nè dagli Apoſtoli , né da' Sommi Pontefici , nè da' Concilj Generali , nè da' Padri confidata al Principe ſecolare . Laonde il Ragionatore al ſuo ſolito finge ſognando , per non dir altro . Dalla oſſervazione poi , che ogni coſa donata a Dio ſia prima ſtata pieniſſimamente ſua , come può egli dedurre , che l' argumento ricavato dalla conſacrazione ſia una *ſpecioſa apparenza per impor-*

(1) *Ragionam. p.71.*

CAP. I.

imporre agl' ignoranti? Davidde certamente, che visse sotto la legge mosaica, inspirato dallo Spirito Santo, disse il *Domini est terra, & plenitudo ejus*. Or pensò egli forse di quindi conchiudere, che Mosè, avendo scritto in essa legge, parlando de' campi offerti a Dio, *sanctificatus erit ager Domini; & possessio consecrata ad jus pertinet sacerdotum* (1); e trattando delle decime (2), e delle primizie (3), si sia servito di *UNA SPECIOSA APPARENZA per imporre agl' ignoranti, e per far riguardare con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che i Re NELLE CONVENIENZE del proprio stato sarebbero stati astretti tal volta a prendere su' beni temporali del suo dominio offerti al Signore?* Che se non si può dire senza bestemmia *in David, in Moysen, & in Deum*, che così abbia pensato quel Re d'Israello; come dal riferito verso del Salmo XXIII. osa il Ragionatore di ricavare, che l' argumento preso dalla consacrazione de' beni ecclesiastici sia *un apparenza speciosa per imporre agl' ignoranti?* Ma Dio parlò chiaro nel vecchio testamento. E non parla egli ugualmenta chiaro nel nuovo, come si è mostrato cogli Atti de' Santi Apostoli, e colla perpetua tradizione a noi pervenuta pe' Padri, pe' Pontefici Massimi, e pe' sacrosanti Concilj? Mettiamo in confronto l'Avversario, e Monsignor Bossuet. Ognuno sa quanto valesse questo Prelato nell' arte di ragiona-

(1) *Levitici cap.* XXVII.

(2) *Levit. c.* XXVII. *v.*30. *& Numeror. c.* XXVIII. *v.*21.

(3) *Exod. c.* XVIII. *v.*15.

gionare. Or questi non ha veduto, come si possa dedurre dall'esser Dio padrone di ciò, che gli doniamo, la conseguenza, che ne trae il Ragionatore; anzi ha creduto doversene ritrarre tutto l'opposto. Poichè così egli scrive nel *libro* VII. della sua *Politica estratta dalle proprie parole della sacra Scrittura al Serenissimo Delfino*(1). „ Noi leggiamo nel I. de' Paralipomeni(2) queste espressioni di Davidde: *Noi siamo dinanzi a voi* (o Signore) *viandanti e forestieri, come tutti i nostri antenati. Noi non abbiamo nulla di proprio. La nostra vita non è nostra... O Signore nostro Dio: tutta l'abbondanza delle RICCHEZZE CHE PREPARIAMO PEL VOSTRO TEMPIO VIENE DALLA VOSTRA MANO, E TUTTO E' VOSTRO.* „ Avendo egli riferite le parole del Santo Re, e Profeta, soggiugnendo conchiude: „ Qual attentato, rapire a Dio ciò, che *VIEN DA LUI*; *CIO', CH' E' DI LUI*; *E CIO', CHE A LUI SI DONA*; *E STENDERVI LA MANO PER RIPIGLIARLO DI SU GLI ALTARI*? „ Che differenza di conchiudere, che passa tra un Prelato di tanto sapere, e di tanto valore nell'arte di ragionare, e l' Autore del Ragionamento! Ogni uomo, che sappia punto valersi della sua ragione, giudicherà senza fallo, esservi tra l'uno, e l'altro questo divario, che il Prelato sud-

(1) *Lib.* VII. *art.* V. *prop.* IX. *p.* 346. *Edit. Paris. an.* 1709.
(2) *Cap.* XXIX. *v.* 15.

CAP. I. suddetto ha procurato di osservare esattamente ; e per lo contrario il Ragionatore si è studiato di sconvolgere le regole della dialettica .

Persiste egli però il Ragionatore a insultarci scrivendo , che noi (1) non porteremo mai verun autorità della Scrittura, nè monumento veruno della tradizione , onde si scorga , che i beni offerti a Dio non sieno soggetti alla potestà secolare ; e usando quindi della sua solita logica , ragiona in questa guisa . Ogni *battezzato* , ogni *calice* , o altro *vaso* della chiesa , ogni *comestibile* benedetto dal Sacerdote nella oblazione fatta , com' è manifesto dal fatto di Davidde , che fece uso de' pani della proposizione , il qual fatto è approvato nel vangelo da Gesù Cristo , ogni moneta offerta , ogni limosina fatta a' poveri laici , è consacrata a Dio . Or il principe ritiene la sovrana sua potestà sulle persone battezzate , e sulle cose offerte &c. Dunque anche su' beni temporali stabili , e mobili de' sacri templi .

Poco a noi preme , ch' ei non sappia i documenti scritturali , e della tradizione , che la nostra sentenza confermano . Egli è già in possesso di non sapere. Basta , che tali documenti realmente ci siano . Noi ne abbiamo addotti alcuni , i quali possono essere più che bastevoli pel nostro intento , e molti di più ne addurremo nella parte seconda di questo libro .

Quanto a ciò , ch' ei scrive delle limosine fatte a nome

(1) *Pag.70. seqq.*

nome di Dio a' poveri (benchè io non vegga, come il principe possa toglierle alle necessità loro, e servirsene per le *convenienze*, o necessità dello stato), e quanto a ciò, che aggiugne de' battezzati soggetti alla potestà laica, dico, che tanto ciò prova, che i beni ecclesiastici sieno alla potestà stessa soggetti, quanto dall' essere stato il popolo ebreo, cioè il popolo santo (1), *l' eredità del Signore* (2) sotto la dominazione de' sovrani, potea seguire, che su' campi offerti a Dio, e sulle decime avessero autorità i sovrani medesimi, sicchè potessero valersene per le *convenienze*, o per *le necessità dello Stato*. Or non essendo giusta la conseguenza dedotta da questo secondo antecedente; come costa dalle sacre lettere del vecchio testamento; come seguirà dal primo ciò, che ne vuol ricavare il Ragionatore? Ma Iddio, dirà egli, che volle, che il suo popolo *peculiare*, e *santo*, ed *eredità sua* soggiacesse all'autorità sovrana; volle anche espressamente, che i campi a lui offerti *ad jus pertinerent Sacerdotum*, e le decime fossero de' Leviti, e i suburbani de' Leviti stessi non si potessero alienare. Adunque tutto egli riduce allo stabilimento di Dio. Or Iddio stesso, il quale, come costa da' libri del nuovo Testamento, e da' monumenti della divina tradizione, vuole, che i Cristiani sieno

(1) *Deuteron. c.VII. v.6. Populus sanctus es Domino Deo tuo. Te elegit Dominus Deus tuus, ut sis ei populus peculiaris &c.Et c.XIV.v.2.21.* & *c.XXVII. seq.*

(2) *Esther c.X. v.12. c.XIII. v.15. Ps. LXXVII. v.71.*

CAP. I. sieno soggetti alle potestà più sublimi; vuole anche, come da' libri, e da' monumenti medesimi si è provato, che i beni ecclesiastici, sieno danari, o comestibili, o di qualunque sorta si vogliano, dipendano dalla chiesa, e sieno tenuti, e amministrati, e dispensati da presidenti della medesima, e non già da' Sovrani del secolo.

Quanto alla obbiezione presa in prestito da Giovanni Hus (1), circa il fatto di Davidde, dico, ch' egli sbaglia all' ingrosso. Egli 1. suppone Davidde tenente il regno allora, quando ancora regnava Saule. Poichè s' egli supponesse altrimenti, non ne dedurrebbe, che a' *Sovrani* sieno soggette fino le obblazioni fatte all' altare. Era stato Davidde unto in Re da Samuello, ma non si era ancora manifestato tale (2), nè per tale era stato riconosciuto da' Sacerdoti, anzi era da questi tenuto per uno de' sudditi fedeli (3) di Saule, qual egli stesso si professava di essere (4). 2. Suppone il Ragionatore, che Davidde si prese di propria autorità i pani della proposizione; perciocchè s' ei nol supponesse, non ne inferirebbe, che le oblazioni sieno soggette alla sovranità secolare. Ma una tal supposizione è manifestamente contraria alla Sacra Scrittura, dove si legge, che il Sacerdote Achimelecco (5) in quella neces-sità

(1) *De Ablat. Rerum Temporal. a Clericis p.*147. *T.*1. *opp. Joh. Hus.*

(2) Vedi *il c.*XXI. *del* 1. *lib. de' Re v.*2. *seqq.*

(3) *Ivi v.*1. *seqq.*

(4) *Ivi cap.*XXII. *v.*14.

(5) *Ivi cap.*XXI. *v.*2. *e* 8.

fità gli somministrò que' pani (1). 3. Suppone il Ragionatore, che Gesù Cristo nell' Evangelio abbia approvato, che Davidde di propria autorità abbia fatto uso de' pani suddetti. E ciò pure è falso. Non disse il Signore, che Davidde di propria potestà si prese que' pani, ma solo difendendo i santi Apostoli, i quali erano stati accusati da' farisei, perche *vellebant spicas, & faciebant Sabbatis, quod non licebat*; obbiettò a' farisei medesimi, che non era lecito, che a' Sacerdoti, di mangiare de' pani della proposizione; e pure Davidde, e i compagni di lui in caso di necessità ne mangiarono (2), O il felice Ragionatore, che ha di mestiere di fare almeno tre falsi supposti, per poter conchiudere qualche cosa a favor suo. **CAP. I.**

Chi gli ha insegnato poi, che su de' sacri vasi abbia potere alcuno il Principe secolare? Apporti qualche testimonio scritturale, o qualche passo di alcun Santo Padre, onde possa ciò confermare. Egli non ne adduce veruno. Per l' opposito noi apportiamo la insigne testi-

(1) *Cap.* xxi. *lib.* I. *Reg.* *v.*4. „ Respondens SACERDOS David, ait „ illi: non habeo laicos panes ad manum, sed tantum panem sanctum, „ si mundi sunt pueri, maxime a mulieribus. Et respondit ei David, „ equidem si de mulieribus agitur, „ continuimus nos ab heri, & nudius „ tertius. DEDIT ERGO EI SACERDOS SANCTIFICATUM PANEM, neque enim erat ibi panis, „ nisi tantum panes propositionis &c. „

(2) *Marci c.*II. *v.*25. *seq.* „ Numquam legistis, quid fecerit David, „ quando NECESSITATEM habuit, „ & esuriit ipse, & qui cum eo erant; „ quomodo introivit in domum Dei „ sub Abiathar principe Sacerdotum, „ & panes propositionis manducavit, „ quos nos licebat manducare, nisi „ Sacerdotibus? „

CAP. I.

testimonianza di S. Ambrogio, il quale così scrive nel Sermone contro Aussenzio (1). „ Cum esset propositum, ut Ecclesiæ *VASA* traderemus, hoc responsi „ reddidi: me, si de meis aliquid posceretur, aut fundus, aut domus, aut aurum, aut argentum, id „ quod mei juris esset, libenter offerre: *TEMPLO* „ *DEI NIHIL POSSE DECERPERE*, *NEC TRADERE ILLUD*, *QUOD CUSTODIENDUM*, non „ *TRADENDUM* acceperim. Deinde consulere me „ etiam saluti *IMPERATORIS*; quia nec *MIHI EXPEDIRET TRADERE*, nec *ILLI ACCIPERE*. „ Accipiat enim vocem liberi Sacerdotis, si vult sibi „ esse consultum. Recedat a Christi injuria „. E nel *n.*31.*p.*924.(seguendo a parlar della chiesa, e, come dall' antecedente discorso s' intende, di ciò, ch'è della chiesa, quali sono i sacri vasi) „ Considerans Jesus, *aggiugne*, dolum judæorum (che serve per ragione „ agli Avversarj) dixit ad eos: *Quid me tentatis?* „ Ostendite mihi denarium. Et cum dedissent, dicit: „ *cujus imaginem habet*, *& inscriptionem?* Respondentes dixerunt: *Cæsaris*: & ait illis Jesus, *reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari*; *& quæ sunt Dei*, *Deo*. „ Ergo & ego dico illis, qui mihi objiciunt: *ostendite mihi denarium* ... Numquid de ecclesiæ basilicis „ occupandis possunt denarium offerre Cæsaris? Sed in „ ECCLESIA unam imaginem novi, hoc est imagi-„ nem

(1) *Num.* 5. *T.* III. *Opp. pag.* 915. *Edit. Venetæ an.*1751.

„ nem Dei invisibilis . „ E *n.*xxxvi. *p.*926. „ Imperator enim INTRA ECCLESIAM , NON SUPRA ECCLESIAM EST . Bonus enim Imperator „ quærit auxilium ecclesiæ , non refutat . Hæc ut humiliter dicimus , ita constanter exponimus . Sed incendia aliqui , gladium , deportationem minantur. „ Didicimus Christi servuli non timere . „ Nel canone Apostolico lxxiii. leggiamo , che „ vas argenteum , „ vel aureum , velumve sanctificatum, nemo amplius in „ suam utilitatem convertat (1); est enim impium &c. „ Guglielmo Beveregio scrittore Inglese della setta degli Episcopali *lib.*iI. *Vind. Cod.Canon.&c. cap.*viii.(2) sostiene,che un tal canone sia stato scritto molto prima dell' impero di Costantino . Dagli Atti anche del martirio di S.Lorenzo descritti da Prudenzio si ritrae la stessa verità; mentre da essi abbiamo , che il santo Martire ricusò di dare i vasi sacri all'uso pubblico,e a'bisogni dell'erario imperiale , quantunque il Prefetto per un tal motivo gliene avesse fatta l' istanza (3) . Che se il Sovrano ha tal potestà su de' sacri vasi , quale gli viene attribuita

CAP. I.

(1) *Al.*lxv.*lib.*viiI.*Constitut. Apostolicar. Tom .*1. *PP. Apostolicor. pag.* 451. *Edit. Amstel. an.* 1724. σκεῦος ἀργυροῦν, καὶ χρυσοῦν, ἢ ἁγιασθὲν, ἢ ὀθόνην μηδεὶς ἔτι εἰς οἰκεῖαν χρῆσιν σφετεριζέσθω. παράνομον γὰρ . Vedansi le note del Beveregio al *can.*lxxiii. *p.*478.

(2) *Num.* iiI. *pag.* 108. *Tom.*iI. *PP. Apost. Edit. ejusd.*

(3) Presso il Ruinart. *Act. Mart. Sincer. p.*164. *Edit. Veron. an.*1731. Vedi S. Ambrogio *lib.*iI. *de Officiis cap.*xxviii. *num.*141. *p.*124. *T.*iiI. Ma di ciò parleremo altrove di proposito .

dal Ragionatore, avrebbe mancato al suo dovere il santo Martire, contro ciò, che scrivono i molti santi Dottori, che di lui, come appresso vedremo, parlarono. Anzichè i Padri del concilio I. di Arles celebrato nell' anno 314. avrebbero ingiustamente castigati, e deposti dall' ordine, che nel clero teneano, coloro, che aveano consegnate le sante scritture, o i VASI SACRI (1) a' giudici, i quali per altro a nome dell'Imperatore li chiedeano (2). S. Agostino numera tra' manifestissimi traditori Silvano vescovo de' Donatisti, per aver egli dato a' ministri imperiali *una lucerna di argento &c.* (3). Vedansi il Tillemont (4), Natale Alessandro (5), il Card. Baronio (6), il Card. Noris (7), il Valesio (8), e degli scrittori Protestanti Tommaso Ittigio (9), Samuele Basnagio (10), Ermanno Witsio

(1) *Can.* XIII. *Tom.* I. *Concilior. Edit. Paris. an.*1714. „ De his, qui „ Scripturas Sanctas tradidisse dicuntur, vel VASA DOMINICA, vel „ nomina fratrum suorum, placuit „ nobis, ut quicumque eorum ex actis „ publicis fuerit detectus, non verbis „ nudis, ab ordine cleri amoveatur „.

(2) *Vide Gesta apud Zenophilum, quibus Silvanum, a quo Majorinus est ordinatus, traditorem fuisse constat: post opera S. Optati p.*168. *Edit. Antuerp. an.*1702.

(3) *Epist.*LIII. *al* CLXV. *c.*II. *n.*4. *p.*92. *T.*II. *Edit. Antuerp. an.*1700.

(4) *Tit. les Donatistes. Art.*V. *p.*5. *T.*6. *Edit. Bruxell. an.*1732.

(5) *H. E. sec.*IV. *c.*III. *Art.*I. *§.*X.

(6) *Ad an.*303. *num.*XII. *&* 306. *n.*XXXVII.

(7) *Histor. de Schism. Donatist. P.*I. *c.*XII. *pag.*214. *seqq. Tom.*IV. *Opp. Edit. Veron. a.*1731.

(8) *De Schism. Donatist. cap.* IV. *p.*292. *Hist. Eccl. Euseb. Edit. Paris. an.*1659.

(9) *Histor. Donatistar. n.*LXXIII. *pag.*268. *Append. Dissert. de Haresiarchis. Edit. Lips. an.*1696.

(10) *Annal. Theolog. Polit. ad an.*320. *n.*V.

ſio (1), per tralaſciare innumerabili altri, che di un tal argumento trattarono. E ciò ſia detto della tradizione intorno a' ſacri vaſi appartenenti al ſolo diritto eccleſiaſtico difeſo da noſtri ſanti Padri contro i miniſtri de' Sovrani del ſecolo, autenticato da' concilj, e confermato da' ſanti Martiri collo ſpargimento del loro ſangue. Che ſe il Ragionatore ſpigne un pò più innanzi il ſuo raziocinio fondato ſu que' principj, ch' egli ſuppone certiſſimi, non dubito, che giugnerà alla fine a ſottoporre alla ſovranità ſecolare non ſolamente i vaſi, ma eziandio gli olj ſanti, i codici delle ſacre ſcritture, e chi ſa ſe ancora l' eucariſtia. Ma intorno alla vendita fino de' calici egli (2) ci oppone la legge *Sancimus*, *De ſacroſanctis eccleſiis* (3). Sì ſignore. Egli però ce la oppone colla ſua ſolita buona fede. Giuſtiniano ſuppone in quella legge, come or ora apportandone il teſto dimoſtreremo, che i ſacri vaſi ſpettano al diritto divino. Or non ci mancava altro, ſe non ſe, che il Ragionatore coſtituiſſe i ſovrani del ſecolo interpreti, e diſpenſatori delle coſe, che al diritto divino appartengono. Nè dice mai quell'Imperatore, che ſpetti al principe della civile repubblica il far vendere, o impegnare (4) i ſacri vaſi, e arredi per le neceſſità dello ſtato,

F 2 e mol-

(1) *De Schiſm. Donatiſt. lib.* IV. *Miſcellaneor. Sacror. Tom.*1. *n.*XVII. *ſeqq. pag.*755. *ſeqq. Edit. Herbon. Naſav. an.*1712.

(2) *Ragionam. p.*70.

(3) *Cod. Juſtin. lib.*1. *tit.*II. *leg.*21.

(4) S. Ambrogio riconoſce una tale autorità nella chieſa, e non in altri

CAP. I.

e molto meno il dice per le *convenienze* dello ſtato medeſimo; ma ſolo coerentemente alle dottrine de' Padri, e a' ſacri canoni (1), de' quali ogni Sovrano, come difenſore, e promotore, dee procurare l'adempimento, eſpone quando sí, e quando non ſia lecito (2) il vendere, o impegnare eſſi vaſi, e arredi, riconoſcendone per diſpenſatori i preſidi delle chieſe, e ſol come principe imponendo la pena temporale a' traſgreſſori, e dichiarando liberi dalla pena ſteſſa que' ſudditi, che ne' caſi ecc-

tri, *lib.* II. *de Officiis* c. XXVIII. n. 137. p. 122. *Tom.* III. *Opp. Edit. Venet.* ,, Aurum ECCLESIA habet, non ut ,, ſervet, ſed ut eroget in neceſſita- ,, tibus.. An ignoramus, quantum au- ,, ri, atque argenti de templo Domi- ,, ni Aſſyrii ſuſtulerint? Nonne me- ,, lius conflant SACERDOTES pro- ,, pter alimoniam pauperum, SI A- ,, LIA SUBSIDIA DESINT &c.? Me- ,, lius, ut vaſa viventium ſervares, ,, quam metallorum ,,. Vedi la lettera de' Veſcovi della Provincia di Elenoponto ſcritta nel v. ſecolo a Leone Imperatore *T.* II. *Concilior. pag.* 757. *Edit. Par. an.* 1714.

(1) Vedi di ſopra il canone Apoſtolico LXXIII. ſecondo il qual canone furono di poi ſtabiliti gli attribuiti al VI. ſinodo ecumenico *can.* III. *T.* III. *Concil. Edit. an.* 1714. *p.* 1712. e il 21. del concilio di Reims celebrato circa l'anno 630. *Tom. eod. p.* 574.

(2) S. Ambroſius *lib.* II. *de Officiis miniſtror. cap.* XXVIII. n. 136. *T.* III. *Opp. Edit. Venetæ p.* 122. ,, Nos aliquando vaſa myſtica confregimus, ut ,, captivos redimeremus, quod Aria- ,, nis diſplicere potuerat ... Quis au- ,, tem eſt tam durus, immitis, fer- ,, reus, cui diſpliceat, quod homo re- ,, dimatur a morte, femina ab impu- ,, ritate barbarorum &c.? ... *Num.* 41. ,, *p.* 124. Nemo poteſt dicere, cur pau- ,, per vivit? nemo poteſt queri, quia ,, captivi redemti ſunt: nemo po- ,, teſt accuſare, quia templum Dei ,, eſt ædificatum ... & ſpatia human- ,, dis fidelium reliquiis laxata ſunt ... ,, IN HIS TRIBUS GENERIBUS ,, vaſa Eccleſiæ etiam initiata confrin- ,, gere, conflare, vendere licet ,,. Vedi Socrate *lib.* VII. c. XXI. *Hiſt. Eccl. pag.* 309. *Edit. Taur.* dove parla di Acacio Veſcovo di Amida, che fiorì ſotto Teodoſio il Minore. Vedi anche Poſſidio nella vita di S. Agoſtino c. XXIV. *T.* X. *Opp. S. Aug.*

cettuati certamente da' canoni, o comprassero tali beni, e arredi, o in pegno li ricevessero. La legge è chiara (1), come si scorge dall' infrascritta annotazione.

CAP. I.

Potea pure citarci l' Avversario il Capitolare di Lodovico Pio intorno a questa istessa materia (2). Ma nella

F 3

(1) „ Sancimus, NEMINI LICERE SACRATISSIMA, ATQUE „ ARCANA VASA, vel VESTES, „ ceteraque DONARIA, quæ ad divinam religionem necessaria sunt „ [cum etiam veteres leges ea, quæ „ DIVINI JURIS SUNT, humanis „ nexibus non illigari sanxerint] vel „ ad venditionem, vel hypothecam, „ vel pignus trahere; sed ab his, qui „ hæc suscipere ausi fuerint, modis „ omnibus vindicari TAM PER RELIGIOSISSIMOS EPISCOPOS, „ quam per ŒCONOMOS, nec non „ SACRORUM VASORUM CUSTODES, nulla eis actione relinquenda vel super RECIPIENDO PRETIO, vel FŒNORE EXIGENDO, „ PRO QUO RES PIGNORATÆ „ SUNT, SED OMNIBUS HUJUSMODI ACTIONIBUS RESPUENDIS AD RESTITUTIONEM EORUM OMNIBUS MODIS COARCTARI. Sin autem vel conflata sunt, „ vel fuerint, vel alio modo immutata, „ vel dispersa; nihilominus vel ad ipsa „ corpora, vel ad ipsa pretia eorum „ exactionem competere &c.... cujus tenor in multis, & variis juris articulis sæpe est admissus: EXCEPTA „ videlicet CAUSSA CAPTIVITATIS, ET FAMIS in locis his, in „ quibus hoc, QUOD ABOMINAMUR, CONTIGERIT; nam si „ NECESSITAS fuerit in REDEMPTIONE CAPTIVORUM, TUNC „ ET VENDITIONEM PRÆFATARUM RERUM DIVINARUM, ET HYPOTHECAM, ET „ PIGNORATIONES FIERI concedimus; QUONIAM NON ABSURDUM EST, animas hominum quibuscumque vasis, vel vestimentis præferri; hoc obtinente „ non solum in futuris negotiis, sed „ etiam in judiciis pendentibus. „ Or chi ha mai negato agl' Imperatori la obbligazione di difendere la chiesa, e di promuovere i canoni colle ordinazioni loro, e con imporre eziandio a' trasgressori delle pene, e di fare sì, che non se ne trasandi la osservanza? E che la dottrina de' Padri, e i canoni della chiesa richieggano ciò, che Giustiniano comprese, e sotto pena di perdere l'azione intorno al ricevimento del prezzo &c. ordinò in questa sua legge, costa dalle autorità addotte nelle antecedenti annotazioni.

(2) *Cap.* XIII. *Tom.* V. *Concilior. Edit.*

CAP. I. nella ſteſſa maniera noi gli avremmo riſpoſto, ch' egli non fece altro, che procurar, come dovea (1), l' eſecuzione de' canoni di varj concilj della Francia, e ſpecialmente di quel di Reims celebrato circa l'an.630.(2), e di quello di Aquiſgrana (3) tenuto immediatamente innanzi la pubblicazione dello ſteſſo Capitolare.

Ma che farà dunque il Sovrano nelle CONVENIENZE dello ſtato, e nella neceſſità? Che farà? Le regole ſono ſtate di già preſcritte. I beni del Signore non ſono per le CONVENIENZE dello ſtato, ſenza le quali può reggere la repubblica. Quanto alle utilità, e neceſſità, biſogna vedere di qual ſorta ſieno. Se ſono e vere, e grandi, in tal caſo il ſovvenimento non ſolamente farà un' opera buona, ma eziandio una delle maggiori

*Edit. Pariſ. an.*1714.*pag.*1216. „ De „ ſacris vaſis Eccleſiæ, que in pignus „ a nonnullis in quibuſdam locis dari „ comperimus, inhibitum eſt, ne „ deinceps a quocumque fieri præſumatur, niſi ſolummodo neceſſitate „ redimendorum captivorum compellente „.

(1) Ludov. Pio nel ſuo *Capitolare cap.* IV. *T. eod. pag.* 1250. parlando a' Veſcovi: „ *Ut quod veſtra auctoritas expoſcit*, dice, FAMULANTE, *ut decet*, POTESTATE NOSTRA, *perficere valeatis* „. Negli affari eccleſiaſtici, *ſcrive Monſignor Boſſuet nel lib.*VII. *della ſua Politica Art.*V. *Propoſ.*XI. [la poteſtà regia] non fa, che SECONDARE, e SERVIRE . . . negli affari non ſolamente della fede, ma ANCORA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA. Alla CHIESA appartiene la DECISIONE, AL PRINCIPE LA PROTEZIONE, LA DIFESA, L'ESECUZIONE DE' CANONI, E DELLE REGOLE ECCLESIASTICHE.

(2) *Concil.Rem.Can.*XXIII.*T.*III. *Concilior. p.*574. *Edit.Pariſ. an.*1714. „ Si quis Epiſcopus, excepto ſi evenerit ardua neceſſitas pro redemptione captivorum, miniſteria ſacra frangere pro qualicumque conditione præſumpſerit, ab officio „ ceſſabit Eccleſiæ „.

(3) Vedi il *T.*V. *de' Concilj p.*1214.

giori opere di carità, alle quali ſono deſtinati i beni eccleſiaſtici. Non omette pertanto la chieſa di ſomminiſtrare in sì fatte occaſioni degli ajuti. La chieſa dico; non competendo ciò all' autorità de' Sovrani, ſecondo la dottrina de' ſanti Padri, e de' ſacri Prelati, ſpecialmente adunati ne'ſinodi Generali, *quos qui audit*, *Chriſtum audit*, e a' quali ſi dee *obedire*, *&* *ſubjacere*, come dice S. Paolo, poichè *ipſi pervigilant*, *quaſi rationem reddituri*. Quindi il concilio ecumenico Lateraneſe IV. nel XLVI. ſuo canone ſtabilì (1), che „ ſi quando „ forſan EPISCOPUS SIMUL CUM CLERICIS „ TANTAM neceſſitatem, vel utilitatem proſpexerint, „ ut ABSQUE ULLA COACTIONE ad relevandas „ utilitates, vel neceſſitates communes, UBI LAICO„ RUM NON SUPPETUNT FACULTATES, ſubſidia „ per eccleſias duxerint conferenda, LAICI HUMILI„ TER, ET DEVOTE RECIPIANT CUM AC„ TIONIBUS GRATIARUM. Propter imprudentiam „ tamen quorumdam, Romanum prius conſulant Pon„ tificem, cujus intereſt communibus utilitatibus pro„ videre. „ Lo ſteſſo Imperatore Carlo Magno ne' ſuoi capitolari (2), ſeguendo le dottrine della chieſa, riconobbe, che nè a lui, nè a' ſuoi ſucceſſori foſſe lecito *ullo umquam tempore abſque conſenſu*, *&* *voluntate Epiſcopo-*

(1) *Celebr.an.*1215.*pag.*51.*T.*VII. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. Vedi anche *il can.*XIX. del Concilio III. di Laterano pure ecumenico *can.*XIX. *p.*1681. *T.*VI. *P.*II. *Edit. ejuſd.*

(2) *Lib.*VI. *c.*CCCLXX. *p.*889. *T.*I.

CAP. I. *ſcoporum res eccleſiarum petere*; e perchè mai (1)? Perchè *omnia, quæ Domino offeruntur, procul dubio & conſecrantur; & non ſolum ſacrificia, ſed quidquid ei a fidelibus offertur ſive in mancipiis, agris, vineis &c. Domino INDUBITANTER conſecrantur, ET AD JUS PERTINENT SACERDOTUM*. Ma che? Se gli ſteſſi politici più impegnati a ſoſtenere i diritti de' Sovrani, hanno in effetto moſtrato, che nell' eſtreme neceſſità, quando i ſecolari ſieno ridotti a uno ſtato, che ſia loro impoſſibile di ſovvenire la repubblica, ſi ricerchi il conſenſo, e la volontà de' Preſidenti della chieſa per aver dei ſuſſidj da' beni eccleſiaſtici? Il Cancelliere dell' Oſpitale l'anno 1563. in occaſione del letto di giuſtizia tenuto da Carlo IX. „ Penſate, *diſſe* „ *a' Veſcovi*, s' è meglio perdere il regno, che prendere del danaro da' beni della chieſa. Conſiderate „ poi, che il Re ricorre alla chieſa non per divertirſi, „ nè per fare fabbriche, nè per intraprendere una guerra volontaria. Ognuno ſa la neceſſità, che lo muove, non *AVENDONE ALTRO MODO*. Se „ qualcuno ne ſa un altro, lo manifeſti, e ſarà il ben „ venuto (2) „. Avea già egli rappreſentato, che i particolari non erano in iſtato da poter ſoccorrere il Principe in una neceſſità sì urgente. Il Sig. Le Vayer anche

(1) *Ibid.*

(2) Vedi la *Suite de la Réponſe aux lettres contre l' immunité des biens eccleſiaſtiques lettr.* IV. *p.* 58. *ſeq. Edit. an.* 1750.

che più impegnato politico del Signor Cancelliere dell' Ospitale, nelle citate Dissertazioni, non ha avuto coraggio di estendere il potersi prevalere il Sovrano come degli altri, così de' beni ecclesiastici, più in là delle *necessità urgenti, per esempio, quando si trattasse di una subita irruzione de' nemici* (1). Il Ragionatore però non fa conto degli altri politici, a' quali egli si stima superiore, non de' Vescovi, nè de' Papi, nè de' concilj Generali, nè dell' avviso di S. Paolo *obedite praepositis vestris, & subjacete eis &c.* nè vuole stare agl' insegnamenti di Cristo riguardanti il dover ascoltare i pastori delle chiese. Vegga egli pertanto, qual conto si debba fare di lui: e di ciò sia detto a bastanza.

Desidero ora di sapere, in che consista quel sovrano dominio, ch' egli attribuisce a' Principi su de' beni de' loro sudditi, sicchè in qualunque mano passino essi beni, *l'abilità*, che hanno i sudditi stessi di possederli, sia *riservata* a' medesimi Principi in guisa, che questi la possano legittimamente ristrignere, e anche torre (2). Non è egli questo per avventura un costituire il Principe proprietario, e assoluto padrone de' beni de' suoi stati? Che può far egli di più un assoluto proprietario padrone, che torre l' abilità di ritenere la sua roba a un tale, e togliendogli tale abilità, togliergli in conseguenza la roba stessa, e prendersela per se, o darla a un altro,

(1) Vedi le Riflessioni *sur un' Ecrit intitulé: Lettre d' un Imprimeur de Londres pag. 244. Edit. an. 1750.*

(2) *Ragionam. p. 10. seg. 50. 72.*

CAP. I.

tro, ch'ei voglia abile di ritenerla? E se il principe in qualità di proprietario è padrone di essi beni, perchè non ne potrà disporre a suo talento? Or non è ciò lo stesso, che fare onta alla sovranità? Disingannìamoci. Non si fa minore ingiuria al Sovrano attribuendogli il diritto, che non ha, che contrastandogli quello, che ha realmente. Or i Sovrani amanti della verità non hanno mai riconosciuto in loro medesimi altro potere, che quello, che vien da Dio, e che tende al pubblico bene. Quel dominio su de' beni de' cittadini, onde venga, che il principe ne possa disporre a suo arbitrio, non si accorda con un governo legittimo; anzi è contrario al diritto comune, e a certe leggi irrevocabili della società; e se si stende a'beni ecclesiastici, non solo ripugna a' principj della società stessa, ma eziandio alle massime della religione (1). Monsignor Bossuet nel *libro* VIII. *della Politica estratta dall' Istoria sacra* così scrive (2): *Il governo non ha da essere arbitrario. Imperocchè oltre l'essere il tutto soggetto al giudizio di Dio [lo che parimente conviene al governo, che si nomina arbitrario] vi sono anche delle leggi negl' Imperj, contro le quali quanto si opera, di ragione è nullo; e vi è sempre apertura di regresso o in altre occasioni, o in altri tempi; di modo che ognuno resta legittimo possessore de' suoi beni, non potendo mai credere alcuno, ch' ei possa possedere alcuna cosa in*

(1) Vedi la *Suite de la Reponse aux lettres contre l'immunite des biens ec*clesiastiques: *Lettere* IV *p.6.Ed. an.*1750.
(2) *Art.*11. *prop.*1. *p.*396.

in pregiudizio delle leggi, delle quali la vigilanza, e l' azione contro le ingiustizie, le violenze E' IMMORTALE. Vedasi ciò, che lo stesso Autore aggiugne (1) intorno alla proprietà legittima, che hanno i cittadini de' beni loro, e intorno alla *inviolabilità* di un tal ordine; lo ch' egli conferma coll' esempio di Acabo Re d' Isdraello, il quale avendo voluto disporre della vigna di Nabot suo suddito *indipendentemente dalla legge di Dio ch' era pure legge del regno*, fu da Dio severissimamente punito. CAP. I.

Non hanno pertanto i Sovrani la qualità di proprietarj, e di padroni de' beni de' loro sudditi, onde possano, sorpassando il diritto comune, e derogando alle inviolabili leggi della società, o scemare, o torre loro l' abilità di possedere ciò, che posseggono. E se ciò non posson eglino fare a' cittadini, come il possono fare alla chiesa? *essendo questa* (come osserva il Sig. la Vayer) *proprietaria incommutabile de' suoi beni; e non essendo giusto ch' ella sia di peggiore condizione degli altri proprietarj, de' quali non si possono alienare i beni, se non se di proprio loro consentimento*. Che poi il pretendere, che possan ciò fare i Sovrani alla chiesa, ripugni alle massime della religione, costa dalle autorità della scrittura, e de' Padri arrecate di sopra, e in particolare da quella epistola di S. Ambrogio, nella quale si legge

(1) *Ivi prop.* III. *e* IV. *p.* 397. *seq.*

CAP. I. ge (1): *Noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere . . . publicorum tibi mœnium jus commissum est, non sacrorum*: e: *Domum privati nullo potes jure temerare: domum Dei existimas auferendam?* e dal testo della lettera scritta da' Vescovi delle Provincie di Reims, e di Roven l'anno 858. a Luigi Re di Germania (2), dove si legge, che non *talia sunt beneficia ecclesiæ, & hujusmodi Regis proprietas, ut illa possit tollere*; perchè *omnia, quæ ecclesiæ sunt Deo consecrata sunt*: e dalle dottrine del sinodo Romano celebrato sotto S. Simmaco Papa verso il principio del VI. secolo: e da tanti concilj generali, e provinciali, a norma delle dottrine de' quali è stato scritto ciò, che segue, e trovasi registrato in più capitolari de' Re di Francia (3): „ Laicis quamvis religiosis, nulli tamen de ecclesiasticis facultatibus, vel „ Deo dicatis rebus aliquid disponendi attribuatur facultas „.

§. III.

I. *Dagli Atti de' Santi Apostoli si ricava tutto l'opposto di ciò, che pretendono gli Avversarj.* II. *Argumenti del*

(1) *Epist. xx. num. 19.*

(2) *Apud Balutium T. II. Capitular. Regum Francor. pag. 118.*

(3) *Lib. v. c. CCCCIII. l. VI. c. CCCXCIII. e CCCCXXVII.*

del Ragionatore, e di altri, malamente dedotti dall'Epistole de' SS. Apostoli. III. *L'Avversario nel formare simili argumenti si discosta dalle Scritture, e da' Padri, e solo segue la sua presunzione, e gli eresiarchi Giovanni Hus, e Marsilio da Padova.* IV. *Senso del testo,* omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: *quanto sia stortamente spiegato dagli Avversarj.* V. *Trattasi del testo di S. Pietro,* subditi estote omni humanæ creaturæ, *e si mostra quanto ripugni alla dottrina degli Avversarj.* VI. *De' tributi.* VII. *A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui si tratta.* VIII. *Assurdi conceduti dagli Avversarj, o che gli Avversarj sono costretti a concedere.*

Dagli atti de' SS. Apostoli non solamente non si ricava ciò, che pretendono gli Avversarj; ma se ne deduce anzi tutto l'opposto.

I. VEngo agli Atti Apostolici. Nego, che da' passi quindi presi dal Ragionatore possa in conto veruno seguire, che al Sovrano laico sia riservato il diritto di ampliare, o di ristrignere, o di torre a' suoi sudditi la libertà di lasciare alla chiesa, e d'impedire la chiesa stessa di acquistare beni temporali in avvenire. In fatti con qual arte (1) dall' aver detto S. Pietro allo stroppiato di Gerusalemme *argentum, & aurum non est mihi; quod autem habeo, hoc tibi do ... surge, & ambula* (2); o dall' essersi protestato S. Paolo, *argentum,*

(1) Vedi il Ragionam. dell' Avversario *p.* 19.

(2) *Actor.* III. *v.* I. Vedi il I. *libro di quest' opera pag.* III. *seqq.*

CAP. I. *tum, aut aurum, aut vestem non concupivi* (1), si potrà mai dedurre, che al Sovrano competa il diritto, che il Ragionatore stesso gli attribuisce? Ancorchè si raccomandi egli al suo santo F. Fulgenzio; e questi gli presti quelle tante bestie, coll'ajuto delle quali era solito di trarre le sue conseguenze; non pertanto non gli riuscirà mai d'inferire dagli addotti passi una sì fatta conclusione. Il terzo testo, ch'egli riporta dal mentovato libro degli Atti de' santi Apostoli, prova tutto il contrario di ciò, ch'egli pretende. Tanto egli è felice nel adattare al suo intento le altrui testimonianze! Il passo è questo: „ Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant „ omnia communia: possessiones, & substantias ven„ debant, & dividebant illa omnibus, prout cuique „ opus erat (2) „. Potea aggiugnere anche i versi 32. e seg. del capo IV. *Nec quisquam* τῶν ὑπαρχόντων *rerum possessarum*, ovvero, *eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat; sed erant illis omnia communia... Gratia magna erat in omnibus illis. Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum, & domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum: Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat*. Offerivano adunque i fedeli le cose da lor *possedute* alla comunità, vale a dire alla chiesa, ed elle diventavano allora comuni, onde niuno di essi dicea sua alcu-

(1) *Act.* c. XX. v. 32. (2) *Act.* c. IV. v. 44.

alcuna delle cose medesime, *nec quisquam aliquid suum esse dicebat*, ma *erant illis omnia communia* (1). Che se alcuni, volendo liberamente, poichè niuno n'era obbligato (2), abbracciare la vita comune, stimavano di dover prima vendere le case, e le possessioni loro; questi avendole vendute, ne offerivano i prezzi alla comunità stessa, e li poneano dinanzi a' piedi de' santi Apostoli, e davasi a ognuno de' membri di essa comunità quanto gli era di bisogno. Or qual diritto riconobbero gli Apostoli nell' Imperatore (il quale certamente non avea minore autorità nella repubblica, di quel, che ne abbiano presentemente i nostri Sovrani) qual diritto, dissi, riconobbero nell' Imperatore, per cui egli potesse torre a' fedeli, o ristrignere la libertà di offerire della roba loro alla chiesa ciò, che avesser voluto; e rendere abile la chiesa stessa di acquistare, e di possedere ciò, che le fosse offerto? Se avesser eglino riconosciuto

(1) S. Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XVI. *num.* X. *p.*248. *e catech.* XXI. *n.*275. *della ultima Ed. di Parigi* dice, ch'era a que' fedeli ἐπίκοινος ἡ τῶν ὄντων ἀπόλαυσις *comune la fruizione delle sostanze*. Vedi Origene *T.* XV. *Commentarior. in Matth. n.* XVI. *T.* III. *Opp. Ed. Paris. Monachor. Congr. S. Mauri* S. Cipriano *lib.* III. *Testimonior. ad Quirin. n.* III. *Edit. Oxon. p.*62. Tertullian. *lib. de Fuga in Persecut. c.* XII. S. Agostino *in Ps.* CXXXI. *p.*1110. *T.* IV. *Edit. Opp. an.*1700.

(2) Perocchè erano padroni di non vendere, e se voleano, quando avessero venduto qualche loro possessione, ne poteano ritenere il prezzo, purchè non l' avessero promesso alla chiesa. *Nonne manens tibi manebat* (disse ad Anania S. Pietro *c.* V. *Actor. v.*4.) *& venundatum in tua fuisset potestate? Quare posuisti in corde tuo hanc rem* di prometterne tutto il prezzo alla chiesa, e poi di non lo dare? *Non es mentitus hominibus, sed Deo.*

sciuto un simil diritto negl' Imperatori, e nel Senato, non si sarebbero punto dipartiti da que' decreti e degli uni, e dell' altro, pe' quali era vietato di offerire o fondi, o danari alle comunità, o sia collegj non espressamente approvati dal principe, ed era eziandio ordinato, che tali collegj non solamente si spogliassero di ciò, che possedeano in comune, ma affatto ancora si disciogliessero. Non avendo pertanto gli Apostoli osservato si fatti decreti, de' quali nel seguente capo ampiamente ragioneremo; mostrarono, che il diritto, che ha la chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali, non sia punto dipendente dall' autorità de' Sovrani del secolo, e che da questi non si possa torre a' fedeli la libertà di offerire del proprio alla chiesa medesima, ciò, ch' essi vogliono consacrare per la salute delle loro anime al Signore.

M' immagino, che il Ragionatore non sia mai per dire, di non aver egli apportati que'passi degli *Atti* per prova, che un tal diritto appartenga al principe; e che a tal fine ei non abbia arrecate altre, che alcune autorità estratte dall' epistole de' santi Apostoli Pietro, e Paolo. Che se fosse mai tentato di così dire, gli domanderei, per qual motivo dunque abbia egli arrecati i detti passi? Egli nel suo *Ragionamento*, e nella sua *Confermazione* pronunzia, che non sia lecito alla chiesa di possedere (sebbene contradicendosi nello stesso tempo nega di aver ciò detto) e sostiene, che non per altro diritto la chie-

sa

fa possegga, che per concessione del principe; sicchè questi possa ristrignerle, e anche torle il diritto medesimo. O l'uno, o l'altro di questi punti bisogna, ch' egli abbia voluto provare co' suddetti passi; altrimenti sarà costretto a confessare di averli citati allo sproposito. Or il primo non segue in verun conto da' passi medesimi, come si è dimostrato nel primo libro (1) di questa opera, e talvolta pare, ch' egli medesimo voglia, che non segua. Resta dunque ch' ei ne abbia voluto ritrarre il secondo. Ma nè pur questo se ne può dedurre, come abbiam veduto, anzi se ne deduce tutto l'opposto.

CAP. I.

Argomenti del Ragionatore, e di altri malamente citati dall' Epistole de' SS. Apostoli.

II. Veggiamo, se dalle autorità estratte dall'Epistole de' santi Apostoli possa egli concludere qualche cosa a suo favore. Egli adunque per provare, che al Principe secolare appartenga di ristrignere, e anche di torre alla chiesa il diritto di acquistare beni terreni, dopo di aver osservato (2), che così porta la ragion naturale, mentre essendo il Sovrano governatore, e provvisore della civile società, e tenuto ad attendere alla conservazione, e alla quiete, e felicità pubblica; scende a confermare lo stesso suo assunto, così scrivendo: ,, Comanda Dio per mezzo dell' Apostolo, che ognuno ,, sia sottoposto alle supreme potestà: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* (3), vale a dire a

 ,, ogni

(1) *Pag.* III. *seqq.*
(2) *Ragionam. p.* 75.
(3) *Epist. ad Rom. c.* XIII. *v.* I.

CAP. I.

,, ogni polizia, o ſia governo creato dagli uomini (1). ,, Comanda di dover eſſere ſoggetti alle ſteſſe poteſtà ,, per neceſſità: *neceſſitate ſubditi eſtote* (2): neceſſi- ,, tà cioè di ordine: *Dei enim miniſter eſt* (3): e neceſ- ,, ſità di comando ſuo: *Quia ſic eſt voluntas Dei* (4). ,, Comanda egli di dover loro queſta ſuggezione non ,, ſolamente per timor del caſtigo: *non ſolum propter* ,, *iram*: ma per debito di coſcienza ancora: *ſed etiam* ,, *propter conſcientiam* (5). Ora non è ella coſa mani- ,, feſta per queſte divine ordinazioni, che al debito di ,, ubbidienza fatto da Dio inculcare ai ſudditi, corri- ,, ſponder dee nelle poteſtà ſomme il debito di coman- ,, dare, e di reggere i ſudditi medeſimi, di governar- ,, li, e di provvederli nelle neceſſità? Senza queſto ,, reciproco dovere, poteva egli dire, che Dio non ,, avea data in vano queſta poteſtà? *non enim ſine cauſa* ,, *gladium portat* (6). Dice ancora, che alle ſomme ,, poteſtà debbano i ſudditi pagare il tributo: *reddite* ,, *ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari* (7). *Cui tributum*, ,, *tribu-*

(1) Io non ſo perchè così egli dica. penſa forſe, che *ogni anima non debba* eſſere ſoggetta alle poteſtà ſublimi, o ſia al *governo creato da Dio?*

(2) *Epiſt. ad Rom. c.*XIII. *v.*5.

(3) *Ibid. v.*4.

(4) 1. *Petri cap.*II. *v.*15.

(5) *Epiſt. ad Rom. c.*XIII. *v.*5.

(6) *Ibid. v.*4.

(7) *Matth.*XXII *v.*17. Come quì l'obbietta il Ragionatore, e come anche l'oppongono altri Politici, e in ſpecie l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.* così obbiettava queſto paſſo a' Cattolici l'Ereſiarca Giovanni Hus, *Tract. de Ablatione rerum temporalium a clericis n.*VII *ſeqq. p.*147. *T.*I. *Opp.*

„ *tributum* (1) . E che questo tributo si deve pagare , „ perche sono ministri di Dio costituiti da lui affinchè „ lo servano in tale ministero: *Ideo enim & tributa præstatis ; ministri enim Dei sunt , in hoc ipsum servientes*(2) „. E poco innanzi (3). „ Questo respettivo necessario dovere delle potestà somme, ... lo ha S.Pietro „ inculcato con quelle parole:*Regem honorificate* (4)... „ Dal che i Teologi desumono , essere stato addossato „ a' principi il debito di provvedere a' bisogni de' „ sudditi „ .

L' Avversario non segue i Padri , nè la ragione , nè la dottrina de' SS. Apostoli ; ma la presunzione sua cogli Eresiarchi Giovanni Hus e Marsilio da Padova.

III. Non aveamo mestiere , ch' egli ci ricopiasse queste autorità , essendo elleno a tutti i fedeli notissime ; nè che c' insegnasse , che il Sovrano sia governatore , e provvisore de' suoi sudditi , e debba attendere alla conservazione , e quiete , e felicità loro ; e ch'essi sudditi , secondo il divin volere , abbiano a essere sottoposti alle potestà supreme per necessità *d'ordine* , e per coscienza,e sieno obbligati a pagare i tributi . Non vi è tra' cattolici chi non sappia , e non ammetta tali doveri , e obbligazioni de' sudditi verso il principe , e del principe verso i suoi sudditi . Noi stavamo attendendo , che il Ragionatore ci dimostrasse , come dalle autorità medesime , e da sì fatti doveri ammessi da ogni fedele , venga in conseguenza , che a' Sovrani del secolo appartenga il poter ristrignere , e anche torre alla

G 2 chiesa

(1) *Epist. ad Rom. c.XIII. v.7.*
(2) *Ibid. v.6.*
(3) *Ragionam. p.74. seq.*
(4) *Epist.I. c.II. v.17.*

chiesa il diritto di acquistare, e di possedere beni temporali. Ma egli, che non legge le Scritture, e le opere de' Padri, se non se in certi libercoli del tempo, ne' quali, siavi pure quanta eloquenza, e pulizia di stile si voglia, non vi è certamente punto di verità; non avendovi trovato niun testo a proposito, onde si possa argomentare la congiunzione di una tal conseguenza colle premesse testimonianze, non si è preso la briga di provare la conseguenza medesima, contento di aver fatto una ciarlata con avervi frammischiato fuor di proposito una delle sue solite filastrocche di testi. Dicea ben S. Girolamo di certuni, che *si de tractatibus hominum disertorum quippiam legerint, verbositatem solam discunt absque notitia Scripturarum; & juxta vetus elogium, quum LOQUI NESCIANT, TACERE NON POSSUNT, DOCENTQUE SCRIPTURAS, QUAS NON INTELLIGUNT, ET CUM ALIIS PERSUASERINT, ERUDITORUM SIBI ASSUMUNT SUPERCILIUM, prius imperitorum magistri, quam doctorum discipuli. Bonum est igitur obedire majoribus, parere praefectis, & post regulas Scripturarum vitae suae tramitem ab aliis discere, nec praeceptore uti PESSIMO, hoc est PRAESUMPTIONE SUA* (1). Che il Ragionatore non abbia avuto altro precettore, che qualche seguace dell' eresiarca Marsilio da Padova, o la propria

(1) *Epist.* xcvii. *al* viii. *ad Demetriadem p.* 194. *seq. Tom.* iv. *P.* II. *Opp. Edit. Parif. an.* 1706.

propria ſua preſunzione, e che non apporti, che ciarle, e che non intenda le Scritture, che cita, e tuttavolta la voglia far da maeſtro; non vi ſarà chi 'l poſſa mettere in controverſia, quando non ricuſi di leggere le mie riſpoſte.

Certo è, che Marſilio da Padova (1), e di poi Giovanni Hus (2) a fine di ſtabilire gli errori ſteſſi, che ora procura di confermare il Ragionatore, ſi abuſarono de' medeſimi paſſi ſcritturali, co' quali eſſo Ragionatore, e alcuni(3)altri preſentemente ſi ſtudiano di sì fattamente intaccare *in plerisque* [come a un altro propoſito ſcriſſe S.Girolamo (4)] *fidem* [della Romana chieſa] *apoſtolico ore laudatam, ut Sacerdotes quoque, & nonnullos monachorum, maximeque ſeculi homines in aſſenſum ſui traxerint*. Che ſe non ha egli avuto que' novatori, o i ſeguaci loro per maeſtri; non veggo qual altro precettore abbia potuto avere, che la ragion ſua, o piuttoſto, per ſervirmi del giuſto termine, la ſua preſunzione.

In fatti, come ſi può propriamente dire, che uſi

 della

(1) *In Defenſore pacis P.*ıI. *c.v.*

(2) *In Replica contra occultum Adverſarium p.169. T.*I. *Opp.* A queſti giuſtamente ſi oppoſero Guglielmo da Cremona *lib. Reprobat. error. Marſilii de Padua q.*I. *Artic.*VIII. Alvaro Pelagio *l.* I. *de Planctu eccleſ. c.*LV. Agoſtino d'Ancona *de Poteſtate Papæ q.*XXII. *artic.*VI. il Card. Torrecremata *l.*II. *Summa de Eccl. c.*XCV. l'Almaino *Tract. de Supr. poteſt. Eccl. c.*VIII. *Prop.*III.

(3) E fra queſti l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma p.66. della finta Ediz. Coſmopolitana dell' anno* 1768.

(4) *Epiſt.*XCVI. *al* XVI. *ad Principiam: Epitaph. Marcellæ pag.* 782. *Tom.cit.*

CAP. I.

della sua ragione colui, il quale ci spaccia per raziocinio naturale un discorso dimostrato insussistente col fatto dalla Somma Ragione, vale a dire da Dio? Volle certamente il Signore, che i Re d'Isdraello fossero come padri del suo popolo, ne fossero i moderatori, e provvedessero alle di lui indigenze; ma ordinò eziandio, che i suburbani, e le case &c. de' Leviti da niuno si potessero alienare, e che i campi consacrati appartenessero non già al regio, ma al diritto de' Sacerdoti (1), il qual diritto da' Re suddetti non potea in conto veruno essere o tolto, o scemato. Ma del *raziocinio naturale* dell' avversario sia ciò detto di passaggio.

Dal testo, omnis anima potestatibus subdita sit, *quanto stortamente gli Avversarj conchiudano i vani loro sentimenti.*

IV. Esaminiamo i testi, co' quali egli, e il M. S. autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma &c.* e altri, s' immaginano di averci confusi, e abbattuti. Dimando, dove mai abbia scritto S. Paolo soltanto, *che ognuno sia sottoposto alle potestà supreme*? Il Santo Apostolo non iscrisse ὑπερτάταις, ma ὑπερεχούσαις all' *eminenti*, o, come abbiamo nella Volgata, alle *più sublimi*. Permettasi per altro, senza concederlo, che nel citato luogo della epistola a' Romani si legga, *alle supreme*: non è ella per avventura *suprema*, e più *sublime* ancora della civile la potestà della chiesa? E qual potestà mai si può pensare più sublime di quella, a cui sia conceduto da Dio, che sciolto sia in cielo ciò, ch' ella avrà sciolto in terra; e ciò, ch' ella avrà legato in terra, sia

(1) Vedi *il* 1. *libro di questa Opera pag.*156. *seqq.*

sia pure legato in cielo (1)? Vedansi le testimonianze di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Isidoro Pelusiota, di S. Gelasio, e di S. Nicolò I. da noi esattamente riferite nel primo libro di questa opera (2). S. Gian Grisostomo nella quindicesima Omilia sopra la 2. Epistola a' Corintj (3) insegna, doversi ammettere un altro *principato* ἀρχὴ, e questo *superiore al principato politico* τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς ἀνωτέρα. Dimanda dipoi qual mai sia quel principato? E risponde: ἡ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, *quel, ch' è nella chiesa*, e di cui fa menzione S. Paolo allorchè dice *obedite præpositis vestris, & subjacete eis.*

CAP. I.

Non esclude l' addotto testo, ma include anzi la potestà della chiesa nelle potestà più sublimi.

(1) *Matth. c.* XVI. *v.* 18. *seq. Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam, & tibi dabo claves regni cælorum; & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cælis, & quodcumque solveris super terram erit solutum & in cælis.* Vedi S. Cipriano *de Unit. eccl. p.*106. *Edit. Oxon.* S. Ilario *in Matth. c.* XVI. *n.*7. della Ediz. de' Monaci della Congregazione di S. Mauro, dove si legge: „ O in nuncupatione novi nominis „ felix Ecclesiæ fundamentum, di„ gnaque ædificatione illius petra, „ quæ infernas leges, & tartari por„ tas, & omnia mortis claustra dis„ solveret. O beatus cæli janitor, „ cujus arbitrio claves æterni aditus „ traduntur, cujus TERRESTRE JU„ DICIUM PRÆJUDICATA AU„ CTORITAS SIT IN CÆLO, „ UT QUÆ IN TERRIS AUT „ LIGATA SUNT, AUT SOLU„ TA, STATUTI CONDITIONEM „ OBTINEANT ET IN CÆLO. „ Vedi ciò, che lo stesso Santo scrive in *Psalm.* CXXXI. *n.* IV. e la nota del P. Coustant al passo citato de' Commentarj sopra S. Matteo; e S. Agostino (per tralasciare per ora gli altri Padri) nel salmo, ch' ei compose contro i Donatisti, dove parlando egli della Sede di S. Pietro, e alludendo al citato testo dell' evangelio, *ipsa est porta*, dice, *quam non vincunt superbæ inferorum portæ*: *Tom.* VIII. *Opp. p.*5. *Ed. Antuerp. ann.*1700.

(2) S. Greg. l. c. *p.*226. S. Isidor. *ivi p.*228. *seqq.* S. Gelas. *ivi p.*249. S. Niccolò I. *ivi p.*254.

(3) *Num.* IV. *p.*548. *T.* X.

CAP. I.

Osserva finalmente, ch' è αὕτη ἡ ἀρχὴ τοσοῦτον τῆς πολιτικῆς ἀμείνων, ὅσον τῆς γῆς ὁ οὐρανὸς, *questo principato tanto è più eccellente del politico quanto è più sublime il Ciel della terra*, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλεῖον *anzi molto di più*. E nella Omilia XXXIV. sopra l' Epistola agli Ebrei (1) ,, Egli è, *dice*, un gran male, e cagione di ,, molte calamità l' anarchia, massimamente però nella ,, chiesa . . . ed ella è tanto più perniciosa, quanto il ,, *PRINCIPATO* della chiesa *stessa è maggiore, e PIU'* ,, *SUBLIME* ,, ὅσον καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς μεῖζον, καὶ ὑψηλότερον del laico principato. Essendo adunque potestà più sublime la potestà della chiesa, ogni *anima* le dovrà *essere soggetta*. Nè mi si dica, che S. Paolo tratta solo della potestà secolare. I Santi Padri, pe' quali sono a noi derivate le divine tradizioni, attestano, che il passo del S. Apostolo si abbia a intendere di qualunque potestà legittima, non escludendone alcuna; ed essendo la potestà ecclesiastica vera, e legittima potestà, e più sublime della secolare, si debba molto più intendere il testo medesimo della stessa ecclesiastica potestà. S. Bernardo nella Epistola XLII. *a Enrico Vescovo di Senez* (2) vuole, che

(1) *Num.* I. *T.* XII.

(2) *Cap.* VIII. *p.* 210. *T.* I. *Opp. Edit. Venetæ an* 1765. ,, Intelligitis quod ,, dico: *cui honorem, honorem; omnis* ,, *anima sublimioribus potestatibus* ,, *subdita sit*. Si omnis, & vestra. ,, Quis vos excipit ab universitate? ,, (*senta bene il Ragionatore*). Si ,, quis tentat excipere, CONATUR ,, DECIPERE. NOLITE ILLORUM ACQUIESCERE CONSILIIS, qui cum sint christiani, ,, CHRISTI TAMEN VEL SEQUI FACTA ,, VEL OBSE- ,, QUI

che ſe alle poteſtà del ſecolo ſi dee preſtare ſommiſſione, e obbedienza pel teſto, *omnis anima ſublimioribus poteſtatibus ſubdita ſit*; molto più ſi debba preſtare a' ſacerdoti, o ſia a' paſtori delle chieſe, e principalmente al Vicario di Criſto, vale a dire al ſommo Pontefice, in guiſa tale, che ricuſare di profeſſargli riverenza, e ſommiſſione, ſia lo ſteſſo, che anteporſi, o uguagliarſi a Gesù Ccriſto, di cui egli tiene in terra le veci.

CAP. I.

Molto prima di S. Bernardo moſtrò S. Baſilio il Grande, che il teſto, di cui or trattiamo, s' intenda pure dell' obbligo, che corre a ognuno di ſoggettarſi a' ſuoi eccleſiaſtici ſuperiori (1). Imperocchè trattando

Deeſi pertanto ogni anima ſoggettare alla eccleſiaſtica poteſtà, ſecondo S. Paolo; eſſendo tal poteſtà più ſublime della ſecolare.

„ QUI DICTIS OPPROBRIO DUCUNT. Ipſi ſunt, qui vobis dicunt, ſervate veſtræ Sedis honorem . . . Hæc iſti. Chriſtus aliter & juſſit, & geſſit ... Quando Dei SACERDOTIBUS DEBITAM NEGARET OBEDIENTIAM, qui hanc quoque ſecularibus poteſtatibus exhibendam curavit? . . . INDIGNUM erit vobis CUICUMQUE CHRISTI VICARIO NON TALITER EXHIBERE, qualiter ab antiquo inter eccleſias ordinatum eſt. Sed quæ SUNT, inquit Apoſtolus, *a Deo, ordinata ſunt*. VIDERINT ERGO HUJUS IGNOMINIÆ DISCUSSORES, QUALE SIT HUIC ORDINATIONI RESISTERE. Valde ignominioſum eſt ſervo, ſi ſit ſicut Dominus ejus, aut diſcipulo, ſi ſit ſicut magiſter ejus. Plurimum ſe vobis deferre putant, CUM VOS CHRISTO PRÆFERRE CONANTUR „.

(1) *In Sermone Aſcetico n.2. p.324. ſeq. T.II. Opp. Edit. Pariſ. an.1722.* πεισθέντες τῷ ἀποστολικῷ παραγγέλματι τῷ κελεύοντι πᾶσαν Ψυχὴν ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι. καὶ ὅτι οἱ ἀνθεστηκότες, ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται ... ἐάν τις ταῖς ἰδίαις ὁρμαῖς ἀκολουθῶν, τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ ποιῇ, καὶ συμβουλεύοντι τῷ προεστῶτι μὴ πείθηται, μεῖζον . . . ἔστι τὸ πλημμελούμενον. ὁ γὰρ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀντέστηκεν.

CAP. I.

do egli de' Monaci, prescrive, che si abbiano tutti a uniformare alla volontà del superiore „ osservando il „ precetto Apostolico, per cui a ogni anima si coman- „ da di essere soggetta alle sublimi potestà, e per cui „ siam avvertiti, che coloro, i quali alle medesime „ si oppongono, si acquistano la dannazione... Che „ se qualcuno seguendo le proprie passioni, fa ciò, „ che gli piace, e non obbedisce a' consigli del suo su- „ periore, sarà maggiore il suo peccato; mentre *chi* „ *resiste alle potestà, resiste alla divina ordinazione* „. Quindi l'Apostolo stesso, che nel riferito testo della Epistola a' Romani dice: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: e nella 2. Epistola (1) a' Corintj dimostra che può usare della severità κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκε ὁ κύριος *secondo la POTESTA' DATAGLI DAL SIGNORE*; e in conseguenza, che ha potestà la chiesa eziandio di usare della severità, e questa non concedutale dagli uomini, ma da Dio; l' Apostolo, torno a dire, nella epistola agli Ebrei prescrivendo, che si abbia a *obedire præpositis* (senza dubbio della chiesa) e *SUBJACERE eis* (2), dà a divedere, che tra le potestà più sublimi, alle quali si debba ogni anima soggettare, debba eziandio aver luogo la ecclesiastica. Or intendendosi il citato luogo della epistola a' Romani non meno

Non si può pertanto conchiudere nulla dal testo di S. Paolo a favore della secolare potestà in isvantaggio della ecclesiastica.

(1) *Cap.* XIII. *v.* 10.

(2) Cap. XIII. *v.* 17. & I. *ad Thessalonicenses cap.* V. *v.* 12. Vedi la *Omilia* X. *di S. Gian Grisostomo sopra la Epistola stessa a' Tessalonicensi n.* I. *pag.* 404. *seq. Tom.* XI. *Edit. Paris. an.* 1734.

meno della potestà ecclesiastica, che della secolare, anzi più della ecclesiastica, che della secolare; con qual dialettica si può quindi argumentare cosa alcuna a favore di questa, che ridondi in isvantaggio di quella, ch' è più sublime?

Dicea ben Santo Ambrogio contro que' politici Ariani, che allor asserivano, *in potestate Imperatoris esse omnia* (1): „ videte quanto pejores Ariani sint, „ quam Judæi. Illi quærebant utrum solvendum puta- „ ret Cæsari jus tributi: isti Imperatori volunt dare „ jus ecclesiæ (2) „.

So, che qualcuni, co' quali per avventura sarà d' accordo il Ragionatore, risponderanno, non vi essere restrizione veruna nel testo di S. Paolo, riguardante la suggezione dovuta a' Sovrani del secolo; potersi pertanto stendere la potestà loro legislativa non solo a' beni terreni, che gli ecclesiastici possegono; ma eziandio fino a richiamare a' proprj uffizj le potestà ordinate da Gesù Cristo, senza la qual potestà legislativa sarebbe imperfetto ogni governo, e resterebbe esposta a travagliose vicende insieme col servizio divino la quiete de' popoli.

Limiti persissi dalle Scritture, e da' Padri alla potestà laica.

E' certamente lontano dal vero, che nel testo suddetto non si abbia ad ammettere veruna restrizione. Noi

(1) *Vide Epist. xx. n. 8. p. 903. & Sermon. contra Auxentium n. 5. ibid. pag. 915.*

(2) *Serm. contra Auxent. num. 31. pag. 924.*

CAP. I.

Noi ne ritroviamo alcune nelle ſacre lettere, e nelle tradizioni divine tramandate alla poſterità da' noſtri antichi, e ſpecialmente da' Santi Padri. Delle autorità delle ſacre Scritture parleremo appreſſo. I Santi Padri c' inſegnano, che porti ben il dovere di eſſere ſoggetti al Principe, purchè non comandi coſe, che ſieno ripugnanti al divin diritto (1). Quindi Taziano antichiſſimo Scrittore della chieſa nella ſua celebre orazione contro i Gentili oſſerva, che il Sovrano ſi abbia a obbedire, e ſervire come uomo, ma che ſi abbia a temere Iddio (2). Tertulliano „ Quod attinet, *dice*, ad honores Regum, vel Imperatorum, „ ſatis præſcriptum habemus, in omni obſequio nos eſſe „ oportere, ſecundum Apoſtoli præceptum, ſubditos „ magiſtratibus, & principibus, & poteſtatibus; ſed „ INTRA LIMITES DISCIPLINÆ (3) „. Origine nel VIII. libro contro Celſo Gentile riſpondendo alla propoſta: *conciliandos nobis hominum Dynaſtas*, *& Reges* (4) „ unus, *dice*, (5) conciliandus nobis ſummus „ Deus...

(1) Iuſtinus Martyr *Apolog.* I. *num.* 17. *Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. Sancti Mauri*. Et *apud Ruinartium in Actis Martyrum ſinceris num.*1. *pag.*49. *Edit. Veron.* præfecto ajenti, *eſto obediens Imperatoris edictis*, reſpondit Juſtinus „ nemo umquam reprehendi, aut condemnari poterit, qui Salvatoris noſtri JeſuChriſti præceptis obedierit „.

(2) *Num.*4. *ibid.*

(3) *De Idololatr. lib.*1. *c.*XV. Vide Acta S. Achatii Martyris *n.* I. *p.*129. *ſeqq. & epiſtolam S. Dionyſ. Alex. Epiſc.p.*157. *Act. Mart. S. Geneſii n.* II. *p.*237. *Acta SS. Martyrum Agaunenſium n.* IV. *p.*243. *apud Ruinart. ibid.*

(4) *Num.*63. *Tom.*I. *Opp. Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. S. Mauri.*

(5) *Ibid. n.*64.

„ Deus . . . (1) Quod ad hominum, Regumque favo-
„ rem attinet, is etiam nobis contemnendus eſt, non
„ ſolum ſi cædibus, ſpurcitiis, ſævisque facinoribus;
„ ſed etiam, ſi impietate erga univerſorum Deum,
„ vel ſervili obſequio, & vili adulatione comparatur.
„ Verum ubi NIHIL A NOBIS EXIGITUR LEGI,
„ ET VERBO DEI CONTRARIUM, non ea no-
„ ſtra inſania eſt, ut contra nos ipſos Regis, aut Dy-
„ naſtæ iram concitemus . . . . Legimus enim: „ omnis
„ anima præcellentibus poteſtatibus ſubdita ſit „. E per
„ tralaſciare gli altri, S. Agoſtino nel Sermone XIII.(2):
„ Alloquamur & eos, *dice*, qui ſecundum iſtam viſi-
„ bilem, & popularem intelligentiam judicant terram.
„ Judicant enim terram Reges, Duces, Principes, Ju-
„ dices, unuſquiſque pro munere, quod accepit in
„ terra, judicat terram. Quid eſt autem, quod dici-
„ tur judicat terram, niſi judicat homines, qui ſunt in
„ terra? . . . Porro autem ſi judices judicant terram,
„ & quiſquis ſub Regibus poteſtatem accepit a Regi-
„ bus, erudiantur & ipſi, QUIA TERRA JUDI-
„ CAT TERRAM, & timere debet eum, qui eſt
„ in cœlo, terra judicans terram „. E poco dopo (3):
„ Hæc attendite, & erudimini omnes, qui judicatis
„ terram. Omnes ſcilicet, quia ſic INTELLIGEN-
„ DUM EST, quomodo de quibus Apoſtolus dicit:
„ *omnis*

(1) *Ibid. n.65.* *Edit. an.1700.*
(2) *Num.4. pag.56. Tom.v. Opp.* (3) *Num.6. p.57.*

„ *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* „ *Non enim est potestas nisi a Deo. Quæ autem a Deo* „ *sunt, ordinatæ sunt. Qui resistit potestati, Dei ordi*- „ *nationi resistit. Principes enim non sunt timori boni* „ *operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem?* „ *Bonum fac, & habebis laudem ex illa.* Aut enim ju- „ ste agis, & JUSTA POTESTAS laudabit te, aut „ juste agentem, etiam si INJUSTA POTESTAS „ DAMNET TE, Deus justus coronabit te ... Ut „ ergo non sitis iniquæ potestatis, quicumque homines „ vultis habere in homines potestatem, erudimini, ne „ perverse judicetis „. Deesi adunque, secondo i Padri, soggettare *ogni anima* alla potestà secolare, e prestarle obbedienza, purchè la potestà stessa si contenga ne' confini de' terreni, o civili affari, e non trasgredisca 'i limiti della cristiana disciplina, nè comandi cose, le quali non si accordino co' divini insegnamenti.

Non vi è passo della Scrittura, o della tradizione, che confermi le limitazioni della potestà ecclesiastica finte dagli Avversarj.

Torno al testo evangelico, *tu es Petrus &c.* Ognun vede esser ella amplissima la potestà conferita, giusta il testo medesimo, al Principe degli Apostoli dal Signore: *quodcumque ligaveris &c.* Non vi è poi cattolico, che non debba confessare una tal potestà nella chiesa.

Dirà il Ragionatore (1), ch' ella pure ha i suoi limiti

(1) Vedi ciò, che costui scrive *Lett. I. della Conferm. del Ragionamento p. XIV.*

limiti: Nol nego. Ma quali? Aggiugneranno i noſtri contraddittori, ch' ella ſi dee riſtrignere nelle coſe puramente ſpirituali, e interne, in guiſa, che ſenza la conceſſione del Principe laico, non poſſa ſtenderſi all' eſterne, ſpecialmente influenti in qualche modo nella civile ſocietà.

Quando gli Avverſarj trovaſſero qualche teſto, che ſembraſſe loro favorevole a sì fatte limitazioni, non conchiuderebbero nulla ad ogni modo; non eſſendo, ſecondo la fede cattolica, giudici della intelligenza delle ſacre lettere i principi, ma la chieſa.

Ma io dimando da quali paſſi delle ſacre lettere, o da quali monumenti della tradizione abbian eglino appreſe sì fatte limitazioni di quell' evangelico teſto? Son eglino cattolici? Se tali ſono, confeſſino, che non da altri, che da queſti fonti ſi poſſano prendere le vere iuterpretazioni de' paſſi ſcritturali ſpecialmente riguardanti la dottrina circa i dogmi, de' quali paſſi ſi ricerchi la retta intelligenza. Pretenderanno per avventura di avere trovato teſtimonianze e delle ſacre Lettere, e de' Padri, le quali ſembra loro, che così limitino quell' evangelico ſtabilimento. Ma io non cerco ciò, che loro ſembra: cerco ciò, che ſi ha a tenere intorno all' autorità data per conceſſion sì ſolenne da Gesù Criſto al Principe degli Apoſtoli, la qual autorità (come dee confeſſare per dogma chi vuol eſſere ortodoſſo) eſiſte, ed eſiſterà ſino alla fine de' ſecoli nella chieſa. Or da chi ſi ha egli a dichiarare, che tale, qual eſſi noſtri contraddittori ſoſtengono, ſia il ſignificato di quelle teſtimonianze delle Scritture, e de' Padri, e che in conſeguenza il paſſo: *quodcumque ligaveris &c.* ſi abbia ad intendere colle accennate limitazioni;

CAP. I.

da chi, torno a dire, si ha egli a dichiarare? Dalla civile repubblica, o dalla chiesa? Da' principi del secolo, o da' sacri Pastori? Dall' Imperatore, o dal Pontefice successor di S. Pietro? Io non trovo nelle sacre lettere, che la civile repubblica, ma trovo bensì, che la chiesa sia la colonna, e il firmamento della verità (1). Non trovo, che a' principi del secolo, nè a' consiglieri loro sia mai stato detto da Cristo: *qui vos audit, me audit* (2): o dall' Apostolo *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos posuit Spiritus Sanctus Episcopos pascere*, o pur *regere ecclesiam Dei* (3); ma trovo ben detto il primo a' discepoli, e perciò a' successori loro; e il secondo a' sacri pastori delle chiese, vale a dire a' vescovi. Non trovo finalmente, che a Tiberio, e a chi dopo di lui avea a regger l'impero, sia stata data la potestà dal Signore, di pascere (4), e di confermar nella fede (5) i cristiani, e di essere loro dottore, e maestro; ma trovo bensì, ch' ella sia stata conceduta a S. Pietro, e in S. Pietro a' successo-

(1) I. *ad Timoth. cap.* III. *v.*15. ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ζῶντος στύλος, καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας: *Ecclesia Dei vivi columna, & firmamentum veritatis*. Eedi Melchior Cano *lib.* IV. *De locis Theologicis c.* IV. *seqq.* Monsignor Jacopo Benigno Bossuet: *Conference avec Monsieur Claude Ministre de Charenton sur la matiere de' l'Eglise*, e gli *Avertissemens aux Protestans sur les lettres du Ministre Jurieu*: *Avertiss.* I. *n.* III. *seqq.*

(2) *Evang. S. Luce cap.* X. *v.*16.

(3) *Act. Apost. cap.* XX. *v.*28.

(4) *Evang. S. Joh. cap.* XXI. *v.*15. 16. 17.

(5) *Evang. Luce c.* XXII. *v.*32.

cessori di lui, vale a dire a' Sommi Pontefici (1). Or i Pastori uniti al capo loro, qual è il Pontefice Massimo, e perciò la chiesa tutta, non da' Principi, nè dagl' Imperatori, ma da' Pastori, e dal Pontefice stesso rappresentata; quando mai hanno riconosciuto nella potestà conferita da Gesù Cristo a S. Pietro per le parole *tu es Petrus &c.* le suddette limitazioni? Anzi noi le troviamo da' Vescovi, e da' Concilj, e da' Papi in ogni tempo e col fatto, e colla massima riprovate. Questi però non si ascoltano. Non si ascoltano adunque i Pastori, e i Giudici delle controversie intorno alla religione costituiti tali da Gesù Cristo. E chi mai vien ascoltato? Il Sig. Rettore della *cattedra del commercio, il Sig. Marchese S. Monsieur l'Avocat au Parlement, Mr. J. Andr. le Blanc de Castillon Avocat au Parlement &c.* Questi giudicano di tali cose, e decidono, e s' ingegnano d' indurre i Sovrani del secolo a non attendere agl' insegnamenti de' Dottori della chiesa, *quam* (G.Cristo) *acquisivit sanguine suo*; ma a seguitare anzi

chi

(1) Synodus Œcumenica Florentina in *Definit. fidei*, *seu Decreto Unionis Grecor. Tom. IX. Concilior. Edit. Paris. an.1714. p.423.* „ Definimus, Sanctam Apostolicam Sedem, „ & Romanum Pontificem in univer „ sum Orbem tenere primatum, & „ ipsum Pontificem Romanum Suc- „ cessorem esse B. Petri Principis Apo- „ stolorum, & verum Christi vica- „ rium, totiusque ecclesiæ caput, & „ omnium christianorum Patrem, ac „ Doctorem existere, & ipsi in Beato „ Petro pascendi, regendi, ac guber- „ nandi universalem ecclesiam a Do- „ mino nostro J. Christo plenam po- „ testatem traditam esse; quemadmo- „ dum etiam in gestis oecumenicorum „ Conciliorum, & in sacris canonibus „ continetur „. Quindi la Chiesa Romana da tutta l' antichità è chiamata Madre, e Maestra di tutte le altre.

chi n'è l'impugnatore, vale a dire essi Avvocati, e Marchesi, e Cattedratici del commercio, ch' entrano nell' ovile di Gesù Cristo non per *ostium*, ma *aliunde*; e avventansi contro τοὺς πατέρας τῶν λαῶν, καὶ διδασκάλους τῆς πίστεως, *i padri de' popoli, e i maestri della fede*, e procurano εἰσαγεῖν τοὺς ἀσεβεῖς *d' intrudervi gli empj* (1) cioè l' errante Vanespen, e i protestanti Grozio, Pufendorfio, Coccejo; Boehmero &c. E si ha egli a credere, che realmente sieno nel numero de' cattolici coloro, che nel determinare il senso de' passi scritturali riguardanti specialmente il dogma, non solamente non faccian conto, ma impugnino anche a faccia scoperta i maestri, a' quali disse il Signore: *qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit?* Certo è, che saran eglino per avventura cattolici di nome (2), ma non già di sentimenti (3).

S. Ambro-

(1) *S. Ath. Hist. Arianor. ad Monachos n.46. p.372.*

(2) S. Ambrogio nella *Epist.*XVII· *a Valentiniano II. Imperatore num.*8. *p.*868. così scrive in un altro proposito contro di certi politici, o consiglieri di que' tempi: *Quod si aliqui NOMINE christiani tale aliquid decernendum putant, mentem tuam vocabula nuda non capiant, nomina cassa non fallant.*

(3) Dico *per avventura*, perchè taluno di questi ne' suoi libri dà manifestamente a dividere, che s' egli si portasse alla Cina, e quivi acquistasse la cittadinanza, si farebbe per dovere idolatra; e se a Costantinopoli, si farebbe Maomettano, e difenderebbe l'Alcorano. „ Civis (egli dice nel suo „ libro *de Jure*, *&* *Officiis*) PATRIAM religionem servato, PROQUE EA PUGNATO ... Quid, „ dicet aliquis, si falsa sit? Nihil falsum, quod toti prodest reipublicæ &c. „. E' vero, ch' egli, non so se più per paura, che per altro, ha in un'altra edizione dello stesso suo libro matato il PATRIAM in CHRISTIANAM.

S. Ambrogio nella epiſtola XXI. a Valentiniano II. Imperatore, ci aſſicura, ch'è un prevaricatore il laico, il quale la voglia fare da giudice nelle cauſe de' Veſcovi, ſpecialmente concernenti la fede (qual è certamente quella, in cui ſi tratti della vera intelligenza di un teſto dell'evangelio (1), che riguarda la poteſtà della chieſa); e aggiugne, eſſer ella coſa inaudita, che i laici giudichino del veſcovo nelle materie di religione (2); e con petto ſacerdotale, *ita ergo*, dice (3), *quadam adulatione curvamur, ut SACERDOTALIS JURIS ſimus immemores, & quod DEUS DONAVIT MIHI, hoc ipſe aliis putem eſſe credendum? Si docendus eſt Epiſcopus a laico, quid ſequetur? Laicus ergo diſputet, & Epiſcopus audiat. Epiſcopus diſcat a laico. At certe SI VEL SCRIPTURARUM SERIEM DIVINARUM, VEL VETERA TEMPORA RETRACTEMUS, quis eſt, qui abnuat, in cauſſa fidei, in cauſſa inquam,* CAP. I.

 fidei

NAM; ma con tutto ciò non ha emendate tante altre coſe, che ne moſtrano l'irreligione, o almeno l'anticattolicismo. Perciò forſe, emendando egli il ſuo errore, non ha ſcritto *catholicam*, ma ſolo *chriſtianam*.

(1) S.Ambr. *Ep.*XXI. *ad Valent.*II. *n.*12. *p.*912. „ Ipſe committam, ut „ eligam judices laicos, qui cum te„ nuerint fidei veritatem, aut pro„ ſcribantur, aut necentur? Ego igi„ tur aut PRÆVARICATIONI OF„ FERAM HOMINES, aut pœnæ? „ Non tanti eſt Ambroſius, ut pro„ pter ſe dejiciat Sacerdotium &c. „.

(2) *Ibid. n.*4. „ Quando audiſti, „ clementiſſime Imperator, in cauſſa „ fidei LAICOS de Epiſcopo judicaſſe „?

(3) *Ibid. num.*4. & 5. dove anche dice „ Pater tuus . . . dicebat, NON „ EST MEUM JUDICARE IN„ TER EPISCOPOS; tua nunc di„ cit clementia, ego debeo judicare. „ Et ille baptizatus in Chriſto inha„ bilem ſe ponderi tanti putabat eſſe „ judicii, clementia tua, cui adhuc „ emerenda baptiſmatis Sacramenta ſer„ vantur, arrogat de fide judicium „?

CAP. I. *fidei, Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare? Eris, Deo favente, etiam senectutis maturitate provectior, & tunc de hoc censebis, qualis ille Episcopus sit, qui laicis JUS SACERDOTALE SUBSTERNIT*. Or se ciò egli disse de' laici, quanto di più avrebbe detto contro di que' tali laici, e chierici, che avessero voluto decidere tali cause colle massime degli Ariani, o degli Apollinaristi, come or procurano i nostri politici di definire colle risoluzioni de' Grozj, e de' Boehmeri i punti circa l' intelligenza cattolica delle scritturali testimonianze riguardanti la potestà della chiesa?

Osservisi inoltre, I. Che si trattava allora in Milano di causa appartenente alla fede, come in più luoghi ora si tratta della potestà delle chiavi data da Gesù Cristo alla sua chiesa, e dell' ampiezza della medesima, ch'è pur causa appartenente alla fede. II. Che l'Imperatore Valentiniano volea, che la controversia fosse giudicata da persone secolari. III. Che gli si oppose cogli altri Vescovi S. Ambrogio, facendogli vedere, essere ciò lo stesso, che il procurare di torre a' Pastori il diritto conceduto loro dal Signore, e doversi avere in luogo di tanti prevaricatori que' laici, i quali avessero preso la cognizione di sì fatte cause. IV. Che i consiglieri, quantunque adulatori dell' Ariana Imperatrice; quantunque non men politici de i Montesquiù, e de' le Blanc, e degli Spiriti de' tempi nostri; quantunque o Ariani, o fautori dell' Aria-

Arianiſmo; nientedimeno non oſarono di paſſar oltre, ne s' ingegnarono di perſuadere, o ſe procurarono, non riuſcì loro di perſuadere al giovane Imperatore, e molto meno a' popoli, che i Sovrani ſieno i giudici del diritto loro contenuto nelle ſacre lettere, e che non abbiano in ciò ad aſcoltare gli Ambrogj, gli Zenobj, e gli altri Veſcovi, nè i Pontefici Maſſimi, come i Damaſi, e i Siricj, che in quell' età uno dopo l' altro ſedettero nella cattedra di San Pietro. v. Che Valentiniano dovette rimetterſi agl' inſegnamenti de' Veſcovi; e la Imperatrice, benchè nemica del cattoliciſmo, non potè venire a capo de' ſuoi diſegni. Nè occorre, che gli Avverſarj ſi affatichino di citarci le leggi di varj principati. Perocchè ſoggiugne il Santo: *legem tuam* (o Imperatore) *nullam eſſe ſupra Dei legem. Dei lex nos docuit quid ſequamur*: HUMANÆ LEGES HOC DOCERE NON POSSUNT. EXTORQUERE SOLENT TIMIDIS COMMUTATIONEM: FIDEM INSPIRARE NON POSSUNT. Così S. Ambrogio nella epiſtola, dove tratta del diritto comune de' Veſcovi. Quanto a' Romani Pontefici, S. Ireneo Martire, e Veſcovo di Lione, il quale avea appreſa la dottrina del Signore da S. Policarpo diſcepolo dell' Apoſtolo S. Giovanni, e dipoi Veſcovo delle Smirne, e finalmente glorioſiſſimo Martire: S. Ireneo, diſſi, nel III. libro *contro l' Ereſie* impugnando i nemici della noſtra ſanta fede, inſegna, che

CAP. I.

CAP. I.

eam, *quam habet* la Chiesa Romana *ab Apostolis traditionem*, *&* *annunciatam hominibus fidem*, *per* SUCCESSIONES EPISCOPORUM PERVENIENTEM USQUE AD NOS INDICANTES, CONFUNDIMUS OMNES EOS, QUI QUOQUO MODO VEL PER SIBI PLACENTIA . . . . VEL PER . . . MALAM SENTENTIAM, PRÆTERQUAM OPORTET, COLLIGUNT. *Ad hanc enim ecclesiam propter* POTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM, HOC EST EOS, QUI SUNT UNDIQUE FIDELES; *in qua semper ab his*, *qui sunt undique*, CONSERVATA EST EA, QUÆ EST AB APOSTOLIS TRADITIO (1). Lo stesso argomento in sustanza usarono contro gli eretici, e gli scismatici Tertulliano (2), quando ancor era cattolico; l'antichissimo Autore del Poema contro Marcione (3); S. Ottato Mi-

(1) *Cap.* III. *p.* 175. *Tom.* I. *Edit. Venet. an.* 1734.

(2) *De Præscriptionib.* c. XXXIII. *& cap.* XXXVI. dove anche dice: *ista quam felix ecclesia*, *cui totam* DOCTRINAM APOSTOLI *cum sanguine suo profuderunt*: *ubi Petrus passioni Dominicæ adæquatur &c.* del quale S. Pietro così scrive nel *cap.* XXII. „ *Latuit aliquid Petrum* ÆDIFICANDÆ ECCLESIÆ PETRAM DICTUM, CLAVES REGNI CÆLORUM CONSEQUUTUM, ET SOLVENDI ET ALLIGANDI IN CÆLIS, ET IN TERRIS POTESTATEM? Ci mancherebbe questa, che si avesse a pretendere, che non essendo stato nascosto nulla a S. Pietro di ciò, che alla chiesa appartiene, abbia egli ignorato, qual fosse, e fin dove si stendesse *potestas clavium Regni Cælorum* conferitagli dal Signore; e se non l'ignorò, abbia voluto, che non si sapesse dalla chiesa, *cui totam doctrinam cum suo sanguine profudit*.

(3) *Lib.* III. *p.* 635. *Oper. Tertull. Edit. Venet. an.* 1744.

Milevitano (1) ; S. Agostino (2) ; e altri . S. Girolamo nella epistola a S. Damaso Papa (3) : ,, Ego , *dice* , ,, nullum primum , nisi Christum sequens , beatitudini ,, tuæ , idest cathedræ Petri communione consocior : ,, SUPER ILLAM PETRAM ÆDIFICATAM EC- ,, CLESIAM SCIO . QUICUMQUE extra hanc do- ,, mum agnum comederit , profanus est . . . Non no- ,, vi Vitalem , Meletium respuo , ignoro Paulinum ,, (*erano questi Vescovi Antiocheni*) . *QUICUMQUE* ,, *TECUM NON COLLIGIT* , *SPARGIT* : hoc est ,, qui non est Christi, Antichristi est ,, . Or se *per le successioni* de'Pontefici Romani s' indica la tradizione , ch' è dagli Apostoli , e la fede dagli Apostoli medesimi predicata , e si confondono tutti coloro , *qui per sibi placentia*, *vel per . . . malam sententiam* , *præterquam oportet* , *colligunt* : e se quelli , i quali non *colligunt* co' Successori di S. Pietro , *spargunt* , e *non sunt Christi* ; che si ha egli a pensare di quegli uomini , i quali non solamente non *colligunt* con Clemente XIII. Sommo Pontefice , ma sprezzano anche la dottrina manifestamente *per successiones Episcoporum Romanorum pervenientem usque*

CAP. I.

 ad

(1) *Lib.* II. *de Schis. Donatistar. cap.* III. *pag.* 31. *Edit. Antuerp. an.*1702.

(2) *Epist.* LIII. *al* CLXV. *ad Generosum &c. n.*2. *p.*91. *T.*II. *Opp. Ed. Antuerp. an.*1700. e nel Salmo contro i Donatisti *p.* 5. *T.* IX. dove scrive : *Numerate Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, & in ordine illo Patrum , quis cui* SUCCESSIT , *videte : ipsa est* PETRA , QUAM NON VINCUNT SUPERBÆ INFERORUM PORTÆ .

(3) *Epist.* X. *ad Damas. T.*I. *Epistolar. Romanor. Pontificum Edit. Paris. an.*1721. *p.*546. *seq.*

CAP. I.

ad nos, e aman piuttoſto di ſeguitare i ſignori *Maitres des Requetes* (1), e i *Sig. Avocats au Parlement* (2) *&c.* e i *Rettori delle cattedre del commercio*, e i *Referendarj*, e gli *Oſſervatori delle carte di Roma*, e ſi vantano di avere per maeſtri il Remoſtrante Grozio, il Luterano Bohemero, il peggiore che Luterano Pufendorf, e il condannato Vaneſpen &c.? E in vero trovino gli ammiratori di coſtoro, che ſi luſingano tuttavolta di rimanere cattolici, trovino, diſſi, in tutta la ſucceſſione de' Romani Pontefici uno, il quale abbia aſsegnato alla poteſtà delle chiavi eſpreſſa pel paſso *tu es Petrus &c.* i ſuddetti limiti, che or ſi pretende da' politici, che ſe le debbano aſsegnare. Ma de' Papi, che della poteſtà ſteſsa delle chiavi, o del paſso *tu es Petrus &c.* fecero menzione, niuno, niuno, dico, potranno eglino mentovare, che non abbia moſtrato, non doverſi in verun conto ammettere sì fatte limitazioni, lo che potrei provare in queſto luogo, ſe la brevità dell' opera mel permetteſse. Nulladimeno, ſe vorranno gli Avverſarj, prometto di dimoſtrarlo loro a evidenza.

E ciò

(1) Abbiam veduto riſtampato l'anno 1753. colla data di *Londra*, perchè forſe credè l'editore, che di tal data foſſe degno, il Trattato *de l'autorité des Rois touchant l'adminiſtration de l'egliſe par Mr. le Vayer de Boutigny Maitre des requetes*.

(2) L'anno 1767. fu pubblicata colla data d'Amſterdam l'operetta diviſa in due Tomi in 8. e intitolata „ de „ l'autorité du Clergé, & du pou„ voir du Magiſtrat politique ſur l'exer„ cice des functions du Miniſtére Ec„ cleſiaſtique: par M. AVOCAT DU „ PARLEMENT. „ Varj altri libri ſono comparſi ſu di ſimili argomenti in più città compoſti da ſecolari &c.

CAP. I.

Idee, e carattere degli Scrittori, contro de' quali si è finora disputato in generale.

E ciò sia detto in generale de' nostri contradittori, che volendo essere tenuti per cattolici, realmente però impugnano il cattolicismo, e non facendo conto degli ammaestramenti de' Pastori, se la prendono persino co' Sommi Pontefici, vale a dire, coll' Apostolica Sede (1), *nihil reveriti quod Apostolicus thronus ille sit, nec memores, se antea illos (Romanos Episcopos) Apostolicos viros in suis litteris*, o piuttosto ne' libelli, che sono andati spargendo, *nuncupasse; sed omnia simul commiscentes, omnium una obliviscuntur, nec quidpiam illis, nisi impietas* (così S. Atanasio, io dirò, *error*) *est cordi*: e sprezzando ciò, ch' esso trono Apostolico assicura di aver avuto per tradizione da' Padri (2), (*quas videlicet traditiones* i Sommi Pontefici *a Beato, & Magno Apostolo Petro accepere*) usano, come gli Ariani (3), ogni sforzo, acciocchè tutto si determini (secon-

(1) Così scrive S. Atanasio trattando degli Ariani, che non la perdonarono nè pure a Liberio Papa, *Hist. Arianor. ad Monachos num.* xxxv. *p.*364. *Tom.* I. *Par.* I. *Edit. Paris. an.*1698. οὐχ ὅτι ἀποστολικός ἐστι θρόνος ᾐδέσθησαν . . . οὐδ' ὅτι πρότερον ἀποστολικοὺς αὐτοὺς ἄνδρας γράφοντες εἰρήκασιν ἐμνημόνευσαν, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ φύραντες, πάντων ἀθρόως ἐπελάθοντο, καὶ μόνης τῆς ὑπὲρ τῆς ἀσεβείας σπουδῆς ἐφρόντισαν.

(2) S. Atanasio *ivi* n. xxxvi. *p.*365. τῶν καὶ αὐτῶν (παραδόσεων) παραλαβόντων παρὰ τοῦ μακαρίου, καὶ μεγάλου ἀποστόλου πέτρου.

(3) Perciò Liberio Papa chiedea *presso S. Atanasio ivi*, che „ ecclesiastica Synodns procul PALATIO co„ geretur, ubi nec IMPERATOR „ COMPARERET, nec κόμης CO„ MES ACCEDERET, nec IU„ DEX COMMINARETUR; „ e che „ eiicerentur Arii sectatores; ne„ que enim fas esse Synodo annu„ merari τοὺς περὶ πίστιν ἀσε„ βοῦντας CIRCA FIDEM IM„ PIOS.

CAP. I.

(ſecondo le maſſime del Remoſtrante Grozio, del Luterano Puſendorf, e di altri di ſimil genia) dal Sovrano laico nel ſuo palazzo coll' intervento de' *Conti &c.*, e quando non ſi poſsa colle buone, ſi eſeguiſca a forza di minacce, e di caſtighi da' giudici ciò, ch' è ſtato così ordinato, non perdonandola a' monaci, nè a' chierici, e nè anco agli ſteſſi veſcovi; e così ſuggerendo a' Sovrani medeſimi di combattere co' miniſtri di Dio, e in conſeguenza con Dio medeſimo, che diſse a'ſuoi diſcepoli *qui vos audit, me audit*; *qui vos ſpernit, me ſpernit*, e che ha coſtituito ſecondo le ſcritture, il principato (1), s' immaginano di poter acquiſtar nome, ed eſſere ſtimati i reſtauratori della (2) canonica diſciplina da loro ſpeſsiſſimo celebrata colle parole, mentre s' ingegnano di roveſciarla fin dalle fondamenta co' fatti; e i liberatori (come alcuni di eſſi vanno vociferando) dell' uman genere dalla tirannia dell' ordine eccleſiaſtico, e dalla ſuperſtizione, quando eglino non altro vanno procurando,

(1) S. Atanaſio ivi *n.*XXXIX. *p.*367. racconta, che Liberio fu con ammirazione applaudito, per aver detto fra le altre coſe a Coſtanzo, che ſi meſcolava ne' giudizj eccleſiaſtici, e volea, che da lui foſſe condannato S. Atanaſio medeſimo: „ Hujus quoque conſilii tibi „ auctores ſumus, ne pugnes cum eo, „ qui hoc tibi imperium tradidit, neu „ pro gratiarum actione impietatem „ illi referas. „

(2) S. Atanaſio *ivi n.*LI. *pag.*375. ſcrive di un Ariano, che *dum ſe ſimulat eccleſiaſticum curare canonem, omnia contra canonem agere molitus eſt. Quis canon præcipit, ut e palatio mittatur epiſcopus? Quis canon jubet milites invadere in eccleſias?* QUIS TRADIDIT κόμητας κατάγειν τῶν ἐκκλησιαστικῶν COMITES ECCLESIASTICIS REBUS PRÆESSE?

rando, che d' introdurre l' errore, e di mescolare (1) *l' ecclesiastica disposizione* col principato del secolo.

CAP. I.

Dimostrazioni in particolare, che le accennate limitazioni della potestà ecclesiastica sieno contrarie al cattolicismo; e primieramẽte si osserva, che il Ragionatore procura di costituire ogni principe laico ne' suoi stati capo della chiesa, e d' introdurre lo scisma Anglicano ne' principati cattolici.

Ma esaminiamo una per una le sopraccennate limitazioni, che ormai vanno prendendo voga per la nostra Italia. Egli è di fede, che a' Sovrani del secolo non competa diritto veruno sullo spirituale. Ammettesi ciò a parole da alcuni de' nostri contraddittori, ma in realtà nello stesso tempo si nega. Resta pertanto, che colle parole voglian eglino apparire cattolici, ma realmente nol sieno. Il Ragionatore, a cagion d' esempio, per darci ad intendere, ch' ei non si discosta dal dogma, nega, che il Principe laico abbia potestà sulle cose sacre (2), ma frattanto consiglia i Sovrani del secolo di considerare come carte inefficaci le Costituzioni de' Successori di S. Pietro, e de' Concilj anche Generali per quel, che concerne le cose spirituali (3). Or chi riconosce nel

(1) Ciò, che detestarono i santi vescovi *Paolino di Treveri*, *Eusebio di Vercelli*, *Dionisio di Milano*; laonde dissero a Costanzo Imperatore presso S. Atanasio *ivi num.* XXXIV. *pag.* 384., che badasse, *ne Romanum principatum cum ecclesiasticis rebus commisceret*.

(2) *Ragionam. p.* 26. *e p.* 30.

(3) Il consiglio, che dicesi da lui dato, è questo, che il principe laico abbia il diritto di esortare i Prelati dello stato suo di prendersi la giurisdizione spirituale su di coloro, su de' quali secondo le ordinazioni di una superiore spirituale legittima potestà non hanno tal giurisdizione: nè ciò solamente, ma che il Sovrano stesso secolare possa legittimamente considerare come inefficaci, e in conseguenza rendere nulle le Costituzioni de' Papi, e de' Concilj riguardanti cose spirituali. Dico le Costituzioni de' Pontefici, e de' Concilj, perocchè i Papi, e i Concilj, e questi generali, hanno sottratti que' tali soggetti, de' quali ei tratta ne' suoi

CAP. L

nel Sovrano laico l'autorità di poter considerare ne' suoi stati quali *carte inefficaci* somiglianti Costituzioni, forza è, che riconosca eziandio in lui il diritto di poterle rivocare, cassare, e ridurre a nulla; non potendosi considerare quali *carte inefficaci* que' decreti, ch' essendo stati da legittima potestà promulgati, non sieno dipoi stati rivocati, cassati, e annullati da chi abbia la potestà stessa, o l' abbia superiore. Avendo egli adunque dato il consiglio al Principe laico di *considerare* quali *carte inefficaci* gli stabilimenti de' Papi, e de' Concilj, concernenti *materie spirituali*, non può negare di aver ammesso realmente in esso Principe il diritto, o sia la potestà su di tali materie o uguale a quella del Papa, e de' Concilj Ecumenici, o ancora maggiore. Per la qual cosa non potrà eziandio negare di aver egli rinunziato realmente al cattolicismo, e di essersi appigliato all'Inglesismo costituente capo della chiesa il principe laico ne'suoi stati, e di essersi ingegnato di richiamare dalle tenebre dell'inferno lo spirito di Costanzo Ariano Imperatore, che pretendea di dare la sua volontà per canone alla chiesa (1); e di essersi avanzato a promuovere

ne' suoi consigli, dalla giurisdizione de' particolari Vescovi in dette spirituali cose. Ognuno vede, che il concedere ciò alla potestà laica sia lo stesso, che permetterle di mettere le mani nell'arca del testamento, e di prendere l'incensiere, e di usurpare *arma militiae* della chiesa, che *non carnalia sunt &c.* Vedi S. Paolo *Epist.* 1I. *ad Cor. c.* x. ỵ 4. *seqq.*

(1) S. Atanasio nella *Storia degli Ariani a' Monaci num.* xxxiii. *seq. p.* 363. dice, che avendo detto Costanzo a' vescovi Paolino di Treveri, Luci-

re ciò, che avrebbe desiderato, ma non si arrischiò di proporre il finto cattolico, e vero calvinista F. Paolo.

CAP. I.

Gli Avversarj costituiscono i Principi laici giudici di ciò, che può sciorre, o legare la chiesa, lo che è un error manifesto.

L' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma*, e non pochi altri de' nostri Avversarj, confessano, che al Sovrano laico non appartenga il mettere le mani all' arca del testamento, e di prendere l' incensiere, vale a dire, di giudicare delle materie di fede (1), o di disporre delle spirituali cose; ma non pertanto fanno lecito al Sovrano medesimo colla violenza, se non gli può riuscire colla piacevolezza, d' indurre i Sacerdoti a sciogliere nel sagramento della penitenza ciò, ch' è stato legato dalla chiesa, vale a dire da S. Pietro in terra, e in cielo da Dio, facendola da giudici della chiesa medesima, e condannandola eziandio di errore (2); quasic-

Lucifero di Cagliari, Eusebio di Vercelli, e Dionisio di Milano, che sottoscrivessero alla condannazione di esso S. Atanasio, e comunicassero cogli Ariani; aggiugne, che avendo que' Prelati (rimasi attoniti pel τὸ καινὸν NUOVO ordine) risposto, NON ESSER QUESTO L' ECCLESIASTICO CANONE μὴ εἶναι τοῦτον ἐκκλησιαστικὸν κανόνα, subito replicò egli, ἀλλ' ὅπερ ἐγὼ βούλομαι, τοῦτο κανὼν, MA LO CHE IO VOGLIO, QUESTO è canone. *Avendo udite tali cose i vescovi, alzate a Dio le mani, insegnarongli, che l'impero non era di lui, ma di Dio, che glielo avea dato; e lo esortarono di non* διαφθείρειν τὰ ἐκκλησιαστικὰ CONCULCARE LE COSE *ecclesiastiche, e di non mescolare colla* ECCLESIASTICA ISTITUZIONE ἐκκλησιαστικῇ διαταγῇ IL PRINCIPATO ROMANO τὴν ῥωμαϊκὴν ἀρχὴν.

(1) *Pag.* 27.

(2) Le falsità manifeste, gli stroppiamenti de' passi de' nostri SS. Padri, le imposture, le sinistre interpretazioni della Bolla, fatta per altro a tenore degli altri monumenti della tradizione de' concilj, e le patenti calunnie contro de' Papi ammassate dall' Auto- re

CAP. I.

quaſicchè non i veſcovi uniti al capo loro,ma i conſiglieri dello ſtato temporale, e i Principi del ſecolo intendano Il vangelo, e del vero ſenſo delle ſcritture poſſano eſſere i giudici competenti. Io non iſtarò quì ad apportare le loro teſtimonianze. Per rimanere perſuaſi, che tali ſieno i loro ſentimenti, baſta leggere i libretti, che ſulla Bolla detta della *Cena* ſi vanno pubblicando alla giornata. Or non è egli lo ſteſſo ciò, che voler mettere a forza nelle mani del principe laico l' incenſiere, e coſtituirlo conoſcitore, e giudice della poteſtà delle chiavi del regno de' cieli, e definitore di ciò, ch' ella può ſciorre, e legare in terra, e da Dio ſi lega, o ſi ſcioglie in cielo? Che ſe così è, come ſi luſingheranno i precettori, e i conſiglieri di tali coſe di eſſere non di ſolo nome, ma di ſentimenti eziandio, e di fatti cattolici (1)?

Ma

te dell' eſecrabil libello intitolato *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*; la impudenza dello ſteſſo Autore nel cenſurare le Coſtituzioni eccleſiaſtiche, l' aſtio contro la chieſa, l' impegno di deprimere il Clero, e di eſaltare, o di ſcuſare gli eretici di già condannati, non ſi poſſono di paſſaggio numerare, e ribattere. Vi ſarà forſe chi ſi prenderà il carico di ciò fare ampiamente, e di rendere all' autore medeſimo il ſuo conto. Vantaſi coſtui di ſeguitare l'Occamo condannato nel trediceſimo ſecolo per eretico, e per tale riconoſciuto in tanti ſecoli finora da tutto il mondo cattolico; e dimoſtra di eſſerſi approfittato de' monumenti raccolti da' Proteſtanti Scardio, e Goldaſto. Degni maeſtri di un tanto diſcepolo!

(1) Diranno, che la riſerva contenuta nella Bolla non tiene, eſſendo, com' eſſi dicono, ingiuſta. Ma chi gli ha coſtituiti giudici della giuſtizia, o ingiuſtizia di una riſerva di aſſoluzione nel ſagramento della penitenza, e di decidere, che perciò ella non tiene? A chi è coſtituito paſtore della

CAP. I.

La potestà della chiesa si stende anche alle azioni esterne, che abbiano connessione col politico.

Ma non si può stendere, diran gli Avversarj, alle cose esterne l'autorità della chiesa. E che? Voglion eglino per avventura, che la chiesa stessa possa giudicare sol delle interne cose, o pretendono di farcela invisibile co' Protestanti?

Nò certamente risponderanno. Aggiugneranno però, ch' essi non di tutte le cose esterne ragionano, ma sol di quelle, le quali possano influire nel politico dello stato. Or io di nuovo dimando, se la predicazione possa, secondo loro, influire nella repubblica? Nol negheranno, come da' libri, e dalle consulte loro è manifesto. Ma come posson eglin mettere in dubbio, senza sconvolgere le sacre lettere, che la chiesa abbia da Dio la potestà di annunziare la parola di Dio medesimo, senza dipendenza veruna da' tribunali laici, anzi contro la volontà, e gli sforzi de' magistrati, e ancor de' Sovrani? Gesù Cristo presso S. Matteo disse a' suoi discepoli: *Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra: euntes ergo docete omnes gentes . . . docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis* (1). Nè disse già

la greggia di Gesù Cristo, e non alle pecore tale cognizion appartiene; a' maestri, e non a' discepoli &c. Ma di ciò forse diremo altrove più di proposito. Frattanto dal Pastore dimandin eglino la dottrina, poichè la debbono apprendere dalle di lui labbra: e lascino, ch' egli pronunzi la sentenza *in Domino* liberamente: *accipiant vocem liberi sacerdotis*, come dice S. Ambrogio, e *non accedat comes, neque judex minetur*, come leggiamo presso S. Atanasio.

(1) *Cap.* XXVIII. *v.* 18. *seqq.* Marci Evang. *c.* XVI. *v.* 15.

CAP. I.

già loro, che prima, ne avessero domandata la concessione da' magistrati, e da' Sovrani del secolo; che sottoponessero alla considerazione, e all' esame de' tribunali laici ciò, che avevano a predicare, a fine di vedere, se le formule degl' insegnamenti loro poteano giovare, o no al pubblico ben temporale; ma gli avvisò anzi, che avrebbero avuti contrarj i giudici, i presidi, e i Re ancora del mondo, e che, ciò non ostante, non si turbassero, ma predicassero liberamente nella presenza loro la verità, e non ascoltassero i loro divieti, nè temessero le minacce loro, nè paventassero i tormenti, co' quali per comando di essi sarebbero straziati, perocchè così colla pazienza acquisterebbero le loro anime (1). Aggiunse loro, che non pensassero, ch' ei fosse venuto per mettere la pace in terra,, sed ,, gladium: veni enim separare hominem adversus pa- ,, trem suum, & filiam adversus matrem suam, & ,, nurum adversus socrum suam &c. (2),,. O quì sì che i nostri nuovi politici avrebbero arricciato il naso, e avreb-

(1) *Cap.x. v.17. seqq.*,, Cavete ab ,, hominibus. Tradent enim vos in ,, conciliis, & in synagogis suis flagellabunt vos; & ad præsides, & ,, ad reges ducemini propter me in testimonium illis, & gentibus . . . ,, Eritis odio omnibus propter nomen ,, meum. Ne ergo timueritis eos . . ,, Quod dico vobis in tenebris, DI- ,, CITE IN LUMINE, & quod ,, in aure auditis, PRÆDICATE ,, SUPER TECTA: & nolite timere ,, eos, qui occidunt corpus.,, *Marc. c.XIII. v.10. seqq. Luce cap. XXI. v.19.*,, Sed ante hæc omnia injicient ,, vobis manus suas, & persequentur ,, tradentes in synagogas, & custodias, trahentes ad Reges, & præsides &c. *In patientia vestra possidebitis animas vestras.*

(2) *Matth. c.x. v.34. seqq.*

o avrebbero torte a un ſenſo malvagio, o odioſo (come fan ora delle Apoſtoliche Coſtituzioni) le parole del Signore, accuſandolo di ſedizioſo, o di ſoſpetto almeno di far aſpirare i ſuoi diſcepoli alla univerſale temporal monarchia; o avrebbero detto, che a' principi appartenea di eſaminarle, e (come quelle, che riguardavano la ſocietà) vedere ſe potean pregiudicare alla repubblica, o ſe aveaſi a dare agli Apoſtoli la conceſſione di predicarle. In fatti abbiam ſaputo da perſone degne di fede, ch' eſſendoſi elleno trovate in converſazione con alcuni, che pretendono di valere molto anche in teologia, inorridirono; perocchè eſſendo ſtato in quella occorrenza arrecato un paſſo degli ora deſcritti dell' evangelio, ebbero que' preteſi teologi la empia sfrontatezza di riſpondere, *ſe veniſſe ora Gesù Criſto, parlerebbe altrimenti*. Così eglino miſurando il Signore con certi *loquentes placentia* di queſto ſecolo, penſarono, che Gesù ora uſerebbe quel linguaggio, ch'ei condannò allora, e ch'eſſi per altro deſidererebbero, che foſſe ſtato da lui uſato. Tale fu anche il deſiderio de' magiſtrati de' giudei, ma perchè tale non fu la dottrina di Gesù Criſto, eſſi magiſtrati da empj politici *ne venirent Romani, & tollerent locum eorum, & gentem* (1). gli procurarono il ſupplizio della Croce; e dipoi impoſero ſilenzio agli Apoſtoli per fine pure politico; ma gli Apoſtoli ſteſſi riſpoſero loro, *obedire oportet Deo magis*,

CAP. I.

(1) *Joh. XI. v. 48.*

CAP. I.

quam hominibus (1), e furono intrepidi nel predicare, nè punto si curarono della intimazione fatta loro, *ne omnino loquerentur in nomine Jesu* (2). Argumentisi dal detto

(1) *Actor. Apost. c.v. v.29.*

(2) *Ibid. v.28. & v.40. seqq.* Antonio Genovesi, che (nell'Epigramma prefisso alla sua opera *De jure, & officiis della Ediz. di Napoli dell' anno* 1765.) si gloria di essere non già di Cristo, ma della natura nudo, e semplice SACERDOTE: „ Ego naturæ simplex, nudusque sacerdos „: riproverà qual solenne colpevolissima disobbedienza l' avere gli Apostoli seguitato, contro il divieto de' magistrati, a parlare a' popoli nel nome di Gesù Cristo. Costui nel lib. II. della stessa opera *c.x.* §.VI. *pag.*239. prescrive al cittadino il dovere di osservare la religione della sua patria, e di combattere anche per essa. *Civis patriam religionem servato, proque ea pugnato.* Aggiugne, che ogni patria religione non è falsa, se giova a tutta la repubblica. „ Quid, inquit „ aliquis, si falsa sit? Nihil falsum, „ quod toti prodest reipublicæ „. Or chi è, che non sappia, non vi essere nazione, che non istimi la religion sua giovevole a tutta la repubblica? Ma poniamo il caso, ch' ella si apprenda da molti per nocevole alla repubblica stessa, e tale lo sia in realtà. In un tal caso, secondo il sacerdote della natura Signor Antonio Genovesi, non appartiene a' privati cittadini di cercar altro. Devono seguitare la religione medesima della lor patria, e difenderla, e frattanto commettere a Dio ciò, che pensano, e attendere intorno alla credenza le disposizioni delle somme potestà. „ Et si nocet „ publice, ea disquisitio non est pri„ vatorum civium. Deo res committenda est, & summis potestatibus. Vale a dire (com' egli scrive nel §.VI. *del cap.*IX. *del lib.*II. *di un' altra Edizione*, secondo che si scorge da un foglio, dove ha procurato di spiegarsi, o di buttare la polvere negli occhi a' suoi lettori) a quelle potestà, „ quibus reipublicæ permissa est cu„ ra. „ Or gli Apostoli erano privati. Doveano pertanto, secondo lo stesso Autore, osservare la religion della patria loro, e commettere a Dio la causa della loro fede, e frattanto lasciar fare al principe, e a' magistrati. I magistrati ordinarono loro, che nel nome di Cristo non parlassero. Nulladimeno gli Apostoli non solamente non difesero, nè osservarono la religione della patria loro; ma se le opposero anzi, e seguitarono a parlare contro il divieto. Mancarono pertanto, se ascoltiamo il sacerdote della natura, al dover loro, e disobbedirono colpevolmente;

detto finora, se, benche la predicazione sia azione esterna, e riguardi la società, il diritto di predicare dipenda punto dalla concessione, o dal beneplacito de' Sovrani del secolo.

L'autorità di giudicare le cause degli ecclesiastici si dimostra esercitata dagli Apostoli, e da' Padri senza veruna dipendenza da' Sovrani del secolo.

Inoltre non può negarsi, che il ricevere le accuse contro qualcuno, ricercandone i testimonj, per condannarlo, se realmente si scuopre reo, *sia esterna azione, e si eserciti nella società* (1). Or S. Paolo ordina a Timo-

 teo

mente; poichè contra il dovere, e il diritto non si rimisero a' governanti della repubblica. Tutti questi sentimenti anticristiani seguono dalle massime di questo Sacerdote della natura.

(1) Autonio Genovesi *ivi* c.VIII. §.XXXVIII. p.221. „ IN EXTERNIS „ ACTIONIBUS, *dice*, quo divina „ jura propagantur, & in REPU- „ BLICA administrantur, SACER- „ DOTIUM IMPERIO CIVILI „ SUBJECTUM EST. „ Considererà egli pertanto gli Apostoli come tanti desertori della verità naturale, poichè, secondo lui, contro il dover naturale operarono, avendo eglino predicato, e perciò procurato di propagare *con esterna azione i divini diritti*, e annunziato per tanti sacrosanti misterj i dogmi di una religione *non patria*, e avendoli promulgati contro i divieti de' magistrati, anzi de' sommi governanti della repubblica, all'*imperio* de' qua'i era in ciò soggetto il loro sacerdozio, e *quibus res erat committenda*. Dico, *come desertori* della verità naturale, perchè dopo di aver egli scritto nel suo bazzotto epigramma:

Odi ego naturæ simplex, nudusque Sacerdos

tosto soggiunse

TRANSFUGA qui didicit SACRA aliena sequi.

O Padri di famiglia! e a questa sorta di gente consegnerete voi a istruire i vostri figliuoli? Egli gl'invita a leggere il suo libro, come contenente i primi dettami della natura; ma li vuol docili, e non addetti agl'insegnamenti di chicchessia. Così stima di poterli facilmente trarre alle sue idee. E Dio voglia, che non ne abbia tratti parecchi, e non ne abbia ispirato loro coll'odio contro il ceto ecclesiastico, lo spirito d'indifferentismo in materia di credenza, o sia di religione, e non abbia loro spiegato quel suo mistero del *passo di più* oltre la permission de' postriboli, che accenna nelle sue lezioni sopra il commercio, ma non si arrischia di palesemente dire in istampa in che consi-

teo di non ricevere *ACCUSATIONEM* κατηγορίαν *contra* qualunque *presbyterum* κατὰ πρεσβυτέρου, se non se ἐπὶ δύο, ἢ τριῶν μαρτύρων *in due, o in tre testimonj* (1). Or perchè si aveano a ricevere tali accuse *in duobus, vel tribus testibus*, se non se per castigare il Seniore, che si fosse trovato colpevole? Da chi poi aveano avuto Timoteo, e S. Paolo la concessione di esercitare somiglianti *esterne azioni*? Da Nerone, credo, o da Claudio, se si vuole stare a' principj de' nostri contradittori; ma non già se ascoltiamo S. Paolo, il quale dice, di avere *potestà* dal *Signore* di *severamente* punire i delinquenti (2). Certamen-

CAP. I.

consiste. E pure costui si costituisce maestro in divinità, e giudica de' costumi, e della disciplina degli ecclesiastici, e pretende di dare legge alla chiesa! Dicea bene S. Cipriano (*Epist.* LIX. *ad Cornel. p.*120.) „ Cum multa exem„ pla præcedant, quibus sacerdotalis „ auctoritas, & potestas de divina di„ gnatione firmatur, quales putas es„ se eos, qui sacerdotum hostes . . . „ nec præmonentis Domini commina„ tione, nec futuri judicii ultione ter„ rentur? „ E *pag.*130. „ Nec quem„ quam fidelem, & evangelii memo„ rem . . . movere debet, frater caris„ sime, si quidam in extremis tem„ poribus superbi, & contumaces, „ & SACERDOTUM DEI HO„ STES . . . CONTRA ECCLE„ SIAM FACIUNT, quando, & ta„ les nunc futuros & Dominus, & „ Apostoli ejus ante prædixerint „.

(1) *Ep.*I. *c.*V.

(2) II. *Ep. ad Cor. cap.*XIII. *v.*10. ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωκέ μοι ὁ κύριος, *ut præsens non* SEVERE UTAR (ovvero DURIUS AGAM) SECUNDUM POTESTATEM, QUAM DEDIT MIHI DOMINUS. Tertulliano nel V. libro contro Marcione *c.*XII. *pag.*477. „ Formam legis, *dice*, adhuc tenet Ga„ latarum castigator (Apostolus) in „ tribus testibus præfiniens statutum „ omne verbum, qui NON PAR„ SURUM SE PECCATORIBUS „ COMMINATUR, lenissimi Dei „ prædicator. Immo & ipsam DU„ RIUS AGENDI in præsentia PO„ TESTATEM A DOMINO DA„ TAM SIBI AFFIRMAT. Nega „ nunc, hæretice, timeri Deum tuum, „ cujus Apostolus timebatur „.

mente i noſtri Santi Padri preſero la forma di ricevere le accuſe *in duobus, vel tribus teſtibus* per legge ſtabilita da Dio, affinchè ſia oſſervata ne' giudizj eccleſiaſtici (1). E in vero come mai ſenza un giudizio eccleſiaſtico ſarebbero ſtati depoſti dal grado loro i veſcovi prevaricatori Baſilide, e Marziale nelle Spagne a' tempi di S. Cipriano, il qual Baſilide non ricorſe già al Sovrano del ſecolo per eſſere riſtabilito nella ſua ſede, ma venne a Roma per circonvenire ſanto Stefano Papa; perchè ben ſapea, eſsere quivi il centro della unità, il ſucceſſore di S. Pietro, il capo della chieſa, a cui ſecondo la ordinazione divina appartiene il giudicare i prelati, che ſtimanſi aggravati da' loro colleghi (2)? E che? Vogliamo noi dire, che Valeriano Imperatore abbia fatto una ſimil conceſſione alla Chieſa, e ſpecialmente al Romano Pontefice? Qual aſſurdo maggiore di queſto potrà mai ſaltare in teſta a un uomo, che non abbia affatto perduto il ſenno? S. Cipriano ripete tutta l' autorità di ciò fare da Dio; e ſoggiugne, che a Baſilide, e Marziale veſcovi Spagnuoli, i quali ſi erano imbrattati colle gentileſche ſuperſtizioni, non avea a eſſere permeſſo di riſedere nelle loro cattedre „ *MA-* „ *XIME* cum jampridem nobiſcum, & cum om- „ nibus

CAP. I.

(1) Vedi il Teodoreto *l. 1. Hiſt. Eccl. cap. XXI. p. 47. Edit. Taurin. an.* 1748. a gli Atti del Clero di Francia nel *Trattato della Giuriſdizione Eccleſiaſtica P. II. pag. 30. ſeqq. Tom. VI. Edit. Pariſ. an.* 1716.

(2) Vedi S. Cipriano *Epiſt.* LXVII. *al.* LXVIII. *pag.* 173. *Edit. Oxon. an.* 1682.

CAP. I.

„ nibus omnino episcopis in toto mundo constitutis ; „ etiam *CORNELIUS* (Pontefice Romano) Sacer- „ dos pacificus, ac justus . . . *DECREVERIT*, ejus- „ modi homines ad pœnitentiam quidem agendam posse „ admitti, ab ordinatione autem cleri, atque sacerdo- „ tali honore prohiberi „ (1). Che avrebbe mai detto S. Cipriano medesimo, se ne' tempi suoi avesse sentito, essérvi de' Prelati, o de' Preti, o de' Secolari cristiani, i quali pretendessero, che non a Stefano Papa, a cui egli scrisse (2), ma agli Imperatori Valeriano, e Gallieno appartenesse di rivedere la causa di Marciano vescovo di Arles nelle Gallie, o di concedere la facoltà alla chiesa di giudicarla? L' avrebbe egli rigettato da se, e avrebbegli detto, che ciò spettava a sacri pastori, e specialmente al vescovo della *chiesa principale, onde è nata la sacerdotale*(3)*unità*(4), e avrebbe indubitatamente

(1) *S. Cipr. ibid. pag.*174.

(2) *Epist.* LXVIII. *al.* LXVII. *ad Steph. p.*177. „ Dirigantur ad Provinciam, & ad Plebem Arelatæ consistentem a te litteræ, QUIBUS ABSTENTO MARCIANO, ALIUS IN LOCUM EJUS SUBSTITUATUR „.

(2) *Epist.*LIX. *al.*LV. *p.*136.

(4) *Epist.*LIX. *ad Cornel. pag.*136. „ idcirco enim copiosum corpus est Sacerdotum concordi naturæ glutino, „ atque unitatis vinculo copulatum, „ ut siquis ex collegio nostro hæresim „ facere, & gregem Christi lacerare „ & vastare tentaverit, subveniant „ ceteri &c. & *p.*179. Servandus est „ enim antecessorum nostrorum Beatorum Martyrum Cornelii, & Lucii (*Pontefici Romani*) honor „ gloriosius; quorum memoriam, „ cum nos honoremus, quanto magis tu (*o Stefano Papa*) honorificare, & servare gravitate, ET „ AUCTORITATE TUA DEBES, „ QUI VICARIUS, ET SUCCESSOR EORUM FACTUS ES? Significa nobis, quis in locum Marciani

te soggiunto: *an deponenda est sacerdotalis dignitas, & potestas, ut judicare velle se dicant de Ecclesiæ præposito, de judice, de sacerdote* altri, che tali non sieno (1)? Inoltre non credo, che gli avversarj voglian difendere, che per concessione di Aureliano Augusto sia stato da' Vescovi orientali giudicato, e deposto dal vescovato Paolo Samosateno (2); o che con licenza di Costanzo tanti Ariani, e fautori loro, sieno stati da' Padri del Concilio Sardicense (a cui non intervennero, come la libertà cristiana richiedea, nè Conti (3), nè Patrizj, nè giudici secolari) discacciati dalle loro Sedi. Che se Costanzo non volle, che le disposizioni di quel Sinodo avessero l' effetto dovuto, ciò egli fece, secondo i Padri, non per diritto, che gli competesse, ma per violenza (4). Non la finirei mai, se volessi apportare le

CAP. I.

 auto-

„ ciani Arelate fuerit subjectus. ut „ sciamus, ad quem fratres nostros „ dirigere, & cui scribere debeamus „.

(1) *Ep. LXVIII. ad Stephanum p.*178.

(2) *Euseb. lib.* VII. *c.* XXIX. *seqq. H. E. p.*343. *Edit. Turin. an.*1746. racconta, che non dall' Imperatore, nè per concessione dell' Imperatore, ma da' Vescovi per l' autorità, che aveano, fu giudicato Paolo, e fu τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καθολικῆς ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται *discacciato da tutta la chiesa, ch' è sotto il Cielo*

(3) Vedi S. Atanasio *Histor. Arianor. ad Monachos n.*15. *seqq. T.* I. *P.*1. *Opp. Edit. Paris. ann.* 1698. *n.*36. *seqq. p.*365. *seqq. & num.*44. *pag.*370.

(4) S. Atanas. *ibid. num.* 18. *seq. p.*354. *seqq.* e *num.*47. *p.*373. dove mentova *vim illatam*. *E num.* 52. *p.*374. *seq.* condanna Costanzo, che *dum litteris suis judicium obtendit Episcoporum* contro Santo Atanasio stesso. *arbitrio ille suo rem gerit... Si namque illud Episcoporum decretum est*, in materia di giudizio ecclesiastico riguardante la persona di un vescovo, *quid illud attinet ad Imperatorem..?* QUANDONAM A SE-

CAP. I.

autorità de' Padri, le quali manifestamente dimostrano la tradizione della chiesa intorno a un punto di tanto peso.

Come anche il diritto di celebrare le adunanze ecclesiastiche.

Le adunanze sono senza dubbio esterne, e non si fanno fuori della repubblica. Erano elle vietate dagl' Imperatori a tutti i collegi non approvati, è in specie a' cristiani, ed erano vietate per motivi politici, de' quali il principale era la quiete della repubblica. Nientedimeno gli Apostoli intimavano le adunanze, e v' interve-

SECULO RES HUJUSMODI AUDITA EST? QUANDONAM κρίσις ἐκκλησίας JUDICIUM ECCLESIÆ παρὰ βασιλέως ἔσχε τὸ κῦρος; AB REGE HABUIT AUCTORITATEM? ἢ ὅλως ἐγνώσθη τὸ κρίμα, AUT OMNINO JUDICII LOCO AGNITUM EST?... „ Numquam „ Imperator ecclesiastica curiose perquisivit. Ex Cæsaris domesticis quidam Paulo Apostolo amici fuere.. „ sed nequaquam illos judiciorum consortes admisit. „ *S. Hilar. lib. contra Constantium n.16. p.1250. Edit. Paris. an.1693. Hoc rogo, quis episcopis jubeat? & quis apostolicæ prædicationis vetet formam? Dic* (Constanti) &c. *& lib.1. ad Constantium n.1. p.1218.* osserva, che a' Giudici secolari SOLA CURA, ET SOLLICITUDO PUBLICORUM NEGOTIORUM PERTINERE DEBET, e che perciò non PRÆSUMANT, ATQUE USURPENT, ET PUTENT SE CAUSSAS COGNOSCERE CLERICORUM. *Lucifero di Cagliari lib.1. pro Athanasio p.184. T.IV. Bibliothecæ Patrum Edit. an. 1677.* „ Proba te „ Constanti, *dice*, super nos factum „ judicem ... Quum probare non „ possis, cum præceptum sit tibi, non „ solum non dominari episcopis, sed „ etiam eorum obedire statutis, ut si „ subvertere eorum decreta tentaveris.. morte mori jussus sis; quo „ modo dicere poteris, judicare te „ posse de episcopis, quibus nisi obedieris, jam quantum apud Deum „ mortis pœna fueris multatus? „ Questi libri di Lucifero furono lodati al sommo da S. Atanasio, come pieni di spirito veramente cristiano. nella Epistola allo stesso Lucifero *T. I. Opp. Athanas. P.II. p.965. seq. cit. Edit.* Circa gli altri Padri vedasi il P. Mamachi *T.IV. Antiquitat. Christianar. p.124. not.2.*

tervenivano (1), nè ſtimarono mai di eſſere tenuti a obbedire in tal affare a' divieti del Sovrano: laonde e allora, e dopo ſeguitarono a frequentare le congregazioni loro i fedeli, perſuaſi di avere il diritto di adunarſi, e di celebrare le funzioni ſacre indipendentemente da qualunque ordinazione del principe (2). Che ſe talvolta intermiſero sì fatte adunanze, non le intermiſero già, perchè ſi credeſſero obbligati a ſecondare in un tal genere le diſpoſizioni o del Senato, o degl' Imperatori, ma per timore di non dare occaſione a perſecuzioni maggiori del criſtianeſimo.

E di ſcomunicare qualunque delinquēte diſobbediēte alla chieſa.

L' azione di ſeparare dalla comunione, e dalla ſocietà de' fedeli i delinquenti, e diſobbedienti alla chieſa, e di conſiderarli come etnici, e pubblicani (*Matth. c.*XVIII. *v.*17.) non è meno eſterna, nè credo, che S. Paolo (3) per eſercitarla uſciſſe dalle città ſpettanti alla Romana Repubblica. Or di chi mai poſſono eſſere sì ſtrani i penſamenti, che giudichi, averne avuto la permiſſione gli Apoſtoli da Claudio, o da Nerone?

(1) Nel ſeguente capitolo ſi parlerà de' divieti degl' Imperatori intorno alle adunanze. Gli Apoſtoli tuttavolta celebravano eſſe adunanze, come coſta dagli Atti Apoſtolici nel *c.*IV. *v.*23. *ſeq. c.*XII. *v.* 12. e in parecchi altri luoghi, che lungo ſarebbe a citare.

(2) Potremmo a queſto propoſito citare l' epiſtole di S. Ignazio Martire, gli Atti de' Santi, e le Apologie di S. Giuſtino, le opere di Tertulliano, e di altri; ma troppo ci diffonderemmo. Vedaſi il *lib.*I. *de' Coſtumi de' primitivi criſtiani* compoſto dal P. Tommaſo Mamachi dell' Ordine de' Predicatori *c.*IV. §.II. *n.*12. *p.*327. *ſeq. T.*I.

(3) S. Paolo *Ep.*I. *ad. Cor. c.*V. *v.*5. *ſeqq.* I. *ad Timoth. c.*I. *v.*20.

CAP. I.

ne? Fu questa *azione* ne' susseguenti secoli esercitata liberamente da' sacri pastori, i quali a imitazione degli Apostoli stessi, credettoro di aver il diritto di così fare, senza punto dipendere da' Principi, e da' Magistrati, anche nel pubblicarne, e nel farne eseguir la sentenza. Anzi scomunicaron eglino, e interdissero dall' ingresso de' sacri templi (1), e dalla società della chiesa e magistra-

(1) Vedi Eusebio *lib.* VI. *Hist. Eccl. c.* XXXIV. *p.*259. *Edit. Taurin. an.*1746. e S. Gian Grisostomo *Orat.* seu *lib. in S. Babylam contra Julianum*, & *contra gentiles n.*6. *Tom.* II. *Opp. Edit. Paris. an.*1718. *p.*545. dove loda quel santo Vescovo di Antiochia per avere escluso dalla chiesa un principe omicida, che credesi sia stato Filippo Imperatore: „ Hic, *egli dice*, „ (Babylas) . . . Heliam, ejusque „ æmulum Joannem . . ita attigit, ut „ ne tantillum quidem generosis ejusmodi viris inferior esset. Neque „ enim paucarum urbium tetrarcham . . „ sed eum, qui maximam orbis partem „ teneret . . quasi vile . . mancipium „ τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλλε AB ECCLESIA EXPULIT, cum tanta „ firmitate, animique constantia, „ quanta pastor scabiosam, & morbidam ovem a grege arceat, cohibens, „ ne morbus ejus ceteras oves afficiat. Id vero fecit Servatoris verbum „ confirmans, nempe servum esse solum eum, qui peccatum faciat, „ quamvis sexcentas capite coronas „ gestet . . . Statim ergo principi præcepit is, cui ille princeps erat, & „ omnium moderatorem judicavit, „ καὶ τὴν καταδικάζουσαν αὐτὸν „ ψῆφον ἤνεγκε & *condemnantem sen-* „ *tentiam in eum tulit* „. Può S. Gian Grisostomo avere sbagliato nel fatto riguardante la Storia; ma intanto la massima di lui era questa, come lo era pure degli altri Padri. Vedi anche S. Ambrogio *Ep.* LI. *ad Taeod. Imperat. n.*5. *p.*1070. *T.* III. *Opp.* Paolino nella vita dello stesso S. Vescovo di Milano *n.* XXIV. *p.* VII. *T.* IV. *Opp. Ambr. Edit. Venetæ an.*1751. *in Append.* Teodoreto *lib.* V. *Histor. Eccl. c.* XVIII. *p.*190. *seqq. Edit. Taurin. an.*1748. Non sono questi monumenti estratti dalle lettere d' Isidoro Mercatore, talchè possano quindi prendere gli avversarj occasione d' imposturare al solito loro. Sono ricopiati da' libri indubitati, e mostrano, come pensavano i nostri Santi Padri dell' autorità ecclesiastica intorno a questo punto.

giſtrati, e Principi (1), giudicando, che come queſti non CAP. I.

(1) I noſtri politici penſano di poter legare le mani alla chieſa in guiſa, che ſebbene ſono figli di eſſa i Monarchi, e i Miniſtri loro, ella nientedimeno non poſſa uſare dell'autorità ſua di ſeparare non ſolamente i primi, ma nè pure i ſecondi dalla ſua comunione. I Giuriſconſulti, e i politici cattolici per lo paſſato concedettero, che ſe alcuni Re non poſſono eſſere ſcomunicati, nol poſſono in vigore del privilegio accordato loro dalla Santa Sede. Tra queſti politici poſſiamo numerare Filippo Probo giuriſconſulto Franzeſe. In fatti eſiſtono ſomiglianti privilegj conceduti ad alcuni Sovrani, ma con certe riſerve, da' Papi. Vedi fra gli altri documenti il *lib.x. d'Innocenzo III. Epiſt.*cxx. all'Imperatore di Coſtantinopoli Enrico. Ma i Giuriſconſulti de' ſecoli paſſati non ſono aſcoltati da' nuovi, che pretendono eſenti e i principi, e i miniſtri di lor ragione da tal cenſura: la qual coſa quanto ſia ripugnante alla dottrina de' Padri coſta dalle lettere, e dalle geſte de' Santi Atanaſio, e Baſilio. S. Atanaſio ſcomunicò il duce della provincia della Libia; e poichè era queſti Cappadoce, ſcriſſe il Santo ſteſſo a S. Baſilio veſcovo di Ceſarea, ch' ei pure lo ſcomunicaſſe, il che fu fatto, *ſic, ut non ignem, non aquam* con eſſo preſide *haberent* i fedeli *communem*. *Satis autem magna illi erat infamiæ nota, dum ipſæ litteræ* di ſcomunica *ubique legebantur. Omnino autem, etiamſi non eum protinus teti-giſſent inflictæ pœnæ, quemadmodum Pharaonem; certe aliquando gravem, & acerbam ei retributionem impoſterum tuliſſent*. Così S. Baſilio *Ep.*lxi. *al.* xxvii. *ad Athanaſium Alexandriæ epiſcopum pag.*155. *Tom.*iii. *Edit. Pariſ. an.* 1730. Notiſi, che ciò avvenne circa l'anno di Criſto 371. quando tenea l'impero dell'oriente l'Ariano Imperatore Valente capital nemico del cattoliciſmo, e ſpecialmente de' ſudetti Santi Veſcovi. Sineſio Veſcovo di Tolemaide ſcomunicò ne' tempi di Arcadio Imperatore Andronico Prefetto. Vedi l'epiſtola di lui lviii. *p.*201. *Edit. Pariſ.* 1640. *& Epiſt.*lxii. *p.* 218. *ſeqq.* S. Ambrogio non negava, anzi ammetteva, che Maſſimo foſſe Imperatore (Vedi la xxiv. lettera da lui ſcritta a *Valentiniano II. Imperatore n.*3. 10.*p.*945. *ſeq. Tom.*iii.) e nientedimeno *eum a communionis conſortio ſegregavit* (*Paulinus Ambroſ. Notarius in ejus S. Epiſcopi vita n.*xix. *p.*vi.) e non volle comunicare co' veſcovi, che con eſſo lui comunicavano (*Ep. cit. n.*12.*p.*948.) Il concilio di Valenza nel Delfinato celebrato l'anno 584. ſuppoſe, che quelli, ne' quali riſiede *poteſtas regia*, poſſono *plecti anathemate perpetui judicii divini* (*T.*iii. *Concil.p.*457. *Ed.*

non erano *sopra la chiesa*, ma erano *figli* (1) della chiesa medesima, come figli poteano essere emendati e puniti visibilmente, *ut* (2) *spiritus salvus esset in die Domini*.

L' Autore peraltro delle *Osservazioni sulla carta di Roma* (3), facendola da maestro al successor di S. Pietro, dice, che dovea sua Santità ricordarsi di quel, che scrisse Ivone Carnotense: *che le dispensazioni delle temporali cose sono attribuite a' Regi, e basilei son eglino chiamati, cioè sono fondamento, e capo del popolo; e se talvolta si abusano della potestà loro, NON SI HANNO A GRAVEMENTE ESASPERARE DA NOI; ma dove non si saranno rimessi alle ammonizioni*

*Ed. Parif. an.*1714.) Non ce ne mancano degli altri esempli, anche non tanto recenti, quanto s' immaginano i nostri contraddittori; ma per brevità si tralasciano. Vedasi intanto la rimostranza del Clero di Francia al re Arrigo III. recitata da Monsignor di Pontac vescovo di Bazas il dì 3. Luglio 1579. (*Act. du Clergé T.*XII. *pag.*10. *Edit. Parif. an.*1740.) Ella è pertanto nuova la opinione suddetta de' nostri oppositori, e in conseguenza insussistente, e non confacevole al deposito della tradizione custodito non dagli Avvocati, e da' Consiglieri, ma da' Pastori costituiti dallo Spirito Santo vescovi *regere ecclesiam Dei*.

Ed. „ Quid honorificentius, quam ut „ Imperator ecclesiæ filius dicatur? „ Quod cum dicitur, sine peccato di„ citur, cum gratia dicitur. Imperator „ ENIM INTRA ECCLESIAM, „ non SUPRA ECCLESIAM EST. „ Bonus enim Imperator QUÆRIT „ AUXILIUM ECCLESIÆ, non „ REFUTAT „. Perciò i Re cristianissimi si gloriano di essere i figliuoli primogeniti della chiesa: Vedi la *Rimostranza* del Clero di Francia recitata al Re *Enrico III. l' anno* 1579. *il dì tre Ottobre*, da Monsignor l'Angelier Vescovo di S.Brieuc, negli Atti del Clero di Francia *Tom. cit. pag.*34. *seq.*

(1) S. Ambrof. *ferm. contra Auxentium n.*36. *p.*926. *T.*III. *opp. cit.*

(2) S. Paolo *Ep.*I. *ad Cor. c.*V. *v.*5.

(3) *Pag.*4.

nizioni del sacerdozio, si hanno a riservare al giudizio Divino (1). Ma che ha fatto sua Santità, se non ciò per l'appunto, che ivi consiglia Ivone? Ha Ella forse dall' ingresso de' sacri templi escluso alcuno, non dico Sovrano, ma Ministro? Ella ha esposti in generale i canoni e le disposizioni de' concilj anche generali, e ha significato essere legato secondo essi canoni chiunque n' è trasgressore, talchè in sustanza non ha detto altro a chiunque gli abbia violati, che *introitum hujus visibilis ecclesiæ periculo* (eorum) *habere permitto*, *sed januam regni cœlestis* con una riconciliazione, senza che abbiano dato segni di ravvedimento, *eis aperire non valeo* (2). Del resto avea l'Osservatore a citare piuttosto qualcun altro, se pur potea, e non Ivone. Poichè questi, degli avvisi del quale vuole egli, che si ricordi il Santo Padre, e non tralasci di eseguirli, questi, torno a dire, nella Epistola XLVI. a Urbano II. Sommo Pontefice (3): „ Venturi sunt, *scrive*, ad vos in proximo „ nuncii ex parte Regis, per quorum os loquuturus „ est spiritus mendax; qui infatuati adeptione, vel „ promissione bonorum ecclesiasticorum infatuare mo- „ lien-

(1) Cita ivi l'Osservatore la lettera XVII. segno evidente, ch' ei non ha nè pure da lontano vedute le opere di quel Vescovo. La epistola è la CLXXI. *p.72. dell'Ed. di Parigi dell' an.1647.* Ivone in questa lettera non dice, che la chiesa non possa; dice che i vescovi debbano in questo genere procedere con cautela, e indica le precauzioni, adducendo le autorità di S. Agostino, di S. Cirillo vescovo di Alessandria, e de' Capitolari de' Re di Francia *auctoritate episcoporum* stabiliti.

(2) *Pag.72.*

(3) *Pag.21.*

CAP. I.

„ lientur Sedem justitiæ. Contra quorum calliditatem „ a parvitate mea vigilantiam vestram volo esse præmo- „ nitam, & præmunitam, quatenus rigorem vestrum „ promissiones eorum non emolliant, comminationes „ non exterreant. Quidquid enim dicent, jam secu- „ ris ad radicem arboris posita est, nisi ut aut arcum „ remittatis, aut gladium suspendatis. Qui ergo ven- „ turi sunt, confidentes in calliditate ingenioli sui, & „ venustate linguæ suæ prædictis de caussis impunitatem „ flagitii se impetraturos Regi a Sede Apostolica pro- „ miserunt, hac ratione ex parte usuri: Regem cum re- „ gno ab obedientia vestra discessurum, nisi Regem... „ ab anathemate absolvatis. Si autem impœnitenti ve- „ nia concedatur, quanta spes impune peccandi pec- „ cantibus de cetero relinquetur? Non est meum in- „ struere vestram prudentiam... Si autem aliqui sub- „ doli, evidenter ab unitate matris suæ discedunt, qui „ jampridem mente discesserunt, consoletur sanctita- „ tem vestram divinum responsum: *reliqui mihi septem* „ *millia virorum*, & illud Apostoli: *oportet hæreses esse,* „ *ut hi, qui probati sunt, manifesti fiant*. De cetero „ volo sciat vigilantia vestra, quia, ex præcepto Re- „ gis, Remensis, & Senonensis, & Turonensis Ar- „ chiepiscopi invitaverunt sufraganeos Episcopos, ut „ post responsa vestra, apud Trecas prima dominica „ post festivitatem omnium Sanctorum conveniant. „ Quo invitatus ire dissimulo, timens, ne quid con- „ tra

„ tra justitiam, & Sedem Apostolicam moliatur ille „ conventus. De his itaque, & de his, quæ circa vos „ sunt, quæ libuerit, rescribat mihi vestra paternitas, „ ut in adversis compati, & in lætis valeam congra- „ tulari „. Così Ivone Carnotense scrittore del XI. secolo, de' cui detti vuole onninamente l' Osservatore, che debba ricordarsi in questa occasione la Santità del Papa Clemente XIII.

CAP. I.

E di possedere beni temporali in comune.

Inoltre per venire al caso nostro particolare, il possedere in comune beni o mobili, o stabili, è cosa esterna, e avviene nella repubblica. Il Senato, e gl' Imperatori aveano ordinato, che le società, o collegi non approvati non possedessero nè fondi, nè danari in comune (come nel capo seguente dimostreremo); nè ciò solo avean eglino ordinato, ma aveano ancora comandato, che le società stesse si disciogliessero. Gli Apostoli però non solamente non disciolsero la società loro, ma vollero eziandio, ch' essa in comune possedesse, se non fondi, lo che per altro è falso, almeno danari, e supellettili. Nè avrebbero però eglino così operato, se avessero creduto di essere obbligati a obbedire in ciò al principe; o se, non avendo il diritto di possedere dal principe stesso (come in realtà da esso Principe, che 'l vietava, non l' aveano) avessero giudicato di non averlo altronde, vale a dire da Dio. Avendo pertanto avuto allora la Chiesa il diritto di esercitare tutte le mentovate esterne azioni di sua ragione, senza

CAP. I.

ſenza veruna dipendenza da' Sovrani; e avendolo ſeguitato ad avere ne' tre primi ſecoli ſotto gl'Imperatori gentili; come non l' ha ella ad avere preſentemente? Qual rivelazione hanno avuto gli Avverſarj per iſtabilire, che le ſia ſtato tolto un tal diritto da Gesù Criſto, e trasferito ne' Principi della terra? Egli è certiſſimo, che non hanno ora da Dio maggiore poteſtà ſulle coſe eccleſiaſtiche i Sovrani del ſecolo, di quella, che allora aveano gl' Imperatori; nè maggiore obbedienza poſſono i nuovi politici pretendere da' fedeli verſo i Principi de' noſtri tempi di quella, che gli Apoſtoli diſſero che ſi doveſſe preſtare a' Re gentili. Or gli Apoſtoli (come coſta dalle ſacre lettere) e i ſucceſſori loro (com' è manifeſto dalla tradizione, e dalla ſtoria della chieſa) in quelle *eſterne azioni*, ch'eſercitavano ſtando nella repubblica, non erano tenuti a dipendere in conto veruno dagli Imperatori. Perocchè ſe ne foſſero ſtati obbligati, non le avrebbero mai eſercitate ſenza tal dipendenza.

E di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d'impedimento agli ſpirituali progreſſi de' fedeli.

Ma che? Se i Padri pieni di ſpirito apoſtolico credettero di avere il diritto di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d'impedimento, o di ritardo agli ſpirituali progreſſi de' fedeli, e ſpecialmente de' chierici? Il Ragionatore (1) cita a ſuo favore [quanto irragionevolmente, ſi è di già dimoſtrato nel primo libro di queſta opera (2)] cita, diſſi, un Sinodo Africano lodato da

(1) *Ragionam. p.25.* (2) *Pag.175. ſeqq.*

da S. Cipriano vescovo di Cartagine, e gloriosissimo martire (1). Or quel Sinodo stabilì, contro la libertà data dalla legge a ogni padre di famiglia di lasciare tutore de' suoi figliuoli chiunque avesse voluto; stabilì, dissi, „ ne quis de clericis, & Dei ministris tutorem, vel „ curatorem testamento suo constitueret „ e (2) „ ne

CAP. I.

(1) *Ibid. pag.2. seq.*

(2) Poichè S. Cipriano fa in questo passo menzione de' suffragj pe' morti fedeli, mi sia lecito di esaminare le opinioni de' nostri contradittori su di un tal punto. Aerio eretico del quarto secolo, fu il primo, per quanto si sappia, che negò esservi ragione alcuna, onde si provi, che si abbia a pregare per le anime de' defonti. (*S. Epiph. Heref.* LXXV. *n.* III. *p.*907. *T.*I. *Edit. Parif. an.* 1622.) Or il nuovo Aerio, vale a dire l'Autore delle *Osservazioni sulla Carta di Roma*, avendo numerate tra' fonti degli acquisti degli ecclesiastici le limosine per le messe in sovvenimento degli stessi fedeli defonti, *p.*17. *Cristo Signor nostro*, dice, *in ogni incontro del Vangelo e' incarica il soccorrere i poveri vivi, e non fa parola de' trapassati*. Ma da un sì fatto principio, che ne può dedurre? Forse che non sia, che un vano pensiero, o una cosa superflua il voler sovvenire i *trapassati* medesimi? Sarà dunque di accordo co' Waldesi, o sia co' Poveri di Lione (ch'egli come digiunissimo della Storia della chiesa *p.* 460. confonde cogli Umiliati) i quali Waldesi (seguitati dipoi da' nuovi Seudoriformati Luterani, e Calvinisti) perchè ne' libri del nuovo testamento non si fa espressa menzione di somiglianti suffragj, deducevano, che non sieno giovevoli a' defonti. Vedi il Moneta *lib.*IV. *adv. Catharos, & Waldenses cap.*IX. §.III.*p.*373. *della Ediz. di Roma dell' an.*1743. Del resto, sebbene non si fa di tali sovvenimenti espressa menzione nell' Evangelio: se ne fa però espressissima ne' libri del vecchio Testamento, e nella Tradizion della chiesa, che non si può rifiutare da chi vuol esser cattolico. Vedi il *lib.*II. *de' Maccabei c.*XII. Tertulliano *lib. de Corona Militis c.*III. San Cipriano *Epist.*I. Eusebio *lib.*IV. *de Vita Constantini* c. LXXI. S. Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XXIII. §.IX. le Costituzioni Apostoliche *lib.*VIII. *cap.*XLI. *seq.* S. Gregorio Nazianzeno *Orat.*X. *p.*168. *Edit. Colon. an.*1690. S. Epifanio *Heref.*LXXV. *n.*VII. S. Ambrogio *Epist.*XXXIX. *ad Faustinum*. San Gian Grisostomo *Homil.* III. *in* Epi-

CAP. I.

„ ne quis frater excedens ad tutelam, vel curam cle-
„ ricum nominaret; ac si quis hoc fecisset, non of-
„ ferre-

*Epistolam ad Philippenses num.*4. S. Agostino *lib.*xi. *Confession. c.*xii. & xiii. Tralascio gli altri, che sono innumerabili. Il Concilio di Trento *Sess.*xxii.*cap.*ii. „ Non solum, *dice*, pro fidelium vivorum peccatis, „ pœnis, satisfactionibus, & aliis ne„ cessitatibus; sed & pro DEFUN„ CTIS IN CHRISTO NONDUM „ AD PLENUM PURGATIS, RI„ TE JUXTA APOSTOLICAM „ TRADITIONEM OFFERTUR il Sacrificio della Messa: e nel canone iii. *de Sacrificio Missæ* fulmina l'anatema contro coloro, i quali dicono „ non DEBERE OFFERRI PRO „ DEFUNCTIS „. Vedi anche il Concilio Fiorentino *Decr. Union. Græcor.* Ma oppone l'Osservatore il detto di Cristo *Sitivi, & non dedistis mihi bibere &c.* „ e conchiude, che il sov„ venire i viventi è obligo di precet„ to, e il soccorso de' defonti è opera „ di religiosa pietà, nè potrà mai giu„ stificarsi avanti al di lui cospetto „ chi divenisse crudele verso de' biso„ gnosi viventi, per essere misericor„ dioso verso le anime de' trapassati, „ il sollievo delle quali nell' altro „ mondo è nelle di lui mani „. Or sentite lo Storeilog, divenuto Teologo! Io non disputo del precetto. Cerco però da lui con qual Logica ricavi, che Gesù Cristo in quel passo stesso colle parole *Matth. cap.*xxv. *v.*43. *in carcere eram &c.* abbia solo parlato de' vivi, e non abbia compreso anche l'anime de' defonti? Qual carcere mai può egli trovare così penoso in questo mondo, come è nell' altro il Purgatorio? Chi dunque non soccorre le anime penanti in quel carcere, come si proverà da quel passo dell' Evangelio, che non abbia a sentire da Gesù Cristo *in carcere eram, & non visitastis me &c.*? Inoltre, chi ha detto all' Osservatore, tenersi dagli ecclesiastici, che si abbia a essere crudeli verso i poveri vivi, per sovvenire i morti? Se niuno, perchè ci obbietta egli una tal crudeltà? Concediamo poi, che non si giustifichi presso Dio, chi diviene *crudele* verso de' *bisognosi viventi*, per essere misericordioso verso i defonti; ma dimando, se presso Dio stimi egli giustificati quelli, che sieno *crudeli verso de' bisognosi morti, per esser misericordiosi verso i vivi?* Risponda. O dirà di nò, e renderà vana la sua osservazione: o di sì, e ammetterà lecita la crudeltà verso uno per usare misericordia a un altro, la qual cosa è contraria allo stesso lume della ragione. *Ma il sollievo delle anime nell' altro mondo è in mano di Dio.* Pare, che costui alluda al passo *justorum animæ in manu Dei sunt.* Ma che ne potrà ricavare? Che non vi sieno ani-

„ ferretur (1) pro eo, nec ſacrificium pro dormitione „ ejus celebraretur „. Ma come nota il Fello (per altro Proteſtante) nelle note alla epiſtola 1. dello ſteſſo S. Cipriano: „ ex Jure Romano, tutela pupillorum „ pro munere publico habita, onus fuit, a quo nonniſi „ ex certis, iiſque graviſſimis cauſſis lege definitis ex- „ cuſatio concedebatur, quas qui ſcire velit, adeat *Li-* „ *brum* 1. *Inſtitut. Tit.* xxv.„ Or tra queſte cauſe di ſcuſa non vi era il ſacerdozio gentileſco, e molto meno vi potea eſſere il chiericato criſtiano: „ cum minime expe- „ ctandum fuerit (aggiugne lo ſteſſo Annotatore) ut pri- „ vilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnico- „ rum Imperatorum fruerentur ſacerdotes chriſtiani. „ *Nientedimeno* „ *VI CANONUM* caveri potuit, ne „ chriſtianus aliquis id oneris cuiquam de clero vel- „ let imponere, idque ſub pœnis iiſdem canoni-

K 2 „ bus

anime purganti, alle quali ſi poſſa ſovvenire co' ſacrifizj, preghiere, e limoſine da' vivi? O che ſi debba levare dalla mano di Dio il ſollievo de' viventi, e a tal fine ci rammenta, che il ſollievo delle anime nell'altro mondo è in mano di Dio? che ſe ciò egli non vuole, ci dica, per qual motivo abbia ſcritto, che i vivi biſognoſi debbano eſſere ſovvenuti, e che le anime nell'altro mondo ſieno nella mano di Dio? Soggiugne egli, che *ben ſa Dio a chi mai abbia da applicarſi il frutto della ſua paſſione*. E che? Non ſa egli per avventura Iddio, a chi mai de' poveri viventi abbia a ſovvenire la ſua provvidenza? Ma non la finirei mai, ſe aveſſi a confutare a uno a uno tutti gli errori, e gli ſtrafalcioni di queſto non men ignorante, che temerario Oſſervatore.

(1) La pena era il non offerire pe' delinquenti il Sacrifizio. Ce ne aſſicura S. Cipriano. L' Oſſervatore da noi impugnato nella nota ſuperiore, ſfacciatamente pronunzia, che gli *onorarj, o limoſine delle Meſſe erano ſtate ignote, o non accettabili fino al ſeco-*

„ bus contentis „. Adunque il vigor de' canoni stabiliti

CAP. I.

secolo IX. Veggiamo s'egli sia più infelice Istorico di quel che siasi dimostrato Teologo. Erardo vescovo di Tours fiorì verso la metà del secolo nono. Questi mentova *eleemosynas* ricevute *a Sacerdotibus*, *& Missarum celebrationes pro defunctis cap.*CXVI. *pag.*1294. *apud Baluzium T.* I. *Capitular. Reg. Francor.* Grodegango vescovo di Metz, che visse verso i principj dello stesso secolo nono, fa menzione *eleemosynae pro Missis pro quolibet caro suo, aut vivente, aut mortuo* data a un Sacerdote, e mostrala accettabile: *hoc Sacerdos a tribuente accipiat, & exinde, quod voluerit faciat*. Giona vescovo d'Orleans scrisse prima della metà dello stesso secolo. Questi non dice già, che il somministrare a' Sacerdoti la limosina per la messa sia un uso introdotto di poco, anzi lo suppone già propagato, lo che non potea avvenire in pochi anni; e sol riprende coloro, i quali diceano, che *nullae aliae eleemosynae opitulari possunt defunctis, nisi sollummodo, quae Sacerdotibus dantur; & Sacrificia, quae per eos Deo offeruntur*: *lib.*III. *de Institutione Laicali c.*XV. *pag.*185. *Tom.*1. *Spicilegii Acheriani Edit. Paris. an.*1665. Io non istarò quì a cercare, se altri prima di lui abbiano usato somiglianti espressioni. Dico, che mi basta, che quella, che si chiamò limosina nel secolo nono, sia stata dianzi chiamata oblazione, o indicata con qualunque altro nome. Il Vanespen, e altri a lui somiglianti, si possono valere di cotali argumenti fondati sulle recenti espressioni per mettere in odiosità le universali, inveterate, e tradite consuetudini della chiesa. Badin per altro di non aver a essere considerati per degni discepoli de' Protestanti, che per non esser antica la parola di *transustanziazione*, rigettano il rivelato dogma significato dalla stessa parola. E che nel sesto secolo si facesse l'oblazione al Sacerdote da chi pe' suoi morti volea, che fosse offerto il sacrificio, costa da Eustrazio scrittore del VI. secolo nella opera intitolata Λόγος ἀνατρεπτικὸς &c. e pubblicata da Leone Allacci *lib. de utriusque Eccles. Occid. atque Orient. perpetua in dogmate de purgatorio consensione pag.*336. *seqq. Edit. Romanae an.* 1655. Delle oblazioni, e sacrifizj, con cui si sovvengono da' pii fedeli i loro defonti, parlano S. Agostino *Serm.* CLXXII. *al.* XXXII. *de Verbis Apost. cap.* II. *num.*III. *pag.*576. *Tom.*V.: nel libro *de Cura gerenda pro mortuis cap.* XVIII. *pag.*387. *Tom.*VI. e nell' *Enchiridio de Fide, Spe, & Caritate cap.*CIX. *p.*174. *ibid.* e nel *lib.*IX. *Confession. cap.*XII. *pag.*123. *T.*I. e in più altri luoghi. S. Ambrogio nella *Epist.*XXXIX. *n.*IV. *pag.*1014. *T.*III. dove scrive a Fausti-

liti da un concilio potea, secondo i Padri, derogare

K 3 alla

CAP. I.

Faustino, che non dee piangere la sua sorella morta giovane, ma che dee pregare per essa, *& commendare eam* OBLATIONIBUS. S. Gian Grisostomo nella *Omilia* III. *sopra la Epistola a' Filippensi n.* IV. *T.* XI. e altrove. Vedi l'Allacci *lib. cit. pag.66. seqq.* S. Gregorio Nazianzeno, l'antichissimo Raccoglitore delle Costituzioni Apostoliche, &c. e altri (le testimonianze de' quali da noi per brevità si tralasciano, ma si possono leggere presso l'Allacci *ivi pag.43. seqq.*) mentovano i *Sacrifizj*, e *le Oblazioni* θυσίας, καὶ προσφορὰς fatte il terzo, e il nono giorno dopo la morte del fedele, e gli *Anniversarj* altresì: e l'antichissimo Tertulliano, che fiorì verso la fine del secondo secolo, e il principio del terzo, nel *lib. de' Monogamia cap.* X. parla della vedova, che *offert annuis diebus dormitionis ejus*, cioè del suo marito. E nel *lib. de Exhort. Castit. c.* XI. ragionando del bigamo, dice: „ stabis ergo ad Dominum cum tot „ uxoribus . . . & OFFERES PRO „ DUABUS, & COMMENDABIS „ ILLAS DUAS PER SACERDO- „ TEM de monogamia ordinatum „? E nel *lib. de Corona Militis cap.* III. „ Oblationes pro defunctis, pro na- „ talitiis annua die agimus „ e dopo d'aver mentovate alcune altre osservanze della chiesa: „ Harum, *soggiu-* „ *gne*, & aliarum ejusmodi discipli- „ nam, si legem expostules, nullam „ invenies. TRADITIO tibi praeten- „ detur auctrix, consuetudo confirma- „ trix, & fides observatrix „. Non risponderà, credo, l'Osservatore, che Tertulliano discorre da Montanista. Non me ne maraviglierei per altro. Chi si gloria del magistero del Grozio, non reca ammirazione, se riconosce talvolta per maestri i Centuriatori di Magdeburgo. Del resto non avrebbe elato Tertulliano di obbiettare per tradito a' cattolici ciò, che per tale da essi non fosse riconosciuto. In fatti i Padri tutti per tale riconoscono una sì fatta osservanza. Vedi San Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XXIII. ch' è la *Mistagogica* V. *n.* IX. *seqq. p.*328. *della Ediz. di Parigi dell' an.*1720. S. Epifanio *Heresi* LXXV. *n.* VII. *pag.*911. *& Exposit. Fidei Catholicae n.* XXIII. *pag.*1106. *Tom.* I. *Opp. Edit. Paris. an.* 1622. e S. Gian Grisostomo *Homil.* XXI. *in Acta Apostol. n.*4. *p.*175. *Tom.* IX. dove dice, che tal osservanza è stata ordinata dallo Spirito Santo; *& Homil.* XLI. *in Epist.* I. *ad Cor. n.* IV. *seqq. pag.*592. *seq. Tom.* X. Or come, se non per le oblazioni fatte al Sacerdote, diceasi, che i fedeli sovvenivano i loro parenti defonti co' sacrifizj? E in vero, se così non fosse stato, non vi sarebbero stati fino dal quinto secolo dei detrattori simili all' Osservatore, i quali si fossero presi l'ardi-

alla legge civile, e ciò coll'autorità sola de' Vescovi, non

CAP. I.

l'ardire di riprendere di avarizia i ministri dell'altare a cagion delle messe celebrate pe' morti. In fatti, qual motivo avrebbero avuto que' maldicenti di tacciare per tal funzione quali rei di cupidigia i Preti, se questi non riceveano nulla? S. Cirillo Alessandrino in una sua orazione, in cui pare, che abbia preso di mira gli Osservatori, i Vanespen, e quanti mai sono di accordo con essi, la qual orazione è intitolata: πρὸς τοὺς τολμῶντας λέγειν, μὴ δεῖν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων προσφέρειν, *contro coloro, i quali ardiscono di dire, che non bisogni offerire* (il Sacrifizio) *pe' dormienti nella fede*, (o sia pe' fedeli defonti) S. Cirillo, torno a dire, in quella sua orazione così scrive: si τῆς ἀγάπης νόμον CARITATIS LEGEM conculcatis, „ quod illi (*defuncti*) in nulla apud „ vos æstimatione sunt, & eos relin- „ quitis, ut modis omnibus suffocen- „ tur, lapides duri, atque inhumani „ absque ulla hæsitatione demonstra- „ mini . . . Cum pro defunctis sacri- „ ficia, & preces offerimus, ne quis „ nobis crimen appingat . . . E sen- „ tentiis bonis, ac sapientibus non „ mediocriter excidisse quisque com- „ periet eos, qui dormientes, & sa- „ crificio mystico, & superna clemen- „ tia spoliare conantur „. E dopo apportato l'esempio di Giobbe, che purificava co' sacrifizj i suoi figliuoli, e rammemoratine alcuni altri: „ Quid „ igitur, *soggiugne*, (senta bene l'Os- „ servatore) ἡμῖν ἀνοσίως τὴν φι- „ λοκερδείαν ἐπιφημίζουσιν οἱ... τῶν „ εἰδότες οὐδὲν: IMPIE LUCRI „ CUPIDITATEM, RERUM EJUS- „ MODI PRORSUS IGNARI EX- „ PROBRANT NOBIS, qui STU- „ DEMUS σπουδάζομεν supernam „ clementiam in fide defunctis conci- „ liare, τὴν ἁγίαν τε καὶ μυστικὴν „ ἐπ' αὐτοῖς τελοῦντες θυσίαν, „ SANCTUM PRO IPSIS, & MY- „ STICUM SACRIFICIUM *perfi-* „ *cientes* „. Sono queste parole di S. Cirillo riferite dall'antico Scrittore Eustrazio presso l'Allacci nel citato *libro pag.*571. *seqq.* Alcuni le attribuiscono a S. Atanasio. Vedi il Combefis *Biblioth. Concionator. T.*VIII. *p.*450. *Edit: Parif. an.*1662. Che se nel quinto secolo così erano trattati da' maldicenti i santi Sacerdoti; potranno soffrire con pazienza la insolenza, con cui presentemente loro insultano certi, come dice Monsignor Bossuet, SPIRITI ACRI, *superbi*, *e indocili*, *de' quali l'odio ha preso di mira la chiesa*, e lo studio non si aggira, che nel comporre *satire, con cui sollevare il mondo tutto contro il Clero* (*Hist. des Variations &c. lib.* XI. *num.*CCV. *pag.*131. *T.*III. *de la Edit.* de

non mentovando altro S. Cipriano, che *Concilium Episcoporum* (1), & *Episcopos antecessores suos* (2). Nè tal autorità aveano i Vescovi da'Sovrani, non essendo nè pur verisimile, che gl' Imperatori gentili abbian voluto concederla a coloro, che perseguitavano a morte; nè dal

CAP. I.

*de l' an.*1738.). Costoro non curandosi punto del dogma contenuto nel canonico *lib.*II. *de' Maccabei e.*XII. *v.*46. che „ *sanctum, & salubris est cogitatio* „ *pro defunctis exorare*, e che (*v.*43), „ *bene & religiose de resurrectione* pensò Giuda Maccabeo, perocchè *facta collatione*, DUODECIM MILLIA DRACHMAS ARGENTI MISIT HIEROSOLYMAM OFFERRI PRO PECCATIS MORTUORUM; cioè di que' Giudei, che pocanzi erano morti nel conflitto, non curandosi eglino, dissi, dell'autorità di un libro sì sacrosanto, e (come coloro, che *quaecumque ignorant, blasphemant. S. Jud. Apost. Epist. v.* 10.) rigettando con somma ignoranza qual novità ciò, ch'è stato sempre tenuto da' fedeli di Gesù Cristo, ed è a noi pervenuto per tradizione Apostolica, come i Padri attestano; fanno man bassa su de' Concilj anche ecumenici, e specialmente su quel di Trento, che sì chiaramente intorno a un tal punto si spiega (*Sess.*XXII. *c.*II. *e Sess.*XXV. *de' Reform. cap.*IV.), e sulla consuetudine della chiesa universale, che tanto varrà, e vale, a confusione de' saccentelli di questo secolo, e tanto valse presso i nostri maggiori, che arrivò a scrivere il gran Padre Santo Agostino nel *lib. de Cura pro mortuis cap.*I. che „ in Machabaeorum libris legimus oblatum „ pro mortuis sacrificium: sed etsi nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non parva est universae ecclesiae, quae in hac consuetudine claret, auctoritas „. Ma come ben osserva il Santo medesimo, i novatori „ coguntur adversari credentibus, & audent imperitos quasi „ ratione traducere . . . sed hoc facere „ coguntur, quia jacere se abjectissime sentiunt, si eorum auctoritas „ cum auctoritate catholica conferatur. „ Conantur ergo auctoritatem stabilissimam fundatissimae ecclesiae, quasi rationis nomine, & pollicitatione superare. Omnium enim haereticorum „ quasi regularis est ista temeritas „. *Epist.* XXVIII. *al* LVI. *ad Dioscor. num.*32. *pag.*259. *Tom.*II. E ciò sia detto per ora della impostura, e della temerità dell'Osservatore intorno a' suffragi pe' morti. Del restante parleremo appresso opportunamente in più annotazioni.

(1) *Loc. supr. indic. pag.*I.

(2) *Ibid. pag.*2.

CAP. I.

dal diritto delle genti, che tal autorità nè attribuisce, nè toglie a'sacerdoti. Adunque, secondo i Padri, per diritto superiore, qual è il divino. Altrimenti non avrebbero i Vescovi ardito di arrogarsela, nè S. Cipriano peritissimo delle umane, e delle divine leggi gli avrebbe lodati, se avessero avuto un tale ardimento. Per lo qual diritto superiore avvenne, che Santo Atanasio, e gli altri prelati ortodossi del quarto secolo, non abbiano, secondo che si è dianzi provato, riconosciuto in Costanzo Augusto la potestà di operare diversamente da quel, ch'era prescritto da' sacri canoni: e S. Gian Grisostomo (1), e gli altri Pastori delle chiese (2), e i Pontefici Massimi (3) altresì, e fino gl'istessi Imperatori (4) non abbiano ammesso una tale autorità ne' Sovrani del secolo: e S. Gregorio il Grande abbia scritto, che gl'Impera-

(1) *Epist. ad Innoc. I. num.* III. *p.*786. *Tom.*I. *Epistolar. Romanor. Pontif. Edit. Paris. an.*1721.

(2) Vedi S. Ambrogio *Ep.*XX. *n.*23. *pag.*907. *seq. & Epist.*XXI. *num.*IV. *seq. pag.*910.

(3) Innoc. I. *Epist.*VII. *n.*3. *seqq. pag.*799. *T.*I. *Epistolar. Rom. Pont. cit. Edit.*

(4) Onorio Imperatore *Epist. ad Arcad. & Theodos. Tom.*I. *Epistol. Rom. Pontif. Edit. ejusd. pag.*803. „ Si quid de causa religionis inter „ Antistites ageretur „ (*trattavasi di giudicare in certi punti di esterior disciplina S. Gian Grisostomo*) „ episcopale oportuisset esse judicium. „ Ad illos enim divinarum rerum interpretatio, ad nos religionis spectat OBSEQUIUM „. Vedi anche l'altra epistola di lui agli stessi, *ivi pag.*806. Valentiniano III. Imperatore nell'editto diretto ad Aezio Conte, e Maestro delle milizie nelle Gallie *tra l' epistole di S. Leone pag.*45. *della edizione di Roma dell' an.*1755. parlando della disciplina della chiesa, violata da Ilario di Arles, *inconsulto ecclesiæ Romanæ urbis Pontifice*; „ his talibus, *dice*, contra reverentiam

peratori medesimi debbano venerare l' ecclesiastiche ordina-

CAP. I.

" tiam Apostolicæ Sedis admissis, per " ordinem religiosi viri Urbis Papæ " cognitione discussis, certa in eum " & de his, quos male ordinaverat, " lata sententia est. Et erat quidem " ipsa sententia per Gallias ETIAM " SINE IMPERIALI SANCTIO- " NE valitura: QUID ENIM TAN- " TI PONTIFICIS AUCTORITA- " TI IN ECCLESIIS NON LI- " CEAT,,? Marciano pur Imperatore credè essere tanta l'autorità, anche intorno alla disciplina, del Romano Pontefice, che riconobbe, che non potesse valere, eziandio con tutta la imperial potestà, la determinazione del Concilio I. generale di Costantinopoli, e del Calcedonese altresì intorno all'essere il Vescovo di quella imperial città il secondo dopo il Romano, se da esso Pontefice non fosse confermata: per la qual cosa ne pregò S. Leone (*Epist. inter Leonianas pag.*297. *edit. ejusd. & pag.*299.) sebbene non potè conseguire ciò, che avea domandato; perocchè sarebbe ciò stato (come scrive lo stesso S. Leone *Epist.*LXXIX. *al.* LXXVIII. *pag.*310.) " contra reverentiam CANONUM " PATERNORUM, . . CONTRA " ANTIQUITATIS EXEMPLA,,: *Leonde*,, nullis suffragiis,, potea Anatolio,, adjuvari,, il quale,, nimirum pro- " prio detrahebat merito, si illicito crescere optabat augumento,, mentre " alia ratio est rerum secularium, " alia divinarum, nec præter ILLAM " PETRAM, quam Dominus in fundamento mire posuit, stabilis erit " ulla constructio,, e,, Privilegia Ecclesiarum Sanctorum Patrum canonibus instituta . . . nulla possunt novitate mutari,, e,, dispensatio (al sommo " Pontefice) credita est, & ad ejus tendit reatum, si paternarum regulæ sanctionum . . . eo, quod absit, conni- " vente violentur &c.,, S. Leone stesso nella *Ep.*LXXXII. *al.*LXXXI. a Giuliano Vescovo Coense *pag.*324.,, NULLIS " APUD ME, *dice*, PATROCINIIS " ita poterit ADJUVARI (Anatolius) " ut his, quæ postulat, calcata Pa- " trum constitutione, consentiam,,. Vedi anche *l' Ep.*LXXXIX. *al.*LXXXVII. *ad Episcopos, qui in S. Synodo Chalced. congregati fuerunt cap.*II. *p.*345. Su questi principj fondato Marciano, ordinò, che,, OMNES PRAGMA- " TICÆ SANCTIONES, QUÆ " CONTRA CANONES ECCLE- " SIASTICOS interventu gratiæ, vel " ambitionis elicitæ sunt, robore suo, " & firmitate vacuatæ cessarent,,. Questa ordinazione fu seguitata da Giustiniano, e inserita nella *legge* XII. del Codice *lib.*I. *Tit.*II. *de Sacrosanctis Ecclesiis &c.* il qual Giustiniano nello stesso *lib.*I. *Tit.*I. *de Summa Trinit.& Fide Catholica l.*VII. confessa l'autorità dell'Apostolica Sede, co-

me

CAP. I.

dinazioni, e che se talvolta le trasgrediscono, benchè si abbiano a tollerare (1), *inquantum* però tollerar si possano *sine peccato* con prudenza; nientedimeno si abbia a confessare, che faccian male, e si abusino del potere, e della forza data loro in *edificazione*, e non in *distruzione*, o impugnazione, o trasgredimento della ecclesiastica disciplina.

Dall' esposto finora evidentissimamente si scorge, che le limitazioni della potestà delle chiavi assegnate da' nostri contradittori non solamente sono finte a capriccio, ma sono ancora contrarie alla dottrina de' Padri eziandio più antichi di Costantino; e ripugnano finanche alle sacre lettere: onde viene in conseguenza, che la potestà laica non si stenda fin dove essi nostri contradittori pretendono, ch'ella si possa stendere; ma abbia i suoi giusti limiti

me costa ivi dalla di lui lettera a Giovanni Papa, e da quella, che a lui scrisse il Papa medesimo. Or veda il Ragionatore, se Giustiniano, stando a queste massime, abbia stabilito nulla nella lègge *Sancimus*, intorno alle cose sacre, per altro fine, e non per secondare le disposizioni de' Canoni. Della qual legge *Sancimus* abbiamo parlato *pag.82. seqq. di questo libro*. Che se quell' Imperatore dopo mutò sentimenti intorno alla disciplina; ei certamente non li mutò, che con aver mutato ancora fede, essendo caduto nell' eresia. Quindi osserva bene il Clero di Francia *Traité de la Jurisdiction Ecclesiastique* 1. *Part. num.*XVI. *T.*VI. *des Actes du Clergé de France p.*14. che Giustiniano „ dopo di aver meritato di essere lodato „ da Giovanni II. cangiò sì presto di „ umore, e insieme di credenza, che „ Agapeto successore di Giovanni, essendo andato a Costantinopoli, a fine di parlargli della pace d' Italia, „ avendo udito i discorsi di lui, gli „ disse: *io mi pensava di essere venuto a trovare Giustiniano principe cristiano; e ho trovato un Diocleziano* „ Vedi il P. Mamachi *Tom.*IV. *Antiquit. Christianar. p.*123.

(1) *Lib.*V. *Epist.*XXI. *pag.*751. *seq.* e *lib.*VI. *Epist.*XXV. *pag.*811. e *lib.*XI. *Epist.*XLVII. *pag.*1136.

limiti (1), ne' quali si debba contenere. Non si può ella pertanto di sua ragione, o diritto che vogliam dire, non si può, dissi, avanzare a sciorre per le inferiori in materia spirituale ciò, ch'è stato legato dalla superiore tralle potestà ordinate da Gesù Cristo, sotto pretesto, che questo sia un richiamare esse potestà a' proprj loro uffizj; essendo ciò una manifesta usurpazione del diritto dato dal Signore al capo visibile della chiesa, e riconosciuto dalle piene adunanze de' pastori della chiesa medesima uniti allo stesso lor capo. Altrimenti la potestà men sublime, qual'è la secolare, potrebbe dar legge alla più sublime (2), qual' è la ecclesiastica, lo che è alieno non solo dalle dottrine de' Padri, ma eziandio dalla ragione naturale. In fatti quali sono quegli *uffizj*? Non consiston per avventura nell' esercizio di giurisdizione de' pastori inferiori su di coloro, i quali sono di già stati sciolti dalla medesima giurisdizione spirituale di essi inferiori pastori coll'autorità della suprema eccle-

(1) Oltre i passi de' Santi Padri da noi di sopra su di questo proposito apportati, si veggano anche le testimonianze di S. Policarpo, di S. Ireneo, di Atenagora, di Clemente Alessandrino, di Lattanzio &c. addotte dal P. Mamachi nel *Tom.* IV. *delle Antichità Cristiane pag.* 73. *seq.*

(2) S. Bernardo *Epist.* CLXXXIII. a Corrado Re de' Romani *pag.* 77. *Edit. Venet. an.* 1765. „ *Legi*, dice, *omnis* „ *anima potestatibus sublimioribus* „ *subdita sit: &, qui potestati re-* „ *sistit, Dei ordinationi resistit*: quam „ sententiam cupio vos, & omnimo„ dis moneo custodire in exhibenda „ reverentia summæ, & Apostolicæ „ Sedi, & Beati Petri Vicario, sicut „ ipsam vobis vultis ab universo ser„ vari imperio „. Vedi sopra *p.* 103. *seq.* altre testimonianze e dello stesso San Bernardo, e di più altri Santi Dottori della Chiesa.

CAP. I.

ecclesiastica potestà, vale a dire de' Pontefici Massimi, e de' Concilj de' Vescovi di tutto il mondo uniti agli stessi Pontefici, riconosciuti, approvati, e confermati da essa suprema ecclesiastica potestà? Or come potrà il principe laico, a cui non compete in conto veruno il sacerdozio, richiamare a tale uffizio le potestà ordinate da Gesù Cristo; e sciorre, qual Pontefice (1), ciò, ch'è stato legato dal successor di S. Pietro, a cui ha dato Gesù Cristo il poter sciorre, e legare almen almeno nello spirituale; e ha dichiarato, che sarebbe legato, o sciolto in Cielo, ciò, ch'egli legasse, o sciogliesse in terra? Che se non arriva a tanto l'autorità del principe secolare, si assegni con qual diritto questi richiamerà a tali uffizj i Pastori del suo stato? Si attribuirà per avventura tale diritto a' pastori medesimi? Ma questi essendo almeno iu un tal genere subordinati al visibile capo della chiesa, ed essendo di autorità minore di quella de' concilj ecumenici; qual è il Tridentino, come potranno legare quel, ch'è stato sciolto, o sciogliere quel, ch'è stato legato, e da' concilj generali, e dal capo stesso visibile della chiesa? Sarà ciò, che que' nuovi Politici appellano richiamare a' proprj uffizj, sarà, dissi, un vero sconvolgimento (2) delle

(1) S. Ambrogio *lib.I. de Pænitentia cap.II. n.7. pag.496. Tom.III.* „ Qui solvendi jus non habet, nec ligandi habet . . . Ecclesiæ utrumque licet . . . Jus enim hoc solis permissum sacerdotibus est &c. „

(2) Il Clero Gallicano nella rimostranza fatta al Re Arrigo III. l'anno 1579. pel Vescovo di Bazas *Tom.XII. Des Actes du Clergé p.6.* attestò, trattando del decreto del Concilio di Trento, che il popolo fedele

e i

delle potestà ordinate da Gesù Cristo. Sarà un volere, che le braccia la faccian da capo. Sarà un procurar di dividere l'unità (1) della chiesa; e se per massima sarà sostenuto, sarà un *colligere præterquam oportet*, e difendere un manifesto errore.

Ma

e i Pastori altresì sono obbligati alle *leggi fatte dalla chiesa universale, sotto pena di essere tenuti per scismatici presso la chiesa Cattolica, e Apostolica, e Romana, e d' incorrere presso Dio l' anatema, e la perpetua dannazione: e che se ciò non è tenuto per costante, e fermissimo, e verissimo tra' cristiani; l' autorità della chiesa è ita: vana sarà la religione cristiana, vana la predicazione dell' Evangelio, che non si crede, se non se sulla credenza, e l' autorità della chiesa medesima*. Vedi l' altra Rimostranza del Clero medesimo recitata da Mr. di S. Brieuc *ivi pag.* 36. e quella recitata l'an. 1585. da Mr. di Noyon *ivi p.* 106. Per tralasciare parecchie altre, che la brevità non mi permette di mentovare.

(1) S. Cipriano *Ep.* 11 I. *ad Rogatian. p.* 5. „Cum adversus Aaron Sacerdotem, „ *dice*, tres de ministris Chore, & Da„than, & Abiron ausi sunt... cervi„cem suam extollere, & SACERDO„TI PRÆPOSITO se adæquare... „pœnas statim sacrilegæ audaciæ per„solverunt „. E nel libro *de Unitate Ecclesiæ pag.* 108. „Hanc ecclesiæ „unitatem qui non tene:, tenere „se fidem credit? Qui ecclesiæ RE„NITITUR, & RESISTIT, in „ecclesia se esse confidit „? *Pag.* 112. „Quomodo potest ei cum aliquo con„venire, qui cum corpore ipsius Ec„clesiæ (*rappresentato da' Concilj ge„nerali, e dal capo di essa*), & cum „universa fraternitate non convenit? „*pag.* 116. Sic Chore, Dathan, & „Abiron, qui sibi contra Mosen, & „Aaronem Sacerdotem sacrificandi li„centiam vindicare conati sunt, pœ„nas statim cum suis conatibus, pe„penderunt. „ S. Ottato Milevitano nel *lib.* II. *contro Parmeniano cap.* II. *p.* 31. *edit. Antuerp. an.* 1702. scrive „Si „ignoras, disce; si nosti, erubesce. „Ignorantia tibi adscribi non potest: „restat ergo, ut noveris... Igitur „negare non potes, scire te, in Urbe „Roma Petro primo cathedram epi„scopalem esse collatam, in qua „SEDERIT omnium APOSTOLO„RUM CAPUT PETRUS, unde „& Cephas appellatus est, in qua „una cathedræ unitas ab omnibus „servaretur, ne ceteri Apostoli sin„gulas sibi quisque defenderent, UT

„JAM

CAP. I.

Ma i nostri Ragionatori, e Osservatori, e Commercianti, e Avvocati diranno, che senza l' autorità legislativa, con cui possano i principi richiamare a' loro uffizj le potestà ordinate da Gesù Cristo, sarebbe imperfetto ogni governo. Costoro pensano a modo degli adulatori degl' Imperatori gentili, i quali credettero, che i loro padroni non potessero avere il pieno del governo interno della repubblica, se non si fossero impossessati del sommo pontificato. Vogliono pertanto fare de' principi cattolici tanti Ozia (1). Questi avendo stimato, poichè era Re, di poterla anche fare da gran sacerdote, entrò nel santuario, e tentò d' offerire l' incenso; e perchè non volle obbedire, e cedere al Pontefice Massimo Azaria, che con petto sacerdotale gli si era opposto, e aveagli fatto vedere, ch' egli si usurpava l' uffizio, che non era suo, fu dal Signore visibilmente punito. I Principi cattolici peraltro non si sono mai sognati;

„ JAM SCHISMATICUS, ET PECCATOR ESSET, QUI CONTRA SINGULAREM cathedram, alteram collocaret „. E *cap.* IV. *seq. p.*35. „ Contra (inferi) portas CLAVES SALUTARES accepisse legimus Petrum PRINCIPEM scilicet NOSTRUM, cui a Christo dictum est: *Tibi dabo claves &c.* Unde est ergo, quod CLAVES REGNI CÆLORUM (o Donatisti) VOBIS USURPARE contenditis, qui CONTRA CATHEDRAM PETRI VESTRIS PRÆSUMPTIONIBUS, & audaciis sacrilegio militatis &c. „?

(1) *Paralip. lib.* II. *c.* XXVI. *v.* 16. *seqq.* S. Cipriano lib. *de Unit. Eccl. pag.* 116. „ Sic & Ozias Rex cum thuribulum ferens, & contra legem Dei sacrificium Dei sibi violenter assumens, resistente sibi Azaria Sacerdote, obtemperare nollet, & cedere, divina indignatione confusus est „.

ti, che fosse imperfetto il governo loro, se non si accordava loro l'autorità legislativa di richiamare le potestà ordinate da Gesù Cristo a sciogliere ciò, ch'è legato; e a legare ciò, ch'è sciolto dalla superiore spiritual Potestà. Costantino il Grande, benchè oltremodo geloso de' diritti imperiali, non però mai pretese, che alla sovranità sua appartenesse un tal potere; e perciò non ardì, come dice S. Agostino (1), di entrare ne' giudizj ecclesiastici (2), particolarmente de' sinodi generali (laddove i nostri politici vogliono, che il Principe possa rivocare, e annullare i decreti del concilio di Trento, anche in ciò, che riguarda lo spirituale) nè credè di così rendere imperfetto il suo governo. Laonde per essersi egli una volta, scherzando piuttosto in tavola, che sodamente ragionando, chiamato *vescovo esteriore*(3) non istimò per questo di dover entrare nel regolamento della chiesa, e d' intromettersi negli affari ecclesiasti-

(1) *Ep.* XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium &c. cap.* VII. *n.*20. *p* 73. *T.* II. „ Neque AUSUS est christianus Imperator, se eorum (Donatistarum) „ tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, ut de judicio Episcoporum, „ qui Romæ sederant, ipse judicaret „. E poco dopo „ atque ut eis ipse cessit, „ ut de illa caussa post Episcopos judicaret, A SANCTIS ANTISTITIBUS POSTEA VENIAM PETITURUS, dum tamen (*Donatistæ*) quod ulterius dicerent, non „ haberent, si ejus sententiæ non obtemperarent, ad quam ipsi provocaverunt &c. „ Vedi il P. Mamachi *Tom.* IV. *Antiq. Christianar. p.*113. *seqq.*

(2) Vedi S. Ottato Milevitano *lib.* I. *cap.* XXIII. *pag.*23.

(3) I nuovi Politici fanno grandissimo strepito, e formano castelli in aria a cagione di questa espressione di Costantino. Ma da' testi citati di Santo Ago-

siastici di sua posta. Valentiniano I. sapea certamente quali

Agostino, e di S. Ottato; e da ciò che scrive Rufino *lib.* I. *Hist. Eccl. c.* II. *p.* 195. *Edit. an.* 1570. ed Eusebio, e da varj altri monumenti riferiti dal P. Mamachi l.c. si dimostra evidentemente, che Costantino non istimò lecito l'assumersi di propria autorità il carico di mescolarsi in somiglianti affari, e se talvolta vi si mescolò vinto dalla importunità, stimò di doverne domandare scusa a' Vescovi. Pietro de Marca, che non può essere preso per sospetto dagli Avversarj nel *lib.* II. *de Concord. Sacerdotii, & Imperii cap.* X. *n.* VII. *p.* 135. *Edit. an.* 1708. scrive, che *reponi posset, verbis Græcis aliam inesse sententiam, quæ ad personas, non ad res sit referenda; ita ut significetur*, EPISCOPOS EORUM CURAM GERERE, QUI ECCLESIÆ ADSCRIPTI FIDEM CHRISTIANAM PROFITERENTUR: SE vero GENTILIUM, QUI ESSENT EXTRA ECCLESIAM, SALUTI CONSULERE, *sacrificiis paganorum vetitis &c.* Vedi il Padre Mamachi *ivi pag.* 113. E pure, sebbene tali sono stati i sentimenti di Costantino, quali da S. Ottato, da S. Agostino &c. ci sono rappresentati; e sebbene non ha egli fatto la millesima parte di quel che certi nuovi politici concedono a' Sovrani, nientedimeno vi sono stati degli Scrittori peritissimi della Storia Ecclesiastica, che quantunque non addetti a que' sentimenti, che chiamansi da' nostri contradittori *pretensioni della corte di Roma*, tuttavolta non furono contenti in tutto, non già delle massime, ma delle operazioni di quell' Imperatore non conformi alle massime stesse; le quali operazioni perciò non possono essere da veruno prese per regola. Vedasi il Valesio nella nota al *cap.* LI. del lib. III. della Vita di esso Imperatore descritta da Eusebio, dove così scrive: „ In negotiis ecclesiasticis „ aliquanto plus sibi vindicavit, quam „ laico principi conveniret; episcopis „ cuncta illi permittentibus, multum- „ que sibi gratulantibus, quod christia- „ num Imperatorem viderent „. Però ciò si tollerava, ma non si ametteva da' Pastori ne' Principi. In fatti se troppo talvolta gl' Imperatori si avanzavano, opponeansi loro i Pastori suddetti, e mostravano, che non apparteneva alla dignità Imperiale l'intromettersi in sì fatte cose, come abbiamo fatto vedere di sopra co' passi di S. Atanasio, di S. Ilario &c. Non è meno inetto l'argumento, che gli Avversarj, seguendo il Grozio, e i di lui confederati, deducono dal testo del Sinodo di Calcedonia, in cui Marciano Imperatore vien chiamato *Sacerdote &c.* Un tale argumento è stato confutato dal Padre Mamachi *T.* IV. *Antiquit. Christianar. pag.* 119. *seqq.* Noi rimettiamo

quali fossero i diritti dell' Impero, e fece anche conoscere che li sapea, a coloro, che l'aveano innalzato a quella eccelsa dignità, come costa da Sozomeno [*lib.* 1.*Hist. Eccl.* c.VI.] Or questi non credè di pregiudicar punto al suo governo per avere confessato, che *suum non erat judicare inter episcopos*, come abbiamo da S. Ambrogio (1): e che *a lui costituito nell' ordine laicale non era lecito di curiosamente ricercare tali cose. I Sacerdoti, alla cura de' quali ciò appartenea, tra loro si adunassero, dovunque avessero voluto* (2). Abbiamo veduto, che Onorio Augusto non istimò di apportare danno veruno al suo principato, per avere scritto al suo fratello Arcadio circa la causa di S. Gian Grisostomo, che a' Sacerdoti spetti l' interpretazione delle spirituali, e divine cose, e l' OSSEQUIO della Religione ai Sovrani. Non altrimenti pensò Teodosio il minore, nè s' immaginò di pregiudicare alla sua potestà legislativa confessando (3), *esser ella cosa illecita, che chi non è nel catalogo de' santissimi vescovi, si mescoli nell' ecclesiastiche consultazioni.*

CAP. I.

mo a quella confutazione i nostri lettori, non convenendo di ripetere ciò, ch' è già stato detto con sodezza, con forza, e con verità; e a cui non è stato finora risposto da veruno de' nostri contradittori.

(1) *Ep.*XXI. *ad Valentinianum II. n.*5. *p.*910.

(2) Sozom. *lib.*VI. *cap.*VII. *p.*209. *Edit. Taurin. an.*1747.

(3) *Epist. ad Synodum Ephesinam Parte* 1. *Synod. cap.*XX. *p.*1345. *T.*I. *Concil. Edit. Paris. an.*1714. ἀθέμιτον γὰρ τὸν μὴ τοῦ καταλόγου τῶν ἁγιωτάτων ἐπισκόπων τυγχάνοντα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς σκέμμασιν ἐπιμίγνυσθαι.

CAP. I.

Valentiniano III. giudicò illeſa l' autorità ſua, ancorchè aveſſe conceduto, che, ſenza tante imperiali ſanzioni, gli ſtabilimenti del ſommo Pontefice, in vigor della poteſtà pontificale, negli ſtati ſuoi valeſſero, e doveſſero eſſere eſeguiti. Nè furono diverſi i ſentimenti di Carlo Magno, e di Ludovico Pio (1) celebratiſſimi Imperatori, e di tutti gli altri Sovrani, che dopo fiorirono, e religioſamente ſi mantennero nel ſeno della cattolica Chieſa, come potrei a evidenza dimoſtrare, ſe la brevità della opera me'l permetteſſe. Quantunque non mi moverebbe l'autorità di alcuni, o anche di parecchi Sovrani ſecolari, quando aveſſero tenuto il contrario; mentre non alle interpretazioni, e al magiſtero di altri ci vien inculcato ad attenerci dal Signore, e da' ſuoi Apoſtoli, che del Sommo Pontefice, e degli altri Paſtori uniti col capo loro, e poſti dallo Spirito Santo nella greggia a reggere la chieſa. Aggiungaſi, che mai non ſono ſtati nè così floridi i regni, nè così ben regolate le repubbliche (2), nè così felici i popoli, come lo ſono ſtati

(1) Vedi il VI. *lib. de' Capitolari de' Re di Francia c.* CCCLXXXI. *T.* I. *p.*994. *Ed. Pariſ. an.*1677. *e l.*VII. *c.*CX. *pag.*1047. Ludovico Pio nel Capitolare I. *c.*IV. riferito *nel Tom.* IV. *de' Concilj pag.*1250. dice a' Veſcovi, che lo avviſino, ſe hanno qualche oſtacolo da'ſuoi miniſtri &c. „ ut noſtro auxilio, *dice*, ſuffulti, quod „ veſtra auctoritas expoſcit, FAMULANTE, UT DECET, POTESTATE NOSTRA, PERFICERE „ VALEATIS „.

(2) Vedi la Rimoſtranza del Clero Gallicano recitata da Mr. l' Angelier Veſcovo di S. Brieuc l'an.1579. al Re *Arrigo III. pag.*42. *degli Atti del Clero Tom.*XII. *della ediz. dell' anno*

ſtati ſotto que' Principi, che hanno conſervati illeſi alla Chieſa i di lei diritti, e gli hanno ſoſtenuti, e difeſi, e ne hanno puntualmente fatti eſeguire i canoni, e le diſpoſizioni. CAP. I.

Ora però que'diritti ſi ſpacciano per tante uſurpazioni, ſpecialmente da certi libertini, che aſſumono il nome di politici. Sanno eglino, che il ſentimento loro è contrario al cattoliciſmo. Ciò poco loro importa. Importa ben loro di ſottoporre al temporale lo ſpirituale (1). Conoſcono di non poterne riuſcire ſoli. Cercano pertanto de' ſeguaci, e Dio voleſſe, che non ne trovaſſero molti.

 Com-

no 1740. e l'altra recitata dal medeſimo *l'anno* 1585. *ivi p.*132. *ſeqq.* e *pag.*144. dove dice „ La ſtoria, e gli „ annali della Francia c' inſegnano, „ che quando la chieſa fu favore„ volmente, e ben trattata, lo ſtato „ di queſta corona fu proſperato, „ e trionfò: e per l' oppoſito, „ quando fu ella oppreſſa, lo ſtato „ de' Re, e il reame deteriorò; co„ me pure ci fanno comprendere, che „ quando i Re . . . doviziosi, e fer„ venti di zelo di Dio preſero il co„ mando, l' ordine eccleſiaſtico riſu„ ſcitò come da morte a vita, e „ ripreſe vigore „. Vedi anche la Rimoſtranza dell' *an.*1586. *ivi pag.*177. e quella recitata l'anno ſteſſo da Mr. di Villars Arciveſcovo di Vienna: *ivi pag.*186. *ſeqq.* e l'altra di Mr. d'Angennes Veſcovo di Mans dell'*an.*1596. *pag.*229. *ſeqq. e pag.*247. Vedi anche la riſpoſta al Sig. Bellieuré: *Ivi p.*58. *ſeqq.*

(1) Il Clero medeſimo nella Rimoſtranza recitata l' anno 1605. da Mr. di Villars Arciv. di Vienna al Re Arrigo IV. *ivi p.*268. „ converrà egli, „ *dice*, che i regni terreni, i quali „ non ſono, che gli elementi, ſi riti„ rino da' dolci, e ſanti influſſi dell' „ aſpetto favorevole della chieſa di „ Dio, ch'è il noſtro mondo celeſte? „ Conviene forſe, che le temporali „ coſe impediſcano i ſalubri effetti del„ le ſpirituali! Che le ragioni umane „ combattano, e trionfino delle cele„ ſti? che il cielo ſerva alla terra, „ Dio agli uomini, e le coſe ſacroſante alle profane „? E poco innanzi

CAP. I.

Combattono contro la chiesa, sperando di poterla abbattere una volta, se non in tutto, almeno in buona parte. Quando sia ciò loro riuscito, attaccheranno le corone. Già se ne vedono le fumate. Varj libelli sparsi per la Europa da qualche tempo in quà ce ne assicurano. In questi si fanno elogj grandi a quelle nazioni, che falsamente ci si rappresentano come felicemente viventi, quantunque non abbiano veruna sorta di governo. Si danno non già per Sovrani, ma per semplici rappresentanti delle repubbliche i Re; e si dogmatizza, che non sia lecito loro di disporre nulla con istabilità, e fermezza, ma che questa tutta sia nelle mani de' popoli. Chi sa fin dove arriveranno eglino, quando venga loro fatto di sottrarre dalla obbedienza della chiesa un numero considerabile de' fedeli? Una volta che sia da coloro guadagnato il punto contro l' autorità ecclesiastica (dicea al Re Arrigo III. Monsignor di Pontac Vescovo di Bazas) si caderà tosto nell'altro, che vana (1) sia la potestà reale... che

ai *pag.267.* „ come la Repubblica è „ governata da' Re, così le nostre „ anime dalla legittima autorità del- „ la Chiesa, la cui possanza risiede nelle mani del Papa, e de' Vesco- „ vi legittimamente adunati ne' Con- „ cilj. Udite, o Sire, se vi piace, lo „ spaventevole giudizio pronunziato „ per la bocca del Figliuol di Dio in „ S. Matteo: COLUI, CHE NON „ OBBEDISCE ALLA CHIESA, „ SIA TENUTO DA TE PER UN „ INFEDELE, E UN PUBBLICA- „ NO &c. „

(1) *Remontrance de l'an.*1579. *au Roi Henr. III. T.*XII. *des Actes du Clergé pag.6.* Il Clero medesimo nella Rimostranza dell'an.1584. recitata da Mr. Fremiot Vescovo di Bourges *ivi pag.90.* „ L'autorità reale, *dice*, „ non può essere ben assicurata senza „ l'appoggio della dignità sacerdota- „ le;

che sia una chimerica persuasione, che a' Sovrani si debba per amore del Signore prestare obbedienza. Al detto finora non so che mai sieno per rispondere gli Avversarj. Dicano per altro ciò, che vorranno. Gli avviso però, che non mi stiano a ripetere al solito loro le stesse cose. Basta a noi, che c' impugnino direttamente, senza saltare, come dir si suole, da palo in frasca; e promettiamo di dimostrar loro, che qualunque loro impugnazione sarà contraria alle divine Scritture, e Tradizioni.

Ridicolosa, falsa osservazione di qualche politico, che in ciò non si abbia a obbedire a' pastori, non dovendosi veruno ascoltare in causa propria.

Nè credo già iò, che sieno per obbiettarci, che spettando le cose, delle quali trattiamo, a' Ministri, e a' Pastori della Chiesa, questi non debbano essere ascoltati *in causa propria*. A questa temerità è arrivato qualche politicastro imitator di Fr. Paolo; ma non avrà seguaci, che veracemente sieno cattolici. In fatti, chi dovrebbe essere in ciò ascoltato? I Sovrani del secolo? E questi giudicherebbero forse allora di causa aliena? La lite sarebbe tra loro, e il Sacerdozio. Giudicherebbero eglino dunque della propria loro causa. Ma qual ragione comporterà mai, che il principe laico sia ascoltato *in causa propria*, e nol sia l' ecclesiastico? Nol sia questi, ch'è costituito da Dio interprete, e giudice del senso delle scritturali testimonianze, delle quali or noi trattiamo;

 e lo

„ le; la quale essendo indebolita, è „ necessario, che l' autorità reale „ soffia diminuzione„. Vedi la Rimostranza recitata dallo stesso Prelato l'anno 1608. al Re Arrigo III. *ivi pag.* 278. *segg.*

CAP. I.

e lo sia per l'opposto quegli, a cui non è stato conceduto un diritto simile dal Signore? E in vero, a chi dovea prestar orecchio Ozia (1) Re di Giuda; a qualche politico, o ad Azaria Sommo Sacerdote? A qualche Levita somigliante a Core (2), che avesse voluto ergere contro Aronne un altro altare (3), o allo stesso Azaria successore legittimo di Aronne (4) medesimo? Erasi esaltato il cuore di Ozia in modo, che si arrogò, come per diritto di sovranità, di poter entrare nel santuario, e offerire ivi l'incenso al Signore. Gli si opposero Azaria, e altri sacerdoti, e gli dissero, *non est tui officii, Ozia, ut adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum, hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium. Egredere, ne contempseris &c.* (5) Trattavasi, come ognuno vede, de' limiti della potestà sacerdotale (6), e s'erano questi invasi dal Re. Or chi avrà l'ardimento di dire, che non era tenuto Ozia ad ascoltare il Pontefice, perchè questi trattava

(1) 2. *Paralip. c.*XXVI. *v.*17. *seqq.*

(2) *Numer.*XVI. *v.*1. Era Core della Tribù di Levi; nientedimeno, perchè volle arrogarsi il sacerdozio contro Aronne, fu punito da Dio.

(3) S. Gian Grisostomo *Homil.*IV. *in illud vidi Dominum n.*2. *T.*VI. *pag.*134. „ Aaron primus fuit Pontifex, simileque facinus illius temporibus quidam ausi sunt, Dathan enim, & Chore, & Abiron adversus illum consistentes cum aliis aliquot voluerunt & ipsi sacerdotium obire; sed alios quidem terra dehiscens absorbuit, alios vero de cælo ignis exussit „.

(4) Vedi S. Gian Grisostomo. *Ivi*

(5) II. *Paralip. c.*XXVI. *v.*17. *seqq.*

(6) S. Gian Grisostomo *ivi*. „ Ingressus ut sacerdotium usurparet ... Ingressus est ut fieret venerabilior, & factus est exsecrabilior. Nam cum immundus esset (*a cagion della lebbra, con cui fu percosso da Dio per aver voluto farla da sommo Sa-*

tava la *propria causa* ; e che perciò abbia avuto giusto motivo il Re stesso di adirarsi, e di minacciare i sacri ministri (1) ? Certo è, che la Scrittura dimostra, ch'ei dovea attenersi agli avvisi del sommo Sacerdote(2); perocchè leggiamo in essa, che, non essendovisi egli attenuto, fu percosso da Dio : e i nostri santi Padri c'insegnano, ch' egli era anzi tenuto a ringraziare Azaria, e a lodarlo, e a rimettersi a' di lui ammaestramenti (3), e non isdegnarsi, nè minacciare ; poichè dovea pensare, che il sacerdozio è un principato maggiore, e più venerabile del regno, e che il Re non ha che l'amministrazione delle terrene cose, nè ha, oltre questo potere (4), autorità veruna, e *preci-*

CAP. I.

 bus,

„ *cerdote*) quovis homine privato „ posthac vilior erat. τοσοῦτον ἐστι „ κακὸν τὸ μὴ μένειν ἔνδον ἐπὶ „ τῶν δοθέντων ἡμῖν παρὰ τοῦ „ θεοῦ μέτρων, ἄν τε ἐπὶ τιμῆς. „ ἄν τε ἐπὶ γνώσεως τοῦτο ᾖ, „ *Tantum malum est* NON MA„ NERE INTRA FINES NOBIS A „ DEO PRÆSCRIPTOS, *sive ho-* „ *noris, sive cognitionis res fuerit* „.

(1) *Ibid.* „ Iratusque Ozias, te„ nens in manu thuribulum, ut ado„ leret incensum, minabatur Sacer„ dotibus „.

(2) Vedi il luogo cit. del II. *lib. de' Paralipomeni*.

(3) S. Gian Grisostomo *ivi num.* II. *pag.* 134. „ Cum enim debuisset lau„ dare sacerdotem, eique consilii ergo „ gratias agere, ille, inquit, indi„ gnatus est, & vulnus reddidit acer„ bius „.

(4) S. Gian Grisostomo *ivi num.* I. *pag* 132. „ Anima ubi rationem ha„ benas moderantem abjecit, ad quæ„ vis malitiæ loca decurrit . . . Qua„ propter oportet assidue illam refræ„ nare . . . quod non fecit Ozias ; „ sed adversus αὐτὴν τὴν ἀνωτάτω „ πάντων ἀρχὴν ipsum SUPRE„ MUM OMNIUM PRINCIPA„ TUM legem transgressus est. Si„ quidem sacerdotium principatus est „ καὶ αὐτῆς τῆς βασιλείας σεμ„ νοτέρα, καὶ μείζων ipso etiam „ REGNO VENERABILIOR, ET „ MA-

CAP. I.

bus, *non minis* avea ad ottenere l' indulgenza del suo mancamento, e non *existimare*, *aditum se sibi non lamentationibus*, *& satisfactionibus*, *sed terroribus facere* ... e, *castra Domini invicta*, *& fortia*, *& Domino tuente munita*, *minis cedere*; mentre *sacerdos Dei* ... *praecepta custodiens*, *occidi potest*, *non potest vinci*. Così a proposito di un certo Fortunato, che a forza di terrori, e di minaccie si lusingava di poter invadere la chiesa di Cartagine, scrive S. Cipriano nella sua *Epistola* LIX. (1) a Cornelio Sommo Pontefice. Ma poichè di Fortunato, e del suo partito abbiamo fatto menzione, si osservi inoltre, che trattavasi da S. Cipriano allora

" MAJOR. Ne mihi narres purpuram, neque diadema . . . Umbrae sunt ista omnia . . . Si vis videre discrimen quantum sit regem inter, & sacerdotem, expende modum potestatis utrique traditae, videbis sacerdotem multo sublimius rege sedentem. Quamquam enim nobis venerandum videtur solium regium ob gemmas ei affixas, & aurum, quo cinctum est, tamen τὸ ἐπὶ τῆς γῆς ἔλαχεν οἰκονομεῖν, QUOD EST IN TERRA, ADMINISTRARE SORTITUM EST, καὶ πλέον ἔχει τῆς ἐξουσίας ταύτης οὐδέν, & ULTRA ID POTESTATIS NIHIL HABET. Verum sacerdotis solium in caelis collocatum est, & caelestia administrandi auctoritatem habet. Quis haec dicit? Ipse caelorum Rex: *Quaecumque enim ligaveritis* SUPER TERRAM &c. *erunt ligata & in caelis &c.* Quid cum hoc honore conferri potest? ἐν τῇ γῇ ὁ κριτὴς κάθηται . . . καὶ ἅπερ ἂν οὗτος κάτω κρίνῃ, ταῦτα ἐκεῖνος ἄνω κυροῖ. JUDEX SEDET IN TERRA, ET QUIDQUID IS IN INFERIORIBUS JUDICARIT, HOC ILLE (Dominus) IN SUPERNIS COMPROBAT. Idcirco Deus ipsum βασιλικὴν κεφαλὴν REGALE CAPUT Sacerdotis manibus subjecit, nos docens, hunc esse illo majorem principem. Nam quod minus est, benedictionem accipit ab eo, quod praestantius est ".

(1) *Pag.* 138. *Edit. Oxon. an.* 1682.

allora la causa sua, e degli altri Pastori delle chiese. Or avea perciò egli, aveano gli altri Pastori a non essere ascoltati? Nò signore. Anzi (1) „ manere, *egli dice*, apud nos debet .... stabilis, atque inconcussa virtus, contra omnes incursus, atque impetus... fluctuum velut petræ objacentis fortitudine, & mole debet obsistere. Nec interest unde Episcopo aut terror, aut periculum veniat, qui terroribus, & periculis vivit obnoxius, & tamen fit de ipsis terroribus, ac periculis gloriosus.... (2) Non idcirco relinquenda est ecclesiastica disciplina, aut sacerdotalis solvenda censura, quoniam conviciis infestamur, aut terroribus quatimur... Sacerdotibus honor tantus de Dei dignitate conceditur, ut quisquis Sacerdoti ejus, & ad tempus hic judicanti non obtemperaret, statim necaretur... (3) Neque enim aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Judex vice Christi cogitatur: *CUI SI SECUNDUM MAGISTERIA DIVINA, OBTEMPERARET FRATERNITAS UNIVERSA, NEMO*

(1) *Ibid. pag.* 126.

(2) *Ibid. pag.* 127.

(3) *Ibid. p.* 128. *Ep.* IV. *al.* LXII. *p.* 9. „ Nec putent sibi vitæ, aut salutis constare rationem, si Episcopis & Sacerdotibus OBTEMPERARE noluerint; Cum in Deuteronomio Dominus dicat &c. ... Sed tunc quidem gladio occidebantur, quando adhuc & circumcisio carnalis manebat; nunc autem quia circumcisio spiritualis esse apud fideles servos Dei cœpit, spirituali gladio superbi, & contumaces necantur &c. „

CAP. I.

„ *MO ADVERSUS SACERDOTUM COLLEGIUM*
„ *QUIDQUAM MOVERET*; *NEMO....* *JUDI-*
„ *CEM SE JAM NON EPISCOPI*, *SED DEI*
„ *FACERET*, nemo diſſidio unitatis Chriſti eccleſiam
„ ſcindere (*come procuran di fare certi nuovi politici*):
„ nemo ſibi *PLACENS*, ac *TUMENS* ſeorſim foris
„ hæreſim novam conderet (1) . . . Viderint laici (2),
„ hoc quomodo curent. Sacerdotibus labor major in-
„ cumbit in aſſerenda, & procuranda Dei majeſtate, ne
„ quid videamur in hac parte negligere, cum admo-
„ neat Dominus, & dicat: & nunc præceptum hoc ad
„ vos eſt, o Sacerdotes, ſi non audieritis, & ſi non
„ poſueritis in corde veſtro, ut detis honorem nomini
„ meo, dicit Dominus, immittam in vos maledictio-
„ nem . . . Honor ergo Datur Deo, quando . . ſubla-
„ ta pœnitentia, nec ulla exomologeſi criminis facta,
„ *DESPECTIS EPISCOPIS*, *ATQUE CALCATIS*,
„ pax a presbyteris verbis fallacibus prædicetur „? E pure queſti Preti ſciſmatici, de' quali parla ivi S. Cipriano, co' Veſcovi loro eziandio ſciſmatici non erano arrivati a tanto, che oſaſſero (come oſan ora i nuovi politici) di non conſiderare qual maeſtra di tutti la Sede Apoſtolica; e di negare, che tanta ſia la fede della Chieſa Romana, giuſta il ſentimento cattolico, che in eſsa non poſsa aver luogo la perfidia. Laonde ſoggiugne S. Cipriano: „ Navigare audent ad *PETRI CA-*
„ *THE-*

(1) *Pag.128. ſeq.* (2) *Ibid. p.135.*

„ *THEDRAM*, atque ad Ecclesiam principalem, un-
„ de unitas sacerdotalis exorta est . . , nec cogitare, eos
„ esse Romanos (quorum fides, Apostolo prædicante,
„ laudata est) ad quos perfidia habere non possit acces-
„ sum . „ (1) O la gran differenza tra gli scismatici, de'

(1) Vantavansi quegli Scismatici (come ora pure si vantano certi scrittori di nome cattolici, di fatto Anglicani) di avere dalla loro de' Vescovi, e in fatti ne aveano alcuni : „ qui Carthaginem venerunt, & Fortunatum sibi dementiæ suæ socium constituerunt „ *ibid. p.*133. Ma questi sebbene sono dal S. Martire appellati *naufragi*, nientedimeno riconosceano l'autorità della Romana Sede, laonde pensarono di acquistare presso i cattolici ciò, che desideravano, se a forza de' raggiri loro l' avessero potuta trarre a sostenerli. Per la qual cosa „ Romam „ cum mendaciorum suorum merce „ navigaverunt, quasi veritas post eos „ navigare non posset, quæ mendaces „ linguas rei certæ probatione convinceret „. Ma i nostri Politici non riconoscono tanta Apostolica Sede. A' Sovrani del secolo (seguendo le follie, anzi i dogmi di Lutero, e di Ugon Grozio) attribuiscono la facoltà di lasciar giudicare, o nò, agli ecclesiastici delle cose anche di fede, e di ammettere, o nò, i giudizj, che ne sieno fatti; sotto pretesto, ch' essi Sovrani sieno protettori della chiesa. Ma da' protettori li voglion costituire rovesciatori, e s' ingegnano di rinuovare gli sconcerti, che accadero sotto i Costanzi nella causa degli Ariani, sotto gli Arcadj nella causa di S. Giau Grisostomo, e sotto i Teodosj nella causa di Eutiche. Questo è un voler, che si tolga la *libertà*, come dice San Leone, della chiesa, e della *fede*, e fare sì, che questa sia stata men oppressa sotto gl' Imperatori gentili, che sotto i Sovrani cattolici. Protettori della chiesa sono i Sovrani, ma lo sono, per cattivare gl' intelletti loro in ossequio della fede proposta da' Sacri Pastori, e de' decreti, e degli stabilimenti fatti da' questi intorno alla religione, e a' costumi, e alla disciplina, e non resistere loro, ma procurarne col braccio della potestà loro laica pronta la esecuzione. Così ci hanno insegnato i Santi Padri, i quali dagli Apostoli appresero la tradizione, che gli Apostoli stessi appresero da Gesù Cristo. Così pronunziarono in ogni tempo i sacri pastori, che debbono essere, secondo l' ordine del Signore, ascoltati. Così finalmente dimostrò contro i Protestanti dell' Inghilterra il Vescovo Bossuet, tanto per altro da' medesimi politici talor celebrato.

CAP. I.
de' quali parla ivi S. Cipriano, e i nostri Cattedratici del commercio, e certi Avvocati, che vogliono apparire cattolici! Quelli correvano alla Sede Apostolica, alla cattedra di S. Pietro; e questi talmente ne sono alieni, che non solamente non vogliono, che a lei si ricorra, ma ne riprovano anche le dottrine, e pretendono d' insegnarle ciò, che ha ella a credere, e s'ingegnano di rovesciare quella fede, quæ *Apostolo prædicante laudata est* (1). Vuole dipoi S. Cipriano, che la sentenza di condanna pronunziata da' Vescovi dell'Africa contro i suddetti refrattarj, e scismatici debba valere. ,, Jam caussa eo- ,, rum cognita est: jam de eis dicta sententia est; nec ,, censuræ congruit Sacerdotum mobilis, atque incon- ,, stantis animi levitate reprehendi. ,, Ma come? *In causa propria*? Non è tale la Chiesa, che pretenda ciò, che non le appartiene, o che possa decidere, che sia di suo diritto, quel che non l'è stato conceduto dal Signore. Ella anzi soffre con pazienza, e dissimula ciò, che può senza peccato dissimulare, per agevolare la via alla unione, e alla pace. ,, Patientia, & facilitas, & humani- ,, tas nostra venientibus præsto est... (2) Remitto om- ,, nia; multa dissimulo studio, & voto colligendæ fra- ,, ternitatis; etiam quæ in Deum commissa sunt, non ,, pleno judicio religionis examino; delictis, plusquam ,, oportet, remittendis, pene ipse delinquo. Si (3) qui ,, autem sunt, qui putant, se ad ecclesiam non preci- ,, bus,

(1) *S. Cipriano ivi pag.* 135. (2) *Ivi pag.* 138. (3) *Ivi, & pag.* 139.

,, bus, ſed minis regredi poſſe ... pro certo habeant,
,, contra tales clauſam ſtare eccleſiam Domini ... An
,, ad hoc deponenda eſt Cattholicæ eccleſiæ dignitas, &
,, plebis intus poſitæ fidelis, atque incorrupta majeſtas,
,, ut judicare velle ſe dicant de eccleſiæ præpoſito ex-
,, tra eccleſiam conſtituti? de ſano ſaucii ... de judice
,, rei? Si pacem poſtulant, arma deponant. Si ſatisfa-
,, ciunt, quid minantur? Armant nos, dum nos pu-
,, tant ſua comminatione terreri; nec in faciem nos de-
,, jiciunt, ſed magis erigunt, & accendunt, dum ipſam
,, pacem perſecutione pejorem fratribus faciunt....
,, Oramus, ac deprecamur Deum..... ut eorum
,, corda miteſcant... & magis petant, fundi pro ſe
,, preces, atque orationes Antiſtitis.,, Sentano bene l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*, e il Ragionatore, che minaccioſi ſi avventano contro il ſacerdozio: ,, Si perſeveraverint, nullus Dei Sacerdos ſic
,, infirmus eſt, ſic imbecillitate humanæ mediocritatis
,, invalidus.., cujus non humilitas & infirmitas vigore,
,, & robore Domini protegentis animetur.,, Segue a ſcrivere il Santo, ciò che or ſe tra noi viveſſe, direbbe del *Cattedratico ſacerdote della natura*, del *Ragionatore*, dell' *Oſſervatore*; e di tanti altri nominati, e anonimi Autori di diſſertazioncelle, e di lettere. ,, Declinent de
,, cetero fortiter, & evitent dilectiſſimi fratres noſtri
,, verba, & colloquia eorum, quorum ſermo ut can-

,, cer

CAP. I.
,, cer serpit. Nulla cum talibus commercia copulentur... Sunt illi de ecclesia profugi, quia scriptum ,, est: *Si autem ecclesiam contempserit* [*non audierit*], ,, *sit tibi tamquam ethnicus*, *& publicanus* ,, (1).

Nelle cause adunque anche riguardanti la chiesa, la stessa chiesa è giudice; nè si può temere, ch' ella (essendo colonna, e firmamento della verità) si arroghi quel, che non è suo. Contro di essa non potranno mai prevalere le porte dell' inferno. Egregiamente il Clero Gallicano ,, la dottrina, *scrive*, è in tutti i tempi ,, certa, e infallibile, contro la quale le porte dell'inferno, e gli assalti del nemico non potran prevalere. ,, Fa questi ogni sforzo per corromperla; ma lo Spirito ,, di Dio, che la governa, la conduce in ogni verità, ,, nè permette giammai, ch' esso nemico abbia un tal ,, potere. Vi sono molti dal nemico medesimo ingannati, de' quali ei si abusa IN TUTTI I SECOLI; ,, ma questa colonna, e base ferma della verità non ,, è mai scossa. Per vie più confermare quei, che sono sotto l' obbedienza di lei, ELLA aduna, quando vi è di bisogno, de'concilj generali, ne' quali ella non istabilisce veruna nuova credenza, ma spiega, e dichiara apertamente, e distintamente l' antica, a confusione delle nuove opinioni suscitate in contrario. Ella stabilisce delle leggi, delle costituzioni, e de'

(1) *Ibid. pag.* 139. *seq.*

,, e de' regolamenti pel governo di questo gran corpo ,, esteso per tutto il mondo &c. ,, (1). Tanto poi sono stati lontani dal credere que' Prelati, che al Sovrano secolare spetti di decidere, se pregiudichino punto a'suoi diritti le costituzioni de' Concilj specialmente generali, che dopo di avere parlato *ivi* del Concilio di Trento tenuto da tanti Sacri Pastori ragguardevoli per dottrina, e pietà, e religione, che guidati dallo *Spirito Santo hanno spiegata, e confermata l' antica dottrina, e hanno fatto molti bei stabilimenti, e regolamenti, che ben osservati apportano un frutto grande*; osservarono, che, se negli stabilimenti medesimi vi si trovasse alcuna cosa, per cui sembrassero alterati in qualche parte i diritti regj, si rappresentasse ciò al Santo Padre, vale a dire al Papa, che *ne avrebbe volentieri date le necessarie dichiarazioni* (2). Attestò eziandio in un' altra sua Rimostranza quel Clero, che ,, la chiesa da Gesù Cri- ,, sto piantata ... è la colonna, l' appoggio, e la fer- ,, mezza della verità ..., la quale affinchè non sia divi- ,, sa, è di necessità che nelle sue membra ella con- ,, venga col suo capo tanto nella trionfante... che nel- ,, la militante, e terrestre, ch'è la Cattolica, e l'Apo- ,, stolica, e la Romana fondata sopra questa ferma pie- ,, tra della confessione ... Sarebbe in noi peccato gran- ,, de

CAP. I.

(1) *Rimostr. del Clero dell'an.1596. recitata da Monsignor d' Agennes Vescovo di Mans: Ivi pag.213.*

(2) *Ivi pag.214.*

CAP. I.

,, de d' empietà, e d'infedeltà di essere da essa disuniti ,, nella dottrina pura, semplice, ed evangelica sigillata col sangue di tanti Santi. Più riprensibili saremmo noi d' ingiustizia, se non convenissimo del tutto ,, con essa nella polizia, e nella disciplina ecclesiastica... ,, Per EVITARE LO SCISMA, NOTA CONTRARIA AL CRISTIANESIMO, noi supplichiamo, ,, che il Santo Concilio Ecumenico di Trento sia accettato, e pubblicato nel vostro regno..... Riceveremo ciò, ch' è stato INDUBITATAMENTE ,, DETTATO DALLO SPIRITO SANTO.... ,, Levate (o Sire) tutte le difficultà, che potrebbero ,, impedire il compimento di questa santa, eccellente, ,, e degna opera... Scaricate la vostra coscienza, risolvendo di ristorare questo grande edifizio mistico, ,, che si sostiene sopra pietre vive, fondamentali, angolari, senza le quali (avendo così voluto il Signore) non può SUSSISTERE L'ESERCIZIO, E ,, LA VERA RICONOSCENZA DELLA RELIGIONE, che si spande pe' Vescovi, e Pastori gerarchici, interpreti de' divini misterj, a' QUALI SOLI, e a tutti gli ecclesiastici stabiliti da legittima potestà APPARTIENE PRIVATIVAMENTE a esclusione di tutti gli altri, da per loro medesimi d'insegnare, istruire, dispensare i Sacramenti, rimettere i peccati, PUNIRE I CONTUMACI COL-

,, LA

,, LA SPADA ſpirituale data loro per uſarne con giu-,, dizio, e diſcrezione ,, (1).

CAP. I.

Or come ſarebbe ella la chieſa colonna, e baſe, e firmamento della verità; come ne'ſuoi concilj, ſpecialmente generali, ſarebbe guidata dallo Spirito Santo; come ſarebbe giuſtamente tacciato d'ingiuſtizia chi nella polizia, e nella diſciplina non conveniſſe con lei; s'ella, trattandoſi della propria cauſa, dichiaraſſe o pel Capo ſuo, o col conſenſo de'Paſtori uniti con eſſo Capo, o colle ſue ecumeniche adunanze, di avere quel diritto, che non le appartiene; e interpretaſſe falſamente i paſſi delle ſacre lettere, e i monumenti delle non iſcritte divine tradizioni? Come ſi avrebbe a credere (lo che in realtà creder ſi dee da chi vuol eſſere cattolico) che ad eſſa ſola ſpetti il giudicare del vero ſenſo delle divine Scritture (2)? Come finalmente ſi dovrebbe ammettere, che al Pontefice Maſſimo appartenga il dichiarare, in qual ſenſo debba eſſere inteſo, e in qual altro no, un decreto di eſſa, che da qualcuno ſi torceſſe a un ſignificato pregiudiziale a' diritti de i Sovrani?

Dimoſtraſi inſuſſiſtente l'oppoſizione degli Avverſarj, che ſe a' Principi nõ competeſſe il diritto di diſporre delle coſe eccleſiaſtiche, avrebbero ſcemato di diritto per aver abbracciato il cattoliciſmo.

Ma che? diranno gli Oſſervatori, e i Ragionatori, e gli Avvocati noſtri avverſarj: hanno eglino ſcemato di diritto i Principi, per aver abbracciato il criſtianeſimo? Non ha egli detto S. Agoſtino, che Gesù Criſto

(1) *Rimoſtranza del Clero di Francia recitata l'anno 1598. da Mr. de la Guesle Arciveſcovo di Tours. Ivi pag.252. ſegq.*

(2) *Concil. Trid. ſeſſ.IV.*

non ha mai voluto impedire la dominazione de'Regi (1)?

CAP. I.

Per affermare, che i Sovrani abbian perduto, bisogna prima mostrare, che abbiano dianzi avuto il diritto d'intrometterfi, e di disporre delle materie, delle quali or trattiamo. Or da quali monumenti, o da quali principj si potrà mai dedurre, che loro appartenesse un tale diritto? Io veggo, che a' Re d'Isdraello non competea, come costa dal vecchio Testamento. I Pontefici, e i Sacerdoti, e i Leviti nella polizia loro erano si indipendenti da' Re medesimi, che questi, se ne avessero fatta alcuna mutazione, avrebbero trasgredita la legge stabilita da Dio. Che se un tal diritto competesse alla sovranità di sua ragione, dovremo noi dire, che sarebbe stato tolto a quei Re dal Signore? Nè tutte le nazioni, anche gentili, attribuirono a' loro Principi il potersi intromettere negli affari riguardanti il loro superstizioso sacerdozio. Per una cosa sì nota non vi è bisogno di apportare de' monumenti. Se presso i Romani i Governanti della Repubblica avessero avuto un somigliante diritto, non si sarebbero gl'Imperatori (2), per averlo, fatti dichiarare Pontefici Massimi. De' Druidi presso gli antichi Galli chiarissime sono le testimonianze di Giulio Cesare (3). Che se di sua ragione il principato civile seco portasse una tale autorità, come glie l'avreb-

(1) S. Agostino *Tract.cxv. in Joban. num.2. Tom.11. pag 577.*

(2) Vedi Giovanni Gravina *de Imperio Romano num.v. pag.368. edit. Neap. an.1718.*

(3) De Bello Gallico *lib.vi. cap.v. p.164. seq. edit. Patav. an.1727.*

l' avrebbero tolta i Galli, e i Romani, che fra le Genti poteano essere riputati due delle nazioni più culte? Ma che andiamo noi cercando le opinioni degl'infedeli? Non abbiam per avventura mostrato, che gli Apostoli, e i Padri de'tre primi secoli della polizia ecclesiastica dispo_neano, senza punto di dipendenza da'Sovrani del secolo? Si ha egli forse a credere, che i discepoli, e i discepoli de' discepoli di Gesù Cristo, sieno stati tanti usurpatori della potestà, e de' diritti de' Principi?

Ma erano allora i principi infedeli. O la bella ragione! O conviene alla sovranità di sua ragione un simil diritto, o nò. Se le conviene di sua ragione; o bisogna dire, che gli Apostoli ne sieno stati ingiusti usurpatori; o che l' infedeltà faccia decadere da'loro diritti i Sovrani. Or io non veggo, come si possa dire il primo senza una specie di empietà; e veggo poi le conseguenze, che necessariamente porterebbe seco il secondo; conseguenze, che non saranno mai concedute da' nostri contradittori. Così costoro s' imbrogliano, e s' impastojano, e nello stesso tempo, che procurano di accrescere la potestà secolare, sono astretti ad ammettere ciò, che sopra ogni male detestano, vale a dire, che quel Principe dicada da' diritti della sovranità, il quale abbandoni la vera religione. Se poi alla sovranità di sua ragione non compete un simil diritto, come lo voglion eglino attribuire a'Sovrani cattolici? L' hanno, rispondon eglino, da Dio. Bisogna, che abbian eglino avuto su di

CAP. I.

ciò qualche nuova rivelazione. Certo è, che nella Scrittura, e ne' monumenti della tradizione non ve n'è vestigio; anzi e dall'una, e dagli altri noi abbiamo dianzi provato tutto l'opposto.

Ma sebbene, dicon eglino, non si può ciò dimostrare come tradito colla dottrina de' Padri; si dimostra nientedimeno co' fatti di tanti Imperatori, e Regi. Perocchè, come dice lo storico Socrate, *ex quo christiani cœperunt esse Imperatores, ex ipsis negotia ecclesiæ pendere cœperunt*: la qual cosa non sarebbe avvenuta, se non avessero i nostri maggiori avuto per tradizione dagli Apostoli, che un tal diritto si avesse a riconoscere ne' Sovrani, quando questi avessero abbracciato il cattolicismo.

O gli eccellenti definitori, e interpreti delle divine tradizioni. Chi ha loro insegnato, che l'operare di alcuni Sovrani si abbia a tenere per un argumento, o indizio della dottrina a noi pervenuta per tradizione? Chi gli assicura, che un tal operare sia stato approvato, come fondato sulla tradizione medesima; e non piuttosto considerato qual effetto di usurpazione, tollerato però a fine di evitare maggiori mali? Chi ha loro finalmente detto, che a un sì fatto operare di alcuni Sovrani non si opposero i santi Padri depositarj di esse tradizioni; e che gli stessi Sovrani non abbiano confessato, che il diritto su delle sacre cose non appartenea loro, ma tutto è proprio de' Sacerdoti? In fatti, chi terrà mai come fondato

sulle

CAP. I.

ſulle tradizioni ciò, che incominciò, ſecondo gli avverſarj, nel quarto ſecolo? Non ſi prova tradito quel, che non ſi fa vedere tramandato a noi da' Padri, che aveanlo appreſo da' SS. Apoſtoli. Ciò dunque, l'origine di cui non ſi può ripetere, che dal quarto ſecolo, non ſi moſtrerà mai, che ſia a noi pervenuto per tradizione. E in vero non ſono eglino i noſtri contradittori quegli ſteſſi, che vanno fiſſando a capriccio l'epoche di alcune dottrine (come per eſempio, di quella, che riguarda i ſuffragj pe' morti), acciocchè rappreſentandole più recenti de' tempi apoſtolici, poſſan dedurre, ch' elle non ſieno tradite? Come dunque ſi può da eſſi pretendere, che l' operare di alcuni Sovrani del quarto ſecolo, e de' ſuſſeguenti altresì, ſia un argumento della tradizione? Inoltre è forſe nato ne' tempi noſtri l' inconveniente, che molti operino contro la retta dottrina? Che ſe in ogni tempo è ſtato queſto male tra gli uomini, con qual ragione da' fatti di que' Sovrani ſi formerà un ſiſtema di maſſima? I Paſtori delle chieſe depoſitarj della tradizione uniti col Capo loro fino da' primi ſecoli del criſtianeſimo (1) hanno riconoſciuto

 il

(1) Certo è, che gli Apoſtoli adunarono un Sinodo in Geruſalemme. L'adunar Sinodi è coſa eſterna, e influente nella ſocietà. Eſaminarono il punto, ſe da' Gentili convertiti alla fede ſi avevano a oſſervare le ceremonie legali. Non ne chiedettero la permiſſione da' Magiſtrati, o dal Sovrano. Determinarono ciò, che ſi dovea operare da eſſi gentili fatti criſtiani. Ma con qual autorità? Non certamente colla umana. Dunque colla divina. *Viſum eſt*, ſcriſſero, *Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra* *impo-*

il diritto di disporre delle cose ecclesiastiche in loro medesi-

imponere vobis oneris, quam hæc necessaria &c. (*Actor. Apostolicor. c.xv.*) E in qual materia? di religione, di costumi, e di DISCIPLINA, *ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum*, ET SANGUINE, ET SUFFOCATO, *& fornicatione, a quibus custodientes vos, bene agetis*. Aveano adunque da Dio l'autorità d'imporre *onus*, e di *comandare* a' fedeli di Antiochia li Santi Apostoli adunati in Gerosolima, e ciò in materia anche di disciplina, qual era il peso di astenersi dal sangue, e dal suffocato. Dico di *comandare*, perchè leggiamo (*Ibid. v.* 41.) che San Paolo „ perambulabat Syriam, & Ciliciam confirmans ecclesias, PRÆCIPIENS CUSTODIRE PRÆCEPTA APOSTOLORUM, ET SENIORUM *παραγγείλας τὰς ἐντολὰς φυλάσσειν τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων* „. E come pure scrive S. Luca *ivi c.xvi. v.*4. *παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ*. „ tradebant eis custodire dogmata, quæ erant decreta ab Apostolis, & Senioribus, qui erant in Hierusalem „. Non ci resta, che sentire da' nostri politici, aver fatto male e gli Apostoli, che osarono, senza l'autorità regia, di *judicare*, o *decernere* di sì fatte materie; e San Paolo di pubblicare i loro precetti, o decreti, e farli valere, senza averne domandato la permissione dal Sovrano di metterli in esecuzione, o almeno senza avere riconosciuto un tal potere nel Principe. Che se negli Apostoli, e Seniori si dee ammettere la potestà di determinare di tali cose, e di far eseguire i loro decreti senza punto dipender dal Principe della civile società; perchè non si ha ella ad ammettere ne' Pastori ecclesiastici; e si pretende, che non solamente ne' punti di disciplina, ma anche di dogma non possan ora decidere, e pubblicare, e far valere nulla senza la concession del Sovrano? Ha ella forse ora la chiesa scemato di diritto, e i Principi hanno da Dio acquistato maggior autorità di quella, che allora aveano? Nuove rivelazioni bisogna che i nostri Politici vadano cercando co' Montanisti, perchè le avute dagli Apostoli sono loro, come si vede, manifestamente contrarie. Vedasi S. Ignazio Martire *Epist. ad Smyr. n.* VIII. e IX. *ad Polycarpum n.*VI. *ad Ephes. n.*V. *seq. ad Magnesios n.*III. e IV. dove scrive, che *τινὲς alcuni ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσιν, nominano sì il Vescovo, χωρὶς δὲ αὐτοῦ πάντα*

desimi, e non in altri; e ciò, come essi ce ne assicu- CAP. I.
M 4 rano,

τὰ πράττουσιν, *ma fanno tutto senza di lui*. Οἱ τοιοῦτοι οὐκ εὐσυνείδητοι μοὶ εἶναι φαίνονται, διὰ τὸ μὴ βεβαίως κατ' ἐντολὴν συναθροίζεσθαι. *Questi tali però, mi pare, che non sieno* DI BUONA COSCIENZA, *non congregandosi eglino con fermezza*, SECONDO IL PRECETTO. Così ora molti nominano i Vescovi, e il capo visibile, vale a dire il Pontefice della santa chiesa ἣ προκάθηται che PRESIEDE (come dice lo stesso Santo Martire discepolo degli Apostoli *Epist. ad Rom. in Inscriptione*:) ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων *nel luogo del coro de' Romani* πεφωτισμένη *illuminata &c.*) nominano, dissi, il Pontefice, ma vogliono, che tutto senza di lui si possa fare, o ch' egli non possa far, che quasi nulla senza i Sovrani del secolo. Se questi tali politici perciò sieno εὐσυνείδητοι, lo veggan eglino. Frattanto non fanno κατ' ἐντολὴν *secondo il precetto*. Vedi anche l' antichissimo S. Ireneo *lib.* III. *contra Hæreses cap.* XXVI. *n.* 2. *seqq. & l.* III. *cap.* II. *n.* I. *seqq.* e Clemente Alessandrino *nel lib. Quis dives salvandus*, presso Eusebio *l.* III. *Hist. Eccl. cap.* XXIII. dove parla delle disposizioni fatte nell' Asia da S. Giovanni Evangelista. Da' Sinodi celebrati nel II. secolo della chiesa si scorge, che a' pastori, e non al principe, nè a' magistrati spetta il decidere, e il pubblicare le decisioni loro circa la religione, la disciplina ecclesiastica, e il prescriverne l' osservanza. Vedi Eusebio *l.* V. *c.* XXIII. e Tertulliano *lib. de Pudicit. cap.* X. e *lib. de Jejuniis cap.* XIII. e *c.* XIV. dove scrive: „ Aguntur per Grecias „ certis in locis concilia ex universis „ ecclesiis, per quæ & altiora quæque „ in commune tractantur, & ipsa re„ præsentatio totius nominis christiani „ magna veneratione celebratur „. Ma de' Concilj celebrati nel II. e III. secolo tratta il Beveregio *in vindiciis codicis Canonum Eccl. Primitivæ cap.* II. *seqq. pag.* 10. *seqq. Tom.* II. *PP. Apostolicor. edit. Amstel. an.* 1724. Or da questi Sinodi, e dalle altre memorie, che abbiamo di que' secoli, non troviamo mai, che da' Principi secolari punto dipenda la giurisdizione della chiesa; anzi abbiamo dalla pratica de' medesimi secoli, e dalla dottrina altresì, che sia propria della chiesa medesima, e perciò non dipendente da altri. A' politici dunque πεφυσιωμένοις, come Floriano, εὐδοκιμεῖν παρὰ ταῖς βασιλικαῖς αὐλαῖς, *che s' ingegnano di acquistar il favore delle corti Reali*, attribuendo a' Regi, come dice S. Ambrogio,

CAP. I.

rano; per divina ordinazione (1). Così pure c' insegnarono quelli, che posteriormente sotto gl' Imperatori, e altri Principi cristiani fiorirono. Laonde se talvolta permisero, che i Sovrani in qualche cosa riguardante gli affari ecclesiastici si mescolassero, ciò fu per mera tolleranza, o perchè l' operato della potestà civile era conforme, o non opposto al canone della Chiesa. Che se talvolta le Imperiali, o le Regie determinazioni furono contrarie all' ecclesiastiche, si opposero loro gagliardamente i Dottori, e Pastori costituiti tali da Gesù Cristo; e chiaramente lor dissero, ch' era inaudito da' secoli, e contrario alla divina parola, e perciò usurpato quel diritto, che la potestà laica si attribuiva; come costa dagli esempi di Osio (2), di S. Atanasio (3), di Lucifero da Cagliari (4), di Liberio Papa

brogio, *jus ecclesiae*, si può giustamente dire ciò, che scrive S. Ireneo a Florino medesimo: ταῦτα τὰ δόγματα οἱ πρὸ ἡμῶν πρεσβύτεροι οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις συμβοιτήσαντες, οὐ παρέδωκάν σοι: *non ti hanno lasciato per tradizione cotesti dogmi que' seniori, che furono avanti noi, e che convissero cogli Apostoli*. l' Epistola I. di S. Clemente Romano a Corintj *num.*47. *e* 51. e la Epistola di San Cornelio a Fabio Antiocheno presso Eusebio *l.*VI. *Hist. Eccl. c.*XLIII. e presso il P. Coustant *Tom.*I. *Epistolar. Romanor. Pontific. edit. Paris. an.*1721. *p.*149. *seqq. num.*2. *seqq.* Tralascio gli altri monumenti per non diffondermi più del dovere.

(1) Vedi il passo di S. Cipriano riferito *p.*169. *seq.* di questo volume. Vedi anche la *Epist.*III. dello stesso Santo al vescovo Rogaziano *p.*5. *seq. edit. Oxon. an.*2682. *e l' Epist.*IV. *a Pomponio vescovo pag.*8. *e* 9. *seq.* e

(2) Il testo di Osio è stato da noi riferito nel *T.*I. di quest' opera *p.*215.

(3) Vedi la *p.*135. *seq. di questo Tomo nota* 4. e la *p.*122. *not.*2.

(4) Nella stessa nota 4. abbiamo citato il testo di Lucifero.

pa (1), mentovati di sopra, e di S. Martino (2), di S. Gian Grisostomo (3), di tanti santi vescovi rammentati da Palladio (4), e d' infiniti altri, de' quali non è questo il luogo a descrivere il catalogo. E' ciò pur manifesto dal CAP. I.

(1) Vedi la *p.* 121. *di questo Tomo not.* 1. *e* 3. *p.* 122. *not.* 1. e anche la *p.* 123. *not.* 1.

(2) Appresso Sulpicio Severo *l.* II. *Hist. Eccl. pag.* 348. *Tom.* VI. *Bibl. Patrum edit. Lugd. an.* 1677. dove leggiamo detto dal Santo a Massimo Imperatore, ch' era messo su a giudicare delle sceleraggini di Priscilliano vescovo: „ novum esse, & inauditum „ nefas, ut causam Ecclesiæ judex se„ culi judicaret „.

(3) Vedi Palladio *in Vita Chrysostomi pag.* 33. *Tom.* XIII. *Opp. edit. Paris. an.* 1738.

(4) Palladio *ivi pag.* 38. *seq.* Ne' principj del VI. secolo il Concilio Romano III. sotto Simmaco Papa, al qual Concilio intervennero 65. Vescovi, e in cui si trattò di rivocare una legge del Re Odoacre ripugnante alla libertà ecclesiastica circa l' elezione del Pontefice, e i beni della chiesa, *c.* II. *p.* 978. *T.* II. *Concilior. edit. an.* 1714. Lorenzo vescovo di Milano, consenziente il Sinodo, disse: „ Ista scri„ ptura (*Regis*) nullum Romanæ „ civitatis potuit obligare Pontificem, „ quia non LICUIT LAICO STA„ TUENDI IN ECCLESIA, PRÆ„ TER PAPAM ROMANUM HA„ BERE ALIQUAM POTESTA„ TEM; cui (*laico Regi*) OBSE„ QUENDI MANET NECESSI„ TAS, NON AUCTORITAS IM„ PERANDI; maxime cum nec Pa„ pa Romanus subscripserit, nec ali„ cujus, secundum canones, metro„ politani legatur assensus „. Soggiunse il Vescovo di Ravenna: „ Scriptu„ ra, quæ in nostra congregatione „ vulgata est, NULLIS EAM VI„ RIBUS SUBSISTERE MANIFE„ STUM EST, QUIA NEC CA„ NONIBUS CONVENIT, ET A „ LAICA PERSONA CONCEPTA „ VIDETUR, MAXIME quia in „ EA NULLUS PRÆSUL SEDIS „ APOSTOLICÆ INTERFUISSE, „ VEL PROPRIA SUBSCRIPTIO„ NE FIRMASSE MONSTRA„ TUR „. Così pur dissero Eulalio vescovo di Siracusa, Cresconio vescovo di Todi, Massimo vescovo di Bieda, Stefano di Venosa. Soggiunse il Sinodo (*c.* III. *pag* 979.) che presso i Padri quivi adunati, *non erat incertum ipsam scripturam* (Regis Odoacris) *nullius esse momenti*, la quale *etiamsi aliqua posset subsistere ratione*, dovea però dal Sinodo *in irritum deduci*, ne in exemplum remaneret PRÆSUMENDI QUIBUS„ LIBET LAICIS, QUAMVIS RE„ LI-

CAP. I.

dal modo di regolarsi non solo nelle materie di fede, ma anche di disciplina, dalle confessioni, e dagli esempli degli stessi Sovrani, come di Costantino (1), di Valentiniano (2), di Teodosio I. (3), di Arcadio (4), di Onorio (5), di Teodosio II. (6), di Valentiniano III. (7), di Marciano (8), e di moltissimi altri;

„ LIGIOSIS, VEL POTENTI- „ BUS... ALIQUID DECERNE- „ RE DE ECCLESIASTICIS FA- „ CULTATIBUS, quarum SOLIS „ SACERDOTIBUS DISPONENDI „ A DEO CURA COMMISSA DO- „ CETUR „. Così dichiarò il Santo Sinodo benchè tenuto sotto un Re Ariano. Vedi anche S. Gregorio Magno *lib.*I. *Ep.*XXXIII. *ad Exarchum Patricium pag.*521. *T.*II. *Opp. edit. Paris. an.*1705. Ma non la finirei mai, se avessi a citare tutti i Padri.

(1) Presso S.Agostino *Epist.*XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium, & Eleusium c.*VII. *num.*10. *p.*73. *Tom.*II. *edit. Antuerp. an.*1700. Vedi lo stesso Santo Agostino nella *Epistola* XCIII. *al.* XLVIII. *ad Vincentium c.*IV. *n.*13. *p.*178.

(2) Vedi la *p.*160.*seq.di questo tomo.*

(3) *Lege* III. *de Episcopali Judicio, Cod. Theodosiani*: „ Habent „ (*i Vescovi, e i Chierici*) judices „ suos, nec quidquam his publicis „ commune cum legibus; quantum „ ad caussas tamen ecclesiasticas per- „ tinet, quas decet EPISCOPALI „ AUCTORITATE DECIDI „. Vedi anche la *p.*138. *di questo volume not.*1.

(4) Arcadio Imperatore quantunque l'avesse contro S. G. Grisostomo, non volle però deporlo, ed espellerlo dalla sua sede, sapendo, che non potea, perchè ciò era contro i Canoni. Bisognò pertanto, che per ciò fare, i contrarj apportassero certi canoni stabiliti da' Vescovi Ariani contro Santo Atanasio. Vedi Palladio *l.c. p.*130. *seqq.* Vedi anche la *legge* I. *de Religione. Cod. Theodos.*

(5) Vedi sopra la *pag.*152. *di questo volume.*

(6) E la *p.*161.

(7) Confrontisi la *p.*45. *del* II.*Tom. delle opere di S. Leone della cit. ediz.*

(8) E la *p.*153. Vedi anche la Epistola del Sinodo I. di Orleans scritta al Re Clodoveo *l' an.*511. *Tom.*II. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. e la Costituzione del Re Childeberto dell' *an.*554. *T.*I. *Capitular. Reg. Francor. p.*6. *edit. Paris. an.*1677. da cui si scorge, che i Sovrani si confessano ossequiosi esecutori de' precetti episcopali,

altri; e fino di Teodorico Re de' Goti (1), quantunque seguace dell' arianismo.

Del testo di Santo Agostino oppostoci dal Ragionatore prima (2), e di poi dall' Osservatore (3), abbiamo

pali, per mostrare, che non *sine caussa glaudium portant.* „ Necesse est, *dice quel Re*, ut plebs, quæ Sacer„ dotis præceptum, non ut oportet, „ custodit, nostro etiam corrigatur „ Imperio „ : lo che corrisponde a ciò, che scrisse dipoi S. Isidoro di Siviglia *lib.* III. *Sententiar. de Summo Bono cap.* LIII. e si riferisce *cap.* XX. *Principes. Caussa* XXV. q.V. Vedi il Trattato *de la Jurisdiction Ecclesiastique Part.*1. *n.*VI. *p.*8. *T.*VI. *Des Actes du Clergé &c.*

(1) Vedi *Acta Synodi Palmaris sub Symmacho an.*501. *Tom.*II. *Concilior. ed. Paris. an.*1714. *pag.*969. dove il Re dice a' Vescovi intorno alle accuse fatte contro del Papa: *nec aliquid ad se*, PRÆTER REVERENTIAM, *de ecclesiasticis negotiis pertinere &c.* Così avea egli appreso fino dagli stessi ariani. Ne' tempi di Costanzo pur ariano vivea Leonzio parimente ariano vescovo di Tripoli nella Siria. Questi disse allo stesso Costanzo, che volea ingerirsi in certi affari della religione, come i nostri Avversarj vogliono, che ora se ne ingeriscano i Sovrani: θαυμάζω ὅπως ἅτερα διέπειν ταχθεὶς, ἑτέροις ἐπιχειρεῖς· στρατιωτικῶν μὲν, καὶ πολιτικῶν προέστηκας, ἐπισκόποις δὲ περὶ τῶν εἰς μόνους ἐπισκόπους διαταττόμενος· *Mi maraviglio, come essendo voi istituito a governare certe cose, imprendiate dell' altre. Voi siete preposto alle cose militari, e civili, e ordinate a' Vescovi intorno alle cose, che a' SOLI Vescovi* appartengono. Vedasi *Suida* alla parola *Leontius*. Ma che che dir si voglia degli ariani, certo è, che la dottrina della chiesa cattolica è stata sempre, ed è, e sarà: „ NON ESSE HUMANA„ RUM LEGUM DE TALIBUS „ FERRE SENTENTIAM ABS„ QUE ECCLESIÆ PRINCIPA„ LITER CONSTITUTIS PON„ TIFICIBUS. OBSEQUI solere „ PRINCIPES CHRISTIANOS DE„ CRETIS ECCLESIÆ, NON „ SUAM PRÆPONERE POTE„ STATEM „. San Gelasio Papa *Ep.*IX. *ad Episcopos Orientales p.*924. *seqq. Tom.*II. *Concilior. edit. ejusd.* Gratian. XII. *Distinct.* XCVI. *numquam de Pontificibus*.

(2) Vedi il *Tom.*1. *di questa opera p.*244. *seqq.*

(3) *Osserv. sulla carta di Roma &c. p.*64.

CAP. I.

mo parlato altrove (1). Non aveamo poi meſtiere dello ſtorico Socrate (2) per ſapere ciò, che operarono i primi Imperatori criſtiani. Noi non facciam conto di un autore tinto della pece novaziana, e molto più recente di Coſtantino, quando particolarmente lo veggiamo ſmentito da' Padri, che ne' tempi di quell'Imperatore, e de' ſuſſeguenti altresì, illuſtrarono colla dottrina, e colla ſantità loro la chieſa. Sebbene non neghiamo, che alcuni di que'Sovrani s'intromiſero in certi affari eccleſiaſtici, avendo così permeſſo, per una mera tolleranza, come ſi è detto, i ſacri paſtori, o per non far peggio, o perchè il permetterlo potea eſſere di vantaggio alla chieſa medeſima.

Ma del teſto dell'Apoſtolo, *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit &c.* come non ſe n'eſcluda, ma ſe ne includa anzi la poteſtà della chieſa provata ſublimiſſima non ſolo colle autorità de'Padri; ma eziandio col paſſo dell' Evangelio [*Matth.* XVI.] *tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædifi-*

(1) *Tom.* I. *di queſta opera p.*246. *ſeqq.*

(2) Potea pur dire chiaramente il Ragionatore, che avea letto il paſſo di Socrate *apud Voſſium*, o *apud Grotium de Jure ſummar. Poteſt. circa ſacra* (Vedi il *Tom.* IV. *Antiq. Chriſtianar. del P. Mamachi pag.* 107. *not.* I.) e non darci sbagliata la citazione della ſtoria dello ſteſſo Socrate, con avere ſcritto nel ſuo *Ragionamento p.*77. *Hiſtor. Socr. l.*V. *c.*VIII. laddove non nel *capo* VIII. ma nel proemio di eſſo *lib.* V. *p.* 223. *della ediz. di Turino dell'an.*1747. diſſe quello Storico: „ Sed & ipſos ſubinde „ Imperatores in hoc opere perpetuo „ includimus, propterea quod ex quo „ illi Chriſtiani eſſe cœperunt, res „ eccleſiæ ex ipſis pependerunt; & „ maxime quæque Sinodi, eorum ſen„ tentia tum factæ ſunt antea, tum „ hodieque fiunt „. Ma di Socrate, come ho detto, poco ci curiamo; ſebbene non nego, che le parole di lui ſi poſſano trarre a ſenſo migliore. Leggaſi il Tomo citato del P. Mamachi *p.*107.

ædificabo ecclesiam meam , & portæ inferi non prævalebunt adversus eam , & tibi dabo claves regni cælorum , & quodcumque ligaveris super terram , erit ligatum & in cælis , & quodcumque solveris super rerram , erit solutum & in cælis ; e delle insussistenti limitazioni , e opposizioni di certi politici contrarie alle Scritture, e alla Tradizione , abbiamo parlato ampiamente . Passiamo alle altre scritturali testimonianze , obbiettateci dal Ragionatore , e da altri Autori a lui simili .

Testo di San Pietro, di cui dopo i Valentiniani, e alcuni Greci, e Marsilio da Padova &c. si è abusato il Ragionatore.

V. Coerentemente al testo di S. Paolo : *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* : scrisse anche S. Pietro : *subjecti estote omni humanæ creaturæ* (1) , e : *regem honorificate* (2) . Non meno pertanto delle parole del Dottor delle genti , che dell' autorità del Principe degli Apostoli si sono abusati i Gnostici , e di poi qualche Greco Imperatore , e quindi Marsilio da Padova , e finalmente fino dal secolo passato alcuni falsi politici , da' quali non si discosta punto il Ragionatore degno discepolo di sì rinomati maestri . I primi contenti de' comodi di questa vita , pretesero , che dovendosi a' Re onore e suggezione , sia d'uopo , quando questi così comandino , di rinnegare la fede . I secondi insieme co' Marsiliani , sotto specie di non dipartirsi dalle testimonianze de' Santi Apostoli , procurarono di sottomettere alla temporale la spiritual potestà . Gli ultimi , simulando di seguitare la dottrina degli Apostoli, s' ingegnano in real-

(1) *Ep.* 1. c. 11. v. 13. (2) *Ibid.* v. 17.

CAP. I.

realtà, imitando Giuda, di ſottrarre al Maeſtro, vale a dire, a Criſto, i ſuoi loculi, cioè i beni ſuoi, che ſono i beni eccleſiaſtici, e di dargli a Ceſare. Ma come riſpoſero a' Gnoſtici Tertulliano, e Innocenzio terzo al Greco, e Giovanni venteſimo ſecondo a Marſilio, così poſſiamo noi riſpondere al Ragionatore ſeguace del pretto benchè naſcoſto calviniſta F. Paolo (1)? Tertulliano nel libro intitolato *Scorpiace* (2): „ Plane, *di-* „ *ce*, monet Romanos [*Paulus*] omnibus poteſtatibus „ ſubjici, quia non ſit poteſtas niſi a Deo ... Condi- „ xerat Petrus, regem quidem honorificandum, ut „ tamen tunc rex honoretur, *CUM SUIS REBUS* „ *INSISTIT*. „ Innocenzio III. in una lettera diretta a chi volea preferire la poteſtà, e la dignità dell' Impero a quella del Sacerdozio, e adduceva a favor ſuo il teſto *ſubditi eſtote &c.* „ ſi perſonam loquentis, *dice*, & „ eorum, ad quos loquebatur, ac vim loquutionis di- „ ligentius attendiſſes, ſcribentis non expreſſiſſes tali- „ ter

(1) Non ſolamente nella ſtoria delle Variazioni delle chieſe proteſtanti, come ſi è altrove moſtrato, ma eziandio nell' opera ſteſſa della Difeſa della Dichiarazione del Clero Gallicano tanto decantata dagli Avverſarj, Monſignor Boſſuet ſcriſſe: „ F. Paulus Soavis ille Cal- „ viniſta cucullatus, & catholici no- „ minis ſpecie, non modo Synodi „ Tridentinæ, verum etiam fidei ca- „ tholicæ inſectator „. *Append. ad Defenſ. Declarat. c.* IV. *T.* I. *edit. Amſtelod. an.* 1745. L'Autore delle note alla ſteſſa Append. *not. f.* aggiugne: „ Pater le Courayer in vita *di* „ *Fra Paolo*, Hiſtoriæ Concilii Tri- „ dentini preſixa, docet illum quam „ impenſiſſime hæreticis faviſſe, & „ defendiſſe illam, quam vocant, re- „ ligionum tolerantiam, qua re plus „ nocuit fidei, quam nocuiſſet, ſi „ aperte ad partes reformatorum ſe „ junxiſſet „.

(2) *Cap.* XIII.

„ ter intellectum. Scribebat enim Apostolus subditis „ suis, & eos ad humilitatis meritum provocabat. „ Nam si per hoc, quod dixit, *subditi estote*, sacer- „ dotibus voluit imponere jugum subjectionis: & eis „ prælationis auctoritatem afferre, quibus eos subjectos „ esse monebat; sequeretur etiam, quod servus qui- „ libet in sacerdotes imperium accepisset, cum dicatur; „ *omni humanæ creaturæ*. Quod autem sequitur, *Regi* „ *tamquam præcellenti*: *NON NEGAMUS, QUIN* „ *PRÆCELLAT IMPERATOR* in *TEMPORA-* „ *LIBUS*, sed *PONTIFEX* in *SPIRITUALIBUS* „ *ANTECELLIT*, quæ tanto sunt temporalibus di- „ gniora, quanto anima præfertur corpori ..... (1) „ Quod autem sequitur ad vindictam malefactorum, „ laudem vero bonorum, intelligendum non est, „ quod Rex, vel Imperator super omnes bonos, & „ malos gladii acceperit potestatem ... Potuisses præ- „ roga-

(1) Nella Edizione Boehmeriana del Diritto canonico *not.7. al l.1. Decret. Greg. IX. tit.*XXXIII. *de Majoritate & Obedientia cap.*VI. si legge, che ciò, che Innocenzio scrive intorno al principato sacerdotale più sublime del secolare, è preso *ex principiis novis ecclesiæ latinæ*, che *pseudo Isidorus in c.*IV. *velatus in hoc tramite* Innocentio *præiverat*, *cujus vestigia fideliter legit*. La dotta ignoranza dell' illuminato, come si dice, ma in realtà tenebrosissimo nostro secolo fa sì, che nell' Epistole del falso Isidoro tutto si vegga; e non si vegga nulla nelle opere de' Padri, che tanto prima d' Isidoro stesso fiorirono. S. Gregorio Nazianzeno, S. Gian Grisostomo, S. Isidoro Pelusiota &c. le testimonianze de' quali sono state da noi di sopra descritte, non differo nulla di meno di quello, che quì dica Innocenzio; ma ciò non si potè ravvisare dal Boehmero gran luminare del nostro Ragionatore, per cui, fuor delle lettere Sendo Isidoriane, tutto il resto era nel bujo.

CAP. I.

,, rogativam ſacerdotii ex eo potius intelligere, quod ,, dictum eſt ... ſacerdoti ... *Ecce conſtitui te ſuper* ,, *gentes, & regna, ut evellas, & diſſipes, ædifices,* ,, *& plantes* ... Præterea noſſe debueras ... quod fe-,, cit Deus duo magna luminaria, ideſt duas inſtituit di-,, gnitates, quæ ſunt Pontificalis auctoritas, & Regalis ,, poteſtas. Sed illa, quæ præeſt diebus, ideſt ſpiri-,, tualibus, major eſt; quæ vero carnalibus, minor (1). ,, Le riſpoſte di Giovanni XXII. riferite dal Rinaldi negli Annali Eccleſiaſtici *all' an.*1328. *n.* XVIII. non eſſendo in ſuſtanza diverſe dall' addotta d' Innocenzio, per brevità ſi tralaſciano. Ora qual coſa mai potrà ricavare il Ragionatore dal teſto, che non altro dimoſtra, ſe non ſe la ſuggezione, e l' onore, che nelle temporali coſe dee preſtare ogni fedele al ſuo Principe (2)? Forſe per eſſere dovuto al Sovrano l' onore, e per doverglisi preſtare obbedienza, e ſuggezione, concluderà egli, che ſi abbia ella a negare a' Paſtori eccleſiaſtici, e in iſpecie al Romano Pontefice? Ma non ſi è una concluſion tale dimoſtrata di ſopra contraria a S.Paolo? Or ſe a' Paſtori, e ſpecialmente al Romano Pontefice dee *obedire* ogni fedele, e *ſubjacere eis*, ſecondo S. Paolo; e ſe, come dianzi ſi è provato, la poteſtà di queſti è più ſublime della ſecolare; che dedurrà egli della ſuggezione dovuta

(1) Innoc.III. *l.cit. Decr.* Greg.*IX.*

(2) Vedi il Concilio VI. di Parigi dell'anno 829. *l.*I. *cap.*III. *p.*1297. & *l.*II. *c.*I. *ſeqq. p.*1332. *ſeq.* T.IV. *Concilior. edit. Pariſ. an.*1714.

ta a'Sovrani del secolo, a favore degli stessi Sovrani; che non si possa eziandio dedurre nel genere suo a favore del Sacerdozio?

CAP. I.

Il dover essere sudditi a' Sovrani propter conscientiam, *e il doversi pagare loro i tributi, non prova nulla a favore del sistema del Ragionatore.*

VI. Aggiugne il Ragionatore, che *propter conscientiam* debbano gli uomini essere sudditi *necessitate* al Sovrano del secolo, e che questi sia *minister Dei in bonum*, come dice S. Paolo nel tredicesimo capo della epistola a' Romani. Ma dovrà egli ammettere pure, che i fedeli medesimi debbano *subjacere* a'sacri Pastori, secondo lo stesso S. Paolo, e che non *expediat* (1) loro il fare il contrario.

Confessiamo poi, che non si possa mettere in controversia, che i tributi, i censi, e i dazj si debbano rendere a Cesare, vale a dire, al Sovrano da' sudditi, e da que' fondi, che soggetti sono alla sovranità. Soggiungo nientedimeno, doversi eziandio onninamente concedere, che (come dice S. Paolo nella epistola 1. a' Corintj *cap.* IX. *v.* 11. *seq.*) i ministri del Vangelo hanno ἐξουσίαν PO-

(1) *Ep. ad Hebr. cap.* XIII. *v.* 17. Vedi S. Gian Grisostomo *Homil.* XXXIV. *in Ep. ad Hebr. num.* 1. *seqq. p.* 311. *seqq. Tom.* XII. e il Concilio celebrato in Magonza l'an. 847. *nella lettera al Re Luigi Tom.* V. *Concilior. edit. Paris. an.* 1714. *p.* 6. „ De Sacerdotibus Ecclesiæ Dei, Dominus ait, „ qui *vos audit, me audit &c.* & „ Apostolus ad Hebræos: *Obedite*, „ inquit, *Præpositis vestris, & subjacete eis &c.* Nam de REVERENTIA ECCLESIARUM Dominus ait, *domus mea, domus orationis vocabitur &c.* Pro dolor! „ his temporibus nec sancta loca venerantur, NEC MINISTRI DEI „ DIGNE HONORANTUR; sed „ versa vice illi, qui HONORARI „ debuerant, SPOLIANTUR, atque „ diversis calumniis franguntur, unde „ necessitas magna coegit pro hac re „ ad vos reclamare, & petere, ut „ sicut apud antecessores vestros Reges, atque Imperatores, qui aute „ vos fuerunt, honorem sancta Dei „ ecclesia habuit.., ita apud vos &c.

CAP. I.

TESTA' di essere più d'ogni altro partecipi delle sustanze de' fedeli: ,, Si nos vobis spiritualia seminavimus: ,, magnum est, si *CARNALIA* vestra *METAMUS*? ,, Si *ALII* potestatis vestræ participes sunt, quare ,, *NON POTIUS NOS*? Sed non usi sumus hac *POTESTATE* ἐξουσίᾳ ,,. Ciò posto, ognuno vede ch'ei dalle testimonianze scritturali, che apporta, non potrà dedurre cosa alcuna a vantaggio del Principato più, che dalle riferite da noi si possa ritrarre a favore del Sacerdozio. E in vero che ne deduce?

Ne deduce 1. *esser ella* (1) *cosa manifesta per queste divine ordinazioni, che al debito della ubbidienza fatta da Dio inculcare a' sudditi, corrispondere deve nelle potestà somme il debito di comandare, e di reggere i sudditi medesimi, di governarli, e di provvederli nelle loro necessità*. Ma che fa ciò? Anche per divina ordinazione è comandato a' fedeli di obbedire a' loro sacri Pastori, e di essere loro soggetti. Dee adunque corrispondere nella potestà ecclesiastica (che, come si è veduto, è della secolar più sublime) il debito di comandare, e di reggere i fedeli, e di governarli, e di provvederli nelle loro necessità, come in fatti coll' esempio di Cristo Signor nostro (2) li provvedean gli Apostoli (3), e seguitarono di poi (4) e seguitan tuttora i successori di questi a provvederli. Da'

(1) *Pag.76.* *v.1. seqq. & 1. ad Cor.XVI. v.1. seq.*

(2) *Joh.XIII. v.29.*

(3) *Act. Apost. c.IV. v.34. c.VI.*

(4) Dionisio vescovo di Corinto, che fiorì nel secondo secolo, nella Epistola

2. Da' testi riguardanti l' obbligo de' fedeli di pagare i tributi, ricava giustamente il Ragionatore quest' altra conseguenza. *Dunque*, dice egli, *è evidente, che, se pel ministero de' sudditi si dee a' Principi il tributo, a questo debito del suddito di pagarlo, dee corrispondere il debito del servizio delle potestà somme nel governarlo, nel difenderlo, nel provvederlo, perchè questo è in sustanza servire Dio con fedeltà nel ministerio ad esse dalla Maestà Divina commesso*. Or noi gli replichiamo, che non meno si dee a' sacri Pastori de' fedeli il *doppio onorario* (1), e il farsi partecipi delle proprie sustanze, e il concedere loro, che semi-

stola a S. Sotero Papa presso Eusebio *lib.* IV. *Hist. Eccl.* *cap.* XXIII. *p.* 159. *della ediz. di Turino*. „ Hæc vobis „ *dico*, consuetudo est jam inde ab „ ipso religionis EXORDIO ἐξ ἀρ- „ χῆς, ut *fratres* omnes vario be- „ neficiorum genere afficiatis, & ec- „ clesiis quamplurimis, quæ in singulis „ urbibus constitutæ sunt, necessaria „ vitæ subsidia transmittatis: & hac „ ratione tum egentium inopiam su- „ blevatis, tum fratribus, qui in me- „ tallis opus faciunt, necessaria sup- „ peditatis per hæc, quæ ab initio „ transmittere consuevistis munera, „ morem, institutumque Romano- „ rum a majoribus acceptum Romani „ retinentes. Atque hunc morem „ B. Episcopus vester Soter non ser- „ vavit solum, verum etiam adauxit, „ tum munera sanctis destinata copio- „ se subministrans &c. „ Vedi pure il *lib.* VI. della Storia Ecclesiastica di Eusebio *c.* XLIII. *p.* 272. Ma di ciò sono piene le lettere di S. Cipriano, e le opere degli altri Padri, e in fino i maggiori nemici del cristianesimo, come Luciano nel *Pellegrino*, e Giuliano nella lettera ad Arsacio Pontefice idolatra della Galazia, ne fanno menzione.

(1) S. Gian Grisost. *Homil.* XV. *in Ep. ad Timoth. n.* 2. *p.* 536. „ Quid „ est *duplici honore*? Duplici compa- „ rate vel ad viduas, vel ad diaco- „ nos, vel *duplici*, id est MULTO „. L' Estio celebre interprete dell' Epistole di S. Paolo spiegando il *vers.* 17. *del c.* V. *della* I. *Ep. a Timot. Presbyteri duplici honore digni habeantur*, dice: „ Duplex hebræis dicitur multum, & „ copiosum, ut *Isaiæ* XL. *Hierem.* XVI. „ *&* XVII. 4. *Reg. c.* I. „

CAP. I.

seminando cose spirituali, mietano delle temporali, di quel che si debbano i tributi da' fedeli a' Principi. Dunque a *questo debito* de' fedeli verso la potestà ecclesiastica, *dee corrispondere il debito del servizio* di essa potestà nel *governarli*, in quanto sono membri della chiesa, nel *difenderli*, e nel *provvederli* caritatevolmente nelle indigenze loro con que' beni temporali, che le sono di già stati offerti, e giornalmente se le offrono (1). Ma dall' obbedienza da prestarsi all' ecclesiastica potestà, *fatta da Dio inculcare* a' fedeli, a cui *dee corrispondere* in essa potestà *il debito di comandare*, *e di reggere* i fedeli medesimi; e dalle contribuzioni dagli stessi fedeli dovute a' sacri Pastori, al *qual debito dee corrispondere il debito* nella potestà ecclesiastica di difendere essi fedeli, e di *provvederli*, stima egli l'Avversario, che si possa conchiudere, che alla stessa potestà ecclesiastica competa di *ampliare*, di *ristrignere*, e di *torre* al fedele Sovrano laico la facoltà di acquistare de' nuovi regni, di arruolare soldati, d' imporre nuovi censi, e tributi, quando anche le paia, che dalle nuove conquiste nascano oppressioni de' fedeli medesimi, corruttele di costumi, rovesciamenti

(1) Concil. di Trento *Sess.* xxv. *c.* viii. *Can. Apost.* xxxiv. *al.* xli. *Concil. Later. Oecum.* iii. *c.* xviii. *seq. Conc. Paris.* vi. *an.* 829. *l.* i. *c.* xv. „ Initio nascentis Ecclesiæ vota fidelium ante pedes po„ nebantur Apostolorum, eorumque „ judicio, unicuique prout opus erat, „ distribuebantur. Et licet crescen„ te fidelium devotione copiosissimis... „ eorum liberalitatibus sancta dona„ ta sit Ecclesia, eumdem tamen „ usum Apostolorum Successores in „ tractandis, & dispensandis ecclesia„ sticis rebus, se servare debere me„ minerint „.

menti della religione, e per le impofizioni nuove reftino aggravati i membri fuoi, e il danaro quindi ritratto fi fpenda in eforbitanti ftipendj de' miniftri, in isfarzi grandiofi delle corti, in ifpettacoli, e in altre inutili, anzi pregiudiziali cofe, e non in ciò, che ridondar poffa in quelle utilità della repubblica, alle quali i cenfi, e i tributi originalmente fono ftati, e debbono effere deftinati? Stima egli, torno a dimandare, che fia giufta una sì fatta conclufione? Nò, rifponderà tofto la nuova ragionatrice politica. Come dunque dall'obbedienza dovuta da' fudditi a' Sovrani del fecolo, e dall'obbligo, che corre agli fteffi fudditi di pagare i tributi, onde fi argomenta il dovere ne' Sovrani medefimi di governarli, di difendergli, e di provvederli, come, torno a dire, potrà egli ritrarre, che agli fteffi Sovrani fpetti l'accrefcere, lo fcemare, e il riftrignere, e anche il torre alla chiefa il diritto di acquiftare, e di poffedere?

A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui fi tratta.

VII. Ma quefto diritto della Chiefa è di conceffione del Principe. Torniam da capo. Già fi è dimoftrato, che ciò non è altrimenti vero. Infterà egli nientedimeno, foftenendo, che qui fi tratta de' beni del fecolo, cioè de' beni terreni, e la poteftà della Chiefa è fpirituale. Ma noi abbiamo da S. Paolo, che fe la Chiefa giudica le cofe fpirituali, *quanto magis fecularia* (1)? E che s'ella femina *fpiritalia*, non è gran cofa, che mie-

(1) S. Agoftino nella *Enarrazione fopra il Salmo* XLIX. n.10. p.336. *Tom.* IV. „ Apoftolus, *dice*, de fe „ Paulus, cum argueret fideles laicos, „ quia

CAP. I.

mieta eziandio delle temporali cose: e che se gli altri sono partecipi delle sostanze terrene de' fedeli, lo debbano essere piuttosto i propagatori dell'Evangelio. Ripiglierà però egli, che la potestà secolare sovrana è somma. Sì nel suo genere. Ma nel suo genere non è ella somma, anzi più sublime ancora della temporale la potestà della Chiesa, e non si può stendere fino alle *secolari* cose? Ciò si è dimostrato evidentemente coll'autorità delle sacre lettere, e della tradizione. Bisogna pur dirlo. Gli Avversarj in questo punto pervertono le regole del ragionare. Gesù Cristo ha detto a' suoi discepoli, e ne' discepoli a' pastori delle chiese, *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit*. I sacri Pastori, e Dottori interpreti del diritto divino e ne' privati trattati loro, e nelle pubbliche loro adunanze, cioè ne' Concilj anche Generali, i Sommi Pontefici costituiti dal Signore Pastori nella chiesa universale, e Dottori di *tutti i fedeli*, insegnano, predicano, decidono, che secondo la divina ordinazione, non solamente i Ministri, ma nè pure i Sovrani del secolo si possano ingerire nell'amministrazione, nella dispensazione, nell'acquisto, e possesso de' beni, che alla Chiesa sono stati offerti, e tuttavia si offrono, perchè sono beni donati a Dio, beni consacrati a Dio (1), beni in somma di Dio. Tutto ciò è noto

„ quia judicia sua non ad ecclesiam „ deferebant, sed ad publicum per- „ trahebant eos, cum quibus habe- „ bant negotia, ait *nescitis quia An-* „ *gelos judicabimus?* Videte, QUEM- „ ADMODUM JUDICEM SE FE- „ CIT, NON SOLUM SE, SED „ ET OMNES, QUI RECTE JU- „ DICANT IN ECCLESIA „.

(1) *Can. Apost.* XXXIX. *al.* XXXI. *Conc. Tri-*

noto agli Avversarj medesimi. Ma che? Conchiudono, che in ciò non si abbia ad ascoltare nè Pastori, nè Concilj, nè Papi, non ostante, che S. Paolo mostri, che la chiesa ha τὴν ἐξουσίαν la *potestà*, o il *diritto*, che certamente non è umano, *metendi carnalia* de' fedeli, e di essere partecipe delle sostanze de' fedeli medesimi.

Assurdi conceduti dagli Avversarj, o ch'essi Avversarj sono astretti a concedere.

VIII. Fermiamoci a considerare un pò più una sì strana dialettica. E' certo, che non a' Sovrani del secolo, ma a'Sacerdoti costituiti interpreti del divin diritto spetta il conoscere, e l'insegnare fin dove un tal diritto si possa stendere, Costa inoltre, che i Sacerdoti, a' quali ciò spetta, dicono, insegnano, predicano, determinano, che si stende a tanto, che de' beni della chiesa ella sola ha il governo, e la dispensazione, e che ogni fedele è libero di offerire alla chiesa stessa quel, che stima, del proprio, e che non può essere tolta tal libertà da qualunque potestà secolare, come dalla Storia evangelica, e dagli Atti de'Santi Apostoli, e dalla Tradizione si dimostra. Or che stabiliscono gli Avversarj? Stabiliscono, doversi attribuire al Sovrano l'autorità di tenere per umano, di ampliare, di ristrignere, e fino di torre, un tale dirito.

Inoltre la potestà, e il principato della chiesa, come abbiam veduto, è istituito da Dio, ed è più sublime del secolare. Questo, ch' è men sublime, perchè nel suo

N 4 gene-

Trident. Sess.xxv. c.1. Res Ecclesiasticæ Dei sunt. Julianus Pomerius l.1. de Vita Contemplat. c.16. „ Non „ sunt inter res mundi deputati cre„ dendæ, sed Dei . . . nec in usus „ humanos revocari jam poterant, „ divinis semper ministeriis consecra„ ta „.

CAP. I.

genere è ſommo, può, ſecondo i noſtri politici, metter le mani ſu' decreti, e le facoltà della chieſa, le quali ſono di Dio: può torre la libertà a' fedeli di offerire, e conſacrare a Dio ciò, che loro pare, delle proprie loro ſuſtanze: ma la eccleſiaſtica poteſtà, quantunque ſomma, quantunque più ſublime dalla ſecolare, quantunque avente il diritto di giudicare *ſecularia &c.* (1), nientedimeno, al credere degli ſteſſi politici, non ſolamente non potrebbe intrometterſi a giudicare de' beni, e delle rendite della repubblica, che profeſſi il criſtianeſimo (ancorchè sì fatti beni, e tali rendite foſſero male amminiſtrate, e peggio ſpeſe, e quindi ſeguiſſero delle angherie, e delle oppreſſioni, e danni anche ſpirituali graviſſimi de' fedeli), ma nè pure può ella impedire, che dalla men ſublime poteſtà le ſia riſtretto, e anche tolto il diritto, che ha, di acquiſtare, e di poſſedere. Anzi benchè ſia ella indipendente, dee però, ſecondo loro, dipendere dalla poteſtà men ſublime nelle coſe eſternate influenti in qualche modo nel temporale. Ma la poteſtà men ſublime, ancorchè faccia ordini, e operi coſe, che pregiudichino allo ſpirituale, non dee dipendere dalla più ſublime. Paradoſſi ſon queſti de' Ragionatori del noſtro ſtralunatiſſimo ſecolo, degni di eſſere inſeriti in un trattato della filoſofia a roveſcio. Ne-

(1) S. Tommaſo 2. 2. *q.60. Art.VI. ad 3.* „ Dicendum, quod poteſtas ſecularis ſubditur ſpirituali, ſicut corpus animæ: & ideo non eſt uſurpatum judicium, ſi ſpiritualis Prælatus ſe intromittat de temporalibus, quantum ad ea, in quibus ſubditur ei ſecularis poteſtas „. Vedi l'Opuſcolo *de Regimine Principum lib.I. cap.XIV.*

Obbiettano gli Avverſarj, che Gesù fu ſoggetto a Pilato, e come tale pagò il tributo, e conchiudono, che la Chieſa debba eſſere ſoggetta a' Principi.

Negherà peraltro qualcuno de' noſtri contradittori, che la Chieſa ſia indipendente. In fatti *l'Autore delle oſſervazioni ſulla carta di Roma* fa dipendente da Pilato il noſtro Redentore, e in conſeguenza ſoggetto a Ceſare; e ſoſtiene, che, come tale, ei pagò i tributi; e che per mezzo de' ſuoi Apoſtoli ci fece ſapere, eſſer ella proveniente da Dio la poteſtà ſecolare; laonde non vi eſſere niuno, che non le debba eſſere ſubordinato. Or ciò poſto, chi oſerà di eſentare, trattandoſi ſpecialmente di facoltà temporali, da una tal dipendenza, e ſubordinazione la Chieſa?

Così eglino ſi moſtrano ſeguaci dell'eretico Marſilio da Padova, e con iſpirito ereticale ſi oppongono alla Chieſa, ma non provano già il loro intento.

Ma l'Oſſervatore (che così ſcrivendo ſi fa ſcorgere degno ſeguace di Marſilio da Padova (1), e con iſpirito ereticale (2) diſprezzando l'autorità della Chieſa, e preten-

(1) Vedi la Coſtituzione di Giovanni XXII. pubbilcata l'an.1327. contro Marſilio, e Gianduno preſſo i Rinaldi *ad an.*1327. *n.*xxi.

(2) *Omnium hæreticorum quaſi regularis eſt iſta temeritas*, di sforzarſi a ſuperare l'autorità fondatiſſima della chieſa. Vedi S. Agoſtino *citato di ſopra pag.*151. di queſto volume nella nota. Vantanſi eglino di eſſere arrivati a intendere meglio di lei le ſacre lettere, e fino a riprenderla di errori antievangelici colla ragione loro, o collo ſpirito loro privato. Non li muovono punto i concilj ecumenici da eſſa tenuti, nè le condanne da eſſa fatte di tal ragione, e di tale ſpirito privato, come non muovono nè pure lo *Spirito Oſſervatore*. E in vero come potranno muovere chi li diſprezza, fingendo di non riflettere, o non riflettendo, che, ſecondo l' evangelio, chiunque *contemnit* i paſtori, *contemnit* Gesù Criſto, e chi non *audit Eccleſiam*, *ſit tamquam ethnicus*, & *publicanus?* Avea per lo ſteſſo *Spirito Oſſervatore*, avea, diſſi, il bel dire Mr Boſſuet, allorchè diſeſe l'autorità, e infallibilità della chieſa contro il miniſtro Claudio di Charenton. In poche parole crede lo *Spirito Oſſervatore* medeſimo di roveſciare tutto ciò, che detto fu da quel Prela-

CAP. I.

pretendendo non ſolo d'intendere meglio di eſſa la Scrittura, ma di convincerla anche di errore, quaſicchè ne' ſuoi Concilj eziandio ecumenici abbia Ella ſtabilite delle maſſime contrarie alle manifeſte teſtimonianze dell'evangelio) ma l'Oſſervatore, diſſi, con qual teſto evangelico potrà mai provare, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà ſopra il Re de' Regi, e noſtro Signor Gesù Criſto?

Dimoſtraſi falſa la propoſizione, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà ſopra Criſto.

E per verità nel teſto, ch'egli apporta, non ſi legge, che Pilato aveſſe alcuna legittima poteſtà ſu del Signore. Leggeſi ſoltanto, *non haberes poteſtatem adverſum me ullam, niſi tibi datum eſſet deſuper*. Or ſi ha egli a dire per avventura, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà di operare κατὰ τοῦ χριστοῦ *adverſus Chriſtum, contro Criſto*? Se lo Spirito Oſſervatore s'innoltrerà a ciò aſſerire, perchè non ſarà eziandio aſtretto ad affermare, che Pilato abbia avuto *legittima poteſtà* di operare contra Dio? Non abbiamo forſe noi dagli Atti Apoſtolici, che come operò contro Criſto, operò contro

Prelato ampiamente in una lunga conferenza, in cui riduſſe alle ſtrette, e confuſe lo ſpirito calviniſtico di quel Claudio, che tra' ſettarj godeva il credito di dottiſſimo. Ecco le parole dello Spirito Oſſervatore: *p.*114. „ Queſta conciliare DETERMINA„ ZIONE de'l'an.1515. come tutte „ le antecedenti (de' Sinodi Ecume„ nici IV. di Laterano, e di Coſtanza „ in ciò, che fu confermato dalla „ S. Sede,) è appoggiata a un princi„ pio FALSO, e CONTRADETTO „ DALLA BOCCA DELLO STES„ SO VERBO INCARNATO, IL „ QUALE RICONOBBE IN PILA„ TO LA POTESTA', CH' ESER„ CITAVA SOPRA DI LUI, CO„ ME PROVENIENTE DA DIO,,.

contro Dio quel Preſide della Giudea (1)? Se avea dunque Pilato legittima poteſtà contro Criſto, Biſognerà proferire l' orrenda beſtemmia, che aveſſe pure la legittima poteſtà contro Dio. CAP. I.

Dirà egli forſe, come l'ha detto qualcun altro dopo di lui, che Pilato aveva legittima poteſtà ſopra di Criſto, ma che ſe ne abusò contro Criſto, e che un abuſo tale fu anche contro Dio. Dimanderò io per altro, da qual teſto ſcritturale penſa egli di poter ripeſcare una sì pellegrina diſtinzione? Certo è, che dal teſto riferito di S. Giovanni, ch'è l' unico, di cui egli ſi abuſa, non ſi potrà ella ricavare con tutti gli ajuti di Fra Fulgenzio.

Ma Gesù Criſto diſſe, *non haberes poteſtatem adverſum me ullam*. E bene? Ne cavi la conſeguenza. Dunque

(1) *Cap.IV. v.23. ſeqq.* leggiamo, che i SS. Apoſtoli Pietro, e Giovanni „ dimiſſi (*da' Principi de' Sacerdoti*, „ *e da' Seniori*) venerunt ad ſuos, „ & nunciaverunt eis, quanta ad eos „ (*eſſi Principi &c.*) dixiſſent. Qui „ cum audiſſent, unanimiter levave- „ runt vocem ad Deum, & dixerunt, „ Domine, tu es, qui feciſti cælum, „ & terram . . . qui Spiritu Sancto „ per os patris noſtri David pueri tui, „ dixiſti, *quare fremuerunt gentes*, „ *& populi meditati ſunt inania*: „ *aſtiterunt reges* TERRÆ, ET „ PRINCIPES CONVENERUNT „ in unum ADVERSUS DOMI- „ NUM, ET ADVERSUS CHRI- „ STUM EJUS. Convenerunt enim „ vere in civitate iſta ADVERSUS „ SANCTUM PUERUM TUUM „ JESUM, quem unxiſti, Herodes, „ & PONTIUS PILATUS cum gen- „ tibus, & populis Iſrael facere, quæ „ (*ecco la poteſtà data* DESUPER) „ MANUS TUA, ET CONSI- „ LIUM TUUM DECREVERUNT „ FIERI; & nunc Domine reſpice in „ minas eorum, & da ſervis tuis cum „ omni fiducia loqui verbum tuum „. Vedi il paſſo di S. Leone da noi riferito nella *p.206.* di queſto Tomo, il qual Santo ſpiega, come ſia ciò provenuto dalla mano di Dio.

que Pilato avea potestà legittima sopra di Cristo? Io non ne veggo la connessione. Sò bene, che con quella tal potestà (come si è dianzi detto) con cui operò Pilato contro Cristo, operò anche contro di Dio. Or si può da ciò dedurre in qualche modo, che Pilato avesse legittima potestà sopra di Dio? Che domin di conseguenza strana, inaudita, scelerata, empia sarebbe mai questa?

Oppone però l' Osservatore, che la potestà di Pilato su di Cristo fu da Cristo medesimo riconosciuta come proveniente da Dio. Nol nego: ma in qual guisa proveniente da Dio? Per concessione di diritto, e approvazione? o per mera permissione, come da Dio permettesi il peccato? Vuol egli l' Osservatore conceduta per diritto, e approvata per legittima da Dio una potestà κατὰ *contro* l' agnello immacolato, impeccabile, santo de' santi, suo figliuolo diletto, in cui *complacuit sibi*? Ardirà egli di proferire una sì orribil bestemmia, e insieme di sostenere, che approvata, e conceduta sia per diritto a' Presidi, e a' Sovrani la potestà in *destructionem*, o in *malum*, contro ciò, che insegna San Paolo (1)? Dicesi nelle sacre lettere, che diede il Signore al demonio potestà contro Giobbe. Dirà per avventura l' Osservatore, essere stato Giobbe suddito del diavolo, e che il diavolo avesse legittima potestà *contro*, o *sopra* Giobbe? Non credo, che a ciò sia per avan-

(1) *Epist. ad Rom. cap.* XIII. *v.* 3. *seqq.*

avanzarsi. Penserà, esser ella stata una permissione di Dio, ma non già una concessione di legittima potestà da Dio conceduta al diavolo. Ma se così è, perchè nol penserà molto più della potestà, o forza, o violenza detta da Gesù Cristo medesimo *potestà delle tenebre* (1), permessa a' magistrati, e agli altri, tra' quali era Pilato, a' quali riuscì di far male contro il figliuol di Dio, e perciò contro Dio stesso, come leggiamo presso S. Luca negli Atti de' Santi Apostoli? Egregiamente S. Cipriano nel terzo libro *Testimonior. ad Quirinum n.* LXXX. (2) per provare, che *nihil liceat diabolo in hominem, nisi Deus PERMISERIT*, così scrive: *In Evangelio cata Johannem dixit Jesus: NULLAM haberes potestatem adversus me, nisi data tibi esset desuper... Item in Job, prius Deus permisit, & tunc Diabolo licuit*. E nel libro *de Oratione Dominica* (3). *POTESTAS*, dice, *dupliciter adversus nos datur, vel ad pœnam cum delinquimus, vel ad gloriam cum probamur. Sicut de Job factum videmus, manifestante Deo, & dicente*: „ ecce omnia quæcumque habet, in „ manu tua do, sed ipsum, cave, ne tangas „: *Et Dominus in Evangelio loquitur tempore passionis ad Pilatum*: „ nullam haberes adversum me potestatem, nisi „ data

(1) *Lucæ c.* XXII. *v.* 52. „ Dixit Jesus ad eos, qui venerant ad se „ principes sacerdotum, & magistratus templi, & seniores: quasi ad „ latronem existis cum gladiis, & fustibus? .. Sed hæc est hora vestra, „ & POTESTAS TENEBRARUM, „

(2) *Pag.* 86. *edit. Oxon. an.* 1682.

(3) *Pag.* 150.

„ data esset tibi desuper „. Lo stesso in sustanza scrive S. Gian Crisostomo (1). S. Leone per far intendere a' suoi ascoltatori, in qual modo si abbiano a prendere le parole di S. Luca negli Atti, che *Pilato, ed Erode convennero a fare ciò, che la mano, e il consiglio di Dio avean determinato, che si facesse*, e in conseguenza, come sia stata *desuper data* la potestà a Pilato, così scrive nel Sermone LXV. (2): „ Apostoli, spiritu „ Dei pleni, cum inimicorum Christi minas, sævitiamque paterentur, concordi ad Deum voce dixe„ runt: *convenerunt vere in civitate ista ADVERSUS* „ *puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes, & Pi*„ *latus facere, quæ manus tua, & consilium tuum de*„ *creverunt fieri*. Numquid iniquitas persequentium „ Christum ex Dei est orta consilio, & illud facinus, „ quod omni majus est crimine, manus divinæ præpara„ tionis armavit? *NON HOC PLANE DE SUM*„ *MA*

CAP. I.

(1) *Homil.* LXXXIV. *al.* LXXXIII. *in Johan. num.*2. *p.*500. *T.*VIII. *Opp.* „ Ait Pilatus, nescis quia potestatem „ habeo crucifigere te? Viden quomo„ do seipsum damnare præoccupet? „ Nam εἰ *si* in te totum situm est, „ cur cum nullam causam invenias, „ non liberum dimittis? Cum ergo „ sententiam adversum se protulisset, „ tum dicit (Christus): *qui me tra*„ *didit tibi, majus peccatum habet*, „ ostendens ipsum quoque (Pilatum) „ peccato obnoxium esse: deinde illius „ fastum, arrogantiamque deprimens ait, „ *non haberes potestatem nisi tibi da*„ *tum esset*... Ne vero audiens, *nisi tibi* „ *datum esset*, se (Pilatus) omni crimine „ liberum putaret, dicit (Christus) „ qui *me tradidit tibi, majus pecca*„ *tum habet*. Atqui si datum erat, „ neque hic, neque illi obnoxii erant? „ Frustra sic loqueris. Hic enim *da*„ *tum* τὸ συγκεχωρημένον ἐστὶ „ est (idem ac) *permissum* „.

(2) *Cap.* II. *p.*184. *T.*I. *Opp. edit. Rom. an.*1753.

„ *MA JUSTITIA SENTIENDUM EST* ; quia „ multum diversum , multumque contrarium est id „ quod in malignitate Judæorum est præcognitum , & „ quod in Christi est passione dispositum . *NON IN-* „ *DE PROCESSIT VOLUNTAS INTERFICIEN-* „ *DI* , *UNDE MORIENDI* ; *NEC DE UNO EX-* „ *TITIT SPIRITU ATROCITAS SCELERIS* , *ET* „ *TOLERANTIA REDEMPTORIS* . *IMPIAS FU-* „ *RENTIUM MANUS NON IMMISIT IN SE* „ *DOMINUS* , *SED ADMISIT* ; nec , præsciendo „ quod faciendum esset , coegit ut fieret , cum ta- „ men ad hoc carnem suscepisset , ut fieret „ .

CAP. I.

Ma l'Osservatore ci obbietta il seguente passo di Santo Agostino : *Talem quippe Deus dederat illi* [cioè a Pilato] *potestatem* , *ut esset etiam ipse subditus Cæsari* . Non vi vuol altro , che mala fede nel riferire le testimonianze de' Padri , per confermare gli spropositi . Sì , *lo Spirito Osservatore* ha spietatamente corrotto il testo di S. Agostino . Il Santo non dice , che Gesù ; ma che Pilato era soggetto a Cesare . Ecco intiero il passo del Santo Dottore (1) : *Plus peccat* , *qui potestati innocentem occidendum livore tradit* , *quam POTESTAS ipsa* , *si eum timore ALTERIUS MAJORIS POTESTATIS OCCIDIT* . *Talem quippe Pilato Deus dederat potestatem* , *ut etiam esset sub Cæsaris potestate* . Chi non vede , che il Santo , per dinotare , che minore sia

(1) *Tract.cxvi. in Job. n.5.* T.III. *Opp. p.579. edit. Antuerp. an.*1700.

CAP. I.

ſia ſtato il peccato di Pilato (il quale condannò Criſto alla morte pel timore della poteſtà maggiore di Ceſare) di quel che ſia ſtato il peccato de' Giudei, che per livore conſegnarono a Pilato Criſto, perchè il faceſse morire; porta per ragione, che ſebbene avea Pilato avuto da Dio poteſtà, era tutta volta ſotto la poteſtà di Ceſare? L' Oſservatore però ha ſoppreſse le antecedenti parole, e vi ha aggiunto l' *ipſe* del ſuo, affinchè i ſuoi lettori ſi credeſsero, che S. Agoſtino abbia ſoggettato Criſto in guiſa alla poteſtà di Pilato, che foſse anche ſoggetto a Ceſare. Nè puo egli dire di aver copiato il paſso di S. Agoſtino per provare, che Pilato foſse a Ceſare ſubordinato; mentre ne appartenea ciò alla queſtione, nè vi è chi contraſti eſſere ſtato a Ceſare ſottopoſto quel Preſide. Non occorre pertanto, ch' ei vada cercando delle ſcuſe per ricuoprire la ſua mala fede. Ognuno di già vede, che l' Oſservatore è del numero di coloro, che *reperiuntur falſi falſimoniis, lingua factioſi . . . , ſublesta fide*.

Ma S. Agoſtino dice, che *talis poteſtas* fu data a Pilato. E che? Ha per avventura tenuto S. Agoſtino, che *tal poteſtà* di Pilato contro Criſto ſia ſtata legittima? Senta l' Oſservatore ciò, che fu della poteſtà ſteſsa ſcrive il Santo medeſimo nella Enarrazione III. ſopra il Salmo XXXII. (1). Scrive egli adunque in ſuſtanza, che

(1) *Num.*12. *p.*150. *T.*IV. ,, Malitia hominum cupiditatem NOCENDI poteſt habere propriam ; ,, POTESTATEM autem, ſi ille non

non

che la malizia dell'uomo può avere propria la cupidità, ma non può avere la poteſtà, o ſia la forza di nuocere, ſe non gli è data, vale a dire *permeſſa* da Dio. Laonde intanto ſi dice, che ſia da Dio quella *poteſtà*, in quanto ella è permeſſa da Dio. E' definitiva ſentenza dell' Apoſtolo S. Paolo, che non vi è poteſtà, che non ſia da Dio; ma ella è da Dio donata, e raffermata, s'è giuſta, e legittima; ed è non donata, nè confermata, ma permeſſa da Dio, s'è illegittima, e ingiuſta. Per la qual coſa Gesù riſpoſe a Pilato, *non avreſti contro di me poteſtà veruna*, *ſe non ti foſſe dato di ſopra*. Come? L'uomo ſolo non ha poteſtà, ſe non quando l'abbia avuta di ſopra? E che? Il diavolo ſteſſo ardì forſe di torre una pecorella a Giobbe, prima di aver detto a Dio, metti la tua mano, cioè dammi poteſtà? Volea il diavolo, ma Dio non gliel permettea. Quando queſti

„ non dat, non habet. *Non enim eſt* „ *poteſtas*, *niſi a Deo*. Definitiva „ ſententia Apoſtoli eſt. Non dixit „ non eſt cupiditas, niſi, a Deo: „ *eſt enim mala cupiditas*, *quæ non eſt* „ *a Deo*; ſed quia ipſa mala CUPI- „ DITAS NULLI NOCET, SI IL- „ LE NON PERMITTAT, *Non* „ *eſt*, inquit, *poteſtas*, *niſi a Deo*. „ Unde DEUS HOMO ſtans ante „ HOMINEM, *non haberes*, inquit, „ *in me poteſtatem*, *niſi data fuiſſet* „ *tibi deſuper*. Ille judicabat, ille do- „ cebat; cum judicabatur, docebat, „ ut judicaret, quos docuerat. *Non* „ *haberes*, inquit, *in me poteſtatem*, „ *niſi eſſet data tibi deſuper*. Quid „ hoc? homo tantum NON HABET „ POTESTATEM, NISI CUM AC- „ CEPERIT DESUPER? QUID? „ ipſe DIABOLUS AUSUS EST „ VEL UNAM OVICULAM TOL- „ LERE viro ſancto Job, niſi prius „ diceret, mitte manum tuam, hoc „ eſt, da POTESTATEM? ille „ (dæmon) volebat; ſed ille (Deus) „ non SINEBAT: quando ille (Deus) „ PERMISIT, ille (Diabolus) potuit „.

CAP. I.

lo permise, colui il potè fare. Non altrimenti parla il Santo nella Enarrazione sopra il Salmo CIII. (1), dove scrive: „ Nec tentari quis potest a diabolo, nisi „ PERMITTENTE DEO. Job sanctus ante diabo- „ lum erat, & tamen longe ab illo erat; aspectu ante „ illum, POTESTATE REMOTUS ab illo. Quan- „ do auderet tentare vel carnem, vel facultates ejus, „ quas possidebat, nisi accepisset POTESTATEM? „ Quare autem datur POTESTAS? AUT AD DA- „ MNANDOS IMPIOS, AUT AD PROBAN- „ DOS PIOS. Juste hoc totum Dominus egit, & in „ neminem habet diabolus potestatem, vel in aliquid „ ejus, nisi ille concedat, cui est potestas summa, & „ sublimis: SIC DIABOLO, SIC HOMINI NUL- „ LA EST POTESTAS IN HOMINEM, NISI „ DESUPER DETUR. STABAT JUDEX VIVO- „ RUM, ET MORTUORUM ANTE HOMINEM „ JUDICEM, ET INFLAVIT SE HOMO JU- „ DEX videns ante se Christum, & ait: *nescis quia* „ *potestatem habeo occidendi, & dimittendi te?* At ille, „ qui venerat eum docere, a quo judicabatur, *non ha-* „ *beres*, inquit, *in me potestatem, nisi esset tibi desuper* „ *data*.. ET HOMO, ET DIABOLUS, ET QUA- „ LIBET DÆMONIA, NISI ACCEPTA PO- „ TESTATE, NOCENT. „ Vada ora lo Spirito Osservatore a spacciare, a nome di S. Agostino, per legitti-

(1) *Serm.* III. *n.*22. *p.*874.

gittima potestà quella di Pilato contro Cristo, quando non più legittima fu ella, secondo quel Santo, di quel che sia stata la potestà del diavolo contra Giobbe. E che? Non avrebbe forse lecitamente potuto, se avesse voluto, resistere il Signore a Pilato? Non abbiam noi dall' Evangelio, ch' egli avea potestà *ponendi animam suam, & iterum sumendi eam* (1)? E che intanto soffrì che gli fossero messe addosso da' Magistrati &c. le mani, non perchè soggetto fosse a verun uomo, ma perchè si adempissero le scritture de i Profeti (2), ed ei bevesse il calice, che aveagli dato l' eterno suo Padre (3)? Non ci assicura egli stesso presso S. Matteo di

 essere

(1) *Joh. Evang. c.x. v.18.* S. Agostino *Tract.* XLVII. *in Joh. num.7. p.442.* così scrive: „ Quid est, *ego* „ *pono*? Ego illam pono: non glo„ rientur Judæi: sævire potuerunt, po„ testatem habere non potuerunt. Sæ„ viant, quantum possunt. Si ego no„ luero animam meam ponere, quid „ illi facturi sunt? UNA RESPON„ SIONE PROSTRATI SUNT, „ QUANDO EIS DICTUM EST „ (da Cristo) *quem quæritis*? Dixe„ runt, Jesum, & ait eis, ego sum: „ Redierunt retro, & ceciderunt. Qui „ ceciderunt ad unam vocem Christi „ morituri, quid facient sub voce ju„ dicaturi? . . Non glorientur Judæi „ quasi prævaluerint; ipse posuit ani„ mam suam. „ S. Leone Magno *Serm.* I. *De Passione* I. *cap.* III. *seq. p.139.* „ Ad vocem ejus turba prostor„ nitur impiorum . . . Verumtamen „ Dominus sciens, quid magis my„ sterio suscepto conveniret, in hac „ potestate non perstitit, sed perse„ cutores suos in FACULTATEM „ DISPOSITI SCELERIS REDIRE „ PERMISIT. Nam si teneri nollet, „ non utique teneretur; sed quis ho„ minum posset salvari, si ille non „ se sineret comprehendi „? S. Tommaso 2. 2. *q.* LXVII. *art.* I. *al.* 2. nega che Pilato sia stato superiore di Cristo, e dice, che *Christus propria sponte humano judicio se subdidit.* Vedi anche III. *p. q.* XLVII. *art.* 2.

(2) *Matth. c.* XXVI. *v.53. seq.*

(3) *Joh. c.* XVIII. *v.* II. S. Leone *Serm.*

CAP. I.

essere non soggetto a pagare, e libero come i figliuoli de' Re? E di qual Re si dichiara egli figliuolo, se non dell' eterno Padre? E chi si manifesta libero per tal filiazione, si ha a credere per ragione della civil potestà soggetto alle creature, quali erano Pilato, e Cesare?

Impugnasi la ereticale proposizione di alcuni de' nostri Avversarj, che Gesù pagò il didracma, non per condiscendenza, ma per obbligo, e per mostrare di essere soggetto a Cesare.

Ma giacchè abbiamo qui opportunamente fatto menzione del testo di S. Matteo (1) intorno a tal libertà, esaminiamolo, e veggiamo, se quindi possa seguire, che Gesù abbia dovuto pagare i tributi, come trasportato da spirito Marsiliano (2) pretende lo spirito Osservatore. Scrive adunque l' Evangelista: ,, Accesserunt, qui ,, didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: ,, Magi-

Serm. LVII. *De Passione* VIII. *c.*I. *p.*152. scrive ,, Trahunt volentem trahi; qui si VELLET OBNITI, ,, nihil quidem in injuriam ejus impie manus possent, sed mundi redemptio tardaretur, & nullum salvaret illæsus, qui pro omnium erat ,, salute moriturus. SINENS igitur &c. ,, Vedi anche il *Serm.*I. *De Pass.* I. *c.*IV. *seq. p.*140. S. Cirillo Alessandrino *l.*XII. *in Joh. Evangelium pag.*151. *Tom.*IV. *edit. Paris. an.*1638. ,, Pilato imperii sui potestatem jactanti, & ad SUUM NUTUM JUDICIUM FORE STULTE PROMITTENTI, percommode SUAM VIM OPPONIT, ,, ATQUE POTENTIAM, & vel ,, adversus Dei gloriam VANO, ET ,, INSANO SUPERCILIO ELATUM DEPRIMIT. Revera enim ,, non mediocre fidei damnum extitisset, si qui putarent, Christum vel ,, invitum ad supplicium trahi, & Judæorum vi cedere ,,.

(1) *Cap.*XVII. *v.*23.

(2) Nella citata dogmatica Bolla, a cui tutti i Pastori, e tutte le chiese del mondo fedelmente ubbidirono, ,, e ubbidiscono, la qual Bolla fu pubblicata contro gli errori di Marsilio da Padova, e del Gianduno: (*apud Raynald. ad an.*1327. *num.*XXIX.) così scrisse Giovanni XXII. ,, ISTI ,, VIRI REPROBI DOGMATIZARE PRÆSUMUNT, quod illud, quod de Christo legitur in ,, Evangelio B. Matthæi, quod ipse ,, solvit tributum Cæsari, quando staterem sumptum ex ore piscis, illis ,,

„ Magiſter veſter non ſolvit didrachma? Ait, etiam: „ & cum intraſſet in domum, prævenit eum Jeſus di- „ cens: Quid tibi videtur Simon? Reges terræ a qui- „ bus accipiunt tributum, vel cenſum? A filiis ſuis? „ an ab alienis? Et ille dixit; ab alienis. Dixit illi „ Jeſus; ergo liberi ſunt filii: ut autem non ſcandali- „ zemus eos, vade ad mare, & mitte hamum, & eum „ piſcem, qui primus aſcenderit, tolle, & aperto ore „ ejus, invenies ſtaterem: illum ſumens da eis pro „ me, & te. „ Or che và ſu di queſto paſſo armeg- giando l' Oſſervatore (1)? „ Affinchè, *egli dice*, re- „ ſtaſsero perſuaſi tutti di queſta obligazione (di paga- „ re il cenſo a Ceſare) volle egli ſteſſo (Gesù) dar „ eſempio DELLA SUA SUGGEZIONE ALLA „ POTESTA' TEMPORALE, FACENDO PA- „ GARE PER SE, E PER PIETRO IL TRI- „ BUTO, che ſi eſigeva DAGL' IMPERATORI „ ROMANI SOVRA TUTTI GLI ABITATORI „ DELLA GIUDEA. E perchè non avea nè l'un, nè „ l' altro danajo, ſoggiugne l' Evangeliſta, che Gesù „ Criſto diſſe a S. Pietro: *Vade ad mare &c. da eis* „ (cioè agli eſattori del tributo) *pro me, & pro te*. „ Non sò qual coſa abbia io prima a riprendere in queſta diceria, ſe la preſunzione dell' Oſſervatore, o la fran-

 chezza

„ lis, qui petebant didrachma, juſſit „ dari, hoc fecit non condeſcenſive, „ & liberalitate ſuæ pietatis, ſed ne- „ ceſſitate coactus. QUOD UTIQUE „ DOCTRINÆ CONTRADICIT „ EVANGELICÆ, NOSTRIQUE „ SENTENTIÆ SALVATORIS „.

(1) *Pag.65.*

CAP. I.

Presunzione dell' Osservatore, e disinvoltura nello spacciare per certe le cose false, o almen dubbie.

chezza di fingere, o la mala fede, o la strana maniera di ragionare. Egli presume di farla da erudito, e non dubita di spacciare senza esitar punto, che Gesù *pagò per se, e per S. Pietro il tributo, che si esiggeva dagli Imperatori Romani sovra tutti gli abitatori della Giudea*. Se non fosse così presuntuoso, com' è ignorante, avrebbe almen sospettato, ch' esser potesse, che il *didracma* si pagasse al tempio (1), e non a' Cesari, e si pagasse non da' soli abitatori della Giudea, ma forse anche dagli Ebrei abitanti in altre regioni (2). Che se avesse letto, non dico la Scrittura, ch' ei per avventura non avrà mai salutata nè pur da lontano, e da cui abbiamo nel terzo libro dell'Esodo, aver dovuto gl'Isdraeliti pagare *pretium pro animabus suis Domino dimidium sicli* (3), ch'era il *didracma*; se avesse letto, dissi, non già la Scrittura, nè i Padri, nè gl'Interpreti cattolici (4), ma

(1) Giuseppe Ebreo nel *l.*VII. *della Guerra Giudaica c.*VI. *n.*5. *Tom.*II. *della ediz. di Amsterdam dell' anno* 1726. dice di Vespasiano, che ordinò a tutti i Giudei, che pagassero ogni anno pel Campidoglio δύο δραχμὰς *due dramme* ὥσπερ πρότερον εἰς ἐν ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν *come prima lo pagavano al tempio, ch'era in Gerosolima*.

(2) Giuseppe nel XVIII. delle Antichità Giudaiche *cap.* IX. *pag.* 906. *Tom.*I. attesta, che i Giudei Orientali κατετίθεντο *riposero* in Nearda, e in Nisibi il danaro, che avean ritratto pel διδράχμον, ὃ ἑκάστοις πάτριον *didracmo, ch'era a ognuno di loro patrio* costume di dare τῷ θεῷ *a Dio*.

(3) *Cap.*XXX. *v.*12. *seq.* Vedi Santo Ambrogio *Epist.*VII. *ad Justum. n.*3. *seq. p.*810. *seq.*

(4) Natal Alessandro, e il Calmet in *Matth. Evang. c.*XVII. *v.*23. *seq.* il Lamy *Harmon. Evang. l.*IV.*c.*XXI. *p.*372. *edit. Paris. an.*1699.

ma que' Proteſtanti almeno, del magiſtero de' quali ſi gloria, come il ſuo Grozio (1), il Camerone (2), Ludovico Cappello (3), il Druſio (4), l'Hammondo (5), non avrebbe ardito forſe di aſſeverantemente rappreſentare il ſuo penſamento per così certo, che ſenza punto eſitare, ſi abbia a tenere come per conceduto.

Sua franchezza nel fingere de' fatti.

Quanto alla franchezza di lui nel fingere de' fatti, egli con incredibile diſinvoltura ſcrive, che nè Criſto, nè Pietro avean danaro. Ma chi ne l'aſſicura? I Padri? Noi vedremo appreſſo, eſſer eglino di contrario ſentimento. Il ſanto Evangelo? Ma noi abbiam dimoſtrato co' teſti dell'Evangeliſta S. Giovanni, che Gesù avea i ſuoi *loculi*, e queſti di non piccola conſiderazione. Or da chi ha egli appreſo l'Oſſervatore, che sì fatti loculi foſſero in quella occorenza eſauſti? Che ſe da niuno, come in realtà non l' ha egli appreſo da veruno, il quale meriti di eſſere aſcoltato, biſogna pur confeſſare, che ſia ben prodigioſa la diſinvoltura di lui nel fingere, e nello ſpacciare per avvenuto ciò, che non ſi può con fondamento dare per avvenuto.

Sua mala fede nel riferire i teſti.

La mala fede poi, in cui conſiſte il forte de' noſtri avverſarj Ragionatori (6), Rifleſſioniſti (7), Ri-

 forma-

(1) *In Matt. Evang. c.XVII. v 23. ſeqq.*

(2) *In eumd. Matt. locum.*

(3) *In Matt. c.XVII. v.23. ſeq.*

(4) *In eumd. Matth. locum.*

(5) *In loc. eumd. Matth.*

(6) Abbiamo fatto vedere in più luoghi di queſt' opera, quanto ſia grande in un tal genere l'abilità dell' Autore del Ragionamento.

(7) Molto più vale peraltro nel genere ſteſſo l'Autore del libro ſtampato

CAP. I.

formatori &c. (1), e ch' è l' arme principale dell'Osservatore medesimo, non gli avea a mancare nel proposito. Egli riferendo il passo evangelico, sopprime le parole del Signore: *ergo liberi sunt filii*: per le quali lo stesso Signore si dichiara libero (2) dal pagamento del tributo per esser egli figliuol di Dio; e per le quali comprendiamo, che se per essere egli figliuol di Dio non era tenuto, anche inquanto uomo, perchè sussistente nella persona del Verbo, a pagare il tributo, che davasi

to quest'anno 1769. in Venezia col titolo di *Riflessioni sulla Bolla della Cena*. Non è questo il luogo di far vedere a' miei lettori, co' testi alla mano, quanto imponga egli questo saccentello, come corrompa le testimonianze degli antichi, e come non di altri seguiti le massime, e le arti, che de' più marci Protestanti. Protestante, e peggiore anche de' Protestanti, e di molto maggior mala fede è l'Apostata seducidonne Autore del libro intitolato *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa &c.* stampato colla falsa data di *Borgo Franco l' an.* 1768.

(1) Fra questi giustamente si numera l'Autore del libro intitolato: *Di una riforma d' Italia &c.* stampato l'an. 1767. colla data falsa di Villafranca.

(2) S. Ilario *In Matth. cap.* XVII. *n.* XI. *pag.* 696. *edit. Paris. an.* 1693. „ Numquid ambiguum est, filios Regum tributis obnoxios non esse, & „ quibus Regni hæreditas est, eos esse „ liberos a servitute? Sed sermo interius intendit. Postulabatur didrachma a populo. Lex enim in eam fidem, quæ per Christum erat revelanda, concluditur. Ergo hæc eadem didrachma consuetudine legis, „ TAMQUAM AB HOMINE POSCEBATUR A CHRISTO; sed „ ut ostenderet, legi SE NON ESSE „ SUBJECTUM, ET UT IN SE „ PATERNÆ DIGNITATIS GLORIAM CONTESTARETUR, terreni privilegii posuit exemplum, „ CENSU, AUT TRIBUTIS Regum filios non teneri . . . QUIA „ REGIS FILIUM EXTRA COMMUNIONEM OPORTERET ESSE RELIQUORUM. SCANDALUM IGITUR PRÆSTAT UT „ SOLVAT, CETERUM DE DEBITO LEGIS EST LIBER „. Vedi Santo Ambrogio *nella citata Ep.* VII. e i passi, che or ora riferiremo de' Santi Gian Grisostomo, Girolamo, Agostino &c.

davasi per Iddio ; molto meno era soggetto (1) alle potestà create , e a' tributi , che alle potestà medesime si pagavano . Sopprime eziandio l'Osservatore le altre parole di Cristo , *ut autem non scandalizemus eos &c.* dalle quali si scorge , che non per dovere , e obbligo , o suggezione a' Principi della terra ; ma perchè gli esattori non prendessero quindi motivo di scandalo (2) , vale a dire per pura condiscendenza , volle , che pagato fosse per se , e pel principe degli Apostoli lo statere , ch'era lo stesso, che il siclo, moneta di quattro dramme . E il sopprimere tali parole , le quali rovesciano fino da' fondamenti la pretesa suggezione di Cristo a'Sovrani del secolo , non è egli nell'Osservatore un indizio manifesto di mala fede ? Ma i Santi Padri interpreti delle sacre lettere , pe' quali sono a noi pervenute le divine tradizioni , videro ben la forza del riferito passo ; laonde attestarono, non avere pagato Gesù Cristo per dimostrare soggezio-

CAP. I.

(1) S.Gian Grisostomo *Homil.* LVIII. *al.* LIX. *in Matth. num.*1. *pag.*585. *T.*VII. dopo di aver osservato, che il tributo del didrachmo , secondo la legge , si pagava al tempio, o a Dio, e dopo di aver riferito il testo : *ergo liberi sunt filii* : „ Hoc vult significare, *dice* , ἐλεύθερος εἰμι τοῦ „ δοῦναι κῆνσον : LIBER SUM A „ DANDO CENSU . Nam si Reges „ terræ a filiis suis nihil accipiunt , „ sed ab alienis , πολλῷ μᾶλλον , „ MULTO MAGIS me immunem „ esse oportuit , qui sum οὐκ ἐπιγείου βασιλέως , ἀλλὰ τοῦ τῶν „ οὐρανῶν υἱὸς , καὶ βασιλεὺς „ NON TERRENI, SED CŒLORUM REGIS FILIUS, & REX... „ Si vero filius non esset . . . frustra „ exemplum Regis afferret . . . Si „ esset alienus , exemplum illud vim „ suam non haberet „.

(2) S. Ilario *contra Constantium n.*10. *p.*1245. „ Censum capitum remittis , quem Christus , ne scandalo esset, exsolvit „.

CAP. I.

gezione, ma per condiscendenza, o sia perchè gli esattori non prendessero indi motivo di scandalizzarsi: ,, Vedi tu, *dice S. Gian Grisostomo* (1), che nè ricusa, nè comanda assolutamente, che si dia il tributo? ma avendo prima mostrato, ch'ei non vi era tenuto, allora lo dà, acciocchè non se ne scandalizzino? Perocchè no'l dà come debitore, ma per provvedere all' infermità di coloro. ,, S. Ambrogio (2): ,, Hoc est, *dice*, didrachma, quod exigebatur, secundum legem, SED NON DEBEBAT ILLUD FILIUS REGIS, SED ALIENUS. ,, E un pò dopo (3): ,, Didrachma exigentibus solutionem non recusavit... Maluit enim SUPRA LEGEM SOLVERE, quam id, quod erat legis, negare. ,, E appresso: ,, Ergo quod divinæ legis est, solvi jubetur, NON QUOD CÆSARIS. Sed tamen & ipsum perfectus, idest prædicator evangelii jam NON DEBEBAT, qui plus prædicabat. NON DEBEBAT FILIUS DEI &c. (4) ,, S. Girolamo scrive (5): ,, Tributa quasi Regum filius non debebat. ,, S. Agostino dopo di aver riferito tutto il passo intero dell' Evangelio, riguardante il pagamento del' didra-

(1) *Ibid. pag.*586. ὁρᾷς, πῶς οὔτε παραιτεῖται τὸν φόρον, οὔτε ἁπλῶς κελεύει δοῦναι; ἀλλὰ πρότερον δείξας οὐκ ὄντα ὑπεύθυνον, τότε δίδωσι τὸ μὲν, ἵνα μὴ ἐκεῖνοι σκανδαλισθῶσι. οὐδὲ γὰρ ὡς ὀφείλων δίδωσιν, ἀλλ' ὡς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν διορθούμενος.

(2) *Epist.*VII. *n.*12. *p.*812. *T.*III. *Opp. edit. Venet. an.*1751.

(3) *Ibid. n.*13. *p.*813.

(4) *Ibid.*18. *p.*814.

(5) *In Matt. l.*III. *c.*XVII. *p.*81. *T.*IV. *P.*I. *edit. Parif. an.*1706.

didrachma (1) scrive: „ Nihil debebat: pro se non red- CAP. I.
„ didit, sed pro nobis reddidit. „ Potrei citare parecchi altri Padri. Ma per ora basti di avere apportate le testimonianze di alcuni de' principali, riserbandomi quelle degli altri in altre, se pur si daranno, più opportune occasioni. Ciò frattanto sia detto della mala fede dell' Osservatore.

Sua perversa dialettica.

Dimando poi, da quali testi scritturali ricavi egli, che Gesù Cristo volle pagare, per mostrare la sua suggezione alla potestà temporale? Egli non ne adduce altro, che questo: *Vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore ejus, invenies staterem: illum sumens, da eis pro me, & pro te*. Or da un tal contesto con quali argani si potrà mai dedurre, che ciò abbia egli ordinato, a fine di dar esempio *della sua suggezione alla potestà temporale*? Dove si mentova nell' arrecato testo la temporal potestà? Dove la suggezione? Potea avere il Signore altro fine, come in realtà altro fu il fine, per cui volle egli pagare, lo che costa evidentemente dal riferito testo dell' Evangelio. E se potea aver altro fine, come l'ebbe in realtà, il Signore, con qual dialettica, che stravolta non sia, da un passo troncato, e riportato in modo, che nulla fissa intorno al motivo, per cui operò così Gesù Cristo,

(1) *Enarrat. in Psalm.* CXXXVII. *num.* 16. *p.* 1145 *Tom.* IV. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700.

ſto, ſi può ritrarre una conſeguenza determinante, che abbia operato così il Signore, per dare eſempio della ſua ſuggezione alla poteſtà temporale? Ma dello ſtrano ragionare dell' Oſservatore ſi è detto a baſtanza.

Taccia di groſſolana sottigliezza la oſservazione de' Padri, che Gesù fece il miracolo di far trovare nella bocca del peſce lo ſtatere per non toccare i loculi, ch' eran beni de' poveri, e ne accenna l' epoca.

Niente di meno coſtui taccia gli altri quai malvagi dialettici, i quali ſi dilettino di *groſſolane ſottigliezze*. Ei parlando in guiſa, che eſsendo ſecolare moſtra già di avere dichiarata guerra al corpo degli eccleſiaſtici (1), a nome loro ſi obbietta, che il Signore avea i loculi, ma che volle fare un prodigio, e pagare collo ſtatere trovato nella bocca del peſce il tributo piuttoſto, che prendere il danaro da' loculi ſteſſi, ch' erano deſtinati pe' poveri, e pe' ſuoi diſcepoli; e riſponde da ſeguace del Vaneſpen gran fiſſatore di Epoche a capriccio: „ Una „ tal ſottigliezza fu eſcogitata in prima da S. Agobardo „ Arci-

(1) *Pag.* 68. „ GLI ECCLESIA„ STICI, *egli dice*, dalla forza delle „ diviſate ragioni (veramente abbiamo avuto motivo di ammirarne finora la forza!) „ ed autorità, ricor„ rono a ſottigliezze . . . In quanto „ all' eſempio di Gesù Criſto, argo„ mentano così; ſe Criſto Signor no„ ſtro aveſſe ſtimato dovere indiſpen„ ſabile di pagare il tributo . . . egli „ e S. Pietro non erano così ſprovve„ duti, che non aveſſero potuto pa„ garlo; ma egli volle far piuttoſto „ un miracolo, *ne ſcandalizemus* „ *eos*, e far rinvenire in bocca del pe„ ſce la moneta ſtatere, che ſoddiſ„ farlo del proprio, perchè la ſua bor„ ſa era riſerbata a' biſogni de' pove„ ri, e de' ſuoi diſcepoli „. Ma de' ſecolari, che ſollevanſi contro gli eccleſiaſtici, e dovendo eſſere diſcepoli, la vogliono fare da maeſtri, abbiamo parlato altrove, e abbiamo dimoſtrato co' teſti de' Padri, e della Scrittura, quanto gravemente errino. Quì porta l'Oſſervatore, ma fuor di luogo, come ſi ſcorge l' *ut non ſcandalizemus eos*, ma nè dice eſſere queſto detto di Gesù Criſto, nè impiega parola veruna, per moſtrare almeno in apparenza, ch' elle non ſieno contrarie al ſuo ſiſtema.

„ Arcivescovo di Lione, per quanto accenna il Van-
„ Espen... Ma chi non vede, quanto una tal sotti-
„ gliezza sia grossolana, ed offensiva dalla somma ve-
„ rità, qual è il Verbo Incarnato, a cui si vogliono at-
„ tribuire simulazioni, e raggiri, quando egli per non
„ mancare a quel, che riputava un dovere, volle
„ fare un miracolo „?

Non occorre, che io mi diffonda nell' impugnare sì fatte repliche. Dico brevemente ch'è falsa l'epoca, ch' ei fissa; e piene d' impostura, e d' inezie le ragioni, ch' egli oppone a quella, ch' ei chiama grossolana sottigliezza.

Agobardo visse nel nono secolo. Quatrocento anni, e qual cosa di più, prima di lui scrisse S. Girolamo (1) „ Quod si quis objicere voluerit, & quomo-
„ do Judas in loculis portabat pecuniam? Respondebi-
„ mus: rem pauperum (Christus) in usus suos con-
„ vertere, nefas putavit, nobisque idem tribuit exem-
„ plum „. Vada ora l' Osservatore a dar retta al suo Vanespen, il quale avea di se formato idea sì grande, che s' immaginava, doversi di là prendere le origini delle cose, dove terminavano le sue, benchè assai limitate, cognizioni. Agobardo fiorì in un tempo tenuto per oscuro da' figliuoli di questo secolo, i quali non si accorgono, che il lume, che vantano di ave-

(1) *Lib. III. in Matth. cap. XVII. p. 81. T. IV. P. I. Opp. edit. Parif. an. 1706.*

avere, non è altrimenti lume, ma tenebre. Del resto (dica pure ciò che vuole in contrario, seguendo i suoi Protestanti, che continuamente cita a suo favore, il maligno Autore *delle riflessioni sulla Bolla della Cena* stampate quest'anno in Venezia) Agobardo stesso, e moltissimi altri e Latini, e Greci, e Chierici, e Monaci in quel tempo *scrutabantur scripturas*, e leggeano i Padri, per interpretarle secondo ciò, che questi aveano appreso da' lor maggiori; e intorno alle spiegazioni de' sacri testi date da' Padri medesimi, non istabilivano epoche, avendo saputo, ch' essi Padri non gl' interpretavano capricciosamente, come or fanno alla moda degli eretici i nostri contradittori, ma fondati ordinariamente o su di altri contesti della scrittura, o sulle massime a noi pervenute per tradizione. Con quali ragioni poi l' Osservatore potrà mai mostrare, che la risposta di Agobardo, anzi di S. Girolamo, sia una *grossolana sottigliezza*? Egli non ne apporta veruna. Or si ha egli a credere ciò, ch' ei dice, non per ragione veruna, ma perchè ei lo dice, egli, la cui dialettica e sì *grossolana*, che cava conseguenze, le quali, come si è veduto, o non hanno connessione veruna, o fanno a calci colle proposizioni premesse da lui medesimo?

La osservazione sulla lettura de' Padri non offende punto la somma verità, nè le at-

Ma la risposta di Agobardo è *offensiva della somma verità, qual è il Verbo Incarnato, a cui si vogliono attribuire delle simulazioni, e raggiri*. Quali *raggiri, e quali simulazioni* trova egli attribuite da Agobardo

do al Signore? Forse il dire, che non fu pel Signore medesimo *un dovere indispensabile* di pagare il tributo, è secondo l' Osservatore un *raggiro*, *una simulazione*? Ma di chi sono le parole: *ergo liberi sunt filii*: colle quali, si mostra essere stato libero Gesù Cristo dal dover pagare? e le altre: *ut non scandalizemus eos*: colle quali si palesa il fine, per cui Gesù stesso pagò il tributo? Non son elleno di Gesù Cristo medesimo, come costa dall' Evangelio secondo S. Matteo? E che? Disse per avventura Gesù delle cose offensive a se medesimo, e fu un raggiratore, e un simulatore, o per tale cel rappresentò S. Matteo? Che se risponde l' Osservatore di non aver inteso di rigettare i testi evangelici come offensivi di Cristo, e attribuenti a Cristo raggiri, e simulazioni; ci dica 1. come, se ammette per buoni i sudetti testi, e non contenenti simulazioni, e raggiri, conchiuda, che Cristo fece il miracolo, e pagò *per non mancare a quel che riputava un dovere*? L'*ergo liberi sunt filii*, non dimostra, che tal *dovere non* correva a Cristo? L' *ut non scandalizemus eos*, non prova a evidenza, ch' ei fece il miracolo, non già per obbligo, che riconoscesse in se di soddisfare a qualche dovere verso il principe terreno, ma perchè non prendessero quindi gli esattori motivo di scandalo? Se dunque l' Osservatore conchiude, che pagò Cristo *per non mancare al dovere*, forza è, ch' ei non ammetta que' testi, se non se per joje attribuenti a Cristo *raggiri*, *e simulazioni*. Ci dica 2. Se non istima,

CAP. I.

tribuisce simulazioni, e raggiri.

Raggiri, e simulazioni dello spirito avversario.

ma,che ne'testi medesimi si contengano, in qual altra cosa trovi egli i *raggiri*, *e le simulazioni*? Forse nell'aver osservato Agobardo, che Gesù volle fare il miracolo, e così pagare piuttosto, che toccare i loculi contenenti i sussidj pe' poveri, e pe' ministri? Ma dove in tal Osservazione si ravvisa *simulazione*, *o raggiro*? Noi certamente non ne vediam nè pur l'ombra. Egli colla sua arcisottilissima arte di ragionare nemica delle *grossolane sottigliezze*, ce la dimostri, se gli dà l'animo. Peraltro se avesse egli potuto, ce l'avrebbe senza dubbio almen accennata, e non avrebbe dato un sì gagliardo motivo a' suoi lettori di credere, ch'ei se la sia empiamente presa col santo Evangelio rifiutandone i testi come offensivi della somma verità, e attribuenti al Signore simulazioni, e raggiri; ma che non l'abbia espressamente detto per paura di non aver a incorrere nella indignazione de'pii Sovrani, de'quali finge di sostenere le ragioni. Ma questo sì, ch'è usare *simulazioni*, *e raggiri*. Eh, che potea pur dire con chiarezza i suoi sentimenti,perchè così ora e sapremmo noi come direttamente impugnarlo; ed egli appresso i seguaci del Voltaire, e del Rousseau passerebbe per *ispirito forte*, *ed uom onesto*.

Falsità di tal epoca fissata dal Vanespen, e seguitata dall' Osservatore.

Egli però a fine di vie più nascondersi ricorre all' autorità di Urbano II. Ma che prò per lui, se Urbano occupò quella Sede, ch'egli odia; e visse nell'undecimo secolo, che, al dire di lui, fu uno de' secoli d'ignoranza?

ranza? Tuttavolta noi, che seguendo le divine tradizioni, sappiamo il conto, che dobbiamo fare degl'insegnamenti, e delle decisioni de' Sommi Pontefici, sieno questi vissuti in qualunque tempo si voglia, non ischiveremo l' autorità di Urbano. Dimandiamo pertanto, che cosa egli abbia mai detto (1)? *Non pose in dubbio il debito del tributo, ma fu soltanto contento d'interpretare il detto luogo dell'Evangelio a favore dell'autorità Pontificia.* Adagio in grazia. Non vorrei, che qui sua Signoria Osservatrice collo spirito suo consueto di raggiro, e di mala fede, c' imbrogliasse le carte. Adduca il testo di Urbano. ,, Tributum in ore piscis piscante Petro inventum est, ,, quia de exterioribus suis, quæ palam cunctis appa- ,, rent, ecclesia tributum reddit; non autem totum pi- ,, scem jussus est dare (Petrus), sed tantum staterem, ,, qui in ore ejus inventus est, quia non ecclesia dari ,, Imperatori, non Pontificalis apex, qui in ore princi- ,, pis ecclesiæ præeminet, subjici potest regibus; sed ut ,, diximus, quod in ore piscis invenitur, pro Petro, & ,, Domino dari jubetur. ,, Veggo ben io riferito qui da Urbano il fatto di Cristo, che disse a Pietro di pagare lo statere, e non disse tutto il pesce; ma non veggo nè pur ombra di quel debito, che l' Osservatore finge in Cristo, e che vuole, che sia stato ammesso, o non posto in dubbio da Urbano. Tiriamo innanzi a copiare il passo di quel Pontefice. O cattera! Ciò che segue si trova

(1) *Osservat. p.69.*

CAP. I.

ſtampato con caratteri majuſcoli. Biſogna ben, che, ſecondo ſua Signoria Oſſervatrice, contenga qualche coſa di buono per la ſua cauſa. „ Quia de exterioribus eccle„ ſiæ,quod conſtitutum antiquitus eſt,pro pace, & quie„ te,qua nos tueri, & defenſare debent, Imperatoribus „ perſolvendum „ Noi ſiam da capo. Ne manco in queſto ſquarcio ſi ravviſa veſtigio alcuno di quel debito impoſto dall'Oſſervatore al Figliuol di Dio. Ma che? Se nemmeno nello ſquarcio medeſimo ſi dice impoſto un tal debito dal Signore alla Chieſa? *Conſtitutum eſt*, e *conſtitutum antiquitus*, dice Urbano, ma da chi? Non dice da Criſto, non dagli Apoſtoli. Che ſe pretende l'Oſſervatore il contrario, lo provi co' teſti della Scrittura, o de' SS.Dottori,o dello ſteſso Urbano. Trovaſi appreſso qualche Padre, che certi campi della chieſa pagavan tributo; nè io nego,che di poi per diſpoſizione eccleſiaſtica i beni de'luoghi pii abbiano più volte pagato pe'biſogni pubblici,eſsendo i beni ſteſſi beni de'poveri,e convenendo, che per primo povero ſi abbia a conſiderare la neceſſitoſa repubblica. Ma di ciò parleremo a ſuo luogo. Del reſto io non ho avuto la ſorte di vedere la lettera di Urbano in fonte. L'Oſservatore dice, ch' ella ſi legge *ad calcem Codicis Canonum* del *Piteo*. Io ho ſcorſo tutto quel Codice *a calce ad caput*, e non l' ho trovata. Ho bensì trovato nelle altre epiſtole dello ſteſso Pontefice inſerite nelle raccolte de' Concilj, ch' egli eſentava *ab omnibus publicis actionibus* e chieſe, e monaſterj, e *a juribus univerſis*,

versis, *atque servitiis cujuslibet dignitatis*, *vel ordinis omnium hominum* (1); la qual cosa non avrebbe egli tentato di fare, se avesse tenuto, che per comandamento, e ordinazione di Cristo, e per debito, le Chiese abbiano a pagare i dazj a' Sovrani.

CAP. I.

Giov.XXII. e la Chiesa tutta condannò di eretica la proposizione, che Gesù pagò non per condiscendenza, ma per obbligo.

Ma giacchè sua Signoria Osservatrice si è compiaciuta di citar fuor di proposito l' autorità di un Pontefice; ci permetta, che a proposito noi citiamo quella di un altro. Giovanni XXII. pubblicò l' anno 1327. la celebre Costituzione contro gli errori di Marsilio da Padova, e del Gianduno. In questa egli condanna la proposizione, *illud*, *quod de Christo legitur in evangelio Beati Matthæi*, *quod ipse solvit tributum Cæsari*, *quando staterem sumtum ex ore piscis illis*, *qui petebant didrachma*, *jussit dari*, *hoc FECIT NON CONDESCENSIVE*, *ET LIBERALITATE SUÆ PIETATIS*, *sed necessitate coactus*; condanna, dissi, questa proposizione *ve-*

 luti

(1) *Epist.*I. *ad omnes fideles T.*VI. *P.*II. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. Lo stesso Pontefice nella *Epist.*V. *ad Eliam Episcopum Barensem p.*1631. così scrive: „ Nullus Regum, vel Imperatorum audeat minuere, alienare, sive suis usibus applicare de iis, quæ ecclesiæ a quibuslibet hominibus de proprio jure jam donata sunt, vel deinceps, Domino favente, donari contigerit „. E nella *Ep.*XIV. *p.* 1645. „ Nulli secularium domino potestatem in clericos habere licet „. Vedasi anche la *Epist.*XX. *pag.*1650. *ad Richerium Senonensem*, che fa ben al caso per le controversie presenti: e la *Ep. ad Robertum comitem Flandriæ*, che leggesi negli Atti del Sinodo di Reims dell' *an.*1092. dove insegna, che il principe laico non possa mettere le mani su beni degli ecclesiastici, non ostante qualunque consuetudine, avendo detto il Signore, *ego sum veritas*, e non già, *ego sum usus*, & *consuetudo*.

CAP. I.

luti SACRÆ SCRIPTURÆ CONTRARIAM, ET FIDEI CATHOLICÆ INIMICAM, HÆRETICAM, SEU HÆRETICALEM, ET ERRONEAM. Non occorre lusingarsi di poter ischivare la censura con ricorrere al consenso della Chiesa. L' autorità del Pontefice nel decidere vale da per se stessa; e quando un tal consenso domandasse l' Osservatore, sappia, che tutte quante le Chiese sparse pel mondo alla Costituzione medesima acconsentirono, prestarono obbedienza, e l' accettarono. Eretica dunque è stata giudicata la proposizione medesima dalla Chiesa, ed eretico riputato chi la sostenea (1). Or ciò, ch'eretico fu giudicato dalla base, e colonna della verità, vale a dir dalla Chiesa, ed è, e sarà sempre eretico. Eretica pertanto è la proposizione dell' Osservatore. Quanto alla persona, si tocchi egli il petto, e consideri se materialmente, o formalmente lo sia stato, e se duri tuttavia a esserlo, e se abbia anche fatto più in là qualche passo.

Della vera intelligenza del testo dell' Apostolo: nulla est potestas nisi a Deo.

Vengo al passo dell'Apostolo, obbiettato in terzo luogo dagli Avversarj. Sì Signore: *non est potestas nisi a Deo* (2) o ordinata, o permessa. Ciò è stato di sopra raffermato coll' autorità de' Santi Padri (3) fondate sulle sacre lettere. Si può anche dire, che non vi è potestà, la quale in se considerata non sia da Dio; ma ch'ella non

(1) Apud Raynaldum *ad an.* 1327. *n.*XXXV. „ prædictos quoque Marsilium, „ & Johannem (Jandunum) ut hæ„ reticos manifestos, & notorios sen„ tentialiter declaramus „.

(2) *Cap.*XIII. *Ep.ad Rom. v.*1.

(3) *Pag.*208. *seq.*

CAP. I.

non a tutti, che l' hanno avuta, o l' hanno, sia stata conceduta da Dio. Chi l' ha, si dee contenere ne' di lei limiti. Egli bisogna che sia ministro (1) di Dio *in bonum*, come insegna lo stesso Apostolo. Uscendo egli da'limiti (2) di essa, e usurpando ciò, che non gli compete, non è in quella tale usurpazione ministro *in bonum*. A lui pertanto in quel caso medesimo sarà ella *permessa*, ma non *donata* da Dio. Sarà, come era in que' Sovrani, che *regnaverunt*, come dice il Profeta, ma *non ex Deo* (3), cioè era loro *permessa*; non però *donata* da Dio. S. Gian Grisostomo, interpretando la Epistola di S. Paolo a Romani (4), dopo riferite le parole: *non est enim potestas, nisi a Deo*: così scrive: ,, Quid ,, dicis, omnis ne princeps a Deo ordinatus est? Non ,, hoc dico, inquit. Neque enim de singulis principi- ,, bus mihi nunc sermo est, sed de re ipsa... Ideo non ,, dixit, non est princeps, nisi a Deo; sed de re ipsa ,, loquitur, dicens, *non est potestas nisi a Deo*; *quæ*

(1) *Cap.* XIII. *Ep. ad Rom. v.*4.

(2) S. Gian Grisostomo *Homil.* IV. *in illud Vidi Dominum &c. num* 4. *p.*127. *T.*VI. ,, Rex cum sit Ozias, ,, Sacerdotis principatum usurpat ... ,, Sed mane intra tuos terminos. Alii ,, sunt termini Regni, alii Sacerdotii. ,, Verum hoc illo majus est ,,. E *n.*5. ,, Major hic principatus; propterea ,, Rex caput submittit manui Sacer- ,, dotis... Verum Rex ille sua transiliens septa, modumque Regni trans- ,, gressus, conatus est aliquid adde- ,, re ... NE MIHI DIXERIS, ES- ,, SE REGNUM, UBI EST LE- ,, GUM TRANSGRESSIO ... Trans- ,, cendis septa, quæris tibi non con- ,, cessa ... Non tuum est hoc, sed ,, meum &c. ,,

(3) *Oseæ c.*VIII. *v.*4.

(4) *Homil.* XXIII. *n.*1. *pag.* 686. *Tom.*IX.

CAP. I.
„ *vero sunt potestates a Deo ordinatæ sunt*. Sic & cum „ quidam sapiens dicit: *a Deo adoptatur viro mulier*, „ hoc dicit, quia nuptias Deus constituit, non quia „ singulos, qui mulieres ducunt, ipse conjunxerit. „ Multos quippe videmus, qui male, & non ex nu„ ptiarum lege junguntur. Neque hoc Deo impu„ taverimus . . . . Multos (Deus) fecit principa„ tus, multasque subjectiones, ut viri, & mulieris; „ filii, & patris; senis, & juvenis; servi, & libe„ ri; principis, & subditi; doctoris, & discipuli &c. „ Non altrimenti Santo Isidoro Pelusiota nella *Ep.* CCXVI. *a Dionisio lib.* II. „ Quoniam, *dice*, per litteras ex me „ quæsisti, quidnam illud sibi velit, *non enim est potestas* „ *nisi a Deo*, ac dixisti, quid igitur? omnisne, qui „ imperium gerit, a Deo institutus est? Hoc dixerim, „ te mihi videri (ac velim, ne mihi succenseas, ni„ hil enim futile dicam) aut apostolicas voces minime „ legisse, aut certe non animadvertisse, atque intel„ lexisse. Neque enim dixit Paulus: *non est præfe*„ *ctus*, *nisi a Deo*: verum de re ipsa differit, his „ verbis utens, *non enim est potestas nisi a Deo*.... „ Quocirca rem ipsam, potestatem, inquam, hoc est „ imperium, & regnum a Deo formatum, atque in„ stitutum esse profitendum est, ut ne ornatus in statum „ inornatum degeneret. Quod si quis impius, ac sa„ crilegus in illud irruperit, *HAUDQUAQUAM* sci„ licet *HUNC A DEO CREATUM*, *AC DESI*-

„ *GNA*-

CAP. I.

„ *CNATUM ESSE DICIMUS*, verum *PERMIS-* „ *SUM ESSE*, quo nimirum aut Pharaonis in mo- „ dum . . . excrucietur; aut eos, qui crudelitate opus „ habent, ad meliorem mentem revocet, quemadmo- „ dum Rex Babylonis Judæos (1) „. Il Regno adunque, e la poteſtà è iſtituita da Dio; ma chi eſce da' limiti preſcritti da Dio al regno, e alla poteſtà ſteſſa, non è coſtituito ſu di ciò Re, o potente da Dio; cioè ha il regno, e la poteſtà non già donata, ma permeſſa in lui da Dio. Or dovendoſi in queſta guiſa intendere, ſecondo i Padri, e ſecondo San Paolo ſteſſo le parole *non eſt poteſtas, niſi a Deo*, che potranno quindi ritrarre gli Avverſarj a favore della loro opinione? Forſe, che Criſto foſſe ſoggetto a Ceſare, e lo debba pur eſſere in conſeguenza la Chieſa; e che poteſſe Ceſare avan-

(1) S. Thom. *In Epiſt. ad Rom. cap.*XIII. *lect.*I. *p.*131. *edit. an.*1689. „ Regia POTESTAS, vel cujuſcumque alterius dignitatis poteſt conſiderari quanto ad tria, uno quidem modo quantum ad ipſam poteſtatem, & ſic eſt a Deo, per quem Reges regnant, ut dicitur *Prov.*VIII. „ Alio modo poteſt conſiderari, quantum ad modum adipiſcendi poteſtatem, & ſic quandoque poteſtas eſt a Deo, quando ſcilicet aliquis ordinate poteſtatem adipiſcitur, ſecundum illud *Hebr.*I. *Nemo ſibi honorem aſſumit, ſed qui a Deo vocatur, tam quam Aaron*: Quaudoque vero non eſt a Deo, ſed ex perverſo hominis appetitu, qui per ambitionem, vel quocumque alio illicito modo poteſtatem adipiſcitur. *Amos* VI. „ Tertio modo poteſt conſiderari quantum ad uſum ipſius, & ſic quandoque eſt à Deo, puta cum aliquis ſecundum præcepta divinæ juſtitiæ utitur conceſſa ſibi poteſtate, ſecundum illud *Prov.*VIII. *per me Reges regnant*: quandoque autem non eſt a Deo, puta, cum aliqui poteſtate ſibi data utuntur contra divinam juſtitiam „.

CAP. L

zarſi a coſtrignere Criſto a pagare i tributi (1)? Ceſare così facendo, avrebbe oltrapaſſato i limiti della poteſtà: e tal poteſtà in lui ſarebbe ſtata nel caſo, come ſi è veduto, non *donata*, ma *permeſſa* da Dio. Ma delle autorità della Scrittura obbiettateci da' noſtri contradittori ſi è detto a baſtanza.

(1) S. Agoſtino nel 1. libro *de Adulterinis Conjugiis cap.* XIV. *p.* 289. *ſeq. Tom.* VI. „ Prior ipſe Dominus, *dice*, „ cum ſe TRIBUTUM NON DEBERE MONSTRASSET, ſolvit „ tamen, ne ſcandalizaret eos, quibus ad æternam ſalutem gerens ho„ minem conſulebat. „ Vedi l'*Epiſtola* LXXXIII. *al.* CCXXXIX. dello ſteſſo Santo *ad Alypium n.* VI. *p.* 155. *T.* I. e *Serm.* CLV. *al.* VI. *de Verbis Apoſt. c.* VII. *p.* 518. *T.* V. „ Prorſus quod fe„ cit de tributo, hoc fecit de morte. „ Exigebatur tributum didrachma... „ Myſterium latebat; Chriſtus tamen „ TRIBUTUM NON DEBITUM „ PERSOLVEBAT. Sic perſolvit & „ mortem, non debebat, & perſolve„ bat „. Altrove parleremo di propoſito della chieſa.



CAPO

CAPO II.

CAP. II.

Della insussistenza degli argomenti, che il Ragionatore s' ingegna di dedurre da' monumenti della storia ecclesiastica, e civile.

Il Ragionatore a imitazione di certi Novatori si abusa di varj passi della storia per confermare la sua falsa opinione.

I. ON può il Ragionatore vantarsi di aver avuto almeno la falsa gloria di essere stato il primo, che abbia in questo genere procurato di raccogliere de' monumenti istorici, e trargli a forza a comprovare il suo rovinoso sistema. Avean ciò fatto molto prima di lui gli Ussiti (1), e parecchi altri, che susseguentemente, essendosi arrogati i titoli di Teologi, o di Canonisti, o di Politici, procurarono di torre affatto, o di estenuare il diritto ecclesiastico circa l' acquistare, e possedere beni temporali. Vero è, che il Ragionatore come pel numero de' documenti, che rammemora, così per la mala fede, per l'arditezza, e per l'astio contro il Clero, ha voluto comparire a quanti l' hanno preceduto, di gran lunga superiore. Egli nel Ragionamento (2) pone

(1) Giovanni Hus *Tract. de Ablatione Rerum Temporalium a Clericis num.* VI. *&* *seq. n.* VIII. *& seqq. p.*147. *seq.* ne apporta alcuni. Certi altri sono stati addotti da' varj Protestanti, che in ciò furono imitati da F. Paolo, da F. Fulgenzio, e non da pochi altri, che nel principio del XVII. secolo, e posteriormente scrissero su di un tal punto.

(2) *Pag.*41.

CAP. II.

Gli ordini di Giulio Cesare, e degli altri Imperatori gentili mentovati dagli Istorici, o riferiti nel corpo del diritto civile, i quali ordini riguardavano i collegj illeciti, sono dal Ragionatore applicati a' ceti Cristiani.

ne, come per base del suo raziocinio fondato sulla storia, lo stabilimento di Giulio Cesare raffermato di poi dagl'Imperatori; e mentovato non solamente da alcuni Giurisconsulti antichi, ma eziandio dagl' Istorici più accreditati; che fiorirono ne'primi secoli del Cristianesimo. Consisteva un tale stabilimento nell'avere vietati i collegj, o sia le comunità non approvate espressamente dal Senato, o dagl' Imperatori; tralle quali comunità non vi ha dubbio, che avesse a essere compresa la Chiesa.

Nella *Confermazione* poi dallo stesso *Ragionamento* (1), a fine di provare, che le Chiese, e i collegj degli Ecclesiastici *ne'tre primi secoli aveano incapacità di acquistare anco per le vie naturali*, fa egli colla solita sua critica un ammassamento di notizie, e di osservazioni, che quì noi colla brevità maggiore, che ci sarà possibile, esattamente riferiremo.

Perchè eran i ceti medesimi corpi distinti dal comune de cittadini.

II. Osserva egli adunque, che le chiese, e i collegj degli ecclesiastici erano compagnie, e corpi distinti dal comune de' cittadini, e per ciò provare, apporta la legge: „ Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, „ quam græci *Hæteriam* vocant. „ (2)

A cagione di sì fatte ordinazioni erano, secondo lui i ceti cristiani incapaci di acquistare beni stabili.

III. Aggiugne, che l' *Eterie* furono proibite da Giulio Cesare (3), e di poi da Trajano (4), e susseguentemente *per l' Impero tutto* da Settimio Severo

(1) *Pag.* LXXIX. *seqq.*

(2) *Digest. l* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus l.*4.

(3) *Joseph l.* XIV. *Antiquitat.*

(4) *Baron. ad an.*100. *num.* VIII *&* IX.

ro (1), il quale *fu acclamato Augusto circa l'anno* 195. *secondo la cronologia del Baronio*. Riflette quindi, che non gli si possa negare da'suoi contraddittori, che *niuna società, o collegio potea riguardarsi per lecito, ma dovea essere disciolto, se per autorità del Senato, o dell' Imperatore non gli fosse stato permesso di congregarsi* (2). Conchiude pertanto, ch'essendo stata illecita ogni nuova società, o union di collegi in tutto l'Impero, se non fosse ella stata dalla sovrana autorità approvata, e distinta con particolari privilegj; illeciti pure sieno stati ne' primi tre secoli i collegj, o sia le chiese, o le unioni cristiane, e perciò incapaci *di acquistare anche per le vie naturali* (3); e affinchè potesse la Chiesa avere la capacità di acquistar fondi, *conveniva, ch' ella fosse resa capace dalla sovrana potestà secolare, e fosse dichiarata collegio*, e adunanza legittima; lo che non potè ella conseguire fino a' tempi di Costantino.

IV. Ci

(1) *Digest. Tit. cit. de Collegiis, & Corporibus lege* 1. „ Mandatis principalibus præsidibus præcipitur Provinciarum, ne patiantur esse collegia, sodalitia ... Quod non tantum in Urbe, sed & in Italia, & in Provinciis locum habere, divus quoque Severus rescripsit „.

(2) Cita la legge terza dello stesso titolo, con cui fu ordinato, che „ Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, constitutionibus, & senatusconsultis dissolvantur . . In summa „ autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum, & mandata, & constitutiones collegium celebrat „.

(3) *Confermaz. pag.* LXXXI. dove anche aggiugne, che intanto fu ella di ciò incapace „ perocchè un corpo illecito non ha maggiore capacità di acquistare, del corpo, che non è, e il corpo, che non è, non ha capacità a niun atto, nè naturale, nè civile „.

CAP. II.

Sostiene, che ne' tre primi secoli la Chiesa non ebbe, che una interrotta tolleranza pel solo motivo di religione, e non per altro.

IV. Ci fa egli di più sapere, ch' ella non ebbe in tutti tre i primi secoli, che una interrotta tolleranza (1) *pel solo motivo di religione*; *ma non mai per renderla, come gli altri corpi leciti, capace di possedere*. Che i rescritti di Adriano a *Minucio Fundano*, e di Antonino Pio al *Comune dell' Asia* a favor de' cristiani (2), provano sì, che pel solo tumulto popolare non doveano subire

(1) *Conferm.pag.*CXI.*seqq.* „ Fin da' „ primi tempi, ne' quali cominciò „ nell' impero a introdursi il cristianesimo, le unioni, ditele Sodalizj, „ ditele Collegi, ditele CHIESE, cioè „ Congregazioni de' fedeli, per TUTTI I PRIMI TRE SECOLI, de' „ quali è questione, in più occasioni „ non solo furono soggette alla condizione degli altri Collegi, ma furono vietate ancora colle medesime „ leggi, e per le medesime ragioni, „ per le quali in tutti I DOMINJ BEN REGOLATI DEVONO „ PER MASSIMA DI GOVERNO „ VIETARSI TUTTE LE UNIONI DI UOMINI, CHE NON „ ABBIANO AVUTO DISPENSA „ DI UNIRSI DA CHI TIENE „ LA SOVRANITA' NELLA REPUBBLICA „. Si può egli parlare più empiamente contro le unioni fatte da' discepoli di Gesù Cristo, dagli Apostoli, da Gesù Cristo medesimo, è più chiaramente rappresentarle per illecite, come quelle, che avessero DOVUTO essere vietate, perocchè non aveano nè Cristo, nè gli Apostoli avuto LA DISPENSA di fare adunanze DA CHI TENEA LA SOVRANITA' NELLA REPUBBLICA? Tira egli innanzi, e nella *pag.*CXII. a proposito della primitiva chiesa, „ E' UN ATTENTATO, *scrive*, e „ USURPAZIONE contro la potestà „ della Repubblica l' unir Sodalizj „ senza il consenso della stessa Repubblica „. Fu dunque un ATTENTATO quello degli Apostoli, un ATTENTATO quello di Gesù Cristo. Sentimenti sono questi da Celso Epicureo, da Libanio Sofista, da Zosimo, da Giuliano Apostata; ma non già da cristiano, nè degni di essere non dico proposti, ma nè pure rammemorati in una cristiana società.

(2) *Pag.*LXXXII. *seqq.* Questi rescritti sono riferiti da Eusebio *lib.*IV. *Hist. Eccl. c.*IX. *edit. Taurin. an.*1746. *p.*132. e *c.*XIII. *p.*135. *seqq.* e leggonsi anche nella fine dell' Apologia I. di S. Giustino Martire, e presso Sulpicio Severo *lib.*II. *Hist. Sacræ c.*XLV. *p.*150. *seq. edit. Antuerp. an.*1574. e presso Orosio *lib.*VII. *Histor. c.*XII. *p.*212. *Bibl. PP. Tom.*XV.

bire i cristiani la morte; ma non provano, che quando fossero eglino stati convinti in giudizio di essersi uniti in sodalizj, o in collegj, ch' erano vietati dalle leggi sotto pena di perduellione, non avrebbero dovuto soggiacere alla pena medesima (1); nè provano, che avessero allora i fedeli ottenuta la capacità di acquistare de' beni temporali. Che dal mentovato rescritto di Adriano si raccoglie anzi tutto l'opposto; ma che ciò non dee recar maraviglia a veruno, avendo quell' Imperatore procurato di promuovere la superstizione, e di abbattere la vera credenza, come costa da Elio Sparziano, da Dione, dall' Editto pubblicato per Sergio Giuliano, e da S. Paolino Vescovo di Nola.

E che Alessandro Severo permise all'uso de' cristiani, ma non alla proprietà un luogo pubblico, affinchè privatamente si adunassero ivi a pregare; e che i decreti riguardanti i Collegj illeciti erano giusti, e perciò si possano applicare alla chiesa.

V. Insegna quindi, che Alessandro Severo, il quale fu acclamato Imperatore l' anno 222. riscrisse (come racconta Elio Lampridio, intorno al luogo pubblico occupato da' cristiani, il qual luogo pretendeano i tavernieri, che loro appartenesse) riscrisse, dico, *melius esse, ut quomodocumque Deus colatur, quam popinariis dedatur*, ma tuttavolta non dichiarò collegio lecito la Chiesa (2), nè la rendè capace de' diritti, de' quali erano capaci gli altri corpi approvati. Nè si ha, aggiugne egli, che quell'Imperatore abbia derogato punto alla legge di Settimio Severo (3), di cui fanno menzione Eusebio, e S. Gi-

(1) P. LXXXVII. *seqq.* Nella *p.* XCIII. colla solita sua critica ammette persecuzioni fiere sotto Antonino. Ma ciò poco c' importa.

(2) *Pag.* XCV. *seq.*

(3) Vedi anche la *p.* CXV. *seq.* e ciò ch'ei dice nella *p.* CXIX. di Decio, e di Valeriano.

CAP. II.

S. Girolamo, e la qual è riferita da Ulpiano. Dice di più, che il Giurisconsulto Marciano, il quale fiorì sotto Alessandro, assicura, che pe'comandi de'Principi erano vietati i collegj, e i sodalizj, e si permettea solo, che si adunassero per motivo di religione (1): che Alessandro stesso concedette l'uso, ma non già la proprietà di quel luogo pubblico a' cristiani (2), affinchè vi si fossero adunati *privatamente a recitare le loro preci* (3): che le ordinazioni Imperiali circa i collegj, o sodalizj erano giuste (4), e perciò sono state anche adottate dal foro ecclesiastico, come si scorge dalla Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIV. data l'anno 1751. contro i liberi Muratori, la quale incomincia: *Provida Romanorum Pontificum*: e dalle lettere di S. Gregorio Magno. Le quali cose desidera il Ragionatore che si tengano ben a memoria, perocchè confermano, come ei s'immagina, il secondo suo principio (5).

Osserva, che Gallieno non riconobbe la chiesa tra legittimi Sodalizj: e che se i Cristiani per tolleranza degli Imperatori fecero delle fabbriche su certe grotte, queste fabbriche secondo la giurisprudenza cristiana non eran fondi, che potessero venire nell'ordinario

VI. Avverte inoltre, che Gallieno Imperatore non riconobbe tralle sodalità legittime le chiese, e i collegj degli ecclesiastici; e sebbene permise a' cristiani di adunarsi per motivo di religione, non ne dichiarò nientedimeno

(1) *Pag.* xcviii.

(2) *Pag.* xcviiii.

(3) *Pag.* xcvii.

(4) Quindi si vede, che, secondo lui, giustamente sia stato vietato anche a' cristiani l'adunarsi, e che perciò avendo gli Apostoli celebrato le adunanze, abbiano operato contro la giustizia. Così pensa questo Confermatore; e se non per malizia, almeno per ignoranza l'Osservatore giurisconsulto antiapostolico, e anticristiano.

(5) *Ivi p.* ci.

CAP. I. *corso dell' umano commercio. Sebbene nè pur questi durarono molto*

meno il ceto collegio legittimo, e capace di acquistare beni stabili (1). Nota eziandio, che poco prima della metà del terzo secolo i fedeli non aveano altre chiese, se non se o le case de' privati; o grotte, sulle quali, circa il divisato (2) tempo, si cominciarono a ergere delle fabbriche: sebbene sì fatte fabbriche erette senza la imperiale permissione, o senza un decreto del Senato, non erano, a quel, ch'ei dice, di quella specie di fondi, de'quali *parla la proposizione del suo Ragionamento. Oltrechè i fondi destinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di possessioni; poichè secondo la cristiana giurisprudenza, questi fondi talmente consacrati per l' immediato divin servizio, non sono fondi, che venir possano nell' ordinario comune commercio.* Determina poi, che questi *edifizj qualunque si fossero* verso la metà del terzo secolo, *non durarono più di dieci anni, essendo stati invasi dalla persecuzione, che si suscitò sotto Decio,* il qual male provenne, secondo S. Cipriano, dalla corruzione de' costumi de' cristiani desiderosi di accrescere le loro terrene sustanze (3). Rimprovera quindi baldanzosamente

(1) *Ivi p.cv. seqq.*

(2) *Pag.*cII.

(3) *Pag.*cIII. Quì il Ragionatore fa lo zelante. Cita il libro *de Lapsis* scritto da S. Cipriano, che oppone alla cupidigia di molti dell'età sua il disinteresse de' primi cristiani di Gerosolima, i quali vendeano le possessioni loro, e ne offerivano i prezzi a' Santi Apostoli. Obbietta una tal disciplina, che, come ei dice, DOVREBBERO SEMPRE TENERE I FEDELI (benchè tal dovere non sia stato imposto a essi fedeli nè da S. Pietro (*Act. Apost. c.v.*) nè da S. Cipriano) e la obbietta a' soli ecclesiastici. Per la qual cosa bisogna,

CAP. II.

mente il Ragionatore a'suoi avversarj l'aver eglin voluto rappresentare nel terzo secolo la Chiesa posseditrice di terre, quando questa (1) *allora le disprezzava, e riponeva la sua ricchezza nella povertà*, nella umiliazione, e nel rendersi degna de' *celesti tesori* (2).

VII. Os-

gna, ch'ei voglia, che questi soli sieno nel numero *de' fedeli*. Egli peraltro non offerendo ciò, che possiede, a' sacri ministri, mostra di non voler essere in un tal numero. Molto meno vuole, che lo sieno i secolari. Perocchè non solamente non concede loro di offerire a essi ministri di Dio la roba, o i prezzi della roba loro, ma li consiglia anzi di prendersi le già offerte pel mantenimento de' ministri medesimi, e de' poveri, e di applicarle alle *convenienze dello stato*. E chi sa, quali mai sieno sì fatte convenienze. Saranno per avventura (secondo il Ragionatore, che *præpositos superbo tumore contemnit*, *S. Cipr. ibid. p.*123. *edit. opp. an.*1682.) *augumenta patrimonii* di alcune cose secolari, che *ampliandis facultatibus incubant* (*S. Cipr. ib.*) a fine di aver a spendere in isfarzi, e pompe, e spettacoli, in dispendiosi conviti, in giuochi, in regali esorbitanti a farsi a' ballerini, e ballerine, a musici, e canterine, che sono la peste, e la rovina della gioventù specialmente nobile; poichè tali cose non veggo, che sieno biasimate mai dal Ragionatore, benchè le vegga rigettate da S. Cipriano (*lib. ad Donatum p.*3. *seq. de opere, & eleemosynis p.*206. *seq. & Ep.*11. *p.*3. *seqq.*)

(1) Costui se la prende non già contro di alcuni, nè contro di molti ecclesiastici, ma contro la *chiesa* del tempo nostro, e non ce la rappresenta per *colomba* di Gesù Cristo, quale ci assicura lo Spirito Santo ch' ella sia; ma per una avara, che non metta tutta la sua ricchezza nella umiliazione, ma ne' beni terreni. E' questa una impostura solennissima, e una calunnia da Luterano.

(2) Allude costui all'esortazione fatta da S. Stefano Papa (come si legge negli Atti del martirio di esso Santo tenuti per sinceri dal Card. Baronio *ad an.*CCLIX. *num.*XX. *seqq.*) a' fedeli di rinunziare a' beni temporali per fare acquisto del regno celeste; onde riflette zelando „ tanto essere stato lontano, che si pensasse allora „ alla proprietà de' beni temporali in „ comune &c. „ Ma io non so, che domin quest'uomo si armeggi. Dove parla mai S. Stefano delle possessioni? Dove dice, ch'elle non si abbiano a

tenere

CAP. II.

Nega, che Aureliano abbia riconosciute per collegj le chiese, e che sia stato stimato da' Vescovi, che al Papa spettasse il giudicare della causa di Paolo Samosateno.

VII. Osserva di più, che nè pure Aureliano riconobbe per legittimo collegio la Chiesa cristiana, ancorchè, al dire di Eusebio, abbia egli comandato, che la casa della Chiesa occupata da Paolo Samosateno fosse data a chi l'avessero aggiudicata i vescovi d'Italia, e specialmente quello di Roma (1). Riflette inoltre, che quella casa era piccola, onde non potea *fare grande strepito per argomentare possessione di fondi temporali*. Avverte quindi, che i Padri adunati in Antiochia non rimisero al vescovo di Roma la *cognizione del punto ecclesiastico della validità della condanna di Paolo Samosateno* (2); e che riguardo all' abitazione del vescovato, *avendo conosciuto*,

tenere in comune? Dove dice nulla, che condur possa o per diritto, o per rovescio alla nostra questione? In quegli Atti, che da molti si tengono per ispurj, si legge essere stati publicati *præcepta diabolica*, che *si quis christianus* a gentili *proditus esset*, *ille facultates ejus acciperet*; e che S. Stefano disse a' fedeli, che posponessero le terrene ricchezze alle celesti: „ vos itaque, fratres, respuite facul„ tates terrenas, ut cæleste regnum „ accipiatis. Nolite timere principes se„ culi... Tunc presbyter Bonus res„ pondens ait, nos non tantum parati „ sumus facultates terrenas relinquere, „ sed etiam sanguinem propter nomen „ Domini Jesu Christi „. Cosa vi è quì di più di quel che ora si vuole, e si predica necessario a farsi in tali congiunture? Vi è forse cattolico, il quale dica, che per non perdere le facoltà terrene, si abbia a rinnegare Cristo, e *respuere celeste regnum*? Come dunque si può, senza imposturare, o senza dir bugia, o senza dare un contrassegno evidente d'ignoranza; come, dico, si può asserire, ch' erano allora i fedeli lontani dal pensare nella maniera, con cui ora si pensa intorno al possedere facoltà terrene o in privato, o in comune? Ma di quest'uomo direbbe forse quell' antico, che disse di altri: „ Nihil est profecto stolidius, „ neque mendaciloquius, neque con„ fidentiloquius, qui omnia se simulant „ scire, nec quidquam sciunt „.

(1) *Pag.* CVII.

(2) *Pag.* CVIII.

ch' era punto di giurisdizione temporale del Principe, trovarono necessario di ricorrere a lui, per far isloggiare l' ingiusto detentore.

CAP. II.

Che i Principi gentili così facendo, non faceano atto attentato, e aveano potestà di promulgar tali leggi. Ristretto dell' argumento del Ragionatore.

VIII. Avverte, che *dopo tante chiare testimonianze della proibizione de' collegj cristiani al pari d' ogni altro non approvato collegio, sarebbe superfluo di riferire ciò che accadde sotto l' imperio di Diocleziano*, per conoscere, con qual rigore abbia egli perseguitati *i sodalizj, che si avessero pensato di congregare per altri oggetti, massimamente di acquistare, o di possedere beni in comune* (1) ,, Sacerdotum collegia fugabantur ,, dice S. Basilio. Le chiese pertanto, e i collegi ecclesiastici non possedeano ne' primi tre secoli beni temporali (2), non avendo potuto possederne legalmente. Osserva eziandio, che i Santi Martiri, i quali, non attesi gli editti imperiali, faceano delle donazioni alle chiese, furono (3) *uomini disobbedienti*, e che tale fu S. Lucina. Perocchè *trattandosi di disposizioni di beni temporali*, dovea prestarsi al Sovrano, benchè gentile, obbedienza (4). Rapporta indi il testo, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit ... Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*, per darci tacitamente a intendere, esser egli di sentimento, che que' tali creduti Martiri dalla chiesa, non abbiano già acquistata la salute eterna, ma la dannazione; poichè sapea egli benissimo, che immedia-

(1) *Pag.* CXX.
(2) *Pag.* CXXI.
(3) *Pag.* CXXIV.
(4) *Pag.* CXXV.

mediatamente, dopo il riferito testo, San Paolo seguitò a scrivere: *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt*.

CAP. II.

Che Diocleziano proibì pure i collegj, e che perciò le chiese non poteano acquistare, e possedere; e che i Santi Martiri avendo lasciato i beni loro alle chiese medesime, furono disobbedienti.

IX. Prosegue a dire il Ragionatore, che faceano male que' Sovrani a impedire le *pie disposizioni de' fedeli*, *perchè lo faceano per una cieca aversione, che aveano alla nostra santa Religione, non faceano però atto attentato, nè incompetente*. Laonde l'errore, e la cecità loro non dava perciò titolo a' sudditi di contravvenire *alle leggi de' Cesari, a' quali il grado, che teneano, dava potestà di promulgarle*. Ed eccovi ristretto l' argumento istorico del Ragionatore medesimo, il qual argumento nella *Confermazione* di lui occupa più di cinquanta pagine, ed è proposto in maniera, che in esso ben considerato si ravvisa lo spirito non già di un cattolico Ragionatore, che co' monumenti della storia abbia procurato di sostenere le parti de i Sovrani; ma di un capital nemico del cristianesimo invasato da un anticristiano furore, che imitando il Voltaire, e altri scrittori di simil genia, pianta de' principj, onde segua manifestamente, che non solamente i Padri della chiesa, ma i Martiri ancora, gli Apostoli stessi, Gesù Cristo medesimo sieno stati rei di perduellione.

L'argomento fatto del Ragionatore si riduce in forma assai più breve. Divi-

X. Un tale argumento si può così ridurre in forma assai più breve. I fedeli non aveano, nè poteano avere il diritto di dare alla Chiesa, o a'collegj ecclesiastici; e la Chiesa, e i collegj ecclesiastici non aveano, nè poteano

CAP. II.

ſione della noſtra riſpoſta in otto paragrafi.

avere il jus di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni, ſe non ſe per conceſſione de' Sovrani del ſecolo (1), i quali perciò aveano, e hanno l'autorità di conferire, e di ampliare, e anche per lo contrario di riſtrignere, e fino di torre a'fedeli, e a' collegj ſuddetti una tale diritto. Or i Sovrani del ſecolo dal principio della Chieſa fino a' tempi di Coſtantino non ſolamente non concedettero, ma vietarono (2) anzi a'fedeli di dare alla Chieſa, e a' collegj eccleſiaſtici; e proibirono alla Chieſa, e a eſſi collegj di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni. I fedeli adunque non aveano diritto di dare alla Chieſa, e a' ſuddetti collegj; nè la Chieſa, e i collegj ſteſſi aveano il jus di acquiſtare, e di poſſedere sì fatti beni. Ma ſe i fedeli non ebbero il diritto di dare, nè la Chieſa, e i collegj eccleſiaſtici di acquiſtare, e di poſſeder tali beni; dando quelli, e acquiſtando, e poſſedendo la Chieſa, e i collegi, avrebbero operato fuor d'ogni diritto, anzi contro il diritto; e operando fuor d'ogni diritto, anzi contro il diritto, avrebbero peccato. I fedeli adunque, che aveſſero ne'primi ſecoli dato, o che diedero; e la Chieſa, e i collegj, che aveſsero acquiſtato, o acquiſtarono beni terreni, ſarebbero ſtati, o furono rei di peccato. A queſto breve diſcorſo ſi riduce tutta la lunga diceria del Ragionatore, il quale per non apparire di averſela preſa contro gli Apoſtoli, ſuppone sì, ch'eglino eran

(1) Ragionam. dell'Avverſario *p.* 10.

(2) *Ragionam. p.* 4. *ſeqq. Conſer. p.* 40. *ſeq. Conferm. p.* XI. *p.* LXXVI. *ſeq. p.* LXXXII. *ſeqq.*

eran tenuti a obbedire alle ordinazioni imperiali riguardanti l'incapacità de' collegj, o sodalizj di acquistare, e di possedere, ma ci avvisa, ch' eglino perciò non riceveano fondi (1), ma solo delle case, e delle possessioni vendute prendeano i prezzi, e li davano a persone fedeli; le quali per timore, che non fossero loro tolti da' gentili, presto se ne spedivano distribuendogli a' poveri, come fece il Santo Levita Lorenzo (2). Per isciogliere, e ridurre a nulla un tale argumento quanto lungo, altrettanto insussistente, e vano, e contrario alle massime costanti, certe, e sante del cristianesimo, dividerò la mia risposta in otto paragrafi, nel primo de' quali dimostrerò in generale, quanto sia inconcludente l' argumento medesimo, e come apra la via all' empietà. Nel secondo scendendo a' particolari punti, farò vedere, che la Chiesa coll' indirizzo degli Apostoli, anzi dello stesso nostro Signor Gesù Cristo acquistò, e possedette beni terreni, e celebrò le sue unioni, o adunanze, non ostanti i divieti de' Magistrati, e de' Sovrani; e che perciò ella ne abbia avuto la capacità, e il diritto da Dio. Nel terzo proverò, ch'ella fece lo stesso sotto i discepoli de' Santi Apostoli nel secondo secolo, avendo appreso da' suoi istruttori, e maestri, che in ciò i divieti imperiali non avessero a valere: e nel quarto, che mostrò ella di avere un tale diritto ne' tempi di Alessandro Severo, e de i suoi successori fino a

 Vale-

(1) *Ragionam. p.41.* (2) *Ivi.*

CAP. II.

Valeriano, e che tutte le osservazioni del Ragionatore intorno a questo punto sono finte a capriccio, e contrarie al vero. Nel quinto confuterò quanto egli fonda sulle concessioni di Gallieno, e farò vedere, quanto sieno inette, e false le riflessioni di esso Ragionatore su di tal materia, e quanto a lui stesso ripugnino. Nel sesto dimostrerò, che ne' tempi di Aureliano seguitò ad acquistare, e a possedere la Chiesa, non ostante, che non fossero da quell'Imperatore rivocati i divieti de' suoi antecessori; e che le decisioni delle cause ecclesiastiche dipendeano dal Romano Pontefice; e che sia falsissimo, che i Padri del Concilio Antiocheno abbiano ammesso, che il discacciare dalla casa della Chiesa Paolo Samosateno appartenesse alla giurisdizione temporale del Principe. Nel settimo farò costare a evidenza, che i Pastori, e Dottori della chiesa ne' tempi di Diocleziano, fermi nella tradizione avuta da' SS. Apostoli, diedero a divedere, che l'Imperatore non avea il diritto di comandare, che le Chiese non acquistassero, e non possedessero; e che perciò nulla ostanti le proibizioni impieriali, elle acquistarono, e possedettero, e meritamente ammisero le donazioni de' Santi Martiri, e giustamente condannarono di prevaricazione que' Sacerdoti, che aveano consegnati i tesori della chiesa medesima a' presidi delle città, e delle provincie, che per ordine del Sovrano li domandavano. Nell'ottavo finalmente colle testimonianze di Costantino Imperatore, e con più altri incontrastabili

monu-

monumenti farò, come dir si suole, toccar con mano a' miei lettori la falsità della proposizione del Ragionatore, che le chiese prima della persecuzione di Diocleziano non posedessero beni stabili, e la insussistenza di tutte le osservazioni, sulle quali ei fonda una tal proposizione.

§. I.

Lo storico argumento del Ragionatore apre la via all' empietà, ed è affatto inconcludente.

Lo storico argumento del Ragionatore apre la via all'empietà.

I. PER fargli adunque comprendere, ch'egli inconseguentemente ragiona, e all'empietà, innavvedutamente per avventura, fa strada a chiunque lo voglia seguitare; fingiamo, che gli si conceda la prima, o sia la maggior sua proposizione, *che i fedeli non aveano, nè poteano aver diritto di dare alla Chiesa, e a'collegi ecclesiastici; e la Chiesa, e i collegj ecclesiastici non aveano, nè poteano avere il jus di acquistare, e di possedere beni terreni, se non se per concessione de' Sovrani del secolo; i quali perciò poteano, e possono dare, ampliare, e anche ristrignere, e torre un tale diritto.* Gli si conceda pure la minor proposizione, ch'è vera, aggiugnendo, che non solamente era vietato dagl' Imperatori gentili a' sodalizj non approvati, e in conseguenza alla Chiesa, e a' collegj degli ecclesiastici di acquistare, e di possedere beni stabili; ma eziandio di acquistare danari pel

CAP. II.

comune, e di adunarsi, e di sussistere in società, o collegio. Finalmente poichè l' argumento, come dicono i dialettici, è in forma, gli si conceda anche la conseguenza, e gli si ammetta, che la Chiesa, e i collegj degli ecclesiastici, senza violare ogni diritto, e costituirsi d'avanti a Dio, e agli uomini rei di peccato, non poteano ricevere per la comunità loro nè fondi, nè mobili, nè danaro, ne poteano lecitamente adunarsi, ma doveano anzi disciogliere la comunità stessa, e fare sì, che più non ne rimanesse nè pure vestigio.

Ma può egli negare, che i primi fedeli, che gli Apostoli, che Gesù Cristo medesimo non solamente vollero, che la società loro sussistesse, e non se ne disciogliessero le unioni (1); ma ricevettero eziandio danari per la comunità stessa (2)? Rinnegherà egli l'Epistole, e gli Atti de' SS. Apostoli, e ancor il Vangelo, se avrà l' ardire, non dico di rigettare come falsi, ma di porre fatti sì certi in controversia. Peccarono adunque, se vuol

(1) Vedi il Vangelo di S. Matteo *cap.* IV. *v.* 25. *cap.* V. *v.* I. *seqq.* VIII. *v.* 17. *seqq.* IX. *v.* 10. *seqq.* X. *v.* I. *seqq.* XI. 7. *seqq.* XIII. 2. *seqq.* XIV. 13. *seqq.* XV. 30. *seqq.* XXI. *v.* 9. *seqq.* XXIII. I. *seqq.* XXIV. I. *seqq.* Delle stesse, o di simili altre adunanze parlano gli altri Evangelisti. Delle adunanze, o unioni degli Apostoli cogli altri fedeli, vedi gli Atti Apostolici *cap.* I. *v.* 13. *seqq.* II. *v.* I. *seqq.* VI. I. *seqq.* IX. 19. 26. *seqq.* X. 41. *seqq.* XI. 26. *seqq.* XII. I. 5. 12. XIII. I. *seqq.* 44. *seqq.* XV. 4. *seqq.* XVI. 5. *seqq.* XVII. 4. *seqq.* XVIII. *v.* 7. *seqq.* XIX. 18. *seqq.* XX. 7. *seqq.* 17. XXI. 4. *seqq.* Di simili cose sono pur piene l' epistole di S. Paolo.

(2) *Act. Apost. c.* II. *v.* 44. *seqq.* IV. *v.* 32. *seqq.* VIII. I. *seqq.* XI. 26. *seqq.*

vuol egli ſtare fermo ne' ſuoi raziocini, i primi fedeli, peccarono gli Apoſtoli, e giuſtamente perciò furono puniti, e privati di vita, e fece male lo ſteſſo noſtro impeccabil Signore Gesù Criſto. E il teſſere un argomento, in vigore di cui ſi abbia ciò a concedere non è egli lo ſteſſo, che aprire la via all' empietà per coloro, a' quali viene propoſto? Or vegga ognuno, qual giudizio ſi abbia a formare di una opinione, che per eſsere in qualche modo ſoſtenuta, abbia meſtiere di sì fatti argomenti.

CAP. II.

L' argumento del Rapponatore è affatto inconcludente.

II. Per ben conoſcerne poi la inconcludenza, non vi vuole di più, che negarne la maggior propoſizione. In fatti ella è falſiſſima. Perocchè 1. Non ſi può negare da un criſtiano, e ſpecialmente da un cattolico, che abbiano avuto il diritto di fare ciò, che in realtà fecero i fedeli col conſenſo de' Santi Apoſtoli, e anche dello ſteſſo noſtro Signore Gesù Criſto. 2. Ella è coſa incontraſtabile, che ſe le leggi pubblicate da' Sovrani gentili per bene, com' eſſi credeano, della Repubblica, non obbligarono la Chieſa, e perciò non furono dalla chieſa medeſima oſſervate nè manco ne' tempi degli Apoſtoli; elle ſieno ſtate leggi promulgate da chi non avea poteſtà ſu di eſſa Chieſa, e ſieno ſtate oppoſte al diritto di lei: altrimenti ſe non foſsero ſtate contrarie al diritto di eſsa, e foſsero ſtate promulgate dall' avente poteſtà ſu della Chieſa, queſta ſarebbe ſtata obbligata a oſservarle, e le avrebbe realmente oſservate; eſ-

ſendo

CAP. II. sendo un' empietà l' asserire, che Gesù Cristo, e gli Apostoli abbiano indirizzata, e regolata la Chiesa in modo, ch' ella non osservasse ciò, ch' era obbligata a osservare. 3. Non avrà nè pure l' ardimento un cristiano di negare, che quando i fedeli abbiano dato in realtà alla Chiesa, e la Chiesa abbia in realtà acquistato beni terreni col consentimento, coll' indirizzo, colla cooperazione eziandio de' Santi Apostoli; abbiano, e i fedeli suddetti avuto il diritto di così fare, e di dare alla Chiesa; e la Chiesa abbia il diritto di acquistare beni terreni, altrimenti avrebbero ed eglino dato, ed ella acquistato senza diritto veruno, e non sarebbero stati giusti nè i doni di quelli, nè gli acquisti di questa. Or i fedeli, e la Chiesa non ebbero un tal diritto dagli uomini. Non da' Sovrani, perocchè questi aveano vietato a chiunque fosse di dare, e ad essa di acquistare: non dal jus comune umano, o sia dal jus delle genti; perocchè questo non dà un somigliante diritto per le sodalità, o collegj, o comunità, se il principe vi ripugna. Aveanlo pertanto da Dio. Ma se l' aveano da Dio; sarà falso falsissimo, che i fedeli, e la Chiesa non abbian avuto, nè potuto avere il diritto, quelli di offerire, e questa di ricevere beni terreni, se non se per concessione de' Sovrani del secolo, i quali perciò potessero ampliare, ristrignere, e anche torre una tale diritto. Ella è pertanto falsa la maggiore proposizione dell' argomento istorico del Ragionatore; ed essendo que-

questa falsa, pel resto, che segue nell'argumento medesimo, non potrà egli concluder nulla a suo vantaggio. CAP. II.

§. II.

La Chiesa col consenso, e cooperazione, e indirizzo de' Santi Apostoli, anzi di Gesù Signor nostro celebrò le sue adunanze, e acquistò, e possedette beni terreni non ostanti i divieti de' Sovrani, e perciò ella non ebbe la capacità, e il diritto di fare tali unioni, e acquisti da' Sovrani medesimi, ma da Dio.

Dagl'Imperatori Gentili fu compresa la società Cristiana nelle leggi contrarie a' collegj vietati.

I. CHe i Sovrani del secolo dal principio del cristianesimo fino a' tempi di Costantino, avendo vietato ogni unione, e ogni acquisto, e possedimento di beni terreni alle società, o collegj, o sodalizj, o eterie, le quali espressamente non fossero state approvate dagl' Imperatori, o dal Senato, abbiano anche vietato alla Chiesa, e a' Collegj de' ministri dell' Evangelio le adunanze loro, e sì fatti acquisti, e possessioni, non si nega, anzi si sostiene acremente dal Ragionatore, come si è di sopra veduto (1); e raccogliesi eziandio dalle leggi, che intorno a sì fatte società, o collegj furono più volte pubblicate da' ministri, e da' Principi della Romana Repubblica.

Ciò si prova

II. I collegj mentovati dagli antichi Scrittori, e dalle

(1) *Pag.* 234. *seqq.*

CAP. II.

colle testimonianze degli antichi.

dalle Romane (1) leggi, celebravano in certi determinati giorni le adunanze, o eterie loro (2), e i conviti comuni (3), e aveano i loro soprantendenti, e ministri (4), e il loro fisco (5), o arca che vogliam dire. Questi collegj, se non erano di antica istituzione presso i Romani, si doveano tenere per soppressi, e tolti di mezzo, secondo gli ordini di Giulio Cesare (6). Laonde avvenne, che nè pure a' Giudei fosse permesso di adunarsi in Roma, eziandio per motivo di religione; sebbene non passò molto, che dallo stesso Cesare ne

(1) Vedi Aristotele *lib.*v. *cap.*xi. *p.*512. *della ediz. dell'an.*1606. *T.*II. e la legge ultima *ff. de Collegiis, & corporib. illic.* dove troviamo scritto „ Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, „ quam Græci ἑταιρίαν vocant „. Plinio il minore *lib.*x. *Epist.*xcvii. & *Epist.* xliii. Tertulliano *lib.*II. *ad Uxor. cap.*vi. e tra' moderni Barnaba Brissonio *Select. ex Jure Civil. Antiquit. lib.*i. *cap.*xiv. *p.*14. *edit. Opp. minor. Lugd. Batav. an.*1749. l'Eineccio *Exercit.*ix. §.xviii. *pag.*393. *seqq. Syllog. Opusculor. edit. Opp. Genev. Tom.*II. *P.*I. e (per tralasciare innumerabili altri, e dare nello stesso tempo nel genio al Ragionatore) G. Enningio Boehmero *Dissert.*iv. *Juris Eccl. Antiqui c.* viii. §. xxx. *p.*288. *seqq. edit. Halensis an.*1729.

(2) Eineccio *ivi* §.vi. *p.*375.

(3) Trattasi di ciò dal Cujaccio *lib.*vii. *Observ.* xxx. dal Salmasio *Observat. ad Jus Atticum, & Rom. c.*iv. dal Boehmero *ivi* §.xxxiii. *p.*209. *seqq.*

(4) Prova ciò l'Eineccio con varie iscrizioni: *ivi* §.vi. *p.*375.

(5) *Lege* i. §. i. *Tit.*iv. *Dig. Quod cujuscumque Universit. nomine lib.*III. „ Quibus permissum est corpus habe- „ re COLLEGII, SOCIETATIS, „ sive cujusque alterius eorum nomi- „ ne, proprium est ad exemplum rei- „ publicæ, habere res communes, „ ARCAM COMMUNEM, & acto- „ rem, sive syndicum, per quem „ tamquam in Republica, quod com- „ muniter agi, fierique oportet, aga- „ tur, fiat. „ Vedi lo Smetzio *Inscript. p.*xxxiv. 10. l'Eineccio *l.c.*

(6) Sueton. *in Julio cap.* xlii. „ Cuncta Collegia, præter antiquitus „ instituta, detraxit „.

ne ottennero la licenza (1), che fu di poi raffermata loro dall' Imperatore Augusto (2). Furono pertanto i Giudei eccettuati dalla legge comune, sicchè poterono liberamente tenere le loro sacre adunanze in Roma, celebrare i loro conviti, e raccorre da' sodali facoltosi del danaro a riporre nell' erario, o sia nell' arca loro pe' poveri, e pe' conviti, e per le utilità comuni della società loro (3); poichè questa era la condizione de' collegj, come osserva il giurisconsulto Marciano (4). Ma quantunque avessero ciò eglino ottenuto in Roma da Cesare, nol poterono però ottenere nelle Provincie, nelle quali pur si vede, che sì fatti collegj eran vietati; laonde fu di bisogno, che Cesare stesso ordinasse a' Parj, e agli altri popoli soggetti alla Romana repubblica, che permettessero a' soli Giudei di osservare i patrj loro riti, e di vivere secondo gl' istituti loro, e di raccorre *pecunias in concænationes ad rem divinam* (5). Fu stimato pure opportuno, che Dolabella facesse sapere per lettere agli Efesj, di aver

(1) Giuseppe Ebreo *l.* XIV. *Antiq. Judaicar. c.* X. *al.* XVII. *Tom.* I. *Opp. edit. Havercampiana p.* 705.

(2) *Ex mſ. Leidenſi apud Gronov. Decr. Rom. & Asiæ P.* II. Heineccius *ibid.* §. XVII. *p.* 391.

(3) L' Einecccio *Ivi p.* 392. e il Boehmero *Differt.* IV. *Juris Eccl. Antiq. c.* VIII. §. XXII. *p.* 290.

(4) *Lib.* XLVII. *Digeſt. Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus lege* I.

(5) Presso Giuseppe Ebreo *l.* XIV. *Antiquit. Judaicar. cap.* X. *num.* 8. *pag.* 705. *Tom.* I. *edit. Havercampi*: „ Convenerunt (*dice Cesare*) „ me Judæi in Delo, & quidam „ ex Judæis insulæ inquilinis, præ„ sentibus etiam vestris legatis, & si„ gnificarunt, quod vos etiam vestris „ decretis eos prohibetis τοῖς πατρίοις „ ἔθεσι, καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι *patriis* „ *moribus, sacrisque uti* . . . ἐμοὶ „ οὐκ

CAP. II.

aver egli conceduto a' Giudei medesimi ad istanza d'Ircano loro Pontefice, che si potessero adunare, secondo le patrie loro costumanze, ἱερῶν ἕνεκα καὶ ἁγίων, *sacrorum, sanctorumque caussa* (1); onde si scorge, ch' eglino dianzi non poteano ivi congregarsi nè anco per motivo della patria loro religione. Somiglianti rescritti ebbero i Giudei da altri Ministri della Repubblica indirizzati a Coj (2), a' Sardiani, agli Alessandrini (3), a' Milesj (4), a' Pergameni &c. (5) L' Imperatore Augusto ancora scrisse circa lo stesso punto, ma pe' soli Giudei, profitenti la legge Mosaica, a Norbano Flacco Proconsolo dell'Asia (6), e a' Presidi delle altre Provincie (7). Ma anche tali concessioni fatte a' soli Giudei, sebbene furo-

„ οὐκ ἀρέσκει *mibi non placet* . . . „ vetari eos *ex suis institutis vivere* „ ζῆν κατὰ αὐτῶν ἔθη, *& conferre* „ *pecunias in epulas, & rem divinam, præsertim cum nec Romæ* „ *ita facere probibeantur*: καὶ χρήματα εἰς σύνδειπνα, καὶ τὰ „ ἱερὰ εἰσφέρειν, τοῦτο ποιεῖν αὐτῶν μηδ' ἐν Ῥώμῃ κεκωλυμένων . . „ Ego ALIAS COITIONES PROHIBENS, *bis solis* τούτοις μόνοις „ permitto ex patriis moribus & institutis congregari „.

(1) Vedi Giuseppe *ivi n.*12. *p.*708.

(2) *Ivi n.*15. *p.*709. dove si legge la epistola di L. Antonio Pro-pretore.

(3) *Ivi n.*17. *p.*709. *seq.*

(4) *Ivi p.*711.

(5) *Ivi n.*22. *p.*711.

(6) Filone Ebreo nella Legazione a Cajo *pag.* 1035. *della edizione di Francfort*. Giuseppe *lib.* XVI. *cap.* VI. *pag.*800.

(7) Giuseppe *ivi n.* IV. *seqq. p.*800. *seqq.* Filone nella *Legazione a Cajo p.*1035. dice, che Augusto „ per litteras mandavit provinciarum Asiæ „ procuratoribus, ut concederent ἰουδαίοις μόνοις JUDÆIS SOLIS „ in Synagogis cœtus facere . . . primitias vero quotannis conferri, unde fiunt sacrificia, missa in hoc sacra legatione ad templum Hierosolymæ; deia edicit, ne quis sit impedi-

furono confermate da Tiberio dopo che queſti, avendo diſcacciati eſſi Giudei da Roma, ſi avvide di eſsere ſtato ingannato da Sejano (1); furono però non curate da Caligola, da cui non potè ottenere Filone, che in Aleſſandria ſi permetteſsero a' Giudei ſteſſi le congregazioni, o ſodalizj (2) che dir vogliamo. Che ſe Claudio non approvò in queſto, come in parecchie altre coſe, la condotta di Cajo, e reſtituì alla nazione Ebrea i privilegj, che nell'Egitto, e altrove avea antecedentemente goduto (3); tuttavolta non paſsò gran tempo, ch' egli ſteſso volle, che foſsero i Giudei diſcacciati da Roma (4), ſebbene non gli riuſcì di cacciarli tutti per la grandiſſima loro moltitudine: laonde comandò a coloro, che vi rimaſero, *μὴ συναθροίζεσθαι, di non adunarſi* (5). Sia però ita la faccenda pe' Giudei ſotto Caligola, Claudio, e Nerone comunque ſi voglia; egli è ad ogni modo certiſſimo; come ſi raccoglie dalle mentovate ordinazioni de' Romani, che ſenza la pubblica approvazione non era permeſso a veruno di formare in Roma, nè altrove per le Provincie ſodalità, o collegj, anche per motivo dell'eſercizio della religione, nè di fare rac-

„ pedimento judæis cœtu collectaſve „ facientibus, aut Hieroſolymas eas „ mittentibus more patrio „. Riporta dipoi egli una lettera di C. Norbano Flacco ſu di ciò a' Magiſtrati degli Efeſj.

(1) Filone *Ivi pag.*1015. 1034.

(2) Filone *Ivi pag.*1000. *ſeqq.* e *p.* 1040. e Giuſeppe *l.*XIX. *Antiquit. Judaicar. c.*V. *n.*2. *p* 944.

(3) Giuſeppe *Ivi p.*944. *ſeqq.*

(4) San Luca negli Atti Apoſtolici *cap.*XVIII. *v.*2. Suetonio *In Claud. c.*XXIV.

(5) Dione *l.*LX. *p.*669. *edit. Hanovienſis an.*1606.

CAP. II.

raccolte di danari pel comun, o pe' conviti loro, o per mandare altrove in limosina; o in sussidio, o a impiegarsi in cose sacre da' sodali.

Che se nulladimeno si fossero formati senza approvazione somiglianti collegj, non solamente non avrebbero potuto in vigore degli stessi decreti acquistare o fondi, o danari per la comunità loro, ma avrebbero anzi dovuto essere affatto disciolti, e levati dal mondo. Osserva pertanto giustamente il Ragionatore, che que' tali collegj non approvati, e perciò illeciti, non avrebbero avuto *maggiore capacità di acquistare, del corpo, che non è; e il corpo, che non è, non ha capacità a verun atto*; laonde non ha capacità di acquistare beni di qualunque sorta si sieno. E in vero parlando Marciano antico Giurisconsulto [*lib.* III. (1) *Judiciorum publicor.*] de' collegj non eccettuati, e perciò illeciti, dice, che secondo gli ordini degl' Imperatori, e i Senatusconsulti, si aveano a disciorre; ma che si permettea loro, mentre si discioglievano, di dividere il danaro comune, se ne aveano; e di distribuirlo tra loro (2) in guisa, che ognuno diventasse proprietario dalla parte, che gliene fosse tocca-

(1) E' riferito ne' Digesti *l.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporib. lege* III.

(1) „ Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, & constitutionibus, „ & Senatusconsultis, dissolvantur; „ sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas „ habent, dividere, pecuniamque inter se partiri. In summa autem, „ nisi ex Senatusconsulti auctoritate, „ vel Caesaris, collegium, vel quandocumque corpus tale coierit, contra Senatusconsultum, & mandata, „ & constitutiones collegium celebrat „.

toccata, e ne potesse disporre a suo talento. Vero è, che il Ragionatore (1) cita la testimonianza di Marciano inserita ne i Digesti, ma colla solita sua buona fede ne sopprime le parole, che debbano i colleghi de' sodalizj, o collegj, o corpi illeciti, *pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri*.

La Giudea ne' tempi del Signore, e dopo, era Provincia, laonde in essa valean le leggi riguardanti i collegj.

III. Era stata la Giudea ridotta da' Romani in Provincia non molti anni prima della predicazione del Signore (2). Le leggi adunque riguardanti i corpi delle fratrie, o i collegj, e sodalizj, così nella Provincia stessa, come nelle altre valevano; lo che pur si concede dal Ragionatore. Per la qual cosa fuori dalle adunanze, o unioni fatte dagli Ebrei (3) osservatori delle mosaiche leggi o nel tempio, o nelle sinagoghe (che per altro i gentili di tanto in tanto procurarono (4) d'intaccare) non erano lecite altre società, o fratellanze, o eterie, che non avesser avuto dagl' Imperatori, o dal Senato l'approvazione. Or la greggia di Cristo ne' suoi principi era un

(1) *Confermaz. p.LXXIX.*

(2) Vedi l'Antichità Cristiane del P. Mamachi *Tom.I. l.II. c.I. §.II. pag. 196. seq.* Giuseppe Ebreo nel *l. XVIII. delle Antichità Giudaiche cap.IV. num.3. p.880. e l.XX. c.IX. p.976.* accenna, che nemmeno il Sinedrio de' Giudei si potea in Gerusalemme congregare senza il consenso del Preside.

(3) Giuseppe Ebreo nelle *Antich. Giudaiche l.c. di sopra pag.254. not.6.* Filone nella *Legazione a Cajo p.1035.*

(4) Giuseppe *l.XVIII. c.III. e IV. p.875.* Filone *in Flaccum p.862.*

CAP. II.

La Chiesa ne' suoi principj era un corpo non approvato dal Senato, nè dagl'Imperatori.

ceto, un corpo (1), una società (2), una fratellanza (3) non approvata nè dagl'Imperatori, nè dal Senato, nè dalla stessa Ebrea nazione. Era ella pertanto secondo tali senatusconsulti, e leggi, sì incapace di poter raccorre, acquistare, e possedere in comune non solamente fondi, ma eziandio danari per le sue cene, pe' suoi poveri, pe' confratelli lontani, che dovea anzi non unirsi giammai, ed essere totalmente disciolta.

Nientedimeno ella sotto il governo, e l'indirizzo di Cristo acquistava beni terreni.

IV. Nientedimeno col pieno consentimento, colla cooperazione, coll'indirizzo non solo de' Santi Apostoli, ma dello stesso Capo ancora, e Signore nostro Gesù Cristo, i fedeli offerivano quanto loro piacea di beni terreni alla Chiesa; e la Chiesa, o sia la Società Cristiana acquistava ciò, che l'era offerto, e celebrava inoltre le sue adunanze sacre, e i suoi sacri conviti. In fatti il nostro Divin Redentore formò il suo collegio Apostolico (4), e quello de' settantadue discepoli (5); non impedì, anzi volle essere seguitato dalle turbe (6), che istruiva, e talvolta anche cibava ordi-

(1) *Corpus* si chiamava eziandio dagli Apostoli, come *corpi* eran chiamati i collegj de' gentili. Vedi il testo pocanzi riferito di Marciano. San Paolo nella Epistola a' Romani *c.* XII. *v.* 5. *Unum* CORPUS *sumus in Christo*. *Et* I. *ad Corinth. c.* X. *v.* 17. *Unum* CORPUS *multi sumus*. *Colos.* I. *v.* 18. *corporis Ecclesiæ*.

(2) S. Paolo *ad Galatas c.* II. *v.* 9. *Dexteras dederunt mihi, & Barnabæ* SOCIETATIS.

(3) Da S. Pietro *Ep.* I. *c.* II. *v.* 17. è nominata ἡ ἀδελφότης *fraternitas*.

(4) *Evang. Matth. c.* X. *v.* 1. *seqq. Marci c.* III. *v.* 15. *Lucæ c.* VI. *v.* 13.

(5) *Lucæ* X. *v.* 1. *seq.*

(6) Vedi di sopra le citazioni *p.* 248. *not.* 1.

ordinando, ut RECUMBERENT ἀνακλῖναι CONVIVIA CONVIVIA συμπόσια συμπόσια (1), e fece prendere, e prese ciò, che eragli stato offerto (2), e il ripose ne' (3) *loculi*, come si legge nella volgata, o come leggiamo nel testo greco ἐν τῷ γλωσσοκόμῳ nella *borsa*, che da S. Agostino è appellata *fisco della repubblica del Signore* (4), a fine di sovvenire nelle occorrenze gli Apostoli. e i discepoli, e i poveri.

Lo stesso seguitò ella a fare sotto gli Apostoli. Il Ragionatore, stando al suo sistema, dovrà dire, che abbia fatto male, lo che per altro non potrà dire, senza uniformarsi all'empietà de' gentili.]

VII. Passiamo avanti. Gli Apostoli, essendo rimasti dopo l'ascensione del Signore in Gerusalemme, non solamente non disciolsero il collegio loro (5), nè cessarono di celebrare le loro adunanze (6), o di soprantendere al regolamento della società loro (7), o di prendere insieme cibò (8), la qual cosa era pure vie-

 tata

(1) *Marci* VI. *v.*39. 42.

(2) Altrimenti come avrebbero gli Apostoli detto: *euntes emamus ducentis denariis panes? Marci cap.*VI. *v.*37. e *nisi forte eamus*, & EMAMUS *in omnem hanc turbam escas* (le turbe erano quasi di cinque mila persone) *Lucæ* IX. v.13. *seq.* E come avrebbe scritto S. Gio. Evang. *c.*IV. *v.*8. *discipuli ejus abierant in civitatem, ut cibos emerent*, se il Signore non prendea, o non prendeano eglino, acconsentendovi il Signore, danari da chi loro gli offeriva?

(3) *Joh. cap.*XII. *v.*6. XIII. *v.*29.

(4) S.Agostino nella *Enarraz. sopra il Salmo centesimo quarantesimosesto numer.*17. *pag.*1228. *dell' edizione di Anversa dell' anno* 1700.

(5) *Actor. cap.*VIII. *v.*1. Onde si scorge, ch' eziandio a onta delle persecuzioni mantennero in Gerusalemme la loro unione: & *c.*XII. *v.*12. *seq.*

(6) *Actor. c.*I. *v.*2. „ Erant omnes „ pariter in eodem loco. *v.*4. Et appositæ sunt in die illa animæ circi„ ter tria millia. Erant autem perse„ verantes in doctrina Apostolorum, „ & communicatione fractionis pa„ nis „. Vedi il *cap.*II. *v.*46. e il *c.*IV. *v.*31. dove si legge: *cum orassent, motus est locus, in quo* ERANT CONGREGATI.

(7) *Actor.*VI. *v.*2. & XV. *v.*6. *seq.*

(8) *Actor. cap.*II. *v.*46. & I. *ad Cor.*XI. *v.*20. *seq.*

CAP. II.

tata dalle mentovate leggi; ma non vollero nemmeno intermettere di annunziare a' mortali il ſanto Evangelio (1), e di così accreſcere la ſodalità loro (2), e benchè foſſe ciò ſtato eſpreſſamente proibito loro dal Sinedrio (3) [a cui ancora ſpettava, ſecondo l'ordine politico (4), di ſoprantendere alla tranquillità della provincia, maſſimamente in ciò, che aveſſe avuto conneſſione colla religione; e a cui appartenea il poter coſtrignere colla forza (5) coloro, che vi aveſſero ripugnato di obbedire alle leggi] riſpoſero ad ogni modo, che aveaſi a preſtare obbedienza a Dio più, che agli uomini (6); nè furono di ciò contenti, ma riconobbero anche ne' fedeli libera la poteſtà di offerire, quanto parea loro, de' prezzi delle caſe, e de' poderi (7) che vendeano; ed eſſi li riceveano pel comune (8), avendo ciò approvato (9) il Signore co' prodigj. Già m'immagino, che il Ragionatore, ſiccome non la riſparmia a più ſanti Martiri, e ſpecialmente a Santa Lucina, e ſi avanza ad accuſarli di colpevole diſob-

(1) *Actor.v.v.42. & cap.xx.v.7.ſeq.*

(2) *Actor. c.IV. v.4.*

(3) *Actor. c.IV. v.18. ſeq. & c.v. v.28.*

(4) *Joſeph Judæus l.xx. Antiquitatum Judaicar. c.1. pag.956. & c.IX. pag. 975. ſeq. Tom.I. edit. Haverc. Amſtelod. an 1726.*

(5) Scorgeſi ciò dagli *Atti Apoſtolici c.IV. v.3. 5. ſeq. e cap.v. v.18. ſeq. & c.IX. v.2. ſeq.*

(6) *Actor. c.v. v.29. & c.IV. v.19.*

(7) *Actor. c.II. v.44. & c.IV. v.34. ſeq.* Vedi Tertulliano *lib. de Fuga in Perſequutione c.XII.* Origene *T.XV. in Matth. c.XVI. T.III.* S. Cipriano *l.III. Teſtimonior. ad Quirin. n.III. p.6. e Tractat. de opere, & eleemoſynis pag.208.* Santo Agoſtino *in Pſ.CXXXI. n.2.*

(8) *Actor. l.c.*

(6) *Actor. c.v. v.1. ſeq.*

disobbidienza, per non eserſi eglino attenuti alle leggi, e a' ſenatuſconſulti riguardanti i collegj; così per la steſsa ragione non la riſparmierà forſe nè agli Apoſtoli, nè a Gesù Criſto. Mal per lui, che non viva, e non regni preſentemente Giuliano Apoſtata. Sarebbe ſicuro, ſuggerendo nuovi motivi di beſtemmie contro del noſtro divino Maeſtro, e trovando nuovi preteſti di ſpogliare le Chieſe, torrebbe la mano a' Libanj, e a' Maſſimi nella corte di quel capitale nemico del criſtianeſimo.

Ma oſserva egli, che la Chieſa ſotto gli Apoſtoli non avea fondi. Ciò però non gli può ſervire di ſcuſa. Quel': leggi non ſolamente non permettevano, che le ſoci .tà, o collegj non approvati aveſsero fondi, ma vieta· ano loro eziandio di avere danaro comune (1). Che ſe quanto a'danari non ſi riputò obbligata la Chieſa a obbedire a sì fatte leggi, perchè ſi avea ella a ſtimare tenuta a obbedire alle medeſime quanto a' fondi? Pensò per avventura il Signore, penſarono gli Apoſtoli, o penſa il Ragionatore, che i Sovrani del ſecolo abbiano poteſtà di fare delle leggi intorno a' fondi, ma non intorno alle monete? Quando Gesù diſse a' diſcepoli de' Fariſei, *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari*, non parlò egli per avventura de' danari (2)? Come dunque potrà giovare al Ragionatore il non aver avuto la Chieſa de' fondi comuni ſotto gli Apoſtoli, quando abbia ella avuto del danaro comune contro il divieto del Principe? Avea forſe proibito

 Criſto

(1) Vedi ſopra la *p.256.ſeq. di queſto vol.*

(2) *Matt. c.xxii. v.21. Marci* xii. *v.15. Luc. c.xx. v.25.*

Criſto a'ſuoi di avere in comune de' beni ſtabili ? Ma non fu egli, che diſſe a'ſuoi diſcepoli, chiunque pel nome mio abbandonerà le caſe ſue , e i ſuoi campi , riceverà in queſto mondo il centuplo DI CAMPI , e DI CASE , e nell' altro la vita eterna (1) ? Or ſe nè in privato poſſedeano i primi fedeli di Geroſolima , perchè o tutti , o quaſi tutti ſi ſpogliavano de' beni loro per Criſto ; nè in comune aveano a poſſedere ; quale centuplo di campi , e di caſe avrebbero potuto ricevere in queſto mondo ? Avea ella per avventura a riuſcir vana per que' fedeli , ſecondo il Ragionatore , la promeſſa infallibile del Redentore , e a riuſcire vana in maniera , che dallo ſteſſo

(1) *Matth. c.*XIX. *v.*29. „ Omnis, „ qui relinquit domum , vel fratres, „ aut forores , aut patrem, aut ma- „ trem , aut uxorem , aut filios , „ aut agros propter nomen meum , „ centuplum accipiet, & vitam æter- „ nam poſſidebit „ . Quando ? E il centuplo di che? In queſta vita : e il centuplo di caſe, e di campi . Così il Signore preſſo S. Marco *c.*X. *v.*29. *ſeqq.* „ Nemo eſt , qui reliquerit domum, „ aut fratres , aut forores , aut pa- „ trem, aut matrem, aut filios, aut „ agros propter me, & propter Evan- „ gelium , qui non accipiat CEN- „ TIES TANTUM NUNC IN „ TEMPORE HOC , DOMOS, & „ fratres , & forores , & matres , & „ filios , & AGROS cum perſecutio- „ nibus , & in feculo futuro vitam „ æternam. „ E preſſo S. Luca *c.*XVIII. *v.*30. „ & non recipiat MULTO „ PLURA IN HOC TEMPORE , „ & in feculo venturo vitam æter- „ nam „ . In fatti abbandonando l'uomo il ſuo pel nome di Criſto, acquiſtava gran numero di fratelli, e di figliuoli, e di padri , e di madri nella chieſa . Vedi la *Ep.*I. *a Timot. c.*V. *v.*I. *ſeq.* Atenagora *Legat. pro Chriſtian. num.*XXXII. *p.*330. *edit. Opp. Juſtin. Mart. Venet. an.*1747. „ Pro „ ætate alios filios, & filias novimus , „ alios fratres , & forores habemus, „ ac ſeniores patrum, & matrum lo- „ co colimus „ . Or il Ragionatore vorrà , che in queſto ſia ſtata adempita riguardo a' primi fedeli di Geruſalemme la promeſſa di Criſto, e nel reſto non ſolo , che non ſia ſtata adempita , ma , che foſſe anche da Criſto medeſimo vietato , che ſi adempiſſe?

ſteſso Signore, che l'avea fatta, ne foſse impedito l'adempimento colla proibizione di poſsedere campi almeno in comune? L' Avverſario ſteſso ripugnando, ſenza avvederſene, a ſe medeſimo, confeſsa, che allora non tutti vendeano, nè quelli, che vendeano, vendeano tutte le caſe, e i campi (1). Ma poſta la teſtimonianza di S. Luca negli Atti, è egli credibile, che que' fondi da molti, che n' erano ſtati padroni, non foſsero offerti al comun della Chieſa? „ Omnes, *dice* „ *il ſanto Evangeliſta*, omnes qui credebant, erant „ pariter, & habebant OMNIA COMMUNIA (2) „. „ Nec QUISQUAM eorum, quæ POSSIDEBAT, „ ALIQUID SUUM eſse dicebat, ſed ERANT „ ILLIS OMNIA COMMUNIA „. Se dunque, per confeſſione del Ragionatore non vendeano tutte le caſe, e tutti i poderi loro que' fedeli; e ciò, che poſsedean, ſecondo S.Luca, era comune; che abbiamo noi a conchiudere, ſe non ſe che in comune poſse-deſsero poderi, e caſe? Quindi Santo Agoſtino nel *Trattato* CXIX. ſopra l' Evangelio di San Giovanni (3) dice: „ In quæ ſua Johannes matrem Domini acce- „ pit?

R 4

(1) *Pag.*LXXXII.

(2) *Actor. cap.*II. *v.*44.

(3) *Num.*3. *p.*584. *ſeq. edit. Antuerp. an.*1700. Vedi S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.*XVII. *de Spir. Sancto* II. *n.* XXI. *pag.*275. *edit. Pariſ. an.*1720. e S. Gian Griſoſtomo in Acta *Homil.*XLV. *n.*III. *Tom.*IX. *pag.*341. dove ſcrive, che S. Paolo, e i Compagni, allorchè vennero pe' dogmi in Geruſalemme, furono allogiati ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ *nella Chieſa*, onde ſi ſcorge, che la Chieſa avea caſa capace, in cui aveſſero potuto alloggiare. Vedi

CAP. II.

„ pit? Neque enim non ex eis erat, qui dixerunt ei, „ ecce nos reliquimus omnia, & ſequuti ſumus te. „ Sed ibi quoque audierat, quicumque illa dimiſerit „ propter me, accipiet in hoc SECULO CENTIES „ TANTUM. Habebat Johannes Chriſti diſcipulus „ CENTUPLICITER plura, quam dimiſerat, in „ quæ ſuſciperet ejus matrem, QUI HÆC ILLI „ DONAVERAT. Sed in ea ſocietate Johannes re- „ ceperat centuplum, ubi nemo dicebat aliquid ſuum, „ ſed erant illis OMNIA COMMUNIA „. S. Cirillo Geroſolimitano (1), e S. Epifanio (2) mentovano una caſa comune tenuta come Chieſa in quella capitale della Paleſtina fino da' tempi de' Santi Apoſtoli. Di un' altra fondata, e fabbricata ſotto gli ſteſſi Apoſtoli in Antiochia fa menzione S. Gian Griſoſtomo (3).

Nè ſolamente in Geruſalemme, e nelle altre città della Paleſtina, ma eziandio in più luoghi delle Provincie dell' Impero formavono il corpo loro i Criſtiani, e celebravano le loro adunanze, e in comune ancor poſsedeano. Rammemora S. Luca negli Atti Apoſtolici (4) il notabile accreſcimento de' fedeli in Antiochia, e le collette di danaro, che faceanſi da Paolo, e da

di anche tra moderni l' Eſtio *nelle note al c.IV. v.34.* degli Atti degli Apoſtoli.

(1) *Catech.XVI. n.IV. p.245.*

(2) *De Ponderib. & Menſur. n.XIV. p.170. T.II. edit. Pariſ. an.1622.*

(3) *Homil.II. in Inſcript. Actor. n.1. pag.60.*

(4) *Cap.XI. v.26. ſeq.* Vedi Santo Agoſtino *lib de Mendacio c.XV. n.29. p.320. T.VI.* e S. Gian Griſoſt. *Hom.XXV. in Acta Apoſt. n.2. p.202. Tom.IX.*

e da Barnaba a pro de'poveri di Gerufalemme. Dall'Epiftole di S. Paolo abbiamo, che teneanfi pure in Corinto le adunanze (1), e che vi fi faceano le cene comuni, e ch' erano quivi i feguaci di Crifto foggetti a' loro prefidenti, e che ognuno offeriva ciò che poteva, per fovvenire i bifognofi fedeli della Giudea. Abbiamo eziandio, che lo ftefso faceafi nelle altre Chiefe dell' Acaja, della Macedonia (2), in fomma di tutte le Provincie dell' Impero, nelle quali era di già ftato introdotto il Criftianefimo. Ed eccovi dimoftrato cogl' indubitati monumenti fpecialmente delle facre lettere, che la Chiefa fotto il governo de' Santi Apoftoli, e dello ftefso noftro divin Redentore, non fi credè obbligata a ofservare gli ordini degl' Imperatori, e del Senato, pe' quali era ftato vietato alle congregazioni, o fodalità non approvate l' acquiftare, e il pofsedere danari, o altri beni temporali, ed era ftato prefcritto, ch' efse congregazioni fi difcioglie fsero, lo che mi era io prefifso a provare. *Non*

(1) *Epift. ad Cor.* I. *c.*XI. *v.* 22. S. Gian Grifoft. *Hom.*XXVII. *in Ep.*I. *ad Cor. n.*3. *p.*244. *T.*X. dove fpiegando le parole: *numquid domos non habetis &c.* „ Viden', *dice*, quomodo „ a pauperum contumelia criminatio„ nem traducat ad ecclefiam, ut gra„ viorem reddat orationem? ... Si„ cut enim dominicam cœnam pro„ priam tibi facis, fic καὶ τὸν τό„ πον ET LOCUM, τῇ ἐκκλησίᾳ „ ECCLESIA utens ut domo tua. Ec„ clefia enim facta eft, non ut conve„ nientes divifi fimus, fed ut qui di„ vifi funt, conjungantur, & hoc „ fignificat *conventus*.

(2) *Ep.* I. *ad Cor. c.*XI. *v.*18. 20. *feq.* & *c.*XVI. *v.*I. *feq.* & *Epift.*II. *c.*VIII. *v.*74. & *cap.*IX. *v.*2. *feq.* & *Epift. ad Colof. c.*IV. *v.*16. & I. *ad Theffalonic. c.*V. *v.* 12. *feq.* & I. *ad Timoth. c.*IV. *v.*14. & *c.*V. *v.*16. *feq.* & *ad Hebr. c.*XIII. *v.*17. *feq.* & I. *Petri c.*V. *v.*2. *feq.* & III. *Johan. v.*9.

CAP. II.

§. III.

Non altrimenti fece la Chiesa sotto i discepoli de' SS. Apostoli, avendo ella saputo, che in ciò per essa non aveano a valere i diritti Imperiali.

Non altrimenti fecero i Discepoli de' SS. Apostoli sotto Vespasiano, Domiziano, Nerva, e Trajano Imperatori.

I. Così ammaestrati da' Santi Apostoli non intermisero i Cristiani loro discepoli di fare lo stesso sotto gl'Imperatori Vespasiano, Domiziano, e Nerva (1). Ne' tempi di Trajano furono rinnovate le leggi proibenti l'*eterie*, o sia le unioni, o adunanze, e il possedere beni di qualunque sorta, e anche danaro in comune pe' banchetti, o per le altre occorrenze de' collegj non approvati (2). Ma che? Cessarono forse i Cristiani di celebrare le loro adunanze, e di fare le solite loro collette pel comune? E' vero, che nella Bitinia, dopo che Plinio cominciò a muovere la persecuzione, molti deposero, che proibite che furono da lui l'eterie, non si erano più congre-

(1) Vedi Euseb. *lib.* III. *Hist. Eccl.* *c.* XI. *seq.* XIX. *seq.* XXIII. e S. Girolamo *l.* III. *in Epist. ad Galat. c.* VI. *p.* 314. *T.* IV. *P.* I.

(2) Plinio il Minore nella *Epistola* XCVII. *del l.* X. scrive a Trajano: „ Secundum mandata tua hetærias esse „ vetueram „. Nella Epistola XCIV. dello stesso libro, la qual epistola è di Trajano, parla quell' Imperatore degli *Erani*. Cristofano Cellario nelle note a questa epistola dice: „ *Erani* pecuniæ sunt a sodalibus collatæ ad sublevandos pauperes sui ordinis: In „ græcis enim civitatibus ejusmodi sodalitates institutæ erant, quæ communem arcam haberent, in quam „ singulis mensibus aliquid conferebatur, ut esset, quo afflictos suæ societatis juvarent „. Lo stesso appresso a poco scrive il Boehmero *Dissert.* IV. *Juris Ecclesiastici Antiqui* *c.* VIII. §. XXXIII. *p.* 291. e cita il Salmasio *Obser. Variar. ad Jus Rom' & Atticum* *c.* I. II. III. e lo Stuckio *lib.* I. *Antiquitat. Convival. c.* XXXIV. Che se Trajano, come costa dalla sua citata lettera, condiscese a permettere gli erani agli Amiseni, aggiunse però, che „ in ceteris civitatibus, quæ nostro jure obstrictæ sunt, res hujusmodi prohibenda est „.

gregati. Per altro (come costa dalla lettera di Plinio stesso (1) al medesimo Imperatore) que' tali, che così deposero, apostatarono da lla vera credenza, e non dissero, che altri molti, sempre costanti nel professare la fede di Gesù Cristo, avessero tralasciate le sacre loro congregazioni. Sant' Ignazio Martire, mentre per comando di Trajano era condotto (2) a Roma, a fine di essere quivi (perchè avea ricusato di rinnegare il cristianesimo) esposto alle fiere, scrisse a S. Policarpo Vescovo delle Smirne, *che più sovente si facessero le adunanze* (3), e che non si trasandasse la cura delle vedove (4), le quali erano mantenute co' danari della cassa comune della Chiesa. Perocchè era notabil cosa, che qualcuna potesse mantenersi del suo, e non aggravasse la comunità (5). Aggiunse, che si avessero a fa-

CAP. II.

(1) *Epist.* XCVII. *lib.* X. *p.*629. *seq. edit. Lips. an.*1711.

(2) Vedi gli Atti del Martirio del Santo *n.* VII. *p.*307. *Tom.* II. *PP. Apostolicor. della ediz. di Londra dell' an.*1746. Ciò avvenne verso l'anno 107. come ben mostra il P. Eduardo Corsini ὁ μακαρίτης nella Dissertazione *De Minissari, aliorumque Armeniæ Regum Nummis*, §.I. *pag.*7. *seq. edit. Libur. an.*1754.

(3) *Epist. ad Polycarp. n.* IV. *p.*71. *T.* II. *Apostolicor. PP. edit. Londin. an.*1746. πυκνότερον συναγωγαὶ γινέσθωσαν.

(4) *Ep. ad Policarp. n.* IV. *p.*71. Χῆραι μὴ ἀμελείσθωσαν. μετὰ τὸν κύριον σὺ αὐτῶν φροντιστὴς ἔσω. *Non si trascurin le vedove. Dopo il Signore, abbi tu cura di esse.* Il Ragionatore, che avrebbe dato sulla voce anche a' Discepoli degli Apostoli, dirà forse, che il Santo Martire ha voluto mescolare il vescovo in cose secolaresche. Ma noi vivendo nella semplicità nostra, ci atterremo al sentimento di quel gran Santo.

(6) Vedi S. Paolo nella *Epist.* I. *a Timoteo c.* V. *v.*16. Anche ne' secoli susseguenti, benchè avesse acquistata la

CAP. II.

a fare le cene dette *agapi* (1), e che si adunasse il consiglio ecclesiastico, e destinasse qualcheduno a fare nota la carità della chiesa delle Smirne a' cristiani di Antiochia, cioè, come io stimo, a portare loro de' sussidj (2), e a consolarli. Lo che non ci dee recare maraviglia. Imperciocchè se la chiesa di Roma fin *da principio*, non ostante, ch' ella fosse ordinariamente la prima a esperimentare il furore delle persecuzioni, non intermise mai di fare le sue collette, e di mettere insieme de' danari per ajutare non solamente i suoi poveri, ma quegli ancora delle altre chiese, quantunque lontane, (come dalla lettera di S. Dionisio di Corinto, il quale fiorì sotto Marco Aurelio, a suo luogo dimostreremo) non dovrà certamente sembrare strano, che la chiesa delle Smirne non ancora agitata dalla persecuzione, abbia potuto allor sovvenire quella di

la pace santa Chiesa, e i cristiani fossero molto più facoltosi, nientedimeno era notabil cosa, che una vedova non fosse co' sussidj ecclesiastici mantenuta. Noi abbiamo veduta una copia di una iscrizione cristiana, che conservasi presso l' Eminentissimo Sig. Cardinale Alessandro Albani, nella quale iscrizione si legge per cosa da notarsi:
„ Rigine Venemerenti filia sua fecit
„ matri viduæ, quæ sedit vidua an-
„ nos LX. & ecclesia numqa grava-
„ vit &c. „

(1) Nella Epist. agli Smirnesi *n.* VIII *id p.* 51. ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω. *Dove comparisce il Vescovo, lì sia la moltitudine*. E un pò dopo: οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου . . ἀγάπην ποιεῖν, *non è lecito fare l'agape senza il Vescovo*.

(2) Vedi Luciano nel Dialogo intitolato *Peregrinus n.* XIII. *Tom.* II. *Opp. edit. Amstelod. an.* 1745. *p.* 335. *seqq.* e la *p.* 271. *di questo volume*.

di Antiochia vessata da Trajano, e afflitta per la perdita del suo provveditor, e Pastore.

CAP. II.

E sotto Adriano, e Antonino Pio.

II. Non nego, che Adriano sia stato un superstiziosissimo, e scostumatissimo Imperatore. Non ho pertanto mestiere, che, per ciò provare, il Ragionatore mi citi Elio Sparziano, Dione, e Sergio Giuliano. Nè metto io in controversia, che dal rescritto di quel Principe diretto a Minucio Fundano (1) non si ricavi altro, se non che de' Cristiani si giudicasse non pe' clamori del popolo, ma secondo le prove, che fossero addotte, di aver eglino operato contro le leggi. Anzi concedo, ch' eziandio pel rescritto di Antonino Pio al comune dell'Asia (2), non sia stata accordata alle chiese la capacità di acquistare. Or che ne segue? Forse, che i santi Vescovi di quell' età, i quali erano stati o discepoli degli Apostoli, o da' discepoli degli Apostoli erano stati ammaestrati, abbian creduto di non aver diritto, a cagion delle leggi proibenti i sodalizj, o collegj, di adunarsi, e di acquistare in comune, e di possedere de' beni terreni? Ma se avessero eglin creduto di non avere un tal diritto, come, non ostanti sì fatte proibizioni, tuttavolta si adunavano in un determinato giorno, e nell' arca comune riponeano quel tanto danaro, che ognuno, secondo la sua possibilità, offeriva?

(1) Vedi l'*Apologia di S. Giustino n.* LXIX. ed Eusebio *l.* IV. *H. E. c.* VIII. *p.* 131.

(2) Vien riferito questo rescritto nella fine della citata Apologia di *S. Giustino n.* LXX. e da Eusebio nello stesso *l.* IV. *c.* XIII.

CAP. II.

va? S. Giustino Martire, che scrisse la sua prima Apologia verso l' anno di Cristo CL. e la indirizzò allo stesso Antonino Pio, nel numero LXVII. scrive a chiare note, che il dì del sole, vale a dire la domenica, si adunavano i fedeli in un luogo (1), e soggiugne (2): ,, che ,, di quelli, che abbondanò, e vogliono, ognuno dà, ,, secondo il suo arbitrio; e ciò, che si è raccolto, ,, si depone presso il Superiore. Egli sovviene gli or- ,, fani, e le vedove, e i derelitti o per malattia, ,, o per altra cagione, e i carcerati, egli ospiti fore- ,, stieri. Egli prende in somma la cura di tutti i biso- ,, gnosi ,,. Ma che sto io a citare i santi Padri, se gli stessi gentili di quell' età confessarono, che i cristiani si stimarono liberi dalle leggi, per le quali erano vietate le adunanze; laonde e si adunavano, e offerivano i beni loro agli ecclesiastici, e alla chiesa, senza nulla paventare le minacce, che lor si faceano, e i tormenti, ch' erano loro preparati? Celso Epicureo, che scrisse sotto Adriano, e Antonino Pio, rimproverò a' fedeli, che

(1) τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις, ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τῷ αὐτῷ συνέλευσις γίνεται.

(2) Οἱ εὐποροῦντες δὲ καὶ βουλόμενοι, κατὰ προαίρεσιν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ, ὃ βούλεται δίδωσι, καὶ τὸ συλλεγόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις, καὶ τοῖς διὰ νόσον, ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν λειπομένοις, καὶ τοῖς ἐν δεσμοῖς οὖσι. καὶ τοῖς παρεπιδήμοις οὖσι ξένοις, καὶ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι κηδεμὼν γίνεται.

che contro le leggi si congregavano (1). Luciano Samosateno detto il maledico, e l'ateo, nel Dialogo intitolato il *Pellegrino* (2), dice, che esso Pellegrino impostore, avendo ingannati i cristiani, arrivò a essere tra loro Vescovo, ma che poi fu messo in carcere per le sue sceleratezze, e che non pertanto da'più civili tra'cristiani medesimi fu tenuto per uom da bene; e che avendo eglino creduto, ch'ei patisse per amor della fede, *corruptis carceris custodibus, intra apud illum pernoctabant, deinde cœnæ inferebantur collaticiæ ... Quin etiam ex Asianis urbibus Christianorum missu publico venere quidam adjuturi virum ... Nulli rei parcunt. Itaque etiam Peregrino TAM MULTÆ AB EIS VENERUNT, VINCULORUM CAUSSA, PECUNIÆ, eumque redditum habuit sibi non mediocrem. Primus illorum legislator ipsis persuasit, omnes esse fratres. Postquam semel transgressi Græcos Deos abnegaverint, adoraverint autem affixum illum cruci, .. atque ex ipsius legibus vivant, omnia reliqua æque contemnunt, & κοινὰ ἡγοῦνται communia existimant.*

CAP. II.

III. Ammetto eziandio, che dal rescritto di Marco Aurelio, che si legge dopo la suddetta Apologia di S. Giustino, non solamente non si possa ricavar nulla a favore degli acquisti, e delle adunanze de' fedeli; ma che esso rescritto ancora sia supposto a quell' Imperatore, come

E sotto Marco Aurelio. Il Ragionatore si serve contro la chiesa delle ragioni, che usate furono da Celso gentile, ed epicureo contro i cristiani.

(1) Vedi Origene *lib. I. contra Celsum n. I.*

(2) *Num. XII. seqq. pag. 335. seq. T. II. Opp. edit. Amstelcd. an. 1743.*

CAP. II.

me alcuni critici dell' età nostra sostengono. Inoltre non ripugno, che sebbene fu lo stesso Principe, per le orazioni de' Cristiani, liberato da gravi pericoli, nientedimeno si mostrò loro ingrato, avendoli crudelmente perseguitati (1). Laonde concedo, che le Romane leggi vietanti i sodalizj, e i collegj, e le adunanze, e i conviti &c. non solamente non furono rivocate dal medesimo Imperatore, ma furono anzi raffermate, e contro i fedeli con tutto il rigor eseguite. Or che ne dedurrà il Ragionatore? Che a' nostri non fosse lecito di adunarsi, e di celebrare le loro agapi? Ciò egli realmente conchiude. Per altro una tal conseguenza è degna della dialettica non di un seguace di Gesù Cristo; ma di Celso Epicureo capitale nemico del Cristianesimo. In fatti così argumentava quel gentile, il quale non solamente fu meritamente detestato da' nostri antichi, ma egregiamente ancor impugnato (2). A questi termini siamo ridotti di aver a vedere rinnuovati contro la Chiesa gli argumenti obiettati anticamente a' fedeli dagli empj gentili, e rinnuovati da uno, che si dice cristiano, e cristiano cattolico, e pretende di farla da canonista. Di sì fatte conseguenze però non ammisero la legittimità i santi fedeli, che sotto Marco Aurelio, e dopo ancora fiorirono. Circa le adunanze, ella è chiara

(1) Eusebio *lib.* VI. *Hist. Eccl. cap.* I. *pag.* 178. „ Rescriptum fuit a „ Cæsare, ut confitentes quidem gla- „ dio cæderentur; qui negarent, di- „ mitterentur incolumes „.

(2) Vedi Origene *l.* I. n. I. *contra Celsum p.* 311. *T.* I. *edit. Opp. Paris. an.* 1733.

chiara la testimonianza di Santo Ireneo discepolo di San Policarpo. Racconta egli, ch'essendo questo gran Vescovo delle Smirne venuto a Roma, *Anicetus ei in ecclesia consecrandi munus, honoris caussa, concesserit* (1). Quanto alle offerte di danari, narra Tertulliano, che Marcione *sub episcopatu Eleutherii benedicti* era venuto alla Chiesa cattolica, ma che poi *propter inquietam curiositatem cum DUCENTIS SESTERTIIS, QUÆ ECCLESIÆ INTULERAT, in perpetuum discidium relegatus venena doctrinæ suæ disseminavit* (2). S. Dionisio Vescovo di Corinto nella sua lettera a' Romani dà a divedere, a quali facoltà fosse allora pervenuta la loro Chiesa per le oblazioni dei fedeli (3). „ QUESTO E' STATO VOSTRO CO-„ STUME fin da principio (4) (o Romani) di bene-„ ficare

CAP. II.

(1) *Apud Euseb. lib.*VI. *H. E. c.*XXIV. *pag.*216. Ciò avvenne verso i principj dell'impero di Marco. Anche S. Giustino Martire, che patì sotto lo stesso Imperatore, al tiranno, che avevagli dimandato, dove si adunavano i cristiani, rispose (come costa dagli Atti del suo Martirio *num.*II. *p.*634. *editionis Venetæ Opp. an.* 1747.) ἔνθα ἑκάστῳ προαίρεσις, καὶ δύναμίς ἐστι. *Dove ognuno vuol, e può.*

(2) *De Præscriptionib. c.*XXX.

(3) *Apud Euseb. l.*IV. *c.*XXIII. *p.*159.

(4) ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἔθος ἐστὶ τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς ποικίλως εὐεργετεῖν, ἐκκλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια πέμπειν. ὧδε μὲν τὴν τῶν δεομένων πενίαν ἀναψύχοντας, ἐν μετάλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν ἐπιχορηγοῦντας. δι' ὧν πέμπετε ἀρχῆθεν ἐφοδίων, πατροπαράδοτον ἔθος ῥωμαίων ῥωμαῖοι διαφυλάττοντες. ὃ οὐ μόνον διατετήρηκεν ὁ μακάριος ὑμῶν ἐπίσκοπος σωτήρ, ἀλλὰ καὶ ἐπηύξηκεν.

CAP. II.

„ ficare in varie maniere tutti i fratelli, e di mandare „ a MOLTE CHIESE, CHE SONO IN OGNI „ CITTA', I VIATICI (*vale a dire i sussidj per que-* „ *sta vita passeggiera*) così sollevando la povertà de' „ bisognosi, e somministrando a' fratelli condannati a „ metalli; pe' quali fin da principio mandate de' viatici, „ osservando, o Romani, il costume a voi derivato da' „ Romani vostri maggiori. Lo che non solamente ha „ osservato il beato vostro Vescovo Sotere, ma l' ha „ eziandio accresciuto „. Non istarò a investigare se sotto Marco Aurelio, o sotto Comodo immediato successore dello stesso Marco, abbia scritto Santo Ireneo i suoi libri contro l' eresie. A me basta, che (abbia egli scritto sotto l' uno, o sotto l' altro) abbia mentovate le congregazioni de' fedeli, e le copiose offerte, che o si faceano, o far si doveano alla Chiesa dai cristiani (1). Verso que' tempi ancora le scuole cristiane fiorivano specialmente in Alessandria (2), e si celebravano le cene comuni (3) da' nostri chiamate *agapi*, e le altre adunanze (4), benchè gli editti contro de' cristiani, e le adunanze loro, non fossero rivocati (5).

Non altrimenti fecero i nostri sotto Settimio Severo.

X. Vengo a Settimio Severo, il cui rescritto riferito da Ulpiano (6) „ Eos qui in illicitum collegium coif- „ se

(1) *Eus. Lib.* IV. *c.* XVIII. *T.* I. *p.* 250. *edit. Opp. Venetæ an.* 1734.

(2) *Euseb. l.* V. *c.* X. *p.* 191.

(3) *Clem. Alex. l.* II. *Pædagog. c.* I. *p.* 142. & *c.* VII. *p.* 171. *edit. Parisf. an.* 1641.

(4) *Clem. Alex. ibid. l.* III. *c.* XI. *p.* 255. *seq.*

(5) Vedi Euseb. *lib.* V. *Hist. Eccl. c.* XXI. *p.* 208.

(6) *Lib.* I. *Digest. Tit.* XII. *de Officio Præf. urb. l.* I. §. 14.

„ ſe dicantur , apud Præfectum Urbis accuſandos „ ci vien obbiettato dal Ragionatore , il quale ancora oſſerva , che il reſcritto medeſimo fu , ſecondo il Baronio , un editto generale contro i ſeguaci di Gesù Criſto (1) . Io non voglio eſaminare , ſe abbia così ordinato Severo piuttoſto per torre le fazioni de' fautori di Albino , e di Peſcennio Nigro , che per impedire le adunanze de i criſtiani . Suſſiſta pure la opinione del Baronio ; ma ſarà tuttavolta certo , che i criſtiani medeſimi non ſi credettero tenuti alla oſſervanza di sì fatte ordinazioni . Perciocchè o furono queſte pubblicate prima degli editti particolari contro il criſtianeſimo , o nò . Se prima , vale a dire , ſe innanzi l'anno 202. nel qual' anno comparvero gli editti ſteſſi particolari , noi ad ogni modo abbiamo dall'Apologetico di Tertulliano (compoſto , ſecondo il Moſsheim , l'anno 198. , e ſecondo il Tillemont l'anno 200. , o l'anno 201.) che in quel tempo (non oſtante la perſecuzione , che pur durava contro il nome criſtiano in vigore degli editti degli antecedenti Imperatori) i fedeli formavano un CORPO (2) , o SOCIETA', (3) o FRATELLANZA (4) , e in un luogo in certi detetmi-

nati

(1) *Ad an.*CCIV. *n.*12. Vedi anche il Tillemont. *Tom.* III. *Tit. Perſecution. de Sévere Artic.*IV. *p.*14. *edit. Bruxell. in fol.*

(2) *Apolog. c.*XXXIX. „ CORPUS ſumus de conſcientia religionis , & „ diſciplinæ divinitate , & ſpei fœdere „ . *Et Præſcript. c.*XXII. *& lib. de Veland. Virginib. c.*I.

(3) *Apolog. c.*XXXIX. „ Coimus in „ CŒTUM , & CONGREGATIO„ NEM facimus „ . Vedi anche il *lib. ad Nationes* I. *c.*VII.

(4) *Apolog. c.*XXXIX. „ Sed & quod „ FRA-

CAP. II.

nati giorni co' loro soprantendenti (1) si adunavano, e formavan collegio, e celebravan le sacre loro funzioni, e caritative cene (2), e offerivano quel tanto di danaro, che ognuno di essi poteva, e voleva, le quali offerte erano riposte nell'arca comune (3) per le necessità de' confratelli, pe' carcerati a cagione della pietà o della fede (4), pe' bisognosi, pe' vecchi, per gli orfani, pe' condannati a' metalli, per gli esuli, pe' naufraghi, per seppellire i cadaveri de' defonti (5), le quali opere di pietà non si poteano esercitare con poca spesa.

Circa

„ FRATRUM appellatione censemur, „ non alias opinor infamant [ethnici] „ quam, quod apud ipsos omne sanguinis nomen de affectatione simulatum est. Nulla de nostra FRATERNITATE tragœdia exclamat„.

(1) *Ibid.* „ PRÆSIDENT probati „ quique seniores, honorem istum „ non pretio, sed testimonio adepti„.

(2) *Ibid.* „ Nam & cœnulas nostras „ præterquam sceleris infames, ut „ prodigas sugillatis... Sed stipulam „ quis in alieno oculo facilius perspicit, quam in suo trabem. Tot tribubus, & curiis, & decuriis ructantibus acescit aer... De solo triclinio christianorum retractatur. Cœna nostra de nomine rationem sui „ ostendit: Id vocatur, quod dilectio „ (ἀγάπη) penes Græcos est„.

(3) *Ibid.* „ Etiam si quod ARCÆ „ genus est; non dehonoraria summa, quasi redemptæ religionis congregatur. Modicam unusquisque „ STIPEM menstrua die, vel cum velit, & si modo velit, & si modo „ possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc „ quasi deposita pietatis sunt.

(4) *Lib. ad Martyres c.*1. „ Inter „ CARNIS ALIMENTA benedicti „ Martyres designati, quæ vobis domina mater ecclesia de uberibus suis „ subministrat &c.„

(5 *Apolog. cap.*xxxix. „ Dispensatur & egenis alendis, humandisque, & pueris, ac puellis re, ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, jam otiosis, item naufragis, & si qui in metallis, & si „ qui in Insulis, vel in custodiis dumtaxat ex caussa Dei sectæ alumni „ confessionis suæ fiunt... Ex substantia familiari fratres sumus, quæ „ penes vos [ethnicos] fere dirimit „ fraternitatem. Omnia indiscreta sunt „ apud nos, præter uxores„.

Circa l' età de' libri *ad Nationes* composti dallo stesso Tertulliano, stabilisca pure il Ragionatore ciò, che più gli piace. A me poco importa, che sieno stati scritti o prima, o dopo la pubblicazione de' mentovati particolari editti. Certo è, che furono scritti sotto Settimio Severo, e in un tempo, in cui gli ordini contro de' collegj, o eterie erano in vigore, e ciò mi basta. Frattanto erano persuasi i cristiani, che fosse loro lecito l' adunarsi, come in fatti si adunavano, senza curarsi delle persecuzioni. *Scitis* (dice ivi Tertulliano a' gentili) *SCITIS ET DIES CONVENTUUM NOSTRORUM. Itaque & obsidemur, & opprimimur, & in IPSIS ARCANIS CONGREGATIONIBUS DETINEMUR* (1). Nè solamente, non ostanti i decreti contro i collegj, e l' eterie, in ogni chiesa si celebravano le adunanze, e i conviti, ma si tenevano anche i sinodi da' Vescovi, come in fatti sotto Settimio si tennero nella Italia, nelle Gallie, nell'Acaja, nel Ponto, nell'Osdroena, e nella Palestina (2).

CAP. II.

Che se pretende il Ragionatore, che non prima, ma insieme cogli editti particolari contro de' cristiani, fu rinnovata l' ordinazione (3) rammemorata da Ulpiano circa i collegj, o adunanze dette *coitiones* da Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (3); bisognerà nientedimeno

S 3 ch' ei

(1) *Lib.I. c.VII.*

(2) Euseb. *lib.V. H. E. cap.XXIII. p.210. e c.XXV. pag.217.* Tillemont. *Tit. S. Victor. Art.IV. T.III. Monument. H. E. edit. Bruxel. in fol.*

(3) Vedi il Baronio *ad an.* CCIV. *num.*XII.

(4) *Cap.*XIII.

CAP. II.

ch' ei confessi, ch' eziandio dopo una tal rinnovazione seguitarono i cristiani a tenere le loro congregazioni. Negli Atti del Martirio delle Sante Perpetua, e Felicita, le quali patirono, dopo essa pubblicazion degli editti, l'anno 203., noi leggiamo (1), che uno degli Angioli apparsi in visione a S. Perpetua, disse a Ottato allora vescovo di Cartagine, *corrige plebem tuam: quia sic ad te CONVENIUNT, quasi de circo redeuntes*. Anche allora dunque si adunavano. Tertulliano nel libro *de Spectaculis* (2), che da più Autori si suppone scritto uno, o due anni dopo la pubblicazione di quegli editti, parla della chiesa, in cui convenivano i cristiani, e la contrappone al teatro dicendo: *quale est de ecclesia Dei ad ecclesiam diaboli tendere?* Questa chiesa di Dio da lui nel libro de *Idololatria* (3) composto dopo quello degli Spettacoli, è chiamata *casa di Dio*; e nel libro contro i Valentiniani (4) scritto pure verso que' tempi, *casa della colomba*, della qual casa ei mentova il tetto, e le porte nel libro *de Pudicitia* (5) dato alla luce dopo che divulgati furono quegli editti. Scorgesi pertanto, che i fedeli (dopo la pubblicazione degli editti medesimi, non ostante che non fossero rivocati, come vuole l' Avversario, e noi volentieri confessiamo)

(1) *Num.* XIII. *apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. pag.*83. *edit. Veron. an.*1731.

(2) *Cap.* XXIV.

(3) *Cap.* VII.

(4) *Cap.* III.

(5) *Cap.* III. „ Adsistit pro foribus „ Ecclesiæ „ & *c.* IV. *Omni Ecclesiæ tecto submovemus*.

mo) non ſolamente ſi credettero lecito l' adunarſi, ma l'avere ancora delle caſe comuni, nelle quali ſi poteſſero congregare. L' antico Autore, che alcuni penſano eſſere ſtato il rinomato Cajo Prete della Romana Chieſa, il quale fiorì ſotto Zefirino Papa ne' tempi di Severo, di Caracalla, e di Elagabalo, racconta, che un certo Natale, ſebbene avea patito per la fede, tuttavolta tratto dalla cupidigia, acconſentì di eſſere capo della eretica ſetta degli Artemoniani; ma poi eſſendoſi ravveduto del ſuo fallo, ſi gettò a' piedi del ſuddetto *Pontefice, del Clero, e del Popolo, e moſſe a pietà la Chieſa di Criſto pieno di miſericordia* (1); la qual coſa non potè avvenire, che in una, o più adunanze. In Aleſſandria nel furore della perſecuzione reggea Origene le ſcuole criſtiane, e iſtruiva i catecumeni (2). Or ſe aveſſero ſtimato i Criſtiani di quell' età di eſſere tenuti all'oſſervanza degl' Imperiali decreti obbiettati loro dagli Scrittori gentili, ed ora di nuovo prodotti contro la Chieſa dal Voltaire, e dal Ragionatore degno diſcepolo di nn tal maeſtro, non gli avrebbero certamente traſgrediti, perocchè ben ſapeano, doverſi obbedire, ed eſſere ſoggetti alle poteſtà più ſublimi in quel, che non ſia contrario alla parola di Dio, e non ecceda delle ſteſſe poteſtà i confini. Non avendo eglino pertanto atteſi

 ſomi-

(1) *Apud Euſeb. l.v. Hiſt. Eccl. c.xxviii. p.219. Tillemont. Tom.iii. Tit. Origenes Artic.iii. ſeq. cit. edit.*

(2) *Euſeb. lib.vi. H. E. c.iv. ſeq.*

CAP. II.

somiglianti decreti, e ordinazioni, bisognerà confessare, che avessero avuto per tradizione da' Santi Apostoli, che, avendo così stabilito gl' Imperatori, aveano ecceduto i limiti della potestà loro, e che sì fatti loro stabilimenti erano opposti alla dottrina insegnataci da Gesù Cristo.

§. IV.

La Chiesa mostrò di avere un tale diritto anche ne' tempi di Alessandro Severo, e de' Successori di questo Imperatore fino a Valeriano. Tutte le osservazioni fatte contro dal Ragionatore sono finte a capriccio, e ripugnanti al vero.

Sebbene non furono rivocati gli editti degli antecedenti Imperatori da Alessandro, nientedimeno i cristiani mostravano di avere il diritto di adunarsi a celebrare le sacre loro funzioni, e di acquistare in comune beni terreni anche stabili.

I. QUanto ad Alessandro Severo, il quale succedè a Elagabalo, dico, che sebbene fu favorevole a' cristiani (1) non rivocò però gli editti di Settimio, nè eccettuò la Chiesa dal numero de' collegj, o sodalizj vietati dalle Romane leggi. Frattanto non può negare l'Avversario, che i Cristiani di quella età, seguitando le tracce de' lor maggiori, fossero persuasi di avere il diritto di adunarsi, e di esercitare le sacre loro funzioni, e in conseguenza di non essere tenuti alla osservanza delle leggi medesime. Elio Lampridio

(1) Vedi il Tillemont *Tom. III. Monum. Hist. Imper. Tit. Alex. Severo Artic. IV. p. 76. edit. Bruxell.*

pridio scrittor gentile nella vita dello stesso Imperatore Alessandro, così scrive (1): „ Cum Christiani quem„ dam locum, qui publicus fuerat, occupassent, con„ tra popinarii dicerent, sibi eum deberi, scripsit „ Imperator, melius esse, ut quomodocumque illic „ Deus colatur, quam popinariis dedatur „. Non solo dunque stimavano i Cristiani di aver diritto di adunarsi, ma di acquistare ancora in comune, e di acquistare anche fondi; benchè ciò fosse loro vietato dalle imperiali costituzioni, e da' decreti del senato della Romana repubblica. Imperocchè veggiamo quì mentovato da uno scrittore dedito alla idolatrica superstizione, e perciò alieno dal cristianesimo, l' acquisto fatto da' fedeli di un luogo per la Chiesa, in cui congregandosi, prestassero culto al vero Dio. Ma oppone il Ragionatore, che „ que' buoni Cristiani non pen„ savano di far ivi un collegio, ma di adunarsi priva„ tamente a recitare le loro preci . . . e che quel re„ scritto di Alessandro nè dava possesso di fondo sta„ bile al collegio de' cristiani, nè dichiarava la loro „ unione colleggio lecito; ma che anzi fu una sempli„ ce graziosa concessione fatta a quelle particolari „ persone cristiane nel luogo, ove era una taverna, in „ modo che oltre gli atti di religione, non potessero „ unirsi in colleggio, o società „. *Ægri somnia*! Dove mai

(1) *Cap* XLIX. *p.*1003. *T.*1. *Hist. Aug. Scriptor. edit. Lugdun. Batavor. an.*1671.

CAP. II.

mai fa egli parola quello Scrittor gentile *di particolari persone?* Egli dice assolutamente *Christiani*, e dicendo assolutamente *Christiani*, dà a divedere, che il comun de' Cristiani pel culto del vero Dio si era impossessato di quel luogo, e non che alcune *particolari persone* l' avessero occupato per privata loro divozione. Che se i *Cristiani*, de' quali parla Lampridio, e non già quelle *particolari persone*, delle quali certamente non parla, dello stesso luogo s' impossessarono, a fine di prestar ivi *quomodocumque* culto al Signore, non si può dire, che solo se ne fossero impossessati per colà portarsi a soltanto recitare le *loro preci*. Perocchè essendo il *quomodocumque* usato nel rescritto da Alessandro sì generale, che significa lo stesso, che in *qualsivoglia maniera*, non esclude certamente l' adunarsi, e il porgere comuni preghiere a Dio, e l' esercitare quegli atti di carità a' prossimi, e di comunicazione de' beni, che in onore, e culto di Dio ridondano, e che ben si sapeva, che da' fedeli, non ostanti i contrarj decreti imperiali, anche nel furore delle persecuzioni con animo grande si esercitavano. Ella è certamente stranissima cosa il pretendere, che il *quomodocumque*, non significhi *in qualunque maniera*, ma indichi solo che quelle *particolari persone* non mentovate da Lampridio; *nel luogo, ove era una taverna*, della quale non fa Lampridio menzione; *privatamente*, senza che Lampridio siasi sognato di ciò dire, convenissero a reci-

recitare le loro preci, e *le lodi dell' Altissimo*, delle quali preci, e lodi determinatamente non ragiona Lampridio, ma parla bensì del culto di Dio in generale. E a vero dire fuor di chi abbia lesa, come il Ragionatore, la fantasia, non vedo come si possa dare chi pensi, che coloro, i quali non aveano avuto scrupolo, nè ribrezzo di formare collegj, adunandosi co' soprantendenti loro, e cantando le divine lodi, e offerendo il divin sacrifizio, e celebrando le agapi, o sia le caritatevoli loro cene, e facendo le collette di danari pel comune, pe' loro sacri ministri, pe' loro poveri, pe' lor carcerati &c. sotto Tiberio, Claudio, Nerone, ne' tempi de' quali a' sodalizj non approvati erano vietate le unioni anche *ἱερῶν ἕνεκα sacrorum caussa*, e sotto Trajano, e di poi sotto Marco Aurelio, e sotto Settimio Severo, allorchè le *agapi* nostre erano diffamate, e non erano nè pur tollerate le private, e occulte congregazioni, ma era anche il nome cristiano tenuto in abbominio, ed era chiunque lo professava perseguitato a morte; che coloro, dissi, i quali sotto tali Imperatori così operavano, abbiano poi stimato, che non avessero diritto di così operare sotto Alessandro, che li tollerava, e che grandissimo rispetto dimostrava alla sua madre, la quale era loro sì favorevole, che da molti era creduta cristiana, e sotto cui cominciarono a provare, se non una intiera pace, almeno un pò di tregua, ed ebbero fino il coraggio d' impossessarsi di un luogo occupato dianzi

CAP. II.

zi dal pubblico, a fine di prestar ivi culto al vero Dio.

CAP. II.

Opposizione del Ragionatore, ripugnante a' diritti de' Sovrani, e alla verità della storia.

II. Oppone nulladimeno il Ragionatore, non aver potuto affermare Lampridio, che Alessandro abbia tollerato, che i Cristiani in quel tal luogo celebrassero eterie, o collegio; perchè Settimio antecessore di esso Alessandro avea, secondo lo storico Sparziano, vietato *Judæos sub gravi pœna*, e lo stesso avea costituito *de Christianis* (1); e perchè racconta il Cardinal Baronio (2), ch' „ Eusebius etiam, atque Sanctus Hieronymus hoc anno decimo Imperatoris Severi excitatam hanc communem omnium persequutionem affirmant, vetitos per Severum, atque Senatum Christianorum conventus „. O questa sì, ch' è veramente bizzarra. Se diamo retta a' raziocinj di quest' uomo, noi saremo ridotti a concedere; che se un principe vieta una cosa, non possa avvenir mai, ch' ella sia tollerata da' successori di lui nel principato; laonde non si possa ella dagli storici come tollerata rappresentare. Un pensamento sì lesivo dell' autorità de' Sovrani, sì strano, sì ripugnante al senso comune, non credo, che sia mai saltato in capo a veruno. Ma affinchè vie più se ne scorga la stravaganza, senza punto dipartirci dalle ordinazioni di Settimio, per le quali ei s' immagina di aver trionfato de' suoi contradittori, dimando, s' elle vietavano le sole adunanze de' nostri, o se anche lo stesso farsi, ed essere cristiani? Sparziano certamente ci assicura, che

(1) *Spartian. in Severo c.* XVII. (2) *Ad an.* CCIV. *n.* I.

che vietavano il farsi cristiani . *Judæos FIERI sub gravi pœna vetuit , idem etiam de Christianis sanxit .* Ma il Ragionatore colla sua solita mala fede (affinchè forse i suoi lettori si persuadessero , essere stato da Settimio proibito non già il farsi cristiano , ma il celebrarsi da' cristiani le adunanze) ha gentilmente fatto restare nella sua penna il FIERI usato da Sparziano , e fedelmente riferito nel luogo citato dal gran Cardinal Baronio . Di più Eusebio nella Storia Ecclesiastica (1) non dice, che le ordinazioni di Settimio direttamente riguardassero le nostre congregazioni ; ma che sotto quell' Imperatore la persecuzione fu καθ' ἡμῶν *CONTRO DI NOI*, *e contro* τῆς πίστεως , *DELLA FEDE* (2) . Non altrimenti scrive S.Girolamo nel libro *de Viris Illustribus*(3). Il Baronio parla della persecuzione mossa da Settimio contro la religione Cristiana (4) , come vien riferito da Eusebio , e da S. Girolamo , e di poi aggiugne : *Vetitos per Severum , atque Senatum christianorum conventus , affirmare quoque videtur Tertullianus* . Laonde è manifesto , che quel , ch' è riportato dal Ragionatore

CAP. II.

(1) *Lib.*VI. *c.*VIII. *p.*229.

(2) *Cap.*V. *pag.*228. ὑπὲρ τῆς εἰς χριστὸν πίστεως *di quella fede , ch'è in Cristo* . Vedi anche il *c.*IV. *p.*227.

(3) *Cap.*LIV. *p.*115. *T.*IV. *P.*II. *edit. Paris. an.* 1706. „ Adversum „ CHRISTIANOS persecutione com„ mota „ . E' vero , che ivi pure San Girolamo parla delle adunanze ; ma il principale era il nome cristiano .

(4) E che così egli senta costa sì dall' avere fedelmente citato il passo di Sparziano , e i testi di Eusebio , e di S. Girolamo ; come anche dall' aver addotto nel *n.*VIII. ciò , che dice lo stesso Eusebio di Leonide padre di Origene, ch'era tenuto in carcere *ob Christi confessionem* , e che poi patì il martirio .

CAP. II.

tore come attribuito senza punto di esitazione a Eusebio, e a S. Girolamo dal Baronio, non è dal Baronio a Eusebio, e a S. Girolamo attribuito, ma è bensì con esitanza attribuito a Tertulliano: *Affirmare quoque VIDETUR Tertullianus*.

E avea certamente quel gran Porporato ragione di dubitare, se così abbia voluto dire Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (1), che solo è accennato nel citato luogo degli Annali Baroniani; perocchè ivi non dice altro Tertulliano, se non se: *Nisi forte in Senatusconsulta, & in principum mandata coitionibus opposita delinquimus*, le quali parole si devono piuttosto intendere de' Senatusconsulti, e de' comandamenti de' Principi proibenti in generale *coitiones*, o sia i collegj non approvati (2), che de' particolari editti di Severo contro i Cristiani. Nè perciò io pretendo, che in vigore degli editti particolari di Settimio Severo pubblicati contro i fedeli, non fosse anche vietato a' nostri di celebrare le loro adunanze. Perocchè s' era loro vietato di essere Cristiani, si avea pure a intendere proibito loro

(1) *Cap.* III.

(2) Barnaba Brissonio *lib.* I. *Selectar. ex Jure Civili Antiquitatum c.* XIV. *p.* 24. *edition. Opusculor. Lugd. Batavor. an.* 1749. „ Mandatis principalibus, quæ præsidibus dabantur, „ caput hoc insertum accepimus, ut „ ne collegia, sodalitiave esse præsides „ provinciarum paterentur, neve mi„ lites collegia in castris haberent; „ idque non tantum in urbe, sed & „ in Italia, & in Provinciis locum „ haberet. D. quoque Severus rescri„ psit; UNDE TERTULLIANUS „ IN LIB. DE JEJUNIIS *cap.* XIII. „ NISI FORTE IN SENATUS„ CONSULTA &c. „

loro il congregarsi per celebrare le loro agapi, per far collette, per assistere al sacrifizio, e vie più confermarsi nella santa Religione. Per la qual cosa giustamente il Cardinal Baronio usò la parola *quoque*, per significare, che ciò s'inferiva dalle testimonianze di Eusebio, e diceasi da S. Girolamo, ed era anche affermato da Tertulliano. E che secondo gli editti di Settimio fossero perseguitati i fedeli pel motivo di essere Cristiani, non solamente costa dalla storia di Eusebio, e dal libro citato di S. Girolamo, ma eziandio dagli Atti sinceri del Martirio delle SS. Perpetua, e Felicita. Leggesi in questi Atti, che Ilariano, il quale l' anno 203. cioè l'anno dopo la pubblicazione degli editti di Severo faceva le veci del Proconsolo dell' Africa, non dimandò a S. Perpetua, se era ella intervenuta alle adunanze, ma se era Cristiana: *Hilarianus, Christiana es?* e ch'ella rispose: *Christiana sum*. Aggiungesi ivi: *Tunc nos* (Hilarianus) *universos pronunciat, & damnat ad bestias* (1). Tertulliano nel libro *de Corona Militis* scritto sotto Severo, e Caracalla, dopo pubblicati gli editti contro i Cristiani, scrive, che gl'Imperatori esercitavano la liberalità loro verso i soldati, e che venivano questi coronati d' alloro. Che uno, più degli altri soldato di Dio, non volle portare tal corona. Che fu ciò riferito al Tribuno, il quale subito gliene dimandò la cagione. Che il soldato gli rispose, che non gli era lecito, perocchè

(1) *Num.* VI. *p.*83.

CAP. II.

rocchè ERA CRISTIANO ; e perciò fu come reo consegnato a' Prefetti , e stava aspettando in carcere il donativo da Cristo (1).Che se gli editti di Settimio Severo avessero riguardato le congregazioni,e non l'essere, e il nominarsi cristiano ,non tanto del nome cristiano(2), qnanto delle adunanze sarebbero stati solleciti i Prefetti, e su di queste principalmente , e non già su di quello avrebbero interrogato i nostri , e non sarebbe stato loro bastevole per assolverli dalla pena , l'avere da essi estorto a forza di tormenti il negare di essere tali ; ma avrebbero procurato di sapere , se gli accusati erano intervenuti alle congregazioni , e gli avrebbero puniti secondo le leggi. Adunque per gli editti di Settimio Severo direttamente era vietato il farsi , e l' essere seguaci di Cristo ,

(1) *Cap* v. „ Liberalitas præstantissimorum Imperatornm expungebatur in castris. Milites laureati adibant : unus illic magis Dei miles ... libero capite ... Statim tribunus, cur, inquit, tam diversus habitu? Negavit ille sibi licere. Caussas expostulatus, christianus sum, respondit ... Reus ad præfectos .. Donativum Christi in carcere expectat „.

(2) Tertull. nel *lib.1. ad Nationes* scritto al parere del Du Pin sotto Caracalla, mentre ancora durava la persecuzione in vigore dei decreti di Settimio, *c.11I.* scrive: „ Sententiæ vestræ NIHIL , NISI CHRISTIANUM CONFESSUM notant, nihil nisi criminis NOMEN est. Hæc etenim est revera ratio totius odii adversus nos „. Vedi gli Atti del Martirio delle Sante Perpetua , e Felicita *n.VI.* ed Eusebio *l.VI. H. E. c.II. p.224.* dove racconta , che Origene scrisse a suo Padre S. Leonide, ch'era in carcere per la Santa Fede, che stasse forte, e non negasse di essere cristiano per amore della sua famiglia. ἔπεχε , μὴ δι' ἡμᾶς ἄλλο τι φρονήσῃς , *cave ne propter nos aliud quidquam statuas.*

Cristo, lo che costituiva il suddito presso i folli infedeli reo di pena capitale; sebbene bastava il negare di essere cristiano per isschivare tal pena.

Dagl' insegnamenti del Ragionatore seguirebbe, che Lampridio nõ abbia potuto affermare, che Alessãdro abbia tollerato i cristiani in Roma; ma Lãpridio mostra di averlo potuto affermare in guisa, che l' affermò realmente.

III. Torniamo al Ragionatore. Egli, come abbiam veduto, sostiene, che intanto Lampridio non potea dire, che Alessandro Severo abbia tollerato, che i cristiani celebrassero collegj nel luogo, che in Roma aveano occupato, perchè Settimio Severo avea vietate le adunanze cristiane. Or se vale una tal ragione, varrà eziandio quest' altra, non aver potuto affermare Lampridio, che Alessandro abbia tollerato il nome cristiano in Roma, perchè Settimio con pubblici editti avea proibito il farsi, e l' essere cristiano. E pure Lampridio non solamente potè affermare, ma affermò ancora di fatto, che Alessandro tollerò in tal guisa i cristiani in Roma, che non solo non si risentì punto, allorchè seppe, essersi eglino impossessati di quel luogo del pubblico, ma permise anzi, che loro rimanesse il luogo medesimo; e dichiarò, essere stato meglio, che ivi fosse in qualunque modo adorato il Divin Nume piuttosto, che il luogo stesso fosse ceduto a' tavernaj.

Falso, che Alessandro nõ abbia tollerato, che i Cristiani celebrassero le adunanze loro nel luogo, che aveano occupa-

IV. Ma ciò, ripiglia il Ragionatore, si tollerò da Alessandro in modo, che non potessero quivi unirsi in collegio i cristiani. Risposta, a dire il vero, non men capricciosa, che ridicola. E da quali monumenti ha egli potuto raccappezzare, che tali furono le condizioni,

CAP. II.

to in Roma. Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore a un testo dell' antico giurisconsulto Marciano.

colle quali tollerò Aleſſandro, che da' noſtri foſſe ritenuto quel luogo? Dalla legge 1., egli riſponde, *lib.* XLVII. *de' Digeſti Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus*, in cui così troviamo ſcritto da Marciano celebre Giuriſconſulto deſtinato da Aleſſandro *a preſedere al regolamento de' pubblici affari in Roma*: ,, Mandatis ,, principalibus præcipitur præſidentibus provinciarum, ,, ne patiantur eſſe collegia, ſodalitia, neve milites ,, collegia in caſtris habeant, . . . quod non tantum in ,, urbe, ſed & in tota Italia, & in provinciis locum ,, habere D. quoque Severus reſcripſit. Sed reli- ,, gionis cauſſa coire non prohibentur, dum tamen ,, poſt hoc non fiat contra ſenatuſconſultum, quo col- ,, legia illicita arceantur ,,.

Or qui gli dimando prima, da qual parte di queſta legge ritragga egli la licenza data da Settimio a' ſodalizj di adunarſi per cauſa di religione? Io gli ho dianzi provato co' decreti imperiali, e colle teſtimonianze de' più accreditati antichi ſcrittori, ch' era generalmente ſtato vietato di adunarſi a qualunque ſocietà eziandio ἱερῶν ἕνεκα *per motivo di religione*, ſe pe' *ſenatuſconſulti*, o per privilegio del principe non ne foſſe ſtata ottenuta eſpreſſa la conceſſione. Anzi ſotto Settimio Severo talmente era vietato a' criſtiani di poterſi congregare *cauſa religionis*, ch' era fino crudelmente perſeguitata la loro denominazione. Se dunque era ciò proibito, non ſolamente non potea ſcrivere, ſecondo

condo l'avverfario, Marciano, che fotto SETTIMIO *non prohibebantur religionis caufa coire*; ma nè pure potea dire, che fotto ALESSANDRO *non prohibebantur coire*; mentre giufta i penfamenti del medefimo avverfario, non fi *poteva* afferire, effere ftato *tollerato* da *Aleffandro* quel, che da *Settimio* era ftato *vietato*. Che fe Marciano, come vuole lo fteffo Ragionatore, potè dire, e il diffe, avendolo potuto dire, e avendolo detto, diffe il vero, con aver ifcritto, fe pur lo fcrifse, che i criftriani fotto Alefsandro *non prohiberentur religionis cauffa coire*; forza è, che fecondo l'avverfario medefimo, abbia potuto dire, e abbia detto, e avendolo detto, abbia detto il vero, che Alefsandro tollerò ciò, ch'era ftato da Settimio proibito, lo che per altro il Ragionatore ftefso con manifefta contradizione avea negato.

Secondo dimando, come pofsa il Ragionatore dedurre dalle parole di Marciano, che i Criftiani penfafsero di adunarfi privatamente nel luogo da lor occupato, e recitare le loro preci, e le lodi del Signore? Se non era loro proibito *coire cauffa religionis*, (com'egli fteffo ftabilifce, che abbia voluto dire Marciano) perchè non farebbe ftato loro permefso di adunarfi pubblicamente, e di efercitare tutte quelle funzioni, e atti, che alla virtù di religione riduconfi, ma folamente di attendere *alla recitazione delle preghiere*, e *delle lodi dell'Altiffimo*?

CAP. II.

Terzo dimando, da quali espressioni di Marciano ricavi egli, che *religionis caussa* fosse loro proibito *di fare società o collegio?* Ei, che tanto valuta l' autorità di uno de' protestanti Gotofredi, non avrà a male, che io gliene citi l' altro. Giacomo Gotofredo, spiegando le parole della citata legge, *religionis caussa coire non prohibentur*, così scrive: „ Religionis caussa „ coire, idest COLLEGIUM HABERE JUSTUM „ LICET „. Potea egli parlare più chiaro? Lo stesso in sustanza stabilisce intorno al senso delle parole di Marciano un altro scrittore pure protestante (1) di credito singolare appresso molti, che a misura della stranezza de' cognomi maggiore, o minore, più o meno stimano gli uomini.

Si spiega al Ragionatore il testo medesimo, ch' ei motteggiando i suoi primi contraditori, finge di desiderare che gli sia spiegato.

V. Ma il Ragionatore motteggiando i suoi primi avversarj (giacchè questi lo accusano di non intender egli le leggi) ricerca, che gli spieghino un pò questa di Marciano riguardante i Senatusconsulti, e i decreti imperiali proibenti dapertutto *le unioni de' collegj, e de' sodalizj*, a eccezione dellè *sole unioni per motivo di religione, coll' espressa condizione però, che dopo prestati gli atti di religione, non si contravvenga al Senatusconsulto vietante le unioni, e i collegj*; e che gl' insegnino, *come il mero Istorico Lampridio dia* argumento per asserire, che *quelli, a' quali fu concesso quel luogo*, ut

(1) Cornel. Van Binkershoek, *Opuscul. de Religione Peregrina Dissert.* II. *pag.* 345. 347. *Edit. Colon. Aliobrog. an.* 1761.

ut colatur Deus, o *come dice la legge*, *caufa religionis*, fosſero una ſocietà. Prima però che gliene dia ſoddiſfazione, fa d' uopo, che io ricopj la ſentenza di Marciano relatore degli ſtabilimenti imperiali, come fu Lampridio relatore del reſcritto di Aleſſandro; e la ricopj eſattamente, e non così tronca, com' è ſtata dal Ragionatore riportata. „ Mandatis principalibus „ præcipitur præſidibus provinciarum, ne patiantur (eſſe „ collegia) ſodalitia, neve MILITES collegia in ca„ ſtris habeant; SED permittimus tenuioribus STIPEM „ MENSTRUAM CONFERRE, DUM TAMEN „ SEMEL IN MENSE COEANT, ne ſub prætèx„ tu hujuſmodi collegium illicitum coeat; quod non „ tantum in Urbe, ſed & in Italia, & in provinciis „ locum habere, D. quoque Severus reſcripſit §. 1. „ Sed religionis cauſa coire non prohibentur, dum „ tamen per hoc noc fiat contra Senatuſconſultum quo „ illicita collegia arceantur „. Riferito eſattameute il teſto di Marciano, dico, ch' eſſo non conduce nulla al noſtro propoſito. In primo luogo rammemora Marciano gli ordini, pe'quali era comandato a' preſidi delle provincie, che non permetteſſero i collegj, e i ſodalizj, i quali non foſſero ſtati approvati, o eccettuati dal Senato, o dal Principe. come nota lo ſteſſo Marciano nella legge III. dello ſteſſo titolo §. 1. NISI EX SENATUSCONSULTI AUCTORITATE *vel* CÆSARIS COLLEGIUM, *vel* QUAN, DO-

CAP. II.

DOCUMQUE *tale corpus* COIERIT , CONTRA SENATUSCONSULTA , ET MANDATA , ET CONSTITUTIONES COLLEGIUM CELEBRAT . Rammenta in ſecondo luogo Marciano l'ordine particolare , che i ſoldati *collegia in caſtris non habeant* : aggiugne però, che ſi permette loro, che poſſano aggregarſi, benchè non *in caſtris* , a qualche collegio approvato , ma de'men frequentati, o ſia de'più piccoli (1) , e contribuiſcano *ſtipem* una volta il meſe , purchè più di una volta il meſe non ſi adunino co'loro colleghi ; affinchè (2) , ſotto preteſto della tenuità , o piccolezza del numero de'colleghi , intervenendovi ſovente uomini di arme avvezzi a' combattimenti , non vi naſcano delle fazioni , e de' tumulti , pe' quali il collegio diverrebbe illecito , e illecitamente ſi congregherebbe . Scrive inoltre , eſſere ſtato ordinato da Severo , che ciò dovea oſſervarſi non ſolamente in Roma (3) , e nel reſto della Italia , ma eziandio nelle Provincie . *Quod*

(1) *Permittitur tenuioribus ſtipem menſtruam conferre , dum tamen ſemel in menſe coeant .*

(2) *Ne ſub prætextu hujuſmodi illicitum collegium coeat .*

(3) L'Eineccio *Exercit.* IX. *de Collegiis , & Corporibus* §.XXIV. *p.*398. così ſcrive . „ Non deerant , quos Col„ legiis , & Corporibus etiam licitis „ arcendos exiſtimabant Romani. Ecce „ enim milites nec in caſtris collegia, „ vel corpora conſtituere , nec in ur„ bibus, & municipiis iiſdem nomina „ dare poterant . . . ne hoc pretextu „ fierent coitiones caſtrenſes , & ſedi„ tiones militum , quibus nihil exco„ gitari poteſt civitatibus perniciosius . „ Licebat tamen militibus , ut Mar„ cianus ait , *tenuioribus* collegiis *ſti„ pem menſtruam conferre, dum ta„ men ſemel in menſe coirent , ne „ ſub pretextu hujuſmodi illicitum „ colle-*

Quod non tantum in Urbe &c. Apporta quindi un altra eccezione Marciano, ed è questa: *Sed religionis caussa coire non prohibentur*. Chi son eglino coloro, i quali quì non *prohibentur coire caussa religionis*? Egli dianzi non ha mentovati altri, che i soldati, a' quali paja che si debba riferire il *non prohibentur*. De' soldati pertanto s' intende, che *religionis causa* possano adunarsi co' sodalizj, o collegj approvati. *Ad licita collegia*, dice l' Eineccio (1), *recipi poterant omnes*, *qui dabant operam* a una stessa arte, o professione; e tosto soggiugne, *quin & alii*, come per esempio i soldati, *admittebantur religionis caussa*, *& de his intelligendus Ulpianus* (dovea scrivere *Marcianus*) *ff. De Collegiis*, *& Corporibus*. §. 1. *religionis*

„ *collegium coiret*. Inter collegiorum „ scilicet privilegia, ceu ex Josepho „ patet, erat etiam τὸ χρήματα „ συνεισφέρειν *collatio stipis*, quæ „ epularum publicarum caussa fiebat.. „ Sed quænam illa collegia tenuio„ rum, quorum hic meminit Mar„ cianus?.. Existimo *collegia te„ nuiorum* esse minus frequentia, in „ quibus pauci tantum coirent, quem„ admodum & corpus mole parvum „ tenue dicitur. His sane servi, ac „ milites nomen dare, ac stipem con„ ferre sine periculo Reipublicæ po„ terant „.

(1) *Loc.cit.* §.XXIII. *p*.397. Il Revardo *l*.III. *Conjectur*. *c*.XIII. *p*.91. circa il *religionis causa coire*, così dice: „ Id ego (quod scribit Marcia„ nus) referendum censeo ad sacros „ quosdam, solemnesque dies, quibus „ ad templa, ædes, ædiculasque Deo„ rum sacras tam rusticas, quam ur„ banas concursu populi celeberrimo „ supplicabatur; suscipiebantur, sol„ vebanturque vota „. Cita per ciò provare Plinio *lib*. X. *Epist*.XXXIX. e S.Agostino, o piuttosto l'incerto Autore del *Serm*.CCLXXVIII. [*al*.CCXLIX. *de tempore T*.V. *Opp. in Appendice*]; ma nè l' uno, nè l' altro di questi due antichi scrittori parla delle unioni de' collegj, e sol mentovano il concorso de' popoli.

CAP. II.

causa coire. Adduce di più Marciano l'eccezione: *Dum tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum, quo illicita collegia arcentur*; lo che significa, o che non aveano a unirsi anche *religionis caussa* co' non approvati collegj; o che sotto pretesto della religione, non si aveano a fare delle unioni, onde potessero nascere de' tumulti, e delle sedizioni, pel timor delle quali dal senatusconsulto *illicita collegia arcebantur*. Laonde Ulpiano così scrive in ispecie de' soldati: *Digest. lege* 1. *l.* XLVII. *Tit.* XI.,, Sub prætextu religionis, vel sub specie ,, solvendi voti cœtus illicitos nec a VETERANIS ,, tentari oportet,,. Il Ragionatore non legge nel testo di Marciano, *dum tamen per hoc non fiat &c.*, ma *dum tamen post hoc non fiat &c.* e traduce senza esitar punto *dopo prestati gli atti di religione*. Peraltro nell' edizioni buone de' Digesti si legge, *per hoc*, e *per hoc* leggono il Bynkershoek (1), l' Eineccio (2), Giacomo Gotofredo (3), e quanti de' più illustri Giurisconsulti ho potuto leggere su di un tal punto. E in vero se volessimo leggere *post hoc*, la lezione sarebbe ridicolosa, e inetta, perciocchè porterebbe, che innanzi, che si facessero, e mentre si faceano quelle tali *coitiones caussa religionis*, si fosse potuto fare ciò, *quo illicita collegia arcentur*; ma non già dopo. Intorno a questo però non istarò molto a contendere. Quel, che mi preme, si è, che ognuno comprenda l' irragione-

(1) *Loco cit.* p. 344. (2) L. c. (3) L. c.

gionevolezza dello ſtrepito grande fatto dal Ragionatore per una legge, che intendendoſi de' ſoldati aggregati a collegj leciti non prova, che da Aleſsandro Severo foſse conceduto a' criſtiani di adunarſi, anche *privatamente*, a quel luogo, che aveano occupato in Roma, a fine d'ivi recitare le loro preci, e le laudi del Signore; mentre i criſtiani non formavano allora preſso i Romani collegio lecito; poichè non erano ſtati eccettuati i ceti loro, e levati dal numero degl' illeciti per verun ſenatuſconſulto, nè per veruna legge imperiale.

Ed ecco eſpoſto al Ragionatore quel tanto, ch' ei deſiderava che gli foſse inſegnato intorno alla intelligenza del teſto del Giuriſconſulto Marciano. Stiamo ora al teſto di Lampridio, e diciamo, che avendo ſcritto Aleſſandro, che piuttoſto, che cedere quel luogo a tavernaj, era meglio, che in qualunque modo ivi ſi adoraſse Iddio, moſtrò di tollerare, che ivi i criſtiani ſi adunaſsero, e celebraſsero le ſacre loro funzioni.

Dal teſto di Lampridio ſi può conchiudere, che i criſtiani ſi appropriarono il luogo da eſſi occupato in Roma.

VI. Ma oppone il Ragionatore, che dal teſto di Lampridio non ſi poſsa conchiudere, che que' criſtiani ſi foſsero appropriati il luogo ſuddetto, ma che ſolo ne aveſſero ottenuto l' uſo dall' Imperatore Aleſſandro. Riſpondo prima, dirſi eſpreſsamente da Lampridio, che que' criſtiani di Roma aveano occupato quel luogo. Or, come oſserva il Grozio, ch' è

ch' è l' oracolo del Ragionatore, e degli altri, contro de' quali disputiamo, *la occupazione è causa prima efficiente della proprietà*, talchè *quod quisque occupat, id proprium habeat* (1). Secondo dico, che quel luogo FUERAT *publicus*, onde si scorge, che non lo era più dopo che fu occupato da' cristiani; altrimenti Lampridio avrebbe detto, *qui est*, e non qui *fuerat*. Così pur è inteso quello storico non solamente dagli scrittori cattolici, ma eziandio da' protestanti i più impegnati a sottomettere la Chiesa a' Sovrani del secolo. Ma il nostro, se a Dio piace, cattolico Ragionatore procura di torcerlo in altro senso, il quale purchè conduca per lui ad abbattere la Chiesa, poco gl' importa che ridondi in iscredito della giustizia, e della pietà degli antichi cristiani contemporanei di Alessandro, da lui rappresentati come tanti invasori dell' uso di un luogo, che loro in verun conto non appartenea. Peraltro di que' pii fedeli diversamente affatto pensarono non solo il Canonico Moretti (2), il Baronio (3), il Tillemont (4), il Bona (5), l'Orsi (6), ma

(1) *De Jure Belli, & Pacis l.*II. *c.*II. §.II. *n.*5. *p.*207. *edit. Amstel. an.*1735. *T.*I. Lo stesso avea detto lo Scoliaste di Orazio, *In Artem Poeticam ad v.*128. *p.*627.

(2) *De S. Callisto Pontifice Max. ejusque Basilica Disquisit.* I. *cap.*V. *n.*LXVII. *seq. p.*118. *seq. edit. Rom. an.*1752.

(3) *Ad an.*CCXXIV. *n.*VIII.

(4) *Tom.*III. *Monum. Hist. Eccl. Tit. S. Callist. p.*109. *edit. Bruxel. in fol. an.*1732.

(5) *Rer. Liturgicar. l.*I. *cap.*XIX. *p.*156.

(6) *Stor. Eccl. l.*VI. *num.*XXIII. *p.*48. *T.*III. *in quarto.*

ma eziandio gli ſteſſi proteſtanti, tra' quali poſſiam numerare Davidde Blondello (1), e Samuello Baſnage (2), il quale ne' ſuoi Annali „ De ædificio potius, *dice*, quam area, capiendus eſt Lampridius. „ Quippe jure poſtliminii hunc ſibi locum VINDICARe Chriſtiani videbantur, CUM IN ALIENA BONA NON INVADERENT. Sacra igitur jam ſua „ in eo loco confecerant, non tamen ſub jove frigido. „ Tum ut popinarii eum ſibi locum deberi jure contenderent, neceſse fuit, eos aliquando ejus poſseſſionem occupaſse „. Fin quì il Baſnage. Era ſtato pertanto quel luogo una volta del comun de' criſtiani, ed era ſtato loro ingiuſtamente occupato per avventura da' tavernaj nel furore, come io credo, delle perſecuzioni, e dipoi divenne pubblico, altrimenti ſe non foſse ſtato del diritto de' criſtiani, non ſe ne ſarebbero eglino impoſſeſsati; non eſsendo credibile, ſenza far loro grave ingiuria, che quelli i ſentimenti de' quali eran giuſtiſſimi, abbian voluto invadere gli altrui beni. Eglino adunque avendo avuto la opportunità ſotto l' impero di Aleſsandro, che non era loro contrario, ricuperarono ciò, che loro appartenea. Nè dobbiamo maravigliarcene, ſapendo noi, che così pur fecero i fedeli di Antiochia fino da' primi tempi del criſtianeſimo. Poichè, come ne aſſicura S. Gian Griſo-

(1) *Apolog. p.* 229.

(2) *Ad an.* CCXXV. *n.* 1.

CAP. II.

Grisostomo (1), una chiesa in quella città *fu fondata dalle Apostoliche mani. Perciò più volte fu distrutta pel nome di Cristo, e di nuovo fu rialzata colla virtù di Cristo.*

Ricuperato ch' ebbero i cristiani quel loro luogo in Roma, i tavernaj, che per avventura per qualche tempo se n' erano impadroniti, fecero ricorso all' Imperatore per riaverlo; poichè se non l' avessero mai avuto, non avrebbero osato di ricorrere al Sovrano, e di rappresentargli, che ad essi il luogo medesimo appartenesse. L' Imperatore per altro senza essersi preso l' impaccio di esaminare la causa, rescrisse, essere meglio, che ivi sia renduto culto a Dio, *quam* il luogo stesso *cauponariis dedatur*. E ciò sia detto del testo di Lampridio circa il luogo occupato da cristiani in Roma per ivi celebrare le sacre loro adunanze. Sebbene non occorreva, che il Ragionatore tanto si affaticasse di toglierne il dominio, o la proprietà a' cristiani medesimi. E che? pensava egli forse, che se avesse potuto riuscir nell' impegno, avrebbe fatto rimanere la società de' fedeli di quel tempo priva di case, che fossero destinate al divin culto?

VII. Ori-

(1) *Homil. in Inscriptionem Actor. Apostolicor habita in veteri eadem Basilica n.1. p.60. Tom.III. Opp. edit. Paris. an.1721.* ὑπὸ ἀποστολικῶν ἐθεμελιώθη χειρῶν. διὰ τοῦτο πολλάκις καὶ κατασκαφθεῖσα διὰ τὸ ὄνομα τοῦ χριστοῦ, πάλιν ὠρθώθη διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ χριστοῦ.

CAP. II.

I Cristiani ebbero chiese sotto Alessandro Severo.

VII. Origene, che scrisse il suo commentario sopra S. Matteo sotto l' impero di Filippo, e perciò prima della persecuzione di Decio, parlando in esso commentario dell' antecedente persecuzione, vale a dire di quella, che fu mossa da Massimino immediato successore di Alessandro, dice: ,, *Persecutiones passæ sunt* ,, *ecclesiæ*, *ET INCENSÆ SUNT* (1) ,,. Ebbero adunque i fedeli delle chiese ne' tempi di Alessandro; e queste furono bruciate sotto Massimino (2).

Falso, che San Gregorio Magno si sia servito de le leggi riguardanti i collegj illeciti; e che Benedet. XIV. ne abbia fatto uso nel senso, che vuole il Ragionatore.

VIII. Torno alle leggi riguardanti i collegj. Vuole il Ragionatore, ch' elle sieno state adottate dalla Chiesa, e per ciò provare cita S. Gregorio Magno, e Benedetto XIV. e desidera, che di tali cose non ci dimentichiamo. Noi per dimostrargli la nostra attenzione, le abbiam tenute, e le terremo sempre fisse nella memoria. Vorremmo frattanto sapere da lui, dove mai S. Gregorio parli de' Senatusconsulti, e delle leggi spettanti a' sodalizj. Scrive sua signoria Ragionatrice ,, che è tanto vero (*che altri*, *oltre Plinio*, *confusero le società cristiane cogli altri collegj*) quanto che ,, se si dà un occhiata al Baronio, si vedrà, ch' egli ,, medesimo ancora osserva, che i Pontefici Romani, ,, e nominatamente S. Gregorio si sono serviti di queste ,, medesime leggi civili: *ipse Sanctus Gregorius Papa citat*

(1) *Numero* XXIX. *p.*476. *Tom.*III. *Opp. edit. Venetæ an.*1743.

(2) Vedi il Tillemont. *T.*III. *Moument. Hist. Eccl. Tit. Persecut. de Maximin. Artic.*VI. *p.*120.

„ *citat textum Papiniani, qui fuit unus ex iis, qui in* „ *christianos parum æqui hoc ipso tempore sub Ale-* „ *xandro Romanam Rempublicam administrabant* (1) „. Nego, che il Cardinal Baronio abbia mai detto, che i Pontefici Romani si sieno serviti di QUESTE MEDESIME LEGGI. Nego, ch' egli abbia ciò detto di S. Gregorio Magno. Nego, che S. Gregorio stesso abbia citato Papiniano, e molto più nego, che tali leggi, essendo state ammesse da qualche Pontefice, sieno state adattate alle adunanze della Chiesa, come a queste le addatta il Ragionatore. Il Cardinal Baronio dice, essersi talvolta la Chiesa nel giudicare le cause servita di ciò, che secondo la RAGIONE, E LA VERITA' era stato scritto da'Giurisconsulti gentili, ancorchè sieno eglino stati suoi scoperti nemici; ma circa i sentimenti loro intorno a' collegi non ne fa cenno, e molto meno indica, che tali sentimenti non escludenti da' sodalizj illeciti la Chiesa, sieno stati adottati da qualche Papa (2). Parla egli, è vero, di S. Gregorio, ma non si è mai nè pur sognato di asserire, che questi abbia rico-

(1) *Confermaz. del Ragionamen. pag.* CI.

(2) Baron. *ad an.* CCXXIV. *num.* V. „ Sed videas in his plane Sanctæ Ecclesiæ admirabilem in cunctis rebus „ disponendis cum pietate mansuetudinem; quæ licet optime sciret, se „ ejusmodi jurisconsultos habuisse olim „ infensissimos hostes, ea tamen, quæ „ ab illis scripta essent RATIONI „ CONSENTIENTIA, AC VERITATI, minime spreverit, sed interdum in caussis adjudicandis usa „ iisdem fuerit, quippe quæ veritatis „ studiosissima, penes quemcumque „ illam invenerit, eamdem ut amicam sibi conjunxerit, atque ut propriam vendicarit „.

riconosciuto per giusto l' avere que' Giurisconsulti compreso tra le sodalità vietate la Chiesa; o che abbia almen mentovato le sentenze loro intorno a' collegj. Egli solamente osserva, che sebbene Papiniano non fu favorevole a' cristiani, tuttavolta il Santo Pontefice citò un testo di lui, cioè la legge *famosi §. Hoc tamen ff. Ad legem Jul. Majest.* (1) Quel testo poi non è di Papiniano, ma di Modestino Giurisconsulto discepolo dello stesso Papiniano, come abbiam da Lampridio nella vita di Alessandro (2); e non a Papiniano, ma a Modestino si attribuisce nel luogo citato de' Digesti (3), e nella epistola stessa di S. Gregorio citata dal medesimo Cardinale (4). In questa lettera il Santo Pontefice istruendo Giovanni Difensore mandato nel nome del Signore in Ispagna, gli dice, che se gli fosse stato obbiettato, che Stefano Vescovo era stato accusato, *quod ad majestatis crimen attendit*; sapesse, che *nec ipsum de eo credendum fuit, si vita, vel opinio ejus talis ante non extitit*; soggiugne: „ sicut in libro *pandectarum* XLVIII. *ad* „ *legem juliam majestatis* scribit *MODESTINUS*, lege „ *famosi* paulo post principium „. Riporta quindi le paro-

(1) *Idem ibid.* „ Ipse S. Gregorius „ Papa citat textum Papiniani [*l. famosi §. Hoc tamen. ff. ad leg. Jul.* „ *Majest.*] qui fuit unus ex iis, & „ magister eorum, qui in christianos „ parum æqui hoc ipso tempore sub „ Alexandro Romanam rempublicam „ administrabant „.

(2) Vedi il Baronio *ad an.* CCXXV. *n.* I.

(3) *Lib.* XLVIII. *Tit.* IV. *ad legem Jul. Majest. lege* VII. *famosi*.

(4) *Lib.* XIII. *Epist.* XLV. *al.* LVI. *lib.* XI. *capitular.* II. *ad Joh. Defensor. T.* II. *Opp. edit. Parif. an.* 1705. *p.* 1254.

CAP. II.

parole di quel Giurisconsulto, che sono queste: *Hoc tamen crimen a judicibus non in occasione ob principalis majestatis venerationem habendum est, sed in veritate* [*rei judicatæ*]. *Nam & persona spectanda est, an potuerit facere, & an ante quid fecerit, & an cogitaverit*. Or in tutto questo paragrafo evvi egli parola, che si possa riferire a'collegj, alle adunanze illecite? Quel, che io dico del paragrafo, lo posso dire giustamente di tutta la stessa legge FAMOSI, e di tutta anche la epistola del Santo Pontefice. E non essendovi nulla nell'uno, nè nell' altra, anche secondo che si riferiscono dal Cardinal Baronio, che possa riguardare i suddetti collegj; con qual buona fede cita egli e l'uno, e l'altra adducendone per testimonio quel gran Porporato, a fine di far credere, che S.Gregorio si sia servito di quelle medesime *leggi civili* confondenti *cogli altri collegj* la società de' fedeli? Con qual coraggio intima esso Ragionatore a chi legge, che *si metta a memoria il passo*, ch' ei riporta, come *se faccia testimonio di ciò*, ch' egli, in tanti modi mentendo, scrive, che sia stato fatto da quel gran Papa? Ma che si vuol egli fare? La mala fede va ordinariamente accompagnata colla impudenza. Dirà egli forse, che avendo approvato S. Gregorio il testo di Modestino Giurisconsulto gentile circa il reato di lesa Maestà, abbia eziandio approvato quanto hanno scritto gli altri Giurisconsulti parimente gentili intorno ad altre cose, e in conseguenza intor-

intorno a' collegi? Sarà ciò lo stesso, che confermarci nella opinione, ch' ei non istia meglio a dialettica, che a buona fede. Egli non ha dedotto argomentando, ma ha riferendo asserito, che S. Gregorio si *servì* di *quelle medesime leggi civili*. Or tale asserzione è manifestamente falsa. Circa la franchezza, ognuno giudichi, se nell' asserente sia ella indizio di buona fede. Abbia però egli voluto conchiudere argumentando dall' aver citato S. Gregorio il passo di Modestino riguardante il reato di lesa maestà, che nelle occasioni quel Pontefice si sarebbe anche servito di quelle leggi confondenti cogl' illeciti collegj la Chiesa. Ma con qual sorta di logica ha egli ciò potuto argomentando conchiudere? Sì Signore: S. Gregorio si valse del passo di Modestino. Dunque non avrebbe tralasciato di valersi anche delle suddette leggi? Veda sua Signoria Ragionatrice, se coll' ajuto delle bestie di F. Fulgenzio possa dedurre una sì strana conseguenza. Ella certamente non si potrà mai dedurre colla ragione. E in vero, S. Paolo si valse, parlando de' costumi dei Cretensi, di un verso di Epimenide. Or chi è sì malvagio dialettico, che possa quindi ritrarre, che si sarebbe servito nelle occasioni il Santo Apostolo de' versi ancora e di esso Epimenide, e di Omero, e di Esiodo, e di Arato contenenti, e raffermanti le gentilesche superstizioni? Ma della fedeltà e della dialet-

tica del Ragionatore se avessimo a trattare, com' elle

CAP. II. si meritano, non la finiremmo mai.

Di Benedetto XIV. dico, ch' egli contro le conventicole de' liberi Muratori cita le leggi Romane riguardanti i collegj illeciti, e la celebre letttera XCVII. *del lib.* X. di Plinio a Trajano, in cui si dicono proibite l' eterie. Ma che? Ammette egli per avventura quel Pontefice, che gl' Imperatori, o il Senato abbiano avuto il diritto di numerare tra' collegj illeciti la chiesa, e di vietare coll' eterie de' sodali gentili le adunanze cristiane? Nò certamente. Sostien egli, e sosteniamo pur noi, che al diritto de' Sovrani del secolo appartenga il vietare, l' impedire, il disciogliere, il levare di mezzo le umane unioni, onde nella Repubblica possano nascere degli sconcerti, e delle inquietudini; ma egli crede, e crediamo noi di non offendere i Sovrani medesimi, se diciam loro, di non aver eglino diritto di vietare, d'impedire, di rovesciare l' opera di Dio, qual è la chiesa, e di discioglierne il corpo, e la comunione, essendo stato detto da' SS. Apostoli a' Magistrati, che aveano loro proibito di più predicare al popolo nel nome di Cristo, lo che senza unione di ascoltatori non si potea fare, *oportet Deo magis obedire quam hominibus* (1). Volti il Ragionatore, e rivolti la Bolla; ch' ei

(1) *Cap.* V. *Actor. Apostolicor. v.* 29.

ch' ei cita (1) di Benedetto, e quando vi trovi egli parola, onde si possa congetturando conchiudere, che quel Pontefice abbia adattato alla chiesa, o alle adunanze ecclesiastiche le mentovate leggi, io mi confesserò superato, e vinto. Ma troppo chiaro ha parlato Benedetto di quelle medesime leggi, mentre le riprovò per ingiuste in quanto da' Sovrani gentili furono adattate alle sacre nostre adunanze, e tra'SS.Martiri giudicò che avessero a essere numerati que'fedeli, che non avendole osservate, furono condannati a morte. Vedasene il libro III. *De Servorum Dei Beatificatione*, & *Beatorum Canonizatione cap.* XIII. (2), *e cap.* XIV. (3). Ecco, che non ci siamo dimenticati delle testimonianze di S. Gregorio, e di Benedetto, e del Cardinal Baronio. Ma ben si scorge con qual vantaggio della onestà, e della fedeltà, e della logica del Ragionatore, il

 quale

(1) *Constit.* XLVII. *T.*III. *Bullar. Bened. XIV. p.*169. *edit. Romanæ* [immo Venetæ] *an.*1761.

(2) *Num.*6.*p.*136.*T.*III.*edit.Bonon. an.*1737. lo che pur ripetè nelle susseguenti edizioni quando era Papa. Ivi parla della persecuzione di Settimio Severo, e avendo riportato dal *lib. de Script. Ecclesiast.* le parole di S. Girolamo da noi di sopra citate, che quell' Imperatore scrisse al Prefetto di Roma, volendo, che si procedesse contro le unioni cristiane, *ut cognosceret de illicitis collegiis*, dice, Itaque... „ plures recensentur martyres... sub „ [*Septimio*] Severo.

(3) *Num.*12. *p.*150. „ Exemplum „ eorum, quibus tyranni mortem in„ tulerunt, quia aliquid fecerant „ CUM RELIGIONE CHRISTIA„ NA CONCORS, quod INJUSTIS „ EORUM LEGIBUS vetitum fue„ rat, consurgit ex Actis SANCTO„ RUM Saturnini, Dativi &c. In his „ enim SANCTI MARTYRES judi„ cio postulati, QUOD SACRAM „ SYNAXIN CONTRA IMPERA„ TORIS PRÆCEPTUM EGIS„ SENT &c. „

quale per altro avea premura, che non ce le lasciassimo scappare dalla memoria.

IX. Ma se i Sovrani aveano il diritto di proibire i collegj da loro espressamente non approvati; perchè non si ha egli a sostenere, che l' abbiano avuto eziandio riguardo alla chiesa? A noi sembra, che quell' uomo nel caso nostro ragioni, come in un altro proposito ragionava Claudio Calvinista Ministro in Charenton nella Francia. Costui dal nostro principio generale, che sia stato in ogni tempo, e sia tuttavia presuntuoso, ed erri, chiunque si lusinga d' intendere meglio egli solo la Sacra Scrittura di quel, che la intenda la Chiesa, sosteneva, che venir dovesse in conseguenza, che sarebbero stati presuntuosi, e in errori que' particolari, i quali credettero più a Gesù Cristo solo, che a tutta insieme la Sinagoga. Ma come rispose al seguace di Calvino Monsignor Bossuet, così appresso a poco potremo noi rispondere al nuovo dogmatista, tanto più ardito de' Calvinisti, che è arrivato fino a condannare tanti Santi Martiri, e a numerare le dottrine infallibili di S. Paolo tralle opinioni, al che niuno di que' Novatori si è mai arrischiato di avanzarsi. La risposta data a quel ministro da Monsignor Bossuet, fu questa: „ Affinchè uno possa fare „ un tale argumento circa i tempi, ne' quali fu condannato il Signore, bisogna, ch' ei dica, non esservi allora stato niun modo esteriore, nè veruna „ auto-

,, autorità certa, a cui nedessariamente si dovesse
,, cedere. Or chi può mai ciò dire di un tempo,
,, in cui Gesù Cristo era sulla terra, vale a dire la
,, verità stessa, ch'era visibilmente apparsa tra gli
,, uomini, l'eterno figliuol di Dio, a cui una voce
,, dall'alto rendè testimonianza d'avanti a tutto il po-
,, polo: *questi è il mio figliuol diletto*; *ascoltatelo*: che
,, per confermare la sua missione, risuscitò de' mor-
,, ti, rendè la vista a' ciechi nati, e fece tanti miraco-
,, li, che gli stessi Giudei confessarono, che verun
,, uomo giammai avea fatto tanto. Eravi adunque
,, un modo esteriore, un autorità visibile. Ma ella
,, era contrastata. E' vero; ma era ella stessa infal-
,, libile. Io non pretendo, che l' autorità della Chie-
,, sa non sia stata mai contrastata. Io ascolto voi mede-
,, simo, che ce la contrastate; ma io dico, ch'ella
,, non deve essere messa in controversia da' cristiani.
,, Io dico, ch'ella è infallibile. Io dico, che non
,, vi è stato alcun tempo, in cui non vi sia stata sulla
,, terra un autorità visibile, e parlante, a cui si deb-
,, ba credere ,,. In una somigliante maniera rispon-
diamo noi pure al Ragionatore. Egli è verissimo ge-
neralmente parlando, che i Sovrani a fine di evitare
i tumulti, e le sedizioni, le inquietudini, che sono
la peste della Repubblica, abbian avuto sempre il di-
ritto di vietare, e dichiarare illecite le unioni, o i
ceti non approvati da loro; ma non è già vero, che

CAP. II.

abbiano avuto il diritto di tenere per collegio illecito, e di dichiarare tale un ceto, qual'è la chiesa prenunziata da' Profeti, adunata, e stabilita colla verità della dottrina, colla santità della vita, e con tanti prodigj, e col preziosissimo Sangue dell' Agnello Immacolato nostro Signore Gesù, e propagata per ogni dove colla predicazione de' Santi Apostoli, e Discepoli *Domino cooperante & sermonem confirmante sequentibus signis*, e colle gloriose morti d' innumerabili Martiri.

§. V.

Si rigetta ciò, che il Ragionatore va fabbricando sulle concessioni di Gallieno Imperatore, e si fa vedere quanto sieno inette, e false le riflessioni di esso Ragionatore su di tal materia, e quanto a lui stesso ripugnino.

Molto più sotto Gallieno i fedeli credettero di avere il diritto di celebrare le adunanze loro, e di acquistare beni terreni.

I. SIA pur vero, che Gallieno non abbia riconosciuto per collegio legittimo la Chiesa, ancorchè abbia permesso a' cristiani di adunarsi per motivo di religione. Ma che? potrà forse negare il Ragionatore, ch' eglino ciò non ostante, giustamente tennero per legittima società il loro ceto, e credettero di avere il diritto di acquistare pel comune loro de' beni temporali? Se teneansi eglino per legittimissimo ceto,

to, e credean di poter acquiſtare con tutta ragion, e giuſtizia ſotto gli anteceſsori di Gallieno, come non l'aveano a credere ſotto Gallieno medeſimo, allorchè permiſe i luoghi ſacri, e a' veſcovi il poter eſercitare liberamente il loro uffizio? Euſebio nel libro VI. della Storia Eccleſiaſtica (1) atteſta, che Filippo Imperatore tenuto da molti per criſtiano, volle intervenire alle funzioni, che il giorno di Paſqua ſi faceano da'noſtri in CHIESA. Della caſa di Dio, che ne'tempi dello ſteſſo Imperatore Filippo eſiſteva in Antiochia parla eziandio S. Gian Griſoſtomo (2). Nell'antichiſſimo catalogo de' Romani Pontefici pubblicato dal Bucherio, ſi legge di S. Fabiano Papa, che in que' tempi medeſimi governò la chieſa, che *regiones diviſit diaconibus, & multas fabricas per cœmeteria fieri juſſit*. Negli atti ſinceri del martirio di S. Saturnino Veſcovo di Toloſa, il quale patì ſotto Decio, ſi trova ſcritto, che la caſa di Dio, vale a dire la chieſa, era tra l'abitazione di eſſo Santo, e il luogo della città detto Campidoglio (3). Sotto Decio pure S. Cipriano (che in varie ſue lettere parla delle collette di danari ſolite a farſi, e delle facoltà communi (4) eccleſiaſtiche) nella epiſtola XXIX. (5) ſcriſſe, che i criſtiani aveano chieſa in Cartagine, e

(1) *Cap.XXXIV. p.259.*

(2) *Orat. in Babyl. & in Julian. & contra Gent. n.VI. p.545. T.II. Opp. edit. Pariſ. an.1718.*

(3) *Num.2. apud Ruinart. Actor. Mart. Sinc. pag.* 109. *edit. Veron. an.1731.*

(4) Vedi la *Epiſt.V. pag.10. edit. Oxon. & Ep.VII. p.14.*

(5) *Pag.77.*

CAP. II.

che in essa vi era il pulpito, *seu tribunal*, *ut altiori celsitate subnixi* (*Lectores*) *& plebi universæ pro honoris sui claritate conspicui*, *legerent præcepta*, *& Evangelium Domini*, e si ascoltassero, come dice nella Epist. XXXVIII. (1) *cum gaudio FRATERNITATIS*, la qual *fraternità* certamente, non ostante il furore della persecuzione, e nella chiesa stessa, e nelle carceri, ove i Santi Confessori erano ritenuti per la fede, le adunanze sue ancor celebrava (2). In Roma prima della elezione di S. Cornelio al Pontificato, vale a dire ne' tempi di Decio, si contavano più di quaranta basiliche de' fedeli (3). Si ha egli a credere per avventura, che tali chiese, o basiliche e nell'Africa, e nell' Italia si avessero da' nostri, perchè ivi non si adunassero (4), nè

(1) *Ibid. p.75.*

(2) Che si adunassero, costa dalle *lettere* XXIV. *pag.50.* XXVII. *pag.51.* XXIX. 55' XXX. ch' è dal Clero di Roma a S. Cipriano *p.60.* & XXXI. ch'è da' Preti, e Diaconi, e dagli altri Confessori scritta allo stesso Santo *p.61.* & XXXIV. *pag.67.* & *pag.68.* & XXXIX. *pag.78.* XL. pag.78. *seq.* & XLI. *p.80.* & XLIII. *p.81.* & V. *p.10. seq.*

(3) S. Cornelio *Ep. ad Fabium Antioch. apud Euseb. lib.* VI. *Hist. Eccl. cap.* XLIII. numera 46. Preti della S. R. Chiesa. Ciò diede lume al Du Pin [*In lib.* II. *S. Optati cap.* IV. *p.34. not.71. edit. Antuerp. an.1702.*] al Valesio [*not. a. in cap.* XLIII. *l.* VI. *H. E. Euseb. Cæsar. pag.272. edit. Taur.*] al P. Coustant [*in Epist.* IX. *S. Cornel. n.* II. *not. d. T.* I. *Epistolar. Roman. Pontif. edit. Paris. an.1721.*] e ad altri di stabilire, che le 40. e più Basiliche di Roma mentovate da S. Ottato nel *l.* II. *cap.* IV. contro i Donatisti *p.34.* fossero già state fino da' tempi di Decio, e anche prima.

(4) Fà menzione delle adunanze de' fedeli di Roma S. Cornelio nella Epistola VI. (che tra le Ciprianiche è la XLIX. *p.92. edit. Oxon. Opp. Cypr. an.*

nè perchè ivi adunati faceſſero le ſacre loro funzioni, nè raccoglieſſero de' danari in ſuſſidio de' miniſtri eccleſiaſtici, e della povertà criſtiana? CAP. II.

E in vero come potea, ſe non colle oblazioni de' fedeli, mettere inſieme il clero que' tanti danari eccleſiaſtici, che furono involati da Nicoſtrato Diacono ſeguace di Novaziano (1), accuſato perciò da S. Cipriano di furto ſacrilego (2)? In qual guiſa ſarebbe ſtato ivi mantenuto giornalmente quel numero di Preti, di Diaconi, di Suddiaconi, di Acoliti, di Eſorciſti, e di Lettori, di Oſtiarj, di Vedove, di Poveri, il qual numero era πλούσιοστῳ καὶ πληθύων *ricco*, *e abondante*, come nella lettera a Fabio Antiocheno (3) ſcrive lo ſteſſo Santo Papa Cornelio?

II. Sot-

*an.*1682.] ſcritta vivente ancor Decio. „ Omni actu ad me perlato, placuit CONTRAHI PRESBYTERIUM. Adfuerunt etiam Epiſcopi „ QUINQUE . . . omnis hic actus „ populo fuerat inſinuandus, ut & „ ipſos viderent in eccleſia conſtitutos, quos errantes . . . . jamdiu „ viderant, & dolebant. Quorum „ voluntate cognita, MAGNUS „ FRATERNITATIS CONCURSUS FACTUS EST &c. „

(1) *Ep. inter Cyprianicas* 2. *p.*94. „ Nicoſtrato . . . eſt ad perpetuam „ pœnam reſervatum, eccleſiæ DEPOSITA NON MODICA ABSTULISSE „.

(2) *Epiſt.*LII. *pag.*96. „ Nicoſtratum, diaconio ſanctæ adminiſtrationis amiſſo, ECCLESIASTICIS „ PECUNIIS SACRILEGA FRAUDE SUBTRACTIS . . . ab Urbe „ fugiſſe [didicimus] „. E *p.*97. [ſentano bene i Ragionatori, gli Oſſervatori, i Rifleſſioniſti, e i Sacerdoti della natura autori de' libri di titoli pedanteſchi, qual è quello della *diceoſina* male ſcritta, e peggio tradotta], ſentano, diſſi, coſtoro ciò, che ſegue a ſcrivere S. Cipriano „ Quomodo aſſumit ſibi eccleſiæ curam, QUI SPOLIAVIT, ET FRAUDAVIT ECCLESIAM CHRISTI? Spoliati ab „ illo pupilli, fraudatæ viduæ, pecuniæ quoque eccleſiæ denegatæ „.

(3) *Num.*3. *T.*1. *Ep. Rom. Pontif. edit. Pariſ. Couſtantii an.*1721. *p.*151.

CAP. II.

Confermasi ciò maggiormente co' sentimenti de' fedeli, ch' eran vissuti prima, che Galieno avesse renduta la pace alla chiesa, e specialmente coll' esempio del gran Martire S. Lorenzo.

II. Sotto Gallo, benchè gli editti degli antecedenti Imperatori non erano stati rivocati, nulladimeno si adunò il Clero di Roma, e in luogo di Cornelio, che avea acquistato la palma del Martirio, costituì Pontefice Lucio (1). Ne' tempi di Valeriano tante erano le facoltà della Chiesa Romana, che non solamente mantenea ella il suo Clero, e i suoi poveri, ma inviava eziandio alle altre chiese delle copiose limosine. *Syriarum provinciæ omnes*, dice S. Dionisio Vescovo Alessandrino nella lettera a S. Stefano Papa (2), *cum Arabia, quibus identidem suppeditatis necessaria &c.* A S. Stefano succedè S. Sisto II. mentre pur tenea l' impero Valeriano. Era Arcidiacono di questo Pontefice l' inclito Martire S. Lorenzo (3), a cui spettava il custodire i CLAUSTRI DELLE COSE SACRE, e il dispensare LE FA-

(1) Vedi S. Cipriano *Epist.* XLI. *ad Lucium*, e le note del *P. Coustant T.* I. *Ep. Rom. Pontif. p.*207. *seq. edit. Paris. an.*1721.

(2) *Apud Eusebium lib.* VII. *H.E. cap.* V. *p.*283. *seq.* Circa le unioni de' cristiani in quella età, vedi la *Epistola* LXVIII. di S. Cipriano allo stesso S. Stefano *T.* I. *Epistolar. Rom. Pontif. n.*3. *seq. pag.*213. *seq. edit. ejusd.* e la *Epist.* LXXII. *num.* I. *ibid. p.*216. Ma molto mi diffonderei, se avessi a citare tutti i documenti di quell'età, che riguardano non solo le adunanze de' fedeli co' loro Sacerdoti, ma eziandio de' Vescovi con altri Vescovi per trattare gli affari della Chiesa.

(3) Prudentius *Hymn. de S. Laurentio p.*164. *seq. apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. edit. Veron.*

" . . . . . . Primus e semptem viris,
" Qui stant ad aram proximi,
" Levita sublimis gradu,
" Et ceteris præstantior ".

FACOLTA' OFFERTE da' fedeli a Dio (1). Tra i tesori, che avea allora la chiesa, si numeravano eziandio i vasi, e i candelieri d'oro, e di argento (2), oltre il danaro in grandissima copia (3), e il Prefetto di Roma, come involto nelle tenebre del gentilesimo, volea, che sì fatti tesori dovessero essere ceduti al fisco imperiale. A me sembra di raffigurare in costui il nostro Ragionatore, che avendo alzato tribunale contro gli ecclesiastici oppone loro, come oppose il Prefetto stesso a S. Lorenzo, che non curandosi eglino punto delle umane, e delle divine leggi, aspirino alle altrui eredità, e accumulino esorbitanti ricchezze

CAP. II.

Paragone del Ragionatore col Prefetto, che condannò S. Lorenzo.

(1) Prudentius *ibid.*

„ Claustris sacrorum præerat,
„ Cæleftis arcanum domus
„ Fidis gubernans clavibus,
„ VOTASQUE DISPENSANS OPES „.

(2) Prudenzio *ivi* introduce il Prefetto a parlare a San Lorenzo in questa guisa:

„ Hunc esse vestris orgiis
„ Moremque, & artem proditum est,
„ Hanc disciplinam fœderis,
„ Libent ut AURO Antistites.
„ ARGENTEIS scyphis ferunt
„ Fumare Sacrum Sanguinem,
„ AUROQUE nocturnis sacris
„ Adstare fixos cereos.

(3) Prudent. *ibid.*

„ Tum summa cura est fratribus,
„ Ut sermo testatur loquax,
„ Offerre, fundis venditis,
„ SESTERTIORUM MILLIA.

CAP. II.

ze (1), e in superflue, e vane apparenze le impieghino, e sieno di danno a' particolari, e di peso alla Repubblica. Rimprovera quindi loro, imitando il tiranno, il detto del Signore, *reddite, quae sunt Caesaris Caesari*, e i bisogni della società (2).

Dà finalmente la sentenza, come pur la diede contro S. Lorenzo, il tiranno, che il Principe può lecitamente e deve torre se non tutto, almeno molto di

(1) Dopo i riferiti versi soggiugne Prudenzio a nome del tiranno:

,, Addicta avorum praedia
,, Foedis sub auctionibus
,, Successor exhaeres gemit,
,, Sanctis egens parentibus.
,, Haec occuluntur abditis
,, ECCLESIARUM IN ANGULIS,
,, Et summa pietas creditur
,, Nudare dulces liberos.
,, Deprome thesauros, malis
,, Suadendo quos PRAESTIGIIS,
,, Nigrante quos claudis specu.

(2) Segue Prudenzio a riferire le opposizioni del Prefetto.

,, Hoc poscit usus publicus,
,, Hoc fiscus, hoc aerarium,
,, Ut dedita stipendiis
,, Ducem juvet pecunia.
,, Sic dogma vestrum est, audio,
,, Suum quibusque reddito:
,, En Caesar agnoscit suum
,, Numisma nummis inditum.
,, Quod Caesaris scis, Caesari
,, Da: nempe justum postulo,,.

di ciò, che la Chiesa possiede, dicendo in sustanza alla Chiesa medesima, a imitazione del gentile Prefetto di Roma:

„ Deprome thesauros, malis
„ Suadendo quos præstigiis
„ Exaggeratos obtines.
„ Hoc poscit usus publicus,
„ Hoc fiscus, hoc ærarium,
„ Ut dedita stipendiis
„ Ducem juvet pecunia.

Che se tra il Perfetto gentile, e il Ragionatore ordinato Prete, e che cristiano, e cattolico si appella, vi è qualche diversità, ella non consiste certamente in altro, che nel dimostrarsi lo stesso Ragionatore (se dall' espressioni oltremodo oltraggiose, ch' egli usa, se ne abbia a formare il giudizio) invasato da furore, e da astio contro gli ecclesiastici, e i Santi Martiri altresì, assai maggiore di quello, da cui fu mosso il Prefetto medesimo contro l' invitto Diacono S. Lorenzo.

Torniamo a noi. Da'riferiti passi di Prudenzio costa, che la Chiesa di Roma, e i Santi Sisto Pontefice, e Lorenzo Arcidiacono (1) non credettero di essere obbligati alla

(1) „ MISERICORDIÆ fuit, quod „ alimoniam pauperibus dedit [Laurentius]; JUSTITIÆ autem, quod „ ut vir prudentissimus procuravit, „ ne SANCTORUM SUBSTANTIAM avaris manibus SACRILEGUS OCCUPARET „. S. Maxim. Taurin. *Homil. I. de S. Laurentio pag. 356. edit. Venetæ an. 1741.* „ Omnem Ecclesiæ CENSUM, cun- „ cta-

alla osservanza delle leggi riguardanti i collegj non approvati dal Principe, e dal Senato, per la qual cosa non solamente pel comune prendeano le grandi somme di danari, ch' erano loro offerte dalla pietà de' fedeli, e le ritenean pe' poveri, e pe' ministri; ma per l' ornato ancora, e per lo splendore delle case di Dio, aveano e costodivano vasi di oro, e di argento; e tanto erano lontani dal pensare, che per aver detto Gesù Cristo: *reddite ergo quæ sunt Cæsaris &c.* o dal non aver eglino avuto la permissione dal Sovrano di fare somiglianti acquisti, seguisse, che senza diritto veruno, o ingiustamente gli avessero fatti; e che ceder dovessero gli accennati danari, e vasi al pubblico, o a Cesare; che giudicarono anzi di aver a mancare al dover loro, ed essere sacrileghi, se gli avessero loro ceduti. Ho detto delle case di Dio, perocchè più chiese sono mentovate dal

„ staque SACRA VASA ministerii, „ ne ea sacrilegus macularet aspectus, „ convocatis inopum turbis pro ero- „ gatione distribuit, ut futurus mar- „ tyr in retributione cælesti pariter, & „ mercede sui sanguinis, & tantæ li- „ beralitatis præmio dicaretur „. *Idem Homil.* II. *ibid.* „ In Levitam Lauren- „ tium, qui ... DISPENSATIONE „ ECCLESIASTICÆ SUBSTAN- „ TIÆ præeminebat, impius perse- „ cutor efferbuit ... quem si secusset „ SACRÆ PECUNIÆ TRADITO- „ REM, faceret etiam veræ reli- „ gionis exortem „. Sanctus Leo I. *Serm.* LXXXVII. *Ep.* II. *Tom.* I. *Opp. edit. Rom. an.* 1753. *pag.* 250. „ Lau- „ rentius, qui AURUM ECCLESIÆ „ MALUIT EROGARE PAUPERI- „ BUS, quam PERSECUTORI RE- „ SERVARE, pro singulari suæ in- „ terpretationis vivacitate, sacram mar- „ tyrii accepit cororam „. S. Ambr. *lib.* II. *de Officiis Ministror. c.* XXVIII. *n.* 141. *p.* 123. *seq. T.* III. *edit. Venetæ an.* 1751. Vedi Santo Agostino *Sermon.* CCCIII. *al.* CXXII. *de Diversis n.* I. *pag.* 860. *Tom.* V. *edit. Antuerp. an.* 1700. e S. Pier Grisologo *Ser.* CXXXV. *p.* 468. *edit. Augustan.*

dal Prefetto presso Prudenzio; onde manifestamente si scorge, quanto la passione abbia trasportato lungi dal vero sua Signoria Ragionatrice, che non avendo voluto comparire agli altri impugnatori della chiesa inferiore nel fissar epoche, diede per cosa indubitata, che poco *prima della metà del terzo secolo i cristiani non avessero altre chiese, se non o case de' privati, o grotte sotterranee*, sulle quali verso il divisato tempo si cominciarono a ergere delle fabbriche. Non dà per cosa nuova il Prefetto, che i tesori si tenessero nascosti da' cristiani negli *angoli delle chiese*; nè Prudenzio accenna mai, che verso que' tempi si fosse cominciato a fabbricare *claustra sacrorum*. Otto anni dopo la metà del secolo III. soffrì il martirio S. Lorenzo. Se poco prima si diede principio alle fabbriche ecclesiastiche, non avrebbero e il Prefetto, e Prudenzio di esse parlato come di cose non insolite presso i cristiani. Ma lasciamo le congetture. Egli è certissimo, come dalle testimonianze di Tertulliano, e di Origene addotte di sopra, abbiam dimostrato, che sotto Settimio Severo, e sotto Alessandro aveano delle chiese i cristiani co' tetti, e vestiboli loro, e ch' elle furono da' gentili bruciate.

Inetto, e falso ritrovato del Ragionatore circa le fabbriche sacre de' cristiani, che non fossero di quella specie di fondi, de' quali ei

III. Aggiugne però il Ragionatore, che sieno pure state quali mai si vogliano quelle fabbriche erette senza la imperiale concessione, o decreto del Senato, *non erano* tuttavolta *di quella specie di fondi, de' quali parla la proposizione del suo Ragionamento*. Bellissimo strattagemma

CAP. II.

parla nel suo Ragionamento.

gemma per ischivare la difficultà! E che? Non *parla de' fondi la proposizione del suo Ragionamento*? E le fabbriche, e il terreno, su cui eran elleno erette, non erano veri fondi, e fondi vietati a' collegj non approvati dal Principe? *Parla* egli adunque *nel suo Ragionamento* eziandio di queste fabbriche, e de' terreni, su de' quali erano esse fondate. Or avendo acquistato, e posseduto il comun de' fedeli nella dizione dell' Impero fino dal principio del terzo secolo, come si è provato coll'autorità di Tertulliano, anzi fino da' tempi Apostolici, come l' attestano S. Gian Grisostomo, e S. Cirillo Gerosolimitano; con qual coraggio si potrà sostenere, ch' eglino non istimassero di avere il diritto di acquistare, e di possedere, ancorchè nol comportassero i Senatusconsulti, e le leggi degl' Imperatori?

O la gran forza della verità! Non può ella essere impugnata, che colla mala fede, e co' raggiri, che finalmente portano alla contradizione; sicchè alla fine ella sempre trionfa, e chiunque l' ha combattuta, rimane collo sfregio di bugiardo, e d' impostore. Le Romane leggi riguardanti i collegj, e i sodalizj non approvati, vietavano a' collegj medesimi non solamente l'avere DANARI in comune, ma ancora l'aver sussistenza. Tutto ciò però dal Ragionatore (veda egli con qual buona fede) si passa sotto silenzio; e solo ci vengono obbiettate le stesse leggi, inquanto elle proibivano il possedere in comune de' fondi. Usò egli mala fede, per non

non incorrere forse nella indignazione di tutti i fedeli, i quali ben sanno, che le adunanze sotto Gesù Cristo, e gli Apostoli non si disciolsero, e la società cristiana acquistò, e possedette in comun de' danari; e non soffriranno mai, che sia la condotta del nostro divin Maestro, e de' di lui Apostoli tacciata da chicchessia. Ora però, ch' ei si è accorto, che la chiesa facea eziandio acquisto di certi fondi, e in comune li possedea; dimenticatosi delle leggi medesime, o non facendone più conto, o fingendo di avere stimato, ch'elle, trattandosi di tali fondi, non tenessero; dice, che di questi *non parla la proposizione del suo Ragionamento*. Inoltre sebbene ha egli usato ogni studio a fine di provare, che in vigore delle stesse leggi i cristiani nè sotto Alessandro Severo ebbero chiesa in Roma, dove potessero celebrare le adunanze loro; nè sotto altri poco prima della metà del III. secolo ebbero edifizj sacri; nientedimeno, come se a ciò non abbia mai pensato, contradicendosi ora, nega di aver inteso di ragionare di sì fatte fabbriche.

CAP. II.

Ma se le mentovate leggi aveano a valere, ci dica egli, perchè non aveano a valere in tutte le parti loro, e in quanto riguardavano i danari comuni, e le unioni, e le cene, e il suolo, su di cui erano erette le chiese, o le case convertite in oratorj? Che se in ciò non valevano, come avean elle ad aver forza solamente per quella specie di fondi, de' quali ora ci pianta di aver egli *parlato nel suo Ragionamento*?

CAP. II.

Apporti egli qualche motivo, se gli dà l'animo, su cui possa almeno in apparenza fondare sì stravaganti distinzioni.

Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore alla giurisprudenza cristiana.

IV. *I fondi*, egli dice, *destinati al culto divino non devono computarsi da niuno per fondi di possessioni temporali, cosicchè secondo la giurisprudenza cristiana, questi fondi talmente consacrati non sono fondi, che venir possano nell' ordinario umano commercio*. Ma non pretende forse egli, che coloro, i quali avessero operato contro le costituzioni imperiali riguardanti le case, i poderi, e altre cose temporali, e contro le leggi proibenti i collegj non approvati; sarebbero stati rei di disobbedienza, e di trasgressione del precetto divino, e di resistenza per cui, *ipsi sibi damnationem acquisivissent*? E le costituzioni, o leggi imperiali non proibivano forse a' collegj non approvati l' avere in comune danari, e fondi? E tra' fondi non computavano elleno le case, e il suolo, su cui erano fabbricate le case medesime? E non vietavano anche per avventura, come cosa pregiudiziale allo stato, il consacrare le case, &c. e così levarle *dall' ordinario umano commercio*, *injussu populi Romani*, o senza la permissione dell' Imperatore (1)? Or se la giurisprudenza

(1) Cicerone nella Orazione *pro Domo sua* c. 1. *pag.* 494. *Tom.* v. *Opp. edit. Genev. an.* 1744. „ Lex Papiria „ vetat, ædes injussu plebis consecrari „. Che se ne pure le statue si poteano consacrare *injussu populi* quan-

za cristiana portava, che si acquistassero, e si possedessero danari, e case in comune; e le case si consacrassero, e si *levassero dall' ordinario umano commercio*, eziandio *injussu populi Romani*, e senza la *permissione dell' Imperatore*; perchè non si avea a riputare una tale giurisprudenza contraria alle imperiali costituzioni, talchè chiunque l'avesse seguitata, dovesse essere tenuto per trasgressore di queste, disobbediente alle podestà più sublimi, e reo di eterna dannazione? Come dunque ora adduce egli una sì fatta giurisprudenza, per farci comprendere, ch' eziandiò sotto gl' Imperatori gentili non si aveano a computare tra' fondi, che venivano nell' *ordinario umano commercio*, le case, contro esse leggi imperiali, non solo acquistate, e possedute in comune, ma offerte ancora, e consacrate *injussu populi*, e senza il permesso dell' Imperatore? Non è egli CAP. II.

X 2 questo

quanto meno le case? Vedi Cicerone *ivi cap.* LIII. *seq. p.*498. *seqq.* e de' moderni, che di tale argumento trattano, Paolo Manuzio *l. de Leg. Romanor. c.*II. *p.*1033. *T.*II. *Thesaur. Græviani Antiquitatum Rom. edit. Lug. Batav.* Valente Giurisconsulto Gentile nel *lib* VII. *Actionum*: *Digest. l.*XXXVI. *Tit.*IV. *l.*15. dà a divedere, che non fosse permesso, *locum religiosum facere, aut quid publice consecrare*, che *permissu Imperatoris*. Il Signor Campomanes nel suo Trattato *della Regalia dell' Amortizazione p.*4. *dell' ediz. di Madrid*, ci oppone la legge delle XII. Tavole: *ne quis agrum consecrato: auri, argenti, eboris sacrandi modus esto*, e il verso di Persio: *Satyr.*2.

Dicite Pontifices, in sacro quid facit aurum?

Ma si è di già dimostrato, che il procurare di dare peso a sì fatte leggi, è lo stesso che procurare di sconvolgere la tradizion della chiesa. Quanto al verso di Persio, et, come l'oppone a noi, così lo potea opporre a S. Lorenzo, ornamento, e gloria delle Spagne, anzi a Dio medesimo. Vedi *Exodi c.*XXV. *seq.* e *l.*III. *Reg. c.*VI. *seq.*

CAP. II.

questo lo stesso, che riconoscersi dal Ragionatore per buona, e giusta una giurisprudenza, ch' (essendo opposta alle mentovate leggi, le quali secondo lui, non si possono trasgredire senza violare il precetto divino, *omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit &c.*) secondo lui medesimo, non è nè buona, nè giusta? E se questa non è una manifesta contradizione, quale mai lo potrà essere? Ma al Ragionatore poco importa il contradirsi, purchè dica, e non paja di essere rimaso convinto. Frattanto giacchè ha egli ricorso alla cristiana giurisprudenza, si contenterà, che noi l'avvisiamo, che a suo luogo noi ne faremo buon uso, e gli dimostreremo, esser ella contraria in tutto, e per tutto alle nuove di lui opinioni.

I Cristiani ebbero delle chiese senza veruno scrupolo, non ostãti le leggi cõtrarie degl' Imperatori, e l' ebbero prima, e per tempo assai più lungo di quello, che pensa il Ragionatore.

Ma abbiano avuto i Cristiani de' luoghi sacri anche sotto i Gordiani, e sotto i Filippi Imperatori, que' luoghi però, dice il Ragionatore, non durarono *più di dieci anni, per essere stati invasi dal furor della persecuzione, che si suscitò sotto Decio*. Avrebbero adunque allora i fedeli avuto in comune de' luoghi senza veruno scrupolo, ancorchè non fosse il ceto loro eccettuato dal numero de' collegj illeciti; i quali luoghi sarebbero stati levati loro dal *furore* di una fiera ingiusta persecuzione. Altro però, che dieci anni, durarono quelle chiese, che i SS. Cirillo Gerosolimitano, e Gian Grisostomo (come si è di sopra veduto) attestano, essere state fabbricate fino da' tempi de' Santi Apostoli.

CAP. II.

li. Inoltre più chiese aveano i nostri sotto Severo, come si è mostrato coll' autorità di Tertulliano; e sotto Alessandro, come abbiamo provato colle testimonianze di Origene, molte delle quali furono bruciate per ordine di Massimino; laonde è falso, che solamente sotto Filippo cominciassero ad aversi, e fossero quindi distrutte per comando di Decio. Anzi sotto Filippo ne fu edificata in Neocesarea nel Ponto una da S. Gregorio Taumaturgo, e questa durava ancora molto dopo la metà del quarto secolo, come ne assicura S. Gregorio Nisseno (1).

Passo di San Cipriano apportato fuor di proposito dal Ragionatore, e contrario al sistema del Ragionatore medesimo.

VI. Quì dal distruggimento delle chiese sotto Decio fa il Ragionatore un salto mortale all' avarizia de' fedeli di quell' età, e nota essere ella stata secondo S. Cipriano la causa di quella gran pesecuzione. *S. Cipriano*, ei dice, *che vivea in que' tempi, attribuisce la causa di tanto eccidio alla corruzione de' costumi de' Cristiani medesimi, che quel poco di respiro dalle passate persecuzioni avea resi già desiderosi delle ricchezze terrene* (2).

Sa-

(1) *In Vita Greg. Thaumaturgi* p. 554.

(2) Chi sa, che il Ragionatore non pensi, che per torre la cupidigia dagli ecclesiastici, sia di bisogno, che abbia de' tiranni la chiesa. Egli certamente co' fatti dimostra di volere, che contro di essa si suscitino delle persecuzioni. Ma badi egli, badino i Riflessionisti, i Sacerdoti della natura, gli Avvocati, i Riformatori, e quanti di questi scrittorelli sono con esso lui d'accordo, e tacciano di avarizia gli altri; che non si abbia dir loro come disse Atenagora a' gentili accusatori de' cristiani ἡ πόρνη τὴν σώφρονα *meretrix pudicam* [*Legat. pro Christianis* n. XXXIV.] „ & quæ de se ipsis præ„ dicant, ea aliis convicii loco obii„ ciunt „. Citerò io pure San Cipriano

CAP. II.

Sarà meglio, che riferisca le medesime parole del Santo, acciò a taluno non cadesse in animo di accusarmi di maligno, o di poco (1) *scrupoloso in dir ciò, ch' è falso. Dice dunque S. Cipriano* (2): „ studebant augendo patrimonio „ singuli, & obliti, quod credentes ante fecissent, aut „ semper facere deberent, insatiabili cupiditatis ardore „ ampliandis facultatibns incubabant „. A qual proposito egli adduca un tal passo, io nol posso congetturare. Dicesi quì forse da S. Cipriano, che per avere posseduto la chiesa, siasi suscitata la persecuzione? Nò certamente. Anzi dall' aver rimproverato il Santo Martire a certi cristiani di quell' età l' essersi eglino dimenticati di ciò, che i credenti aveano fatto sotto gli Apostoli; mostrò di essere di sentimento, che non avrebbero contro

priano) *lib. ad Demetrianum p.192.*] che fa loro sapere: „ quod inultum „ non remaneat quodcumque perpetimur, quantoque major fuerit persecutionis injuria, tanto & justior „ fiat, & gravior de persecutione vindicta. Nec umquam impiorum scelere in nostrum nomen exurgitur, „ ut non statim divinitus vindicta comitetur. Ut memorias taceamus „ antiquas, & ultiones pro cultoribus „ Dei sæpe repetitas nullo vocis præconio revolvamus, documentum recentis rei satis est &c. „ Diranno l' Osservatore, e il Memorando Molfettano, che S. Cipriano non è stato Segretario dello Spirito Santo. Ma il Santo apporta le parole dettate dallo Spirito Santo medesimo, poichè segue a scrivere: „ Nec hoc casu accidisse „ aliquis existimet, aut fuisse fortuitum putet; cum jam pridem scriptura divina posuerit, & dixerit, „ (*Deuteron. c.XXXII. v.35.*) mihi „ vindictam, ego retribuam, dicit Dominus: & iterum Spiritus Sanctus „ præmoneat, & dicat; *ne dixeris* „ *ulciscar me de inimico meo, sed* „ *expecta Dominum, ut auxilio sit* „.

(1) Non tema; poichè su di ciò ha egli dato sì grandi riprove, che non vi sarà, chi in un tal genere lo tenga per punto scrupoloso.

(2) *Cypr. lib. de Lapsis pag.123.*

contro i cristiani inferocito i tiranni, se avesse ognuno di loro rinunziato a' proprj beni, e *fuissent* loro, come ne' tempi Apostolici, *omnia comunia*, cioè fosse stato quel, che possedeano, del comun della chiesa. Perchè dunque ci obbietta il Ragionatore un passo, che invece di raffermare, rovescia la sua opinione? Ma parlasse almeno S. Cipriano de' soli ecclesiastici. Egli parla e degli ecclesiastici (1), e de' secolari, e di tutti dice, che avendo atteso AUGENDO PATRIMONIO SINGULI &c. provocarono l'ira di Dio, che permise la persecuzione. Or qual utilità può quindi ritrarre sua Signoria Ragionatrice pel suo sistema, talchè dir possa, di aver, come soggiugne, non inutilmente arrecato un tal passo? Non vuol egli, che i secolari posseggano pure ciò, che posseggono, e accrescano anche i patrimonj loro, senza timore, che il Principe scemi, o tolga loro il diritto di acquistare, e di possedere quanto hanno, e averanno in avvenire; e che sia bene, che molte case, come quelle, che tralle altre per nobiltà si distinguono, o

CAP. II.

 pe' ser-

(1) Apporta quivi il Ragionatore un altro squarcio dello stesso libro di San Cipriano, in cui si legge: „ Episcopi „ plurimi (quos & hortamento esse „ oportet ceteris, & exemplo) divina „ procuratione contemta, procura- „ tores rerum secularium fieri, dereli- „ cta cathedra, plebe deserta, per „ alienas provincias aberrantes, nego- „ tiationis quæstuosæ nundinas aucu- „ pari, esurientibus in ecclesia fratri- „ bus non subvenire, habere argen- „ ti largiter velle, fundos insidio- „ sis fraudibus rapere, usuris multipli- „ cantibus fœnus augere. Quid non „ perpeti tales pro peccatis ejusmodi „ mererentur „?

CAP. II.

pe' fervizj preftati alla repubblica, abbondino di facoltà temporali; ma che la Chiefa ha troppo, e che fe le può, anzi fe le dee impedire il fare de' nuovi acquifti; e che per le convenienze dello ftato fe le poffa torre dal Sovrano una buona parte, fe non tutto, di ciò, ch' ella poffiede? Dove dice il Santo Vefcovo, che fofse lecito di levare agli ecclefiaftici, e alla Chiefa non dico tutto, non dico molto, ma una piccola parte di quel, ch' ell' avea, per darlo a' privati fecolari, o allo ftato? Egl'indica, ch'ella, ed egli ftefso per le oblazioni fatte da'fedeli avea molto; ficchè ne' tempi ancora della perfecuzione potea fomminiftrare a tutti i fuoi poveri, a tutte le vedove, a tutti i pupilli, a tutti gli ofpiti, a tutti i carcerati in copia tale, che non mancafse loro nulla (1); ma non fi avanzò mai a dire, che allo ftato, o a'privati laici dovefse ella cedere o parte, o tutto ciò, che ella poffedea, e lafciare, che altri badaf-

(1) *Epift.*vI. *pag.*10. fcrive a' fuoi Preti, e Diaconi: „ Quantum ad fumtus fuggerendos five illis, qui gloriofa voce Deum confeffi in carcere funt conftituti, five iis, qui pauperes, & indigentes laborant, & tamen in Domino perfeverant, PETO NIHIL DESIT, cum fumma omnis, quæ redacta eft, illic fit apud clericos diftributa propter ejufmodi cafus, ut haberent plures, unde ad neceffitates, & preffuras fingulorum operari poffint „. Vedi anche la *Epift.*1I. *p.*4. Nella *Ep.*vII. dice „ Viduarum, & infirmorum, & omnium pauperum curam peto diligenter habeatis: fed & paregrinis, fi qui indigentes fuerint, fumtus fuggerat is de quantitate mea propria . . . . quæ quantitas, ne forte jam univerfa erogata fit, mifi eidem per Naricum Acoluthum aliam portionem, ut largius, ac promptius circa laborantes fiat operatio. „ Vedi anche la *Epift.*xII. *p.*27. *feq.*

badaſsero a' biſognoſi. Egli riprende que' Veſcovi intereſsati, che attendeano a' privati loro guadagni, e abbandonavano le chieſe loro, e non ſovvenivano i loro poveri. Egli deteſta la inſaziabile avarizia de' laici (non però mai deteſtata, ma fomentata anzi dal Ragionatore) e rimprovera loro di eſserſi dimenticati dell' eſempio de' primitivi fedeli di Geroſolima, de' quali *unuſquiſque eorum, quæ poſſidebat, non dicebat aliquid proprium*, come leggiamo negli Atti Apoſtolici, *ſed erant illis omnia communia*, vale a dire, ciò, che poſſedeano, era del comun della chieſa. Laonde ſe alcuna coſa ſi aveſse quindi a ricavare riguardante il noſtro propoſito, non altra ſarebbe, ſennon chè eſſer meglio, che non ſolamente gli eccleſiaſtici, ma eziandio i laici ſi ſpoglino di quanto hanno del loro, e tutto ſia nelle mani de' ſacri Preſidenti, i quali a imitazion degli Apoſtoli facciano sì, che niuno abbiſogni di nulla, ancorchè non abbia nulla di proprio. Or qual giovamento può ritrarre il Ragionatore da una deduzione, che invece di raffermare, diſtrugge anzi, e roveſcia il ſuo ſiſtema? Potea egli tralaſciare il paſso, che non ſolamente non prova nulla contro il noſtro aſſunto, ma pregiudica, e apporta rovina al ſuo; potea egli, diſſi, tralaſciare un paſso tale, e riferire piuttoſto quell' altro, che nel libro ſteſso *de Lapſis* ſcritto da S. Cipriano (1) ſegue dopo il pezzetto da lui arrecato intorno alla

(1) Pag. 123.

CAP. II.

alla insaziabile avarizia di parecchi fedeli, anche laici, potea torno a dire, apportare quell' altro, che riguarda la insolenza di coloro, che com' egli fa, sparlavano de' loro pastori, e *superbo ore eos contemnebant*. Certamente l' aver tralasciato quello, che gli sarebbe servito di buon documento, e l' aver addotto quello, che non riguarda i beni ecclesiastici, e perciò non gli giova, e l'averlo addotto non per quel fine, per cui l' ha detto S. Cipriano (ch' era non di spogliare gli ecclesiastici, ma di fare sì, che si ravvedessero coloro, che aveano mancato al loro dovere), ma per mordere i sacri pastori, e per indurre i Sovrani del secolo a mettere le mani su' beni del Santuario, non vedo come non *possa far cadere nell' animo* a ognuno *di accusare di maligna* sua Signoria Ragionatrice.

Tuttocchè Gallieno non avesse rivocate le leggi riguardanti i Collegj, nè da' Collegj illeciti avesse eccettuati i cristiani, nientedimeno questi lecitamente si adunavano, e la chiesa giustamente acquistava, e possedeva.

VII. Torniamo all'Imperator Gallieno. Non nego, che, sebbene sotto di lui i cristiani ebbero *qualche intervallo di pace, e di tolleranza* (1), e che quantunque avesse egli ordinato, *ut qui loca religiosa, quæ spectabant ad cristianos, possiderent, ab illis statim discederent*; e che *nemo episcopis*, e agli altri fedeli *quidquam facesseret molestiæ* (2); tuttavolta non segua, che avesse conceduto alla Chiesa di far collette, e di acquistare beni temporali. Or che ne deduce il Ragionatore? Che non avesse ella altronde il dirit-

(1) *Confermaz. del Ragionamen.* pag. cvi.

(2) *Apud. Euseb.* l. vii. cap. xiii. pag. 298.

diritto di celebrare le sue agapi, e di raccogliere de' danari, e di possedere a fine di spendere in onore di Dio, e di sostenere i suoi poveri, e i suoi ministri? Nega il Ragionatore le adunanze; ma se stimarono i fedeli di poterle giustamente fare nel furor della persecuzione mossa da Valeriano (1) padre, e collega di Gallieno nell'impero; qual cosa potea ostare, che non lo stimassero allorchè fu loro, dopo la prigionia di Valeriano medesimo, restituita da esso Gallieno la pace? E in vero celebravansi le adunanze con solennità sotto Gallieno, come riferisce lo stesso S. Dionisio (2): *Sanctior*, dice questi, *Deique amantior Imperator nonum Imperii annum degit, quo nos festum diem celebraturi sumus*. Mentre ancor vivea Dionisio, si adunò sotto Gallieno un numerosissimo Sinodo di Vescovi in Antiochia (3). Che se si poteano sì solennemente celebrare le adunanze de' Prelati

(1) S. Dionisio Alessandrino appresso Eusebio *lib.* VII. *H. E. c.* VII. *p.* 294. „ Neque a corporali conventu, Domino juvante, absuimus. Verum „ eos, qui in urbe erant, perinde ac „ si adessem, majore studio congregavi in ecclesiam . . . Apud Cephro „ vero nobiscum magna fidelium adfuit multitudo, partim eorum, qui „ ab urbe nos sequuti fuerunt, partim aliorum, qui ex reliqua Ægypto confluebant &c. „ *E cap.* XXII. *pag.* 304. „ Multa quidem, *dice*, „ acerba ante hanc calamitatem (la „ peste) nobis contigerunt. Primum „ enim nos urbe (Alexandria) expulerunt. Cumque soli ab omnibus „ fugaremur, atque opprimeremur, „ nihilominus & tunc festos egimus „ dies. Quivis denique locus, in „ quo varias ærumnas sigillatim pertulimus, ager, inquam, solitudo, „ navis, stabulum, carcer, instar „ templi ad sacros conventus peragendos fuit „.

(2) *Ibid. c.* XXIII. *p.* 306.

(3) *Euseb. ibid. c.* XXVIII. *p.* 313.

CAP. II.

lati per giudicare di un eretico; molto più certamente aveano a credere i privati fedeli di avere la facoltà di congregarsi, e far unione, o collegio religioso co' loro e ministri, e presidenti ecclesiastici. Quanto all' onorare Dio ornando i sacri templi, e riccamente anche ricuoprendo i corpi de' Santi Martiri (1), se faceasi ne' luoghi, dove s' incrudeliva contro il nome cristiano, come avrebbero i nostri creduto di nol poter fare nelle città, nelle quali godean la pace? Circa il danaro, che si raccoglieva dalle oblazioni de' fedeli, e si possedea dalla chiesa specialmente di Roma, possiamo dire, che non solamente bastava pel mantenimento de' ministri, e de' poveri di quella chiesa; ma avanzava ancora in modo, che se ne poteano mandare delle buone somme alle chiese lontane, come sotto Gallieno furono in fatti mandate da S. Dionisio Papa in Cesarea di Cappadocia per redimere i Cristiani, ch' erano stati presi schiavi dagli Sciti (2).

(1) Vedi ciò, che racconta Eusebio nel *l.* VIII. *c.* XVI. *p.*299. del Martirio di S. Mariano succeduto sotto Gallieno in Cesarea della Palestina, e di Astirio Senatore, che riccamente vestito, ne trasportò il sacro cadavere, e magnificamente ornato lo seppellì.

(2) S. Basilio Magno nella *Epistola* LXX. *al.* CCXX. *p.*264. *Tom.* III. *Opp. Edit. Parif. an.*1730. dice, che S. Dionisio Papa *Ecclesiam Caesariensem consolatus fuit, misitque, qui fratres captivos redimerent*. Ciò avvenne, secondo il Garnier, quando gli Sciti infestavano la Cappadocia, essendo Imperatore Gallieno.

Ne

§. VI.

Ne' tempi di Aureliano seguitò ad acquistare, e a possedere beni temporali la Chiesa, non ostante, che da quell' Imperatore non ne fossero stati rivocati i divieti de' suoi antecessori. Le decisioni delle cause gravi ecclesiastiche dipendeano dal Romano Pontefice. Egli è falsissimo, che, secondo il Concilio Antiocheno, il discacciare dalla casa della Chiesa Paolo di Samosata appartenesse alla giurisdizione del Principe. Vani sutterfugj del Ragionatore.

La chiesa possedea beni stabili sotto Aureliano, benchè le leggi contro i collegj illeciti fossero in vigore.

I. NON ripugno, che Aureliano ancora, il quale l'anno 270. succedè a Quintilio fratello di Claudio II., non abbia riconosciuto per legittimo collegio la Chiesa. Frattanto ella stimò di avere il diritto, e non intermise di fare le sue congregazioni (1), le sue collette, e non lasciò di avere i sacri suoi oratorj, o templi (2) che vogliam dire. Oltre gli Oratorj avea ella pure altri fondi. Paolo Samosateno Vescovo di Antiochia essendo stato giustamente per l'eresia, che avea sostenuta, condannato dal Sinodo Antiocheno, non volle tuttavolta uscire dalla *casa* della Chiesa (3). Avea adun-

(1) Vedi Eusebio *lib.VII.c.XXIX.seqq. pag.*314. *seq. p.*316.

(2) Aureliano mentova le chiese cristiane in una sua lettera al Senato, che leggesi presso Flavio Vopisco *Vit. Aurelian. cap.XX. Tom.II. Hist. Aug. Scriptor. pag.*463. *edit. Lugd. Bat. an.*1671.

(3) Euseb. *l.*VII. *cap.*XXX. *H. E. p.*319.

CAP. II.

adunque casa la chiesa di Antiochia. Nè ciò si rappresenta da Eusebio come cosa singolare, o nuova. Or chi è, che possa negare, che le case sieno fondi?

Scappatoje inette del Ragionatore.

II. Quì trova il Ragionatore una scappatoja degna della sua legale perizia. *Tale casa*, ei dice, *era piccola*, *onde non potea fare grande strepito per argomentare possessione de' fondi temporali*. Egli è certamente prodigioso nello spedirsi dalle difficultà. Non volea, che i Cristiani ne' primi secoli abbiano avuto delle chiese. Negò pertanto, che abbiano avuto in proprietà luoghi sacri. Previde però, che qualcuno avrebbe potuto fargli costare il contrario, e quindi provargli, che avendo eglino avuto chiese, abbian avuto il diritto di acquistare de' fondi; essendo senza dubbio fondi i terreni, su' quali son erette le fabbriche; mentre ancorchè quegli, i quali ne sono i possessori, non se le faccian fruttare, impiegate nientedimeno in altri usi, frutterebbono. Or a qual partito stimò egli di doversi in tal caso attenere? Disse, *che i fondi destinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di possessioni temporali; poichè, secondo la cristiana giurisprudenza, questi fondi talmente consacrati per l' immediato divino servizio, non sono fondi, che venir possano nell' ordinario umano commercio* (1). Egli per altro non trovò permessi a' collegj non approvati i fondi, che convertiti in oratorj, o altro, non potessero, secondo la giurisprudenza de' collegj medesimi, venire nell'

(1) *Conferm.* p. CII.

nell'ordinario commercio umano. Egli trovò anzi nelle ſteſse leggi, che tanto doveano eſsere privati i collegj medeſimi di qualunque comune poſsedimento, che era loro ordinato di diſciogliersi (1), e di ceſsar di ſuſſiſtere. La unica permiſſione, che vide fatta a' collegj, è, che diſciogliendoſi, ne divideſsero i Colleghi tra loro, ſe pur l'aveano, il danaro comune (2). Ma ſe aveano a diſciogliersi que'collegj, ſecondo le leggi, come poteano, non traſgredendo eſse leggi, ritenerſi in comune le ſuddette fabbriche, che ad altro non avrebbero ſervito loro, che a fare le ſacre loro adunanze? Perocchè ſarebbero ſtate diſciolte, e non ſarebbero ſtate diſciolte quelle ſodalità, o que'comuni, lo che ſenza dubbio è una manifeſta contradizione, Sarebbero ſtate diſciolte, perchè così preſcrivea la legge, a cui ſi avea, giuſta l'avverſario, onninamente a obbedire. Non ſarebbero ſtate diſciolte; perocchè come ſi potea ſupporre diſciolto un *comune*, che in *comune* ſeguitava a poſsedere que' luoghi, i quali ad altro non erano deſtinati, che alle *comuni* congregazioni? Che ſe ad altro foſsero ſtati deſtinati, non veggo, come in tal caſo non ſarebbero ſtati di quella ſpecie di fondi, che, ſecondo il Ragionatore, poteſsero venire *nell' ordinario uma-*

(1) *Collegia, ſi qua fuerint illicita, mandatis, & conſtitutionibus, & ſenatuſconſultis diſſolvuntur: Digeſt. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *lege* III.

(2) *Sed permittitur eis, cum diſſolvuntur, pecunias communes, ſi quas habent, dividere, pecuniamque inter ſe partiri. Ibid.*

CAP. II.

umano commercio; mentre non poteano i luoghi ſteſſi, ſecondo le leggi, eſsere del *comune*; e perciò eſsendo della proprietà de' particolari, era in potere di queſti il vendergli, o farli fruttare ſecondo il loro piacimento. Per la qual coſa, ſe la giuriſprudenza criſtiana ſtabiliva il contrario, e dedicando tali caſe (1) all'immediato culto divino, le toglieva all'ordinario umano commercio, ella ripugnava alle medeſime leggi. Or qui io dimando: la giuriſprudenza criſtiana legittimamente ripugnava alle ſteſse leggi, o no? Se nò, perchè ricorre egli a una sì fatta giuriſprudenza? Se sì, dunque la Chieſa ha il diritto di ſtabilire una giuriſprudenza, per cui venga a riſtrignere, e ad annullare anche le leggi imperiali riguardanti eziandio i beni terreni.

Inoltre ſi avvide egli, che ſe aveſse riportata intiera la legge 3. *de Collegiis*, *&* *corporibus*, ſi ſarebbe trovato imbrogliato; mentre non potea negare, che la Chieſa allora aveſse de' danari, e legittimamente gli aveſse, ancorchè foſse ciò vietato dalla ſteſsa legge. Or che fece? Stimò bene di non far conto del *pecunias communes ſi quas habent &c.* contenuto in eſſa legge, e ſi avanzò a decidere, che la Chieſa pe' divieti imperiali, e pe' ſenatuſconſulti non avea capacità di acquiſtar fondi; come ſe de' fondi ſoli, o de' fondi eſpreſsamente nelle leggi contenute in quel titolo de' Digeſti ſi parlaſse; e ſe de' fondi ſolamente, e non de' quattrini dello ſtato loro abbia

(1) Vedi ſopra la *pag.* 322. *ſeq.*

abbiano a disporre i Principi, e come se Gesù Cristo stesso, allorchè disse, *reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, de' fondi, e non de' danari avesse parlato, quando certamente de' danari parlò, e non fece de' fondi menzione.

Ancorchè la casa della chiesa di Antiochia fosse stata piccola, tuttavolta avrebbe argomentato possessione. Si può per altro ragionevolmente dire, ch'ella fosse grande.

II. Or finalmente trovandosi alle strette, e non potendo negare, che la chiesa avea casa in Antiochia; ricorre alla scappatoja della piccolezza, e ci pronunzia, *che tal casa, per essere stata piccola, non potea fare grande strepito per argomentare possessione di fondi temporali*. Frattanto i piccoli fondi erano realmente *fondi temporali*, e se si possedeano, *argomentavano* senza fallo *possessione*.

Ma da qual antico Scrittore ha egli appreso, che quella casa era piccola (1)? Se noi vogliamo, com'è di ragione, attenerci all'autorità di Eusebio, e de' Vescovi, che celebrarono allora il Sinodo in Antiochia, dobbiamo confessare, ch'ella era grande. Imperocchè non è credibile, che Paolo Samosateno pieno di ambizione (2), e di

(1) Dirà ciò forse anche delle chiese, ma lo smentirà Origene. Questi nella Omilia XII. *in Exodum* [*n.1 l.p.119. T.II. edit. Venet.*] scritta sotto l'Impero di Filippo antecessore di Decio, parla in modo, che ci fa intendere, essere stata qualche Chiesa sì vasta, che se uno stava nelle parti più rimote di essa, non sentiva il lettore, che dal pulpito leggea ad alta voce le sacre Scritture.

(2) Il Sinodo Antioch. presso Eusebio *l.VII. della Storia Eccl. c.XXX. p.315.* dice di Paolo Samosateno, che εἰς ὑπερβάλλοντας „ AD EXCEDENTES divitias pervenit „ e che „ fastu . . . elatus dignitates gerit seculares . . . per forum MAGNIFICE incedens . . . stipatusque MAXIMA HOMINUM MULTITUDINE . . . nihil aliud . . . quam POMPAM affectans . . . Quid hic „ refe-

CAP. II.

e di faſto, e dedito al luſſo, e ricco, e vago di avere intorno a ſe moltiſſima gente, abbia potuto contentarſi di una piccola caſa? Inoltre non pare, che per una piccola caſa, la quale non *poteſſe fare grande ſtrepito per argomentare poſſeſſione*, abbiano fatto *ſtrepito sì grande* tanti Veſcovi cattolici, che fino arrivarono a ricorrere all' Imperatore gentile, affinchè queſti colla forza aveſſe fatto eſeguire ciò, che non era loro riuſcito co' lor decreti; o ſiaſi l' Imperatore ſteſſo preſo la briga di ſentirne i ricorſi, e di ordinare, che a colui foſſe data la caſa medeſima, a cui aveſſero ſcritto i Veſcovi d' Italia, e il Veſcovo di Roma; e ſiaſi in tal guiſa meſſo l' Oriente, e l' Occidente ſoſſopra. Finalmente ha egli ombra di veriſimiglianza, che ſpecialmente in Antiochia popolatiſſima metropoli della Siria la caſa della chieſa, in cui dal Veſcovo oſpitale, com' è preſcritto dall' Apoſtolo, aveano a eſſere alloggiati i Prelati, e i Preti, e gli altri Chierici, e anche non pochi laici foreſtieri, foſſe così anguſta, come ſi pretende a capriccio dal Ragionatore?

Fuor di propoſito obbietta il Ragionatore, che i Padri del Sinodo Antiocheno non rimiſero la cognizione della cauſa di Paolo Samoſateno al Papa. Nulla dimeno

III. Oſſerva però egli, che i Padri del mentovato Sinodo non rimiſero al Veſcovo di Roma la *cognizione del punto eccleſiaſtico della validità della condanna di Paolo*

„ referre attinet ſubintroductas, ut „ Antiocheni vocant, mulieres tam „ ipſius, quam Presbyterorum ejus, „ & Diaconorum? . . Ad hæc divitiis „ eos locupletavit . . . Duas mulieres „ ætate florentes ſecum habet, & quocumque proficiſcitur, circumducit „ idque DELICIIS AFFLUENS, & „ epulis ſeſe ingurgitans „.

Paolo Samosateno; *ma solo l' avvisarono*, *e in vigore dell' avviso dato*, *vollero*, *che fossero scritte lettere comunicatorie* dal Papa, e da' Vescovi Italiani a *Donno* da essi constituito Vescovo Antiocheno.

CAP. II.

gli si dimostra la insussistenza di una sì fatta obbiezione.

Ma ciò non fa al proposito. Noi qui trattiamo del diritto di acquistare, e di possedere beni temporali, e non de' doveri de' Vescovi verso la santa Sede. Egli però con una tale osservazione ancorchè non conducente al caso, ci vuol mostrare il suo spirito avverso dal centro dell' unione, e della chiesa principale, ond'è nata la sacerdotale unità (1); e con cui per la principalità maggiore è necessario, che convengano tutte le chiese (2); e a cui in ogni tempo per le cause di fede si è ricorso, affinchè o le terminasse, o s' erano ben giudicate, ne convalidasse i giudizj colla sua approvazione. Ma non è questo il luogo di trattare, come la gravità della materia il richiederebbe, e noi vorremmo, di un tal punto. Avremo campo in altra opera di discorrerne ampiamente. Frattanto noi rimettiamo e il Ragionatore, e (3) il

(1) Vedi S.Cipriano *Ep.LIX. al.LV. ad Cornelium Episc. Rom. pag.135. edit. Oxon. an.1682.*

(2) S. Ireneo *lib.III. c.III. p.175. edit. Venetæ an.1714.* E si noti, che quivi quell' antichissimo Padre discepolo de' discepoli degli Apostoli, scrive contro gli eretici, e per convincerli, e confonderli, ricorre all' autorità, e tradizione della Sede Apostolica, conosciuta per la successione de' Vescovi Romani.

(3) Costui è sì ignorante, che nella *pag.37.* apporta per grande argumento, che nè da *Gesù Cristo fu dichiarato scomunicato l' Imperatore di Roma*, *nè dagli Apostoli alcun Tetrarca della Giudea*, *o alcun Governatore*

CAP. II.

non meno ignorante, che temerario, e amante delle novità condannate; Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla in Cæna Domini* (stampate quest' anno 1769. colla data di Venezia) a leggere non già il Cardinal Bellarmino, o il Cardinal Baronio, ma il Coustant, il Lequien; il Massuet (1), de' quali non può dire nè l' un, nè l'altro, che fossero trasportati dall' impegno di esaggerare i pregj della santa Sede Apostolica. Che se i Padri del Concilio Antiocheno, non fecero altro, che rendere consapevole il Romano Pontefice della deposizione dell' eresiarca Paolo di Samosata; e dargli l' avviso della esaltazione di Donno al Vescovato di Antiochia, acciocchè sapesse a chi avea a scrivere, e di chi avea ad ammettere le lettere di comunicazione; ciò eglino fecero, non perchè non avessero riconosciuto nello stesso Roma-

re Romano. Dico il vero, che avendo io letto un sproposito sì grossolano, ne rimasi trasecolato. Chi mel fece leggere, mi disse, che nè pure il suo guattero sarebbe arrivato a tanto. Ne volle fare la prova. Dimandò al guattero stesso, se possa essere dichiarato scomunicato il gran Turco. Rispose il guattero prontamente: *come si può dichiarare scomunicato, chi non è, nè mai è stato della nostra comunione?* Allora io, va, Giuseppe, gli dissi, che parli meglio di un libro stampato. *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare?* disse S. Paolo *Epist.*1. *ad Corinth. c.*v. *v.*12. Ma il Riflessionista dirà (come in realtà il dice nella *p.*16. con non minore ignoranza, che spirito anticattolico), che *fin dal secolo Apostolico si cominciarono a confondere le idee della scomunica tra gli ecclesiastici*. Or vedete voi, chi pretende di avere giuste le idee della scomunica, chi decide, chi si mette a scrivere, e a stampare contro le Bolle de' Sommi Pontefici! E pure quest' Autore nel frontispizio delle sue riflessioni, abusasi del passo della Sapienza: *sine fictione didici, & sine invidia communico*. Ha imparato assai! E belle cose vuol comunicare al pubblico.

(1) Ne citeremo appresso i luoghi.

Romano Pontefice la ragione del primato (1), e del centro dell'unità, con cui ogni vero cristiano dovesse essere unito di dottrina, e di comunione (2), e il diritto di

(1) Vedi S. Agostino, dove parlando delle origini, e dello spirito scismatico de' Donatisti, che prima de' tempi del Concilio Niceno aveano principiato a infestare la chiesa dell' Africa, dice, che avea vicina Ceciliano cattolico la chiesa Romana „ IN QUA „ SEMPER APOSTOLICÆ CA- „ THEDRÆ VIGUIT PRINCIPA- „ TUS „ e con cui egli era congiunto „ PER COMMUNICATO- „ RIAS LITTERAS, UBI PARA- „ TUS ESSET CAUSAM DICE- „ RE „. *Ep.*XLIII. *al.*CLXII. *n.*7. *p.*69. *T.*II. *edit. Antuerp. an.*1700.

(2) Vedi S. Ireneo *loc. cit.* e Renato Massuet illustre scrittore Franzese di questo secolo, il quale nella *Dissert.*III. *in Irenæi libros*, *Art.* IV. *n.*XXX. *p.*117. *T.*II. *Opp. Iren. edit. Venetæ an.*1734. colla dottrina di quel S. Martire, che fiorì nel II. secolo, e ne' principj del III., la qual dottrina era certamente la comune della chiesa cattolica, dimostra, che la Santa Romana Chiesa tra tutte le altre PRIMUM *honoris*, & *dignitatis*, ATQUE AUCTORITATIS GRADUM *obtineat*, *aliasque omnes sibi inferiores habeat* (*p.*108.), e osserva, che il Santo medesimo abbia chiamato la Chiesa Romana ἀρχαιοτάτην, (come anche Origene, secondo che ci vien riferito da Eusebio *lib.*VI. *H. E. c.*XIV. *p.*238. sotto il Pontefice Zosimo, la reputò ἀρχαιοτάτην, che vale lo stesso, che *principalissima*), onde malamente abbia tradotto l' Interprete *antichissima*, la qual espressione latina non importerebbe senso vero, essendo state prima della chiesa di Roma fondate la Gerosolimitana, e varie altre (*n.*31. *p.*108.). Prova inoltre, insegnarsi da quel gran Martire, che tutti i fedeli dappertutto debbono convenire colla stessa Romana Chiesa, cioè, com'è stato dalla forza della verità astretto a confessare il Calvinista Salmasio *de Primat. Papæ c.*V. *p.*65. *edit. Lugd. Batavor. an.*1646. che sia *necesse convenire*, & *concordare in rebus fidei cum Ecclesia Romana*: e aggiugne il Massuet, che ciò inferisce S. Ireneo dalla *potiore principalitate*, la qual cosa significa „ ideo omnes ecclesias cum Romana „ consentire teneri, quia licet ceteræ „ in suis quæque finibus principatu in „ sibi subditos fideles jure gaudeant, „ longe tamen potior est is, quem „ obtinet Romana, utpote quæ prin- „ cipatus, ac primatus jure omnibus „ dominetur, omnesque sibi subditas „ habeat „. Leggano quanto ivi, e ne' num. seguenti è scritto dal Massuet

di confermare la condanna di Paolo, e la ordinazione di CAP. II. Donno (1); ma perchè stimarono, che in una causa sì chiara, e manifesta, qual era quella di Paolo patentemente eretico, e reo di tante scelleratezze, il Pontefice non avrebbe avuto difficultà veruna, e avrebbe approvato la deposizione dell' empio; e avendo avuto secondo il solito la notizia dell'ordinazion del cattolico, e del pio, e virtuoso Donno, l'avrebbe raffermata, e ne avrebbe ammesse, o accettate le consuete lettere di comunione (2). Ma di ciò tratteremo ampiamente in altra opera. Torniano al punto.

Ma

suet medesimo, e quanto è notato dal P. Lequien *l.c. Prolus.* [*n.1. seq. p.3. seq.*] il Ragionatore, e l'Autore delle Riflessioni imitatore de' novatori, che cita, e segue, e vedranno, quanta sia stata fin da principio l' autorità della Santa Sede Apostolica. In altro luogo dimostrerò, che con ispirito scismatico, ed eretico da protestante, abbia contro la divina tradizione, e le definizioni della chiesa il Riflessionista *p.*106. rappresentato il primato della medesima S. Sede come fondato sul diritto umano, e perciò ristretto alle chiese suburbicarie dal Concilio Niceno.

(1) Vedi il Coustant *in Felice I. §. unico n.3. p.293. T.I. Epistolar. Rom. Pontif. edit. Paris. an.*1721.

(2) Dico ammesse, e accettate, perchè i Padri nella loro lettera sinodica usano la parola δέχεσθαι, che vale *ammettiate*, o *accettiate*. se il Ragionatore avesse letto ciò, che dal Valesio fu notato a questo proposito *in lib.*VII. *Euseb. c.*XXX. *not.*c. *p.*318. e dal Le Quien *loc. cit. Prolus. n.7. seq. p.6. seq.* e da parecchi altri intorno alle lettere comunicatorie, non si sarebbe preso la pena di obbiettarci un simil passo. Quanto si valutasse da' nostri maggiori, e prima, e dopo del Concilio Niceno, la comunicazione colla Santa Romana Chiesa, ognuno il può comprendere dalla Epistola di S. Dionisio di Corinto a Sotero Papa (*apud Euseb. lib.*IV. *H. E. c.*XXIII.) dal citato testo di S. Ireneo, da Tertulliano *lib. de Præscript. cap.*XXI. *e cap* XXXVI. dall' antichissimo poeta Cristiano (*lib.* III. *Adversus Marcionem p. 635. inter opera Tert. Edit. Venetæ*

IV. Aggingne il Ragionatore, che *rispetto all'abitazione del Vescovato, avendo i Vescovi conosciuto, ch'era di giurisdizion temporale del principe, trovarono necessa-*

Y 4 *rio*

CAP. II.

Falso, che i Vescovi del Concilio Antioch. abbiano riconosciuto, che la causa riguardante la casa della chiesa fosse di giurisdizione temporale del Principe.

neta an. 1744.) da Origene (*apud Euseb. lib.*VI. *Hist. Eccl. cap.*XXVI.) da S. Cipriano *lib. de unit. Eccl.* e altrove, *presso il Coustant in Fabiano* §. *unico n.* II. *pag.* 118. *seqq. tom.* I. *Epistolar. Romanor. Pontif. Edit. Paris. an.* 1721. e da altri, e anche dagli stessi eretici Valentino, Marcione, Cerdone, Montanisti &c. i quali cercavano di carpirla, come si ritrae da S. Ireneo (*lib.*III. *c.*IV.) e da Tertulliano (*lib. de Præscription. c.*XXX. e lib. *contra Praxeam c.* I.). De' tempi dopo il Sinodo Niceno non istarò a riferire i chiarissimi testi di Santo Agostino (*Epistola* XLIII. *al.* CLV. *ad Generosum n.*2. *pag.*91. *tom.*II. *Edit. Antuerp.* e *lib.* III. *contra Crescon. cap.* XXXIV. *Tom.*IX.*p.*307.) e di S. Ottato Milevitano (*lib.* II. *Ad Parmen. cap.*II. *seq. p.*30. *seqq.*) e d'innumerabili altri sì Occidentali, che Orientali, e solo mi contenterò di notare ciò, che scrisse S. Ambrogio (*lib.* I. *de Satyri fratris excessu* n.XLVII. *t.*IV. *opp. pag.*188. *Edit. Venetæ an.*1751.) „ Advocavit ad se Episcopum (Satyrus) nec ullam veram putavit, nisi „ veræ fidei gratiam, percontatusque „ ex eo est, utrum nam cum episcopis catholicis, HOC EST CUM „ ROMANA ECCLESIA CONVENIRET &c. „ Da tutto ciò si rilevi, se sia tollerabile quel, che scrive il suddetto Autore delle *Riflessioni p.*20. intorno a S. Ireneo, e ad altri Padri, e Teologi, che *facessero poco conto* dell'essere esclusi dalla comunione della Chiesa Romana, quando giudicavano ingiuste le scomuniche. Si legga di grazia il Massuet *l. c. num.*35. *p.*110. *seq.* e il Lequien *l.c. Centuria* II. *n.*I. *p.*24. il primo de' quali confutando il Calvinista Grabe, e il secondo impugnando il Foziano Patriarca Gerosolimitano Nettario, convincono, senza avervi pensato, d'impostura il Riflessionista, per quel che riguarda S. Ireneo. Ma del conto, che i Padri fecero delle scomuniche Pontificie, parleremo altrove. Frattanto si ammiri del Riflessionista I. la dottrina, per cui si costituiscono giudici della giustizia, e della validità delle scomuniche quelli, contro de' quali o si fulminano, o si hanno a fulminare. 2. L'abilità nell'arrecare degli esempi, che lo condannano. Perocchè come si può dare Policrate Efesio giudice della giustizia di quelle censure, che gli erano minacciate da S. Vittore, se il fatto poi dimostrò, ch'ei non avea ragione? Come S. Cipriano in un caso, in cui soste-

neva

rio di ricorrere a lui, *per far sloggiare l' ingiusto detentore*.

CAP. II.

Manco male, ch' ei riconosce Paolo Samosateno per *ingiusto detentore* della casa giustamente appartenente alla chiesa, in guisa, che potesse un altro essere posto nella casa medesima, *ed esserne detentor giusto*. Questa tal pertinenza per altro non sarebbe stata giusta, se avessero dovuto i nostri obbedire alle leggi proibenti i collegj non approvati; tra' quali, secondo l' avversario, dovea essere numerata la chiesa, non approvata nè pure da Aureliano per società lecita. Bisogna dunque ricorrere a un altro diritto, onde la pertinenza potesse essere riputata, e fosse realmente giusta. Come poi si avanza il Ragionatore a sostenere, che l'abitazione del Vescovato fosse *di giurisdizion temporale del Principe?* Non è egli quel desso, che poc'anzi ci avea assicurati, essere ella stata quella casa di tal sorta, che non potea *argomentare possessione di fondi temporali?* Se ella non *argomentava possessione di fondi temporali*, in qual guisa potea constituire un *punto di giurisdizion temporale del Principe?* Finalmente da qual monumento ha egli potuto raccogliere, che i nostri in Antiochia intanto ricorsero ad Aureliano, perchè conobbero,

neva una sentenza contro S. Stefano PP. la qual sentenza fu dalla Chiesa giustamente giudicata eretica? 3. La temerità, per cui stabilisce *p. 16. che fino dal secolo apostolico si cominciarono a confondere le idee della scomunica tragli ecclesiastici*. Chi parla così del secolo apostolico, qual altro concetto mai può sperare di avere presso i fedeli, che di novatore? Ma di ciò in altro tempo, e in altro luogo più opportunamente, e di proposito.

bero, che si trattava di un *punto di giurisdizion temporale del Principe?* Indichi, non dico un testo, ma una espressione di Eusebio, o anche di qualche scrittore de' tempi posteriori, da cui possa, non dico dimostrare, ma congetturando rendere verisimile una tal proposizione. Eusebio non dice altro, se non se: *Essendo dicaduto Paolo dalla retta sentenza della fede insieme, e dal Vescovato, Donno come si è detto, prese l' amministrazione della chiesa di Antiochia. Ma non avendo voluto Paolo uscire in conto veruno dalla casa della chiesa, interpellato l' Imperatore Aureliano rettissimamente giudicò dell' affare, ordinando che si dasse a quelli la casa, a' quali i Vescovi del dogma cristiano costituiti nella Italia, e nella città de' Romani scrivessero. In questa guisa l'uomo suddetto con sommo disonore pel principato mondano fu discacciato dalla chiesa* (1). Or che mai si può dedurre da questo passo, se non se, che, non avendo voluto Paolo stare alla sentenza del sinodo, e uscir dalla casa destinata pel Vescovo, sia stato costretto dalla for-

za

(1) *Lib.* VII. *H. E. c.* XXX. *p.* 319. παύλου σὺν καὶ τῇ τῆς πίστεως ὀρθοδοξίᾳ τῆς ἐπισκοπῆς ἐκπεπτωκότος, δόμνος, ὡς εἴρηται, τὴν λειτουργίαν τῆς κατὰ ἀντιόχειαν ἐκκλησίας διεδέξατο . . . ἀλλὰ γὰρ μηδαμῶς ἐκστῆναι τοῦ παύλου τοῦ τῆς ἐκκλησίας οἴκου θέλοντος, βασιλεὺς ἐντυχθεὶς αὐρηλιανὸς αἰσιώτατα περὶ τοῦ πρακτέου διείληφε. τούτοις νεῖμαι προστάττων τὸν οἶκον, οἷς ἂν οἱ κατὰ τὴν ἰταλίαν, καὶ τὴν ῥωμαίων πόλιν ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος ἐπιστέλλοιεν. οὕτω δῆτα ὁ προδηλωθεὶς ἀνὴρ μετὰ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης ἀπὸ τῆς κοσμικῆς ἀρχῆς ἐξελαύνεται τῆς ἐκκλησίας.

CAP. II.

CAP. II.

za del braccio secolare a uscirsene? Tuttavolta l'Imperatore, sebbene gentile, non volle usare la forza, prima, che si fosse saputo a chi avrebbero scritto, e in conseguenza, con chi avrebbero stimato di dover comunicare i Vescovi dell' Occidente, e nominatamente quello di Roma. Dal che si scorge avere quel Principe, benchè gentile, avuti de' consiglieri, che deferivano a'Pastori ecclesiastici, e specialmente al Papa assai più di quello, che loro deferisca il nostro, se a Dio piace, cristiano Ragionatore, e che consiglierebbe a un Principe cristiano doversi loro deferire. Che se dall' essere stato da' nostri interpellato Aureliano si avesse a conchiudere, che fu quello un punto da giudicarsi dall'Imperatore; si conchiuderebbe anche colla stessa dialettica, dall' aver ricorso i Padri Africani a Costantino (1) il Grande, e ad altri Principi contra i ribattezzanti, e dall' avere essi Padri ottenuto da' medesimi principi intorno a una tal materia delle leggi, si conchiuderebbe, dissi, che del battesimo se debba, o nò, essere ripetuto, si abbia a giudicare da'Sovrani del secolo, come di un punto spettante alla loro giurisdizione. Ma noi ridendoci di sì fatte deduzioni e sostenendone il contrario, siam sicuri di attenerci alla Scrittura, e alla tradizione, e agl'

(1) Vedi S. Agostino *Ep.cv.al.clxvi. ad Donatistas c.III. n.12. pag.227. T.II. Opp. edit. Antuerp. an.*1700. *e la nota 6. ivi de' Monaci Benedettini di S. Mauro*, e S. Ottato Milevitano *lib. I. adversus Parmenian. cap.v. p.6. Edit. Antuerp. an.*1702.

e agl'inſegnamenti della chieſa (1). Tornando al fatto del Samoſateno, diciamo, ch' egli ſoſtenuto da Zenobia Regina de' Palmireni (2) tenne violentemente la caſa della chieſa; ma eſsendo ſtata vinta quella Principeſsa da Aureliano, a queſti fu ricorſo da' Veſcovi per rintuzzare l'ingiuſta forza colla giuſta; nè tal eſempio di ricorſo al braccio ſecolare è l'unico nelle antichità eccleſiaſtiche (3). Aggiungo, eſser ella coſa in vero ridicoloſiſſima il pretendere, che abbian riconoſciuto lo ſcacciamento di quell' ereſiarca dalla caſa della chieſa per un *punto di giuriſdizione del principe temporale* coloro, che, ſtando anche a' principj del Ragionatore, non riconobbero per punto di giuriſdizion temporale *l' acquiſto* della ſteſsa caſa; mentre l' acquiſtaron eglino non ſolamente ſenza la permiſſione, ma anche contro l' eſpreſse proibizioni de' Sovrani fatte a' collegj non approvati, e alle quali proibizioni non ſi era derogato a favor della ſocietà de' fedeli da Aureliano.

CAP. II.

V. Fra

(1) Veggaſi il *Tom.* IV. delle Antichità Criſtiane del P. Mamachi *p.*90. *ſeq. e pag.*124. *ſeq.*

(2) S. Ataναſio *in Hiſtoria Arianorum ad Monachos n.* LXX. *pag.*386. *edit. Pariſ. an.*1698. dice apertamente, che Zenobia era παύλου προέστη τοῦ σαμοσατέως *patrocinatrice di Paolo Samoſateno*. Vedi le note del Valeſio al luogo citato di Euſebio.

(3) Vedi S. Agoſtino *Epiſt.*CLXXXV. *al.* L. *ad Bonifacium c.*VI. *ſeq. n.*24. *ſeqq. e n.*28. *p.*497., e Onorio Auguſto *Epiſtol. ad Arcadium Tom.*I. *Epiſtolar. Romanor. Pontific. p.*806. *ſeqq. edit. Pariſ. an.*1721., e il reſcritto di Valentiniano III. Auguſto ad Aetium *T.*II. *Opp. S. Leonis Magni p.*45. *edit. Rom. an.*1755. e lo ſteſſo S. Agoſtino *Epiſt.*CCIX. *al.* CCLXI. *n.*9. *p.*595.

CAP. II.

Il ſentimento di Fra Paolo circa i fondi non prima della prigionia di Valeriano acquiſtati dalla chieſa, è capriccioſo, e ingiurioſo a' fedeli di quell' età.

V. Fra Paolo (1), e l'anonimo Autore della *Memoria pel ceto de' ſecolari della città di Molfetta* (2) celebrato per dotto dal Ragionatore, e dal Cav. Adami raccoglitore (3) *di certe leggi, e ſtatuti ſu' poſſeſſi, e acquiſti delle mani morte* (così coſtoro ſi grattano ſcambievolmente gli orecchi) pretendono, che i criſtiani aveſſero cominciato ad acquiſtare de' fondi nel tempo della prigionia di Valeriano; eſsendo poco allora in oſservanza le leggi: onde ſi può dedurre, che i criſtiani contro le leggi acquiſtaſsero, e ſotto Aureliano poteſsero avere in Antiochia quella caſa. Ma oltre che una tal conſeguenza ſarebbe ingiurioſiſſima a' noſtri maggiori, e ſpecialmente a quei, che ſotto Aureliano, e ſotto Diocleziano ſparſero pel nome di Gesù Criſto il ſangue loro, come ſe non avendo eglino avuto diritto veruno di acquiſtare beni per la ſocietà criſtiana, aveſsero aſpettato l'opportunità di violare le leggi, per le quali foſse ſtato loro illecito di fare acquiſti di fondi, e di danari; noi anche avendo di ſopra dimoſtrato, che prima della prigionia di Valeriano, la Chieſa avea acquiſtati de' fondi, e de' mobili prezioſi, e de' danari pel comune, abbiam fatto vedere, quanto poco ſieno verſati queſti nuovi critici nella ſtoria Eccleſiaſtica.

(1) *Trattato delle Materie Beneficiarie c.* XV.

(2) *Cap.* I. §. III. *p.* 22.

(3) *Pag.* 12.

§. VII.

§. VII.

I nostri maggiori ne' tempi di Diocleziano, e de' colleghi non si dipartirono dalla dottrina, e dagli esempli de' Santi Apostoli: e nulla ostanti le proibizioni Imperiali seguitarono ad acquistare, e a possedere beni terreni.

Sotto Diocleziano i fedeli si adunavano, e possedeano in comune, ancorchè non fossero state tolte da quell' Imperatore le leggi contrarie a' collegj non approvati, e da questi non ne fosse stata eccettuata la chiesa.

I. NON nego al Ragionatore, che da Diocleziano, e da' colleghi *fosse proibita la società de' Cristiani al pari, anzi molto più d' ogn' altro collegio*; ma nego bensì ch' ella abbia stimato di doversi disciogliere, o di cessare di fare nuovi acquisti di beni terreni, e di possedere i di già acquistati. E in vero i Santi Vescovi, che allor la reggeano, piuttosto credettero di dover soffrire vessazioni, strapazzi, e anche la morte, che tralasciare di tener unita con essi loro la plebe cristiana, o cedere anche parte delle molte facoltà, e de' tesori ecclesiastici a' pubblici ministri, i quali a nome del Principe li chiedeano. Di più che non solamente prima (1), ma nel maggior furore anche della persecuzione abbiano celebrate le adunanze loro, si argomenta da Eusebio, da Lattanzio (2), dagli

(1) Vedasi Eusebio *lib.* VIII. *c.* XI. *H. E. p.*342.

(2) *Lib.* V. *Institut. c.* XI. *pag.*390. *T.*I. *edit. Paris. an.*1748.

CAP. II.

gli atti de' Santi Saturnino, e Dativo (1) e da più altri, che per brevità ommettiamo di nominare.

Che aveſſero acquiſtato de' terreni, e ivi aveſſero fabbricate delle nuove ampliſſime (2) chieſe, e aveſſero ingrandite quelle, che prima aveano, ſi ſcorge dalla ſtoria dello ſteſſo Euſebio (3), da' libri di Lattanzio, e di Arnobio (4) ſcrittori di quei tempi. E' vero, ch' elle furono diſtrutte per ordine de' Sovrani, ma non con altro diritto ſecondo la dottrina di quegli antichi autori, che con quello della uſurpazione, e della violenza. Che non pochi foſſero in eſſe chieſe i vaſi, e le lucerne di oro, e di argento, e che traditori foſſero ſtimati que' Sacerdoti, che aveſsero avuto l' ardimento di conſegnarle a' miniſtri pubblici, ancorchè queſti le aveſſero domandate a nome dell' Imperatore, coſta da più illuſtri eccleſiaſtici monumenti (5).

Diocleziano, e i Colleghi nō pe' motivi finti dal Ragionatore, ma per odio contro il nome di Criſto perſeguitarono il criſtianeſimo.

II. Io poi non ſo, che domin l'abbia moſſo, ſe non l' avere voluto dare nel genio all' empio Voltaire (6) a ſcrivere, che pel mantenimento delle leggi proibenti a' collegj non approvati l' acquiſtare, e il poſſedere in comu-

(1) *Apud Ruinart. Actor. Mart. Sincer. p.*340.*ſeqq.edit.Veron.an.*1731.

(2) Lactant. ſeu quiſquis ſit Auctor ſynchronus libri de *Mortibus perſecutor. c.*XII. *p.*199. *T.*II. & *p.*202.

(3) *Cap.*I. *p.*330.

(4) *Lib.*IV. *Adverſus gentes p.*152. *edit. Lugd. Batavor. edit. an.*1651. Vedi anche S. Baſilio *Orat. in S. Gordium Martyrem n.*II. *Tom.*II. *Opp. p.*143. *edit. Pariſ. an.*1722.

(5) S. Agoſtino *lib.*III. contra Creſconium *c.*XXVII. *T.*IX. *Opp. p.*305. Vedi *Acta Cirtenſia apud Baron. ad an.*303. *n.*XII. S. Ottat. Milevit. *l.*I. *c.*XVI. *p.*17. *edit. Antuerp. an.*1702.

(6) *Hiſt. Gener. c.*V. Vedi l'opera intitolata *Erreurs de Voltaire c.*III. *p.*22. *T.*I. *edit Amſtel. an.*1766.

comune beni temporali, si fossero mossi Diocleziano, e i colleghi a perseguitare il cristianesimo. Anzi avean eglino per qualche tempo colmati i fedeli di benefizj, e ne aveano promossi molti alle dignità più ragguardevoli, e col favore loro tal coraggio aveano dato a soprantendenti della chiesa, che questi pubblicamente rendettero i sacri nostri templi assai più ampli di prima. L' improvisa mutazione di Diocleziano cagionata dalla superstizione verso i falsi numi, e dall' astio della madre di Galerio contro la nostra santa Religione, fu il vero motivo della tempesta suscitata contro qualunque seguace di Cristo, e non solamente contro il ceto, e le adunanze cristiane. E' ciò manifesto non solamente da Arnobio (1), da Lucio Cecilio, o sia da Lattanzio, nel libro delle morti de' persecutori (2), da Eusebio (3), da Orosio, e da altri sì antichi, che moderni scrittori, ma eziandio da S. Basilio (4) in quel medesimo luogo, di cui lo stesso Ragionatore si abusa. Però quel, che fa maggiormente spiccare la erudizione, e l'acume del Ragionatore, si è l' aver egli trovati mentovati i *collegj* de' Sacerdoti da S. Basilio, e l' avervi riflettuto sopra in modo particolare come fu di una cosa

CAP. II.

(1) *L.c.*

(2) *L.c.*

(3) *Lib* VIII. *H. E. c.* I. *seq.*

(4) *Orat. in Gordium Martyrem n.*2. *p.*143. *T.* II. *Opp. edit. Paris. an.*1722. „ Cum tolleret (tyrannus) „ adversus pietatem manum Deo infensam, & denunciaretur ubique .. „ ut ne adoraretur Christus, alioquin „ morte multarentur cultores &c. „

CAP. II.

cosa degna di considerazione, e conducente al suo proposito. Sebbene nella versione latina della citata orazione di S. Basilio, della qual versione si servì il Baronio, si legge *collegia Sacerdotum fugabantur*, tuttavolta nell' original greco non vi è nè pure vestigio della parola corrispondente alla latina *collegia*, non leggendovisi altro, che ἀπελήλατο δὲ οἱ τοῦ θεοῦ θεραπευταὶ *fugabantur numinis cultores*. Ma egli osserva (1), che il Santo Vescovo abbia anche scritto: ,, Addiderat illud ,, quoque Imperator ad priora in christianos promulgata ,, edicta, ut qui Deos colere detrectarent, haberen- ,, tur infames, nulloque legum adminiculo juvarentur, ,, vel fulcirentur adversus in se insurgentes calumnia- ,, tores ,,. O il diligente impugnatore de' diritti della chiesa! Egli ci spaccia un detto del Cardinal Baronio (2) per autorità di S. Basilio. Nè si è spiegato quel gran Cardinale in maniera, che dalle parole sue potessero i suoi lettori prender motivo di sospettare, ch' egli abbia quivi voluto copiare un passo del Santo Vescovo. Egli dopo aver raccontato, che la città di Cesarea fu illustrata dalla Santa Martire Giulitta, *quam idem quoque Basilius laudibus celebrat*, imprese a narrare il martirio della Santa, e scrisse: *Addiderat enim &c.* S. Basilio nella omilia non mai letta dal Ragionatore, che per altro rimprovera a' suoi contradittori il non leggere gli Autori, che citano; S. Basilio, torno a di-

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* cxx.   (2) *Ad an.* ccciv. *num.* lxvi.

CAP. II.

a dire, nella *Omilia* (1) non mai letta dal Ragionatore, ma mentovata dal Cardinal Baronio, scrive: Che colui, il quale avea spogliata S. Giulitta delle sue sustanze, disse al Preside *fas non esse juris communis participes esse eos, qui Imperatorum Deos non colerent, nec Christi fidem ejurarent*. Che al Preside parve ciò ragionevole da cui s' intimò a' litiganti, che negando eglino Cristo, avrebbero loro giovato le leggi; ma confessandolo, non ne avrebbero provato il benefizio ὡς ἠτιμωμένοι κατὰ τὸν νόμον τῶν τότε κρατούντων *come infami secondo la legge di quelli, che allora imperavano*.

Dimostrasi il Ragionatore peggior dell'eretico Doduelle, e imitatore dell'empietà del Voltaire nel trattare de' SS. Martiri.

III. Ma diasi pure, che il testo citato dal Ragionatore sia dello stesso Santo, e non del Baronio. Che ne ricaverà egli? Che i *collegj, o sia le società, o chiese cristiane sieno state proibite* da molti gentili Imperatori? Chi glielo nega? Sieno pure state proibite da tutti, che può ciò fare al caso nostro? Che non potea forse la chiesa senza disobbedire, e senza trasgredire il precetto divino, acquistare beni stabili, e non poteano senza pur essere rei di disobbedienza, e di peccato i fedeli lasciarle qualche fondo? Così egli vuole, e perciò condanna i Santi Martiri, che faceano delle donazioni alla chiesa, e nominatamente S. Lucina, che in chiesa avea eretta la sua casa. Egli pensa assai peggio dell'eretico Dodvvello, Questi s' immaginò, che minore sia stato il numero degli uccisi pel Signore, di quello che da noi si creda; ma il

Z Ragio-

(1) *In Martyrem Julittam num. I. pag. 34. Tom. eod.*

CAP. II.

Ragionatore, dicendo che tutti que' Martiri, che alla chiesa fecero delle donazioni, che ricevettero per la chiesa, e a nome della chiesa possedettero, furono trasgressori della divina legge; e perciò supponendo egli, come si è dianzi osservato, che invece della gloria abbian eglino acquistato la dannazione, si lusinga di avere con questa tratta così dal Cielo, e precipitata nell'inferno una innumerabile moltitudine di anime de' più valorosi campioni di Gesù Cristo, come l' antico serpente, quel dragon grande mentovato nell' Apocalisse colla sua coda trasse la terza parte delle stelle.

„ Heu misera impietas, infernis cæca tenebris!

„ Quo ruis? In quem tela moves (1)?

I gentili perchè tenevano i cristiani per tanti rei di sceleratezze, e nemici *Imperatorum, legum &c.* (2), condannavangli alla morte del corpo, ma costui ce gli spaccia per condannati a quella dell' anima. Osserva però bene Clemente Alessandrino nel *lib.* IV. *degli Stromi* (3), che „ divina sapientia dicit de MARTYRIBUS, visi sunt „ oculis INSIPIENTIUM mori, & reputata est vexatio eorum exitus, & a nobis discessus contritio; „ illi vero SUNT IN PACE „. Sì signore, godono in pace que' Santi Martiri, e immortali godono la gloria con Cristo in cielo; e guai a coloro, che sotto pretesto di sostenere le convenienze, e le ragioni

(1) *S. Paul. Nol. Natal.* IV. *S. Felicis* v. 140.

(2) *Tert. Apolog. c.* II.

(3) *Pag.* 515. *edit. Parif. an.* 1641.

ni de' Sovrani del ſecolo, oſano col Voltaire (1) di riprendere la lor condotta, e di contraſtarci la ſalvezza loro, e la loro beatitudine (2): guai, diſſi, perchè *peribunt propter iniquitatem ſuam*, mentre *cogitaverunt, & loquuti ſunt nequitiam, iniquitatem in excelſo loquuti ſunt: & poſuerunt in cœlum os ſuum*, acciocchè *abundantes in ſeculo obtineant* maggiori *divitias*, ſpogliandone il Santuario.

Falſo, che gl' Imperatori Gentili non faceſſero atto incompetente proibendo alla chieſa l'acquiſtare beni, e il ſuſſiſtere.

IV. Segue a ſcrivere (3) l'Avverſario, che quegl' Imperatori gentili *non faceano atto attentato, nè incompetente, perchè ne erano i Sovrani; e ſe in fatto faceano coſa INGIUSTA verſo uomini Santi, e non meritevoli di quel trattamento, perchè non aveano lume per conoſcere la ſublime ſantità della criſtiana religione, queſto errore, o cecità, non dava per queſto titolo a' ſudditi di contravenire alle leggi de' Ceſari, a' quali il grado, che tenevano, dava poteſtà di promulgarle per la giuriſdizione, che nell' impero eſercitavano*. Degna ſentenza di un tanto Ragionatore. Non è *atto incompetente, nè attentato*, ſecondo lui, *il fare* coſe in *fatto ingiuſte*. I Ceſari pel grado, e la giuriſdizione, che teneano nell' Impero, aveano poteſtà di promulgare ingiuſte leggi, e la ingiuſtizia (perchè non conoſciuta da eſſi, benchè manifeſtamente conoſciuta da' ſudditi) non dava alla Chieſa, ch'egli erroneamente ſuppone ſuddita all'Impero,

(1) Vedi il *T.I. des erreurs de Voltaire c.I. ſeq. p.II. ſeq. edit. Amſt. an.1766.*

(2) *Pſalm.LXXII. v.8. ſeq.*

(3) *Pag.CXXV.*

CAP. II.

pero, giusto titolo di contravvenire alle leggi medesime; onde segue, che avendo pubblicate que' Sovrani delle leggi proibenti l'avere danari in comune, l'adunarsi, e le pratiche di accrescere il numero de' sodali della società, il discioglimento della quale era stato ordinato per le leggi contrarie a' collegj non approvati; i cristiani non abbiano avuto titolo di contravvenire a sì fatte leggi, e abbian fatto male gli Apostoli, e fino il nostro divin Redentore di predicare a fine di propagare il cristianesimo, di celebrare le adunanze, e di avere i loculi, o di ricevere i prezzi delle case, e de'poderi venduti, e le offerte fatte de' fedeli pel comun della chiesa. Anzi molto più dovrebbero, stando alle massime del Ragionatore, essere ripresi gli Apostoli, e lo stesso nostro Redentore; perocchè i cristiani sotto Diocleziano trasgredirono almeno le ingiuste leggi; ma gli Apostoli, e il Signore non osservarono quelle, che non per odio della religione cristiana, ma per motivi politici, erano state contro i collegj non approvati stabilite; essendo dottrina dello stesso Ragionatore, che giuste sieno le leggi da' Sovrani toglienti alla chiesa il diritto di acquistare, quando sieno fatte per l'equilibrio, o per l'appreso ben dello stato. E nientedimeno costui, mentre in realtà riprende i discepoli di Gesù Cristo, e Gesù Cristo medesimo, ha il coraggio di spacciarsi difensore de' diritti della sovranità, con somma ingiuria de'Principi, che professano, e proteggono la cristiana cattolica religione. Ma

„ Pestem

,, . . . Pestem subeuntem prima recidit
,, Sedes Roma Petri, quæ pastoralis honoris
,, Facta caput mundo, quidquid non possidet armis,
,, Religione tenet (1).

Poichè sarà sempre in vigore la vera dottrina,

,, . . . Prisco quæ condita templo est,
,, Quam Paulus retinet, quamque Cathedra Petri (2):

la qual dottrina non vi ha dubbio, che sia quella stessa, che ora noi difendiamo, come si è dianzi provato, e si proverà dopo più diffusamente, numerando *Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede*, adducendone le testimonianze, *& in ordine illo Patrum quis cui successit videndo. Ipsa est petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ* (3).

I testi allegati dall' Avversario provano tutto l'opposto di ciò, ch' egli pretende.

V. Abbiamo fin quì non solamente sciolto l' argumento, che dalle leggi degl' Imperatori gentili contrarie a' collegj non approvati, e da' varj esempli estratti dalla storia ecclesiastica, ha stimato di poter conchiudere il Ragionatore; ma dimostrato eziandio, che oltre l' avere egli soppresse alcune parti delle suddette leggi, e l' avere malamente citate, o trasformate, e tratte a un senso totalmente diverso dal vero varie testimonianze degli antichi; abbiam dimostrato, torno a dire, che dalle stesse leggi, e da' monumenti storici, ch'egli allega, e che da noi sono stati di-

 stinta-

(1) S. Prosp. *l. 1. de Ingratis v. 39. seq.*

(2) Prudentius περὶ Στεφάνων *Hymn. XI. v. 31. seq.*

(3) S. Augustin. *in Psalm. contra Donatistas Tom. IX. Opp. pag. 5. edit. Antuerp. an. 1710.*

CAP. II.

ſtintamente riferiti, ed eſattamente conſiderati, e ridotti alla giuſta loro intelligenza con averne addotti in confermazione degli altri, ſegue neceſſariamente, non ciò, ch' egli pretende, ma tutto il contrario, vale a dire, che la Chieſa abbia diritto di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni indipendentemente dalle conceſſioni, o permiſſioni de' Principi ſecolari; e che un tal diritto non ſia umano, ma divino, o poſitivo, o, ſe ſi vuol, naturale, e perciò libero, non impedibile da qualunque umano potere.

§. VIII.

Colle teſtimonianze di Coſtantino Imperatore, e con più altri incontraſtabili documenti ſi dimoſtra falſa la propoſizione del Ragionatore, che le Chieſe prima della perſecuzione di Diocleziano non poſſedeſſero beni ſtabili; e provanſi inſuſſiſtenti le oſſervazioni, ſulle quali ei fonda una tal propoſizione.

Dalle leggi pubblicate da Coſtantino l' an. 313. e ſeqq. coſta, che le chieſe prima della perſecuzione di Diocleziano giuſtamente poſſedeano anche fondi.

I. DAlla legge pubblicata l' anno 313. da Coſtantino (1), e da Licinio, mentre ancor vivea Diocleziano, evidentemente ſi ſcorge, come pure ſi ſcor-

(1) E' queſta riferita da Lattanzio *lib. de Mortib. Perſecutor. c.* XLVIII. *p*. 245. *Tom. II. edit. Pariſ. an.* 1748. „ In perſona chriſtianorum ſtatuendum cenſuimus, quod ſi loca, ad „ quæ antea venire conſueverant, ... „ priore tempore aliqui vel a FISCO „ NOSTRO, vel ab alio QUOCUM„ QUE-

ſcorge dalla conferenza tenuta l' anno 411. da' Cattolici, e da' Donatiſti in Cartagine (1), che il *corpo* CAP. II.

Z 4 de' cri-

„ QUE VIDENTUR ESSE MERCATI, EADEM CHRISTIANIS „ SINE PECUNIA, ET SINE ULLA PRETII PETITIONE, poſtpoſita omni fruſtratione, atque ambiguitate, RESTITUANTUR. Qui etiam „ dono fuerunt conſequuti, eadem ſimiliter iiſdem chriſtianis quantocius „ reddant; etiam vel hi, qui emerunt, vel qui dono fuerunt conſequuti, ſi PETIVERINT DE NOSTRA BENEVOLENTIA aliquid, „ vicarium poſtulent, quo & ipſis per „ noſtram clementiam conſulatur. „ Quæ omnia CORPORI CHRISTIANORUM protinus per interceſſionem tuam, ac ſine mora tradi oportebit. Et quoniam iidem „ chriſtiani NON EA LOCA TANTUM, AD QUÆ CONVENIRE „ CONSUEVERANT, SED ALIA „ ETIAM HABUISSE NOSCUNTUR, AD JUS CORPORIS EORUM, IDEST ECCLESIARUM, „ NON HOMINUM SINGULORUM, PERTINENTIA, ea omnia, lege, qua ſuperius comprehendimus, citra ullam prorſus ambiguitatem, vel controverſiam iiſdem chriſtianis, ideſt CORPORI, „ ET CONVENTICULIS EORUM „ REDDI jubebis, ſupradicta ſcilicet „ ratione ſervata, ut ii, qui eadem „ ſine pretio, ſicut diximus, reſtituerint, INDEMNITATEM DE NOSTRA BENEVOLENTIA ſperent. „ In quibus omnibus ſupradicto CORPORI chriſtianorum interceſſionem „ tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum noſtrum „ quantocius compleatur, quo etiam „ in hoc per clementiam noſtram „ quieti publicæ conſulatur. Haſteuus „ fiet, ut ſicut ſuperius comprehenſum eſt, DIVINUS JUXTA NOS „ FAVOR, quem IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI, per omne tempus proſpere ſucceſſibus noſtris „ cum beatitudine noſtra publica perſeveret „. Queſta legge, o ſia editto ſi pubblicò il dì 13. di Giugno dello ſteſſo anno in Nicomedia „.

(1) S. Agoſtino *in Breviculo Collationis* c. XVIII. *n.*34. *pag.*391. *T.* IX. „ Geſta recitarunt, in quibus legebatur Melchiades miſiſſe Diaconos cum „ litteris Maxentii Imperatoris, & „ litteris præfecti prætorio ad præfectum urbis, ut ea reciperent, quæ „ TEMPORE PERSECUTIONIS „ ABLATA, memoratus Imperator „ CHRISTIANIS juſſerat REDDI „. E un pò dopo „ Stratonem Diaconum .. „ cum aliis Melchiades ad recipienda „ LOCA ECCLESIASTICA MISERAT „.

CAP. II.

de' criſtiani, la *ſocietà*, il *collegio*, in ſomma la Chieſa, oltre gli oratori, ne' quali ſi adunavano i fedeli, avea degli altri luoghi appartenenti al diritto ſuo, *ad jus corporis eorum, id eſt eccleſiarum, non hominum ſingulorum pertinentia*. Erano queſti ALTRI LUOGHI ſpettanti τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν *al diritto di eſſe chieſe*, κῆποι ORTI, e οἰκίαι CASE, come coſta dalla lettera inviata da' medeſimi Imperatori lo ſteſſo anno ad Anulino Proconſolo dell' Africa (1). Provaſi ciò vie più manifeſtamente con altra legge pubblicata da Coſtantino ſolo, in cui ſi dice, che gli oratorj, o chieſe criſtiane *giuſtamente* aveano poſſeduto *caſe*, *orti*, *campi*, e che *ingiuſtamente* n' erano ſtate ſpogliate; e per cui ſi or-

(1) Preſſo Euſebio nel *lib.x. della Storia Eccl. c.v. pag.*429. „ Eſt hic „ mos bonitatis noſtræ, ut ea, quæ „ δικαίῳ ἀλλοτρίῳ AD JUS ALIENUM pertinent, non modo nul- „ la inquietudine affici, ſed etiam „ ἀποκαθιστᾶν RESTITUI veli- „ mus. Quapropter jubemus, ... „ ſi quæ ex illis, quæ ad CATHO- „ LICAM CHRISTIANORUM EC- „ CLESIAM per ſingulas civitates, „ aut in aliis locis PERTINEBANT, „ & nunc a decurionibus, aut quibuſ- „ libet aliis detinentur, ea confeſtim „ ἀποκαταστάθῆναι ταῖς αὐτῶν „ ἐκκλησίαις RESTITUI IPSO- „ RUM ECCLESIIS. Quandoqui- „ dem volumus, ut quæ αἱ αὐταὶ „ ἐκκλησίαι πρότερον ἐσχήκεσαν τῷ „ δικαίῳ αὐτῶν ἀποκαταστάθῆναι, „ IPSÆ ECCLESIÆ ANTEA POS- „ SEDERANT, JURI EARUM RE- „ STITUATUR. Cum ergo per- „ ſpiciat devotio tua hujus noſtræ juſ- „ ſionis manifeſtiſſimum eſſe præſcri- „ ptum, operam dabis, ut ſive κῆποι „ HORTI, εἴτε οἰκίαι SIVE DO- „ MUS, ſive quodcumque aliud τῷ „ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν „ AD JUS IPSARUM ECCLE- „ SIARUM pertinuerint, cuncta illi „ quantocius reſtituantur „.

ſi ordina, che tutto ſenza *diminuirne verun diritto, che ſpetti al dominio, ma i diritti medeſimi rimanendo intieri*, ſia reſtituito (1).

Ritrovati inſuſſiſtenti dal Ragionatore per eludere la forza delle leggi di Coſtantino.

II. Or che ne dice il Ragionatore? Egli in ſuſtanza non dice altro, ſe non: Che la 1. legge non iſpira, che un vero, e *pretto tollerantiſſimo* di tutte le religioni, e in conſeguenza della criſtiana omai propagata in modo, che ſenza perturbare la tranquillità pubblica *non era poſſibile di ritenere*, che maggiormente non ſi diffondeſſe pel mondo (2). Che Coſtantino ſebbene, come dice Euſebio, aveva in *penſiero* di abbracciare il criſtianeſimo (3), era ad ogni modo ancor pagano (4), o ſia idolatra (5), o divoto del culto degli dei. Che non

(1) Preſſo Euſeb. *lib.*II. *de Vita Conſtantini c.*XXXIX. *p.*497. „ Fiſcus „ adverſus ſacroſanctas eccleſias nihil „ obloqui auſus, ea quæ aliquamdiu „ οὐ δικαίως INJUSTE detinuit, „ ἐκτίσεται δικαίως ταῖς ἐκ„ κλησίαις, ECCLESIIS JUSTE „ RESTITUET. Omnia ergo, quæ „ ad eccleſias viſa fuerint pertinere, „ ſive οἰκίαι DOMUS κτῆμα POS„ SESSIO ſit, ſive ἀγροὶ AGRI, „ & κῆποι HORTI, ſeu quæcumque „ alia, nullo δικαίου JURE, quod „ εἰς τὴν δεσποτείαν ad DOMI„ NIUM attinet, ἐλαττουμένου IM„ MINUTO, ſed omnibus integris „ manentibus, ἀποκαθίστασθαι RE„ STITUI jubemus „. E *c.*XL. „ Sed „ & loca, quæ Martyrum reliquiis ho„ norata ſunt, & quæ glorioſi illorum „ interitus memoriam ſervant, quis „ ambigat, ad eccleſias pertinere? „ Immo vero quis non id præcipiat? . . „ ut quæ improbo quodam prætextu „ ὑπὸ τῶν ἀδίκων AB INJUSTIS, „ ac nequiſſimis hominibus ablata „ ſunt, ea JUSTE reſtituta ſanctis „ Dei eccleſiis denuo redhibeantur „?

(2) *Confer. del Ragionam. p.*CXXIX. *e p.*CXXXIV.

(3) *Ivi p.*CXXVII.

(4) *Ivi*.

(5) *Ivi p.*CXXIX. Potea coſtui parlare di Coſtantino peggio di così, per eſtenuare una legge fatta a favor de' criſtiani?

CAP. II. non ignorava esser state fatte delle donazioni alla chiesa anche di fondi (1) da molti; e che questa n'era stata posseditrice contro i divieti per altro non solamente de' principi, che fin allora aveano governata la repubblica, ma eziandio di Gesù Cristo, e che perciò tal possesso non potea essere tenuto per legittimo, essendo stato una pura *apprensione*, *o detenzione di fatto* (2). Ch' essendo stata sopra ogn' altra molestata la religione cristiana (3), ed essendo stati conseguentemente confiscati i beni de' collegj ecclesiastici, era naturale, e ragionevol cosa, che de' beni medesimi se ne ordinasse la restituzione (4). Conchiude quindi colla solita sua dialettica, che fino a tempi di Costantino le chiese non aveano beni stabili; perciocchè, se avuti gli avessero, non sarebbe stato ordinato, che fossero restituiti. Che se gli si obbietta: Che anzi l'esserne stata ordinata la restituzione dimostra, che avuti gli aveano; ei francamente risponde, che nella legge riferita da noi in primo luogo, non vi è parola, *che dia fondamento di ammettere nella società cristiana una precedente capacità di possedere*, nè vi è *sillaba*, *che presti argomento di asserire*, esser ella stata *ingiustamente spogliata di quanto avea posseduto per diritto*. Ch' è vero, leggersi presso Eusebio, *ad jus totius ipsorum communitatis*, *idest cristia-*

(1) *Ivi* p.cxxiv.

(2) *Ivi* pag.cxxvi. e vedi anche la parte II. della stessa *Conferm. del Ragionam.* pag.xxxi.

(3) *Conferm.* P.I. p.cxxx.

(4) *Ivi*.

christianorum spectabant; ma che quel vescovo greco non era un Triboniano, nè un Paolo, in somma non era un lume della giurisprudenza. Che l' antico traduttore di lui Rufino *non tratta, se non in generale, di una tal legge.* Che in essa legge non vi è parola riguardante *diritto*, e *diritto antico*, e ch' è forza di credere, ch' Eusebio, e il più recente traduttore di lui Giovanni Cristoforsono, e Lattanzio bravo oratore, ma non di onorata abilità, abbiano preso la voce *jus*, come la prese Massimino *in senso largo, cioè per una detenzione temporaria, e di fatto, e non per un possesso permanente, e legittimo*; altrimenti *le asserzioni loro non possono calcolarsi per niente in questo*, percioccè sta in contrario la legge, che corpi legittimi, e leciti prima dell' anno 313. non vi furono tra' Cristiani (1). Che fu una restituzione quella de' cemeterj, e de' luoghi destinati alle preghiere, *perchè dalle leggi eran permessi, e che l'odio del nome cristiano gli avea fatti togliere a' fedeli; ma che il comando di restituire qualche pezzo di terra, o qualche eredità, come per cagion di esempio quella della MATRONA LUCINA, non può da uomo, che abbia fior di cognizione legale, o del diritto Romano, dirsi, che potesse supporre uno spoglio ingiusto di quanto possedean per diritto; poichè il diritto stava in contrario, e la restituzione ordinata fu bene una grazia fatta a' nuovi collegj de' cristiani per la prima volta posti alla condizione degli*

(1) *Ivi p.* CXXXI *seg.*

CAP. II. *gli altri approvati*, *ma non fu già un debito di giustizia* (1). Ed eccovi esposte colla brevità maggiore, e con tutta la forza che posson avere, le risposte, per le quali si vanta il Ragionatore, non solamente di aver atterrato l'argumento fondato dal suo primo Avversario sull'autorità dello storico Eusebio; ma di aver anche provato, non essere altrimenti vero, che *la società cristiana ne' tre primi secoli possedesse fondi temporali* (2).

Falso, che allor Costantino abbia tollerata, ma non favorita, e seguitata la religione cristiana.

III. Veggiamo s'elle possano sussistere. Non nego già io, che per la legge da noi riferita in primo luogo sia stata data la permissione a ognuno di seguitare quella religione, a cui si fosse appigliato. A Costantino parve, che così richiedesse la condizione del tempo. Peraltro io nego, che riguardo alla religione Cristiana, egli abbia indicato non di seguitarla, e di ammetterla per la vera, ma puramente di tollerarla. Egli espressamente, e con premura, lo che non fece per verun'altra, ordinò a colui, a cui avea indirizzata tal legge, che *in omnibus* circa la restituzione de'luoghi sacri, e de'beni ancora, *supradicto corpori Christianorum intercessionem suam EFFICACISSIMAM EXHIBERE DEBERET, UT PRAECEPTUM QUANTOCIUS COMPLERETUR*: e aggiunse: *hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus juxta nos favor, QUEM IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI, PER*

(1) *Ivi pag.*CXXXI. (2) *Ivi pag.*CXXXIII.

PER OMNE TEMPUS PROSPERE SUCCESSORIBUS NOSTRIS cum beaitudine nostra publica perseveret . Ma come avrebbe egli ciò scritto , se non fosse stato persuaso della verità della cristiana religione , e non avesse perciò avuto a cuore , ch' ella maggiormente si fosse propagata , per cui *avea sperimentato il favor* di Dio , che con segni manifesti l' avea assistito nella guerra contro il tiranno Massenzio (1) ? Senta il Ragionatore , giacchè parlando della religione di Costantino provoca all' autorità di Eusebio , senta , dissi , ciò ch' Eusebio medesimo scrive di questa legge , non nella Vita di quel Principe da lui tenuta per un romanzo, ma nella Storia Ecclesiastica (2) . „ L' Imperatore Co-
„ stantino , e Licinio di lui collega , che non era
„ ancor arrivato a qnella insania , che pervertì di
„ poi la di lui mente , promulgarono νόμον ὑπὲρ χριστια-
„ νῶν τελεώτατον UNA COMPITISSIMA LEGGE IN-
„ TORNO A' CRISTIANI , e la inviarono a Mas-
„ simino , che fecero pur consapevole de' prodigi
„ operati a pro loro da Dio , e della vittoria , che
„ del tiranno aveano riportata „ . Non era ella adunque una legge di mera tolleranza del cristianesimo , ma di favore , e di approvazione , lo che vie più ci vien dimostra-

(1) Vedi Eufeb. *l.* IX. *H. E. c.* IX. p.397.

(2) *Lib.* IX. *c.* IX. *p.*399. Lattanzio *lib. de Mortib. Persecutor. c.* XLVIII. dove dice , che questa legge fu *ad Præsidem data de restituenda Ecclesia* .

mostrato dall' altra lettera, o legge, da noi riferita di sopra, che dagli stessi Imperatori fu indirizzata ad Anulino Proconsolo dell' Africa.

Falso, che Costantino sia stato allora pagano, o idolatra.

IV. Da qual luogo poi di Eusebio può argumentare il Ragionatore, che Costantino l'anno 313. fosse pagano, o sia idolatra, o divoto del culto degli idoli? Non racconta per avventura quello storico nel libro IX. della sua Storia (1): Che fin dall' anno 311. o al più 312. quell' Imperatore *Cælestis DEI NUMINE, EJUSQUE FILIO, AC VERBO OMNIUM SERVATORE JESU CHRISTO INVOCATO in auxilium, cum universo exercitu progressus est* contro Massenzio? Che sconfitto ch' egli ebbe il tiranno, *statim JUSSIT, UT DOMINICÆ PASSIONIS TROPHÆUM SUPRA MANUM STATUÆ SIBI POSITÆ erigeretur*? E che finalmente *hujusmodi inscriptionem latino sermone in basi jussit apponi: HOC SALUTARI SIGNO, QUOD VERÆ VIRTUTIS INSIGNE EST, VESTRAM*

(1) *Cap.* IX. *p.* 397. Vedi anche il *lib.* I. *de Vita Constantini* c. XXVIII. *seq. p.* 458. *seq.* e c. XXXII. *pag.* 460. onde si scorge, che quell' Imperatore prima di aver mosso l'esercito contro Massenzio, οὐδ᾽ ἕτερον θεὸν, ἢ τὸν ὀφθέντα δοκιμάσας σέβειν „ expertus „ non alium præter eum, quem viderat, „ Deum esse colendum, Sacerdotes ar„ canis mysteriis instructos accersivit „ e si fece da loro istruire, e in tal guisa „ confirmatus animo est, hanc veram „ cognitionem Dei ipsius magisterio „ sibi tradi pro certo habens. Deinde „ ipsemet divinorum librorum lectio„ ni vacare instituit, & cum Sacer„ dotes Dei sibi assessores adscivisset, „ Deum illum, quem viderat, colen„ dum esse duxit. Post hæc munitur „ spe bona, quam in illo collocave„ rat, tyrannici furoris incendium re„ stinguere aggressus est „. Vada ora il Ragionatore a citare a suo favore Eusebio.

STRAM URBEM TYRANNICÆ dominationis jugo liberatam servavi? Non son eglino questi evidentissimi contrasegni della credenza di lui, e della ferma confidenza in Cristo? Con qual coraggio dunque la fronte Ragionatrice osa di spacciarci per devoto allora degl'idoli Costantino, e di citarci per ciò raffermar Eusebio?

Falso, che non abbia tenuto per legittimo il possesso de' beni temporali della chiesa.

V. Inoltre da qual particola di quella legge, o da qual altro monumento argomenta egli, che sieno state dal mentovato Principe riputate nulle le donazioni di fondi fatte da pii fedeli alle chiese, e abbia creduto di sola *apprensione*, o di sola *detenzione di fatto*, ma non legittimo il possesso da esse preso degli stessi fondi? Non sapea egli quel Sovrano, come quegli ch' era stato istruito ne'dogmi, e nelle massime del cristianesimo (1), che la Chiesa non potea essere dagli uomini compresa tralle società, o collegj illeciti, essendo stata fondata, e stabilita da Dio, contro i cui stabilimenti non vi è legge che tenga? Che se per non essere stata la Chiesa riconosciuta prima da'Sovrani per legittima società, non avea a pensare Costantino, che legittimamente avesse ella posseduto, e che ne fosse stata ingiustamente spogliata, essendo stato dalle leggi vietato il possedere (2) a' corpi, o società, o collegj non approvati; non avea

(1) Vedi la nota antecedente.

(2) *Cod.* I. *T.* IX. *de Judæis & Cælicolis lege* X. *e Dig. lib.* XXXIV. *Tit.* V. *de Reb. dubiis l.* XX. Queste leggi ci sono opposte dal Ragionatore *Confer. p.* CXVIII. benchè in esse si parli de' legati di qualunque sorta, e non de' soli fondi.

avea al certo nè pur a penſare, che legittimamente aveſſe ella avuto fin allor ſuſſiſtenza; nè che ingiuſtamente foſſero ſtati eſpoſti alle fiere, o decapitati, o *interdicti aqua, & igni*, coloro, i quali a eſſa ſi aggregavano, e cogli altri fedeli celebravano le adunanze; mentre era ancor dalle Romane leggi ordinato, che i corpi non approvati ſi diſcioglieſſero; e ſe nò, foſſero illeciti, e chiunque v' interveniva, foſſe alla mentovata pena ſoggetto (1). Ma non era Coſtantino sì contrario a'dettami del criſtianeſimo (2), nè avea formato sì ſvantaggioſo concetto della Chieſa, che ſtimaſſe, aver ella biſogno di eſſere legittimata dagli uomini, quando egli da tanti prodigioſi avvenimenti avea conoſciuto, eſſer ella opera di Dio, e perciò da Dio legittimata.

Si confuta un argomento non meno anticriſtiano, che ridicoloſo del Ragionatore.

VI. Non vedo poi, come dall' eſſere ſtata veſſata più di ogni altro illecito corpo, o collegio la chieſa, e dall' eſſerle ſtati perciò (ma ſecondo le leggi, e ſenza leſione veruna della giuſtizia, e del diritto; mentre tal *diritto* riguardo a Criſtiani *ſtava anzi in contrario*, come

(1) *Dig. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporib. l.2.* „ Quiſquis collegium illicitum uſurparit, „ ea pœna tenetur, qua tenentur, qui „ hominibus armatis loca publica, „ vel templa occupaſſe judicati ſunt „. Queſta pena non è altra, che la taſſata dalla legge *Jul. de Majeſt.* come ſi ſcorge dalla *leg.* I. *Tit.* IV. *ad leg. Jul. Majeſt. Dig. l.* XLVIII. Or i rei di tale delitto erano anticamente *interdicti aqua, & igni*, ma dopo, come de' ſuoi tempi atteſta Paolo Giuriſconſulto, gli uomini di baſſa condizione erano o bruciati, o eſpoſti alle fiere; e i più civili erano decapitati. *Paul. Recept. Sententiar. lib.* V. *Tit.* XXIX. § I.

(2) Vedi quel, che intorno a queſto punto ſi è di ſopra oſſervato.

me, imitando il Voltaire, fcrive fua fignoria Ragionatrice) confifcati i beni, fegua, che *ragionevole foffe*, *e naturale*, che fe gliene facefse la reftituzione. Non è punto *ragionevole*, nè *naturale* il comandare, che a uno fia reftituita la roba non fua, perchè *apprefa*, *e tenuta ftando il diritto in contrario*. Che fe un tal *apprenfore*, e non legittimo *detentore* è più vefsato degli altri rei dello ftefso delitto; non perciò fi rende padrone della roba, che *ha apprefa*, *e tenuta* contro le leggi; nè per la maggior vefsazione acquifta diritto, o ragion veruna di riaverla, quando gli fia ftata giuftamente levata; ficchè fi abbia *ragionevolmente*, *e naturalmente a ordinare*, ch' ella da non fua diventi fua.

Dalle premeffe, onde il Ragionatore deduce, che le Chiefe ne' tre primi fecoli non poffedeano fondi, fi dee dedurre tutto l' oppofto.

VII. Ma qual forta di confeguenza è mai quella, ch' egli deduce dall'ordine imperiale riguardante la *reftituzione delle antiche poffeffiioni da farfi alle chiefe?*,, Dunque,, così egli conchiude ,, è manifefto, che fino a tempi di ,, Coftantino non ne aveano ,, : e come fe per una sì prodigiofa deduzione abbia egli trionfato de' fuoi contraddittori, aggiugne : ,, e quefta è la mia propofizio- ,, ne, che voi volete combattere. Eccola. La Chiefa, ,, e le perfone ecclefiaftiche ne' tre primi fecoli, *come* ,, *è noto per la ftoria*, *non poffedean alcun fondo temporale*. Certa côfa è, che fe gli avefsero pofseduti, ,, non era bifogno di una legge, che comandafse la re- ,, ftituzione. ,, O l' eccellente Ragionatore! Vi vuol una abilità particolare per faper ricavare da certe date pro-

CAP. II.

proposizioni l'opposto affatto di quello, che tutti gli altri partecipi d' intendimento vedono, doversi quindi onninamente concludere! E in vero ognuno sentendo dire, essere stato ordinato da Costantino l'anno 313., che alle Chiese fossero *restituite le antiche loro possessioni*, non ha di mestiere di tanta gran logica per inferire: *dunque le chiese aveano dianzi delle possessioni*; altrimenti se non le avessero avute, e se non fossero state tolte loro, come ne sarebbe stata ordinata, e ordinata per legge la restituzione? Non erano Costantino, nè Licinio, nè chi stendea loro le leggi di mente così stravolta, che stimassero di avere a comandare, che a qualcuno si restituisse ciò, ch' egli non avea mai avuto, nè avea diritto di avere, e si restituisse da chi non aveagli tolto nulla, nè comprato da altri, nè trovato a caso nulla, che a lui appartenesse.

Mente il Ragionatore scrivendo, che nella legge di Costantino nõ vi è parola, che indichi diritto precedente di acquistare.

VIII. Ma non vi è, aggiugne egli, nella legge parola, che indichi nella società cristiana una *precedente capacità* di acquistare, e di possedere, nè *una sillaba*, che mostri, esser ella stata ingiustamente spogliata di quanto avea posseduto per diritto. Bisogna ben essere insignemente sfrontato, per avanzarsi a negare ciò, che non è men chiaro della luce del sole. E queste parole della legge riferitaci da Eusebio (1) καὶ ἐπειδὴ αὐτοὶ χριστιανοὶ οὐ μόνον ἐκείνους, εἰς οὓς συνέρχεσθαι ἔθος εἶχον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τόπους ἐσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας οὐ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς

(1) *Lib. x. H. E. c. v. p. 428.*

πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος, τοῦτ' ἔστι τῶν χριστιανῶν (1): ,, sed quoniam iidem christiani, non ea LOCA tantum, ,, ad quæ convenire consueverunt, sed alia etiam HA-,, BUISSE NOSCUNTUR AD JUS CORPORIS ,, EORUM, HOC EST ECCLESIARUM, non ho-,, minum singulorum, pertinentia: ,, queste parole, torno a dire, non esprimono forse il JUS, cioè il DIRITTO, per cui que' beni appartheneano *al corpo* de'cristiani cioè alle *chiese* ?

CAP. II.

Imposture del Ragionatore intorno a Eusebio, e Lattanzio.

IX. Eusebio però non era un Triboniano, e scrisse in greco quella storia. Poco importa, ch' egli sia stato, o nò giurisconsulto. Egli riporta la legge scritta, e pubblicata dagl'Imperatori. Or per riportar una legge, non si ricerca perizia di diritto. Ogni miserabile copiator lo può fare. E' vero, ch' ei o l' ha tradotta da se, o se l' ha fatta da altri tradurre dall' originale suo idioma latino in greco (2); ma bisogna, che il traduttore abbia ttovato nel latino la parola corrispondente al δίκαιον greco, ch' equivale al JUS latino, e all' italiano *diritto*; come pure la trovò nell' altra legge indrizzata ad Anulino Proconsolo dell' Africa. Nè preme punto il sapere in qual senso Eusebio, o Lattanzio, o il

(1) Si dee leggere τῶν ἐκκλησιῶν, perchè così portava il testo nel suo originale latino, come è riferito da Lattanzio nel *lib. de Mortibus Persequutor. cap.* XLVIII. *p.*247.

(2) *Euseb. ibid. p.*426. ,, Constitutiones Constantini, ac Licinii ex ,, Romana lingua in Græcam con-,, versas adiiciamus.

CAP. II.

o il Cristoforsone abbiano presa la parola greca δίκαιοι o la latina *jus*; e se Rufino abbia riferita compendiosamente, o se abbia sol mentovata la legge di Costantino. Qui si cerca, se abbiano adoprata la parola *jus* i legislatori Costantino, e Licinio in quella loro costituzione, o legge, o lettera; e in qual senso l' abbiano adoprata. Or il testo latino della legge medesima ci è stato conservato da Lucio Cecilio, scrittore contemporaneo, che da' più dotti critici è creduto Lattanzio Firmiano, nel libro *de Mortibus Persequutorum* (1). In esso testo si legge: *ad jus corporis eorum pertinentia*: e nella greca versione Eusebiana molto più esatta delle traduzioni latine del Cristoforsone, e del Valesio, si legge espressa giustamente la parola latina *jus* colla equivalente greca δίκαιον. Ma Lattanzio era un *oratore*, ed era *maestro di scuola del giovane infelice Crispo figlio di Costantino* (2). Noi siamo ben obbligati al Ragionatore di queste per lui sì pellegrine erudizioni. Lo avvisiamo bensì, che sono sì a proposito, ὡς ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον come *l' unguento sulle lentichia*. Sì, fu maestro di scuola di Crispo; e, se così piace al Ragionatore, sia anche stato un mero pedante quell' uomo

(1) *Cap.* XLVIII. *pag.* 244. *Tom.* I. *Opp. Lactantii edit. Paris. an.* 1748. Il Baluzio nelle note allo stesso capo, e nella stessa pagina così scrive: „ Quod „ eas litteras nunc habemus latine uti „ editæ primo sunt, unius Lactantii „ diligentiæ debemus „.

(2) *Confermaz. del Ragionamento* p. CXXXIII.

uomo per altro grande Lattanzio chiamato da' noſtri maggiori *chiariſſimo* (1), *eloquentiſſimo* (2), *fiume di eloquenza* (3), dotto (4). Che ſe ne cava? Non ſi tratta quì di un componimento di lui: ſi tratta di una legge da lui inſerita nel ſuo libro tale qual era ſtata pubblicata dagl'Imperatori. Domin! anche che non ſia ſtato capace di farla nè pure da buon copiſta? Ma dell'*abilità di Lattanzio S. Damaſo, e S. Girolamo ne parlano poco onorevolmente*. E che? Vuol egli forſe ſpacciarci per uomo di mala fede chi fortiſſimamente ſcriſſe contro gl'impugnatori della criſtiana religione; e pienamente anche trattò delle virtù a ſeguitare, e de' vizj a fuggire (5)? Se nò; perchè a fine di ſchivare la forza di ciò, ch'egli rapporta, ci fa oſſervare il Ragionatore, che *dell'abilità* di lui poco onorevolmente parlano que' due Santi? Se poi egli pel mal concetto, che di lui abbian avuto S. Damaſo, e S.Girolamo, lo ſtima un impoſtore; per qual cagione ha tralaſciato di riferire le parole de'Santi medeſimi, e di fare conoſcere in tal guiſa a' ſuoi lettori in quali coſe ſi debbano dalle teſtimonianze di Lattanzio riguardare? S. Damaſo parla di Lattanzio nella lettera XVII. a S.Girolamo, e non tratta di altra opera di quell'oratore,

 che

(1) *S. Eucherio Ep. ad Valerian.*

(2) *Euſeb. in Chronico* IV. *ſec.*

(3) *Hieronym. Epiſt.* XLIX. *al.* XIII. *ad Paulin. p.*567. *T.* IV. *P.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.*1706.

(4) *Idem in c.* IV. *Ep. ad Epheſ.*

(5) *S. Hieronym. Commentar. in Eccl. cap.* X. „ Firmianus NOSTER „ in PRÆCLARO INSTITUTIO„ NUM SUARUM (opere) de virtuti„ bus,

che unicamente de' libri delle di lui Epistole, le quali ora più non si trovano: nè di queste epistole egli dice, che contengano delle falsità, ma, che le leggeva *non libenter*; *quia & plurimæ Epistolæ hujus usque ad mille spatia versuum tenduntur, & raro de nostro dogmate disputant, quo fit, ut & legenti fastidium generet longitudo, & si qua brevia sunt, scholasticis magis sint apta, quam nobis, de metris, & regionum situ, & philosophis disputantia* (1). E l'aver detto questo Santo Pontefice, che non leggeva volentieri le lettere di Lattanzio, perchè erano lunghe, e di rado trattavano della religione nostra, e perciò erano più a proposito pe' gramatici; sarà lo stesso, che l'aver egli *parlato poco onorevolmente dell' abilità* di esso Lattanzio, talchè ciò serva per malamente pensare, o per dubitare della sincerità, e per fare poco conto, non solamente delle accennate lettere, ma eziandio di tutte le opere di quel grand' uomo? Il libro de *Mortibus Persequutorum* è breve, e di proposito tratta della man di Dio a favore della Chiesa contro i Sovrani, che ne procurarono con tutto l' impegno l' eccidio; sicchè se S. Damaso avesse riferito di averlo let-

„ bus, & vitiis plenissime disputavit „. Nella Epistola citata *ad Paulinum* dice, che come un fiume di eloquenza Ciceroniana distrusse Lattanzio gli errori de' gentili, benchè sarebbe stato desiderabile, che avesse saputo confermare colla stessa forza i nostri dogmi. E nella *Epist.* XLI. *al.* LXV. *a Pammachio*, *e Oceano p.* 345. „ quis mihi, „ *ei dice*, interdicere potest, ne le„ gam ejus institutionum libros, qui„ bus contra gentes scripsit fortissi„ me „? Vedi anche il Baronio all' *an.*CCCXV. *n.*IV. *seq.*

(1) *Tom.*I. *Epistolar. Rom. Pontif. edit. Paris. an.*1721. *n.*2. *p.*580.

letto, non avrebbe di esso detto, che *legenti fastidium generet*, nè che *scholasticis magis sit aptus*, *quam nobis*; ma l' avrebbe anzi lodato, e avrebbe confessato ciò, che gli eruditi, che l' hanno letto, attestano, che noi dal libro medesimo *apprendiamo molte particolarità considerabili per la storia ecclesiastica, e profana, delle quali o non avremmo altrimenti veruna cognizione, o l' avremmo meno esatta* (1). Che diremo di ciò, che si oppone come detto poco onerovolmente da S. Girolamo intorno all' abilità di Lattanzio? Io per convenienza non adatterò al Ragionatore ciò, ch' esso Santo scrisse a Rufino (2): *licet de Lactantio apertissime mentiaris*. Gli darò solamente l'avviso, che allo stesso Rufino diede il Santo (3) medesimo. ,, Quantum memo-
,, ria suggerit, nisi tamen fallor, nescio, me legisse, La-
,, ctantium &c. Cæterum, qui legisse te scribis, dic in
,, quo libro legeris? ne illum mortuum calumniatus esse
,, videaris ,,. Non avrà egli a male, che per lui si rinnuovi l' avviso dato anticamente a un suo πατριώτῃ. Apporti egli pertanto il luogo, in cui il Dottor Massimo abbia sì *poco onorevolmente parlato dell' abilità di Lattanzio*. Citerà qualchè testo, come per esempio quello della Epistola XLI. a Pammachio, e Oceano, in cui si legge, che intorno allo Spirito Santo abbia errato

 quell'

(1) Du Pin *T.* I. *p.* 567. *Tillemont. T.* VI. *Hist. Eccl. Tit. Lactant. p.* 89. *edit. Bruxell. an.* 1732.

(2) *Lib.* III. *adversus Rufin. p.* 465. *T.* IV. *Opp. edit. Paris. an.* 1706.

(3) *Lib.* II. *adv. Ruf. pag.* 399.

quell' oratore, o maestro *di scuola di Crispo giovane infelice*. Ma come si può dall' aver egli errato intorno a un tal punto, conchiudere, che sia egli stato poco sincero nel copiare le leggi, e nel riferire le cose scritte, o avvenute specialmente ne' suoi tempi? Se valesse una sì fatta maniera di ragionare, si dovrebbe giudicar male, o dubitare dell' esatezza di Plutarco, di Dione, e di Eutropio, di Sparziano, di Lampridio, e degli altri storici gentili, perchè circa la divinità pessimamente erravano, e si avrebbe onninamente a dire, che tutti gli Autori, che scrissero, esser eglino stati idolatri, abbiano dell' *abilità loro poco onorevolmente parlato*. Che se Lattanzio avesse narrato delle cose, le quali condur potessero a confermare quel suo errore, avrebbe egli ragione di desiderare in lui la sincerità, e la esattezza. Ma la legge, di cui or trattiamo, qual connessione può mai avere coll' errore medesimo, sicchè la fede di lui nell' averla copiata si possa mettere in controversia; molto più, che la legge stessa da lui riferita in latino corrisponde in tutto alla traduzione greca di essa dataci da Eusebio?

CAP. II.

Falso, che Costantino nella legge stessa dell'anno 313. abbia presa la parola jus *in senso largo*.

X. Avrà almeno il legislatore Costantino presa la parola *jus* in senso *largo*. Quanto largo? Stima egli forse, che per diritto, o *jus* abbia quel Sovrano inteso una *convenienza*, per cui paresse non assurdo, che al corpo de' cristiani si restituissero que' fondi; o per *jus* abbia voluto indicare *l' apprensione*, e *la detenzione in fatto*, e non

e non possesso permanente, e legittimo? Sembra certo, che il Ragionatore non istimi altrimenti. A chi però si crede egli di poter dar ad intendere una sì solenne fandonia? Mi dica. Coloro, i quali o avean comprati i beni confiscati delle chiese cristiane, o gli aveano avuti in dono da' Sovrani; gli avean comprati, o gli aveano avuti in dono legittimamente, e vi aveano sopra acquistato rigoroso diritto? Certo che sì, dirà egli, se vuole stare a' suoi principj. Ma non pensò già così Costantino. Imperciocchè se non avesse egli riconosciuto il diritto rigoroso del corpo de' cristiani su de' sudetti beni; e lo avesse riconosciuto in chi gli avea comprati, o avuti in dono dopo che furono confiscati; come del *jus* di questo avrebbe egli taciuto, e con tanto calore avrebbe parlato del diritto del corpo de' Cristiani? Si ha egli a credere, che quel grande Imperatore abbia tenuto per usurpatore, e mero detentore di fatto di certi beni un ceto, a cui ei disse che appartenea il diritto (1) su de' beni medesimi, e ordinò, che tosto gli fossero restituiti; e per lo contrario

(1) „ Ad JUS CORPORIS eorum „ (chistianorum) pertinentia, ea „ omnia, lege, qua superius com- „ prehendimus (*cioè*, quæ vel a fisco, „ vel alio quocumque videntur esse „ mercati, sine pecunia, & sine ulla „ PRETII PETITIONE) citra ul- „ lam prorsus ambiguitatem, vel CON- „ TROVERSIAM, iisdem christia- „ nis, idest corpori, & conventiculis „ eorum reddi jubebis, supradicta sci- „ licet ratione servata, ut ii, qui ea- „ dem sine PRETIO, sicut diximus, „ restituerint, indemnitatem de no- „ stra benevolentia sperent: in omni- „ bus supradicto corpori christianorum „ intercessionem tuam efficacissimam „ exhibere debebis, ut præceptum no- „ strum quantocius compleatur.

CAP. II.

rio abbia ſtimati legittimi padroni di eſſi beni coloro, al *diritto* de' quali non diſſe mai che tali beni ſpettaſſero, e a' quali preſcriſſe, che quanto prima ſenza contradizione, e ſenza ripeterne il prezzo, gli aveſsero al ceto iſteſſo reſtituiti, con iſperanza per altro di eſſere indennizati di ciò, che aveſſero ſpeſo, non già dalla giuſtizia, ma *dalla benevolenza* imperiale? Biſogna pur avere ben iſtravolta la mente, e avere formata un' idea del diritto a roveſcio, per arrivare a credere un aſſurdo così ſolenne, e a luſingarſi anche di poterlo perſuadere agli altri. Di più: nella lettera ſcritta lo ſteſſo anno dagli ſteſſi Sovrani Coſtantino, e Licinio ad Anulino Proconſolo dell'Africa, ſi proteſtarono quegl' Imperatori, di volere, che reſtituite foſſero quelle coſe, le quali δικαίῳ ἀλλοτρίῳ *al diritto altrui* apparteneano; laonde comandarono, che da' Decurioni, o dagli altri, foſſero quali mai aveſſer voluto, che allora teneſſero (non diſſero al diritto de' quali ſpettaſſero) orti, o caſe, che apparteneſſero τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν *al diritto di eſſe chieſe*, alle chieſe medeſime preſtamente ſi reſtituiſſero. Non vi vuole quì gran cognizione di legge per arrivar a comprendere, quanto ripugni al ſenſo comune il penſare, che, ſecondo que' Principi, non apparteneſse il rigoroſo diritto di poſsedere que' beni alle chieſe, alle quali ſi vuole che ſieno quanto prima reſtituiti, perchè ſpettanti al δικαίῳ *diritto* di eſse; ma a' Decurioni, e a quegli altri, a' quali ſi comanda che reſtituiſcano quanto hanno

ἀλλο-

ἀλλοτρίου δικαίου di alieno diritto. Dico, *secondo quei Principi*, perchè vegga il Ragionatore, non ricercarsi da noi, che si calcolino *per qualche cosa* le falsamente da lui supposte asserzioni di Eusebio, e di Lattanzio; ma che si stia anzi all' espressioni usate dagli stessi Principi, e al giusto senso, ch' elle unicamente ammettono. Ma dirà egli, che Costantino, e Licinio, il quale certamente era idolatra, non poteano prendere in senso stretto la parola *jus*, come non l' avea potuta prendere in un tal senso nel suo editto Galerio Massimino; poichè e quegli, e questi non ignoravano, che le leggi erano al senso medesimo ripugnanti.

Quanto a Costantino, torno a rispondere, che sebbene non gli erano nascoste le leggi promulgate in varj tempi contro i collegj non approvati da'suoi antecessori; sapea però (avendo egli conosciuta la verità della nostra credenza) che la Chiesa fondata, confermata, assistita in ispecial modo, e governata dal Sovrano celeste; non dovea, nè potea essere da' Sovrani della terra numerata tralle illecite Congregazioni (1).

Licinio, se non vogliamo contradire a' più sinceri monumenti dell' antichità, ebbe de' manifesti segni (2), onde conoscere la potenza del vero Dio adorato da i cristia-

(1) Vedi sopra *p.366. seq.*

(2) L. Cæcil. Lactant. *de Mortibus Persequutor. c.XLVI.* „ Licinio quie- „ scenti assistit angelus Dei &c. „ E *c.XLVIII.* „ Licinius gratiam Deo, „ cujus auxilio vicerat, retulit „. Dopo ciò riferisce Lattanzio, che Licinio pubblicò la legge. Vedi Eusebio *l.IX. H. E. c.IX. p.399. e c.X. p.402.*

criſtiani, e lo ſtabilimento della Chieſa fatto da Dio medeſimo; talchè da alcuni ſi crede (1), che allora ei foſſe Criſtiano; ma quando non gli aveſſe avuti, gli ſarebbe baſtata (come a colui, che facea ſervire la religion ſua a' ſuoi intereſſi) la parentela allora contratta, e la lega fatta con Coſtantino (2), a fare per compiacenza, o per condiſcendenza ciò, che non avrebbe fatto per perſuaſione; e a uſare la parola *jus* nel ſenſo, ch'eſſo Coſtantino certo della verità del criſtianeſimo avea voluto, che ſi uſaſſe.

Di Galerio Maſſimino (ſe nel ſuo Editto, riferito da Euſebio, aveſſe parlato del corpo, e delle chieſe de' criſtiani) crederei di poter giuſtamente aſſerire, ch' egli, il quale avea prima deteſtata la religione criſtiana (3), anzi l' avea rigettata per una empietà, e non avea riconoſciuto verun diritto ne' fedeli; avendo poi mutato ſenti-

(1) Vedi il Pagi *ad an.* 318. *n.* 9. e il Baſnage *ad an.* 319. *num.* 9. Il Card. Noris lo nega *Diſſert. de Numiſm. Licinii c.v.*

(2) *Lactant. ibid. c.* XLV. *Euſeb. l.* IX. *c.* IX. *p.* 297. *ſeq.*

(3) *Euſebius lib.* IX. *c.* X. *pag.* 404. „ Qui paulo ante nos PROFANOS, „ atque IMPIOS, & in PERNICIEM GENERIS HUMANI NATOS eſſe cenſuerat, adeo ut non „ modo urbes, ſed NE AGROS quidem, & ſolitudines incolere ſineremur; ab eo conſtitutiones, & leges pro chriſtianis edebantur: & qui „ nuper ante ipſius tyranni oculos „ flammis, ac ferro . . . abſumebantur, cunctaque pœnarum, ac mortis genera velut IMPII, & RELIGIONIS OMNIS EXPERTES „ miſerabilem in modum ſuſtinebant, „ iidem nunc, & RELIGIONEM „ COLERE DICUNTUR, & inſtaurare dominica ſua ſinuntur, quin & „ *jurium quorundam* δικαίων τινῶν „ eſſe participes idem tyrannus teſtatur „.

ſentimento, ſiccome ſcuoprì le impoſture de' ſacerdoti degl' Idoli (1), e numerò tra le religioni il criſtianeſimo, così non abbia avuto difficoltà di ammettere nel corpo, e nelle chieſe de' criſtiani un vero diritto di acquiſtare, e di poſſedere. Ma poichè non di reſtituzione da farſi al corpo, e alle chieſe (come Coſtantino (2), e Licinio nella loro legge), ma de' criſtiani ſoltanto fa egli nel ſuo editto menzione, non iſtimo di dovermi fermare di vantaggio ſu di una coſa non molto, anzi nulla conducente al noſtro caſo.

Egli è pur falſo, che ſecondo eſſa legge di Coſtantino non ſia ſtata giuſta la reſtituzione de' terreni eccleſiaſtici.

XI. Deſidererei ora, che l' Avverſario avente *fior di cognizione legale* mi provaſſe, che ſia ſtata una *reſtituzione quella de' cemeterj, e de' luoghi deſtinati alle preghiere, perchè dalle leggi eran permeſſi, e che l' odio del nome criſtiano, avea fatti togliere a' criſtiani*; ma che non ſia ſtata una ugualmente giuſta reſtituzione quella di un pezzo *di terra, o di qualche eredità, poichè il diritto ſtava in contrario, e la reſtituzione fu ordinata per grazia fatta a' nuovi collegj de' criſtiani.*

Non eran eglino forſe beni ſtabili, o ſia fondi, le caſe deſtinate a orare, che fu ordinato che ſi rifabbricaſſero

(1) *Euſeb. l.* IX. *c.* X. *p.* 403.

(2) „ Si quæ domus, aut loca „ τοῦ δικαίου τῶν χριστιανῶν „ *juris chriſtianorum* ante hac pertinentia, ex juſſione divinorum parentum noſtrorum ad jus fiſci devoluta ſunt, aut ab aliqua civitate occupata, aut certe vendita, aut alicui dono data, cuncta εἰς τὸ ἀρχαῖον δίκαιον τῶν χριστιανῶν „ *ad priſtinum jus chriſtianorum revocentur.* „

CAP. II.

ro (1)? E i luoghi ſu quali eſſe caſe erano ſtabilite, non erano per avventura pezzi di terra o comprati dal corpo de' criſtiani, o a eſſo donati, o laſciati per eredità da qualche pio fedele? E le leggi non proibivano a' collegj illeciti l'avere caſe, dove adunar ſi poteſſero? E in vero con qual coraggio ſi può aſſerire, che tali caſe, o luoghi di orazione foſſero dalle leggi permeſſe, o concedute a' collegj illeciti, ſe le medeſime leggi talmente diſpoſero lo ſpogliamento totale degli ſteſſi collegj, che de' collegj medeſimi ordinarono il diſcioglimento, e la diſtruzione? Non è egli il Ragionatore quel deſſo, che pocanzi avea ſtabilito, eſſere ſtato permeſſo all'uſo di certe particolari perſone criſtiane un luogo da eſſe occupato in Roma ne' tempi di Aleſſandro Severo, purchè ivi non vi celebraſſero collegio, perchè era ciò vietato dalle leggi? Con quale sfrontatezza egli dunque, mutandoci ora, come dir ſi ſuole, le carte in mano, ci fa apparire per giuſto ſecondo le leggi, ciò, ch' egli ſteſſo ci avea rappreſentato come proibito dalle leggi medeſime, e percio ripugnante al diritto (2)? Non è egli queſto

,,... Pu-

(1) *Maximin. edict. apud Euſeb. lib.* 1x. c.x. *p.*404. τὰ κυριακὰ δὲ τὰ οἰκεῖα κατασκευάζειν συγχωρεῖται. *Dominicas autem domos ipſis extruere conceditur.*

(2) Vedi *p.*322. *ſeq.* di queſta opera, dove abbiam parlato della giuriſprudenza criſtiana addotta dall' Avverſario a ſuo favore.

„ . . . Pugnantia secum

„ Frontibus adversis componere . . ? (1). CAP. II.

Che se la restituzione de' luoghi santi, ancorchè non conforme alle Romane leggi, fu nientedimeno riconosciuta da Costantino (2), e dallo stesso Massimino per giusta; perchè non avea ella a considerarsi da' medesimi per altrettanto giusta la restituzione dell' eredità avute, e de' *pezzi di terra* acquistati dianzi, e posseduti dal corpo de i cristiani? E ciò sia detto della 1. e della 2. legge di Costantino.

Veggia-

(1) *Horat. lib.*I. *Serm.* I. *v.*102. Dirà l' Avversario, che avendo Gallieno (*apud Euseb. l.*VII. *cap.*XIII. *H. E.*) ordinato, che da' luoghi sacri de' cristiani partissero quelli, che gli aveano occupati, si debba concedere, che da quel tempo i cristiani abbiano secondo le leggi acquistato, e posseduto i luoghi medesimi, e che perciò essi luoghi al diritto loro appartenessero. Rispondo, che se l' Avversario vuole stare al suo sistema, bisognerà, che dica, che ingiustamente Gallieno ordinò a chi avea occupati legalmente i *luoghi religiosi* τοὺς τόπους θρησκευσμένους di abbandonarli, e di cederli a' cristiani, i quali su di essi luoghi, giusta le leggi, non aveano verun diritto; e che Diocleziano, il quale era di ugual autorità, che Gallieno, operò secondo le leggi, comandando, ch' essi luoghi religiosi di nuovo a' cristiani si togliessero; laonde, secondo esso Ragionatore, dovrebbe seguire, che i cristiani non aveano diritto veruno su de' medesimi luoghi, e perciò la giustizia non richiedeva, che loro si restituissero. Dipiù, Diocleziano era principe. Potea dunque torre alla chiesa, secondo il Ragionatore, quel, ch' erale stato conceduto da Gallieno. Nè l' editto di Galerio Massimiano riferito da Eusebio nel *lib.*VIII. *cap.*XVII. e da Lattanzio *l.c. e c.*XXXIV. potea suffragar loro almeno in molte provincie, mentre questo non fu pubblicato in tutto il dominio di Massimino, come appresso vedremo; e non contenea nulla, che riguardasse la restituzione de' suddetti luoghi. Ma Costantino, che non pensava così, come pensa il Ragionatore, non ostanti le contrarie leggi umane, e la soppressione delle favorevoli, ordinò, che i luoghi sacri di qualunque sorta fossero, avessero a esser restituiti al corpo de' cristiani, al diritto di cui apparteneano.

(2) *Apud Lact. ibid. c.*XLVIII.

CAP. II.

Insussistenti riflessioni del Ragionatore sulla legge di Costătino dell' anno 324.

XII. Veggiamo ora, come il Ragionatore si studj di snervare la terza. Osserva egli adunque (1), che per la legge promulgata l' anno 313. da Costantino, e da Licinio, i ceti de' cristiani furono dichiarati collegj leciti, e cominciarono a possedere legittimamente, nè de' beni loro poteano essere, se non se ingiustamente, spogliati. Che Licinio ad ogni modo dopo la pubblicazione di una tal legge, fece demolir le chiese, vietò le unioni de' cristiani, tolse i beni tanto delle comunità, che de' privati, molti de' quali afflisse, ne fece morir molti, e molti ne mandò in esilio. Avea egli adunque ingiustamente operato, come colui, che operò contro la legge per lui medesimo stabilita, e promulgata. Laonde nella legge, di cui trattiamo, scritta (secondo la cronologia del Card. Baronio, e pubblicata (2) nella Palestina, e per tutto l' Oriente l' anno 318.

(1) *Pag.*cxxxiii. *seq.*

(2) Il Ragionatore cita il seguente testo del Cardinal Baronio *an.*cccxvi. *n.*viii. „ Non tantum in Palestina „ Provincia, ubi ipse CONSTANTINUS agebat, atque (legem) „ descripsit, sed per totum fuisse pro„ mulgatam Orientem, ditionemque „ omnem Licinio olim subjectam, „ certissimum est „. La citazione è falsa. In tutto l'anno cccxvi. presso il Cardinal Baronio non si scorge nè pur ombra di un tal testo. Dirà il Ragionatore di avere egli dianzi citato l' anno cccxviii. Ma nè anco nel *n.*viii. da lui citato di quest' anno si legge il testo medesimo. Leggesi nel *n.*xxxvi. verso il fine. Non afferma però ivi il Cardinale, che *Constantinus agebat* nella Palestina. Anzi nel numero seguente xxxvii. espressamente attesta, ch' era allora quell' Imperatore nella Tracia, o nella Bitinia. „ Quod vero ad locum perti„ net, ne quis ERRORE ducatur, ut „ existimet illud (edictum) esse da„ tum in Occidente, cum reversus „ est, eo quod in eodem (ut dictum „ est)

no 319. dopo la sconfitta di Licinio, con tutta ragione potè dire Costantino, che quanto era stato *ingiustamente* tolto alle chiese, *giustamente* loro si restituisse; e che il *fisco*, *il quale ingiustamente teneva incamerati i beni*, *li restituisse senza risarcimento*. „ Neque si quid ærarium „ earum rerum, quas ante posuimus, possideat, firma retinere illi liberum erit; immo vero contra sacrosanctas ecclesias nihil omnino dicere audeat, & „ quas res ad tempus per injuriam possederit, eas „ ecclesiis jure restituat. „ E notisi, dice il Ragionatore, questo *ad tempus*, che significa un tempo breve. Si noti eziandio, egli dice, la differenza tra la restituzione ordinata l'anno 313. e questa prescritta dalla legge dell'an. 318. In quella è scritto, che coloro, *i quali resti-*

CAP. II.

„ est) idem testetur Imperator, se „ habere in animo proficisci in Orientem. Nam positus ipse in THRACIA, vel BITHYNIA boreali orbis parte, instituens profectionem „ in Asiam, atque Syriam, jure se in „ Orientem profecturum, usitato more esse loquutus apparet „. Il Cardinal Baronio nel *n.* XXXVI. dice non di Costantino, ma di Eusebio, che *agebat* nella Palestina, e che quivi *descripsit* quell' editto. Or chi crederebbe, che il Ragionatore, che non ha letto non dico tutti gli Annali del suddetto Cardinale, ma nè pur tutta la descrizione degli avvenimenti dell' anno CCCXVIII., e chi sa, se ne ha letto il *num.* XXXVI. in fonte, mentre ne ha sbagliata la citazione; e che contro la verità della storia, e la narrazione di quel gran porporato, ha sbalzato Costantino nella Palestina; abbia potuto avere il coraggio, anzi la sfrontatezza di tacciare di poco onesti i suoi Avversarj, quasichè questi non si sieno curati di leggere intieramente que' libri, che citano; e di accusarli di negligenza, e anche di mala fede nel citare. Ma gli si potrebbe dire:

„ Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
„ Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,
„ Quam aut aquila, aut serpens Epidaurius? . . .

CAP. II.

restituissero le cose tolte a' cristiani, *DOVESSERO essere risarciti dalla CASSA IMPERIALE*, *PERCHE' IL LORO ACQUISTO ERA GIUSTO*, *E LA CONFISCAZIONE ERA FATTA IN ORDINE ALLE LEGGI*: ,, sine receptione pretii, sicut antea diximus, ea restituant; suas res, & facultates a nostra ,, beneficentia compensandas pro certo expectent ,,. *In questa PERCHE' lo spoglio fu ingiusto*, *e tirannico*, *si volle una restituzione dichiarata*, *pronta*, *intiera*, *senza speranza di compenso*, *e senza che osasse il fisco nè pure di aprir bocca*. Insulta quindi il Ragionatore a' suoi contraddittori, e li taccia di *bugia palpabile* (1), per aver eglino supposto, che in questa ultima legge si parli della restituzione de' beni confiscati ne' tempi di Diocleziano; di *desiderosi di passare per vera la impostura* (2), *che la chiesa possedesse fondi ne' tre primi secoli*, e di rei *di anacronismi maliziosi*. Declama dipoi contro gli ecclesiastici possidenti tanti gran fondi, e nientedimeno di cuor sì crudele, che nelle carestie più grandi non vendono nè pure un palmo di terra per soccorrere i poveri, lo che per altro non sarebbe stato fatto ne' primi secoli della chiesa. Loda appresso gli scritti di uno chiamato (secondo *che gli fu detto*) Ciro Saverio Minervino, il quale si è preso l'assunto di dimostrare *con computi aritmetici*, *e di fatto*, *che nel territorio di Molfetta*, *senza*

(1) *Confermaz. del Ragionamento pag.* CXXXVI.
(2) *Pag.* CXXXVII.

ſenza che reſti libero un palmo di terra, è tutto obbligato agli eccleſiaſtici. Conchiude, non eſsere ſtato provato da' ſuoi Avverſarj, che ne' tre primi ſecoli la chieſa abbia poſseduto leggittimamente alcun fondo (1); e dopo alquante inſuſſiſtenti oſservazioni ſopra un'altra legge di Coſtantino, della quale ragioneremo nel capitolo IV. di queſto ſecondo libro, ci fa ſapere, che (2) ancor Dante *teologo, e inſieme poeta attribuiſce a Coſtantino le prime ricchezze della chieſa, ma compiagne in un tempo medeſimo l'eſito infelice di queſta ſua liberalità*: CAP. II.

,, Ahi Coſtantin di quanto mal fu matre
,, Non la tua converſion, ma quella dote,
,, Che da te ebbe il primo ricco patre. ,,

E avverte, che ſe i Veſcovi, i quali viveano ne' tempi di Coſtantino, aveſsero ciò preveduto, avrebbero ſenza dubbio diſsuaſo quell' Imperatore dal dare col ſuo eſempio, e colle ſue leggi occaſione a tante donazioni, che furono pietra d' inciampo nel cammino della vera diſciplina. Così egli.

Non contradico al Ragionatore intorno al tempo della pubblicazione della terza legge. Anzi voglio eſſere con lui liberale, e ammettergli, ch'ella non ſia ſtata ſcritta, e promulgata prima dell'anno CCCXXIII. (3).

 Ma

(1) Vedi la *pag.*CXXXVIII.

(2) *Ivi pag.*CXLVI.

(3) Vedi il Tillemont *T.*IV. *H. des Empereurs Tit. Conſtantin. Art.*LII. e nel fine del tomo la tavola *Cronolog. an.*323. il Baſnage *Annal. Eccl. Polit. an.*325. *n.*II. e il Pagi *all'an.*318. *n.*VI. *ſeq.*

CAP. II.

Ma non poſſo concedergli, che la legge di Coſtantino, e di Licinio dell' anno CCCXIII. addotta da noi di ſopra in primo luogo ſia mai ſtata pubblicata nella Paleſtina o da Maſſimino, che verſo l' agoſto dello ſteſſo anno CCCXIII. ceſsò di vivere (1); o da Licinio, che dopo di lui diventò padrone di quella parte dell' impero. Euſebio e Paleſtino, e veſcovo della capitale di quella provincia ne aſſicura, che la prima legge favorevole al Criſtianeſimo mandata nella Provincia ſteſſa fu quella, ch' è da noi chiamata la terza: τὸ μὲν πρῶτον πρὸς ἡμᾶς καταπεμφθὲν βασιλέως γράμμα ταῦτα διετάττετο: *Queſte coſe ordinava la prima lettera mandataci dall' Imperatore* (2).

La qual coſa vieppiù ſi conferma da ciò, ch'egli avea detto innanzi di aver riferita la ſteſſa legge (3). *ALLORA PURE APPRESSO NOI, come DIANZI appreſſo coloro, che abitano nell' altra parte dell' univerſo, furon propoſti gli editti dell' Imperatore pieni di umanità*. Opportunamente pertanto oſſervò il Valeſio (4), che „ ait Euſebius, *primam* hanc Conſtantini „ ſanctionem ad ipſos Palæſtinos perlatam fuiſſe. Edi- „ ctum enim illnd de pace, & libertate chriſtianorum, „ quod poſt devictum Maxentium, Conſtantinus in „ orien-

(1) Tillem. *Chronol. T.IV. H. Imperat. ad an.* 313. Pagi *ad an.* 314. *n.*III. Baſnage *ad an.*313. *n.*VI.

(2) *Lib.* II. *de vita Conſtant.c.*XLIII. *pag.*499.

(3) *Ibid. c.*XX. *p.*487. Ἠπλοῦντο δὲ καὶ παρ' ἡμῖν ὥσπερ οὖν καὶ πρότερον παρὰ τοῖς θάτερον μέρος τῆς οἰκουμένης λαχοῦσι βασιλέως φιλανθρωπίας ἔμπλεοι διατάξεις.

(4) Valeſius *in not. ad c.*CXLIII. *l.*II. *Euſeb. vit. Conſtantini.*

„ orientem miserat, Maximini fraude suppressum est, „ ut scribit Eusebius (1) „. Nè questa istessa legge descritta l'anno 313. dopo la disfatta di Massenzio, fu mai da Licinio, che s' impossessò della parte dell'Impero di Massimino, pubblicata nella Palestina, e in alcune altre provincie dell'oriente. Poichè oltre l' aver noi dagli scrittori di quell'età, che appena fu superato Massimino da Licinio, che questi cominciò a tendere delle insidie a Costantino, e a pensare di muovergli guerra, come fece l'anno 314. e benchè ne fosse rimaso inferiore, nientedimeno non si accordò più sinceramente con esso Costantino, nè si mostrò più propenso verso il cristianesimo; oltre tutto (2) ciò, dissi, è manifesto ancora, che sebbe-

CAP. II.

(1) Eusebio nel *c.1. del l.ix.* della Storia ecclesiastica racconta, che nelle parti dell'oriente Massimino soppresse la Costituzione scritta da Galerio Massimiano a nome e proprio, e di Costantino, e di Licinio intorno al doversi desistere dal perseguitare i cristiani; e nel libro medesimo *cap.ix.* ci fa sapere, che avendo ricevuta Massimino la legge di Costantino, e di Licinio dell' an.313. non la volle pubblicare; ma un'altra ne pubblicò a suo nome, in cui non ordinava nulla circa la restituzione delle chiese, e molto meno de' fondi spettanti al diritto delle chiese medesime. Laonde dopo ch' ebbe copiata questa legge di Massimino il mentovato scrittore, soggiugne: „ Itaque nemo nostrum aut conventus „ ecclesiasticos agere, aut se ipsum „ palam facere ausus est; quippe cum „ nec epistola ipsa id nominatim concederet; sed tantum juberet, ut ab „ omni calumnia, & vexatione immunes servaremur. „ E vero, che Massimino stesso poco prima della sua miserabil morte fece un altra legge, per cui ordinò, che si rifabricassero le chiese, e che i beni loro si restituissero a' cristiani *Euseb. l.c. c.x.*, ma non disse alle chiese; nè potè pubblicar essa legge, che in un angolo del suo imperò, essendo egli stato abbandonato da molti de' suoi, dopo ch' egli fu disfatto da Licinio.

(2) Zosimo *l.* II. *c.*xviii. *p.254.ediz. Jen. an.1679* così scrive: *essendo l'Impero ridotto a Costantino, e Licinio,* POCHIS-

CAP. II.

ſebbene nella Siria, tenendo l' impero in quelle parti Licinio, il quale per timore di Coſtantino ſimulava (1) di non ci ſi opporre, furono fabbricate ſontuoſe chieſe, e le adunanze pubblicamente ſi celebrarono, tuttavolta ei non ſi curò di promulgare ivi, e ſpecialmente nella Paleſtina la ſuddetta legge dell' anno 313. perciocchè ſe l'aveſse colà inviata, e aveſse ordinato, che ſe le foſse data eſecuzione, non avrebbe ſcritto Euſebio, che la prima legge colà mandata, la quale abbia fatto provare ivi a' fedeli gli effetti della umanità dell' Imperatore, fu la ſcritta dopo la depoſizione di Licinio dall' impero.

Or non eſsendo ſtata promulgata nella Paleſtina, nè colà mandata la legge del 313. da coloro, che n'erano ſtati i legittimi Sovrani, forza è (ſe pur vogliamo ſtare al ſiſtema del Ragionatore) che i ceti de' Criſtiani in quella Provincia ſiano ſtati compreſi nelle leggi riguardanti i collegj illeciti, finchè non fu ivi legittimamente pubblicata, o intimata per ordine del Sovrano la ſuddetta legge dell' anno 313. o qualche altra, in vigor della quale veniſsero a eſsere eſpreſsamente, o ta-

cita-

POCHISSIMO TEMPO ἐλίγιστος χρόνος *s'interpoſe*, che nacquero tra loro delle diſcordie. Quindi Euſebio sì nella Storia *l.x. cap.v. ſeqq. e c.VIII. ſeqq.* come nella vita di Coſtantino *l.I. c.XVIII. e ſeq. e l.II. c.I.*, il quale, riferita la morte di Maſſimino, dice, che gl' Imperatori Coſtantino, e Licinio pubblicarono delle leggi favorevoli a noi, e ch'ei le vuol riportare, ma non altre ne riporta fatte dall' un, e dall' altro, che quelle del 313. l' una al Proconſolo dell' Africa, e l' altra pubblicata, come dice Lattanzio, in Nicomedia; Euſebio, diſſi, non fa parola di veruna diſpoſizione di Licinio favorevole a' criſtiani; ma ne deſcrive anzi le inſidie, e le frodi, e i mancamenti a' patti, e le ſimulazioni contro del Collega, e l' aſtio contro de' criſtiani.

citamente almeno eccettuati, o non compresi nel numero de' vietati collegj; lo che, come si è pocanzi osservato, non avvenne secondo il Ragionatore, prima dell'anno 318. e secondo il nostro computo prima del 323. e forse del 324. Ma se prima del 324. i ceti de'cristiani nella Palestina erano secondo le leggi compresi nel numero de' collegj illeciti; bisognerà dire (se sussistono le massime dello stesso Ragionatore), che fin a quell'anno e il fisco legittimamente avea occupati, tenuti, venduti, e i particolari pur legittimamente avean comprati, o avuti in dono, e posseduti i fondi unavolta acquistati contro le leggi degli stessi ceti de' cristiani; laonde non correa loro obbligo, nè dovere veruno di restituirli, senza almeno averne avuto la compensazione. Deve adunque essere falso, secondo lui, ciò, ch'egli stesso ora ci vuol dar ad intendere, che dopo l' anno 313. i ceti de' cristiani abbiano acquistato il diritto, che prima non avessero avuto, di legittimamente possedere beni stabili. Nè ci stia egli a opporre, che il fisco della provincia della Palestina, e i particolari altresi ingiustamente dall' anno 313. cominciarono a possedere i suddetti fondi, perchè Licinio loro Sovrano dovea in virtù de'patti con Costantino intimare loro la legge di quell' anno, e farla esattamente osservàre. I sudditi (abbia pure fatti que' patti, che più gli aggradano, il Sovrano) non sono tenuti a recedere dalle leggi dello stato, finchè per qualche costituzione, o decreto, o atto legale non sia de-

CAP. II.

rogato dal Sovrano ſteſſo alle leggi ſuddette, e ſia loro

intimata una tal derogazione. Or per le leggi dello ſtato era, ſecondo il Ragionatore, compreſa la chieſa nel numero de' collegj illeciti, nè alle leggi medeſime nella Paleſtina era ſtato da Licinio derogato, nè era ſtato mai notificato a'Paleſtini nulla, onde ſi comprendeſſe, che le chieſe poteſſero legittimamente poſſedere in avvenire de' fondi, e che colla dovuta compenſazione ſi aveſſero a reſtituir loro quegli ſtabili, che ad eſſe dianzi per mera apprenſione apparteneano. Non eran elleno pertanto, ſecondo il Ragionatore, eſcluſe dal numero de' collegj illeciti, nè doveanſi loro reſtituire que'beni, che legittimamente non aveano mai poſſeduto. Non ſo poi, ſe veramente ne' patti tra Coſtantino, e Licinio vi foſſe ancora queſto, che la legge dell' anno 313. ſi aveſse a pubblicare per tutti gli ſtati, ch' e l' uno, e l' altro in avvenire aveſsero acquiſtati.

Sieno però ſtati que' patti di qualunque ſorta ſi vogliano, egli è manifeſto da quel, che abbiamo fin ora provato, che quantunque aveſse ſaputo Coſtantino, che nella Paleſtina, e in alcune altre provincie dell'oriente i detentori de'fondi poſſeduti una volta dalle chieſe non eran rei di violazione della ſua legge dell'anno 313. come quella, che ivi non era mai ſtata pubblicata, tuttavolta dichiarò, che gli ſteſſi fondi erano ingiuſtamente da loro poſſeduti, e giuſtamente ſi doveano reſtituir alle chieſe medeſime. In fatti non ripetè egli la ragione del-

la

la *ingiusta* possession di coloro dall'essere stata da essi trasgredita la sua legge dell'anno 313. nè dedusse la *giustizia*, per cui que'beni alle chiese appartenecano, dall'averle egli rendute per la stessa legge capaci di acquistare, e di possedere, o dichiarate per non comprese nel numero de' vietati collegj; alle quali cose talmente non vi pensò egli, che nè pure si curò di semplicemente mentovare quella sua legge. Deesi pertanto giudicare, che da qualche altra ragione abbia egli ripetuta e la ingiustizia dei detentori de' suddetti beni, e la giustizia con cui gli avea dianzi posseduti il corpo de' fedeli. Questa ragione da chiunque attentamente abbia considerato la legge dell' anno 318. o piuttosto dell'anno 323. ovvero 324. si comprende, non essere stata altra, che la irreprensibile vita di coloro, che componean la Chiesa, e la divina istituzione, e la verità della Chiesa medesima, per cui i santi Martiri sparsero il sangue loro; onde si argumenta, esser egli stato persuaso, che dagli uomini non potesse ella, se non se ingiustamente, essere numerata tra gl'illeciti sodalizj; e che perciò nè essa, nè i suoi membri giustamente potessero essere spogliati de' loro fondi. In fatti egli condanna non il solo Licinio (come avrebbe dovuto fare, se gli almanacchi del Ragionatore fatti sulle leggi de' collegj non permessi (1) valessero) egli, dissi, condanna quai di-

(1) Perciocchè proverebbero, che non essendo stata secondo le leggi delprima della costituzione dell'an.313. lo stato la chiesa collegio lecito, chiun-

CAP. II.

disprezzatori della giustizia (1) non il solo Licinio, ma tutti ancora gl'Imperatori, i quali aveano prima spogliati i cristiani de'fondi (2), e delle altre facoltà loro; e vuole (*hac potissimum ratione* (3) *ministerium exhibens Deo*) che ad essi cristiani la roba loro, in *qualunque tempo* (4) ne sieno stati privati, sia senza tante scuse restituita, essendo eglino *senza colpa*, e immeritevoli *di riprensione* (5), e degni di premio, per avere patito per la causa di Dio (6), e non avendo perciò potuto verun altro diventare padrone (7) degli accennati loro beni, ancorchè

chiunque a lei si univa, giustamente dovea essere privato non solo della sua roba, ma ancor della vita, come si è di sopra osservato.

(1) Apud Euseb. *lib.* II. *de vita Constant.* c.XXVI. ὅσοι δὲ τὸ δίκαιον ἀτίμως „ QUOTQUOT AUTEM „ JUSTITIAM IGNOMINIOSE „ abjecerunt, & qui nec Deum ipsi „ agnoverunt, & eos, qui Deum fi- „ deliter colerent, contumeliis affi- „ cere non dubitarunt, . . . tandem „ victi succubuerunt. „ *Cap.*XXVII. „ Hinc est, quod tantæ impietatis „ auctores, in extremas delapsi cala- „ mitates, aut funditus infelici exitu „ perierunt (*come Massimiano, Galerio pur Massimiano, e Galerio Valerio Massimino, e Licinio*) aut (*come Diocleziano*) vitam cum „ summo dedecore ducentes, eam „ quavis morte acerbiorem esse con- „ fessi sunt, & æqua mensura injusti- „ tiæ suæ paria supplicia perpessi sunt.

(2) Euseb. *ivi* c.XXX. *seqq.*

(3) *Ivi cap.*XXXVIII.

(4) *Ivi cap.* XXX. καθ' οὓς ἔτυχον ἕκαστοι χρόνους, *quibuscumque temporibus unicuique eorum contigerit*. Or veda il Ragionatore, se si ristrigne qui Costantino ne' soli tempi di Licinio.

(5) *Ivi cap.*XXIX. (6) *Ivi*.

(7) *Ibid.* c.XXXVIII. „ Sed fortasse „ pro defensione sua prætendentes di- „ cent, qui horum bonorum domini „ constituti sunt (si tamen hoc nomi- „ ne censeri aut merentur, aut pos- „ sunt) fieri omnino non potuisse, „ ut ab iis rebus tunc abstinerent cum „ bonorum venditiones cernerentur. „ certe si qui forte hujusmodi sermo- „ nibus nituntur, & in avaritiæ suæ „ sermonibus perseverant, non impune „ id sibi fore sentient, præsertim cum „ hac POTISSIMUM RATIONE „ OPERAM NOSTRAM, ET MI- „ NISTERIUM DEO EXHIBEA- „ MUS.

chè gli abbia comprati. Ordina inoltre, che i confiſcati beni de' Martiri, quando non abbiano avuti legittimi eredi, ſi diano alla Chieſa, eſſendo conveniente, che a quella pervengano (1), per cui eglino corſero tanti pericoli, e ſoffrirono dopo crudeli ſtrapazzi la morte. Dichiara eziandio, che ſe a' privati fedeli ſi dee reſtituire tutto il loro e da' privati, e dal fiſco, molto (2) più ſi debbano rendere i ſuoi fondi alla Chieſa ſenza punto diminuirne il dominio. Finalmente de' luoghi onorati colle reliquie de' Santi Martiri, o ſervanti la memoria della glorioſa loro paſſione, dice, che *quis non præcipiat, ad Eccleſias pertinere* (3)? E in generale oſſerva, che *nec munus ullum præſtantius, nec labor ullus jucundior, atque utilior eſſe poteſt* dell'aver cura di tali coſe, *ut, QUÆ AB INJUSTIS* ὑπὸ τῶν ἀδίκων *ablata ſunt*, δικαίως *JUSTE ſanctis Eccleſiis denuo redhibeantur* (4).

CAP. II.

Mi maraviglio poi, che il Ragionatore voglia far della forza ſu quelle parole, che il fiſco abbia ritenuto *ad tempus* i fondi eccleſiaſtici. Forſe ſe gli aveſſe avuti non dico per quindici, o venti anni, quanti corſero

(1) *Ivi cap* XXXVI.

(2) Dico *molto più*, perchè avendo Coſtantino parlato de' beni de' privati, e ſtabilito, che non ſi conceda nè anco al fiſco di ritenerſeli, viene a' beni della chieſa, e caricando l'eſpreſſioni, *verum*, dice, *circa ſacroſanctas eccleſias* (*fiſcus*) *nihil reſpondere auſus* οὐδὲ ἀντιφθέγξασθαι τολμήσας, *ea, quæ* ἐπὶ χρόνον *ad tempus* οὐ δικαίως NON JUSTE *detinuit*, *eccleſiis* δικαίως JUSTE *reſtituet*. *cap*. XXXIX.

(3) *Ibid. c*. XL.

(4) *Ibid.*

CAP. II.

ſero dal principio della perſecuzione di Diocleziano fino a quel tempo, in cui eſso Coſtantino ſcriſse queſta ultima legge, ma anche per quaranta, non gli avrebbe ritenuti *ad tempus*? Ma quì l' *ad tempus* ſignifica tempo breve. Lo nego. Baſta, che non ſia perpetuo un poſſeſso, o una detenzione, perchè ella ſia *ad tempus*. E per verità, come può ivi intenderſi l' *ad tempus* per un breviſſimo tempo di due, o tre anni, e anche di cinque, ſe Coſtantino quivi ordina, e diſpone delle coſe avvenute *quibuſcumque temporibus &c.* come ſi è dianzi veduto? e ἐπὶ πολὺν χρόνον, *per molto tempo* (1)? e dà la libertà a' condannati ignominioſamente di tornare con onore alle caſe loro, come da un pellegrinaggio χρόνιω diuturno (2)? Non è meno inſuſſiſtente, e falſa la oſservazione, ch'egli fa ſulla differenza della Coſtituzione preſcritta l'anno 313., e della pubblicata l' anno 318. „ In quella, *egli dice*, ſi fa ſapere, che quegli, i quali „ reſtituiſſero le coſe tolte a' criſtiani, doveſſero eſſere „ riſarciti dalla caſſa imperiale, perchè il loro acquiſto „ era giuſto, e la confiſcazione era fatta in ordine alle „ leggi. „ Nego, che nella prima ſi legga, che *DOVESSERO eſſere riſarciti &c.* i reſtitutori de' beni tolti a' criſtiani. Nego, che in eſſa ſi ſcorga veſtigio veruno della cauſale, *perchè il loro acquiſto era giuſto*. Nego, che vi ſi ravviſi ombra, o fondamento dell' aſſerzione, *che la confiſcazione era fatta in ordine alle leggi*. Tutti queſti

(1) *Lib. II. de V. Conſt. c. XXXI.* (2) *Cap. XXXII.*

questi pensamenti sono finzioni, sono sogni, sono imposture del Ragionatore. Ma, aggiugne egli, che le parole precise della legge sono le seguenti: *sine receptione pretii, sicut antea diximus, ea restituant, suas res, & facultates a nostra benevolentia compensandas pro certo expectent*. E bene? Dove si scorge in queste parole vestigio alcuno di quelle causali? Dove del *si dovessero*? Stima egli forse, che il Sovrano si dichiari *debitore* di ciò, che dice, si speri *dalla sua benevolenza*? Che se non istima così, come nol dee stimare, e delle causali, che apporta, e dell' espressioni, che usa, nella legge non rinvien nè pur ombra, con qual coraggio si avanza a tacciare i suoi avversarj di bugiardi? Il *pro certo* ancora, che ei riferisce come contenuto nella legge dell'anno 313. non solamente non si ravvisa nel testo latino, ma nè manco nella traduzione greca di Eusebio. Nel testo latino presso Lattanzio (1) noi leggiamo:,, Su-,, pradicta scilicet ratione servata, ut ii, qui eadem sine ,, pretio, sicut diximus, restituerint, indemnitatem ,, de nostra benevolentia sperent.,, Dove è quì il *pro certo*? Ma il Baronio riporta queste due parole come comprese nella stessa legge. Questa non è scusa da addursi da

(1) *De mortib. Persequut. c.* XLVIII. *p.*244. La traduzione di Eusebio è letteralissima, ed è la seguente τοῦ προειρημένου λογισμοῦ δηλαδὴ φυλαχθέντος, ὅπως αὐτοὶ οἱ τινες τοὺς αὐτοὺς ἄνευ τιμῆς, καθὼς προειρήκαμεν, ἀποκαθιστῶσι τὸ ἀζήμιον τὸ ἑαυτῶν παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκαγαθίας ἐλπίζοιεν.

da chi non una, ma più volte riprende i suoi impugnatori, perchè, com' egli suppone, non leggono in fonte le autorità, che apportano. Insta però egli, e pretende, che nella legge dell' anno 318. perchè lo spoglio era stato ingiusto. e tirannico, *si volle una restituzione dichiarata, pronta, intiera, senza speranza di compenso*. Sì eh? E non troviam noi nella fine della medesima legge, dopo gli ordini della restituzione de' fondi, e degli altri beni ecclesiastici, le seguenti parole: „ Quotquot (1) emptionis jure aliquid a fisco comparaverint, aut donationis titulo sibi concessum possederint; sciant... nostræ se benignitatis, quo fieri poterit, ac decebit modo, exortes minime futuros. „ E forse ciò lo stesso, che l' avere lasciati coloro senza speranza di compenso? Quale gran differenza ravvisa egli tra queste espressioni di Costantino dell' anno 318., o piuttosto del 324. *sciant nostræ se benignitatis exortes minime futuros*, e le altre pure di Costantino, e di Licinio dell'anno 313. *indemnitatem de nostra benevolentia sperent*? Starei per dire, che il sapere, che restituendo la roba comprata, o donataci, senza ripeterne il prezzo, non sia per mancarci nel POSSIBILE, E CONVENEVOLE modo la BENIGNITA' del Sovrano;

(1) Apud Euseb. *lib. II. de vita Constant. c. XLI. p. 497.* ὅσοι περ ἢ ὠνῆς δικαίῳ ἐπρίαντό τι παρὰ τοῦ ταμείου, ἢ κατὰ δωρεὰν κατέσχον συγχωρηθὲν . . . . . γινωσκέτωσαν φιλανθρωπίαν ἡμῶν εἰς τὸ δυνατὸν, καὶ πρέποντα τρόπον οὐκ ἀτυχήσουσι.

CAP. II.

no, sia più, che il solo SPERARE dalla benignità, o *benevolenza* del Sovrano stesso *la indennizzazione*. E pure il solo *sperent &c.* è usato nella legge 313. e il γινωσκέτωσαν *cognoscant*, o *sciant &c.* in questa. Quì non si ricerca *fior di cognizione legale*. Occhi vi voglio-no, e intendimento, se non della lingua greca, almeno della latina; e non iscorrere all'impazzata la legge; e buona fede nel riferire ciò, ch'ella contiene. La prima di queste condizioni, credo, che a lui non manchi. Della seconda non so che mi dire. Contro la terza, veggo, ch'ei ha gravemente peccato, non avendo scorsa tutta quella legge, non dico, com'è riferita da Eusebio, che la ricopiò dall'originale, ma nè pure com'è riportata dal Baronio, di cui ora si serve l'istesso Ragionatore come di fonte, il qual Baronio per altro ne arreca l'antica poco esatta traduzione. Non occorre, che noi parliamo della quarta condizione riguardante la buona fede. Gli opuscoli da lui finora pubblicati ci fan temere, ch'egli non abbia a essere mai in istato di accettarla.

Ma nella legge del 318., egli dice, *perchè lo spoglio fu ingiusto, e tirannico, si vuole la restituzione dichiarata, pronta, intiera, senza che si possa aprir la bocca*. Sì Signore. Ma che? forse non si *vuole* per avventura altrettanto dichiarata, e pronta, e intiera in quella del 313.? Ripettiamone le parole: EA OMNIA (ecco che intieramente ne ordina la restituzione)

CITRA

CITRA ULLAM PRORSUS AMBIGUITATEM,
CAP. II. VEL CONTROVERSIAM (ecco il senza poter aprir bocca, e fiatare in contrario) *iisdem christianis, ideſt omnibus, & conventiculis eorum reddi jubebis.* . *In quibus omnibus supradicto corpori christianorum intercessionem tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum nostrum QUANTOCIUS compleatur* (eccovi finalmente il doversi fare la *RESTITUZIONE, REDDI*, coll' efficacissima intercessione de' Presidi, *QUANTOCIUS*, lo che vale più che prestamente). Adunque se dall' ordine della *dichiarata, pronta, intiera*, incontrovertibile restituzione si argomenta essere stati sotto Licinio prima dell' anno 318. ingiustamente, e tirannicamente spogliati i ceti cristiani de' loro fondi; dall' equivalente ordine dell' anno 313. si argomenterà pure, esser eglino stati non meno ingiustamente, e tirannicamente de' fondi loro spogliati sotto Diocleziano.

Ma in quella del 318., o 324. si legge, che il fisco *nihil omnino dicere audeat*. E che? Nell' altra dell' anno 313. dove si legge, che si restituiscano i beni alle chiese *citra ullam prorsus ambiguitatem, vel controversiam*, si dà per avventura con queste parole al fisco la permissione, *ut aliquid contra dicere audeat*? Nella legge però del 318., dirà egli, si avverte, che coloro, i quali aveano sotto Licinio comprati i beni della Chiesa, e de' fedeli perseguitati, o gli avean avuti in dono; gli aveano

no comprati, o ricevuti in dono per avarizia, e che aveano perciò demeritata la benignità del cristiano Imperatore. O sì, che coloro, i quali aveano comprati, o avuti in dono i fondi degli stessi sacri templi, e de' particolari fedeli sotto Diocleziano; gli aveano comprati, o ricevuti in dono per liberalità, e si erano meritati la grazia di quel Sovrano, che per altro gli obbligò a restituirli presto, avendogli lasciati colla sola speranza di essere compensati, non dalla giustizia, ma dalla benevolenza sua imperiale. Ma non ci tratteniamo in grazia a confutare sì fatte ragioni, meritevoli, non di risposta, ma di disprezzo (1).

Le ingiurie scagliate dall' Avversario contro gli Ecclesiastici, ricadono sopra di lui. De' vani conti dello Scrittore Molfettano. Del passo di Dante poeta contrario a S. Agostino, ed a' Profeti. Di un sonetto del Berni riguardante il Papa. Della verità delle dottrine della S. Sede.

XIII. Quanto alle ingiurie, ch' egli scaglia contro i suoi contradittori, dico che le ho indicate, affinchè i miei letto-

(1) E pure, chi il crederebbe? Quantunque il Ragionamento, e la Confermazione del Ragionamento medesimo, come si è dimostrato finora, da pertutto non altro spirino, che paralogismi, che troncamenti, stiracchiature, travvolgimenti di passi, che patenti falsità, che astio, che rabbia, che veleno contro gli ecclesiastici; ha nientedimeno avuto il coraggio il Novellista Fiorentino di così scrivere nella colonna 816. delle sue Novelle dell'an. 1768. 1 „ Dopo, che io lessi il „ forte, e nerboruto Ragionamento so„ pra i beni temporali della chiesa, „ stampato qualche anno fa a Vene„ zia, e la Confermazione del mede„ simo contro alcune lettere critiche „ uscite posteriormente alla luce, io „ stimo bagattelle i libricciuoli pubbli„ cati in simili argomenti, perchè mi „ pare di trovare tutto il fondo, e la „ sostanza in quel dotto Ragionamen„ to. „ Così egli stima. Vorrei poterlo scusare; ma non so come, se non se o dicendo, ch' egli, come ordinariamente non legge i libri, che riferisce, così non abbia letti gli opuscoli del Ragionatore, benchè si vanti di averli letti; o che quanto più s' invecchia, tanto più vada peggiorando a senso comune.

CAP. II.

lettori vedessero, su di cui cadano giustamente: se sopra di quegli, i quali a me certamente sembra che ne sieno immeritevoli (1); ovvero sopra di lui, il cui merito non è certamente mediocre in questo genere. Nel capo seguente vedremo, se ne' primi secoli si vendeano i predj delle chiese per soccorrere i poveri ne' tempi di carestia; e se gli ecclesiastici dell' età nostra in sì fatti tempi abbiano imitato gli esempli de' loro antichi.

(1) S. Cipriano *Epist.* LV. *al.* LII. *ad Antonianum pag.* 105. „ Hoc est „ opus semper diaboli. ut servos Dei „ mendacio laceret, & opinionibus „ falsis gloriosum nomen infamet; ut „ qui conscientiæ suæ luce clarescunt, „ alienis rumoribus sordidentur. „ *Epist.* XLV. *ad Cornelium al.* XLII. *p.* 87. „ Viderint, qui vel furori suo, vel „ libidini servientes, vel divinæ legis, „ ac sanctitatis immemores, jactitare „ interim gestiunt, quæ probare non „ possunt; & cum innocentiam de„ struere, atque expugnare non va„ leant, satis habent fama mendaci, „ & falso rumore maculas inspergere. „ *Epist.* LII. *al.* XLIX. *ad Cornel. p.* 97. „ Nec hoc quisquam miretur in ta„ libus. Feruntur enim semper mali „ suo furore dementes. „ Vedi la *Epist.* LXI. *al.* LVIII. *ad Lucium pag.* 144. e la *Epist.* LXVI. *al.* LXIX. *ad Florentium*: „ Dolens profero, „ cum te judicem Dei constituens, „ & Christi, qui dicit ad Apostolos, „ ac per hoc ad omnes Præpositos, „ QUI AUDIT VOS, ME AUDIT, „ ET QUI ME AUDIT, AUDIT „ EUM, QUI ME MISIT &c. . . „ Quis enim hic est superbiæ tumor, „ quæ arrogantia animi, quæ mentis „ inflatio, ad cognitionem suam Præ„ positos, & Sacerdotes vocare, ac „ nisi apud te purgati fuerimus, & „ sententia tua absoluti, ecce jam „ Deus non habeat sacerdotem? . . . „ Dixisti sane, scrupulum tibi esse tol„ lendum de animo, in quem inci„ disti. Incidisti, sed tua credulitate „ irreligiosa; incidisti, sed tua mente, „ ac voluntate sacrilega; dum .. ne„ fanda contra fratrem, contra sacer„ dotem facile credis, libenter cre„ dis, aliena mendacia, quasi propria, „ & privata defendis &c. „

De' computi dello scrittor Molfettano parlerò in altro luogo opportunamente. Frattanto si avverta, che egli, il quale, come si è dianzi mostrato, e si mostrerà con ampiezza maggiore appresso, non è punto esatto nel riferire i testi della Scrittura, e de' Padri, ci dà fondamento di pensare, che non lo sia stato ancora nell' esaminare i computi del suo Minervino.

La colusione poi del Ragionatore, che non sia stato mostrato dalle riferite leggi, che le chiese ne' tre primi secoli avessero fondi, costa quanto sia mal dedotta, e quanto a' testi delle stesse leggi contraria. Di Dante non dirò altro, se non ch' egli era poeta sì, e poeta insigne, ma non era quel teologo, che dal Ragionatore si suppone; e quando lo fosse stato, si sà, che Marsilizzava. Citerò io un altro assai più antico di Dante, che non sarebbe stato men di Dante medesimo celebre nella poesia, se più avesse atteso a quell'arte; ma fu teologo, e teologo davvero; e addurrò, non già alcuni versi di lui, ma un testo con estro cattolico scritto contro certi scismatici, ed eretici dell' età sua. Egli è Santo Agostino. Questi nel Salmo, che compose contro i Donatisti per istruzione del popolo ortodosso, dopo di aver detto, *numerate Sacerdotes vel ab ipsa Petri sede, & in ordine illo Patrum quis cui successit, videte: ipsa est Petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ*; e dopo di aver insegnato, che *illos Sanctos vi-*

 ros

ros omnes ſolemus audire, alla qual coſa non ſi vuol adattare il Ragionatore; e dopo di avere diſcorſo alquanto della unità, e del batteſimo, così introduce la Chieſa a parlare.

CAP. II.

Vos invidetis, quod Reges jam ſunt in chriſtiana fide.

Si filii eſtis, quid invidetis, quia auditæ ſunt preces meæ?

Quando enim dona miſerunt, noluiſtis acceptare,

Et obliti eſtis Prophetas, qui illud prædixerunt ante,

Quod gentium Reges magni miſsuri eſsent dona Eccleſiæ.

Io non credo, che Dante abbia invidiato alla Chieſa la converſione di Coſtantino, e l' attaccamento de' Sovrani del ſecolo alla fede di Gesù Criſto. Del Ragionatore non ſo che mi dire. Di molti altri del noſtro ſecolo imitatori de'Ruſseau, e de'Voltaire non ne dubito. Dico per altro, che Dante, e tutti i noſtri moderni avverſarj Ragionatori, Rifleſſioniſti, Oſservatori, Riformatori, Patriotti, e che ſo io, invidiano alla Chieſa ſteſsa, che i Principi ſecolari le abbiano fatto delle donazioni, e in conſeguenza le invidiano quel, ch' erale ſtato predetto in bene da' Profeti; e così parlano, come ſe chi iſpirava i Profeti medeſimi, non aveſſe preveduto quegli abuſi, che ſi ſono fatti da certuni, e ſi fan tuttavia

via de' beni donati alla ſteſsa Chieſa, la quale ſeguita a dire a sì fatti invidioſi preſso S. Agoſtino ivi: *Sed ego quid vobis feci veſtra mater in toto orbe?* Ma poichè il Ragionatore apporta i verſi di Dante poeta, che diſapprova la liberalità di Coſtantino verſo il *primo patre*, cioè il Papa; ſarà d'uopo, che noi pure gli citiamo contro un altro, pure Toſcano poeta, più grazioſo aſsai del ſuo. Legga egli adunque il ſonetto del Berni, una delle cui quartine incomincia pel verſo:

,, Il Papa è Papa, e tu ſei un furfante.

Sì Signore. Il Papa è Papa capo della Chieſa, Succeſſor di S. Pietro, Pietra contro cui non prevarranno mai le ſuperbe porte dell' inferno, e in cui chiunque urta, come urtan pur troppo i noſtri Ragionatori, Rifleſſioniſti, Cattedratici del commercio, Riformatori, ſi rompe, e fa naufragio. Innumerabili ne ſono gli eſempli. *Expertus es* (ſcrive S. Siſto III. Papa a Giovanni (1) Antiocheno) *negotii præſentis* (della cauſa neſtoriana) *eventu quid ſit ſentire nobiſcum. Beatus Petrus Apoſtolus in ſucceſſoribus ſuis, quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus ſe velit ſeparare doctrina, quem ipſe inter Apoſtolos primum magiſter edocuit?* Ravveganſi, mentre han tempo, e aſcoltino l' eſortazioni di S. Pietro Criſologo fatte all' ereſiarca Eutiche, ſe non

 vogli-

(1) *Epiſt. VI. num. 5. pag. 1260. Epiſtolar. Romanor. Pontif. Tom. I. Edit. Pariſ. an. 1721.*

CAP. II.

vogliono ſortire la fine di Eutiche ſteſſo, che non le volle aſcoltare. „ In omnibus hortamur te, ut his, „ quæ a Beatiſſimo Papa Ramanæ Civitatis ſcripta „ ſunt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, „ qui in propria Sede vivit, & præſidet, præſtat „ quærentibus fidei veritatem (1) „.

(1) *Epiſt. ad Eutych. Tom. II. Opp. S. Leon. Papæ Edit. Pariſien. an.1755. pag.112.*



INDI-

INDICE

DEL SECONDO TOMO

LIBRO II.

CON qual diritto acquistino, e posseggano beni temporali, e specialmente fondi le chiese; e se un tal diritto sia libero, assoluto, e non impedibile da qualunque potestà secolare. 3

INTRODUZIONE.

I. *DE' sentimenti degli Avversarj intorno al diritto della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali; e de' fonti, onde ricavano eglino gli argumenti per confermargli; e dell'arte da essi usata per circonvenire i semplici.* Pag. 4

II. *In questo genere si è sopra ogn'altro segnalato il Ragionatore; laonde confutato ch'egli sia, tutti insieme rimangono confutati gli Avversarj medesimi.* 5

III. *Insussistenza de' principj del Ragionatore.* 7

IV. *La massima del Ragionatore non è nuova; ma ella è stata detestata da' nostri maggiori.* 19

V. *Divisione di questo secondo libro.* 29

CAPO I.

COme vanamente si studiano gli Avversarj di dedurre dalle sacre lettere, che non per altro diritto gli ecclesiastici, e le chiese acquistino, e posseg-

posseggano beni terreni, che per concessione de' Sovrani del secolo. 31

§. I.

I. *Dall'ordine di Mosè, che per la struttura del tabernacolo non si offerisse più altro,* 32

II. *Non possono gli Avversarj ritrarre nulla a favor della lor causa.* 33

III. *Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote, Profeta &c.* ivi.

§. II.

I. *Degli argomenti, che gli Avversarj pretendono di ricavare dalla Storia Evangelica.* 42

II. *Primo argomento degli Avversarj dedotto, com'essi dicono dall' avere Gesù Cristo lasciati i suoi ministri, e la sua chiesa senza verun possesso, e dominio.* 43

III. *Assurdi, che seguono da un tale argumento.* 45

IV. *Secondo argomento, ch'eglino ricavano da non so quali pretesi testi evangelici, che a' Principi secolari appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese.* 48

V. *Il Ragionatore proponendo questa sua ragione, insulta a' Chierici, e a' Monaci, come per l' appunto insultavano loro i gentili nemici del cristianesimo, e gli eretici, che estremamente odiavano il cattolicismo.* 49

VI. *Mala fede del Ragionatore nel proporre una sì fatta obbiezione.* 52

VII. Nè

VII. *Nè dalla Storia Evangelica, nè da altri libri sacri può mai provare il Ragionatore, che a' Principi secolari appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese, quando anche gli ecclesiastici se ne abusino.* 57

VIII. *Vane interpretazioni date dal Ragionatore al testo evangelico*, dignus est operarius mercede sua. 63

IX. *Insolenti, e vane risposte dal Ragionatore all' argumento preso dalla consacrazione de' beni offerti a Dio.* 68

§. III.

I. *Dagli Atti de' SS. Apostoli non solamente non si ricava ciò, che pretendono gli Avversarj; ma se ne deduce anzi tutto l' opposto.* 93

II. *Argomenti del Ragionatore, e di altri, malamente dedotti dall' Epistole de' SS. Apostoli.* 97

III. *L' Avversario non segue i Padri, nè la ragione, nè la dottrina de' SS. Apostoli; ma la presunzione sua cogli Eresiarchi Giovanni Hus e Marsilio da Padova.* 99

IV. *Dal testo*, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, *quanto stortamente gli Avversarj conchiudano i vani loro sentimenti.* 102

Non esclude l' addotto testo, ma include anzi la potestà della chiesa nelle potestà più sublimi. 103

Deesi pertanto ogni anima soggettare alla ecclesiastica potestà, secondo S. Paolo; essendo tal potestà più sublime della secolare. 105

Non si può dunque conchiudere nulla dal testo di

di S. Paolo a favore della secolare potestà in isvantaggio della ecclesiastica. 106

Limiti prefissi dalle Scritture, e da' Padri alla potestà laica. 107

Non vi è passo della Scrittura, o della Tradizione, che confermi le limitazioni della potestà ecclesiastica finte dagli Avversarj. 110

Quando gli Avversarj trovassero qualche testo, che sembrasse loro favorevole per sì fatte limitazioni, non conchiuderebbero nulla ad ogni modo; non essendo, secondo la fede cattolica, giudici della intelligenza delle sacre lettere i principi, ma la chiesa. 111

Idee, e caratteri degli Scrittori, contro de' quali si è finora disputato in generale. 121

Dimostrasi in particolare, che le accennate limitazioni della potestà ecclesiastica sieno contrarie al cattolicismo; e primieramente si osserva, che il Ragionatore procura di costituire ogni principe laico ne' suoi stati capo della chiesa, e d'introdurre lo scisma Anglicano ne' principati cattolici. 123

Gli Avversarj costituiscono i Principi laici giudici di ciò, che può sciorre, o legare la chiesa, lo che è un error manifesto. 125

La potestà della chiesa si stende anche alle azioni esterne, che abbiano concessione col politico. 127

L'autorità della chiesa di giudicare le cause degli ecclesiastici. 131

Del diritto della chiesa di celebrare le adunanze ecclesiastiche. 136

E di scomunicare qualunque delinquente disobbediente alla Chiesa medesima. 137

E di possedere beni temporali in comune. 143

E di derogare alle leggi civili, qualora queste fossero d' impedimento agli spirituali progressi de' fedeli. 144

Ridicolosa, e falsa osservazione di qualche politico, che in ciò non si abbia a obbedire a' pastori, non dovendosi veruno ascoltare in causa propria. 165

Dimostrasi insussistente l' opposizione degli Avversarj, che se a' Principi non competesse il diritto di disporre delle cose ecclesiastiche, avrebbero scemato di diritto per aver abbracciato il cattolicismo. 177

V. *Testo di S. Pietro, di cui dopo i Valentiniani, e alcuni Greci, e Marsilio da Padova &c., si è abusato il Ragionatore.* 189

VI. *Il dover essere sudditi a' Sovrani* propter conscientiam, *e il doversi pagare loro i tributi, non prova nulla a favore del sistema del Ragionatore.* 193

VII. *A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui si tratta.* 197

VIII. *Assurdi conceduti degli Avversarj, o ch'essi Avversarj sono astretti a concedere.* 199

Obbiettano gli Avversarj, che Gesù fu soggetto a Pilato, e come tale pagò il tributo; e conchiudono, che la Chiesa debba essere soggetta a' Principi. 201

Così eglino si mostrano seguaci dell' eretico Marsilio da Padova, e con ispirito ereticale si oppon-

pongono alla Chiesa, ma non provano già il loro intento. 201
Dimostrasi falsa la proposizione, che Pilato abbia avuto legittima potestà sopra Cristo. 202
Impugnasi la ereticale proposizione di alcuni de' nostri Avversarj, che Gesù pagò il didramma, non per condiscendenza, ma per obbligo, e per mostrare di essere soggetto a Cesare. 212
Presunzione dell' Osservatore, e disinvoltura nello spacciare per certe le cose false, o almen dubbie. 214
Sua franchezza nel fingere de' fatti. 215
Sua mala fede nel riferire i testi. ivi.
Sua perversa dialettica. 219
Taccia di grossolana sottigliezza la osservazione de' Padri, che Gesù fece il miracolo di far trovare nella bocca del pesce lo statere per non toccare i loculi, ch' eran beni de' poveri, e ne accenna l' epoca. 220
Falsità di tal epoca fissata dal Vanespen, e seguitata dall' Osservatore. 221
La osservazione suddetta de' Padri non offende punto la somma verità, nè le attribuisce simulazioni, e raggiri. 222
Raggiri, e simulazioni dello Spirito avversario. 223
L' autorità di Urbano II. non giova punto allo Spirito Osservatore. 224
Giovanni XXII. e la Chiesa tutta condannò di eretica la proposizione, che Gesù pagò non per condiscendenza, ma per obbligo. 227

Della

Della vera intelligenza del testo dell' Apostolo : non est potestas , nisi a Deo . 228

CAPO II.

Della insussistenza degli argomenti , che il Ragionatore s' ingegna di dedurre da' monumenti della storia ecclesiastica , e civile .

I. *Il Ragionatore a imitazione di certi novatori si abusa di varj passi della storia per confermare la sua falsa opinione .* 233

Gli ordini di Giulio Cesare , e degli altri Imperatori gentili , mentovati dagli Istorici , o riferiti nel corpo del diritto civile , i quali ordini riguardavano i collegj illeciti , sono dal Ragionatore applicati a' ceti Cristiani . 234

II. *Perchè erano i ceti medesimi corpi distinti dal comune de' cittadini .* ivi .

III. *A cagione di sì fatte ordinazioni erano , secondo lui , i ceti cristiani incapaci di acquistare beni stabili .* ivi .

IV. *Sostiene , che ne' tre primi secoli la Chiesa non ebbe , che una interrotta tolleranza pel solo motivo di religione , e non per altro .* 236

V. *E che Alessandro Severo permise all' uso de' cristiani , ma non alla proprietà loro , un luogo pubblico , affinchè privatamente si adunassero ivi a pregare ; e che i decreti riguardanti i collegj illeciti erano giusti , e perciò si possano applicare alla Chiesa .* 237

VI. *Osserva , che Gallieno non riconobbe la Chiesa tra' legittimi sodalizj : e che se i cristiani per tolleranza degl' Imperatori fecero delle fabbriche*

briche su certe grotte, queste fabbriche secondo la giurisprudenza cristiana non eran fondi, che potessero venire nell' ordinario corso dell' umano commercio; sebbene nè pur questi durarono molto. 238

VII. *Nega, che Aureliano abbia riconosciute per collegj le chiese; e che sia stato stimato da' Vescovi, che al Papa spettasse il giudicare della causa di Paolo Samosateno.* 241

VIII. *Che Diocleziano proibì pure i collegj, e che perciò le chiese non poteano acquistare, e possedere; e che i Santi Martiri avendo lasciato i beni loro alle chiese medesime, furono disubbedienti.* 242

IX. *Che i Principi gentili così facendo, non faceano atto attentato, e che aveano potestà di promulgar tali leggi. Ristretto dell'argumento del Ragionatore.* 243

X. *L' argomento tutto del Ragionatore si riduce in forma assai più breve. Divisione della nostra risposta in otto paragrafi.* ivi.

§. I.

I. *Lo storico argumento del Ragionatore apre la via all' empietà.* 247

II. *L' argumento del Ragionatore è affatto inconcludente.* 249

§. II.

La Chiesa col consenso, e cooperazione, e indirizzo de' SS. Apostoli, anzi di Gesù Signor nostro,

nostro, celebrò le sue adunanze, e acquistò, e possedette beni terreni, non ostanti i divieti de' Sovrani; e perciò ella non ebbe la capacità, e il diritto di fare tali unioni, e acquisti, da' Sovrani medesimi, ma da Dio.

I. *Dagl' Imperatori gentili fu compresa la società Cristiana nelle leggi contrarie a' collegj vietati.* 251

II. *Ciò si prova colle testimonianze degli antichi.* 252

III. *La Giudea ne' tempi del Signore, e dopo, era Provincia; laonde in essa valean le leggi riguardanti i collegj.* 257

La Chiesa ne' suoi principj era un corpo non approvato dal Senato, nè dagl'Imperatori. 258

IV. *Nientedimeno ella sotto il governo, e l' indirizzo di Cristo acquistava beni terreni.* ivi.

V. *Lo stesso seguitò ella a fare sotto gli Apostoli. Il Ragionatore, stando al suo sistema, dovrà dire, che abbia fatto male, lo che per altro non potrà dire, senza uniformarsi all' empietà de' gentili.* 259

§. III.

I. *Non altrimenti fecero i Discepoli de' SS. Apostoli sotto Vespasiano, Domiziano, Nerva, e Trajano Imperatori.* 266

II. *E sotto Adriano, e Antonino Pio.* 269

III. *E sotto Marco Aurelio. Il Ragionatore si serve contro la Chiesa delle ragioni, che usate furono da Celso gentile, ed epicureo contro i cristiani.* 271

IV. *Non*

IV. *Non altrimenti fecero i nostri sotto Settimio Severo.* 274

§. IV.

I. *Sebbene non furono rivocati gli editti degli antecedenti Imperatori da Alessandro, nientedimeno i cristiani mostravano di avere il diritto di adunarsi a celebrare le sacre loro funzioni, e di acquistare in comune beni terreni anche stabili.* 280

II. *Opposizione del Ragionatore, ripugnante a' diritti de' Sovrani, e alla verità della storia.* 284

III. *Dagl' insegnamenti del Ragionatore seguirebbe, che Lampridio non abbia potuto affermare, che Alessandro abbia tollerato i cristiani in Roma; ma Lampridio mostra di averlo potuto affermare in guisa, che l' affermò realmente.* 289

IV. *Falso, che Alessandro non abbia tollerato, che i cristiani celebrassero le adunanze loro nel luogo, che aveano occupato in Roma. Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore a un testo dell' antico giurisconsulto Marciano.* ivi.

V. *Si spiega al Ragionatore il testo medesimo, ch' ei motteggiando i suoi primi contradittori, finge di desiderare che gli sia spiegato.* 292

VI. *Dal testo di Lampridio si può conchiudere, che i cristiani si appropriarono il luogo da essi occupato in Roma,* 297

VII. *I Cristiani ebbero chiese sotto Alessandro Severo.* 301

VIII. *Falso, che San Gregorio Magno si sia servito delle leggi riguardanti i collegj illeciti; e che*

che Benedetto XIV. ne abbia fatto uso nel senso, che vuole il Ragionatore. ivi.

IX. *L'Avversario ragiona come l'eretico Claudio ministro in Charenton. Gli si accomoda la risposta data allo stesso ministro da Monsignor Bossuet.* 308

§. V.

I. *Molto più sotto Gallieno i fedeli credettero di avere il diritto di cèlebrare le adunanze loro, e di acquistare beni terreni.* 310

II. *Confermasi cio maggiormente co' sentimenti de' fedeli, ch' eran vissuti prima, che Gallieno avesse renduta la pace alla chiesa, e specialmente coll' esempio del gran Martire S. Lorenzo.* 314

Paragone del Ragionatore col Prefetto, che condannò S. Lorenzo. 315

III. *Inetto, e falso ritrovato del Ragionatore circa le fabbriche sacre de' cristiani, che non fossero di quella specie di fondi, de' quali ei parla nel suo Ragionamento.* 319

IV. *Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore alla giurisprudenza cristiana.* 322

V. *I Cristiani ebbero delle chiese senza veruno scrupolo, non ostanti le leggi contrarie degl' Imperatori; e l' ebbero prima, e per tempo assai più lungo di quello, che pensa il Ragionatore.* 324

VI. *Passo di S. Cipriano portato fuor di proposito dal Ragionatore, e contrario al sistema del Ragionatore medesimo.* 325

VII. *Tuttocchè Gallieno non avesse rivocato le leggi riguardanti i Collegj, nè da' Collegj illeciti avesse eccettuati i cristiani, nientedimeno questi lecitamente si adunavano, e la chiesa giustamente acquistava, e possedeva.* 330

§. VI.

I. *La chiesa possedea beni stabili sotto Aureliano, benchè le leggi contro i collegj illeciti fossero in vigore.* 333
Scappatoje inette del Ragionatore. 334
II. *Ancorchè la casa della chiesa di Antiochia fosse stata piccola, tuttavolta avrebbe argomentato possessione. Si può per altro ragionevolmente dire, ch' ella fosse grande.* 337
III. *Fuor di proposito obbietta il Ragionatore, che i Padri del Sinodo Antiocheno non rimisero la cognizione della causa di Paolo Samosateno al Papa. Nulladimeno gli si dimostra la insussistenza di una sì fatta obbiezione.* 338
IV. *Falso, che i Vescovi del Concilio Antiocheno abbiano riconosciuto, che la causa riguardante la casa della chiesa fosse di giurisdizion temporale del Principe.* 343
V. *Il sentimento di Fra Paolo circa i fondi non prima della prigionia di Valeriano acquistati dalla chiesa, è capricciosa, e ingiuriosa a' fedeli di quell' età.* 348

§. VII.

I. *Sotto Diocleziano i fedeli si adunavano, e possedeano*

no in comune, ancorchè non fossero state tolte da quell' Imperatore le leggi contrarie a' collegj non approvati, e da questi non fosse stata eccettuata la chiesa. 349

II. *Diocleziano, e i Colleghi non pe' motivi finti dal Ragionatore, ma per odio contro il nome di Cristo, perseguitarono il Cristianesimo.* 350

III. *Dimostrasi il Ragionatore peggior dell' eretico Dodvvello, e imitatore dell' empietà del Voltaire nel trattare de' SS. Martiri.* 353

IV. *Falso, che gl' Imperatori Gentili non facessero atto incompetente proibendo alla chiesa l' acquistare, e il sussistere.* 355

V. *I testi allegati dall' Avversario provano tutto l' opposto di ciò, ch' egli pretende.* 357

§. VIII.

I. *Dalle leggi pubblicate da Costantino l' anno 313. e i seguenti, costa, che le chiese prima delle persecuzioni di Diocleziano giustamente possedeano anche fondi.* 358

II. *Ritrovati insussistenti dal Ragionatore per eludere la forza delle leggi di Costantino.* 361

III. *Falso, che allor Costantino abbia tollerata, ma non favorita, e seguitata la religione cristiana.* 364

IV. *Falso, che Costantino sia stato allora pagano, o idolatra.* 366

V. *Falso, che non abbia tenuto per legittimo il possesso de' beni temporali della chiesa.* 367

VI. *Si confuta un argomento non meno anticristiano, che ridicoloso del Ragionatore.* 368

VII. *Dalle premesse, onde il Ragionatore deduce; che le chiese ne' tre primi secoli non possedeano fondi, si dee dedurre tutto l' opposto.* 369
VIII. *Mente il Ragionatore scrivendo, che nella legge di Costantino non vi è parola, che indichi diritto precedente di acquistare.* 370
IX. *Imposture del Ragionatore intorno a Eusebio, e Lattanzio.* 371
X. *Falso, che Costantino nella legge stessa dell' anno 313. abbia presa la parola* jus *in senso largo.* 376
XI. *Egli è pur falso, che secondo essa legge di Costantino non sia stata giusta la restituzione de' terreni ecclesiastici.* 381
XII. *Insussistenti riflessioni del Ragionatore sulla legge di Costantino dell' anno 324.* 384
XIII. *Le ingiurie scagliate dall' Avversario contro gli Ecclesiastici, ricadono sopra di lui. De' vani conti dello Scrittore Molfettano. Del passo di Dante Poeta contrario a S. Agostino, ed a' Profeti. Di un sonetto del Berni riguardante il Papa. Della verità delle dottrine della S. Sede.* 401

Errori.	*Correzioni.*
Pag. 39. lin. 1. fiortileggi	fiorcileggi
Pag. 102. lin. 17. *alle potestà supreme?*	*alla potestà supreme?* Vuol egli forse, che, secondo S. Paolo, non si abbia a essere soggetti alle subordinate, sicche a queste non si debba prestare da' sudditi obbedienza?
Pag. 180. lin. 9. *pendere coeperunt*	*pependerunt*
Pag. 180. lin. 14. avessero abbracciato il cattolicismo.	avessero abbracciato il cattolicismo. Così pur pensa l'Autore delle Osservazioni sul decreto di Clemente XIII., stampate ultimamente in Parma. Vedasi l'opuscolo di lui *verso il fine*, onde si scorgerà quanto poco sincero egli sia nel riferire i fatti, e come tutto imbrogli, e corrompa.
Pag. 181. lin. 10. suffragj pe' morti)	suffragj pe' morti, quanto alle limosina per le Messe)
Pag. 188. not. col. 1. lin. ult. roemio	Proemio
Pag. 189. lin. 13. Non meno pertanto	Non meno
Pag. 201. lin. 14. disprezzando	disprezza
Pag. 202. lin. 1. pretendendo	pretende
Pag. 208. lin. 18. *falsi testimoniis*	*falsi falsimoniis.*
Pag. 234. lin. 2. dagl' Imperatori	dagli altri Imperatori
Pag. 253. not. col. 1. lin. 2. *cap.* XVII. *T.* 1. *Opp. edit. Haverc. p.* 750.	*Cap.* X. *al.* XVII. *Edit. Havercamp. an.* 1706. *p.* 705.
Pag. 254. not. 2. lin. 1. *Ivi n.* 16.	*Ivi num.* 15.
not. 3. *Ivi n.* 18. p. 710.	*Ivi n.* 17. *seq. p.* 709. *seq.*
Pag. 257. not 4. lin. 2. *p.* 875. *Filone ivi pag.* 862.	*pag.* 879. *Filone in Flaccum ivi p.* 972.
Pag. 259. lin. 9. VII. Passiamo	V. Passiamo
Pag. 260 not. 4. lin. 2. *Judaicar. c.* IX. *pag.* 977.	*lib.* XX. *cap.* 1. *pag.* 956. *&c.* IX. *pag.* 975. *seq.* Vedi Gian Alberto Fabricio *Bibliograph. Antiquar. c.* XIII. *num.* V. *pag.* 248. *edit. Amburg. an.* 1716.
Pag. 262. lin. 4. DI CAMPI, E DI COSE	DI CAMPI, E DI CASE
Pag. 268. not. lin. 10. Rigie	Rigine
Pag. 274. lin. 22. X. Vengo	IV. Vengo
Pag 291. lin. 11. forza è, che secondo l'avversario medesimo,	forza è, che Lampridio, secondo l'avversario medesimo,
Pag. 293. lin. 10. permittimus tenuioribus	permittitur tenuioribus
Pag. 300. lin. 14. *cauponariis*	*popinariis*
Pag. 319. lin. 15. fabbriche	fabbriche
Pag. 320. lin. 8. avendo acquistato, e posseduto il comun de' fedeli	avendo acquistato, e posseduto sì fatti fondi il comun de' fedeli.
Pag 322. lin. 22. *commercio*, e *injussu populi Romani*	*commercio*, *injussu populi Romani*
Pag. 324. lin. 15. Ma	V. Ma
Pag. 334. lin. 4. II. Quì	Quì

Pag.

Errori.	*Correzioni.*
Pag. 335. lin. 14. Sarebbero stati disciolti, perchè	Sarebbero stati disciolti que' comuni, perchè
Pag. 365. lin. 17. τελειότα UNA COMPITISSIMA LEGGE	τελειότατον UNA COMPITISSIMA, O PERFETTISSIMA LEGGE





